REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 17 maggio 2013 **Anno XLIV - N. 42**



Vicenza, Villa Valmarana "Ai Nani".
È una villa veneta situata sulle falde del Monte Berico, a Vicenza, di proprietà della famiglia dei Valmarana e ancora oggi, in parte, abitata. Il complesso della villa, composto da tre edifici e da un grande parco, prende il nome dalle statue di 17 nani in pietra, che un tempo erano sparse nel parco e oggi sono allineate sul muro di cinta. La villa è visitabile a pagamento tutto l'anno, con orari differenziati a seconda della stagione. Una particolare attenzione è dedicata al mondo della scuola, con tre differenti approcci e materiali didattici adeguati all'età e alle esigenze degli scolari.

(Foto Roberta Balzan)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 8
Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni. 8

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 9
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali. 13

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI

n. **44** del 8 aprile 2013
Gara comunitaria mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza delle sedi della Giunta Regionale in Venezia. C.I.G. 4448813C9D. Efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al DDR Affari Generali n. 133 in data 13 Dicembre 2012. 16
[Appalti]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA

n. **96** del 30 aprile 2013
DGR n. 906 del 22/05/2012. Approvazione perizia di variante e suppletiva art. 132 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 163/2006. Intervento n. PD06 - Lavori per l'intercettazione di filtrazioni lungo l'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi in territorio del comune di Camposampiero (PD). Importo del progetto finanziato: €. 577.717,43. Impresa: Cos. Idra s.r.l. Contratto: n° 9 di Reg. del 22 gennaio 2013. CUP: H49H12000070002 - CIG: 4534303135. 18
[Appalti]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **452** del 10 aprile 2013
Articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 come modificato dall'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (legge Finanziaria per l'esercizio 2012). Prima individuazione dell'entità del contributo da applicare in via sperimentale quale compensazione economica al disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti. DGR n. 12/CR del 29/01/2013. 19
[Ambiente e beni ambientali]

n. **556** del 3 maggio 2013
Comune di Sommacampagna (VR). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Ratifica ai sensi dell'art. 15, 6° comma, L.R. 11/2004. 22
[Urbanistica]

n. **557** del 3 maggio 2013
Comune di Vigasio (VR). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Ratifica ai sensi dell'art. 15, 6° comma, L.R. 11/2004. 227
[Urbanistica]

n. **578** del 3 maggio 2013
Delibera di Giunta Regionale n. 452 del 10/04/2013 recante: "Articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 come modificato dall'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (legge Finanziaria per l'esercizio 2012). Prima individuazione dell'entità

del contributo da applicare in via sperimentale quale compensazione economica al disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti. DGR n. 12/CR del 29/01/2013." Rettifica importi.....310
[Ambiente e beni ambientali]

n. **653** del 7 maggio 2013
Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la qualificazione professionale di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del comma 2 dell'art. 15, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Periodo 2013-2016. 312
[Formazione professionale e lavoro]

n. **694** del 14 maggio 2013
Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici. DM 10.9.2010 - Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti ri 347
[Acque]

PARTE TERZA

CONCORSI

AZIENDA ULSS N. 4, ALTO VICENTINO
Concorso pubblico, Bando n. 4/2013, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Dirigente Sanitario (profilo professionale: Medici - disciplina: radiodiagnostica) e Concorso pubblico, Bando n. 5/2013, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Dirigente Sanitario (profilo professionale: Medici - disciplina: urologia). 355

Graduatorie concorsi e avvisi pubblici.....361

AZIENDA ULSS N. 5, OVEST VICENTINO
Graduatorie concorsi pubblici. 362

AZIENDA ULSS N. 8, ASOLO (TREVISO)
Avviso pubblico, per titoli, per conferimento incarichi, a tempo determinato per dirigente medico disciplina geriatria. 364

AZIENDA ULSS N. 10, VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico, disciplina: ortopedia e traumatologia..... 365

AZIENDA ULSS N. 17, ESTE (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario - categoria: D. .. 366

COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Selezione pubblica per soli esami, per l'assunzione a tempo determinato ed orario part-time 18 settimanali per n. 2 agenti di polizia locale di Cat. C, posizione economica C1 del Ccnl. 372

IPAB CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, ASIAGO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore socio-sanitario a tempo pieno 36 ore settimanali - Cat. B - Posizione economica B1 Ccnl vigente Regioni-Autonomie Locali, tempo pieno e indeterminato. 373

IPAB CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTÀ MURATA, MONTAGNANA (PADOVA)
Modifica estratto avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato, ad orario pieno e parziale, nel profilo di: "educatore professionale-animatore", - area 3^ - (Categoria C, posizione economica C1- Ccnl dei dipendenti delle regioni e delle Aa.Ll.). (Pubblicato sul Burv. n. 35 del 19 aprile 2013). 374

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Avviso di selezione pubblica per titoli, prova pratica ed eventuale colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Coadiutore Amministrativo Esperto cat. BS da assegnarsi alla SCT4 - Struttura Complessa Territoriale del Friuli Venezia Giulia - Sezione Territoriale di Pordenone dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.....375

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Padova. Avviso Pubblico n. 70/2013. Avviso per l'affidamento della concessione di sfalcio dei prodotti erbosi su area demaniale relativamente al lotto n. 60 in sinistra idraulica del Canale Pontelongo nei comuni di Bovolenta (PD) e Pontelongo (PD), dal ponte di Bovolenta fino al ponte ferroviario di Pontelongo, per complessiva superficie sfalciabile e catastale di Ha. 17.97.49. Prot. n. 183070 del 30/4/2013. 376

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA)
Bando di gara per il servizio di trasporto scolastico con scuolabus riservato agli alunni frequentanti gli Istituti scolastici presenti nel territorio comunale (CIG 50860358D9). 379

COMUNE DI PORTOGRUARO (VENEZIA)
Bando di gara mediante procedura aperta per l'appalto del servizio quadriennale di brokeraggio assicurativo. Cig n. 50921818b0. 380

IPAB CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, ASIAGO (VICENZA)
Avviso di trattativa privata, per l'assegnazione in locazione ad uso abitativo di n. 1 appartamento, con pertinenza, di proprietà dell'ente, sito in Asiago (VI) via J. Scajaro, a seguito diserzione precedenti gare ad evidenza pubblica. 381

NOVENTA SERVIZI E PATRIMONIO SRL, NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA)
Bando per l'assegnazione in proprietà di lotti di terreno per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) destinati a imprese di costruzione e cooperative edilizie o società a partecipazione pubblica aventi finalità di edilizia residenziale pubblica. 382

Esiti di gara

REGIONE DEL VENETO
Direzione Affari Generali - Avviso di appalto aggiudicato servizio di vigilanza delle sedi della Giunta Regionale del Veneto in Venezia 383

AVVISI

REGIONE DEL VENETO
Direzione formazione - Avviso pubblico per installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) (D.Lgs. 28/2011 - L.R. 10/1990). Apertura termini 2013 -2016. 384

Genio civile di Padova - Prat. n° 11/030 T.U. 1775/1933, art 7. Avviso relativo alla domanda presentata dalla Ditta Siderweld S.r.l, in data 05.07.2011 per ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione da falda sotterranea per una portata di prelievo di moduli massimi 0.0005 (l/s 0.05) e moduli medi 0.0005 (l/s 0.05), in comune di Carceri, per uso irrigazione area verde. 385

Genio civile di Padova - T.U. 1775/1933, art 7. Avviso relativo alla domanda presentata dalla ditta "Società Agricola Vitivinicola La Costa", in data 11.09.2012 per ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione da falda sotterranea per una portata di prelievo di moduli medi 0.0036 (l/s 0.36), in comune di Arquà Petrarca (PD), per uso irriguo. Prat. n° 12/063. 386

Genio civile di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7. Avviso relativo istruttoria domanda della ditta Gobbato Aldo per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Fontanelle ad uso scambio termico. Pratica n. 4967. 387

Genio civile di Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 187833 di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di Montebello Vicentino - ditta CEB S.p.A. - Prat. n. 804/CH. 388

AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VERONESE", VERONA
Adeguamento delle tariffe per il servizio idrico integrato per l'anno 2013. Sintesi delle principali decisioni e pubblicazione dei nuovi valori tariffari. 389

AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), VENEZIA
Avviso pubblico per offerta residenziale in strutture ricettive private. Convenzione per il riconoscimento di tariffe agevolate a studenti universitari iscritti alle università e istituti di alta cultura di Venezia. 392

COMUNE DI BARDOLINO (VERONA)
Avviso di sdemanializzazione e declassificazione amministrativa di porzione strada comunale. Art. 2 nuovo codice della strada approvato con D.lgs 30.04.1992 nr 285 e commi 2 e 3 L.r. 13.04.2011 n. 11. 393

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO (TREVISO)
Avviso deposito P.A.T., rapporto ambientale e sintesi non tecnica della V.A.S. 394

COMUNE DI TREVISO
Avviso di deposito Prot. 44297 del 9/05/2013. Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), adottato ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. n. 152 del 3/04/2006 e s.m.i., e D.G.R.V. n. 791 del 31/03/2009. 395

VENETO INNOVAZIONE SPA, MESTRE - VENEZIA
Convocazione assemblea ordinaria. 396

Procedimenti Via

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL, MONTEBELLUNA (TREVISO)
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.). 397

DITTA FACCIO SILVIO & FIGLI GIORGIO E PAOLO S.N.C., ARZIGNANO (VICENZA)
Verifica di Assoggettabilità di procedura Valutazione Impatto Ambientale - art. 20 D.Lgs 152/06. 398

IDEALSERVICE SOC. COOP., PASIAN DI PRATO (UDINE)
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). 399

DITTA IMMOBILMARCA S.R.L., SILEA (TREVISO)
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). 400

PROVINCIA DI VENEZIA
Terraglio S.p.A. Avviso di assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all' art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. 401

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. **435** del 7 maggio 2013
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013, subentro della ditta AIA - Agricola Italiana Alimentare spa nella titolarità della domanda n. 1538404 misura 124 Agroalimentare DGR 877/2009. 402

Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. **436** del 7 maggio 2013
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Modifica del decreto n. 649 del 11 settembre 2012 di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili. Misura 214 sottomisura A. 403

Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. **437** del 7 maggio 2013
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 214 sottomisura H Rete Regionale della Biodiversità. Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili ed individuazione delle domande finanziabili. Anno 2013. 404

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto n. **89** del 29 aprile 2013
Decreto di Espropriazione delle aree utilizzate per la costruzione di una pista ciclo-pedonale sulla Strada Marchesane - Strada Rivarotta - Tratto da Viale Vicenza al ponte sul torrente Longhella, ai sensi dell'art. 20, comma 11, e dell'art. 23 del d.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i. - Ditte Varie. 405

Estratto determinazione n. **224** del 25 febbraio 2013
Procedura espropriativa relativa ai lavori di costruzione di una pista ciclo pedonale sulla Strada Marchesane / Strada Rivarotta - Tratto dal ponte sul torrente Longhella al confine con il Comune di Nove. Pagamento del saldo delle indennità di esproprio e delle indennità di occupazione temporanea di aree soggette ad espropriazione, à sensi dell'art. 20, comma 6, e 26 del d.P.R. n. 327/2001. 409

Estratto determinazione n. **225** del 25 febbraio 2013
Procedura espropriativa relativa ai lavori di costruzione di un nuovo marcipiedi in Via Della Ceramica - Tratto da Via Campania a Via Veneto in Comune di Bassano del Grappa. Pagamento del saldo delle indennità di esproprio e delle indennità di occupazione temporanea di aree soggette ad espropriazione, à sensi dell'art. 20, comma 6, e 26 del d.P.R. 327/2001. 410

COMUNE DI PORTOGRUARO (VENEZIA)
Decreto n. **28** del 17 aprile 2013
Pua n. 22 Via San Giacomo - Estratto decreto di esproprio. 411

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO)
Ordinanza n. **25** del 29 aprile 2013
Procedura di espropriazione per pubblica utilità diretta alla acquisizione dei terreni per "Ampliamento cimiteriale e costruzione loculi nel cimitero di Fagarè". Ordinanza di deposito della indennità provvisoria di espropriazione. 412

COMUNE DI SELVA DI CADORE (BELLUNO)
Decreto n. **8** del 6 maggio 2013 Prot. 2139
Realizzazione di un tratto di marciapiede con illuminazione pubblica tra le loc. S. Fosca e Pescul in prossimità del ponte sul rio Giavaz e sostituzione di un tratto di guard-rail nella frazione di L'Andria. D.p.r. 8.6.2001, n° 327 e ss.mm.ii.. Espropriazione definitiva. 413

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PADOVA)
Estratto decreti dal n. **21** al n. **23** del 12 aprile 2013 - rep. dal n. 3897 al n. 3899 e estratto decreti dal n. **24** al n. **29** del 15 aprile 2013 - rep. dal n. 3901 al n. 3906
Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1, del d.p.r. 327/2001. Lavori di manutenzione strade comunali - sistemazione della viabilità di via Miazzo e di un tratto di banchina stradale in via Euganea.....416

COMUNE DI SOVIZZO (VICENZA)
Decreto n. **1** del 7 maggio 2013
Estratto del decreto di esproprio relativo ai lavori di costruzione nuovo tratto di marciapiede lungo Via Castegnini.....417

Decreto n. **2** del 7 maggio 2013
Estratto del decreto di esproprio relativo ai lavori di costruzione nuovo tratto di marciapiede lungo Via Castegnini.....418

Decreto n. **3** del 7 maggio 2013
Estratto del decreto di esproprio relativo ai lavori di costruzione nuovo tratto di marciapiede lungo Via Castegnini.....419

Decreto n. **4** del 7 maggio 2013
Estratto del decreto di esproprio relativo ai lavori di costruzione nuovo tratto di marciapiede lungo Via Castegnini..... 420

COMUNE DI THIENE (VICENZA)
Decreto n. **54** del 6 maggio 2013
Estratto del decreto di deposito dell'indennità provvisoria per l'esproprio relativo ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano Particolareggiato Via dell'Eva. 421

COMUNE DI VENEZIA
Estratto decreto n. **60** del 6 maggio 2013 Rep. n. 130860
Opere di messa in sicurezza idraulica di carattere emergenziale e strutturale da attuarsi nel territorio del Comune di Venezia - Favaro Veneto, intervento Via Altinia e laterali (C.I.12495). 422

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA)
Estratto decreto n. **2** del 2013
Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale: rotatoria via Roma-Puotti. 427

VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto n. **402** del 6 maggio 2013
"Riqualificazione ed ammodernamento " S.R.N° 11 - Padana superiore completamento tangenziale di Peschiera del Garda - I° Stralcio "Rovizza - Casello Di Peschiera". In Comune di Peschiera del Garda. D.P.R. 327/2001 e s.m.i. 428

Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Ordinanza n. **6** del 9 maggio 2013
Criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la riparazione, il rafforzamento e il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo in relazione agli eventi sismici del mese di maggio 2012. 429

Statuti

COMUNE DI COLOGNA VENETA (VERONA)
Delibera di Consiglio Comunale n. **17** del 29 aprile 2013
Modifica dello Statuto Comunale in attuazione della Legge 23.11.2012 n. 215. 441

COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO)
Statuto comunale - integrazioni e modifiche apportate dal consiglio comunale in prima votazione con deliberazione n. 13 del 10.04.2013. 442

Trasporti e viabilità

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE (VERONA)
Decreto n. **3** del 2 maggio 2013
Decreto di declassificazione di un tratto di "strada comunale loc. Le Macce" in comune di San Giovanni Ilarione. 443

COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO (VERONA)
Decreto prot. n. **2476** del 2 maggio 2013
Declassificazione di tratto di strada catastalmente denominata "Strada vicinale Zocchi" e relativo trasferimento al patrimonio disponibile dell'Ente. 444

Urbanistica

PROVINCIA DI PADOVA
Deliberazione Giunta provinciale n. **57** del 26 aprile 2013
Comune di Megliadino San Vitale (PD). Variante parziale al prg adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 30.08.2012 relativa all'ampliamento e sistemazione del cimitero comunale. Approvazione ai sensi dell'art. 19 del dpr n. 327/2001. 445

PROVINCIA DI VENEZIA
Delibera Giunta provinciale n. **46** del 26 aprile 2013
Approvazione della variante parziale al p.r.g. del comune di Caorle, relativa alla localizzazione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi. 446

Delibera Giunta provinciale n. **51** del 3 maggio 2013
Presa d'atto e ratifica dell'approvazione in sede di conferenza di servizi decisoria del piano di assetto del territorio del comune di San Donà di Piave. 447

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 8

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis - Obbligo di regolarità contributiva.

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.

2. I comuni svolgono in via telematica l'attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4.

3. I comuni effettuano controlli periodici sulla regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 7.

4. Le imprese richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni.

5. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.

6. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.".

Art. 2
Inserimento dell'articolo 4 ter nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come inserito dall'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 4 ter - Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 4 bis sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l'INPS.

2. Le imprese che hanno sede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all'articolo 4 bis.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è in ogni caso rilasciata all'operatore che ha ottenuto dall'INPS o dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.".

Art. 3
Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4 bis, comma 3, l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis).

1 ter. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 bis.

1 quater. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4 bis, comma 5.".

Art. 4
Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni verificano la regolarità contributiva degli operatori che risultano già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. A tal fine gli operatori indicano al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.

Art. 5
Modifica dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. All'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: *", comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse.";*

b) il comma 4 bis è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 maggio 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 4 ter nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni
Art. 3 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni
Art. 4 - Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche
Art. 5 - Modifica dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 maggio 2013, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 febbraio 2012, dove ha acquisito il n. 241 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Tosato, Corazzari, Caner, Toscani, Finco, Cenci, Furlanetto, Cappon, Lazzarini, Baggio, Sandri, Conte, Possamai, Stival, Manzato, Bozza, Ciambetti, Finozzi e Bassi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 24 aprile 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luca Baggio e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Roberto Fasoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 maggio 2013, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luca Baggio;

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge disciplina l'obbligo di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio su area pubblica e introduce modifiche al commercio itinerante su aree demaniali marittime.

Per quanto riguarda l'obbligo di regolarità contributiva, l'articolo 28, comma 2 bis, del decreto legislativo 114/1998 prevede che le Regioni possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta al possesso del requisito di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. In sostanza l'impresa interessata deve essere in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi. Il documento che attesta il possesso di tale requisito (DURC) è rilasciato dagli enti previdenziali e può essere richiesto dalle imprese, direttamente o attraverso i consulenti e le associazioni sindacali riconosciute dal CNEL, anche telematicamente.

Con l'entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), che ha inserito l'articolo 44 bis nel DPR 445/2000, le certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e quindi, anche nel caso della verifica di regolarità contributiva, non possono essere prodotte agli organi della pubblica amministrazione, ma devono essere acquisite d'ufficio dall'amministrazione medesima, ai sensi del citato articolo 44 bis.

Nelle regioni in cui non è stata prevista una disciplina in materia, non sussiste l'obbligo della verifica della regolare posizione contributiva.

Le Regioni che hanno già introdotto il requisito di regolarità contributiva sono, in ordine alfabetico, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Umbria.

La regolarità contributiva prevista dalla presente legge è stata introdotta anche per scoraggiare la concorrenza sleale fra le imprese e contrastare il lavoro nero e irregolare, nonché l'abusivismo.

La proposta di legge in esame è pertanto così composta:

- l'articolo 1, che introduce l'articolo 4 bis nella legge regionale 10/2001, prevede che il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 10/2001, alla regolare posizione contributiva, che va conseguentemente verificata dal comune competente per territorio. Tale obbligo riguarda anche gli operatori già in possesso dell'autorizzazione e gli operatori che subentrano al titolo abilitativo;
- l'articolo 2, che inserisce l'articolo 4 ter nella legge regionale 10/2001, disciplina le modalità di verifica presso l'INPS e i documenti sostitutivi del DURC;
- l'articolo 3, che modifica l'articolo 5 della legge regionale 10/2001, prevede che, nel caso di esito negativo dei controlli periodici, di cui all'articolo 4 bis, comma 3, siano previste sanzioni di sospensione dell'attività e di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività stessa;
- l'articolo 4 disciplina le norme di prima applicazione.

Per quanto riguarda il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime, l'articolo 5 modifica l'articolo 48 bis, della legge regionale 33/2002, introducendo un limite minimo di sette anni ed un limite massimo di dodici anni, alla durata temporale dei nulla osta all'esercizio del commercio medesimo, per salvaguardare l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione dei capitali investiti.

La presente proposta di legge non comporta effetti finanziari sul bilancio regionale, poiché contiene disposizioni riguardanti un procedimento amministrativo.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 24 aprile 2013, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al testo modificato anche nel titolo che si allega.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Baggio e Toscani), Misto (Sandri), Partito Democratico Veneto (Fasoli, Bortoli e Niero). Astenuto il rappresentante del gruppo Popolo della Libertà (Bond).";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Roberto Fasoli, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

quello che dovevo dire l'ho detto l'altra volta, sostituendo il relatore. Mi pare che abbiamo colto i suggerimenti, che sono arrivati, abbiamo ulteriormente semplificato, accogliendo le osservazioni da parte delle associazioni, in termini di semplificazione della procedura, quindi con l'autocertificazione, lo dico al Presidente Baggio, bisognerebbe segnalare all'Aula che, nel ritorno in Commissione, alcuni passaggi, lo dico ai Consiglieri, a tutti quanti quelli presenti, li abbiamo ulteriormente semplificati per togliere di mezzo ogni equivoco circa il fatto che il provvedimento, che è volto a garantire la regolarità delle posizioni, potesse diventare agli effetti degli operatori qualcosa di particolarmente fastidioso, oneroso, e ripetitivo.

Quindi, una volta fatta la domanda e fatta l'autocertificazione, è compito degli enti preposti fare le verifiche, abbiamo uniformato i tempi, accolto la segnalazione che ci veniva data per correggere una questione, legata ad una particolarità, che non è tipica di questa legge, ma che abbiamo - mi pare - sistemato. Credo che, con le piccole modifiche che sono state illustrate, siamo nella condizione di approvare questo provvedimento. Vorrei dire, a tranquillità dell'Aula, che il provvedimento non è stato visto dalle associazioni come qualcosa di vessatorio, anzi, ci è stato sollecitato perché l'unico loro problema era che fosse non troppo burocratico il procedimento ma era assolutamente chiaro che la tutela dei nostri operatori, che fanno l'esercizio dell'attività commerciale su suolo pubblico, è garantito dal fatto che siano previste delle norme di regolarità dal punto di vista previdenziale e dei versamenti.

Quindi, credo che noi facciamo una buona cosa approvando il provvedimento e mi pare che l'abbiamo istruito in modo adeguato. Non ho altro da aggiungere.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;

b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;

b bis) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.

1 bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4 bis, comma 3, l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis).

1 ter. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 bis.

1 quater. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4 bis, comma 5.

2. Il sindaco, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal sindaco nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo.

3 bis Si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4 bis.".

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 48 bis della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 48 bis - Disciplina del commercio in forma itinerante.

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche. Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti, *comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle asse-*

gnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse.

3. Non possono essere ammessi all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall'autorità marittima nell'ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.

4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai sensi del comma 1.

4 bis. *(Soppresso)*

4 ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall'azienda a cui ineriscono.

5. Per l'anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.".

4. Struttura di riferimento

Direzione commercio

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 9

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. Con la presente legge la Regione del Veneto intende garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti e favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale (SSR).

Art. 2
Criteri di finanziamento

1. Con cadenza triennale, la Regione individua il fabbisogno di medici specialisti da formare, tenuto conto della propria programmazione sanitaria e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in ragione del fabbisogno rilevato di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare contratti aggiuntivi di formazione specialistica, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE".

Art. 3
Requisiti ed obblighi

1. Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge.

Art. 4
Relazione sullo stato di attuazione

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 8.050.000,00 per l'esercizio 2013, in euro 8.988.000,00 per l'esercizio 2014 e in euro 10.500.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 maggio 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Criteri di finanziamento
Art. 3 - Requisiti ed obblighi
Art. 4 - Relazione sullo stato di attuazione
Art. 5 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 maggio 2013, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 2 agosto 2011, dove ha acquisito il n. 193 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Padrin, Bond, Coppola, Cortelazzo, Caner, Ruffato, Lazzarini, Bendinelli, Cappon, Laroni, Toniolo, Mainardi, Sandri, Tosato, Baggio, Corazzari, Cenci, Furlanetto, Bassi, Zorzato, Bozza, Possamai e Conte;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 10 gennaio 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo Padrin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 maggio 2013, n. 9.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo Padrin:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.

Il decreto innanzi citato, modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria anno 2006), articolo 1, comma 300, prevede in particolare che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 siano stipulati degli specifici contratti annuali di formazione specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, lorda.

Con apposito DPCM del 7 marzo 2007 è stata determinata in euro 22.700,00 la parte fissa annua lorda, in euro 2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in euro 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.

Tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano viene sancito, con valenza triennale, un accordo riguardante il fabbisogno del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione; nell'accordo sono altresì definiti i criteri metodologici da adottarsi nella determinazione del riparto dei posti alle scuole di specializzazione.

Annualmente, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, sono assegnati i contratti di formazione specialistica ed è stabilito oltre al numero globale dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione degli atenei, l'assegnazione dei posti alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, i cui contratti sono finanziati con risorse ministeriali. É altresì prevista la possibilità di attivare ulteriori contratti finanziati dalle Regioni, che si aggiungono ai contratti statali, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogno regionale e numero di posti statali. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni sono poi assegnati agli atenei con successivo provvedimento ministeriale.

La Regione del Veneto, in ragione di quanto sopra, nel rispetto degli indirizzi della propria programmazione sanitaria, accerta il fabbisogno aggiuntivo di contratti di formazione specialistica riferiti alle scuole di specializzazione degli atenei di Padova e Verona e con proprio atto deliberativo ne dispone l'assegnazione e il relativo finanziamento.

Conseguentemente, gli atenei integrano il bando di concorso per l'ammissione al primo anno delle scuole di specializzazione di area sanitaria, con i posti aggiuntivi finanziati dalla Regione del Veneto.

Infatti, il numero dei contratti finanziati dal Ministero dell'università (5.000) non consente di soddisfare le necessità espresse dalle Regioni, che si aggirano intorno agli 8.800 contratti, ed è per questo che la nostra Regione si impegna da anni a finanziarne di aggiuntivi.

Si tratta di un importate investimento nelle future risorse umane che, fin dal momento dell'ingresso nella scuola di specializzazione, sono inserite attraverso un sistema di rotazione presso tutte le strutture e i servizi delle aziende che fanno parte della nostra rete formativa, affinché svolgano le attività previste dagli ordinamenti didattici delle singole scuole, con particolare riguardo agli due ultimi anni di specializzazione.

Negli ultimi anni, l'impegno economico sostenuto dalla Regione per il finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali, si aggira intorno ai

9.000.000,00 euro annui, che sono necessari per garantire i nuovi contratti ai medici in formazione specialistica e a finanziare tutta la durata del corso legale di studio (5 o 6 anni).

Questo impegno economico, peraltro, risulta fondamentale ai fini di garantire nel medio e nel lungo periodo la presenza sul mercato del lavoro delle figure professionali necessarie al funzionamento del sistema sanitario, anche con una prospettiva di evoluzione dei servizi erogati.

Con questa legge regionale si propone che tale importante investimento venga riservato, per quanto riguarda i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione del Veneto, a coloro che si sono laureati in una Università del Veneto.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l'esame del progetto di legge regionale nella seduta n. 86 del 10 gennaio 2013 esprimendo all'unanimità (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Partito Democratico, Unione di Centro) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Struttura di riferimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI n. 44 del 8 aprile 2013

Gara comunitaria mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza delle sedi della Giunta Regionale in Venezia. C.I.G. 4448813C9D. Efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al DDR Affari Generali n. 133 in data 13 Dicembre 2012.

[Appalti]

Il Dirigente

Premesso che:

- in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21/INF in data 8 Novembre 2011, con decreto del Dirigente regionale della Direzione Affari Generali n. 87 in data 20 Luglio 2012 è stata indetta una gara comunitaria mediante procedura aperta avente per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza delle sedi della Giunta Regionale in Venezia, da svolgersi nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, approvando gli atti procedurali di gara e stabilendo la disciplina specifica dell'affidamento e del successivo rapporto contrattuale;

- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Affari Generali n. 133 in data 13 Dicembre 2012 la procedura di gara è stata aggiudicata al costituendo raggruppamento d'imprese tra Axitea S.p.A., mandataria, e C.I.V.I.S. S.p.A., mandante, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito favorevole delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico in sede di "domanda di partecipazione e dichiarazione per l'ammissione alla procedura di gara";

- l'aggiudicazione della gara è stata comunicata, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, all'operatore economico primo classificato e a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta, giusta nota della Direzione Affari Generali in data 17 Dicembre 2012 inviata a mezzo fax al domicilio eletto dai concorrenti medesimi per la ricezione di ogni comunicazione inerente la procedura di gara in oggetto, così come previsto dall'art. 79, comma 5 quinquies, del predetto D.Lgs. n. 163/2006.

Preso atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dall'art.11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 è, quindi, scaduto il giorno 21 Gennaio 2013.

Considerato che, al fine di garantire la continuità del servizio di vigilanza, con nota del Dirigente regionale della Direzione Affari Generali prot. 40096 del 28 Gennaio 2013, è stato comunicato al costituendo r.t.i. tra Axitea S.p.A. e C.I.V.I.S. S.p.A., di dare avvio - con decorrenza dal 1° Febbraio 2013 - ai nuovi servizi previsti dal capitolato speciale d'oneri, nelle more dello stipulando contratto e al completamento delle verifiche ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Preso atto che il succitato operatore economico ha trasmesso la documentazione a comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di domanda di ammissione alla gara e che tale documentazione è risultata conforme e completa.

Considerato che in seguito all'esito positivo della verifica effettuata d'ufficio, anche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione in oggetto può considerarsi efficace, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, non risultavano presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. aventi per oggetto l'affidamento di analogo servizio, cosi come già evidenziato con il precedente decreto del Dirigente regionale della Direzione Affari Generali n. 133 in data 13 Dicembre 2013 e tale condizione è rispettata anche alla data odierna.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/INF in data 8 Novembre 2011.

Visto i decreti del Dirigente regionale della Direzione Affari Generali n. 87 del 20 Luglio 2012 e n. 133 del 13 Dicembre 2013.

Visto il D.Lgs. n. 163/2006.

Visto il D.P.R. n. 207/2010.

Visti gli atti di gara.

Visto l'art. 1, comma 13 del DL. n. 95/2012 in legge 7 Agosto 2012, n. 135.

Vista la documentazione presentata dal costituendo raggruppamento d'imprese tra Axitea S.p.A., mandataria, e C.I.V.I.S. S.p.A., mandante.

decreta

1. di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva della gara comunitaria mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza delle sedi della Giunta Regionale in Venezia, C.I.G. 4448813C9D, al raggruppamento d'imprese tra Axitea S.p.A. con sede legale in Milano, Codice Fiscale 00818630188, mandataria e C.I.V.I.S. S.p.A. con sede legale in Milano, Codice Fiscale 80039930153, mandante;

2. di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 11 - commi 10 e 12 - del D.Lgs. n. 163/2006;
3. di dare atto che l'impegno di spesa per l'effettuazione del servizio per i primi sei mesi di durata contrattuale (1 Febbraio - 31 Luglio 2013) è già stato assunto con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali n. 133 in data 13 Dicembre 2012;
4. di dare atto che il contratto di cui al precedente punto 2 è soggetto alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente, www.regione.veneto.it all'interno del link "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83 convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 134.

Loriano Ceroni

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA n. 96 del 30 aprile 2013

DGR n. 906 del 22/05/2012. Approvazione perizia di variante e suppletiva art. 132 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 163/2006. Intervento n. PD06 - Lavori per l'intercettazione di filtrazioni lungo l'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi in territorio del comune di Camposampiero (PD). Importo del progetto finanziato: €. 577.717,43. Impresa: Cos. Idra s.r.l. Contratto: n° 9 di Reg. del 22 gennaio 2013. CUP: H49H12000070002 - CIG: 4534303135.

[Appalti]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare in linea tecnico economica la perizia di variante e suppletiva in oggetto relativa ai "Lavori per l'intercettazione di filtrazioni lungo l'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi in territorio del Comune di Camposampiero (PD)", per l'importo complessivo di € 577.717,43;
2. di approvare il nuovo quadro economico riportato nelle premesse con un importo lavori di € 469.440,60, comprendente l'aumento dell'importo lavori di contratto per € 35.430,60 all'impresa Cos. Idra s.r.l. con sede in Padova, Via Longhin n. 131, - C.F. e P.I. 02020160285, da formalizzare mediante Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi ai sensi degli art. 161-163 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207,
3. di dare atto che alla spesa complessiva si provvederà con l'impegno assunto con decreto n. 440 del 20/11/2012 del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo, sul capitolo n. 101665 del Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, per l'importo di € 577.717,43;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tiziano Pinato

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 452 del 10 aprile 2013

Articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 come modificato dall'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (legge Finanziaria per l'esercizio 2012). Prima individuazione dell'entità del contributo da applicare in via sperimentale quale compensazione economica al disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti. DGR n. 12/CR del 29/01/2013.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Viene fornita una prima individuazione dell'entità del contributo previsto dall'art. 37 della L. R. 3/2000 che intende compensare economicamente le Amministrazioni comunali interessate dal disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con l'art. 41 della Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è stato modificato l'art. 37 della legge regionale n. 3 del 2000, sancendo la ripartizione del contributo ambientale tra le Amministrazioni comunali disagiate dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti e la Regione Veneto, che utilizza le somme per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive e per finanziare interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche.

Con la medesima norma, è stato inoltre stabilito che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, deve provvedere a:

- individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo;
- determinare l'entità del contributo a favore dei Comuni e della Regione in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;
- determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i Comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.

Viene altresì stabilito che la parte di spettanza regionale del contributo ambientale va introitata all'upb E0166 "Trasferimenti correnti da altri soggetti" ed utilizzata quale fondo vincolato all'upb U0107 "Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti" e all'upb U0108 "Interventi strutturali nello smaltimento di rifiuti".

Il contributo in parola dev'essere inoltre versato dai Gestori degli impianti entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti e il suo mancato e puntuale versamento, accertato dall'autorità di vigilanza, qualora non comporti anche violazione dell'autorizzazione all'esercizio, è punito, a titolo sanzionatorio, con il versamento del contributo medesimo nella misura doppia di quella dovuta.

Ed ancora, si evidenzia come la norma preveda che il contributo possa essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Orbene, nel dar seguito a quanto stabilito dal succitato art. 37, la Giunta regionale ha individuato le tipologie di impianti di gestione dei rifiuti per i quali è dovuto il contributo, identificandoli in funzione delle operazioni autorizzate così come classificate ai sensi degli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006.

A mero titolo esemplificativo, gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento sono quelli di seguito riportati:

1. Discarica per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi - op. D1;
2. Impianti di trattamento biologico - op. D8 (trattamenti biologici che danno origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 dell'allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006);
3. Impianti di trattamento fisico-chimico - op. D9 (Trattamenti fisico-chimici che danno origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12);
4. Impianti di incenerimento con recupero energetico - op. D10;
5. Impianti ove viene effettuato un raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 - op. D13;
6. Impianti ove viene effettuato un Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 dell'allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 - op. D14;
7. Impianti ove viene effettuato un deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti - op. D15.

Sempre a titolo esemplificativo, gli impianti che effettuano operazioni di recupero sono quelli di seguito riportati:

1. Impianti che utilizzano i rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia - op. R1 (termovalorizzatori con recupero energetico).

2. Impianti che effettuano:

- rigenerazione/recupero di solventi - op. R2;
- riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) - op. R3;
- riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici - op. R4;
- riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche - op. R5;

- rigenerazione degli acidi o delle basi - op. R6;
- recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti - op. R7;
- recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori - op. R8;
- rigenerazione o altri reimpieghi degli oli - op. R9.

3. Impianti che effettuano Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 - op. R12.

4. Impianti che effettuano la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) - op. R13.

Si ritiene che, in questa prima individuazione, il contributo di cui all'art. 37 non vada applicato agli impianti che eserciscono in forza della procedura semplificata di cui all'art. 214 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Per quanto attiene la determinazione dell'entità del contributo da ripartire tra i Comuni sede di impianti e la Regione si ritiene di proporre il criterio schematicamente riportato nella tabella di seguito proposta:

Tabella A - Criteri ripartizione contributo ex art. 37 della L. R. n. 3/2000 tra Comuni e Regione Veneto.

	Regione Veneto	Amministrazione comunale sede impianto	
		operazioni di recupero (R)	operazioni di smaltimento (D)
	Euro/tonn.	Euro/tonnellata	Euro/tonnellata
Rifiuti urbani non pericolosi	1,00	10,33	10,33
Rifiuti speciali non pericolosi	2,00	5,00	5,00
Rifiuti pericolosi	3,00	10,33	10,33
Scarti di operazione di recupero	1,00	-	1,33

Per quanto attiene al riconoscimento dell'eventuale disagio provocato dagli impianti di gestione dei rifiuti ai Comuni confinanti, si ritiene che lo stesso possa essere ragionevolmente quantificato non oltre il 20 per cento del contributo ex art. 37 riconosciuto al comune sede di impianto tenendo conto, a titolo solo esemplificativo, dei seguenti criteri:

- quantità e tipologia dei rifiuti conferiti agli impianti;
- impianto di gestione dei rifiuti posto ad una distanza inferiore a 500 metri dal confine dei comuni diversi da quello ove ha sede l'impianto (tale distanza si calcola per le discariche dal perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti e per gli altri impianti dal perimetro dell'area effettivamente interessata dall'esercizio dell'attività di trattamento dei rifiuti);
- direttrici prevalenti del traffico d'accesso all'impianto in un raggio di 5 chilometri;
- immediate ricadute ambientali (emissioni, odori, etc) derivanti dall'esercizio dell'attività correlate con specifiche situazioni ambientali (es. direzione dei venti, etc).

Va da sé che l'eventuale partecipazione al ristoro economico di ciascun comune confinante potrà essere legittimata solo a seguito di formale e motivata richiesta formulata dall'Amministrazione comunale interessata e dall'accoglimento, mediante proprio atto o provvedimento, dell'istanza medesima da parte della Regione, a seguito di istruttoria effettuata dai competenti Uffici regionali, ovvero della Provincia, nei casi di impianti di gestione rifiuti di competenza provinciale ai sensi della vigente legislazione.

In considerazione di quanto proposto si ritiene opportuno revocare le delibere di Giunta regionale n. 1350 del 2 aprile 1996, n. 1739 del 18 giugno 2004, n. 721 del 8 aprile 2008, nonché n. 2608 del 15 settembre 2009, provvedimenti che si ritengono, con il presente atto, essere superati.

Da ultimo va evidenziato che il Consiglio regionale con atto n. 347 del 27/03/2013 ha espresso parere favorevole sulla proposta presentata dalla Giunta Regionale con DGR n. 12/CR del 29/01/2013 relativamente ad una prima individuazione dell'entità del contributo da applicare in via sperimentale.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Viste la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (legge Finanziaria per l'esercizio 2012), in particolare l'art. 41;

Vista la DGRV n. 12/CR del 29/01/2013 e il relativo parere del Consiglio regionale n. 347 del 27/03/2013

Viste le DDGRV n. 1350 del 1996, n. 1739 del 2004, n. 721 del 8/04/2008 e n. 2608 del 2009;

delibera

1. di approvare, alla luce delle motivazioni espresse in premessa e sulla scorta del parere espresso dal Consiglio regionale con atto n. 347 del 27/03/2013, il "Contributo ambientale a favore della Regione e dei comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti", ex art. 37 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 come modificato dall'art. 41 della legge regionale 6 aprile

2012, n. 13; detto contributo è stabilito in funzione dei criteri individuati in premessa, che è parte integrante del presente provvedimento e secondo le ripartizioni indicate nella tabella A, anch'essa riportata nelle premesse;

2. di stabilire che il riconoscimento del disagio provocato dagli impianti di gestione dei rifiuti ai Comuni confinanti, possa essere quantificato non oltre il 20 per cento del contributo ex art. 37 riconosciuto al Comune sede di impianto;

3. di stabilire inoltre che la partecipazione al ristoro economico dei Comuni confinanti deve essere legittimata da espresso atto o provvedimento della competente Amministrazione (Regione o Provincia) da emanarsi a seguito dell'accoglimento della formale e motivata richiesta presentata da ciascun Comune interessato;

4. di revocare, le delibere di Giunta regionale n. 1350 del 2/04/1996, n. 1739 del 18/06/2004, n. 721 del 8/04/2008 e n. 2608 del 15/09/2009;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione integrale;

7. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 556 del 3 maggio 2013

Comune di Sommacampagna (VR). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Ratifica ai sensi dell'art. 15, 6° comma, L.R. 11/2004.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Fase conclusiva di approvazione, da parte della Regione del Veneto, del PAT del comune di Sommacampagna, tramite delibera di ratifica ai sensi dell'art. 15, 6° comma, L.R. 11/2004

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Il comune di Sommacampagna, con deliberazione di Giunta n. 151 del 3.08.2006, esecutiva a tutti gli effetti, ha approvato il documento preliminare di cui all' art. 15, comma 2°, L.R. 11/2004, e lo schema di accordo di pianificazione per la predisposizione del PAT.

Con nota 04.08.2006, prot. 466948 è stato acquisito il parere della Direzione Urbanistica e Paesaggio e, in data 08.08.2006, è stato sottoscritto l'accordo ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, tra il comune di Sommacampagna e la Regione del Veneto.

In data 03.06.2008 è stata sottoscritta l'integrazione all'accordo di pianificazione, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 24.04.2008, tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e comune di Sommacampagna.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 105 del 12.06.2008, esecutiva.

Il Genio civile di Verona con nota 04.07.2008, prot. 349028 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 1322/2006.

Il Genio civile di Verona, con nota prot. 265212, ha preso atto della asseverazione della non necessità della valutazione di compatibilità idraulica a seguito delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione.

Con deliberazione di Consiglio n. 02 del 19.01.2009, il comune di Sommacampagna ha adottato il PAT ai sensi dell'art. 15, comma 5, L.R. 11/2004.

La pubblicazione ed il deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta ed a seguito di essa sono pervenute n. 39 osservazioni nei termini e n. 1 osservazione fuori termine.

In conseguenza delle elezioni amministrative del mese di giugno 2009, con delibere di Giunta n. 199/2010 e n. 222/2010 sono stati riaperti, da parte della nuova Amministrazione comunale, i termini per la presentazione di osservazioni. In tale secondo periodo, risultano essere state depositate n. 105 nuove osservazioni, entro i termini fissati, e n. 2 osservazioni fuori termine.

La Direzione Urbanistica e Paesaggio, con decreto n. 79 del 1.10.2012, ha validato il quadro conoscitivo, ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 e della DGR 3958/2006.

La commissione regionale VAS con nota 17.05.2012, prot. 39, ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR 791/2009.

Il PAT, come previsto dalla DGR 3090/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) n. 68 in data 24.10.2012.

La Provincia di Verona, con deliberazione di Giunta n. 272 del 3.12.2009, ha preso atto dei risultati della copianificazione del PAT per le finalità di cui all'art. 48, L.R. 11/2004.

Il comune di Sommacampagna con nota prot. regionale n. 546484 del 30.11.2012, ha rappresentato l'esigenza di apportare alcune modifiche cartografiche e normative, come indicate dal progettista, esigenza emersa dopo l'adozione del PAT e in merito alla quale Regione e Provincia non si sono espresse, in quanto inoltrata non tempestivamente.

Le modifiche hanno riguardato sia alcune tavole che alcuni articoli di normativa, del PAT adottato.

Il PAT, per le parti sopra richiamate, è stato sottoposto alla VTR n. 76 in data 12.12.2012.

In data 20.12.2012, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004, si è riunita la conferenza di servizi che ha approvato il PAT del comune di Sommacampagna, adottato con deliberazione di consiglio n. 02 del 19.01.2009, demandando al comune l'onere di adeguare gli elaborati alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi stessa.

Il comune, durante la redazione della stesura definitiva degli elaborati del PAT, ha ritenuto necessario procedere ad un approfondimento di una prescrizione ambientale, attraverso un ulteriore esame presso la Commissione Regionale di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in data 26.02.2013, parere n. 23, che ha comportato modifiche normative.

Il giorno 05.04.2013 è stata indetta una ulteriore Conferenza di Servizi, prevista dall'art. 15, L.R. 11/2004, per la valutazione del PAT rispetto al nuovo parere formulato dalla Commissione VAS e per l'approvazione degli elaborati adeguati alle decisioni assunte dalle Conferenze del 20.12.2012 e del 5.04.2013.

Le conferenze di servizi hanno approvato il PAT del comune di Sommacampagna, adottato con deliberazione di consiglio n. 02 del 19.01.2009, con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla VTR n. 68 in data 24.10.2012 e n. 76 in data 12.12.2012 e agli atti in essa richiamati;
2. il parere favorevole è espresso sugli elaborati di PAT, di seguito elencati:
   1.0 Relazione Tecnica,
   2.0 Relazione di Progetto,
   3.0 Norme Tecniche,
   4.1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale,
   4.2 Carta delle Invarianti,

4.3 Carta delle Fragilità,
4.4 Carta della Trasformabilità;
VAS al PAT: Rapporto Ambientale,
VAS al PAT: Rapporto Ambientale integrazione,
VAS - Integrazione, allegato alla dichiarazione di non assoggettabilità a VINCA per il PAT,
VAS al PAT: sintesi non tecnica,
Dichiarazione di sintesi,
5.0 DVD del quadro conoscitivo".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la DGR 1322 del 10.05.2006 "L. 03.08.1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici";

Vista la DGR 3090 del 3.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";

Vista la DGR 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, 1° comma, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all' art. 11, 2° comma, L.R. 11/2004";

Vista la DGR 791 del 31.03.2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 10.01.2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali",

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004, l'approvazione del PAT del comune di Sommacampagna, a seguito degli esiti delle Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono Allegato A alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso: l'Ufficio Tecnico del comune interessato, la Regione del Veneto - U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e la Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 1/203

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

CONFERENZA DI SERVIZI – 05/04/2013

L'anno 2013, il giorno 5 (cinque) del mese di aprile, alle ore 9,30, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica e Paesaggio, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dai Comune di Sommacampagna, avente per oggetto:

Approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Sommacampagna	Avv. Romeo Montresor delegadel Vice Sindaco in data 04/04/2013	Assessore all'Urbanistica – giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'19/01/2009
Regione Veneto	Arch. Vincenzo Fabris (Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio)	Direzione Urbanistica e Paesaggio in attuazione della DGRV n. 3090 del 03/10/2006
Provincia di Verona	Arch. Graziano Scarsini	Tecnico incaricato Provincia di Verona Delega n. prot. 36011 del 04.04.2013

Sono inoltre presenti:

Arch. Lucia Scuderi	Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio
Arch. Paolo Sartori	Tecnico comunale
Ing. Luca Lonardi	Tecnico comunale

RICHIAMATO E PREMESSO

- Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004;
- che in data 20/12/2012 si è svolta la conferenza di servizi, demandando al Comune l'onere di adeguare gli elaborati alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi stessa;
- che il Comune durante la redazione della stesura definitiva degli elaborati del PAT, ha ritenuto necessario, procedere ad un approfondimento di una prescrizione ambientale, attraverso un ulteriore esame presso la Commissione VAS, in data 26.02.2013, con parere n. 23, che ha comportato modifiche normative;
- che con nota prot. 142542 del 04.04.2013, è stata indetta una ulteriore Conferenza

di Servizi, prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio rispetto al nuovo parere formulato dalla Commissione Regionale VAS e convocata la Conferenza stessa per il giorno 05.04.2013 alle ore 9,30 presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio;

TUTTO CIO' PREMESSO

II l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Sommacampagna assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario l'arch. Paolo Sartori, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sommacampagna.

In data 05/04/2013 sono stati presentati nuovi elaborati da ritenersi integrati dai pareri acquisiti e di seguito elencati:

- Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona prot. 349028/57.00.18.1 del 04/07/2008 e prot. 265212/6300090000 E.420.14.1.C del 07/06/2012;
- Ufficio Regionale per la Geologia prot. 17746/57.02/E310/011 del 13/01/2009 e prot. 556421 del 06/12/2012;
- Commissione Regionale VAS n. 39 del 17/05/2012;
- Decreto del dirigente regionale della Direzione Urbanistica n. 79 del 01/10/2012 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- Valutazioni Tecniche Regionali n. 68 del 24/10/2012 e n. 76 del 12/12/2012;
- Commissione Regionale VAS n. 23 del 26/02/2013;

Quindi, la conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;
- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale rispettivamente n. 2 dell' 19/01/2009;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 1322 del 10/05/2006 dal Genio Civile di Verona prot. 349028/57.00.18.1 del 04/07/2008;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 39 del 17/05/2012;
- VISTA le Valutazioni Tecniche Regionali di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 68 del 24/10/2012 e n. 76 del 12/12/2012;
- VISTO il parere VAS n. 23 del 26/02/2013;

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di consiglio comunale n° 02 del 19/01/2009 con le seguenti precisazioni:

1. Si riconfermano le valutazioni espresse nella precedente conferenza di servizi del 20/12/2012, con le precisazioni del parere VAS n. 23 del 26/02/2013;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente ai pareri della VTR. Gli ambiti delle osservazioni accolte o parzialmente accolte, saranno definiti in sede di PI, senza che ciò comporti variante al PAT;

3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopraccitata, aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, costituenti il piano di assetto del territorio del Comune di Sommacampagna e dalla precisazione del Comune in merito alla prescrizione VAS;

b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al P.A.T., e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) composti da:

1.0 Relazione Tecnica
2.0 Relazione di Progetto
3.0 Norme Tecniche
4.1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
4.2 Carta delle Invarianti
4.3 Carta delle Fragilità
4.4 Carta della Trasformabilità
Valutazione Ambientale Strategica al PAT: Rapporto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica al PAT: Rapporto Ambientale integrazione
Valutazione Ambientale Strategica – Integrazione, allegato alla dichiarazione di non assoggettabilità a VINCA per il PAT
Valutazione Ambientale Strategica al PAT: Sintesi Non Tecnica
Dichiarazione di sintesi
5.0 DVD del quadro conoscitivo

c) allegano al presente verbale, del quale ne costituisce parte integrante, il seguente documento:
- ALL. A: Parere della Commissione Regionale VAS n. 23 del 26/02/2013;

d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale

La conferenza si chiude alle ore

Il segretario verbalizzante

_____
f.to Arch. Paolo Sartori

Venezia lì, 05.04.2013

Per il Comune di Sommacampagna L'Assessore all'Urbanistica	Per la Regione Veneto Il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio	Per la Provincia di Verona
_____	_____	_____
f.to Avv. Romeo Montresor	f.to Arch. Vincenzo Fabris	f.to Arch. Graziano Scarsini

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 4/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE
n. 23 del 26 febbraio 2013
(o.d.g. 15 del 26 febbraio 2013)

OGGETTO: Comune di Sommacampagna (VR). Richiesta revisione del parere n. 39 del 17.05.2012

PREMESSO CHE

- La Commissione Regionale VAS, con parere n. 39 del 17.05.2012, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Sommacampagna a condizione che venissero ottemperate alcune prescrizioni.
  Con nota prot. n. 14745 del 04.12.2012 il Comune di Sommacampagna ha richiesto la modifica della prescrizione di cui al punto 1.1.7. del parere della Commissione regionale VAS:
  "atteso che parte del territorio comunale rientra nella "zona di ricarica degli acquiferi" nell'articolo 4.3.1, comma "d" dovrà essere inserita un'alinea in ordine al divieto di realizzare opere interrate nell'ambito interessato.".
  Il comune ha pertanto proposto la seguente modifica alla prescrizione sopra riportata:
  - *"Dove la falda può essere direttamente o frequentemente interferita (nei casi più probabili tra 2-5 metri da P.C.) per le opere in interrato sarà necessario prevedere delle misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi: dovrà pertanto essere predisposta una relazione idrogeologica che valuti il rischio per le falde sotterranee e dove siano indicate le modalità operative per la tutela degli acquiferi stessi;*
  - *Nelle aree in cui la falda raramente potrà essere direttamente interferita (tra 5-10m), ma indirettamente interferita per percolazione, saranno da realizzare delle opere che non pregiudichino la qualità della falda stessa: sarà necessario realizzare una relazione idrogeologica che vada a valutare il rischio per le falde sotterranee e venga indicata la modalità per la tutela degli acquiferi stessi";*
  - *Dove la falda potrà essere indirettamente interferita per percolazione (>10 metri di profondità accertabili), sarà da descrivere nella relazione tecnica presentata dal progettista quali accorgimenti verranno messi in atto al fine di evitare rischi di inquinamento per le falde sotterranee sia in attività di cantiere che di esercizio".*

  In occasione dell'incontro tenutosi con il responsabile del procedimento e il valutatore del Piano presso gli uffici dell'UP Coordinamento Commissioni il giorno 06.02.2013 sono stati richiesti approfondimenti/chiarimenti sui contenuti della nota inviata dal Comune a sostegno della richiesta di modifica della prescrizione in parola.
  Il Comune con PEC acquisita al prot. n. 76273 del 19.02.2013 ha pertanto inviato all'UP Coordinamento Commissioni il documento "Valutazione Ambientale Strategica: Verifica Idrogeologica".
  Con successiva nota prot. n. 2589 del 19.02.2013 il Comune ha richiesto che, alla luce della documentazione presentata, la Commissione Regionale VAS valuti le indicazioni dettate per le singole zone di fragilità idrogeologica, contenenti le prescrizioni necessarie a garantire la tutela della falda, stralciando quindi la prescrizione suddetta ed approvando tali nuove indicazioni.
  Con la medesima nota il Comune ha richiesto la correzione e la rettifica della proposta di modifica contenuta nella precedente nota prot. n. 14745 del 04.12.2012, che si intende sostituita dalla nota prot. n. 2589 del 19.02.2013.

- CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVI ALLA VULNERABILITÀ DELLA FALDA
  Dal Rapporto Ambientale del PAT di Sommacampagna si evince che:

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

"L'idrogeologia del territorio comunale di Sommacampagna presenta due distinte situazioni deducibili sia dalle differenze litologiche del sottosuolo che dalla morfologia di superficie, che individuano due sistemi idrogeologici distinti per caratteristiche di permeabilità e modalità di deflusso delle acque. Il primo sistema è riferibile alle colline moreniche il secondo alla porzione dell'Alta Pianura Veronese degradante verso sud-est.
Le acque sono prelevate dal sottosuolo, presenti in grandi bacini acquiferi ad una profondità di circa 100 metri, la cui qualità è decisamente costante nel tempo essendo determinata soprattutto dalle caratteristiche dei materiali alluvionali attraversati."
Inoltre, il valutatore aveva individuato le seguenti penalità geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche ai fini edificatori:
1. aree a difficoltà di drenaggio;
2. possibili problematiche di erosione dei pendii morenici;
3. remote possibilità di esondazioni;
4. vulnerabilità intrinseca della falda elevata;
5. caratteristiche geomeccaniche mediocri e localmente anche variabili;
6. presenza contemporanea di alcune di queste criticità.

Si evince dal Rapporto Ambientale che: "per quanto riguarda la vulnerabilità il capoluogo e il territorio comunale a est sono definibili a vulnerabilità intrinseca alta. Si tratta cioè di zone caratterizzate dalla presenza di alluvioni fluviali e fluvioglaciali a granulometria prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa, ad elevata permeabilità primaria con strati di alterazione superficiale di scarsa potenza. La morfologia è pianeggiante, con cigli e scarpate di terrazzi alluvionali, alvei e paleoalvei. La falda di tipo freatico si trova a profondità di 10-20 metri dal piano campagna. Le aree lungo il Tione sono quella a massima vulnerabilità (elevata) assieme alle aree di cava (elevatissima o elevata).
Le aree collinari sono invece a vulnerabilità bassa, presentando caratteristiche simili alle precedenti ad eccezione della soggiacenza maggiore. Le aree infracollinari del territorio comunale a prevalenza litologica limosa superficiale presentano una vulnerabilità alta o madia per via della soggiacenza spesso inferiore ai dieci metri per la presenza di falde locali.".
Il valutatore aveva inoltre individuato le seguenti misure di mitigazione:
- "nella zona di ricarica degli acquiferi: dovranno essere vietate nuove attività industriali, dell'artigianato, della zootecnia che producano acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o delle quali non sia in atto idoneo trattamento o smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area da documentarsi;
- ogni progetto di intervento pubblico o privato, ricadente in aree ad elevata vulnerabilità idrogeologica, così come indicata nel P.A.T. o nel P.A.I. o dai rispettivi Consorzi di Bonifica, dovrà essere accompagnato da una specifica relazione tecnica che valuti il rispetto delle previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. 29 dicembre 2004, n° 4453 con indicazioni delle misure di tutela, salvaguardia mitigazione;
- attivare azioni di concertazione con i comuni contermini (specie a monte) per la riduzione del rischio di inquinamento delle falde".

Per quanto sopra esposto in sede istruttoria del Rapporto Ambientale del PAT del Comune di Sommacampagna si era ritenuto opportuno inserire la sopraccitata prescrizione in base al principio della precauzione.

– CONTENUTI DELLA VERIFICA IDROGEOLOGICA
Dal documento "Valutazione Ambientale Strategica - Verifica Idrogeologica" emerge come *"in considerazione del fatto che il territorio di Sommacampagna ricade nell'area di ricarica degli acquiferi prevista dal PTA, e che presenta delle condizioni di soggiacenza della falda varia da zona a zona del territorio comunale in virtù delle differenti condizioni geologiche (da 2 metri in corrispondenza dell'alveo del Tione in zona morenica a circa 20 metri in zona di conoide atesino), sarà necessario prevedere delle misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi in relazione alla diversa profondità della falda.".*

Si riportano di seguito le mitigazioni integrative proposte e del relativo "giudizio VAS" del valutatore per le diverse aree individuate.

Aree a compatibilità geologica non idonea (soggiacenza 2-5m, 5-10m da P.C.)

Drenaggio molto difficoltoso e frequenti condizioni di saturazione del terreno; possibilità di esondazione; vulnerabilità elevata.

Prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche

L'edificabilità è vietata in ragione delle caratteristiche geomeccaniche del suolo.

Sono fatti salvi, previa valutazione tecnica caso per caso, gli interventi sugli edifici eventualmente esistenti consentiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/01 alle lettere a), b), c) e d).

Parere del valutatore

Le NT già adottate fanno riferimento solamente alle componenti geomeccaniche dei suoli, senza tenere conto degli aspetti globali individuati nella Relazione idrogeologica. Le integrazioni proposte permettono di chiarire l'argomento rispetto alla condizione idraulica e forniscono indicazioni in merito alla possibilità di riclassificazione delle aree non idonee, se dimostrata la possibilità di adottare misure mitigative atte a risolvere la criticità esistente. Si ritiene pertanto che le NT così modificate portano ad un positivo giudizio di sostenibilità.

Mitigazioni integrative proposte

"Nelle aree in cui si hanno inondazioni periodiche e deflusso molto difficoltoso si ritiene che, qualora l'intervento proposto sia valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti all'atto della presentazione del progetto che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica, possa essere rivalutata la possibilità di renderla idonea.".

Aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 1 (maggior parte > 10m e alcuni lembi < 10m)

Vulnerabilità alta

Parere del valutatore

Le NT e la Relazione geologica non dicono nulla rispetto alla falda ritenendola abbastanza salvaguardata dalla elevata soggiacenza.

Tuttavia, data la alta vulnerabilità si ritiene necessario suggerire le integrazioni proposte, che portano ad un positivo giudizio di sostenibilità.

Mitigazioni integrative proposte

"Data l'alta vulnerabilità e l'elevata soggiacenza della falda (maggior parte >10 metri da piano campagna), si ritiene che le opere non interferiscano direttamente con la falda. Tuttavia, ogni progetto di intervento pubblico o privato dovrà essere accompagnato da una relazione idrogeologica che valuti le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni: non si indicano determinate tecnologie, poiché si ritiene che ogni intervento proposto, all'atto della presentazione del progetto, dovrà essere valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica. Per le aree < 10 metri dovrà essere valutato l'impatto sulle falde con maggior dettaglio.".

Aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 2 (maggior parte 5-10m e alcuni lembi con soggiacenze diverse)

Vulnerabilità media

Prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche

- Realizzazione della rete fognaria per gli ambiti sprovvisti (D. Lgs. 152/99 e 152/2006)
- Ogni progetto di intervento pubblico o privato dovrà essere accompagnato da una relazione idrogeologica che valuti il rispetto delle previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con DGR 29 dicembre 2004, n. 4453 con indicazioni delle misure di tutela, salvaguardia e mitigazione.
- Realizzazione per insediamenti civili e agroindustriali non collettati alla pubblica fognatura di scarichi reflui abitativi ed agro-industriali con recapito in adeguati dispositivi di depurazione familiare a manutenzione permanente (D.M. 4/02/1977) e Piano di Tutela degli Acquiferi della Regione Veneto 2006.

Parere del valutatore

Le NT e la Relazione geologica hanno già affrontato il tema fornendo dei criteri di salvaguardia della falda: ma data la scarsa soggiacenza si ritiene utile indicare le integrazioni proposte che portano ad un positivo giudizio di sostenibilità.

Mitigazioni integrative proposte

"Data la media vulnerabilità e la discreta soggiacenza della falda (maggior parte tra 5-10 metri da piano campagna), si ritiene che la maggior parte delle opere non interferiscano direttamente con la falda. Tuttavia sarà necessario descrivere adeguatamente le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni: non si indicano determinate tecnologie, poiché si ritiene che ogni intervento proposto dovrà essere valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti all'atto della presentazione del progetto che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica. Per le aree con soggiacenze diverse dovrà essere valutato l'impatto sulla falda caso per caso.".

Aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 3 (predominante 2-5m e piccoli lembi con soggiacente diverse)

Vulnerabilità possibile elevata

Prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche

- Realizzazione della rete fognaria per gli ambiti sprovvisti.(D. Lgs. 152/99 e 152/2006).
- Ogni progetto di intervento pubblico o privato dovrà essere accompagnato da una relazione idrogeologica che valuti il rispetto delle previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con DGR 29 dicembre 2004, n. 4453 con indicazioni delle misure di tutela, salvaguardia e mitigazione.
- Realizzazione per insediamenti civili e agroindustriali non collettati alla pubblica fognatura di scarichi reflui abitativi ed agro-industriali con recapito in adeguati dispositivi di depurazione familiare a manutenzione permanente (D.M. 4/02/1977) e Piano di Tutela degli Acquiferi della Regione Veneto 2006.

Parere del valutatore

Le NT e la Relazione geologica hanno già affrontato il tema fornendo dei criteri di salvaguardia della falda, ma data la predominante scarsa soggiacenza e la alta vulnerabilità si ritiene indispensabile indicare le seguenti integrazioni che portano ad un positivo giudizio di sostenibilità.

Mitigazioni integrative proposte

"Data la possibile elevata vulnerabilità, per le opere in interrato che potranno interferire direttamente con la falda, sarà necessario descrivere dovutamente le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni: non si indicano determinate tecnologie, poiché si ritiene che ogni intervento proposto sia valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti all'atto della presentazione del progetto che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica.
Per le aree che interferiscono con aree a deflusso difficoltoso dovranno essere valutati attentamente gli interventi che permettano di non incrementare le difficoltà riscontrate.
Per le aree con soggiacenze diverse dovrà essere valutato l'impatto sulle falda caso per caso.".

Aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 4 (2-5m e 5-10m)

Vulnerabilità possibile elevata o media

Prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche

- Realizzazione della rete fognaria per gli ambiti sprovvisti.(D. Lgs. 152/99 e 152/2006)
- Ogni progetto di intervento pubblico o privato dovrà essere accompagnato da una relazione idrogeologica che valuti il rispetto delle previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con DGR 29 dicembre 2004, n. 4453 con indicazioni delle misure di tutela, salvaguardia e mitigazione.
- Realizzazione per insediamenti civili e agroindustriali non collettati alla pubblica fognatura di scarichi reflui abitativi ed agro-industriali con recapito in adeguati dispositivi di depurazione familiare a manutenzione permanente (D.M. 4/02/1977) e Piano di Tutela degli Acquiferi della Regione Veneto 2006.

Parere del valutatore

Le NT e la Relazione geologica hanno già affrontato il tema fornendo dei criteri di salvaguardia della falda, ma data la variabile soggiacenza e la elevata o media vulnerabilità si ritiene indispensabile indicare le seguenti integrazioni che portano ad un positivo giudizio di sostenibilità.

Mitigazioni integrative proposte

"Data la possibile elevata o media vulnerabilità, per le opere in interrato che potranno interferire direttamente con la falda per le aree a scarsa soggiacenza (2-5 metri da P.C.) sarà necessario descrivere dovutamente le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi dall'opera realizzata. Per le aree con soggiacenze superiore (5-10 metri da P.C.) in considerazione del fatto che le opere non interferiscono direttamente con la falda, sarà necessario descrivere le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni: non si indicano determinate tecnologie, poiché si ritiene che ogni intervento proposto sia valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti all'atto della presentazione del progetto che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica.".

Aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 5 (>10m)

Vulnerabilità alta

Prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche

- Realizzazione della rete fognaria per gli ambiti sprovvisti.(D. Lgs. 152/99 e 152/2006)
- Ogni progetto di intervento pubblico o privato dovrà essere accompagnato da una relazione idrogeologica che valuti il rispetto delle previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con DGR 29 dicembre 2004, n. 4453 con indicazioni delle misure di tutela, salvaguardia e mitigazione.
- Realizzazione per insediamenti civili e agroindustriali non collettati alla pubblica fognatura di scarichi reflui abitativi ed agro-industriali con recapito in adeguati dispositivi di depurazione familiare a manutenzione permanente (D.M. 4/02/1977) e Piano di Tutela degli Acquiferi della Regione Veneto 2006.

Parere del valutatore

Le NT e la Relazione geologica hanno già affrontato il tema fornendo dei criteri di salvaguardia della falda: ma data la alta vulnerabilità della falda si ritiene utile indicare le seguenti integrazioni che portano ad un positivo giudizio di sostenibilità.

Mitigazioni integrative proposte

"Data la alta vulnerabilità (presenza di ghiaie sabbiose) e la elevata soggiacenza della falda(generalmente >20 metri), si ritiene che le opere non interferiscano direttamente con la falda, e sarà necessario descrivere le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni: non si indicano determinate tecnologie, poiché si ritiene che ogni intervento proposto sia valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti all'atto della presentazione del progetto che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica.".

– L' Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, esaminato il documento *"Valutazione Ambientale Strategica - Verifica Idrogeologica"*, trasmesso dal Comune di Sommacampagna ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:

Il valutatore ha individuato delle mitigazioni integrative per le diverse aree di compatibilità geologica (*area idonea, area idonea a condizione* e *area non idonea*) sulla base della soggiacenza della falda dal piano campagna e della vulnerabilità della stessa.

Tuttavia, si evidenzia che la *"riclassificazione delle aree"* di compatibilità geologica, di cui alla parte relativa alle aree non idonee, non costituisce oggetto di richiesta di modifica del parere e, in ogni caso, si evidenzia che tale modifica comporta la necessità di una variante al PAT per la riclassificazione delle aree di compatibilità geologica e la riadozione degli elaborati grafici modificati.

Alla luce degli approfondimenti forniti all'interno del documento *"Valutazione Ambientale Strategica - Verifica Idrogeologica"* si ritiene, invece, per le aree idonee a condizione che la prescrizione 1.1.7 del parere della Commissione regionale VAS n. 39 del 17.05.2012 possa essere sostituita con la presente:

"atteso che parte del territorio comunale rientra nella "zona di ricarica degli acquiferi" nell'articolo 4.3.1 dovranno essere inserite le seguenti disposizioni":

- **nelle aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 1 - con soggiacenza per la maggior parte > 10 m e alcuni piccoli lembi < 10 m e vulnerabilità alta,** *ogni progetto di intervento pubblico o privato dovrà essere accompagnato da una relazione idrogeologica che valuti le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni; ogni intervento proposto, all'atto della presentazione del progetto, dovrà essere valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica. Per le aree <10 metri dovrà essere valutato l'impatto sulle falde con maggior dettaglio.".*
- **nelle aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 2 - con soggiacenza per la maggior parte 5-10 m e alcuni lembi con soggiacenze diverse e vulnerabilità media,** *dovranno essere adeguatamente descritte le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni; ogni intervento proposto dovrà essere valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti all'atto della presentazione del progetto che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica. Per le aree con soggiacenze diverse dovrà essere valutato l'impatto sulle falde caso per caso.".*
- **nelle aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 3 – con soggiacenza predominante 2-5 m e piccoli lembi con soggiacenze diverse e vulnerabilità possibile elevata,** *per le opere in interrato che potranno interferire direttamente con la falda, dovranno essere dovutamente descritte le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni; ogni intervento proposto dovrà essere valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti all'atto della presentazione del progetto che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica.*
  Per le aree che interferiscono con aree a deflusso difficoltoso dovranno essere valutati attentamente gli interventi che permettano di non incrementare le difficoltà riscontrate.
  Per le aree con soggiacenze diverse dovrà essere valutato l'impatto sulle falde caso per caso.".
- **nelle aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 4 - con soggiacenza 2-5 m e 5-10 m e vulnerabilità possibile elevata o media,** *per le opere in interrato che potranno interferire direttamente con la falda per le aree a scarsa soggiacenza (2-5 metri da P.C.) dovranno essere dovutamente descritte le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi dall'opera realizzata. Per le aree con soggiacenze superiore (5-10 metri da P.C.), dovranno essere descritte le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni; ogni intervento proposto dovrà essere valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti all'atto della presentazione del progetto che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica.*
- **nelle aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 5 – con soggiacenza >10 m e vulnerabilità alta,** *dovranno essere descritte le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni; ogni intervento proposto dovrà essere valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti all'atto della presentazione del progetto che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica.".*

La presente prescrizione acquisisce valore a condizione che il Documento *"Valutazione Ambientale Strategica - Verifica Idrogeologica"* sia allegato alle Norme Tecniche del PAT.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 10/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di revisione del parere della Commissione VAS n. 39 del 17.05.2012, che viene così modificato:

il punto 1.1.7. va sostituito con le seguenti disposizioni che vanno trascritte nell'art. 4.3.1 - alinea "*Aree idonee a condizione*" delle NT del PAT:

- ***"nelle aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 1 - con soggiacenza per la maggior parte > 10 m e alcuni piccoli lembi < 10 m e vulnerabilità alta**, ogni progetto di intervento pubblico o privato dovrà essere accompagnato da una relazione idrogeologica che valuti le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni; ogni intervento proposto, all'atto della presentazione del progetto, dovrà essere valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica. Per le aree <10 metri dovrà essere valutato l'impatto sulle falde con maggior dettaglio.".*
- ***nelle aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 2 - con soggiacenza per la maggior parte 5-10 m e alcuni lembi con soggiacenze diverse e vulnerabilità media**, dovranno essere adeguatamente descritte le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni; ogni intervento proposto dovrà essere valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti all'atto della presentazione del progetto che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica. Per le aree con soggiacenze diverse dovrà essere valutato l'impatto sulle falde caso per caso.".*
- ***nelle aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 3 – con soggiacenza predominante 2-5 m e piccoli lembi con soggiacenze diverse e vulnerabilità possibile elevata**, per le opere in interrato che potranno interferire direttamente con la falda, dovranno essere dovutamente descritte le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni; ogni intervento proposto dovrà essere valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti all'atto della presentazione del progetto che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica.*
  Per le aree che interferiscono con aree a deflusso difficoltoso dovranno essere valutati attentamente gli interventi che permettano di non incrementare le difficoltà riscontrate.
  Per le aree con soggiacenze diverse dovrà essere valutato l'impatto sulle falde caso per caso.".
- ***nelle aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 4 - con soggiacenza 2-5 m e 5-10 m e vulnerabilità possibile elevata o media**, per le opere in interrato che potranno interferire direttamente con la falda per le aree a scarsa soggiacenza (2-5 metri da P.C.) dovranno essere dovutamente descritte le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi dall'opera realizzata. Per le aree con soggiacenze superiore (5-10 metri da P.C.), dovranno essere descritte le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni; ogni intervento proposto dovrà essere valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti all'atto della presentazione del progetto che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica.*
- ***nelle aree a compatibilità geologica a condizione – tipologia 5 – con soggiacenza >10 m e vulnerabilità alta**, dovranno essere descritte le misure che consentano di non mettere a rischio gli acquiferi stessi da eventuali percolazioni; ogni intervento proposto dovrà essere valutato rispetto alle migliori tecnologie esistenti all'atto della presentazione del progetto che possano fornire risposte adeguate alla specifica problematica idraulica.".*

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il Documento "Valutazione Ambientale Strategica - Verifica Idrogeologica" trasmesso all'UP Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con PEC acquisita al protocollo della Regione Veneto n. 76273 del 19.02.2013 fa parte integrante delle presenti Norme.".

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)
Ing. Silvano Vernizzi

Il Segretario
della Commissione Regionale VAS
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)
Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 8 pagine

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

CONFERENZA DI SERVIZI – 20/12/2012

L'anno 2012, il giorno 20 (venti) del mese di dicembre, alle ore 15,30, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica e Paesaggio, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dai Comune di Sommacampagna, avente per oggetto:

Approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Sommacampagna	Sig. Giuseppe Residori	Vice Sindaco – giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'19/01/2009
Regione Veneto	Arch. Vincenzo Fabris (Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio)	Direzione Urbanistica e Paesaggio in attuazione della DGRV n. 3090 del 03/10/2006
Provincia di Verona	Arch. Graziano Scarsini	Tecnico incaricato Provincia di Verona Delega n. 0137649 del 20/12/2012 Prot. 579471 del 20/12/2012

Sono inoltre presenti:

Arch. Lucia Scuderi	Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio
Arch. Paolo Sartori e Ing. Luca Lonardi	Tecnici comunali

RICHIAMATO E PREMESSO

- Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004;
- che in data 08/08/2006 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Sindaco dei Comune di Sommacampagna e l'Assessore alle politiche per il territorio della Regione Veneto;
- che in data 03/06/2008 è stata sottoscritta l'integrazione all'Accordo di Pianificazione tra Comune di Sommacampagna, Regione Veneto e Provincia di Verona;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 02 del 19/01/2009 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione

Ambientale Strategica (VAS);

- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso le sedi municipali a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet del Comune;
- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 39 del 17/05/2012 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006;
- che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 3/10/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale in data 24/10/2012 e in data 12/12/2012;
- che con nota in data 18.12.2012 prot. Regionale N. 574702 è stata indetta, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute, e convocata la Conferenza stessa per il giorno 19.12.2012 alle ore 12,00 presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio;
- che con nota in data 19.12.2012, prot. Regionale n. 577286, preso atto dell'impedimento comunicato dalla Provincia di Verona a partecipare alla conferenza di servizi per il giorno 19.12.2012, il Comune di Sommacampagna ha riconvocato la conferenza di servizi per il giorno 20.12.2012 alle ore 14,30 presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio;
- vista la nota prot. 573206 del 18.12.2012, rispetto alla quale si conferma la regolarità del procedimento seguito.

TUTTO CIO' PREMESSO

II Vice Sindaco del Comune di Sommacampagna assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario l'arch. Paolo Sartori, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sommacampagna.

Gli elaborati allegati sono conformi a quelli adottati, che verranno successivamente adeguati sulla base delle valutazioni della presente conferenza di servizi rispetto ai pareri e alle controdeduzioni raccolti durante la fase di formazione del piano.

L'adeguamento degli elaborati riguarderà i pareri di seguito elencati:

- Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona prot. 349028/57.00.18.1 del 04/07/2008 e prot. 265212/6300090000 E.420.14.1.C del 07/06/2012;
- Ufficio Regionale per la Geologia prot. 17746/57.02/E310/011 del 13/01/2009 e prot. 556421 del 06/12/2012;
- Commissione Regionale VAS n. 39 del 17/05/2012;
- Decreto del dirigente regionale della Direzione Urbanistica n. 79 del 01/10/2012 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- Valutazioni Tecniche Regionali n. 68 del 24/10/2012 e n. 76 del 12/12/2012;

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che le modifiche e gli adeguamenti degli elaborati che verranno redatti, non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, riguardando aspetti complementari che integrano il progetto, modificando parzialmente gli elaborati.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale.

La Provincia di Verona è stata sentita ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 in sede di Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della citata legge.

Quindi, la conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;
- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale rispettivamente n. 2 dell' 19/01/2009;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 1322 del 10/05/2006 dal Genio Civile di Verona prot. 349028/57.00.18.1 del 04/07/2008;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 39 del 17/05/2012;
- VISTA le Valutazioni Tecniche Regionali di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 68 del 24/10/2012 e n. 76 del 12/12/2012;

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di consiglio comunale n° 02 del 19/01/2009 con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alle Valutazioni Tecniche Regionali n° 68 del 24/10/2012 e n. 76 del 12/12/2012 e agli atti in esse richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente ai pareri della VTR, che vengono allegati al presente verbale;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopraccitata che verranno aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, costituenti il piano di assetto del territorio del Comune di Sommacampagna;

b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al P.A.T., e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) composti da:

1.0 Relazione Tecnica
2.0 Relazione di Progetto
3.0 Norme Tecniche
4.1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
4.2 Carta delle Invarianti
4.3 Carta delle Fragilità
4.4 Carta della Trasformabilità
Valutazione Ambientale Strategica al PAT: Rapporto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica al PAT: Sintesi Non Tecnica
5.0 DVD del quadro conoscitivo

c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- ALL. A: Valutazioni Tecniche Regionali n. 68 del 24/10/2012 e n. 76 del 12/12/201;
- ALL. B: Parere della Commissione Regionale VAS n. 39 del 17/05/2012;
- ALL. C: Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica n. 79 del 01/01/2012 di validazione del Quadro Conoscitivo.

d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale e demandano al Comune l'onere di aggiornare gli elaborati alle decisioni assunte dalla presente Conferenza di Servizi di cui al medesimo verbale.

La conferenza si chiude alle ore 16,45.

Il segretario verbalizzante

_____
f.to Arch. Paolo Sartori

Venezia lì, 20/12/2012

Per il Comune di Sommacampagna il Vice Sindaco	Per la Regione Veneto Il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio	Per la Provincia di Verona
_____	_____	_____
f.to Sig. Giuseppe Residori	f.to Arch. Vincenzo Fabris	f.to Arch. Graziano Scarsini

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 16/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatur

pag. 1/1

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 art. 27

n. 68 del 24.10.2012

Oggetto: Comune di Sommacampagna (VR)
Piano di Assetto del Territorio
Artt. 15 L.R. 11/2004

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 24.10.2012 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole sul PAT del Comune di Sommacampagna (VR) ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e della D.G.R. n. 3090 del 3.10.2006;
- l'Amministrazione comunale e la Provincia di Verona sono state invitate con nota n. 474203/62.02 del 19.10.2012. L'Amministrazione comunale ha partecipato alla seduta del Comitato del 12.12.2012, per la discussione dell'argomento in oggetto. La Provincia di Verona non ha partecipato al Comitato Tecnico.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la D.G.R. n. 1131 del 18.03.2005;
- Vista la D.G.R. n. 3090 del 3.10.2006;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 68 del 24.10.2012 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna (VR), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere n. 68/2012.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE
URBANISTICA E PAESAGGIO
INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
f.to Arch. Vincenzo Fabris

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 17/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura pag. 1/137

REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. 68 in data 24.10.2012

O M I S S I S

P A R E R E

OGGETTO: Comune di Sommacampagna (VR)
Piano di Assetto del Territorio
Art. 15 LR 11/2004

PREMESSE

Con Deliberazione di Giunta n. 02 in data 19/01/2009 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Sommacampagna (VR) ha adottato il Documento Preliminare e lo schema di accordo.

Con nota n. 466948/57.09 in data 04/08/2006 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 08/08/2006 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra Comune di Sommacamagna (VR) e la Regione del Veneto.

In data 03/06/2008, in relazione alla nota congiunta del Presidente della Provincia di Verona e dell'Assessore Regionale all'Urbanistica, datata 28/03/207, è stata sottoscritta l'integrazione all'Accordo di Pianificazione, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24/04/2008, tra Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Sommacampagna.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta Comunale n. 105 del 12/06/2008, esecutiva.

Il Comune ha successivamente predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 81 del 22/07/2008 della Commissione Regionale VAS.

Il Genio Civile di Verona con nota n. 349028/57.00.18.1.1ldcE.300.02.05 del 04/07/2008 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

GIUSEPPE MANOLI

Il Genio Civile di Verona, con nota n. 265212/6300090000 E.420.14.1.C, ha inoltre, preso atto della asseverazione della non necessità della valutazione di compatibilità idraulica a seguito delle osservazioni pervenute nella fase di Consultazione.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 19/01/2009 il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio .

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 39 osservazioni entro i termini e n. 01 osservazioni fuori termini. In conseguenza delle elezioni amministrative del mese di Giugno 2009, con delibere di Giunta Comunale n. 199/2010 e n. 222/2010 sono stati riaperti da parte della nuova Amministrazione comunale i termini per la presentazione di osservazioni. In tale secondo periodo, risultano essere state depositate n. 105 nuove osservazioni, entro i termini fissati, e n. 02 osservazioni fuori termine.

Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 79 del 01.10.2012 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

La Provincia di Verona, con Deliberazione della Giunta n. 272 del 03.12.2009, ha preso atto dei risultati della copianificazione tra Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Sommacampagna del P.A.T. per le finalità di cui all'art. 48 della L.R. 23 Aprile 2004, n. 11.

E' stata acquisita la dichiarazione del Comune di Sommacampagna (prot. n. 3930 del 02/04/2012) di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza. Con relazione istruttoria n. 79/2012 del 07.05.2012 il Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), nel prendere atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza per il PAT, dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR 3173/2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 39 del 17.05.2012 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 791 del 31.03.2009.

Il Piano di Assetto del Territorio *(Estratto dalla relazione di Piano)*
1. Premessa

L'ambito territoriale amministrato è posizionato in quella delicata e vasta area geografica che comprende da un lato la parte iniziale dell'anfiteatro morenico del Garda, costituito da un'ampia area collinare di particolare pregio paesaggistico ambientale, dall'altro parte della pianura antistante la città di Verona, che con le sue propaggini urbanizzate è ormai prossima agli abitati "storici" del Comune ed in particolare alla frazione di Caselle.
Si ha qui, geograficamente, la conclusione / principio, o meglio il limite, di due ambiti fisici nettamente distinti per morfologia ed attitudini, di cui l'abitato di Sommacampagna è ed è stato (storicamente) interfaccia, cesura, confine tra le diverse vocazioni di sviluppo, una posizione strategica sia dal punto di vista delle infrastrutture sovra comunali che dal punto di vista funzionale-ambientale.
Nella parte pianeggiante, oggi a valenza ambientale piuttosto limitata, anche se permangono in alcune parti i segni tipici del paesaggio rurale dei primi del novecento, sono da tempo insediate importanti strutture ed attività economiche, indirizzate alla produzione e scambio di beni e servizi, mentre l'attività agricola, soprattutto quella specializzata nella coltivazione della

pesca, sempre più "compressa e limitata" dallo sviluppo insediativo e dalla progressiva perdita di "valore economico" avvenuta negli ultimi anni.
In questa parte del territorio sono ubicate alcune importantissime infrastrutture:
- l'Autostrada Serenissima, con i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (a poche migliaia di metri dal confine comunale) ed il futuro nuovo casello dedicato all'aeroporto Valerio Catullo, che sorgerà in prossimità dell'incrocio con la A22;
- l'Autostrada del Brennero ed il vicinissimo Casello di Verona Nord;
- la strada provinciale n. 26 "Morenica", che taglia da nord a sud il territorio, alla "base" delle colline moreniche, importantissimo asse viario di collegamento tra alcuni dei principali comuni della cintura metropolitana veronese (Bussolengo e Villafranca), ove sorgono importanti insediamenti produttivi;
- la strada provinciale n. 26a della "Battaglia" che taglia invece il territorio da est ad ovest collegando l'abitato di Sommacampagna con Caselle;
- la ferrovia Milano - Venezia, lungo il confine nord, ed il relativo quadruplicamento, all'interno del progetto Alta Capacità, con gli scali passeggeri e merci di Verona Porta Nuova, nonché dell'ex stazione di Sommacampagna, attualmente inutilizzata;
- il "Centro Intermodale Quadrante Europa", vicinissimo all'abitato di Caselle;
- l'aeroporto militare e quello civile (Valerio Catullo) che, per buona parte della sua superficie è ubicato in territorio sommacampagnese.

Esse costituiscono "nodi" vitali dell'economia veronese e nazionale, sono concentrate in pochissimi chilometri quadrati, principalmente a ridosso dell'abitato di Caselle, e documentano da un lato l'importanza "strategica" ed economica che Sommacampagna riveste in ambito provinciale e metropolitano, dall'altro segnalano la presenza di problemi ambientali di particolare rilevanza, conseguenti agli impatti sul territorio e sulla popolazione.

L'abitato di Caselle è circondato ed attraversato da alcune di esse, in particolare la A4 lo divide in due parti distinte: a nord della stessa le aree residenziali, a sud le aree produttive, che si sono estese nel tempo verso ovest nelle aree rurali limitrofe.

Al confine occidentale della "piana" è ubicato l'abitato di Sommacampagna e le relative aree produttive, fisicamente delimitato dalla strada di circonvallazione di recente costruzione, vera e propria barriera - confine urbanistico ed ambientale.
La tipologia residenziale prevalente è costituita da vaste aree poste a contorno dei centri storici, realizzate fin a partire dalla seconda metà degli anni '60 con sostanziali incrementi negli anni '80 e '90, ed una qualità architettonica complessivamente abbastanza discutibile. Qua e la, a punteggiare con una certa frequenza le aree rurali centrali, troviamo insediamenti produttivi isolati, realizzati negli anni '50 e '60, sviluppatisi nel tempo grazie alle norme che ne hanno consentito l'ampliamento, ancorché in zona impropria, e consistenti aggregazioni di fabbricati prevalentemente funzionali all'agricoltura, per lo più collocati a ridosso dei principali assi viari di collegamento est – ovest, di bassa qualità architettonica e di scarso valore ambientale, in un "continuum" edificato che richiama la "città diffusa" tipica della campagna Veneta dopo l'applicazione della L.R. 24/85.
Allevamenti intensivi, costituiti per lo più da edifici di basso valore edilizio e spesso deturpanti, emergono qua e la sul territorio aggregandosi attorno a nuclei che hanno ormai perso l'originaria configurazione rurale, pronti ad ogni rapida riconversione economica conseguente all'ormai ineluttabile declino dell'attività agricola.
Qui troviamo anche grandi aree di escavazione dismesse od in attività, elementi di vero e proprio degrado ambientale e rurale.

La "zona collinare", già vincolata ai sensi della Legge 1497/39 (ora D.Lgs. 42/04), comprende parte dell'abitato di Sommacampagna e tutto il territorio ad ovest fino ai confini amministrativi, nonché la frazione Custoza e la vallata del fiume Tione. E' questo un ambiente paesaggisticamente particolarmente "suggestivo" e di notevole qualità ambientale, costituito da un susseguirsi ininterrotto di colline, valli e corsi d'acqua, raccordati da elementi vegetali

molto significativi (filare cipressi di via Guastalla) che ne tratteggiano in modo inconfondibile la fisionomia. Questa parte del territorio è segnata dalla presenza delle grandi corti rurali storiche (Berettara, Zerbare ecc.), che costituiscono veri e propri punti di riferimento paesaggistico ed ambientale, nonché dalla coltivazione della vite, elemento predominate (assieme con le macchie boscate) del paesaggio e dell'economia agricola, che ha trasformato l'aspetto delle colline moreniche.

Il Tione, posto nella parte più occidentale, costituisce un altro importante elemento di riconoscibilità, oltre che a fungere da supporto all'habitat floro - faunistico, caratterizzato da indubbi valori naturalistici che ne fanno elemento fondamentale per la costruzione delle rete ecologica comunale e per la tutela ambientale.
Purtroppo anche questi luoghi sono segnati dalla presenza di insediamenti zootecnici ed allevamenti intensivi, che pur non compromettendo le valenze ambientali presenti, si identificano come punti di degrado paesaggistico, rendendo necessario proporre interventi riconversione atti a consentire la mitigazione degli impatti.

L'abitato di Custoza, incastonato tra le colline moreniche, si caratterizza per un'edificazione che, pur richiamando quella del Capoluogo, non ha stravolto i valori ambientali del sito, conservando un ottimo livello compatibilità paesaggistica.
Non sono qui presenti insediamenti produttivi di particolare rilevanza e/o consistenza, salvo l'area dell'ex conceria posta lungo l'ex S.P. 54 in prossimità della località Gorgo.
Si possono comunque apprezzare e riconoscere gli effetti dell'edificazione nelle zone rurali conseguenti all'applicazione della L.R. 24/85, fatta da costruzioni che punteggiano, fortunatamente ancora in modo controllabile, le aree rurali.

2. Il Quadro Conoscitivo

Il Comune di Sommacampagna ha attivato nell'anno 2001 un percorso tecnico-amministrativo per la creazione di un sistema informatico territoriale (SIT) che ha contemplato, tra le varie fasi, la creazione di un database e di un atlante fotografico associato dell'edificato esistente, la digitalizzazione su CTRN del PRG e, infine, la predisposizione delle Basi Informative Territoriali, ai sensi della L.R. n°21/1998.
Le banche dati predisposte per il progetto del SIT comunale, sono state quindi aggiornate nel biennio 2006-2008 per l'implementazione del Quadro Conoscitivo del PAT, reimpostandole secondo le specifiche tecniche dettate dagli Atti di Indirizzo Regionali nei diversi aggiornamenti che sono stati nel tempo prodotti, al fine dell'adozione del piano, sulla scorta della nota regionale prot. n. 21748/57.09 del 15/01/2009.
Successivamente si è provveduto all'aggiornamento secondo gli Atti di Indirizzo ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 3811 del 9 dicembre 2009.

3. Il progetto del territorio

Sulla base delle considerazioni svolte e fermi restando gli obiettivi specifici descritti nel Documento Preliminare, il PAT è ispirato alle seguenti scelte strategiche:

a) alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al miglioramento della qualità della vita, perseverando nel cammino fin qui intrapreso per la tutela della società e dell'ambiente. Determinanti per il raggiungimento di tali obiettivi, saranno le scelte che dovranno portare verso una crescita demografica contenuta, una tutela delle varie identità che compongono il Comune, ed un rapporto ottimale fra insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, agricoli, e dei servizi, in stretta relazione con le diverse caratteristiche del territorio;
b) alla promozione di attività economiche quali, in particolare, ricettivo, terziario avanzato e produttivo ad alto valore aggiunto correlate alle particolari vocazioni del territorio e caratterizzate da un sostenibile impatto ambientale;

c) al "risparmio del territorio" e delle sue risorse naturali (flora, fauna, geo-risorse, acqua) quale beni preziosi e non riproducibili, da ottenersi anche col recupero del patrimonio edilizio esistente e con la progettazione delle nuove opere pubbliche;
d) al risparmio e al recupero di risorse mediante regolamenti riguardanti le tipologie e le tecnologie costruttive ispirate a criteri di eco-compatibilità, di risparmio energetico e di solidarietà sociale.

3.1. Il Sistema Ambientale.
Il PAT relativamente al Sistema Ambientale provvede, alla tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio", rispetto alle quali è valutata la "sostenibilità ambientale" delle principali trasformazioni del territorio anche con riferimento all'art. 4 LR 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica.
Le aree di valore naturale ed ambientale, sono individuate e disciplinate dal PAT, che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovra ordinata, provvedendo in particolare a:
- individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare;
- prevedere e prescrivere, per le cave esaurite, il recupero ambientale e il ripristino delle condizioni vegetative entro termini ristretti e perentori dall'ultimazione degli scavi; si deve
- inoltre prevedere un piano di ricomposizione generale delle cave già dismesse e di quelle per le quali sia prevista l'imminente dismissione;
- aggiornare il rilievo degli elementi vegetazionali, paesistici ed ambientali.

3.2. Difesa del suolo.
Il PAT provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro salvaguardia.
In particolare sono state definite le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico in ambito montano e collinare, le aree esondabili e quelle a maggiore rischio sismico.
Inoltre:
- definisce indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone eventualmente sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare;
- accerta la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove necessario, l'attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche;
- saranno osservate eventuali prescrizioni dettate dal Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Fissero - Tartaro - Canalbianco, di cui alla DGR 3637 del 13.12.2002.

3.3. Tutela del Paesaggio Agrario.
Il PAT individua gli ambiti o unità di Paesaggio Agrario di interesse storico - culturale e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico.
Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico - culturale assicura, nel rispetto delle esistenti risorse agro-produttive si prevede:
- la salvaguardia delle attività agro - silvo - pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
- la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
- la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni all'utilizzazione agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di attività

integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo.

Relativamente agli elementi significativi del Paesaggio di interesse Storico, recepisce ed integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la relativa disciplina.
In particolare individua, disciplina e tutela:
- le "unità di paesaggio";
- gli elementi caratterizzanti, sia sotto il profilo paesistico che agronomico;
- gli edifici di valore storico - architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati di carattere pertinenziale;
- i parchi e giardini di interesse storico architettonico (Art. 25 PTRC) quali:
- i giardini di Villa Pignatti Morano, Villa Palazzo Medici e Villa Monte Godi in Custoza;
- i giardini di Villa Masi, Villa Giacobazzi, Villa Livio, Villa Fiocco, Cà Zenobia, Villa Saccomani e Villa Venier in Sommacampagna
- i documenti della civiltà industriale (Art. 29 PTRC), quale ad esempio l'ex Conceria di Custoza;
- il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate ;
- viabilità storica extraurbana e gli itinerari di interesse storico ambientale prevedendo anche l'attivazione delle procedure necessarie al ripristino di quelle strade comunali che risultino inagibili o dismesse;
- sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche;
- sistemazioni agrarie tradizionali (i filari alberati, le piantate …);
- aree di interesse archeologico, quali ad esempio l'ambito della Palù in Sommacampagna e quello di via Bellavista in Custoza;

3.4. Centri Storici.
Il PAT definisce e classifica i Centri Storici di cui all'Atlante Regionale in relazione all'entità, al ruolo storico ed alle caratteristiche strutturali ed insediative, ferme restando le determinazioni assunte per l'abitato di Caselle all'interno della variante n. 21 al P.R.G. vigente, di adeguamento al Piano d'Area del Quadrante Europa.
Il PAT conferma le previsioni del Piani Particolareggiati del Centro Storico di Sommacampagna e Custoza, prevedendo l'inserimento di norme finalizzate a rendere flessibile l'applicazione delle previsioni progettuali concernenti gli interventi ammessi sui singoli edifici, ammettendo, nelle more della loro revisione, che in sede di esame di progetti di intervento la possibilità di passaggio di un grado di protezione in più o in meno, valutata caso per caso, previa dettagliata motivazione, con esclusione dei gradi 1 - 2 ed 8.
Inoltre si consentite la realizzazione di garage sotterranei oltre il perimetro dell'area coperta, purché i posti auto guadagnati siano disponibili come parcheggi pertinenziali dell'isolato.

Per ogni centro storico ne individua la perimetrazione, gli elementi peculiari le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Individua inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali, favorendo al tempo stesso, il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria.
In particolare nel recepire i piani particolareggiati vigenti e per la loro futura revisione, il PAT prende atto del loro contenuto tecnico e:
- specifica i criteri per l'acquisizione del quadro conoscitivo relativo a tutti i fabbricati e manufatti presenti all'interno dei centri storici, nonché agli spazi liberi esistenti d'uso privato o pubblico;
- prevede la classificazione con apposite schede del patrimonio edilizio esistente;

- definisce le modalità per l'individuazione delle categorie in cui gli elementi sopra descritti devono essere raggruppati, per caratteristiche tipologiche e pregio storico - architettonico,
- stabilisce, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi possibili (gradi di protezione), quelli comunque necessari alla tutela degli elementi di pregio, (norme puntuali), nonché le condizioni per le possibili variazioni al grado di protezione (flessibilità), anche attraverso schemi e prontuari.
- determina le destinazioni d'uso possibili in relazione alle caratteristiche tipologiche, alla consistenza ed al ruolo urbano,
- individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione allo stato di conservazione, al pregio degli edifici, ed alla struttura del tessuto urbano;
- delimita gli ambiti da assoggettare a progettazione unitaria, strumento urbanistico attuativo, programma integrato.
- individua le aree e gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o gli impianti di interesse collettivo o sociale e le nuove viabilità.
- definisce norme ed indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione nonché degli spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli, da realizzarsi preferibilmente al di fuori del contesto del centro storico, indicando le aree pedonali ed i percorsi ciclabili (piano della circolazione).
- definisce e qualifica, specifici progetti di attuazione pubblica, gli spazi di centralità urbana.

In Sommacampagna tali spazi vanno individuati nell'asse storico tra il "Castello" e la Chiesa parrocchiale e dal ristudio dell'area della piazza.
A Custoza gli spazi di centralità sono rappresentati dalla sella naturale che si snoda tra il crinali della Chiesa da un lato e quello di Villa Morano - Pignatti dall'altro.

Dovranno essere proposti percorsi di ricucitura dei punti emergenti che per Sommacampagna sono oggi rappresentati dalle ville storiche e dalla Chiesa di Sant'Andrea, mentre per Custoza sono i punti panoramici della Chiesa, del Cimitero, del percorso del Mondatore e di via Bellavista.
Per far riemergere i centri storici dal resto delle conurbazioni, a Custoza si rende necessario rafforzarne i margini, rimarcandone la separazione dalla restante parte dell'edificato, mentre in Sommacampagna occorre integrare alcuni brani periferici al fine di rafforzare ed esaltare i segni storici.

3.5. Il Sistema Insediativo Residenziale.
Considerati i volumi residenziali messi a disposizione con le ultime varianti parziali e con l'attuazione residua del vigente PRG, si parla consapevolmente di "adeguamento" e non di "sviluppo" del Sistema Insediativo Residenziale, anche in relazione all'incremento naturale della popolazione ed al miglioramento delle condizioni abitative.
Il recupero degli edifici obsoleti ed abbandonati costituisce un obiettivo autonomo rispetto al fabbisogno residenziale, posto che con lo stesso si configura il miglioramento qualitativo dell'ambiente urbano, per incentivare ed accelerare il quale le Amministrazioni possono adottare manovre finalizzate a contenere l'offerta di aree per la nuova edificazione.
La conferma di tutte le previsioni di nuova edificazione ammesse dal PRG vigente, con riferimento alle parti non ancora realizzate o abitate, indicavano al 30.11.07 una potenzialità insediativa residua di circa 1.860 abitanti insediabili (corrispondenti cioè a 1 abitante ogni 150 mc di volume ancora realizzabile) e che alla medesima data la popolazione residente assommava a 14.263 abitanti (al 31.12.2006 gli abitanti residenti sono 14.114).
Di difficile quantificazione è l'entità degli abitanti insediabili che conseguiranno alla completa realizzazione delle previsioni di recupero e di trasformazione di vecchi edifici, già prevista nel vigente PRG (Corti Rurali, Centri Storici del Capoluogo e di Custoza), perché l'attuazione di questi interventi di recupero è spesso frenata dall'inerzia dei proprietari e/o da normative complesse ed articolate che comportano ritmi d'intervento troppo lenti rispetto a quelli delle nuove edificazioni.

Indicativamente si prevede un incremento demografico generale pari a circa 100 abitanti/anno in relazione alle nuove edificazioni.
Si ritiene comunque di prevedere un contenuto aumento della potenzialità edificatoria, tale da garantire una minima e costante disponibilità di nuova cubatura e al tempo stesso da non pregiudicare la spinta verso una politica di attenzione ed incentivazione del recupero della volumetria esistente; l'aumento dovrà essere preferibilmente conseguito attraverso interventi che risultino funzionali al miglioramento morfologico degli ambiti edificati o alla riqualificazione di quelli degradati.

Relativamente al Sistema Insediativo Residenziale il PAT ha provveduto a:
- verificare l'assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all'interno delle aree urbane, definendo o confermando le aree degradate, gli interventi di riqualificazione e di possibile di riconversione nonché, le per le parti o elementi in conflitto funzionale con l'uso residenziale, le eventuali fasce o elementi di mitigazione;
- individuare le direttrici di sviluppo residenziale definendo le caratteristiche degli ambiti preferenziali per i nuovi insediamenti, in relazione al modello evolutivo storico, all'assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard abitativi e funzionali condivisi;
- stabilire il dimensionamento delle nuove previsioni insediative per ciascuna A.T.O. e/o per ogni realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali;
- definire gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari per gli insediamenti esistenti e di nuova realizzazione, precisando gli standard di qualità urbana ed ecologico - ambientale;
- definire gli standard abitativi e funzionali che, nel rispetto delle dotazioni minime di legge, determinino condizioni di vita decorose e coerenti con l'evoluzione storica degli insediamenti, favorendo la permanenza delle popolazioni locali.

In particolare si prevede:
- la conferma di tutte le previsioni urbanistiche vigenti in ordine alle realizzazioni residenziali;
- il possibile riconoscimento di incentivi e facilitazioni normative al fine di favorire l'investimento in tema di recuperi, restauri, ristrutturazioni, trasformazioni d'uso e ricostruzioni del patrimonio immobiliare esistente;
- l'eventuale incremento volumetrico su aree a basso indice di edificabilità, fatta salva la presenza di controindicazioni ambientali e/o normative;
- l'individuazione di nuova volumetria, da distribuirsi nelle tre frazioni geografiche, da ottenersi secondo obiettivi preferibilmente connessi al miglioramento morfologico degli attuali margini edificati e/o alla riqualificazione di ambiti degradati da realizzarsi comunque attraverso strumenti attuativi;
- per la frazione di Custoza, che soffre di limiti funzionali, connessi alla piccola dimensione e ad una singolare distribuzione sul territorio della residenza (case sparse), sarà possibile prevedere iniziative e risorse volumetriche aggiuntive al fine di consentire interventi che prospettino un'adeguata vivibilità della stessa;

3.6. Il Territorio Rurale.
La produzione agricola di Sommacampagna è quasi interamente dedicata alla viticoltura e alla produzione di pesche e kiwi, con un particolare attenzione alla qualità del prodotto che è ormai da qualche tempo l'obiettivo principale per il miglioramento delle posizioni acquisite sul mercato, privilegiando quindi la qualità a scapito della quantità.
I problemi connessi a tali produzioni hanno spesso natura agro-tecnica: controllo rigoroso su irrigazione, potatura, uso di fertilizzanti, fitofarmaci e pesticidi.
In questo senso occorre tenere sotto controllo, non solo l'inquinamento che il traffico motorizzato può portare sulle colture (vedi. PAQE art. 5), ma anche quello che le nuove tecniche di coltivazione possono comportare per l'aria, le acque di falda ed il prodotto che arriva al consumatore.

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 25/203

pag. 9/137	

Una particolare attenzione va posta alla tematica relativa alla localizzazione e consistenza degli allevamenti intensivi ancora in funzione, per i quali sarebbe auspicabile una progressiva dismissione, attraverso la messa a punto di norme che ne favoriscano, per quanto possibile, la demolizione, il trasferimento volumetrico o la trasformazione della destinazione d'uso.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela del paesaggio e del territorio, al fine di preservare le aree coltivate da intrusioni estranee e da frammentazioni o interruzioni della continuità aziendale, salvaguardare gli aspetti storico - culturali delle attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità.
Per il Territorio Rurale il PAT persegue i seguenti obiettivi:
- tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola individuando le vocazioni colturali, le peculiarità forestali, la consistenza dei settori zootecnico, orto - floro - vivaistico, ecc.; limitandone il consumo e preservando, per quanto possibile, le aree coltivate da intrusioni estranee e da frammentazioni o interruzioni della continuità aziendale;
- promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull'impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili;
- incoraggiare ricerche e sperimentazioni finalizzate al miglioramento qualitativo dei prodotti sostenendo in particolare le produzioni biologiche a basso impatto ambientale e limitando, invece, lo sviluppo delle tecnologie OGM;
- promuovere nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agro - silvo - pastorali e delle comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività complementari;
- promuovere la valorizzazione del territorio rurale disciplinando i movimenti di terra, l'apertura di nuove strade, la conservazione ed il miglioramento dei boschi, delle aree prative, delle aree umide, ecc.;
- stabilire i criteri di ammissibilità e compatibilità ambientale per gli interventi di:
- miglioramento fondiario;
- riconversione colturale;
- infrastrutturazione del territorio rurale;
- definire i criteri per la classificazione del territorio secondo le seguenti caratteristiche:
- produzione agricola tipica o specializzata;
- aree integre, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva; (struttura aziendale)
- aree compromesse, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario; (struttura aziendale)
- aree boscate
- aree prative;
- altro;
- verificare, anche sulla scorta del rilevamento effettuato, quali aziende siano prive di corti o nuclei ai quali aggregare l'eventuale nuova edificazione, per collocare eventuali nuovi punti di aggregazione e definire le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona agricola;
- promuovere la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all'attività agricola e di quelli abbandonati, valutando l'opportunità di inserire destinazioni residenziali o turistico - ricettive, in funzione della loro localizzazione in zona montana, o in zona collinare, all'esterno o all'interno di nuclei o centri storici. I soli cambi di destinazione consentiti in area agricola saranno quelli espressamente previsti del PAT e nel PI.
- disciplinare le strutture precarie (legittime anche a seguito del condono edilizio), al fine di realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle condizioni paesaggistiche ed ambientali;
- individuare e verificare tra gli edifici residenziali e produttivi collocati in zona agricola, quelli non più legati alla conduzione del fondo e quali tra questi abbiano conservato un qualche

pregio architettonico e/o ambientale che ne giustifichi il recupero o, viceversa, la demolizione
- conferma i beni culturali tipici della zona agricola già censiti nel vigente PRG (Corti Rurali), eventualmente confermando o integrando la normativa che indica i criteri per la loro disciplina urbanistica ed edilizia;
- prevedere la possibilità di convertire la volumetria oggi rappresentata da i capannoni di allevamento intensivo da dismettere, per una quota da definire, tramite trasferimento del volume stesso in ambiti preferibilmente aggregati ai nuclei o alle corti, o sua riconversione, con esclusione degli usi residenziali, tramite demolizione e ricostruzione; tale indirizzo non dovrà essere peraltro generico e generalizzato, per cui richiederà una precisa indagine preventiva atta a quantificare i volumi insediati, a identificare quelli abbandonati o destinati ad usi diversi
- mantenere rigorosamente agricola la destinazione urbanistica delle aree ad Est della strada provinciale Bussolengo-Villafranca, lungo il tracciato che si dipana a Sud dell'incrocio con l'autostrada Serenissima, mediante la conferma e/o la costituzione di una apposita fascia di rispetto ad inedificabilità assoluta della profondità di almeno 60 metri.

3.7. Le Attività Produttive.

Per le Attività Produttive il PAT valutata la consistenza e l'assetto del settore secondario (Industria ed Artigianato) e terziario (Commercio e Servizi), ... definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile".

Per mantenere un rigoroso controllo sulle tipologie dei nuovi insediamenti produttivi, privilegiando quelli che garantiscano un alto tasso di occupazione, saranno previste limitate previsioni di nuove aree per impianti produttivi oltre a quelle oggi disponibili, mentre appare necessario prevedere qualche ampliamento, adeguamento o trasformazione di impianti esistenti, che potrebbe essere eventualmente soddisfatto anche attraverso l'introduzione di agevolazioni normative che potrebbero tra l'altro garantire il permanere in sede delle attività produttive già insediate.

Il PAT individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive e le distingue in:
- ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale, caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali, che interessano più Comuni e/o relazionati ad altri comprensori produttivi di livello regionale o interregionale;
- aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare;

In particolare:
- definisce l'assetto fisico funzionale degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale, quantificando il fabbisogno di aree e dei relativi servizi, con riguardo alle diverse destinazioni in essere.
- stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala territoriale;
- migliora la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture;
- delimita gli ambiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
- definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell'attività;
- precisa gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell'ambiente e del luogo di lavoro.

Per gli insediamenti di carattere produttivo (Artigianale ed Industriale) si prevede:

- l'aggiunta di modeste aree di espansione opportunamente accorpate alle unità di azzonamento esistenti nel Capoluogo e a Caselle, utili in particolare alle esigenze di ampliamento delle aziende locali;
- il perfezionamento e l'integrazione delle norme per consentire ampliamenti, adeguamenti, trasformazione di impianti esistenti, con particolari agevolazioni per la trasformazione in terziario direzionale;
- studio di incentivi per il trasferimento di impianti isolati con accorpamento alle unità di azzonamento principali;

Per gli insediamenti di carattere Commerciale e dei Servizi si prevede:
- rafforzamento delle gerarchie urbane;
- individuazione di nuovi spazi di modesta entità in adiacenza ai nuclei urbani di Sommacampagna e di Caselle;
- verifica e adeguamento degli spazi di sosta e di parcheggio in prossimità degli esercizi commerciali;
- pedonalizzazione, ove possibile, delle aree centrali;
- facilitazioni normative per l'apertura di negozi e di esercizi pubblici;
- facilitazioni normative per la trasformazione di destinazione d'uso di quelle aree e di quegli edifici che potrebbero passare dal settore industriale a quello terziario.

3.8. Il Settore Turistico - Ricettivo.

Per il settore Turistico - Ricettivo il Piano di Assetto del Territorio, valuta la consistenza e l'assetto delle attività esistenti e promuove l'evoluzione delle attività turistiche, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione dell'equilibrio ambientale, socio-culturale, agro-produttivo, silvo-pastorale, ecc..

Si punta alla valorizzazione delle specificità culturali, materiali e dei prodotti tipici locali (come il vino bianco, le pesche, i kiwi o il broccoletto di Custoza), per potenziare il circolo del richiamo turistico già esistente, individuando preventivamente i luoghi e le strutture adatti per manifestazioni, fiere, sagre, convegni, visite guidate, mercati e sale di degustazione.

Gli obiettivi del PAT possono quindi essere così riassunti:
- l'individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all'escursionismo, all'agriturismo, all'attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo - turistiche esistenti;
- la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati;
- la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali, con la precisazione della normativa per la segnaletica turistica e di quella pubblicitaria, comunque localizzata;
- la definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche;
- individuare, ove possibile, piccole zone riservate ai pedoni che valorizzino punti di ristoro, esercizi pubblici, offerta commerciale anche situate all'esterno dei centri abitati;
- per quanto concerne le chiese, le ville storiche ed i relativi parchi di pertinenza deve essere valutata la possibilità di opportune convenzioni con i rispettivi proprietari per fare in modo che, in alcuni giorni dell'anno, le stesse possano divenire prestigiosa sede di iniziative aperte al pubblico (concerti, mostre, ecc.);
- evidenziare e classificare tutte le piste ciclabili e i percorsi pedonali significativi, nonché le ville storiche, le antiche corti, i monumenti, i punti panoramici che possano costituire, in aggiunta naturalmente ai due centri storici di Sommacampagna e di Custoza, elementi catalizzatori dell'interesse dei visitatori
- scegliere ed eleggere luoghi di sosta e di ristoro, stazioni di informazione turistica e di descrizione delle emergenze paesaggistiche, della vegetazione, dell'evoluzione storica delle colture, dei siti legati alla storia e alle memorie risorgimentali

- scegliere tra i contenitori esistenti e disponibili (ville, corti rurali, cascine isolate) quelli che, per posizione e qualità intrinseca, meglio si prestano ad essere utilizzati per il servizio turistico e la valorizzazione del territorio;
- valorizzare le specificità culturali, materiali e dei prodotti tipici locali (come il vino bianco, le pesche, i kiwi o il broccoletto di Custoza), organizzare e coordinare in tal senso produttori, cantine, ristoratori al fine di favorire l'instaurarsi di un circuito che possa ricomprendere anche le iniziative (mostre, convegni, degustazioni, ecc.) programmate in Villa Venier o in sedi appositamente approntate per il migliore successo delle manifestazioni;
- incoraggiare ricerche e sperimentazioni finalizzate all'ulteriore miglioramento qualitativo dei prodotti sostenendo in particolare le produzioni agricole biologiche e a basso impatto ambientale, limitando invece lo sviluppo delle tecnologie OGM.

3.9. Servizi alla Scala Territoriale.

Il PAT individua i principali Servizi a Scala Territoriale, ovvero le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, scientifica, culturale sportiva, ricreativa e della mobilità, caratterizzati da forte attrattività di persone o merci e da un bacino di utenza di carattere sovra comunale, tali da comportare un forte impatto sul territorio.
In particolare tra le realtà più significative vanno segnalate quelle rappresentate dall'Aeroporto "Valerio Catullo" e dall'Interporto Quadrante Europa.
L'aeroporto, che ha registrato negli ultimi anni un incremento del traffico passeggeri e merci notevolissimo, è stato recentemente oggetto di consistenti interventi tra cui l'ampliamento della stazione passeggeri, la realizzazione di una nuova stazione arrivi e di un hangar di manutenzione.
Ciononostante, sembra non solo opportuno ma addirittura necessario ed inevitabile che il PAT del Comune di Sommacampagna prenda in considerazione le tematiche connesse ad un eventuale ampliamento delle aree aeroportuali, non foss'altro per precostituire tutte quelle salvaguardie atte a garantire i futuri interventi necessari all'infrastruttura, specie con riferimento ai collegamenti viari che si renderanno eventualmente necessari e comunque fatto salvo quanto indicato con nota regionale del 18/07/2006 prot. 430547/45.502.

3.10. Polo Funzionale "Mirabilia".

Il PAT conferma la previsione di un ambito da destinare al "Mirabilia", in sintonia con quanto previsto dall'Art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Quadrante Europa e dalla relativa cartografia progettuale.
La realizzazione di questo importante "insediamento", che si caratterizza quale "servizio" di scala territoriale sovra comunale in quanto ad elevata specializzazione funzionale, nel quale sono concentrate una o più funzioni strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, scientifica, culturale sportiva, ricreativa e della mobilità, tale da poter essere definito "Polo Funzionale" di valenza metropolitana, andrà verificata e valutata attraverso il confronto con gli Enti Territoriali coinvolgibili, per garantire da un lato il necessario richiamo di massa, che alimenti il volano economico all'attività, dall'altro una qualità culturale elevata che eviti lo scadimento nel fieristico commerciale.
I Poli Funzionali sono caratterizzati dalla forte attrattività di persone e di merci e da un bacino di utenza di carattere sovra comunale, tali da comportare un forte impatto sugli altri sistemi territoriali, come ipotizzato per l'insediamento in esame.
Obiettivi del PAT:
- ridisegno dell'area da destinare al Polo "Mirabilia", tenendo conto delle necessarie connessioni viabilistiche;
- identificare alla scala territoriale di interesse, gli obiettivi di qualità e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale;
- individuare degli interventi di trasformazione e qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia necessari, con particolare attenzione ai collegamenti viari con il casello autostradale,

l'aerostazione, la futura variante alla statale 11 e la strada provinciale Bussolengo-Villafranca;
- definire le caratteristiche morfologiche, dell'organizzazione funzionale e del sistema delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali necessarie;
- verificare e dettagliare le norme e le destinazioni d'uso.

3.11. Il Sistema Infrastrutturale.

Per quanto riguarda il Sistema Infrastrutturale il PAT suddivide il sistema delle infrastrutture per la mobilità in:
- Sottosistema Infrastrutturale Sovra comunale;
- Sottosistema Infrastrutturale Locale;

raccordandosi con la pianificazione generale di settore.

Sottosistema Infrastrutturale Sovra comunale

Il PAT recepisce le previsioni della pianificazione sovra ordinata e provvede a definire:
- la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione ed agli spazi per l'interscambio tra le diverse modalità di trasporto urbano o extraurbano. In particolare è previsto il recepimento di:
  - tracciato e progetto del quadruplicamento ferroviario Alta capacità:
  - tracciato e progetto della variante alla strada Statale 11 da porre in affiancamento alla ferrovia esistente;
  - potenziamento della strada provinciale n. 26 "Morenica";
  - ribaltamento del Casello autostradale a nord della A4, prevedendo i necessari raccordi con la viabilità di progetto sopra richiamata;
- le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo, individuando ove necessario, fasce di ambientazione al fine di mitigare o compensare gli impatti sul territorio circostante e sull'ambiente;
- precisa la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovra comunale;
- risolvere in modo compiuto i collegamenti ad est dell'abitato di Caselle con la circonvallazione cittadina ed il sistema autostradale (Verona nord);

3.12. Sottosistema Infrastrutturale Locale

Il PAT definisce il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con la viabilità sovra comunale.

In particolare si prevede:
- le prestazioni che le infrastrutture viarie locali debbono possedere in termini di sicurezza, geometria, sezione, capacità di carico, la definizione dei livelli di funzionalità, accessibilità, fruibilità del sistema insediativo, per gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico - ambientale definiti;
- le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del "Centro Abitato" ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali;
- ridisegno e potenziamento degli incroci tra la strada provinciale 26° "Della battaglia" e la viabilità comunale di innesto;
- ridisegno dei collegamenti viari tra l'abitato di Caselle e la zona industriale posta a sud dell'autostrada;
- previsione di piste ciclo-pedonali di collegamento tra gli abitati di Sommacampagna, Caselle e Custoza, in sintonia con le ciclopiste internazionali "Del Sole" e "Claudia Augusta";
- devono infine essere attivate le procedure destinate al ripristino di strade comunali che risultino attualmente inagibili.

4. Dimensionamento del PAT

Al fine di poter ipotizzare il numero degli abitanti teorici insediabili nel periodo di validità del piano e, conseguentemente di quantificare la volumetria massima prevedibile per i nuovi **insediamenti residenziali**, nonché per le trasformazioni e le riconversioni urbanistiche, è stato predisposto uno specifico studio (PREVISIONI DEMOGRAFICHE E DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE) redatto nell'anno 2007, utilizzando il metodo analitico o per componenti e procedendo per coorti (cioè per gruppi di persone accomunate dall'aver sperimentato l'evento di analisi nella medesima unità di tempo, di cui un esempio tipico è la generazione), tendo conto dei fattori che influenzano la vita media delle persone (natalità, mortalità, sopravvivenza, fecondità) nonché dei fenomeni migratori in atto e di quelli presumibilmente ipotizzabili a medio e lungo termine.
Evidentemente più l'arco temporale di analisi e valutazione dei fenomeni sociali, che determinano la crescita della popolazione, è ampio, maggiore è l'attendibilità della previsione formulata, considerato che l'evoluzione socio - demografica è oggi determinata, in gran parte, dai fenomeni migratori.
Per tale ragione lo studio demografico posto alla base del progetto, come successivamente illustrato e descritto, è stato ampliato rispetto all'arco di validità decennale delle previsioni del PAT, portandolo ad un intervallo ventennale a partire dalla situazione socio demografica del 2006, delineando la crescita e la composizione della popolazione residente al 2016 ed al 2026.
E' stato così definito, indipendentemente dalle scelte pianificatorie ed unicamente con riferimento a valutazioni e considerazioni di carattere sociale e demografico, un quadro generale di riferimento utile per il dimensionamento progettuale del PAT, su basi oggettive e scientifiche.
La capacità insediativa residua del vigente PRG è stata considerata parte integrante del dimensionamento generale, ivi compresa la quota di volumi e superfici eventualmente stralciate od impedite in attuazione degli indirizzi strategici del nuovo piano, come precisato nel Documento di indirizzo Politico - Programmatico, prevedendone il trasferimento e/o la conversione funzionale all'interno delle future aree di sviluppo o negli ambiti di riqualificazione e trasformazione residenziale e/o produttiva.
La determinazione di tale quota insediativa consente quindi di definire i limiti dimensionali del PAT, in relazione all'incremento demografico risultante dalla previsione demografica.
Per queste ragioni è stata effettuata un'approfondita analisi sullo stato di attuazione del PRG vigente, anche rispetto alla dotazione di standard urbanistici, illustrandone i risultati in tabelle e grafici costruiti in funzione della ripartizione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei, come proposti nel PAT medesimo.
Per quanto riguarda il SETTORE PRODUTTIVO (Industria - Artigianato - Commercio - Direzionale e Turistico Ricettivo) il PAT è stato dimensionato in base alle esigenze del territorio, desunte dalla struttura economico - produttiva insediata, come previsto dalla Normativa di Attuazione del Piano d'Area del Quadrante Europa (art. 13) e dalla fase di ascolto e concertazione.
La relativa dotazione di AREE PER SERVIZI - STANDARD è stata quantificata utilizzando i parametri previsti all'articolo 31 - comma 3 della L.R. 11/04.

Dimensione settore residenziale

L'analisi demografica è stata condotta sul periodo 1990 - 2006 (17 anni), durante il quale la popolazione di Sommacampagna ha conosciuto un consistente aumento, passando dai 10.872 abitanti del 1990, ai 14.114 abitanti del 2006. Solo negli ultimi sei anni, la popolazione è passata da 12.772 abitanti del 2000 ai 14.114 del 2006, con un incremento del 10.5%. Sia la dinamica della componente naturale (nati - morti) che sociale (emigrati - immigrati) nel

periodo 1990-2006 fa registrare un saldo sempre positivo anche se, in linea di massima, il costante incremento della popolazione di Sommacampagna è da attribuirsi principalmente alla componente sociale.

Analizzando la struttura della popolazione per classi di età per gli anni 1994, 1998, 2002 e 2006, si possono osservare delle variazioni significative per la classe 25-34 che, mentre nel periodo 1994-1998 registra un incremento del 15,29%, nell'intervallo 2002-2006 presenta un calo importante nell'ordine di circa 63 unità (-12,57%). Un altro dato negativo si riscontra nella classe 15-24, anche se la variazione percentuale negativa tende a diminuire nel corso degli anni, passando da –14,223% nel periodo 1994-1998 a – 4,96% nell'intervallo 2002-2006. I dati relativi alla classe dì età compresa tra i 15 e i 34 anni indicano una bassa presenza di popolazione in età scolare (prevalentemente universitaria) e di giovani in età lavorativa.

Per quanto riguarda invece la composizione delle famiglie "Nel 2006 sono state registrate all'anagrafe comunale circa il 46% in più di famiglie rispetto al 1990, le quali passano da 3.597 a 5.278. A fronte di questo importante aumento del numero di famiglie, si nota una progressiva riduzione del numero dei componenti, che passa da 3 nel 1990 a 2,7 nel 2006. Questo fenomeno si può attribuire principalmente all'incremento di famiglie unipersonali, formate sia da giovani che decidono di andare a vivere da soli che da anziani rimasti vedovi.

In questo quadro di riferimento assume un certo rilievo anche l'andamento della popolazione straniera residente che ... nel comune di Sommacampagna nel periodo 1990-2006 ... è cresciuta ... sia in termini assoluti che percentuali rispetto alla popolazione totale. Nel 1990 erano presenti 93 stranieri, che costituivano lo 0,8% della popolazione, mentre nel 2006 gli stranieri residenti erano 875, vale a dire il 6,2% della popolazione. Dal grafico relativo all'andamento della popolazione con e senza stranieri, si nota che in entrambe le situazioni il trend si mantiene pressoché positivo nel periodo 1990-2006, grazie anche al saldo naturale sempre positivo; ma è la popolazione straniera, soprattutto a partire dal 2001, che contribuisce in modo significativo alla crescita complessiva della popolazione. Infatti nel decennio 1990-2000 gli stranieri aumentano di 323 unità, mentre nel quinquennio 2001-2006, quindi in soli cinque anni, la popolazione straniera cresce di 390 unità.

Degli 815 cittadini stranieri residenti al 2006, più della metà si concentrano in una fascia d'età che va dai 25 ai 44 anni, e questo conferma il fatto che l'incremento della presenza straniera è dovuta principalmente alla crescente domanda di manodopera da parte delle imprese locali. Oltre i 55 anni l'incidenza degli stranieri, sul totale della popolazione straniera è molto bassa, mentre un dato significativo è quello della popolazione straniera con meno di 5 anni che rappresenta il 15% del totale. Questo dato, incrociato con quello precedente relativo alla popolazione compresa tra i 25 e i 44 anni, ci informa che una quota significativa degli immigrati è costituita da giovani coppie con figli, il che comporta un incremento della domanda di sostegno alla famiglia, che può andare dalla richiesta di alloggi pubblici ai servizi per l'infanzia.

Secondo le ipotesi considerate in prima approssimazione, nel 2016 si prevede una popolazione compresa tra 16.348 e 17.728 abitanti con un numero di famiglie comprese tra 6.114 e 6.631. Nel 2026 gli abitanti previsti sono compresi tra 17.845 e 24.683, mentre le famiglie previste sono comprese tra 6.674 e 9.232 unità. Nella previsione della popolazione per classi d'età al 2026, le classi più numerose sono quelle comprese tra 50-54 e 55-59 anni. Questo scenario è differente rispetto a quello del 2006 in cui le classi d'età più numerose si concentrano in fasce più giovani comprese tra i 35 e i 44 anni.

GIUSEPPE MANOLI

pag. 16/137	

Si sono inoltre considerati i comportamenti dei cittadini extracomunitari rispetto ai modelli di mobilità, residenziale e lavorativo definiti da: processi di ricongiungimento familiare, rafforzamento delle comunità già presenti che tendono ad attirare "amici e parenti". In questo quadro risulta ragionevole ritenere che gli aumenti di popolazione straniera, a meno di fattori oggi non prevedibili, saranno ripartiti secondo la distribuzione attuale tra i diversi paesi. Considerando che al 2026, rispetto la popolazione prevista di circa 20.700 abitanti, l'incidenza della popolazione straniera extracomunitaria (secondo le previsioni esaminate) salirà a circa al 12%, si può stimare che la presenza di cittadini stranieri sarà pari a 2.484.

In considerazione dello scenario socio economico e culturale che pare prospettarsi nel medio termine ed in considerazione del probabile intensificarsi dei fenomeni migratori internazionali, anche a seguito dell'allargamento dell'area comunitaria e dell'estensione dell'Accordo di Schengen, relativo alla libera circolazione dei cittadini comunitari all'interno del territorio dell'Unione, a molti paesi dell'est europeo, appare congruo ipotizzare che lo scenario più probabile, tra quelli delineati, sia quello dove la popolazione emigrata per altro comune dal 2010 tende a dimezzarsi nell'arco di quindici anni, mentre La popolazione immigrata e la popolazione emigrata per l'estero hanno lo stesso comportamento lineare nel tempo, con una popolazione a fine periodo (anno 2016) pari a 17.728 abitanti. Conseguentemente il numero delle nuove famiglie residenti sarà di 1.353, così come il numero delle nuove abitazioni, della quali 340 riferibili alla "domanda sociale".

Relativamente al numero dei residenti, l'incremento rispetto al 2006 sarebbe pari a 3.465 nuovi abitanti teorici insediabili, rispetto ai 14.263 residenti al 30.11.2007, data assunta a riferimento per l'analisi insediativa del PAT.

Un indirizzo generale contenuto nel Documento Preliminare prescrive la conferma di tutte le previsioni di nuova edificazione ammesse dal P.R.G. vigente, con riferimento alle parti non ancora realizzate o abitate. Per tale motivo si è proceduto ad un accertamento puntuale della capacità edificatoria residua del vigente P.R.G. al fine di poter determinare quanti abitanti teorici sono ancora insediabili sul territorio comunale, al netto dei quali potrà essere numericamente determinata la "manovra urbanistica" del nuovo PAT. Per ogni ATO è stata quindi effettuata una specifica indagine ricognitiva generale, con particolare riferimento ai centri abitati, analizzando gli interventi principali ancora da attuare o in fase di attuazione, nonché le principali capacità edificatorie residue, anche al fine di evidenziare i motivi che impediscono o rendono di difficile attuazione alcuni degli interventi previsti, a supporto delle scelte strategiche del redigendo Piano di Assetto del Territorio.

Ad illustrazione dei risultati di tale indagine sono state elaborate delle tabelle analitiche riassuntive, che descrivono le principali informazioni urbanistiche afferenti ai singoli ambiti di analisi interni agli ATO, in relazione alla loro attuale destinazione urbanistica, alla eventuale capacità edificatoria residua ed alla potenzialità insediativa complessiva in ragione dello standard dimensionale previsto all'art. 31 della L.R. 11/04 (150 mc./ab.) ed alle eventuali determinazioni del PAT in merito. Nelle tabelle viene rappresentata la consistenza edilizia al momento dell'analisi insediativa e cioè 30.11.2007, in base alle percentuali di sfruttamento rispetto agli indici di edificabilità vigenti, alla popolazione residente, al numero degli alloggi inutilizzati, all'entità dei nuovi abitanti insediabili nei lotti liberi, nei relativi nuovi alloggi nonché degli abitanti potenzialmente insediabili all'interno dei volumi esistenti, in ragione della loro trasformabilità e/o completa utilizzazione. A completamento dell'indagine condotta, viene proposto il calcolo del potenziale insediativo massimo teorico, inteso come capacità insediativa

teorica residua di ogni singolo ambito di analisi e dell'intero ATO rispetto allo standard dimensionale assunto, ottenuto sommando il numero degli abitanti teorici insediabili negli edifici esistenti (vedi "Potenziale insediativo da standard") con il numero degli abitanti insediabili in lotti liberi e/o edifici recuperabili all'uso residenziale, detratto il numero dei residenti alla data di analisi. In tal modo viene verificato e/o accertato lo "stato affollamento insediativo" delle singole aree analizzate e conseguentemente, attraverso la somma algebrica dei valori afferenti ad ogni singolo ATO, il numero di abitanti teorici ivi ancora potenzialmente insediabili che, detratti del totale complessivo di nuovi abitanti ipotizzati con la proiezione demografica (17.728), definiranno il numero massimo di nuovi abitanti teorici insediabili con il PAT.

Verifica della capacità insediativa al 30.11.2007

Intero territorio Comunale

ATO	Tipo di Zona da P.R.G.	Superficie territoriale NB	Volume esistente	Indice reale fondiario territoriale	Volumi ad uso non abitativo Ulteriori Sopraelevazioni Vol. Agricolo	Altri Volumi (Accessori) Garage Rustici	Volume ad uso abitativo esistente Vol	Potenziale insediativo da standard (150 mc/ab) Vol/150 - vol/200 (1) (1)	Sup. lotti liberi n. di ab.	Lotti liberi da P.R.G. n.	Indice di edificabilità da P.R.G. vigente mc/mq	Indice di utilizzo %	Volume utilizzabile residuo n edific. - aree edific. (Ab/150) Ab	Abitanti insediabili n. (3)	n. abitanti residenti (2)	Residenti alloggi al 30.11.07 Abitanti Ab	Alloggi Edificabili Abitanti (C)	Potenziale insediativo massimo (*) esistente + (C) A/300 n. abitanti al 30.11.07 (1-2+3)
1		mq	mc	mc/mq	mc	mc	mc	n. di ab.	mq	n.	mc/mq	%	mc	n. di ab.	n.	1.	n.	1.
1	Tutte	3.030.602,0	2.526.764,0	0,83	1.156.391	145.363	1.224.182,0	6.801	50.359	35	Vari	Vari	117.910	786	2.986	6.954	396	365	633
2	Tutte	3.495.600,0	2.474.254,0	0,71	1.454.157	245.706	775.019,0	4.332	9.969	10	Vari	Vari	60.410	403	1.991	4.762	207	194	-47
3	Tutte	1.327.757,0	276.635,0	0,21	32.542	66.614	177.934,0	972	5.200	3	Vari	Vari	23.892	159	463	733	76	65	395
4	Tutte	2.177.883,0	84.156,0	0,04	27.081	37.060	20.016,0	100	0	0	Vari	Vari	797	5	26	69	n.d.	2	30
5	Tutte	13.290.727,0	744.236,0	0,06	267.099	274.511	202.331,0	1.012	0	0	Vari	Vari	9.523	65	360	662	4	26	413
6	Tutte	9.926.817,0	990.584,0	0,10	410.246	344.312	236.026,0	1.180	0	0	Vari	Vari	4.074	27	579	676	n.d.	12	331
7	Tutte	3.132.077,0	194.446,0	0,06	66.157	66.407	37.653,0	189	0	0	Vari	Vari	0	0	67	155	n.d.	0	31
8	Tutte	3.619.469,0	172.241,0	0,05	150.920	11.943	9.378,0	47	0	0	Vari	Vari	0	0	10	29	n.d.	0	18
Totale	Tutte	40.003.932,0	7.465.321,0	0,19	3.566.625	1.194.216	2.682.749	14.633	65.528	48	Vari	Vari	216.906	1.446	6.514	14.263	683	672	1.863

Note

(1) = Per le zone B di completamento, i Centri Storici, gli Ambiti Beni Culturali (Bc) e Bao, le zone Rur e VM, le Zone Rurali ed a Verde Privato Vincolato lo standard dimensionale è fissato in 200 mc/ab.

n.d. = Dato non disponibile

(*) = Potenzialità insediativa massima teorica (150 mc/ab o 200 mc/ab) tenendo conto dei volumi residenziali esistenti e dei nuovi volumi edificabili.

Il Volume edificabile degli ambiti Bc è ottenuto dalla differenza tra il volume massimo a standard determinato con l'applicazione normativa del novembre 2003 ed il volume residenziale esistente.

NB : per gli A.T.O. 1 - 2 - 3 è indicata la superficie fondiaria, la superficie territoriale lorda è riportata in coda alla tabella; per gli A.T.O. n. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 è indicata la superficie territoriale lorda.

Aree a Standard esistenti			Dato complessivo	Parziali singoli A.T.O.
Tipo di area	Istruzione	mq	60.189	1 = 36.888 - 2 = 18.443 - 3 = 4.858 - 4 = 0 - 5 = 0 - 6 = 0 - 7 = 0 - 8 = 0
	Attrezzature di interesse comune	mq	124.911	1 = 40.212 - 2 = 28.342 - 3 = 7.850 - 4 = 0 - 5 = 1.416 - 6 = 47.091 - 7 = 0 - 8 = 0
	Attrezzature per il Parco, gioco e sport	mq	302.494	1 = 158.097 - 2 = 112.611 - 3 = 31.786 - 4 = 0 - 5 = 0 - 6 = 0 - 7 = 0 - 8 = 0
	Parcheggi	mq	67.470	1 = 44.099 - 2 = 17.664 - 3 = 5.707 - 4 = 0 - 5 = 0 - 6 = 0 - 7 = 0 - 8 = 0
	Totale	mq	555.064	
	Aree per impianti tecnologici	mq	134.674	(Ambiti Discarica Ve Part mq 74.858 A.T.O. 6 eDiscarica Comunale mq 59.766 A.T.O. 7)

Residenti accertati al 30.11.2007 : 14.263.

Residuo insediativo in volumi esistenti : 1.663 - 1 .263 = 420 abitanti - Residuo insediativo = 1.446 a bitanti - Totale del risiduo insediativo = 1.866 ab itanti (*)

Potenziale insediativo massimo = 1.863 abitanti (*) La differenza è dovuta agli arrotondamenti.]

Capacità insediativa massima teorica : 16.129.

Disponibilità aree a standard procapite per abitant e residente al 31.11.2007 - Art. 31 L.R. 11/2004 (minimo 30 mq/ab) = 38,91 mq/ab.

Disponibilità aree a standard procapite al massimo insediamento teorico - Art. 31 L.R. 11/2004 (minimo 30 mq/ab) = 34,41 mq/ab

Superficie territoriale ATO n. 1 = mq 3.450.486

Superficie territoriale ATO n. 2 = mq 3.870.465

Superficie territoriale ATO n. 3 = mq 1.401.628

Superficie territoriale ATO n. 4 = mq 2.177.883

Superficie territoriale ATO n. 5 = mq 13.290.727

Superficie territoriale ATO n. 6 = mq 9.926.817

Superficie territoriale ATO n. 7 = mq 3.097.426

Superficie territoriale ATO n. 8 = mq 3.741.164

Aree destinate a verde privato vincolato per ATO = mq 174.550 + 980.247 + 50.303 + 0 + 0 + 0 + 0 = mq 1.205.300

Aree destinate a verde sportivo privato per ATO = mq 0 + 246.318 + 84.192 + 0 + 547.411 + 0 + 0 + 0 = mq 877.921

Pertanto, alla luce delle indicazioni dettate dal Documento Programmatico Preliminare all'adozione del P.A.T., nel quale è prevista la conferma di tutte le previsioni di nuova edificazione del vigente P.R.G., con riferimento alle parti non ancora realizzate o abitate, la popolazione residente sul territorio comunale ad esaurimento e pieno sfruttamento delle potenzialità edificatorie ammonterà a 16.126 abitanti.
La capacità insediativa massima teorica che il PAT può gestire è pertanto la seguente:

17.728	-	1.863	-	14.263	=	1.602
(Popolazione al 2016)	-	(potenziale insediativo residuo al 30.11.07)	-	(Residenti al 30.11.07)	=	(Abitanti di progetto)

GIUSEPPE MANOLI

pag. 18/137	

A tale valore corrisponde, sulla base dello standard di legge (150 mc/ab), un volume massimo di progetto pari 240.300 mc edificabili ad uso residenziale. In applicazione del Documento di Indirizzo programmatico, si prevede che la nuova volumetria venga distribuita nelle tre frazioni geografiche, da ottenersi secondo obiettivi preferibilmente connessi al miglioramento morfologico degli attuali margini edificati e/o alla riqualificazione di ambiti degradati, e che sia quantificata in un incremento demografico generale pari a 100 abitanti / anno, per un arco temporale definito dalla legge in 10 anni: pertanto risultano 1.000 nuovi abitanti teorici insediabili (100 abitanti/anno x 10 anni = 1.000 abitanti), corrispondenti a 150.000 mc edificabili. Inoltre, per la frazione di Custoza, che soffre di limiti funzionali, connessi alla piccola dimensione e ad una singolare distribuzione sul territorio della residenza (case sparse), sarà possibile prevedere risorse volumetriche aggiuntive al fine di consentire interventi che prospettino un'adeguata vivibilità della stessa.
Si ritiene di quantificare e ripartire tale volumetria in proporzione al "peso demografico percentuale" dei tre centri abitati principali, calcolato al 31.12.2006: il numero degli abitanti insediabili nei tre A.T.O. ed il relativo volume risulta, considerato il piccolo incremento percentuale da attribuire alla frazione di Custoza, sarà quindi il seguente: Sommacampagna (576 abitanti, 86.400 mc), Caselle (346 abitanti, 51.900 mc), Custoza (78 + 22 nuovi abitanti, 15.000 mc), per un totale di 1.022 nuovi abitanti teorici insediabili e 153.300 mc di nuova edificazione.
Il recupero degli edifici obsoleti ed abbandonati costituisce obiettivo autonomo rispetto al fabbisogno residenziale, per il quale è previsto anche il possibile riconoscimento di incentivi e facilitazioni normative al fine di favorire l'investimento in tema di recuperi, restauri, ristrutturazioni, trasformazioni d'uso e ricostruzioni del patrimonio immobiliare esistente: trattandosi di obiettivo autonomo, si è destinata al suo raggiungimento la quota di volume insediabile rimanente, così calcolata:

240.300	-	153.300	=	87.000
(Volume massimo di progetto)	-	(Volume per nuovi interventi)	=	(Volume per recuperi funzionali)

Al fine di non rendere troppo rigida la ripartizione volumetrica risultante, è stato individuato un "margine" operativo, quantificabile in un massimo del 10% della volumetria complessivamente assegnata ad ogni A.T.O. sia in aumento che in riduzione, che consente di adeguare la previsione alle potenziali difficoltà applicative che potranno incontrarsi in sede di redazione del Piano degli Interventi.

Complessivamente, al novembre 2007, la capacità edificatoria in **zona produttiva** assommava a 13 lotti edificabili per una superficie complessiva di mq 70.033, dei quali tuttavia è possibile prevedere l'utilizzo in tempi brevi della sola superficie di mq 22.798 (per una copertura di mq 11.399), cioè quelli nella nuova zona produttiva del Capoluogo in fase di realizzazione. Per quanto riguarda la quantificazione dei futuri bisogni di nuove aree a destinazione produttiva, si deve osservare che Sommacampagna è vocata ad importanti insediamenti di carattere produttivo, così come anche riconosciuto dal P.A.Q.E. che individua nella tavola 1 gli ambiti produttivi (anche commerciali e direzionali) di interesse sovra-comunale e gli "ambiti da ottimizzare" (con possibilità quindi di ampliamento ed espansione) e quindi "ambiti specializzati di rilevo sovra-comunale" tra i quali: aree produttive del Capoluogo, poste in fregio alla strada provinciale n. 26 Morenica, aree produttive di Caselle poste a sud dell'autostrada A4 ad ovest del centro abitato, aree produttive di Caselle a cavaliere dell'A4, in prossimità dell'aeroporto e a sud di via Verona, ove sono ubicati insediamenti di interesse autostradale (Autogrill ed hotel Quadrante Europa), aree produttive di Caselle poste a nord dell'abitato in prossimità della ferrovia (via Lugagnano).

pag. 19/137	

Alla luce dell'analisi svolta, il PAT prevede che le nuove aree di espansione produttiva industriale ed artigianale possano essere quantificate nel 20% delle aree già oggi destinate a tali insediamenti, indicate in mq 1.340.567 e pertanto in un massimo di mq 268.000, ivi compresi gli interventi necessari per la COMPENSAZIONE URBANISTICA da natura produttiva.

Costituisce obiettivo del PAT l'individuazione di aree da destinare ad **insediamenti di carattere commerciale e direzionale**, attraverso la conversione e riqualificazione di ambiti produttivi già edificati, in condizioni di degrado ambientale, di sotto utilizzo e/o di incompatibilità con l'intorno urbano. Dal dimensionamento generale qui proposto vanno comunque escluse le attività commerciali e direzionali prevedibili nel MIRABILIA oggetto di specifica separata trattazione.
Si può pertanto ipotizzare il seguente dimensionamento del PAT:

- si confermano le indicazioni del P.R.G. vigente relativamente alla possibilità di insediare, nelle aree destinate allo "sviluppo residenziale" strategico, attività di tipo commerciale e direzionale nella misura di 1/3 del volume massimo consentito, previa integrazione della superficie da desinare a standard urbanistico;
- per gli ambiti di urbanizzazione consolidata di tipo residenziale, tale rapporto viene innalzato fino ad 1/2 del volume massimo consentito, demandando al Piano degli Interventi la verifica di sostenibilità di tale azione, in relazione alla dotazione di standard di parcamento necessaria;
- previsione di un nuovo insediamento di "ristorazione" nell'ATO n. 2 in accorpamento con l'insediamento alberghiero ivi previsto, con annessa relativa dotazione di standard;
- la riconversione parziale e/o totale di alcuni ambiti produttivi edificati in situazione di degrado o di disordine urbanistico, per complessivi mq 76.840 circa, dei quali mq 8.000 nell'A.T.O. n. 1 (area D1 nel capoluogo posta tra via del Lavoro e via dell'Industria) e mq 68.000 nell'A.T.O. n. 2 (aree ex Gecofin e limitrofe nonché ambito complesso di via dell'Artigianato) con dotazione di standard nella misura prevista dall'art. 31 della L.R. 11/04, nonché mitigazione ambientale.

Per quanto attiene alle **attività turistico-ricettive**, Si è prevista la possibilità di insediamento di una nuova struttura alberghiera nell'A.T.O. n. 2, per la ristorazione e ricettività, della volumetria massima complessiva di mc 20.000. Ad essa vanno aggiunti mc 4.060 di volume destinato a compensare particolari situazioni di riordino e/o di ampliamento di attività esistenti, nonché per l'insediamento di piccole foresterie che il Piano degli Interventi dovrà individuare e disciplinare, all'interno degli A.T.O. n. 2 - 5 e 6.
Il volume massimo previsto ad uso turistico ricettivo è pertanto pari a mc 24.060 , oltre a quanto previsto nel MIRABILIA. All'interno del carico insediativo del PAT è inoltre quantificato in mc 3.500 il possibile trasferimento di volumetria derivante da potenzialità edificatorie esistenti non più attuabili, in quanto in contrasto con gli indirizzi strategici dettati dal PAT e quindi da "delocalizzare".
Dal dimensionamento generale qui proposto sono esclusi gli insediamenti prevedibili nel MIRABILIA oggetto di specifica separata trattazione. Non va inoltre dimenticato che con la sottoscrizione dell'accordo di concertazione con l'Aeroporto Valerio Catullo, si è prevista la possibilità di Servizi di rilievo sovra - comunale ed Aeroportuale opportunamente convenzionati con la società di gestione dello scalo aereo.

La Tavola n. 1 del P.A.Q.E. e l'articolo 19 delle relative NTA individuano e regolano l'insediamento sul territorio di Sommacampagna del **Mirabilia**, quale sistema di spazi e strutture legate alla fruizione turistica, sportiva, della cultura e del tempo libero, dalle annesse strutture ricettive e per la ristorazione, nonché da un centro multimediale di informazione e conoscenza turistica. Le previsioni del vigente P.R.G. sono in parziale sintonia con tale indicazione, avendo individuate nelle aree poste a nord del casello autostradale, un'ampia area della superfici di circa 1.100.000 mq, definita Zona F1/A e destinata alla realizzazione di un'area a verde e attrezzature sportive e ricreative annesse.

GIUSEPPE MANOLI

Il PAT si propone di "calare" sul territorio le indicazioni del P.A.Q.E., realizzando, in luogo della citata zona F1/A un PARCO TEMATICO. In sintonia con il Documento Preliminare, il progetto prevede in sintesi la perimetrazione dell'area da destinare al PARCO TEMATICO, riducendo sostanzialmente quella prevista nel P.R.G., il coordinamento con la realizzazione di un'idonea rete viaria ed infrastrutturale, il recepimento integrale delle Prescrizioni e Vincoli dell'art. 19 citato, il dimensionamento dell'intervento assimilandolo ad un insediamento misto commerciale e turistico al fine della determinare le aree a standard.
Sulla base delle precedenti argomentazioni ed in relazione alle funzioni da svolgersi PARCO si può ipotizzare la seguente dotazione urbanistica:

- la superficie territoriale massima prevista mq 550.000;
- la superficie coperta massima realizzabile 20% della territoriale (mq 110.000), per un volume massimo consentito di mc 1.100.000, considerando un'altezza massima di ml 10,00;
- il volume potrà essere utilizzato per l'insediamento dei padiglioni del PARCO e per la realizzazione dei servizi commerciali, con possibilità di inserire una superficie lorda di vendita complessivamente pari od inferiore a mq 2.500 (media struttura di vendita),
- potrà essere realizzato un insediamento ricettivo alberghiero per un massimo di 150 stanze delle volumetria massima di 20.000 mc, in aggiunta alla predetta volumetria commerciale, con un'altezza massima di m. 20.

Verifica dotazione aree a standard

Nelle successive tabelle è verificata la dotazione complessiva di aree esistenti destinate a standard urbanistici ed il relativo rapporto procapite per singoli A.T.O.. Va osservato che rispetto alla popolazione residente lo standard complessivo previsto dalla normativa regionale (art. 31 L.R. 11/04) risulta essere ampiamente rispetto, consentendo di dimensionare il PAT senza dover sopperire a carenze nella dotazione di aree standard rispetto alla situazione attuale ed a quella derivante dal completamento degli insediamenti previsti dal vigente P.R.G.

Verifica dotazione standard al 30.11.2007

n. d'ordine	Ambito di analisi A.T.O.	Standard esistenti						
		Tipo di Standard				Verifica dimensionale		
		Istruzione	Interesse Comune	Parco Gioco Sport	Parcheggi	Totale	Residenti	Rapporto pro-capite
		mq	mq	mq	mq	mq	n.	mq/ab
1	Abitato di Sommacampagna	36.888	40.212	158.097	44.099	279.296	6.954	40,16
2	Abitato di Caselle	18.443	28.342	112.611	17.664	177.060	4.782	37,03
3	Abitato di Custoza	4.858	7.850	31.786	5.707	50.201	733	68,49
4	Valle del Tione	0	0	0	0	0	69	0,00
5	Aree rurali collinari	0	1.416	0	0	1.416	662	2,14
6	Aree rurali di pianura	0	47.091	0	0	47.091	876	53,76
7	Aree Infrastrutturali	0	0	0	0	0	158	0,00
8	Aree Aeroportuali	0	0	0	0	0	29	0,00
	Totali	60.189	124.911	302.494	67.470	555.064	14.263	38,92

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 37/203

pag. 21/137

Verifica dotazione standard per tipologia, per A.T.O. e per abitante											
		Standard esistenti									
n. d'ordine	Ambito di analisi A.T.O.	Istruzione	Dotazione pro-capite	Interesse Comune	Dotazione pro-capite	Parco Gioco Sport	Dotazione pro-capite	Parcheggi	Dotazione pro-capite	Totale	Residenti
		mq	mq/ab	mq	mq/ab	mq	mq/ab	mq	mq/ab	mq	n.
1	Sommacampagna	36.888	5,3	40.212	5,8	158.097	22,7	44.099	6,3	279.296	6.954
2	Caselle	18.443	3,9	28.342	5,9	112.611	23,5	17.664	3,7	177.060	4.782
3	Custoza	4.858	6,6	7.850	10,7	31.786	43,4	5.707	7,8	50.201	733
4	Valle del Tione	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	69
5	Aree rurali collinari	0	0,0	1.416	2,1	0	0,0	0	0,0	1.416	662
6	Aree rurali di pianura	0	0,0	47.091	53,8	0	0,0	0	0,0	47.091	876
7	Aree Infrastrutturali	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	158
8	Aree Aeroportuali	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	29
	Totali	60.189		124.911		302.494		67.470		555.064	14.263

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva del dimensionamento generale del PAT.

INTERO TERRITORIO COMUNALE

DATI GENERALI DI PROGETTO

Carico Insediativo Aggiuntivo				Standard Urbanistici					
				Primari		mq tot.	Secondari		mq tot.
Residenza	Nuova Edificazione	mc	153.300	mq/A.t. 1.022	10	10.220	mq/A.t.	20	20.440
	Altri interventi	mc	87.000	mq/A.t. 580	10	5.800	mq/A.t.	20	11.600
(mc)	**Totale**	**mc**	**240.300**	**mq/A.t.**	10	**16.020**	**mq/A.t.**	20	**32.040**
Produttivo	Nuova Edificazione	mq	268.000	mq/mq s.t.	0,05	13.400	mq/mq s.t.	0,05	13.400
	Altri interventi	mq	114.930	mq/mq s.t. (°)	0,05	1.618	mq/mq s.t. (°)	0,05	1.618
(mq di s.t.)	**Totale**	**mq**	**382.930**	**mq/mq s.t.**	0,05	**15.018**	**mq/mq s.t.**	0,05	**15.018**
Terziario	Nuova Edificazione	mq	331.500	mq/mq s.l.p.	0,5	165.750	mq/mq s.l.p.	0,5	165.750
(*)	Altri interventi	mq	76.840	mq/mq s.l.p.	0,5	38.420	mq/mq s.l.p.	0,5	38.420
(mq di s.l.p.)	**Totale**	**mq**	**408.340**	**mq/mq s.l.p.**	0,5	**204.170**	**mq/mq s.l.p.**	0,5	**204.170**
Turistico Ricettivo	Nuova Edificazione	mc	45.560	mq/mc	0,075	3.417	mq/mc	0,075	3.417
	Altri interventi	mc	4.500	mq/mc	0,075	338	mq/mc	0,075	338
(mc)	**Totale**	**mc**	**50.060**	**mq/mc**	0,075	**3.755**	**mq/mc**	0,075	**3.755**

Abitante Teorico (A.t.)	mc	150	Totale	Aree a standard	Ab. teorici	Standard per abitante
				mq	n.	mq /A.t.
Note	s.t. = superficie territoriale trasformabile s.l.p. = superficie lorda di pavimento (*) = compreso "Mirabilia" (°) = escluse Compensazioni esistente			**493.945**	**1.602**	**308,3**

5. La SAU

A livello metodologico i passaggi seguiti per la determinazione della SAU trasformabile in ambito comunale sono stati:

- a) individuazione della S.T.C.;
- b) individuazione della SAU esistente;
- c) applicazione della formula contenuta negli atti di indirizzo della legge.

a) Il calcolo della S.T.C. è stato effettuato sulla base della cartografia del quadro conoscitivo a cui sono state sottratte le superfici relative ai corsi d'acqua, canali e bacini d'acqua.
Comune di Sommacampagna (cod. ISTAT 23082)

superf. territ. comunale lorda - superficie rete idrografica = superf. territ. comunale
mq 40.960.000 - mq 191.172 = mq 40.768.828

b) La determinazione della SAU è stata eseguita sulla base dei dati derivanti dalla carta "Superficie agricola utilizzata", ... riferita all'effettivo uso del suolo, prescindendo dalle destinazioni e classificazioni di P.R.G..

GIUSEPPE MANOLI

pag. 22/137	

Il dato ISTAT ha un valore di mero riferimento analitico a giustificazione delle metodiche messe a punto anche se le modalità adottate sono le medesime.
Dati ISTAT del 5° Censimento generale dell'Agricoltura dell'anno 2000.

Seminativi	Colt. legnose	Prati pascoli	Totale SAU/mq
1.090,49	1.356,00	316,82	2.763,31	27.633.100,00

La costruzione del livello informativo è avvenuta secondo la seguente procedura: si è tenuta in considerazione l'ultima edizione disponibile dell'ortofoto e della CTRN, aggiornata in modo speditivo dal Comune e si è sottratto dal territorio comunale (a01020011_Confini Comunali) la superficie della viabilità (b0105031_Viabilità), dell'idrografia (b0105041_Idrografia), degli edifici con loro pertinenze (livello FABBRIC.shp della CTRN aggiornata dal Comune e opportune aree di pertinenza), delle discariche e cave (b0105011 cod. 01,02), delle superfici di cui alla classe c0506031_CopSuoloAgricolo, dal codice 32200 al 61300, nonché della superficie boscata (b0101031_VincDestForestale e c0605021_CategForestaliCI). Si sono sottratte inoltre dalla superficie del territorio comunale anche tutte le Z.T.O. diverse dalla E del P.R.G. vigente e le loro porzioni (da selezionare nello shape c1104061_Zona) non utilizzate di fatto come superficie agricola.
Il valore della SAU relativo al reale uso del suolo ottenuto anche con comparazioni di rilievi aerofotogrammetrici, ortofoto ecc. è risultato pari a SAU = mq 26.367.446.
c) Il calcolo del limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile deriva dall'applicazione della formula

STC	SAU	Valore SAU/STC x 100	coeff. pianura	Formula con applicazione del coefficiente di trasformazione Max	Superficie trasformabile (mq)
40.768.828	26.367.446	64,68	> 61,3	26.367.446 x 1,3% =	342.777

Ai sensi dell'art. 50 lett. c) – SAU (Atti di Indirizzo di cui alla DGR 3178 del 08.10.2004), il Comune, in relazione all'assetto territoriale attuale, con riferimento al reale uso dei suoli, dal quale emerge con chiarezza la presenza di rilevanti insediamenti infrastrutturali che provocano un consistente consumo di territorio che potrebbe essere più opportunamente utilizzato per coltivazioni agricole:

Tipo di Area o Infrastruttura	Superficie occupata (in mq) (*)	% sulla superficie totale
Aeroporto civile / militare	2.813.044	6,9
Incrocio A4 / A22	237.000	0,6
Casello A4	89.000	0,2
Totale	3.139.044	7,7

(*) Dati Sistema Informatico Territoriale Comunale.
Se le predette aree fossero totalmente utilizzabili ai fini agrari, la Superficie Agraria Utilizzata passerebbe dai predetti 26.367.446 mq a SAU = mq 29.506.490, per cui la superficie massima trasformabile sarebbe quantificata in mq 383.584, con un incremento rispetto a quella realmente disponibile di mq 40.807, pari a +11,9%.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la definizione della massima Superficie Agricola Utilizzata trasformabile costituisce un parametro fondamentale anche ai fini della sostenibilità ambientale del PAT e che il progetto di Piano prevede l'utilizzazione di importanti risorse territoriali ai fini di realizzare politiche urbanistiche che consentano, attraverso gli istituti del Credito Edilizio e della Compensazione Urbanistica (art. 36 e 37 della L.R. 11/04), con l'acquisizione al patrimonio pubblico e/o il vincolo d'uso pubblico di aree da destinare (soprattutto in relazione all'abitato di Caselle) alla creazione di "Parchi Urbani o Riserve naturali" nonché degli "Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema di Caselle", si ritiene che ricorrano le condizioni per poter applicare il dispositivo degli atti di indirizzo più sopra richiamato.

GIUSEPPE MANOLI

pag. 23/137	

Pertanto la Superficie Agraria Utilizzata massima trasformabile viene incrementata del 10% e quantificata come segue: mq 342.777 x 1,1 = mq 377.054

6. La VAS

Il Rapporto Ambientale (RA) è stato redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 42/2001/CE sulla VAS e seguendo la procedura indicata nell'allegato C alla DGR n. 3262 del 24.10.2006.

Con nota n. 39 del 17/05/2012 la Commissione Regionale VAS (Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica), ritenuto che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva, ha espresso parere positivo sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Sommacampagna (VR), a condizione che siano ottemperate le prescrizioni elencate nel medesimo parere.

7. La VIncA

In riferimento alla D.G.R.V. n. 3173 del 10.10.2006, si fa presente che nel territorio comunale non ricadono Siti di Importanza Comunitaria o Z.P.S.. I Siti della Rete Natura 2000 più vicini (circa 5 km) al Comune di Sommacampagna sono "IT3210043 Fiume Adige: tra Belluno Veronese e Verona Ovest" e "IT3210008 Fontanili di Povegliano". Altri S.I.C. e S.I.C./Z.P.S., posti a maggiori distanze, sono "IT3210012 – Vajo Galina e Progno Borago", "IT3210018 – Basso Garda", "IT3210003 – Laghetto del Frassino".

Il comune ha prodotto una Dichiarazione di non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale, in quanto, ai sensi dell'allegato A. par. 3, alla D.G.R. n°3173 del 10.10.2006, il PAT appartiene ad una fattispecie di esclusione dalla procedura ed in particolare alla categoria "B.VI - piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

8. Elaborati di progetto

Il Piano è dotato di una serie di elaborazioni che di fatto compongono il quadro conoscitivo, e delle seguenti elaborazioni che costituiscono di fatto la parte progettuale:

1.0 Relazione Tecnica
2.0 Relazione di Progetto
3.0 Norme Tecniche
4.1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
4.2 Carta delle Invarianti
4.3 Carta delle Fragilità
4.4 Carta della Trasformabilità
Valutazione Ambientale Strategica al PAT: Rapporto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica al PAT: Sintesi Non Tecnica

Gli ATO

Il PAT di Sommacampagna individua n. 8 ATO; essi corrispondono a grandi linee: ai centri abitati (n. 3), agli ambiti rurali (n. 2), alle aree di tutela e salvaguardia ambientale (n. 1) ed alle aree caratterizzate dalla presenza di rilevanti infrastrutture territoriali (n. 2).

ATO 1 – Centro abitato di Sommacampagna

La perimetrazione proposta individua l'ambito del centro abitato di Sommacampagna. A nord il limite dell'ATO è definito dalla sede autostradale e dal relativo casello (l'infrastruttura è

pag. 24/137	

compresa nell'A.T.O. n. 7, ove è previsto l'eventuale ribaltamento del casello esistente, anche in funzione dell'eventuale realizzazione del PARCO TEMATICO MIRABILIA, in attuazione delle direttive del P.A.Q.E.) e comprende il sedime della ex cava di prestito esistente e l'area agroindustriale del magazzino formaggi, ad esso urbanisticamente strettamente connessa.
Ad est il limite della zona è determinato in parte dal canale consortile ed in parte dalla strada di circonvallazione che, si ricorda, secondo il documento preliminare, costituisce limite fisico invalicabile per gli interventi edificatori di eventuale ampliamento del centro abitato. In questo modo vengono comprese nell'A.T.O. parte delle aree e delle costruzioni comprese tra il canale consortile e la circonvallazione, tra cui un distributore, alcuni allevamenti intensivi ed edifici rurali ad uso residenziale ed agricolo produttivi, nonché quelle poste tra la circonvallazione e via Osteria Grande, ove parti di territorio inutilizzate e/o coltivate si alternano agli insediamenti disomogenei ed articolati posti a ridosso delle zone residenziali esistenti.
A sud il limite dell'ATO è definito dalla strada di collegamento (esistente e di progetto) tra la Provinciale Morenica e la comunale per Custoza, comprendendo però il sedime del depuratore consortile (che viene interamente incluso). La parte agricola che ne rimane compresa, posta tra il tratto a valle del rio Fossà e la strada comunale per Sarcè, è caratterizzata dalla presenza di edificazione sparsa per lo più di uso agricolo, con presenza di elementi di degrado che andrebbero opportunamente riorganizzati, anche per delineare opportunamente il limite tra edificato e campagna oggi particolarmente sfrangiato e non percepibile.
Ad ovest il limite dell'A.T.O. segue sostanzialmente il bordo dell'edificato esistente e delle aree immediatamente limitrofe che hanno con lo stesso una effettiva connessione funzionale, nel rispetto degli elementi fisici che "segnano" in maniera significativa il territorio.

Carico Insediativo Attuale

Superficie territoriale	mq 3.450.486
Volume edificato	mc 2.528.764
Indice territoriale	mc/mq 0,71
Volume uso abitativo	mc 1.224.192
Residenti 30/11/07	6.954
Mc/ab	mc 176,04
Famiglie residenti	3.136
Alloggi esistenti	2.998
Aree a standard esistenti	mq. 279.296
Standard esistente	mq/ab 40,16
Volume edificabile su lotti liberi	mc 117.910
Abitanti insediabili su lotti liberi (mc/ab 150)	786
Famiglie insediabili su lotti liberi	291
Alloggi edificabili e all. non occupati	368 + 396

Carico Insediativo aggiuntivo

Incremento residenziale (ab. 779)	mc 116.640
Incremento commerciale/direzionale (s.l.p.)	mq 8.000
Incremento produttivo	mq 134.680
Incremento turistico	mc 0

Standard urbanistici aggiuntivi

Residenziale	(mq 23.370)	mq/ab 30,01
Commerciale/direzionale	(mq 8.000)	mq/ab 10,3
Produttivo	(mq 12.688)	mq/ab 16,3
Turistico	(mc 0)	mc/ab 0
TOTALE	(mq 44.058)	mq/ab 56,6

Valori specifici

Elevata qualità ambientale e paesaggistica
Elevata qualità storico - monumentale
Assenza di fattori specifici di fragilità o criticità da rischio geologico, salvo l'appartenenza di tutto il territorio comunale alla classe 3 di rischio sismico.
Compattezza urbanistica delle aree edificate
Limitate interferenze funzionali
Elevata dotazione di aree di servizio pubblico
Basso indice fondiario medio
Elevato indice di utilizzazione delle aree edificabili

Fattori limitanti

Presenza di localizzati fattori di rischio idraulico
Costrizione topografica dell'accesso autostradale e relativi collegamenti
Presenza di numerosi allevamenti intensivi periferici con relative servitù

Obiettivi per il P.I.

Recupero dell'edilizia inadeguata, fatiscente, o sotto-utilizzata
Adeguamento della piazza al ruolo centrale tramite miglioramento architettonico degli affacci privati e sistemazione del giardino
Miglioramento della rete viaria e creazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti
Rafforzamento della rete commerciale minore nelle aree centrali
Adeguamento delle strutture ricettive
Soluzione dei casi di incompatibilità di numerosi allevamenti intensivi periferici
Adeguamento offerta residenziale e produttiva
Potenziamento strutture scolastiche
Tutela dell'abitato dall'inquinamento della viabilità tangenziale e di attraversamento

pag. 26/137	

ATO 2 – Centro abitato di Caselle

La perimetrazione proposta individua l'ambito del centro abitato di Caselle e delle sue più immediate vicinanze, spesso caratterizzate dalla presenza di insediamenti rurali scoordinati e frammentari, da assoggettare ad interventi di riqualificazione e riordino.
Tra le situazioni di degrado esistenti si ricorda la presenza (in loc. Tezze) di consistenti allevamenti intensivi la cui eliminazione / conversione è utile al fine di garantire al centro abitato distanze di sicurezza e mitigazione dagli eventuali impatti ambientali connessi.
A sud viene compresa nell'A.T.O. parte delle aree oggi occupate dall'aeroporto militare, la cui eventuale acquisizione al patrimonio consentirebbe di realizzare importanti interventi di mitigazione ambientale, oltre che dare spazio alla viabilità est - ovest oggi strozzata in prossimità del ponte di attraversamento dell'autostrada.
Ad est il limite dell'A.T.O. coincide con il confine amministrativo del Comune di Verona in prossimità dell'A/22 e delle aree occupate dal Quadrante Europa. Le previsioni urbanistiche di Verona confermano l'utilizzo delle aree poste ad est dell'autostrada per insediamenti produttivi sostanzialmente legati allo sviluppo del Q.E.. A nord, posizionato su via Rampa e via Belvedere, comprende l'area produttiva di via Lugagnano, quindi l'area sportiva del centro ippico esistente e (più a sud) l'ambito abitato delle Tezze.
Ad ovest, infine, comprende tutte le aree produttive seguendo il percorso della strada comunale esistente fino all'altezza di via Casa Quindici, definendo un ambito territoriale sufficientemente vasto da consentire i futuri ampliamenti produttivi previsti dal PAT, ma anche gli elementi di degrado esistenti (allevamenti intensivi) per la cui conversione dovranno applicarsi le norme relative al recupero e/o al credito edilizio.
In quadrifoglio autostradale viene spezzato lungo la A/4 per farlo rientrare nelle A.T.O. 2 ed 8.

Carico Insediativo Attuale

Superficie territoriale	mq 3.870.465
Volume edificato	mc 2.474.254
Indice territoriale	mc/mq 0,64
Volume uso abitativo	mc 774,019
Residenti 30/11/07	4.782
Mc/ab	mc 161,86
Famiglie residenti	1.881
Alloggi esistenti	1.991
Aree a standard esistenti	mq 177,06
Standard esistente	mq/ab 37,03
Volume edificabile su lotti liberi	mc 60.410
Abitanti insediabili su lotti liberi (mc/ab 150)	403
Famiglie insediabili su lotti liberi	149
Alloggi edificabili e all. non occupati	194 + 207

Carico Insediativo aggiuntivo

Incremento residenziale (ab. 482)	mc 72.200
Incremento commerciale/direzionale (s.l.p.)	mq 69.500
Incremento produttivo	mq 235.200
Incremento turistico	mc 25.530

Standard urbanistici aggiuntivi

Residenziale	(mq 14.460)	mq/ab 30,0
Commerciale/direzionale	(mq 69.500)	mq/ab 144,2
Produttivo	(mq 16.036)	mq/ab 33,3
Turistico	(mq 3.836)	mq/ab 7,9
TOTALE	(mq 103.832)	mq/ab 215,4

Valori specifici

Buona dotazione di servizi con spazi pubblici concentrati e omogeneità tipologica riscattano i limiti della frazione generati da una posizione molto sacrificata dalla contiguità dell'aeroporto, del Quadrante Europa e dell'incrocio delle due autostrade.

Assenza di fattori specifici di fragilità o criticità di tipo geologico o idrogeologico, salvo l'appartenenza di tutto il territorio comunale alla classe 3 di rischio sismico.

Corti rurali tipologicamente e storicamente significative.

Regolarità dell'impianto urbanistico.

Elevata presenza di attività produttive.

Fattori limitanti e criticità

Impatto ambientale negativo derivante da infrastrutture circostanti (aeroporto, autostrade, ferrovia, Quadrante Europa)

Attraversamento traffico tra Verona e capoluogo

Servitù di elettrodotti

Servitù aeroportuali

Obiettivi per il P.I.

Allontanamento del traffico di attraversamento sulla direzione Verona - capoluogo comunale

Creazione di ampie fasce alberate con funzione di mitigazione del rumore e di mascheramento lungo il confine comunale nei confronti di autostrade e Quadrante Europa, e verso Sud nei confronti dell'Aeroporto

Realizzazione del programma complesso di sistemazione urbanistica dell'area centrale

Riqualificazione di parte delle zone produttive esistenti

Razionalizzazione della viabilità

Soluzione dei problemi di incompatibilità di numerosi allevamenti intensivi periferici

Riconversione di attività produttive incompatibili

Realizzazione di interventi di valorizzazione locale derivanti dalle funzioni aeroportuali

Adeguamento offerta residenziale, produttiva, e commerciale

pag. 28/137	

ATO 3 – Centro abitato di Custoza

La perimetrazione proposta individua l'ambito del centro abitato di Custoza e della sue più immediate vicinanze, spesso caratterizzate dalla presenza di insediamenti rurali scoordinati e frammentari, da assoggettare ad interventi di riqualificazione e riordino.
Tra gli obiettivi del PAT rientrano interventi di potenziamento e riorganizzazione del centro di Custoza, in rapporto alle relative valenze e peculiarità storiche, ambientali, paesaggistiche, geografiche ed urbane.
La scelta quindi di dedicare una ATO all'abitato di Custoza è coerente con gli indirizzi generali della programmazione politica del PAT, ma discende anche dall'oggettiva diversità urbanistica di questo centro, adagiato sui crinali collinari contrapposti dell'Ossario e di Bellavista e circondato da una serie di piccole aggregazioni edilizie (anche di origine storica, coma la Valbusa) tra loro in relazione solo attraverso l'esistente tessuto viario di connessione.
Questi piccoli borghi (Corte rurale Palazzo Bresaola - Gorgo - Valbusa - Ossario - Villa Vento) sono compresi nell'A.T.O. al fine di consolidare i legami esistenti senza snaturare l'attuale proporzione dimensionale e nell'ottica di razionalizzare - riordinare alcuni "eventi" edilizi sorti negli anni '60 e '70, in assenza di pianificazione strategica atta a definire gli obiettivi generali e minimizzare gli impatti sul territorio.
Per le medesime ragioni sono compresi nell'A.T.O. anche i giardini storici di Villa Morano Pignatti e Villa Medici, e ne sono escluse quelle parti di territorio rurale ove rimane percettibile il legame funzionale ed ambientale tra le attività agricolo - produttive esistenti con il circostante paesaggio.

Carico Insediativo Attuale

Superficie territoriale	mq 1.401.628
Volume edificato	mc 276.638
Indice territoriale	mc/mq 0,18
Volume uso abitativo	mc 177.934
Residenti 30/11/07	733
Mc/ab	mc 242,75
Famiglie residenti	417
Alloggi esistenti	463
Aree a standard esistenti	mq. 50.201
Standard esistente	mq/ab 68,45
Volume edificabile su lotti liberi	mc 23.892
Abitanti insediabili su lotti liberi (mc/ab 150)	159
Famiglie insediabili su lotti liberi	59
Alloggi edificabili e all. non occupati	68 e 76

Carico Insediativo aggiuntivo

Incremento residenziale (ab. 149)	mc 22.170
Incremento commerciale/direzionale (s.l.p.)	mq 400
Incremento produttivo	mq 0
Incremento turistico	mc 0

Standard urbanistici aggiuntivi

Residenziale	(mq 4.470)	mq/ab
Commerciale/direzionale	(mq 400)	mq/ab 2,7
Produttivo	(mq 0)	mq/ab 0
Turistico	(mq 0)	mq/ab 0
TOTALE	(mq 4.870)	mq/ab 32,7

Valori specifici

Qualità ambientale e paesaggistica molto elevata, che gode della prossimità della valle del Tione e della posizione del nucleo storico sulla cresta di un rilievo morenico particolarmente significativo

Qualità storico - monumentale molto elevata

Elevata qualità di progettazione architettonica e di assetto urbanistico degli spazi pubblici

Assenza di attività produttive

Elevata dotazione di servizi e spazi pubblici

Presenza baricentrica di vasta area ad elevata integrità storico - ambientale

Fattori limitanti

Rischi erosione e franosità del margine sud-occidentale del rilievo e della zona della località Valbusa

Acclività dei suoli

Conflitto servitù elettrodotti con aree residenziali

Rilevanza di aree di edificazione diffusa disordinate

Dotazione limitata di attività commerciali

Obiettivi per il P.I.

Creazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti

Rafforzamento rete commerciale di vicinato

Realizzazione nuova scuola dell'obbligo

Soluzione dei casi di incompatibilità di alcuni allevamenti intensivi ai margini di aree residenziali

Recupero di insediamento produttivo dimesso

Tutela degli ambiti di interesse storico, ambientale, culturale

ATO 4 – Valle e meandri del fiume Tione

pag. 30/137	

La parte di territorio compreso nell'A.T.O. è caratterizzata dalla presenza del fiume Tione e rientra nel bacino idrografico del Fissero - Tartaro - Canalbianco, per il quale la Regione Veneto ha approvato il relativo Piano di Assetto Idrogeologico.
Quest'ultimo che individua, sul territorio, alcune aree a rischio idraulico medio e moderato il prossimità del grande meandro che caratterizza il corso d'acqua, nella parte più a nord del suo percorso.
L'intera A.T.O. è inoltre sottoposta alla tutela paesaggistica ed ambientale prevista dal D. Lgs. 42/04 e dalla Legge 431/85, nonché dalla normativa prevista dal Piano d'Area del Quadrante Europa (P.A.Q.E.), art. 55 - Ambiti di riequilibrio dell'eco sistema - e 63 - Paleoalvei - delle relative Norme Tecniche di Attuazione.
Lo strumento regionale segnala infatti, nella parte meridionale del percorso del Tione, la presenza di un paleoalveo, cioè di un antico ramo fluviale del corso d'acqua, da segnalare, tutelare e riqualificare attraverso l'impianto di quinte arboree.
L'edificato esistente all'interno dell'A.T.O. è essenzialmente composto da aggregazioni rurali, anche di antica origine (ex art. 10 della L.R. 24/85), poste per lo più in prossimità del fiume.
La delicatezza ambientale del sito suggerisce la massima cautela e protezione dell'attuale assetto urbanistico, vietando manomissioni geomorfologiche in danno dei valori ambientali e paesaggistici esistenti, ma senza impedire il recupero dell'esistente e gli interventi strettamente necessari alla conduzione agricola dei fondi, nel rispetto della L.R. 11/04 (art. 43-44-45), purché collocati all'interno od in adiacenza dei nuclei rurali (Sgaripola - Corte Vittoria - Molin Vecchio).
Sono altresì da confermare le previsioni della Variante n. 19 al P.R.G. (Corti Rurali) con riferimento ai Molini ed alla Marognalonga, ivi comprese le possibili nuove costruzioni e le variazioni d'uso ivi previste e consentite.
Eventuali nuove costruzioni da realizzarsi all'esterno delle predette aggregazioni dovranno essere conformi alle disposizioni della Legge Regionale 11/04 per le zone agricole (come sopra richiamato), rispettare dal corso d'acqua e dalle sue ramificazioni la distanza previste dall'art. 41 - lett. G - comma 2 della L.R. 11/04, essere all'esterno delle aree a rischio individuate nel Piano di Bacino e/o ottenere il nulla - osta dell'autorità preposta alla tutela dello stesso.

Carico Insediativo Attuale

Superficie territoriale	mq 2.177.883
Volume edificato	mc 84.156
Indice territoriale	mc/mq 0,04
Volume uso abitativo	mc 20.016
Residenti 30/11/07	69
Mc/ab	mc 290,09
Famiglie residenti	n.d.
Alloggi esistenti	26
Aree a standard esistenti	mq. 0
Standard esistente	mq/ab 0,0
Volume edificabile su lotti liberi	mc 797

GIUSEPPE MANOLI

Abitanti insediabili su lotti liberi (mc/ab 150)	5
Famiglie insediabili su lotti liberi	2
Alloggi edificabili e all. non occupati	2 e 0

Carico Insediativo aggiuntivo

Incremento residenziale (ab. 0	mc 0
Incremento commerciale/direzionale (s.l.p.)	mq 0
Incremento produttivo	mq 0
Incremento turistico	mc 0

Standard urbanistici aggiuntivi

Residenziale	(mq 0)	mq/ab 0,0
Commerciale/direzionale	(mq 0)	mq/ab 0,0
Produttivo	(mq 0)	mq/ab 0,0
Turistico	(mq 0)	mq/ab 0,0
TOTALE	(mq 0)	mq/ab 0,0

Valori specifici

Qualità ambientale, paesaggistica, naturalistica molto elevata.
Scarsissima intrusione antropica, pochi nuclei rurali isolati.
Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema e corridoi ecologici.
Zone boscate e alveo fluviale.

Fattori limitanti

Aree esondabili.
Aree franose.

Obiettivi per il P.I.

Riordino Corti rurali e nuclei agricoli.
Valorizzazione ambientale e paesaggistica tramite manutenzione botanica e manutenzione e sviluppo di percorsi ciclo-pedonali ed equestri.
Tutela naturalistica (flora e fauna).

ATO 5 – Ambito rurale collinare

Nel Documento Preliminare si prende atto della ripartizione del territorio negli ambiti paesaggistici ed ambientali di collina, pianura valliva e pianura aperta.
Con l'adeguamento del P.R.G. vigente al P.A.Q.E. è stato individuato il limite del Parco delle Colline Moreniche (art. 62 delle relative NTA), a tutela della parte nord - ovest del territorio, caratterizzata dalla presenza dei cordoni morenici prospettanti la pianura veronese e di impianti vegetali di grande valore paesistico ed ambientale.

pag. 32/137	

La perimetrazione proposta, nel rispetto dei limiti degli A.T.O. n. 1 e 3, segue sostanzialmente l'individuazione delle unità di paesaggio di pianura valliva e collina, appoggiandosi sul tracciato di strade esistenti (via Cappello), su quello del Canale Consortile e, a nord dell'autostrada, la base geografica della collina di Madonna di Monte.
Sono compresi (da nord): l'alveo ed il bacino idrografico del Feriadon; la Palù; la parte settentrionale del bacino del Rio Fossà; le aree collinari della Loc. Tenda; il Golf Club Verona e le aree circostanti; le corti Berettara, Zerbare, Nadalina, Monterrico, Cavalchina, Bagolina e Montegodi; crinali e cordoni morenici; la collina del Tamburino Sardo; la pianura valliva ove è ubicata la Cantina Sociale.
Questa parte del territorio è caratterizzata dalle colline moreniche, dalle valli degli scaricatori fluviali esistenti o preistorici, dalla coltivazione pregiata della vite, da visuali panoramiche particolarmente significative, dalla presenza di insediamenti urbanistici - architettonici di interesse storico (corti rurali), dalle zone boscate, dai crinali e dai cordoni morenici.
La presenza, pur "ingombrante", del Golf Club Verona non contrasta con l'armonia complessiva del territorio, pur limitandone le valenze naturalistiche e faunistiche, e costituisce elemento rilevante per la sua valorizzazione e fruizione turistica.
La previsione del P.R.G. vigente di nuovi insediamenti turistici proprio sulle aree limitrofe al Golf Club, già oggetto di specifiche varianti puntuali, pone il problema della compatibilità di consistenti insediamenti edilizi in aree di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale.
Essendo incompatibile con i citati valori ambientali e paesaggistici essa va rivista e trasferita utilizzando gli strumenti previsti dalla L.R. 11/04 (credito edilizio).
Sono presenti alcuni "insediamenti" edilizi disomogenei degli anni '60-'70 che necessitano di interventi di riordino ed inserimento ambientale, anche nell'ottica di valorizzare al meglio il patrimonio edilizio esistente (Loc. Tenda e via Guastalla).
Vanno ricordati i rilevanti valori ambientali connessi con l'apparto vegetazionale rilevato con la variante n. 17 al P.R.G. vigente, quali zone boscate, importanti filari alberati, siepi, aie ecc., nonché delle aree di sedime degli antichi scaricatori glaciali (vai), da tutelare, salvaguardare e regolamentare nei modi d'uso e di gestione, in sintonia con le moderne tecniche agrarie di conduzione dei fondi rurali.

Carico Insediativo Attuale

Superficie territoriale	mq
Volume edificato	mc 744.238
Indice territoriale	mc/mq 0,06
Volume uso abitativo	mc 202.331
Residenti 30/11/07	662
Mc/ab	mc 305,64
Famiglie residenti	n.d.
Alloggi esistenti	360
Aree a standard esistenti	mq. 1.416
Standard esistente	mq/ab 2,14
Volume edificabile su lotti liberi	mc 9.823

GIUSEPPE MANOLI

pag. 33/137	

Abitanti insediabili su lotti liberi (mc/ab 150)		65
Famiglie insediabili su lotti liberi		24
Alloggi edificabili e all. non occupati		28 e 4
Carico Insediativo aggiuntivo		
Incremento residenziale (ab. 117)		mc 17.350
Incremento commerciale/direzionale (s.l.p.)		mq 440
Incremento produttivo		mq 8.000
Incremento turistico		mc 3.515
Standard urbanistici aggiuntivi		
Residenziale	(mq 3.510)	mq/ab 30,0
Commerciale/direzionale	(mq 440)	mq/ab 3,8
Produttivo	(mq 800)	mq/ab 6,8
Turistico	(mq 528)	mq/ab 4,5
TOTALE	(mq 5.278)	mq/ab 45,1

Valori specifici

Qualità ambientale, paesaggistica, naturalistica elevata (ambiti naturalistici di livello regionale, disegno delle colline, aree boscate, sorgenti, corsi d'acqua, filari e siepi)

Sostanziale conservazione delle colture tradizionali (vigneti), e per conseguenza delle componenti vegetali, della partizione del suolo, del presidio antropico, dei canali irrigui

Insediamenti storico - culturali (Corti Rurali)

Filare alberato di valore storico - monumentale (Guastalla)

Aziende agricole vitali

Fattori limitanti

Servitù elettrodotti

Aree geologicamente instabili e soggette ad erosione

Aree a ristagno idrico

Aggregati rurali disordinati e di scarso valore

Presenza di barriere ecologiche infrastrutturali

Insediamenti produttivi non organicamente inseriti

Obiettivi per il P.I.

Riordino Corti e aggregati rurali, e nuclei isolati

Mitigazione impatto visivo o trasferimento (credito edilizio) allevamenti intensivi e attività produttive fuori zona

Valorizzazione delle colture intensive di pregio

Tutela della flora e della fauna

Limitazione del livello di antropizzazione

GIUSEPPE MANOLI

pag. 34/137	

ATO 6 – Ambito rurale di pianura

La perimetrazione proposta raggruppa tutta la fascia rurale delimitata ad est dall'abitato di Caselle e dall'area occupata dall'Aeroporto Valerio Catullo e, ad ovest, dall'abitato di Sommacampagna e dal Canale Consortile, prolungandosi poi a sud del capoluogo fino alla base della collina del Tamburino Sardo.
Essa comprende insediamenti rurali disomogenei e spesso disarticolati e le propaggini sfrangiate di edificato "produttivo" fuori zona, nati e cresciuti per successive stratificazioni di funzioni incoerenti con l'agricoltura, nonché rilevanti attività estrattive.
Dal punto di vista agricolo produttivo si è nel tempo progressivamente ridotta la coltivazione della pesca, un tempo importante fonte di reddito, lasciando inutilizzati parte degli edifici rurali esistenti all'interno di aggregati edilizi, che necessitano di interventi di riordino e riutilizzo delle notevoli dotazioni volumetriche esistenti.
La zona, in parte compromessa sotto il profilo dell'unità agricolo aziendale, è caratterizzata inoltre dalla presenza di consistenti allevamenti intesivi, posti anche in prossimità dei centri abitati, per i quali necessitano (vista la situazione del comparto produttivo di appartenenza) di interventi di conversione.
Va evidenziata la presenza di cave dismesse o inattive, delle quali andrebbe (se possibile) incentivato il recupero ambientale e paesistico, proponendo forme di utilizzo che valorizzino attività economiche connesse con l'agricoltura.
Infine va ricordato l'esistente, sia pur limitata, ma proprio per questo maggiormente qualificante, di quanto rimane del corredo vegetazionale che un tempo caratterizzava le aree agricole di pianura cioè: filari alberati, siepi, aie ecc..

Carico Insediativo Attuale

Superficie territoriale	mq 9.926.817
Volume edificato	mc 990.584
Indice territoriale	mc/mq 0,10
Volume uso abitativo	mc 236.026
Residenti 30/11/07	876
Mc/ab	mc 269,44
Famiglie residenti	n.d.
Alloggi esistenti	579
Aree a standard esistenti	mq. 47.091
Standard esistente	mq/ab 53,76
Volume edificabile su lotti liberi	mc 4.074
Abitanti insediabili su lotti liberi (mc/ab 150)	27
Famiglie insediabili su lotti liberi	10

Alloggi edificabili e all. non occupati	12 e 0

Carico Insediativo aggiuntivo

Incremento residenziale (ab. 77)	mc 11.540
Incremento commerciale/direzionale (s.l.p.)	mq 0
Incremento produttivo	mq 5.050
Incremento turistico	mc 1.015

Standard urbanistici aggiuntivi

Residenziale	(mq 2.310)	mq/ab 30,0
Commerciale/direzionale	(mq 0)	mq/ab 0,0
Produttivo	(mq 506)	mq/ab 6,6
Turistico	(mq 152)	mq/ab 1,9
TOTALE	(mq 2.968)	mq/ab 38,5

Valori specifici

Coltivazioni intensive a frutteto.
Presenza di corridoi ecologici (Rio Fossà e Rio Feriadon).
Ambito di cava rinaturalizzata con elevato valore naturalistico.
Corti Rurali.
Aziende agricole vitali.

Fattori limitanti

Discarica in fase di ampliamento.
Cave in atto e cave dimesse.
Insediamenti produttivi fuori zona.
Numerosi allevamenti intensivi.
Aggregati rurali disordinati.
Scarso livello di interconnessione ecologica in presenza di sfruttamento agricolo intensivo.
Attraversamento di infrastrutture di livello sovra comunale.

Obiettivi per il P.I.

Tutela e valorizzazione della rete ecologica.
Conversione funzionale di allevamenti intensivi.
Riordino urbanistico di nuclei e aggregati rurali.
Tutela e valorizzazione delle Corti Rurali.

ATO 7 – Infrastrutture della pianificazione sovraordinata

La perimetrazione proposta individua un'area caratterizzata dalla presenza e/o vicinanza di importanti infrastrutture di interesse sovra comunale e/o da indicazioni progettuali dettate da

strumenti urbanistici di livello superiore, già recepite nel P.R.G. vigente, ma non ancora progettate e/o realizzate.
In particolare ci si riferisce al P.A.Q.E. che qui prevede il "Mirabilia" (art. 19) e "La Porta di Sommacampagna" (art. 27), quali rispettivamente:
sistema di spazi e strutture legate alla fruizione turistica, sportiva, della cultura e del tempo libero, delle annesse strutture ricettive e per la ristorazione, nonché da un centro multimediale di informazione e conoscenza turistica;
spazio per la realizzazione di strutture in grado di caratterizzare la Porta come nodo attrezzato di informazioni sul sistema turistico, culturale e ricreativo, in relazione con quanto specificato all'articolo 19 per il Mirabilia.
Va ricordato che il recepimento delle direttive dettati dai piani urbanistici sovra comunali è obbligatorio e che Sommacampagna è attraversata da ovest ad est dal "Corridoio 5", vero e proprio cordone ombelicale di tutta la futura economia padana e direttrice importantissima per la movimentazione delle merci in direzione dei paesi dell'est europeo in fase di grande espansione economica.
L'ambito è infatti interessato dai progetti dell'Alta Capacità ferroviaria, di nuove future infrastrutture viarie (variante alla SS 11 - sistema delle tangenziali), di riqualificazione degli assi viari locali nord-sud (S.P. n. 26 Morenica), di riqualificazione del casello autostradale.
Tali previsioni, ancorché in fase progettuale, debbono perciò essere posti al centro dell'attenzione della pianificazione - programmazione comunale, poiché costituiscono scelte ineluttabili nel quadro geografico - territoriale di riferimento, nell'ottica di governare le trasformazioni al fine di limitare gli impatti sul territorio e (per quanto possibile) contrattare le mitigazioni - compensazioni necessarie, nonché le eventuali ricadute economiche dovute ad un territorio al quale vengono chiesti "importanti sacrifici" in nome di uno sviluppo economico e dell'interesse nazionale.
Nella parte orientale l'ambito territoriale è occupato prevalentemente da cave (anche di notevoli dimensioni)e da un futuro impianti di smaltimento rifiuti di iniziativa pubblica.

Carico Insediativo Attuale

Superficie territoriale	mq 3.097.426
Volume edificato	mc 194.446
Indice territoriale	mc/mq 0,06
Volume uso abitativo	mc 37.853
Residenti 30/11/07	158
Mc/ab	mc 239,58
Famiglie residenti	n.d.
Alloggi esistenti	87
Aree a standard esistenti	mq. 0
Standard esistente	mq/ab 0,0
Volume edificabile su lotti liberi	mc 0
Abitanti insediabili su lotti liberi (mc/ab 150)	0
Famiglie insediabili su lotti liberi	0

Alloggi edificabili e all. non occupati		0 e 0	
Carico Insediativo aggiuntivo			
Incremento residenziale (ab. 3)		mc	400
Incremento servizi di livello sovra comunali - MIRABILIA -		mq	330.000
Incremento produttivo		mq	0
Incremento turistico		mc	20.000
Standard urbanistici aggiuntivi			
Residenziale	(mq 90)	mq/ab	30,0
Commerciale/direzionale	(mq 330.000)	mq/ab	110.000,0
Produttivo	(mq 0)	mq/ab	0,0
Turistico	(mq 3.000)	mq/ab	1000,0
TOTALE	(mq 333.090)	mq/ab	110.030,0

Valori specifici

Alto valore posizionale

Area di interesse sovra comunale nella pianificazione sovra ordinata

Area strategica per potenziamento infrastrutturale

Fattori limitanti

Attraversamento elettrodotti

Cave in esercizio

Discariche in progetto

Inadeguatezza viabilistica dell'accesso autostradale

Obiettivi per il P.I.

Realizzazione, adeguamento, e potenziamento infrastrutture esistenti (Alta Capacità ferroviaria e viabilità regionale)

Spostamento e potenziamento casello autostradale, anche come condizione per realizzazione parco tematico

Realizzazione Parco Tematico Mirabilia

Parco urbano nelle aree di cava da recuperare

ATO 8 – Infrastrutture aeroportuali

La perimetrazione proposta individua un'area già in gran parte occupata dal sedime aeroportuale e dalle aree agricole comprese tra le cosiddette "margherite" ove sono ubicate le installazioni dell'aeroporto militare e civile.

Carico Insediativo Attuale

Superficie territoriale	mq	3.741.164

Volume edificato	mc 172.241
Indice territoriale	mc/mq 0,05
Volume uso abitativo	mc 9.378
Residenti 30/11/07	29
Mc/ab	mc 323,38
Famiglie residenti	n.d.
Alloggi esistenti	10
Aree a standard esistenti	mq. 0
Standard esistente	mq/ab 0,0
Volume edificabile su lotti liberi	mc 0
Abitanti insediabili su lotti liberi (mc/ab 150)	0
Famiglie insediabili su lotti liberi	0
Alloggi edificabili e all. non occupati	0 e 0

Carico Insediativo aggiuntivo

Incremento residenziale (ab. 0)	mc 0
Incremento commerciale/direzionale (s.l.p.)	mq 0
Incremento produttivo	mq 0
Incremento turistico	mc 0

Standard urbanistici aggiuntivi

Residenziale	(mq 0)	mq/ab 0,0
Commerciale/direzionale	(mq 0)	mq/ab 0,0
Produttivo	(mq 0)	mq/ab 0,0
Turistico	(mq 0)	mq/ab 0,0
TOTALE	(mq 0)	mq/ab 0,0

Valori specifici

Rilevanza economica strategica del flusso di merci e persone.
Infrastruttura di livello nazionale e internazionale.
Interesse strategico e valore posizionale dell'incrocio autostradale.

Fattori limitanti

Elevato impatto ambientale specie sull'abitato di Caselle, e su tutto l'intorno.
Limitazioni all'edificazione e alla valorizzazione urbanistica delle aree limitrofe.
Eccessiva vicinanza di zone urbanizzate.

Obiettivi per il P.I.

Potenziamento accessibilità viabilistica aeroporto da sistema autostradale e da tangenziali.
Interventi diretti a mitigazione impatti ambientali atmosferici e acustici.

GIUSEPPE MANOLI

pag. 39/137	

Messa in sicurezza del perimetro aeroportuale.
Accordi di programma sui progetti di sviluppo aeroportuale.

[ACCORDO DI CONCERTAZIONE TRA COMUNE E AEROPORTO VALERIO CATULLO sul progetto di potenziamento delle strutture dell'Aeroporto "Valerio Catullo" presentato alla Regione Veneto ai sensi del D.P.R. 383/1994 ed in funzione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna. L'accordo sottoscritto e firmato da comune e società aeroportuale è allegato alla delibera n. 2 del 19/01/2009 di adozione del PAT**]**

PARERI

Parere del Genio Civile di Verona
Il Genio Civile di Verona, con note prot. n. 349028/57.00.18.1.1 del 04/07/2008 e prot. n. 378604/57.00.18.1.1 del 21/07/2008, ha espresso, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
"Sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico.
Si invita ad introdurre nelle norme tecniche di attuazione quanto segue:
- *dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica e prescritto nel presente parere;*
- *dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, (elementi grigliati, etc.);*

Gli studi e l'indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al P.I. saranno esaminati dall'Ufficio del Genio Civile di Verona mentre il progetto definitivo da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovrà essere valutato dal Consorzio di Bonifica Adige Garda.
Dovranno altresì essere rispettate le prescrizioni e le richieste di approfondimento indicate dai Consorzi di Bonifica.

Nelle fasi successive della pianificazione urbanistica, comunque, dovranno necessariamente essere approfonditi i seguenti aspetti:
- *caratterizzazione della rete idraulica ricettrice;*
- *localizzazione delle aree in cui è prevista la realizzazione di sistemi compensativi, con precisa indicazione dei corsi d'acqua ricettori;*
- *definizione puntuale dei coefficienti udometrici, prima e dopo la trasformazione dell'uso del suolo, con riferimento ai bacini dei corsi d'acqua ricettori;*
- *determinazione del coefficiente di permeabilità k, nel caso si voglia ricorrere a sistemi di infiltrazione facilitata in falda, attraverso prove sperimentali in situ."*

Direzione Geologia - Osservazioni geologiche
Il geologo regionale con proprio parere n. 17746/57.02/E310.011 in data 13/01/2009 ha evidenziato quanto segue:
"Dal punto di vista geologico il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna è dotato di un Quadro Conoscitivo il cui tematismo è stato sviluppato attraverso la realizzazione di tre carte tematiche (geologica, geomorfologica ed idrogeologica) e di una relazione geologica allegata. Il materiale in questione è esaustivo e conforme alle grafie previste dalla DGR 615/96 ed alle indicazioni previste dal Servizio Geologico della Regione del Veneto, in merito alla stesura dei PAT.
In riferimento al Quadro Conoscitivo c'è una precisazione da fare:
Carta geomorfologica
- *Verificare il settore sud ovest del comune, viene indicata un'area come "forme di deposito inframorenico ma in realtà sembra abbia una morfologia di terrazzo fluviale, tant'è vero*

che nella carta geolitologica l'area è indicata con una litologia di "materiali sciolti di deposito recente ed attuale dell'alveo mobile e delle aree di esondazione recente".

Nei riguardi delle tavole di Progetto del PAT si rileva quanto segue:
Carta della Fragilità
- *indicare qual è l'isoipsa 95 m.s.l.m..*
- *la fascia (area) di equidistanza a 1000 m dalla isoipsa 95 m.s.l.m. è in realtà una linea, quindi bisogna modificare la definizione in legenda.*

Carta della Trasformabilità
Le zone preferenziali di sviluppo insediativo individuate negli ATO 1, 2, 3, 4 e 6 ricadono totalmente su aree classificate "idonee a condizione", lo stesso dicasi per le aree a servizi di interesse comune di maggiore rilevanza; in esse i Piani di Intervento dovranno tener conto delle disposizioni e prescrizioni dettate dalla relativa norma tecnica.

In merito alla Normativa Tecnica si fa presente quanto segue:
- *Art. 4.1, viene citato che tra i vincoli vi sono delle perimetrazioni di aree a rischio idraulico (P.A.l.), che devono fare riferimento alle normativa del PAI.*
- *Art. 4.2, sono ancora indicate le invarianti geomorfologiche, mentre le invarianti sono tutte "invarianti di natura geologica"*
- *art. 4.3 nella tabella allegata al punto a. compatibilità geologica, meglio sostituire qualsiasi riferimento al D.M. 11/03/88 con "riferimento a normativa vigente".*
  Sempre nella tabella in questione, nella tipologia 4 dei "terreni idonei a condizione" è bene sostituire "vulnerabilità elevata" con "possibile vulnerabilità elevata" ed aggiungere anche la tipologia "possibile vulnerabilità media".
  Nel punto "aree non idonee" specificare quali sono gli interventi possibili indicati dall'art. 3 del D.P.R. 380/01.
  Al punto d. altre componenti, le "Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna, sono descritte delle norme del successivo art. 8 ai punti 23 e 24." Si sottolinea che non esistono punti 23 e 24 nell'art. 8 ma solo lettere. Ciò va corretto.

Per gli aspetti riguardanti l'attività di cava si sottolinea che in rapporto alla normativa afferente ad ambiti anche correlati a valenze estrattive, valutati i contrapposti aspetti, i seguenti articoli vanno rettificati come sotto indicato:
- *art. 6 Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna (P)*
  *Sono individuate nella Tav. 3 tutte le aree e gli elementi dotati delle caratteristiche atte alla formazione della rete ecologica comunale, e pertanto assoggettate a normativa di tutela da fonti di inquinamento e da interventi che compromettano il loro grado di naturalità e la funzione ecologica, così come stabilito al Titolo IV delle presenti norme. "**All'interno di tali aree sono comunque consentiti gli interventi di cui all'art. 8 dd.".** (Come sotto riportato).*

- *Art. 8 Suddivisione del territorio comunale*
  w. Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali:
  *.....Trattandosi di aree destinate all'uso pubblico, fino al momento dell'acquisizione alla proprietà pubblica è vietato qualunque intervento che possa compromettere o ridurre l'entità e la qualità della vegetazione e del suolo di dette aree, "**fatte salve le attività estrattive di cava in essere.**"*
  cc. Zone di ammortizzazione o transizione
  *.....All'interno di tali aree sono vietate forme di recinzione in continuo (reti, murette in cemento, ecc...), se non ~~stabilite~~ "**consentite da specifiche autorizzazioni o**" ~~in specifici~~ provvedimenti di organi ~~amministrativi o giudiziari~~ sovraordinati, degli appezzamenti agricoli che non consentano il transito della fauna autoctona. E' vietato l'utilizzo di fitofarmaci di sintesi e diserbanti che non siano strettamente e dimostratamente necessari a salvaguardare le produzioni agricole di pregio quali la*

pag. 41/137	

viticoltura e/o la frutticoltura specializzata. E' auspicabile la reintroduzione di vecchi elementi strutturali, quali siepi e muretti a secco, in modo da rendere possibili scambi e migrazioni delle specie presenti.
*"**All'interno di tali zone sono comunque consentiti gli interventi di cui alla successiva lettera dd.**" (Come sotto riportato).*
dd. Zone di riconnessione naturalistica
*.....Sono perciò aree all'interno delle quali ~~deve essere~~ "**potrà essere**" predisposta la la riconnessione con la rete ecologica. Per tali aree sono previsti interventi di riforestazione o rinaturalizzazione in generale. All'interno di questa ~~classe~~ "**zona**" sono inserite aree, attualmente o in futuro ~~(progetto già approvato dalla Regione Veneto)~~, sede di cava per le quali è "**potrà essere**" previsto, una volta esaurita l'attività estrattiva, il ~~recupero~~ riuso al fine della creazione di oasi naturalistiche.*

Valutati i contrapposti aspetti, risulta rispondente all'interesse pubblico stabilire, in via generale, che:
- *Sono in ogni caso, fatti salvi e impregiudicati gli indirizzi regionali assunti con DGR n. 3121 del 23/10/2003 e DGR n. 135/CR del 21/10/2008.*
- *Sono, in ogni caso, fatti salvi e impregiudicati la fattibilità di istanze e l'esito di procedimenti a fronte di cave già autorizzate, già attivate, ancorché ad autorizzazioni annullate e soggette a rinnovazione.*

Ci si riserva l'espressione di ulteriori pareri sia nel caso di modifiche ed aggiornamenti della cartografia e delle norme che in sede di Comitato per la V.T.R."

Direzione Agroambiente - Osservazioni agronomiche
La Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, con proprio parere n. 28677/48.24 D.400.01.1 in data 19/01/2009 ha evidenziato quanto segue:
"(omissis)"
Per quanto attiene l'indagine del territorio agricolo, gli elaborati cartografici redatti dall'Agronomo incaricato evidenziano un'accurata analisi dei diversi fattori agricolo-produttivi, agricolo-ambientali e del paesaggio agrario.

- *Tav. 1.1 – Superficie agricola utilizzata*
- *Tavola 1.2 - Copertura del suolo agricolo, dove sono riportate in modo analitico le destinazioni colturali del territorio agricolo (vigneti, frutteti, olivi, seminativi, boschi).*
- *Tavola 1.3 - Allevamenti zootecnici intensivi, dove sono rappresentati gi allevamenti zootecnici intensivi nonché le distanze minime reciproche dei medesimi dalle residenze civili sparse, delle residenze civili concentrate e dai limiti della zona agricola.*
- *Tavola 1.4 - Rete idraulica e irrigua, nella quale sono riportati la rete idraulica di scolo, la rete irrigua, i manufatti della rete irrigua, le aree a rischio di esondazione da opere di bonifica, le aree soggette ad allagamenti per mancanza di volume di invaso, le aree interessate da progetti di riconversione irrigua, le aree non irrigue, gli impianti irrigui fissi e gli impianti irrigui non fissi.*
- *Tavola 1.5 - Carta del paesaggio rurale, nella quale sono individuate le componenti storiche del paesaggio rurale (costruzioni e manufatti rurali, terrazzamenti, muri a secco, filari di gelso); le componenti di relazione del paesaggio rurale con il settore produttivo (unità colturali di piccole dimensioni, unità colturali di medie dimensioni, unità colturali di elevate dimensioni, edifici non più funzionali alla conduzione ciel fondo, aggregati edilizi abitativi con un legame con l'attività agricola; aggregati edilizi abitativi privi di legame con l'attività agricola, edifici uso allevamento abbandonati di qualità edificatoria scadente).*

La Relazione agronomica, tuttavia, si limita alla descrizione del calcolo del limite della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola e all'individuazione degli allevamenti zootecnici intensivi; peraltro, gli argomenti sopra elencati non trovano alcuna

pag. 42/137	

illustrazione nella medesima relazione.

Da un primo esame, le analisi cartografiche trovano corrispondenza nella scelte pianificatorie dell'Amministrazione comunale nelle quattro tavole che compongono il PAT; in particolare, il Comune ha individuato come Invariante di natura agricolo-produttiva gli ambiti di produzione agricola tipica o specializzata e i limiti della zona di produzione vini DOC.

Per quanto attiene le Norme tecniche, con riferimento alle zone agricole, si rileva che in più articoli viene fatto riferimento alla normativa dei PRG vigente. Si ritiene che tale modalità di strutturare la normativa possa ingenerare confusione o errori di interpretazione; pertanto si ritiene che il riferimento possa essere utilmente sostituito dal testo completo della norma di riferimento.
Nello specifico, si tratta dei seguenti articoli:
- *art. 4.2 – Invarianti, par. 4.2.1, lettera h. "Aie e capitelli", lettera s. "Ambiti di produzione agricola tipica o specializzata";*
- *art. 4.3 – Fragilità, par. 4.3.1, lettera d. "Altre componenti", "Unità di paesaggio";*
- *art. 5.1 – Edificabilità in zona agricola, ultimo capoverso;*
- *art. 5.2 - Attività produttive non organicamente inserite, ultimo capoverso;*

L'art. 3 – "Disposizioni transitorie", individua gli interventi realizzabili sul territorio comunale a seguito dell'approvazione del PAT e in assenza di PI (ex art. 18), ma in presenza di PRG compatibile con il PAT che acquista il valore e l'efficacia di PI.
Si ritiene che fino all'approvazione del PI ex art. 18 vige il regime transitorio, la cui disciplina edilizia è contenuta nell'art. 48 della LR n. 11/2004.
Per l'applicazione a regime della normativa per le zone agricole, disciplinata degli articoli 44 e 45 della LR n. 11/2004, è necessaria l'approvazione, oltre che del Piano di assetto del territorio, anche del Piano degli interventi comunale ai sensi art. 18. La nuova legge urbanistica, infatti, attribuisce al PI specifici adempimenti che non possono essere considerati attuati dai Piani regolatori comunali vigenti; il PI è un nuovo piano che viene redatto utilizzando i criteri che la legge assegna oggi alla nuova disciplina urbanistica e che quindi trova piena corrispondenza con i contenuti del PAT. Al contrario nel caso di PRG con efficacia PI, il piano regolatore mantiene le proprie caratteristiche, trovando applicazione per le sole partì non in contrasto con il PAT.
Pertanto, si propone la revisione dell'art. 3 delle Norme tecniche del PAT in tal senso.

All'art. 5.3 f – "Allevamenti e situazioni di conflitto con zone residenziali e produttive o per impatto ambientale", si ritiene che oltre agli interventi di manutenzione ordinaria debbano essere consentiti interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali.
Pertanto, si propone l'integrazione dell'articolo in questione.

Infine, per quanto attiene l'art. 8, "Suddivisione del territorio comunale", lett. cc. "Zone di ammortizzazione o transizione", si propone lo stralcio della seguente espressione "E' vietato l'utilizzo di fitofarmaci di sintesi e diserbanti che non siano strettamente e dimostratamente necessari a salvaguardare le produzioni agricole di pregio quali la viticoltura e/o frutticoltura specializzata", in quanto si tratta di operazioni che rientrano nelle normali pratiche agricole.
(omissis)"

Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale

E' stata acquisita la dichiarazione del Comune di Sommacampagna (prot. n. 3930 del 02/04/2012) di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza. Con relazione istruttoria n. 79/2012 del 07.05.2012 il Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto

Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), nel prendere atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza per il PAT, dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR 3173/2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".

Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 39 del 17.05.2012 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 791 del 31.03.2009, formulando le seguenti prescrizioni:

"*(OMISSIS)*

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Sommacampagna (VR) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. prima dell'approvazione del Piano:

1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali consultate, nonché verificate in ragione del parere prot. n. 47999 del 22.12.2010 del Comune di Bussolengo. Dovranno inoltre essere inserite le seguenti disposizioni:

1.1.1. dovrà essere inserito un articolo riportante le seguenti disposizioni: "Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	DPSIR	AUTORITA' PROPOSTA AD EFFETTUARE IL MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MONITORAGGIO E OBIETTIVI AUSPICABILI
ATMOSFERA	Aggiornamento del quadro conoscitivo sullo stato di qualità dell'aria e delle sorgenti di emissione in atmosfera	Vari	Pressione	ARPAV, Provincia di Verona	Biennale	Relazione esplicativa che descriva la situazione aggiornata di inquinamento dell'atmosfera. Obiettivo: tutelare lo stato di qualità dell'aria.
IDROSFERA	Aggiornamento dello stato ambientale dei corsi d'acqua	SACA	Stato	ARPAV, Comune di Sommacampagna,	Biennale	Relazione che traendo dati dalle Analisi provinciali permetta la tutela dello stato di qualità dell'acqua

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 60/203

pag. 44/137	

	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	DPSIR	AUTORITA' PROPOSTA AD EFFETTUARE IL MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MONITORAGGIO E OBIETTIVI AUSPICABILI
ATMOSFERA	Aggiornamento del quadro conoscitivo sullo stato di qualità dell'aria e delle sorgenti di emissione in atmosfera	Vari	Pressione	ARPAV, Provincia di Verona	Biennale	Relazione esplicativa che descriva la situazione aggiornata di inquinamento dell'atmosfera. Obiettivo: tutelare lo stato di qualità dell'aria.
	Aggiornamento dello stato ambientale della falda acquifera	SCAS	Stato	U.L.S.S. 22, ARPAV, Acque Veronesi	Biennale	Rapporto di analisi delle acque prelevate da pozzi nel territorio comunale.

	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	DPSIR	AUTORITA' PROPOSTA AD EFFETTUARE IL MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MONITORAGGIO E OBIETTIVI AUSPICABILI
CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA	Rendimento e potenzialità della depurazione	UM vari	Pressione	Comune di Sommacampagna, Acque Veronesi	Prima della redazione del PI e successivamente con cadenza annuale	Relazione con indicato il rendimento della depurazione e verifica se la potenzialità è adeguata al numero di utenze servite.
	Consumi domestici di acqua potabile	mc/anno l/ab/gg	Pressione	Comune di Sommacampagna e Acque Veronesi	annuale	Relazione contenente la verifica dell'uso della risorsa idrica in funzione del carico insediativo
	Parametri chimici e biologici dell'acqua servita dall'acquedotto		Pressione	Acque Veronesi	Semestrale	Pubblicazione sul sito di Acque Veronesi dei risultati delle analisi dell'acqua potabile
SUOLO	Allevamenti intensivi gravanti sulle zone residenziali	N°	Pressione	Comune di Sommacampagna	Biennale	Aggiornamento del censimento degli allevamenti (numero e variazione di posizione degli allevamenti intensivi situati in area urbana).
	Superficie Agricola Utilizzata (SAU)	ha/anno	Pressione	Comune di Sommacampagna, Provincia di Verona	Con la redazione del PI o delle varianti allo stesso	Analisi territoriali di controllo della trasformabilità del territorio e aggiornamento in continuo del valore di SAU in rapporto a quanto previsto per il decennio
BIOD IVER SITA'	Estensione del verde pubblico, delle siepi ed alberature stradali	Km/abitante	Stato	Comune di Sommacampagna	Quinquennale	Relazione contenente la verifica dello sviluppo della vegetazione arborea

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 61/203

pag. 45/137	

	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	DPSIR	AUTORITA' PROPOSTA AD EFFETTUARE IL MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MONITORAGGIO E OBIETTIVI AUSPICABILI
	Interventi di conservazione e di sviluppo della rete ecologica	N° interventi	Risposta	Comune di Sommacampagna	Quinquennale	Relazione sullo stato della rete ecologica e sugli interventi inerenti ad essa. L'obiettivo è mantenere ed implementare la rete ecologica.
AGNETI FISICI	Piano di illuminazione	-	Risposta	Comune di Sommacampagna	Con la redazione del PI	Verificare la predisposizione per la redazione del Piano di Illuminazione
	Stato di revisione del Piano di Zonizzazione acustica	-	Risposta	Comune di Sommacampagna	Con la redazione del PI	Verificare l'aggiornamento del Piano di Zonizzazione acustica.
PATRIMONIO STORICO	Verifica della salvaguardia dei contesti figurativi, del patrimonio culturale	N° interventi	Risposta	Comune di Sommacampagna	Biennale	Redazione di una relazione di analisi degli eventuali interventi realizzati.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 62/203

pag. 46/137	

	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	DPSIR	AUTORITA' PROPOSTA AD EFFETTUARE IL MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MONITORAGGIO E OBIETTIVI AUSPICABILI
AREA EDILIZIA - DIMENSIONAMENTO	Volume residenziale	Mc/anno	Stato	Comune di Sommacampagna	alla redazione del PI o varianti allo stesso	Redazione di una relazione tecnica che documenti il dimensionamento del pat con l'obiettivo di adeguare il dimensionamento del piano alle necessità
	Percentuale di edifici di classe energetica C, B e A per le nuove costruzioni o ristrutturazioni	%	Risposta	Numero di edifici di nuova realizzazione o di ristrutturazione in classe C, B e A	annuale	Obiettivo: adottare tecnologie volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Censimento degli edifici aventi tecnologie e modalità costruttive volte al risparmio energetico.
	Recupero aree occupate da edifici incongrui o elementi di degrado	N° interventi	Risposta	Comune di Sommacampagna	Biennale	Relazione che distingua gli interventi di riqualificazione urbanistica, mediante la valutazione del numero di interventi di demolizione di edifici incongrui o elementi di degrado rispetto al totale degli episodi individuati dal PAT.
ECONOMIA E SOCIETA'	Indicatori demografici	N°	Stato	Comune di Sommacampagna	Annuale	Redazione di una relazione tecnica che documenti l'andamento demografico per poter verificare l'adeguatezza dei servizi alla popolazione.
	Estensione e funzionalità rete ciclopedonale	km/anno descrizione e mappatura	Stato	Comune di Sommacampagna	Biennale	Relazione di Documentare l'obiettivo di realizzare una mobilità sostenibile e collegata al fine di realizzare una rete continua
	Mobilità	km/anno descrizione e mappatura	Stato	Comune di Sommacampagna	Dopo la realizzazione degli interventi previsti dal PAT	Relazione di verifica sulla realizzazione delle opere in progetto e verifica degli obiettivi prefissati (riduzione di traffico pesante in centro, riduzione dell'incidentalità)
MATERIALI ED ENERGIA	Produzione rifiuti procapite; percentuale di raccolta differenziata	Kg/amo/ab	Pressione	Comune di Sommacampagna, Ente gestore rifiuti	Annuale	Redazione di relazione che verifichi la corretta gestione del ciclo dei rifiuti e la rispondenza agli obbiettivi di legge

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.
Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.".

GIUSEPPE MANOLI

pag. 47/137	

L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Verona, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

1.1.2. per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:

- *Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.*
- *Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.*
- *È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.*
- *Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.*
- *L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.*
- *E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.*
- *Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali,nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non é essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).*
- *E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.*

1.1.3. per quanto riguarda la realizzazione del programma complesso dell' "Area tra via Verona e infrastrutture autostradali – Corte Palazzina" in accoglimento dell'osservazione n. 74 II periodo, nell'art. 8 va aggiunto alla fine del comma "d" la seguente disposizione: "Al fine di valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli Accordi tra soggetti Pubblici e Privati, per l'ambito individuato quale "Area tra via Verona e infrastrutture autostradali – Corte Palazzina", gli stessi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. 13/2012, a Verifica di Assoggettabilità.";

1.1.4. per quanto riguarda l'accoglimento dell' osservazione n 5, II periodo, va aggiunto un articolo riportante la seguente disposizione: "Al fine di valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli interventi previsti per l'ambito individuato, gli stessi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. 13/2012, a Verifica di Assoggettabilità";

1.1.5. per quanto riguarda le "aree di riqualificazione e riconversione" individuate sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità nell'art. 8 va aggiunto alla fine del comma "f" la seguente disposizione: "Al fine di valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli intervisti previsti per gli ambiti individuati, gli stessi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. 13/2012, a Verifica di Assoggettabilità.";

1.1.6. dovranno essere recepite nelle Norme Tecniche di Attuazione tutte le misure di

pag. 48/137	

mitigazione/compensazione per gli effetti negativi e le relative linee guida individuate Rapporto Ambientale e nelle integrazioni al Rapporto Ambientale di cui alla nota prot. n. 3930 del 02.04.12; dovranno inoltre essere assunte nelle Norme tecniche le misure di mitigazione individuate in relazione all'accoglimento dell' osservazione n 75, II periodo.
1.1.7. atteso che parte del territorio comunale rientra nella "zona di ricarica degli acquiferi" nell'articolo 4.3.1, comma "d" dovrà essere inserita un'alinea in ordine al divieto di realizzare opere interrate nell'ambito interessato.
1.2. L'allegato B al Rapporto Ambientale andrà aggiornato con l'indicazione corretta dei paragrafi a cui le mitigazioni individuate si riferiscono.
1.3. I perimetri degli ambiti a edificazione diffusa individuati sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità" devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.
1.4. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
1.5. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nelle integrazioni al rapporto Ambientale con nota prot. n. 3930 del 02.04.12, con le prescrizioni di cui al presente parere nonché con il Piano di Monitoraggio di cui al precedente punto 1.1.1.
1.6. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
1.7. Il Comune di Sommacampagna deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale (integrato con le integrazioni fornite con nota prot. n. 3930 del 02.04.12, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. in sede di attuazione del Piano:
2.1. il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
2.2. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
2.3. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale."

CONSIDERAZIONI

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge Regionale 11 del 2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.
Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.
Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'*edificazione diffusa* viene affrontato coerentemente, individuando in tale fattispecie gli ambiti dei nuclei residenziali in zona agricola.

GIUSEPPE MANOLI

pag. 49/137	

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitino di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.
Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Si condividono pertanto in gran parte le proposte di PAT che necessitano comunque di alcune prescrizioni, principalmente al fine di garantire un maggiore rispetto della tutela del paesaggio e una più corretta osservanza delle prescrizioni, vincoli e direttive stabiliti dalla legislazione vigente.

Pertanto si prescrive che nelle Norme di PAT, venga inserita la presente frase, "La rappresentazione in generale di linee, perimetri ed aree nel PAT non ha valore di conformazione del territorio ma di individuazione rispettivamente di limiti, intorni significativi e ambiti, la cui definizione di dettaglio spetta invece al Piano degli Interventi, il quale li individua, precisa e determina a livello locale e può apportare modificazioni ai margini areali così come indicati negli elaborati del PAT all'interno di un fattore di tolleranza pari al massimo al 10% della superficie raffigurata.", al fine di garantire un margine di flessibilità all'interno delle griglie prestabilite del PAT e in attuazione della pianificazione di dettaglio prevista dal PI.

Anche in merito alla Norme Tecniche d'Attuazione, si devono introdurre alcune prescrizioni, di seguito riportate.

Art. 4 .1 – Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale sovraordinata

- Vincoli derivanti da disposizioni di legge nazionali e regionali

Integrare "- vincolo sismico (O.P.C.M. 3519/2006, classe 3)", con il richiamo alla DGRV n. 71 del 22.01.2008: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"- Direttive per l'applicazione. Adozione del provvedimento n° 96/CR del 7 agosto 2006, e con il richiamo alla D.G.R. n. 3308 del 04.11.2008 Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (L.R. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio");

in merito al punto "- servitù idraulica (R.D. 523/1904)", si richiama anche il rispetto del R.D. 368 del 8 maggio 1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° dal 132 al 140 e il R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 art 96 lett. f), per corsi d'acqua pubblici artt. Dal 93 al 99;

in merito al punto "- servitù impianti di telecomunicazione (L. 36/2001)", si richiama anche il rispetto del Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo

sviluppo del paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443" e del D. lgs 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" ;

in merito al punto " – fasce di rispetto della viabilità (D. Lgs. 285/1992)", si richiama anche il rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1993 n. 147 "Regolamento recante modificazioni ed integrazioni agli articoli 26 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)";

in merito al punto " - fasce di rispetto degli elettrodotti (L.R. 27/1993 e successive modificazioni)", si richiama anche il rispetto della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Dpcm 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"; Decreto Ministeriale 29.05.2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.";

in merito al punto "- fasce di rispetto dei gasdotti (D.P.R. 08/06/01 n. 327)", si richiama il rispetto del D.M. 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.";

in merito al punto "- fasce di rispetto delle discariche (L.R. 3/2000), si richiama anche il rispetto del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

in merito al punto " – fasce di rispetto dei depuratori (D.C.I.M. 04/02/1977), si richiama anche il rispetto del D.lgs. 152/2006, e del Piano di tutela delle Acque approvato con DGR n. 107 del 5 novembre 2009, DCI 4 febbraio 2007;

in merito al punto "- fasce di rispetto degli allevamenti zootecnico intensivi (Atti d'indirizzo L.R. 11/2004, lett. d)", si richiama anche il rispetto D.G.R. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, modificata con D.G.R. n. 168 del 31 maggio 2007 e con D.G.R. n. 3650 del 25 novembre 2008 e con D.G.R. n. 856 del 15 maggio 2012;

Art. 4.1.1. Integrazioni e richiami delle normative sui vincoli

In merito al punto "**a.** servitù idraulica (R.D. 25/07/1904, n. 523, Testo Unico delle opere idrauliche)", si richiamano i medesimi riferimenti legislativi sopra citati per l'articolo 4.1.;

in merito al punto "**b.** Fasce di rispetto delle discariche (L.R. 3/2000)", si richiamano i medesimi riferimenti legislativi sopra citati per l'articolo 4.1.;

in merito al punto "**d.** Fasce di rispetto dei depuratori (D.C.I.M. 04.02.1977)", si richiamano i medesimi riferimenti legislativi sopra citati per l'articolo 4.1.;

in merito al punto "**f.** Fasce di rispetto della viabilità", si richiamano i medesimi riferimenti legislativi sopra citati per l'articolo 4.1.;

pag. 51/137	

in merito al punto "**h.** Fasce di rispetto acustico degli aereoporti (D.M. 31/10/1977)", si richiama anche il rispetto del Decreto 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aereoportuale" e del Decreto 3 dicembre 1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aereoporti";

in merito al punto "**j.** Fasce di rispetto degli elettrodotti (L.R. 27/1993 e successive modificazioni)", si richiamano i medesimi riferimenti legislativi sopra citati per l'articolo 4.1.;

in merito al punto "**l.** Fasce di rispetto dei gasdotti (D.M. 24/11/1984)", si richiamano i medesimi riferimenti legislativi sopra citati per l'articolo 4.1.;

in merito all'art. "**m.** Fasce di rispetto degli allevamenti zootecnico intensivi (Atti di indirizzo della mL.R. 11/2004)", si richiamano i medesimi riferimenti legislativi sopra citati per l'articolo 4.1.;

in merito al punto "**p.** Il sistema degli ambiti naturalistico – ambientali e paesaggistici di livello regionale", si richiama il nuovo P.T.R.C., ora adottato con D.G.R. n. 372 del 17.02.2009.

I riferimenti normativi sopra riportati, vanno integrati anche nella legenda della tavola "Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale".

Art. 5.5 Sportello unico

Si stralcia l'intero articolo, che richiama il D.P.R. 20/10/1998 n. 447, ora abrogato, e si richiamano le norme contenute nel D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decretro – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto n. 133".
Inoltre, si ricorda che è in corso di approvazione un disegno di legge regionale che fornisce ai Comuni la possibilità di ridurre i limiti di ammissibilità di alcuni interventi, o vietarli in ragione delle proprie specificità territoriali.

Art. 8 – Suddivisione del territorio comunale

Quarto comma, si stralcia l'intero comma e si richiamano le norme contenute nel D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto n. 133".
Anche in questo caso, si ricorda che è in corso di approvazione un disegno di legge regionale che fornisce ai Comuni la possibilità di ridurre i limiti di ammissibilità di alcuni interventi, o vietarli in ragione delle proprie specificità territoriali.

In merito alla destinazione commerciale, se sia prevista o meno all'interno del Parco Tematico Mirabilia, la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, con nota prot. N. 546899 del 30.11.2012, si è espressa come segue:
"- L'articolo 19 delle norme di attuazione del piano di area prevede che il Comune disciplini le diverse attività e funzioni all'interno del sistema di spazi e strutture legate alla fruizione turistica, sportiva, della cultura e del tempo libero, dalle annesse strutture ricettive e per la ristorazione, nonché da un centro multimediale di informazione e conoscenza turistica definito come "Mirabilia";

pag. 52/137	

- per l'insediabilità di eventuali possibili funzioni e/o attività commerciali, verificata in sede di istruttoria del PAT la coerenza l'integrazione e il legame con le funzioni definite dall'articolo 19 delle norme di attuazione del piano di area, il comune nel rispetto delle indicazioni di piano e delle disposizioni della vigente legislazione di settore procede all'interno delle proprie competenze nella stesura degli atti conseguenti.".

E' stata verificata la corrispondenza della normativa, da parte della Direzione competente, con le prescrizioni del parere della Struttura Direzione Geologia e Georisorse, proprio parere n. 17746/57.02/E310.011 in data 13.01.2009 e verificata la normativa per le prescrizioni geologiche sulle cave.

Si precisa inoltre che le cave non si possono realizzare a meno di 200 metri dalle zone territoriali omogenee non E (per legge).

In merito alla discarica Siberie, è stata rilasciata la delibera di Giunta Regionale Veneto n. 996 del 21.04.2009, con relativo allegato A, di approvazione della stessa.

OSSERVAZIONI

Durante il primo periodo di raccolta delle osservazioni, intercorso dalla data di pubblicazione del progetto di Piano e del Rapporto Ambientale avvenuta il 22.01.2009 fino al decorrere dei termini previsti dalle disposizioni di legge (30 giorni di deposito + 30 giorni per la presentazione delle osservazioni con termine conclusivo fissato per il 23.03.2009) sono pervenute n. 39 osservazioni + n. 1 osservazione pervenuta il 26.03.2009.
A seguito esito elezioni amministrative del mese di Giugno 2009, la nuova Amministrazione insediatasi, con delibere della Giunta Comunale n. 199/2010 e 222/2010, ha riaperto i termini per la presentazione di osservazioni al piano. Durante questo secondo periodo, per il quale è stata fissata in data 25.012011 la scadenza finale, risultano essere state depositate n. 105 nuove Osservazioni + n. 2 osservazioni fuori termine.
I criteri seguiti per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:

- sono state accolte tutte le Osservazioni, o le parti di Osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;
- sono state accolte le Osservazioni che riguardavano una non corretta o non adeguata valutazione da parte di situazioni tecniche di fatto;
- sono state accolte tutte le Osservazioni relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune;
- non sono state accolte le Osservazioni, pur condivisibili, che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda;
  In particolare non sono state accolte alcune osservazioni di tipo puntuale che chiedevano l'estensione nell'edificazione consolidata o in edificazione diffusa, in quanto osservazioni non di tipo strutturale ma strettamente operativo;
- non sono state accolte le Osservazioni che non si configurano come portatrici di interessi collettivi, coerente con gli obiettivi del documento preliminare e tendente a proporre ipotesi di miglioramento del piano.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 69/203

pag. 53/137

OSSERVAZIONI I PERIODO

N°	Prot.	Data	Richiedente - Localizzazione	Oggetto	Parere Comune Provincia Regione
1	2383	18/02/09	Rizzotto Antonio	Richiesta della possibilità di edificazione di un capannone in area agricola adiacente allevamenti intensivi	OSSERVAZIONE RESPINTA La richiesta in esame è in contrasto con l'atto di indirizzo, esplicitato nella Tavola 04, secondo cui il limite fisico all'edificazione è costituito dalla S.P. n°26 "Morenica".
2	2396 2397 2399 2400 2406 2408	18/02/09	Turrini Lino Turrini Nello Turrini Fabio Braggio Clara Turrini Stefania Turrini Nereo	Richiesta di spiegazioni in merito all'individuazione di nuova viabilità di collegamento tra via Dell'Artigianato e via Casa Quindici, quando sarebbe sufficiente potenziare, tra l'altro con minor impatto ambientale, una strada esistente (via Pantina)	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE. L'indicazione nel PAT, infatti, attiene unicamente ad un'esigenza di collegamento e non configura una collocazione planimetrica di dettaglio. In ipotesi la soluzione può anche risolversi nel potenziamento di via Pantina, però la progettualità prevede che la strada sia solo di scorrimento e, pertanto, costituisca il limite fisico ovest all'espansione dell'edificato.
3	2711	24/02/09	Autostrada del Brennero s.p.a.	Si esprime in via preliminare un parere tecnico positivo sul PAT e sulla VAS, ricordando la normativa attualmente vigente in materia di fasce di rispetto autostradali	OSSERVAZIONE ACCOLTA Si prende atto del parere tecnico positivo espresso in via preliminare dall'Autostrada del Brennero - A22.
4	3420	10/03/09	Agriform Soc. Coop. Agricola	Richiesta di stralcio della progettualità inerente la S.P. conseguente il ribaltamento del casello perché preclude possibilità di sviluppo dell'attività; di trasformazione di un'area individuata come opera incongrua dal PAT (zona F6 ex PRG) in zona D4 - agroindustriale	OSSERVAZIONE RESPINTA La previsione di nuova strada provinciale è cautelativa in funzione del possibile trasferimento a nord del casello autostradale per consentire un'alternativa viabilistica nel caso che l'attuale percorso della S.P. n°26 divenisse inutilizzabile. A fronte di un progetto ufficiale per l'esecuzione del trasferimento del casello, approvato con accordo di programma, potrebbe essere possibile anche il riutilizzo delle aree di proprietà Agriform per le finalità richieste. OSSERVAZIONE ACCOLTA con Delibera di Giunta n. 203 del 28/10/2011, per quanto riguarda la richiesta di eliminazione della strada di progetto che passa sulla proprietà. OSSERVAZIONE NON PERTINENTE per quanto riguarda la richiesta di variazione della destinazione urbanistica. in quanto di competenza del Piano degli Interventi.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 70/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatur
54/137
pag.

5	3726	13/03/09	Ceriani Cave s.r.l.	Richiesta di riclassificazione dell'area di proprietà da zona boscata e umida ad opera incongrua, escludendo anche l'imposizione del vincolo ex D.Lgs. N°42/2004, con analoga destinazione e possibilità di intervento dell'area ad ovest della cava Siberie. Richiesta che si specifichino nel PAT i criteri e le modalità di applicazione della perequazione urbanistica e/o dei crediti edilizi per l'area in oggetto.	OSSERVAZIONE RESPINTA 1) La classificazione dell'area in questione come zona boscata è stata certificata proprio dalla Regione Veneto a seguito del sopralluogo di verifica effettuato in data 23/10/2007 (così come da nota del Servizio Forestale Regionale n. prot. 595695 del 24/10/2007, a noi pervenuta in data 26/10/2007 n. prot. 17795). 2) La classificazione in Tavola 02 come area umida consegue alla presenza di una falda acquifera affiorante con il crearsi di condizioni favorevoli ad una nuova naturalità dell'area, con la presenza di specie animali di transito e stanziali, nonché di specie vegetali autoctone legate a quel particolare habitat. 3) Si conferma che ai sensi dell'art. 14 comma 8 quinquies della L.R.n°52/1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in applicazione degli Atti di Indirizzo Regionali alla L.R. n°11/2004 (D.G.R. n°3178 del 08/10/2004), l'individuazione di area boscata comporta l'automatico assoggettamento alla disciplina dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004. 4) Le caratteristiche del sito si sono create spontaneamente dopo la fine dell'attività di escavazione e sussistono malgrado la vicinanza di attività ed infrastrutture non favorevoli 5) Ai sensi delle Norme Tecniche del PAT art. 8 lett. w), le zone ad elevata naturalità sono destinate alla formazione di parchi urbani e riserve naturali, alle quali risulta applicabile la relativa normativa: per tale motivo non sono necessarie modifiche alle previsioni progettuali della Tavola 04, al fine di realizzare gli interventi previsti. 6) L'indicazione quale opera incongrua deriva dalla circostanza che si tratta di opera residuale di attività precedente che col tempo si è trasformata in area ad elevata naturalità e tale indicazione consente alla proprietà di godere di potenziale credito edilizio in funzione del conseguimento degli obiettivi del PAT. 7) L'art. 8 lett. w) stabilisce che tali zone sono eventualmente classificate dal PI quali servizi pubblici pertanto con il PAT non è imposto alcun vincolo preordinato all'esproprio. Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 4.3.1.d. tale area è geologicamente definita come "non idonea" e pertanto rimane esclusa ogni possibilità edificatoria. Per tali motivi l'osservazione è respinta.
6	4049	19/03/09	Antras s.r.l.	Richiesta di classificazione dell'area individuata dal PAT come corridoio infrastrutturale (zona E2 ex PRG) come area di edificazione diffusa di natura agricolo-residenziale-produttiva, in uniformità con l'area adiacente	OSSERVAZIONE RESPINTA Il corridoio infrastrutturale ha lo scopo di salvaguardare la previsione di nuova strada provinciale in funzione del possibile trasferimento a nord del casello autostradale per consentire un'alternativa viabilistica nel caso che l'attuale percorso della S.P. n°26 divenisse inutilizzabile. A fronte di un progetto ufficiale per l'esecuzione del trasferimento del casello, approvato con accordo di programma, potrebbe essere possibile anche il riutilizzo delle aree di proprietà per altre finalità. OSSERVAZIONE ACCOLTA con Delibera di Giunta n. 203 del 28/10/2011.
7	4050	19/03/09	Cipollini	Richiesta di correzione del limite superiore	OSSERVAZIONE ACCOLTA

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 71/203

pag. 55/137

		Fiorella, Sozzi Gian Angelo, Raffo Cristina	dell'area di riconversione e riqualificazione, escludendo la parte interessata dal corridoio ecologico secondario. Richiesta di esclusione dall'area di riconversione e riqualificazione e di aggregazione alle limitrofe zone di transizione e ammortizzazione delle aree di proprietà, con destinazione agricolo-residenziale per i fabbricati esistenti	L'osservazione viene accolta correggendo la perimetrazione dell'area di riconversione e riqualificazione in funzione della tutela del corridoio ecologico secondario e dell'integrità agricolo - fondiaria delle aree di proprietà dei richiedenti.
8	4051	19/03/09	MABE di Maurizio Beghelli & Co s.a.s.	Richiesta di declassamento dell'area boscata privata da Corridoio Ecologico Principale a Corridoio Ecologico Secondario.	OSSERVAZIONE RESPINTA L'inserimento dell'ambito come zona boscata deriva dalla mappatura contenuta nella Carta Forestale, che è stata poi verificata attraverso sopralluoghi effettuati dal Servizio Forestale Regionale. Sulla base delle indicazioni contenute nella Rete Ecologica Regionale, la fascia boscata è stata classificata come corridoio ecologico principale al fine di costituire valido rifugio e ristoro per quelle specie che utilizzano la sottostante area di transizione. Per tale motivazione, non è possibile togliere il grado di tutela imposto dall'art. 8 lett. z). La presenza della linea ferroviaria, poi, non pregiudica la funzione naturalistica suddetta. Il citato D.P.R. riporta poi all'art. 61 "... Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio. ...".
9	4057	19/03/09	Recchia Giovanni, Armigliato Gastone	9.1 Espansione residenziale a Custoza è irrealizzabile per presenza vincolo allevamento, vicinanza fascia elettrodotto. Inoltre investe area coltivata a frutteto non individuata come invariante agronomica. Infine dovrebbe essere classificata geologicamente come area non idonea per gli allagamenti. 9.2 La fascia di corridoio acustico in Tavola 03 è stata traslata erroneamente verso il basso	9.1 OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE La fascia di rispetto della Corte Rurale è derogabile in fase di PI ai sensi dell'art. 4.3.1.d. L'allevamento generatore di vincolo in questione è individuato quale elemento di degrado e pertanto con previsione di utilizzo del credito edilizio per la sua eliminazione o conversione. La rappresentazione degli "ambiti di produzione agricola tipica o specializzata" in Tavola 02 discende dalle norme di tutela già imposte con le zone E1 del PRG vigente, anche indipendentemente dal tipo di coltivazione in atto, ma riferite alle pratiche attuali, si propone di sopprimere comunque il primo capoverso della norma 4.2.1.s. L'indicazione della tipologia geologica "condizione n°2" è corretta in quanto non siamo in presenza di corsi d'acqua che possono esondare o causare allagamento: i fenomeni verificatisi sono da mettere in relazione con regolamentazioni idrauliche da effettuare a monte dell'area e quindi da valutare in sede di PI, qualora si decidesse di attuare l'azione strategica. 9.2 OSSERVAZIONE RESPINTA Il corridoio di difesa dall'inquinamento acustico riportato in Tavola 03 rispecchia quanto già prescritto nella Variante n°21 (Tavola 13.1.b.VA), che a sua volta discende dalle determinazioni

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 72/203

pag. 56/137

	9.3 L'area per la realizzazione della futura scuola a Custoza ricade in un cono visuale, in ambito di riequilibrio dell'ecosistema, in vincolo cimiteriale e stradale. Inoltre in quel punto la viabilità è difficoltosa e non servita da parcheggio. 9.4 Un area individuata come zona umida nella Tavola 02 e come invariante agronomica, comprende in realtà aree senza valore agronomico 9.5 Le aree per il riequilibrio dell'ecosistema e le aree per il rispetto della flora e della fauna sono state cartografate nel PAT senza il dovuto dettaglio, anche a scapito dell'attività agricola 9.6 Gli ambiti naturalistici di livello regionale sono stati inseriti senza il dovuto dettaglio ed applicando normative più rigide del dovuto. Si chiede se è stato consultato il redigendo PTRC 9.7 Richiesta di modifica all'art. 4.2.f (crinali): consentendo la demolizione e ricostruzione, specificando quali movimenti di terra sono assentibili, consentendo l'abbattimento di siepi ed alberature per documentata necessità, dettagliando cosa si intende per impianti puntuali fuori terra, specificando	del PAQE. 9.3 OSSERVAZIONE RESPINTA La normativa dettata dall'art. 8 lett. v) - Coni visuali non vieta l'edificazione ma la creazione di ostacoli visuali rispetto ad ambiti significativi. Nel caso specifico la zona per servizi indicata è collocata in posizione che non preclude visuali significative. Ogni altra specificazione normativa deve essere valutata rispetto al progetto di interventi in sede di PI. L'ambito di riequilibrio dell'ecosistema, così come perimetrato, deriva dalla cartografia del PAQE. Il PAT, nel recepirne le indicazioni generali, attraverso la Tavola 04 detta la disciplina di dettaglio differenziando gli ambiti da tutelare e le possibilità di edificazione. Allo stato attuale la previsione del PAT è riferita ad un'area per servizi pubblici, non necessariamente in contrasto con il vincolo cimiteriale. Nell'ipotesi che il PI decida di collocare la scuola (come da studi in corso), si dovrà avviare la procedura di riduzione del vincolo, possibile fino a 50 metri in caso di interesse pubblico. 9.4 OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE Vedi quanto già controdedotto al punto 9.1. 9.5 OSSERVAZIONE RESPINTA Riguardo alle aree per il rispetto della flora e della fauna, occorre precisare che la specificazione delle singole tipologie e dei contorni è contenuta nella Tavola 04, alla quale fanno riferimento anche gli approfondimenti relativi all'ambito di riequilibrio dell'ecosistema, del quale nella Tavola 03 è riportato unicamente l'indicazione generale del PAQE o del vigente PRG (Tavole 13.1.a.VA e 13.1.b.VA), non modificabili in sede di PAT. Maggiore dettaglio è rinviato al PI. 9.6 OSSERVAZIONE RESPINTA Il disegno del perimetro degli ambiti naturalistici di livello regionale rispecchia gli shapefile del Quadro Conoscitivo forniti dalla Regione Veneto e non è pertanto modificabile dal PAT. La Tavola 04 specifica comunque gli ambiti e le relative possibilità di intervento in sintonia con il PTRC in via di formazione. 9.7 OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE Si modifica l'art. 4.2.f dall'originale "... Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi fino alla lettera "d" del comma 1 dell'art. 3 del DPR 06/06/2001 n°380, con esclusione di demolizioni e ricostruzioni e/o variazioni di sedime. ..." alla seguente formulazione "...Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi fino alla lettera "d" del comma 1 dell'art. 3 del DPR 06/06/2001 n°380: la demolizione e ricostruzione è consentita solo senza variazione di sagoma e di volume, con adeguamento prospettico, e senza variazione di sedime...." Si accoglie la nota sui movimenti di terra precisando che il limite dei 50 cm per gli sbancamenti è riferito alle sistemazioni fondiarie necessarie all'attività agricola. L'articolo viene così modificato: "... Sono consentite le sistemazioni fondiarie necessarie all'attività agricola funzionali al ripristino	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 73/203

pag. 57/137

			volume o altezza massima degli eventuali nuovi edifici funzionali alla vinificazione, togliere il divieto di edificare per le nuove aziende agricole 9.8 Richiesta di informazione circa i parametri secondo i quali è possibile aumentare del 10% la SAU trasformabile 9.9 Richiesta di informazione sul metodo di calcolo della SAU, se c'è stato un confronto con l'Ufficio Ecologia e con i dati regionali, se l'indagine agronomica è ancora in corso	dell'originario assetto morfologico, nel limite massimo di cm 50 (a compenso), ... ". Si prende atto di una contraddizione normativa inerente l'abbattimento di parti vegetali, peraltro già tutelate da altri articoli, che viene sanata proponendo la soppressione all'art. 4.2.1.f della frase "... Non è consentito l'abbattimento di alberature o siepi di essenze autoctone o ambientalmente significative. ...". Per maggior chiarimento del significato di "impianti puntuali fuori terra", dopo le parole "... ed impianti puntuali fuori terra ..." si aggiunge "... quali pali di sostegno non funzionali all'attività agricola, totem pubblicitari, segnaletica verticale, pozzi piezometrici, pali di illuminazione, il tutto ove non di interesse pubblico. ...". Non si specificano volumi o altezze massime come richiesto in quanto già previsto dalle norme di cui all'art. 4.3.1.d - "Unità di paesaggio". Non è possibile concedere nuova edificazione per nuove aziende agricole in quanto in contrasto con le norme di tutela dei crinali. 9.8 OSSERVAZIONE ACCOLTA La SAU è stata calcolata dall'agronomo incaricato in base agli Atti d'Indirizzo Regionali in materia. La Relazione di Progetto e la Relazione Agronomica del tecnico illustrano chiaramente anche i motivi del richiesto incremento del 10% previsto, tra l'altro, dalla Legge Urbanistica. 9.9 OSSERVAZIONE ACCOLTA Per la SAU vale quanto detto al punto 9.8. Per quanto riguarda gli allevamenti, l'indagine agronomica già completata e facente parte integrante del Quadro Conoscitivo del PAT ne ha individuato gli insediamenti e le fasce di rispetto. Il Quadro Conoscitivo è stato validato dalla Regione Veneto, previo esame del Settore Primario Regionale.
10	4058	19/03/09	Ranzato Diego, Brentegani Angelina	Richiesta di modifica di parte dell'art. 4.2.f per concedere anche all'interno dei crinali la demolizione con fedele ricostruzione.	OSSERVAZIONE ACCOLTA Si conferma quanto già espresso in risposta all'osservazione n°9.
11	4114	20/03/09	Coldiretti Verona	Richiesta di modifica dell'art. 4.3.1.d, in particolare degli articoli inerenti le "Aree a carattere sorgentizio" e la "Zona di ricarica degli acquiferi", in quanto le attività zootecniche possono applicare le prescrizioni dettate dalla Direttiva "Nitrati". Osservazione in merito all'effettiva realizzazione in tempi ragionevoli delle previsioni dettate dall'art. 8 lett. w) e lett. x) che risultano essere molto vincolanti per l'attività agricola attualmente in essere.	OSSERVAZIONE RESPINTA Per quanto riguarda le aree a carattere sorgentizio, si conferma la volontà che in tali ambiti non sia consentito alcun spandimento e, per maggior chiarezza della norma, dopo le parole "... trattamento delle acque reflue ..." si aggiunge "... e non è consentito lo spargimento di letame e liquami. ...". Per quanto riguarda la zona di ricarica degli acquiferi, si precisa che la norma discende direttamente da prescrizione del PAQE (vedasi parere del Responsabile Servizio Ecologia allegato). Per quanto riguarda le previsioni dettate dall'art. 8 lett. w) e x), l'osservazione non è accoglibile in quanto in contrasto con gli indirizzi strategici del Piano, rilevando, peraltro, che fino all'acquisizione al patrimonio pubblico l'uso agricolo di tali zone è consentito.
12	4115	20/03/09	Soc. Immobiliare "Cà	Richiesta di classificare i fabbricati di proprietà, non funzionali alla conduzione del	OSSERVAZIONE ACCOLTA Si accoglie l'osservazione precisando che l'individuazione come elemento di degrado non

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 74/203

pag. 58/137

			Del Pepe S.n.c."	fondo, come elementi di degrado al fine di un loro recupero e riconversione.	comporta automaticamente l'attribuzione di un credito edilizio, il cui utilizzo è sostanzialmente demandato al PI: trattandosi di edificio già attualmente di carattere non rurale, la destinazione d'uso futura è rimandata al PI.
13	4116	20/03/09	Bellino Caterina	Variazione della perimetrazione dell'area di urbanizzazione consolidata residenziale per includere parte di terreno proprio dove insiste un capannone. Richiesta di inserire anche un lotto non attualmente non edificato per la realizzazione dell'abitazione del titolare dell'attività presente nel capannone.	OSSERVAZIONE RESPINTA L'area in questione è stata individuata come di edificazione diffusa in considerazione dell'attuale assetto urbanistico e dotazione di sottoservizi. Non è pertanto possibile ricomprenderla all'interno dell'urbanizzazione consolidata, né tanto meno è possibile inserirvi un'area libera da edificazione, che non assume il significato di lotto non ancora costruito, in quanto si configurerebbe come una linea di sviluppo insediativo. Peraltro la normativa dettata dall'art. 8 lett. b) consente interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento tecnologico attraverso i quali poter provvedere alla "sistemazione urbanistica del capannone" richiesta.
14	4117	20/03/09	Arcese Immobiliare s.r.l. - Arcese Trasporti s.p.a.	Variazione del confine est dell'area di edificazione diffusa produttiva al fine di poter rendere realizzabile concretamente la superficie coperta residua (9.000 mq), a seguito individuazione zona geologicamente non idonea e presenza fasce di rispetto autostradale e stradale.	OSSERVAZIONE RESPINTA L'ampliamento dell'area di edificazione diffusa produttiva non è consentito ai sensi degli Atti di Indirizzo (DGR n°3178/2004) per la presenza dell'allevamento intensivo. L'individuazione dell'incompatibilità geologica è atto dovuto in relazione alla ricognizione delle penalità edificatorie esistenti sul territorio. Tale situazione, peraltro, è tuttora esistente e antecedente all'adozione del PAT, all'interno del quale è stata di fatto confermata la potenzialità urbanistica attuale.
15	4118	20/03/09	Miglioranzi Corrado	Si richiede di chiarire se il nuovo tracciato viario indicato in Tavola 04 a sud dell'area produttiva di Caselle preveda comunque un'utilizzazione, anche ad altri fini, del fondo agricolo sul quale insiste. Si chiede inoltre di prevedere una quantificazione maggiore del credito edilizio per la riconversione degli allevamenti attualmente in attività.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE per la parte relativa all'indicazione del nuovo tracciato viario nel PAT, in quanto la stessa attiene unicamente ad un'esigenza di collegamento e non configura una collocazione planimetrica di dettaglio: in sede di PI, sulla base del progetto definitivo dell'opera, si provvederà all'analisi delle aree coinvolte. OSSERVAZIONE RESPINTA per quanto riguarda l'entità della quota trasformabile, si precisa che essa appartiene al complesso delle scelte di indirizzo che hanno guidato la progettazione. Sulla base poi delle risultanze dell'analisi agronomica, la quantificazione del credito edilizio è strettamente connessa all'incidenza che gli elementi di degrado hanno sulla realizzazione delle azioni strategiche di Piano: la definizione di un'equazione che parametri il volume o la superficie in trasformazione sarà poi compito del successivo PI.
16	4119	20/03/09	Righetti Celestina, Bighelli Franco, Bighelli Flavia	Richiesta di ampliamento volumetrico per un valore massimo pari al 20% dell'attuale consistenza (ovvero circa 200 mc) di un edificio residenziale in area di urbanizzazione consolidata.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.
17	4120	20/03/09	Beltrame Teresa	Richiesta di definire terreno di proprietà come area per servizi di interesse comune per realizzazione parcheggi oppure ampliamento strutture isola ecologica.	OSSERVAZIONE RESPINTA L'individuazione di tali aree nella Tavola 04 nasce dalla ricognizione sul territorio di servizi di interesse comunale attualmente esistenti: l'eventuale realizzazione di nuove aree sarebbe indicata con la dicitura "di progetto" e altra grafia. Peraltro nelle previsioni progettuali del PAT, di

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 75/203

pag. 59/137

						valenza decennale, non è compreso il potenziamento dell'attuale struttura dell'isola ecologica (vedasi parere del Responsabile del Servizio Ecologia allegato) né tanto meno la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici (trattandosi di aree per servizi) in quella zona, o di parcheggi per l'aeroporto, esigenza peraltro non emersa in fase di Concertazione.
18	4121	20/03/09	Sandrini Beniamino	Richiesta di annullamento della Delibera Consiliare n°2 del 19/01/2009 di adozione del PAT per assenza all'interno del Piano delle previsioni di sviluppo dell'Aeroporto, del Sistema delle Tangenziali Venete, del Quadrante Europa e dei relativi impatti; per la mancante copertura di spesa delle opere di compensazione e mitigazione previste; per la scarsa documentazione inerente la VAS che pertanto dovrebbe essere rielaborata e riadottata; per l'assenza di VIA e/o VAS dei progetti relativi all'Aeroporto e MasterPlan aeroportuale, all'Interporto Quadrante Europa e MasterPlan interportuale, al nuovo casello autostradale e alla "terza corsia" della A22. Infine fa notare che tale nuova osservazione al PAT è ad integrazione delle precedenti.	OSSERVAZIONE RESPINTA Va preliminarmente osservato che il testo pervenuto contiene riferimenti a piani, programmi e progetti, l'approvazione dei quali non è di competenza del Comune di Sommacampagna e che, pertanto, non possono essere riferiti al PAT adottato; così come la mancata sottoposizione a VIA o VAS delle opere di potenziamento dell'Aeroporto (dal 1999 ad oggi), in quanto la competenza in merito, ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, appartiene all'ente promotore del progetto o, in caso di difetto da parte di quest'ultimo, all'ente competente alla sua approvazione. Infatti, la normativa predetta, rimanda al "proponente" (= soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto) l'obbligo di attivazione della procedura di VIA o VAS, trasmettendo il piano o progetto stesso all'Autorità competente alla sua approvazione. Tale condizione preesisteva alle suddette norme e, più in particolare, nella Legge n°349/1986 e nel relativo decreto attuativo D.P.C.M. n°377/1988. Quest'ultimo imponeva che i progetti da assoggettare alla procedura di VIA dovessero essere comunicati a cura del committente, nel caso specifico" quindi ENAC o Società Aeroporto Valerio Catullo, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e alla Regione Veneto, ed inoltre resi pubblici al fine di consentire la partecipazione al procedimento di tutti gli enti territorialmente interessati e/o dei singoli cittadini. In tal senso si fa presente che nel corso di una recente Conferenza di Servizi inerente alla trasformazione del terminal in area partenze e interventi di sistemazione delle aree esterne, il Comune, chiamato a dare il proprio parere in merito, ha espressamente richiamato la Conferenza medesima sull'eventuale necessità che le opere fossero soggette a VIA. Il legale rappresentante della Società Valerio Catullo, come risulta dal verbale della conferenza in atti, ha in tale sede confermato e dichiarato che l'intervento proposto non doveva intendersi soggetto alle procedure di VIA, ma che alla medesima procedura sarebbe stato sottoposto il Piano di Sviluppo Aeroportuale proposto dalla società aeroportuale, che risulta a questo Comune essere stato depositato presso ENAC nel Marzo del 2007. Il Piano di Sviluppo Aeroportuale non risulta peraltro essere mai stato ufficialmente depositato presso il Comune, se non per uno stralcio generale ed indicativo pervenuto nel Novembre del 2008, peraltro privo di ogni elemento atto a quantificare dimensionalmente (volumi e superfici coperte) le future realizzazioni. Esso quindi è stato considerato solamente in via generale per quanto attiene ai potenziali impatti sull'ambiente ed è per questo motivo che viene riportato unicamente nel Rapporto Ambientale. Per tale ragione si fa presente che il dimensionamento dell'ATO n°8 "Infrastrutture aeroportuali" non riporta alcun carico urbanistico aggiuntivo, in attesa che il progetto di sviluppo aeroportuale completi il suo iter di approvazione e sia opportunamente confrontato e verificato con il comune territorialmente competente. Il Rapporto Ambientale, come dimostrato, ha comunque tenuto in considerazione l'impatto

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 76/203

pag. 60/137

dell'aeroporto nella sua attuale configurazione: va rilevato infatti che l'Allegato F propone misure di mitigazione e compensazione volte a ridurne gli effetti ambientali negativi.
Per quanto riguarda il Masterplan e le opere di potenziamento eseguite all'Interporto Quadrante Europa, nel richiamare le medesime considerazioni generali sopra riportate, si ribadisce la non competenza del Comune di Sommacampagna nella procedura di approvazione del progetto e di verifica di compatibilità ambientale. In ogni caso il Comune potrà esprimere le proprie osservazioni in merito all'interno delle relative procedure ambientali, opponendo, a tutela dei propri cittadini, i contenuti e gli esiti del Rapporto Ambientale e della VAS.
Alla data di adozione del PAT, inoltre, non era ancora stato depositato il progetto preliminare del "Sistema delle Tangenziali Venete". Analoghe considerazioni vanno formulate sul nuovo incrocio autostradale (A4 - A22) ed il relativo nuovo casello. Si ricorda che la VAS è una procedura di valutazione degli effetti ambientali relativi alle azioni di Piano basata sulla documentazione in possesso presso gli enti territoriali interessati e/o gestori: ai fini dell'adozione del Rapporto Ambientale è necessario ottenere preventivamente Parere Ambientale positivo da parte della Commissione Regionale VAS (unica autorità competente per il PAT, ai sensi del D.Lgs n°152/2006 e successive modificazioni) sulla Relazione Ambientale, che attesti e convalidi, tra l'altro, le modalità di analisi e valutazione, gli indicatori ambientali selezionati e la completezza delle banche dati utilizzate. A tal proposito si fa presente che la Relazione Ambientale, inerente la VAS, ha ottenuto Parere Ambientale positivo n°81 in data 22/08/2008 da parte della competente Commissione Regionale VAS.
Per quanto riguarda le procedure di VIA o VAS inerenti progettualità delle quali questo ente non è proponente, l'assenza di tali procedimenti valutativi non preclude l'iter di formazione dello strumento pianificatorio relativo al territorio interessato dai suddetti programmi, piani o opere.
Si ricorda infine che durante il periodo di deposito del Piano o di raccolta delle osservazioni, non sono pervenute a questo ufficio ulteriori documenti o materiale da parte dello stesso mittente integrativi della presente osservazione.
Per quanto riguarda le osservazioni presentate, nello specifico si fa presente che:
a) il Piano di Sviluppo Aeroportuale è stato considerato unicamente in relazione agli impatti prevedibili allo stato attuale, in quanto il PAT non prevede alcun potenziamento dello stesso, fermo restando che, trattandosi di opera pubblica di interesse sovracomunale, il PAT medesimo potrà essere aggiornato ed integrato contestualmente all'approvazione del relativo progetto;
b) alla data di adozione del PAT non risulta ancora depositato il SIA relativo al Sistema delle Tangenziali Venete, pertanto, in accordo col pianificatore regionale, è stato inserito nel Piano un corridoio infrastrutturale nel quale posizionare eventualmente l'opera, fermo restando che lo stesso progetto dovrà superare la relativa VIA, confrontandosi anche con il Rapporto Ambientale predisposto in allegato al PAT;
c) il Masterplan del Quadrante Europa ha fatto parte del materiale sulla base del quale è stato redatto il Rapporto Ambientale, come risulta dalla consultazione dello stesso;
d) la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione previste, farà parte dei progetti di attuazione messi a punto col PI e per i quali è prescritto l'utilizzo degli istituti normativi del credito edilizio, della compensazione e della perequazione urbanistica, ai sensi degli artt. 35, 36

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 77/203

GIUSEPPE MANOLI

pag. 61/137

e 37 della L.R. n°11/2004.
e) alla luce di quanto sopra non è dato di comprendere quali dati fondamentali manchino, anche in relazione al già citato Parere di Compatibilità Ambientale della Commissione Regionale VAS. Non si entra nel merito di ogni altra considerazione contenuta nell'osservazione circa gli interventi presso la Commissione Europea, pur prendendo atto che, con nota n°99 del 21/01/2009, qui pervenuta il 26/01/2009 n°prot. 1197, la Società Aeroporto Valerio Catullo ha comunicato formalmente di aver dato incarico per la preparazione della documentazione necessaria ad avviare la procedura di VIA.
Si prende atto infine che l'interessato ha presentato un'Osservazione Preventiva, n°prot. 6504 in data 16/04/2008, che non è stata tenuta in considerazione in quanto effettuata al di fuori delle procedure di legge, che non prevedono tale formula e, pertanto, inidonea a costituire contributo ai sensi dell'art. 15 della L.R. n°11/2004. Peraltro essa ripercorre ed evidenzia questioni inerenti a progetti edilizi ed urbanistici non rientranti nelle scelte del PAT; programmi di lavoro politico amministrativo, non rientrante nelle competenze tecniche attribuite dalla legge ai piani territoriali; segnalazioni circa la mancanza di VIA aeroportuale e di altri interventi, in parte riconducibili all'osservazione presentata, ivi comprese proposte e segnalazioni sull'inquinamento ambientale di Caselle; critiche all'Accordo di Concertazione sottoscritto con l'Aeroporto Valerio Catullo che non hanno trovato, poi, nel PAT i riscontri ipotizzati; orientamenti giurisprudenziali in materia di VIA; ma nulla per quanto attinente alle indicazioni progettuali ed alle analisi che hanno condotto alla stesura del progetto. Per quanto di competenza, quindi, tale osservazione preventiva deve intendersi non pertinente alle scelte urbanistiche ed ambientali contenute nel Piano adottato.
Si rinvia a determinazioni dell'Amministrazione Comunale ogni provvedimento in merito all'assenza di VIA o VAS di altre progettualità indicate e all'eventuale procedura di annullamento della Deliberazione Consiliare di adozione del PAT, in quanto tale richiesta di revoca non attiene a questo ufficio.

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 78/203

pag. 62/137

19	4122	20/03/09	Società Pezzarara s.r.l.	Richiesta di riconoscere destinazione d'uso residenziale (per 6.000 mc), previo abbattimento di tutti i volumi fatiscenti, per l'area estesa per 18.000 mq di proprietà, estendendo pertanto l'area di riqualificazione e riconversione verso ovest. Modificare la destinazione d'uso turistico - ricettiva in agricola per l'area a sud estesa per 29.400 mq. Trasporre la volumetria turistico - alberghiera residua (4.000 mc) su un'area di Caselle di proprietà della Service Center Catullo s.r.l.	OSSERVAZIONE RESPINTA per quanto riguarda la richiesta di estensione dell'area di riqualificazione. La delimitazione dell'area di riqualificazione e riconversione consegue direttamente dalla Variante al PRG n°24: un ampliamento non sarebbe congruente con gli indirizzi contenuti nel Documento Preliminare in ordine alla conservazione e tutela del territorio agricolo. OSSERVAZIONE NON PERTINENTE per la parte rimanente, in quanto di competenza del Piano degli Interventi. Il PAT, infatti, delinea le azioni strategiche attraverso l'individuazione di linee di sviluppo insediativo, aree di riqualificazione e riconversione, aree per il miglioramento della qualità urbana e territoriale, previsioni di PRG incompatibili: il PAT definisce modalità e criteri per l'utilizzo di determinati strumenti urbanistici, quali ad esempio il credito edilizio, al fine di rendere attuabili le scelte di Piano. E' invece compito dei successivi PI o PUA determinare le specifiche localizzazioni e quantificazioni (volumetriche o di superficie) per la realizzazione delle singole azioni di Piano, nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni dettati dal PAT. Si fa presente comunque che le azioni strategiche ivi previste consentono sia la realizzazione in sito degli interventi previsti dalla Variante n°24, sia il trasferimento in altra sede della capacità edificatoria:si rinvia per competenza al PI la regolamentazione di tale trasferimento che può anche essere definito attraverso un accordo pubblico-privato.
	6219	20/04/09		Conferma la proposta pianificatoria presentata e allega una proposta di accordo pubblico-privato da sottoscrivere	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE, in quanto di competenza del Piano degli Interventi. Si fa presente che gli eventuali accordi pubblico/privato devono essere allegati al PAT al momento dell'adozione in quanto da assoggettare alla procedura delle osservazioni. Pertanto allo stato attuale risulta tecnicamente impossibile esprimersi in merito, in quanto la materia va interamente rinviata al PI, al fine di mettere tutte le proprietà interessate dai meccanismi compensativi/ perequativi o di credito edilizio del PAT in condizioni paritarie. Si precisa infine che gli accordi allegati al PAT devono avere contenuti ed effetti propri dei medesimi e pertanto non devono essere conformativi dello jus aedificandi. Pertanto, sia a livello disciplinare e sia cartografico, l'eventuale definizione di tali apparati nello strumento strutturale deve avere un significato di carattere ricognitivo.
20	4123	20/03/09	Service Center Catullo s.r.l.	Sulla base del progetto di viabilità inserito nel PAT per Caselle, la condizione posta all'art. 5	OSSERVAZIONE RESPINTA La scelta di Piano prevede l'ampliamento dell'attuale zona ad urbanizzazione consolidata di tipo

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 79/203

pag. 63/137

				dalla Convenzione Urbanistica per la cessione dell'area sede della futura arteria stradale (zona F6 nel PRG) è decaduta: pertanto la richiesta è di poter utilizzare tale area ampliando la zona produttiva (attraverso una nuova linea di sviluppo verso il limite dell'ATO) in armonia e sinergia con gli interventi di mitigazione ambientale previsti per l'attività aeroportuale.	produttivo solo sul lato nord-ovest, verso via Aeroporto. Peraltro l'intervento di mitigazione definito dall'Allegato C del Rapporto Ambientale prevede, in questa area, la realizzazione di un rilevato con vegetazione arbustiva ed arborea per un'altezza di circa 5 metri, il quale risulterebbe in contrasto con la progettualità suggerita all'interno della richiesta pervenuta.
21	4126	20/03/09	Grigolini Simone, Cipriani Elda	Richiesta di una diversa destinazione d'uso di alcuni fabbricati, non più funzionali alla conduzione del fondo, da rurale in residenziale e/o commerciale e/o produttiva e/o turistica.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE, in quanto di competenza del Piano degli Interventi. Il PAT consente la variazione della destinazione d'uso per gli edifici non più funzionali all'attività agricola, demandando al PI la loro individuazione e schedatura e la definizione delle quantità. Si fa tuttavia presente che tali edifici sono sottoposti all'art. 8 lett. q) "Ambito progettazione infrastrutture sovracomunali".
22	4129	20/03/09	Giacopuzzi Mario, Giacopuzzi Graziano	Richiesta che l'allevamento zootecnico di proprietà non sia individuato come elemento di degrado, in quanto le NT consentono solo attività di manutenzione, penalizzando pertanto l'attività. Richiesta di modifica di delimitazione dell'area di edificazione diffusa (zona della Pantina) per poter realizzare nuova edificazione in zona agricola.	OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE Per quanto riguarda l'allevamento in questione, la richiesta è accoglibile, in quanto la fascia di vincolo generata non incide su situazioni di urbanizzazione consolidata o scelte strategiche di Piano e la localizzazione della struttura non interferisce con altre attività o infrastrutture o provoca particolare impatto ambientale negativo. Per quanto riguarda la ridelimitazione dell'area ad edificazione diffusa, l'osservazione viene respinta. Si precisa che l'individuazione nella Tavola 04 discende direttamente dalla perimetrazione della sottozona E4 definita dal PRG, all'interno della quale erano ammesse categorie di intervento finalizzate al mantenimento e alla razionalizzazione degli specifici caratteri di aggregato, oltreché all'incentivazione dell'accorpamento della residenza agricola. La L.R. n°11/2004, così come modificata dalla L.R. n°18/2006, prevede che per le sottozone classificate come E4 "...sono realizzabili gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente. ..." Viene invece accolta parzialmente l'osservazione sulle NT, prevedendo la modifica delle norme di edificazione diffusa di tipo agricolo-residenziale: si ammette la nuova edificazione unicamente per le aziende agricole in attività e per gli imprenditori agricoli a titolo professionale, l'edificazione di abitazioni e annessi rustici nel rispetto dell'art. 44 della L.R. n°11/2004 e si escludono allevamenti e stalle in quanto zone miste residenziali e agricole.
23	4130	20/03/09	SVAI Holding Immobiliare s.p.a.	Richiesta di non comprendere nel calcolo delle superfici di calpestio, ai fini del dimensionamento degli standard urbanistici e degli oneri di urbanizzazione, le superfici adibite a magazzini e supporto logistico, basandosi in realtà sull'effettivo livello di	OSSERVAZIONE ACCOLTA La normativa che consente l'utilizzazione richiesta viene consentita e demandata al PI con la precisazione, in sede di PAT, che comunque non si dovranno configurare più livelli di superficie calpestabile all'interno del volume.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 80/203

pag. 64/137

				carico antropico.	
24	4183	23/03/09	Caliari Vittorio	Richiesta di adeguamento e integrazione delle tavole grafiche e delle NT alle norme del P.A.Q.E. (in particolare artt. 49, 51, 61 e 62), soprattutto per quanto riguarda cave e discariche.	OSSERVAZIONE ACCOLTA Si precisa che il PRG vigente è già stato adeguato alle prescrizioni del PAQE con la Variante n°21 approvata con proposte di modifica con D.G.R. n°2797 del 11/09/2007, all'interno della quale sono state recepite tra le altre le prescrizioni degli artt. 49, 61 e 62. Il territorio comunale non è invece interessato dalle disposizioni dell'art. 51. Il PAT, sia per la parte grafica che per la parte normativa, riconferma quanto già indicato e prescritto dal PRG adeguato al PAQE. In particolare gli articoli delle N.T. del Piano d'Area citati non evidenziano alcuna incongruenza con la progettualità posta in essere dal PAT.
25	4219	23/03/09	Comune di Sona	Osservazione sul fatto che le tavole grafiche e le NT del PAT debbono essere adeguate alle prescrizioni del PAQE. La stessa Amministrazione fa presente poi di essere molto preoccupata per il progetto della discarica ex cava Siberie e che non intende prestare consenso all'utilizzo delle proprie arterie stradali in funzione della struttura in questione. Per altre perplessità in merito al PAT, attende il momento della successiva Conferenza di Servizi.	OSSERVAZIONE ACCOLTA Si precisa che il PRG vigente è già stato adeguato alle prescrizioni del PAQE con la Variante n°21 approvata con proposte di modifica con D.G.R. n°2797 del 11/09/2007, all'interno della quale sono state recepite tra le altre le prescrizioni degli artt. 49 e 61. Il territorio comunale non è invece interessato dalle disposizioni dell'art. 51. In particolare gli articoli delle N.T. del Piano d'Area citati non evidenziano alcuna incongruenza con la progettualità posta in essere dal PAT. In merito alla giusta preoccupazione manifestata inerente l'utilizzo delle proprie arterie stradali, si precisa che è già stata approvata una convenzione che obbliga il futuro gestore della discarica ad usufruire unicamente della viabilità interna al Comune di Sommacampagna sia in entrata che in uscita dal sito di conferimento dei rifiuti, con espresso divieto di utilizzo di strade alternative.
26	4220	23/03/09	Gaiardoni Luciano, Gaiardoni Silvano	Richiesta di classificazione di allevamenti intensivi di proprietà come elementi di degrado al fine di evitare conflitti con la possibilità di realizzazione degli interventi di riordino della zona agricola individuata nella Tavola 04 in località Brognol.	OSSERVAZIONE ACCOLTA La fascia di vincolo generata dall'allevamento intensivo incide effettivamente sull'area di degrado, oggetto di riordino secondo il PAT: pertanto esiste una situazione di conflitto e la fonte di vincolo dovrebbe essere generatore di credito. Si modificano conseguentemente le indicazioni contenute in Tavola 04.
27	4221	23/03/09	Rubner Investimenti Verona s.r.l. - Le Corti s.r.l.	Individuazione di un perimetro unitario (coincidente con il comparto B1 dell'Accordo di Concertazione) all'interno del quale ristabilire la linea di sviluppo insediativo di tipo produttivo o, in alternativa, definire un ambito complesso che valorizzino l'area penalizzata dai vincoli aeroportuali, anche ai sensi dell'art. 40 del nuovo PTRC, attraverso compensazioni e perequazioni. Modifica delle NT affinché la potenzialità edificatoria	OSSERVAZIONE RESPINTA Le osservazioni presentabili in questa sede si possono riferire solo al PAT adottato, essendo irrilevante ogni altra proposta o idea eventualmente resa pubblica precedentemente all'adozione con esclusivo fine di confronto interlocutorio con la popolazione. Ogni confronto relativo a potenziale lesione di diritti può sussistere solo tra strumenti ufficialmente adottati o vigenti. Nel caso in esame l'area interessata è fino ad oggi destinata a "verde sportivo privato" (zona F3) con la sola possibilità edificatoria di un volume pari a 1.500 mc per gli usi connessi. Allo stato attuale i vincoli derivanti dall'esercizio aeroportuale sono regolati dal Codice della Navigazione e, in particolare, dall'art. 707 e seguenti. Sulle aree di testata pista sono previsti

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 81/203

pag. 65/137

				derivante da crediti edilizi e/o perequazioni-compensazioni non rientri nei parametri dimensionali dell'ATO, in quanto penalizzante la realizzabilità dell'intervento in oggetto. Possibilità infine di prevedere una diversa localizzazione della potenzialità edificatoria qualora l'intervento non fosse realizzabile nel sito individuato dal comparto B1.	vincoli aggiuntivi rispetto a quelli rappresentati nel P.R.G. vigente, istituiti con l'Emendamento IV al "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" che introducono limitazioni all'edificabilità del territorio interessato non solo in termini geometrici ma anche funzionali. L'Accordo di Concertazione intercorso con la Società "Aeroporto Valerio Catullo" e l'Amministrazione Comunale è finalizzato a stabilire utilizzazioni possibili delle aree interessate, la cui destinazione effettiva resta comunque riservata al PAT o al PI. Le scelte di utilizzazione sono state formalizzate nel PAT adottato, nella forma e nel contenuto, corrispondente alle scelte strategiche dell'Amministrazione Comunale. Le forme di valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo per la presenza di aeroporti, come previsto dall'art. 40 del P.T.R.C. recentemente adottato, sono esattamente quelle indicate nella Tavola 04 del PAT con relative Norme Tecniche. Ogni altra specificazione è demandata al PI. Il dimensionamento del PAT e dell'ATO n°2 è coerente con le scelte strategiche dichiarate. Per le motivazioni di cui sopra, si respingono le osservazioni n°1, n°2 e n°3, mentre viene demandata al P.I. la definizione di dettaglio delle possibili forme di valorizzazione delle suddette aree.
28	4243	23/03/09	Mondin Alex	Richiesta di correzione della classificazione di un tratto stradale (via Leopardi) da viabilità pubblica a viabilità privata.	OSSERVAZIONE RESPINTA L'individuazione in Carta Tecnica Regionale, aggiornata dal comune con la procedura speditiva (Atti d'Indirizzo della L.R. n°11/2004 lett. a)), del tematismo "viabilità" non implica alcuna classificazione della stessa in termini di stato giuridico. In ogni caso il tratto in questione è stato classificato nel Quadro Conoscitivo del PAT come "strada privata" (Classe "b0105031Viabilità" - Attributo Tipostrada - codice "07 - strada privata").
29	4302	23/03/09	Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a.	Si osserva che è stato violato sia l'Accordo di Concertazione, sia quanto previsto all'art. 5 della L.R. n°11/2004 relativamente alla necessità di assicurare il confronto in fase di Concertazione. Per quanto riguarda l'Accordo: il Comune si era impegnato a recepire integralmente il progetto di sviluppo elaborato dall'aeroporto e a tenerlo informato dell'evoluzione del progetto di PAT. Il PAT rivela l'esistenza del Piano di Sviluppo (peraltro conosciuto e consegnato all'Amministrazione), perché inserito nell'Allegato C del Rapporto Ambientale, però non dimensiona adeguatamente l'ATO n°8 né prevedendo alcun carico insediativo né confermando le previsioni del PRG vigente. L'omissione di adeguato dimensionamento costituisce violazione dell'art. 13 c.1 lett. k)	OSSERVAZIONE RESPINTA Va preliminarmente ricordato che la Società "Aeroporto Valerio Catullo" ha attivamente partecipato alla fase di Concertazione, effettuata da questo Comune ai sensi dell'art. 5 della L.R. n°11/2004. In particolare ha presenziato al primo incontro pubblico di Concertazione, ad oggetto "Viabilità, mobilità e infrastrutture", svoltosi in data 13/10/2006, come risultante dai relativi verbali allegati alla Deliberazione di Giunta Comunale n°105 in data 12/06/2008. In tale occasione il sig. Monese Enrico ha espressamente dichiarato "... Buongiorno sono Enrico Monese, un collaboratore dell'ing. Zerman, direttore Infrastrutture dell'Aeroporto Valerio Catullo, che si scusa di non poter essere presente oggi. Ecco volevo dire che noi, come Aeroporto, abbiamo, siamo in fase di realizzazione di un Piano di Sviluppo Aeroportuale, del quale una prima bozza dovrebbe essere pronta nel giro di qualche settimana. Quindi in questa sede noi chiediamo di continuare il necessario dialogo con l'Amministrazione Comunale, che è già iniziato in primavera con alcuni incontri specifici, chiedendo appunto degli incontri di approfondimento, dove discutere questa prima bozza del nostro piano di sviluppo e, quindi, concertare le modifiche e lo sviluppo di questo piano. Al momento non ho altri elementi concreti su cui discutere. Grazie. ...". In un successivo incontro specifico avvenuto in data 23/11/2006, del quale si allega il verbale, l'ing. Zerman, dopo aver descritto sommariamente le ipotesi d'ampliamento dell'aeroporto,

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 82/203

pag. 66/137

				della L.R. n°11/2004 dove si evidenzia che il PAT deve determinare i parametri teorici di dimensionamento. Ma viola anche l'Accordo di Concertazione nel quale il Comune si era impegnato a recepire nel PAT le previsioni di sviluppo aeroportuale. Non sembra sufficiente prevedere che gli obiettivi di sviluppo saranno materia di PI, anche tramite accordi di programma, in quanto il PI deve comunque rispettare le disposizioni strutturali del PAT: l'impossibilità di realizzare nuovi volumi o superfici coperte appare così concretizzabile solo attraverso una variante al PAT, con aggravio di tempi e procedure. I vincoli imposti sul territorio per attività aeroportuale, inoltre, non tengono conto della reale configurazione, così come prevista dal Codice della Navigazione. Infine le aree di mitigazione degli impatti aeroportuali, sulle quali peraltro non si è potuto esprimere parere, non rispettano le esigenze della società di gestione. Infine l'Accordo appare violato in quanto non è stata introdotta una disciplina riguardante la viabilità di accesso e la realizzazione di parcheggi, alberghi e centri direzionali in una fascia d'intorno del sedime aeroportuale. Richiesta di previsione di nuovi volumi e superfici nell'ATO n°8, adeguamento delle previsioni del PAT al Piano di Sviluppo Aeroportuale con conseguente diversa dislocazione delle misure di mitigazione, introduzione nelle NT di prescrizioni che vietino all'interno di una fascia di 5 km dai limiti aeroportuali la realizzazione di parcheggi non strettamente connessi con attività turistiche, commerciali, direzionali o produttive.	precisa che il Piano di Sviluppo Aeroportuale verrà sottoposto alla procedura di VIA e sarà approvato a seguito di una Conferenza di Servizi con gli enti territoriali. In tale sede non è stato depositato alcun documento progettuale, ancorché informale, sul futuro assetto aeroportuale. Sempre in tale sede, il Comune ha fatto notare la necessità di mitigazione degli impatti derivanti dall'attività aeroportuale, anche prevedendo zone di filtro al fine di allontanare la fonte di inquinamento dall'abitato di Caselle. Quest'ultima ipotesi viene ritenuta dall'ing. Zerman una soluzione possibile. Relativamente alla viabilità si concorda sul futuro assetto dell'incrocio autostradale e sulla possibile collocazione del nuovo casello. I tecnici della Società Aeroporto dichiarano di non aver affrontato il tema della viabilità in prossimità dell'abitato di Caselle. Per quanto riguarda l'Accordo di Concertazione si fa presente, come opportunamente predisato a pag. 11, che esso riguarda unicamente ed esclusivamente le aree riportate nella planimetria allegata, come per altro specificamente dettagliato nel testo. In esso infatti non è mai citato il recepimento del Piano di Sviluppo Aeroportuale, che alla data della firma dell'accordo risultava ancora totalmente sconosciuto a questo Comune. Infatti, l'unico documento ufficialmente pervenuto dalla Società Aeroporto è stato l'allegato alla nota del Direttore Generale n°2570 datata 21/11/2008, ovvero quando ormai il progetto del PAT era da tempo concluso ed in fase di validazione da parte della Regione Veneto e quindi immodificabile. Peraltro il medesimo è pervenuto in relazione alla necessità di stesura del Piano di Rischio Aeroportuale e non certamente per una discussione in fase di Concertazione dei suoi contenuti programmatori sui quali il Comune non ha mai avuto l'opportunità per esprimere il proprio parere, rimanendo quindi escluso da ogni valutazione rispetto alla progettazione del PAT. L'Accordo di Concertazione è stato sottoscritto al fine di consentire il completamento della procedura di cui al D.P.R. n°383/94, perché l'Aeroporto aveva utilizzato in difformità al P.R.G. un'area di 49.000 mq da destinare a parcheggio ed al suo interno sono confluite altre iniziative aeroportuali per le quali la Società, in Conferenza Servizi, aveva dichiarato la non assoggettabilità a VIA. Tutto ciò premesso, è destituita da ogni fondamento l'asserita mancata consultazione della Società Aeroporto nella procedura di formazione del P.A.T.. L'individuazione di un A.T.O. specifico per l'aeroporto corrisponde correttamente alla delimitazione di un ambito operativo per il nuovo assetto aeroportuale che comunque, anche nell'ultima documentazione pervenutaci, la Società Aeroporto non ha mai quantificato in termini di superficie e volumetria, nonché di funzioni, rendendo pertanto impossibile per il P.A.T. inserire un dimensionamento del Piano di Sviluppo Aeroportuale. I vincoli riportati nella Tavola 01 sono quelli derivanti dalla Legge n°58/63: ogni altro regime vincolistico deve conseguire alla previa approvazione da parte di E.N.A.C.. Si precisa poi che l'Accordo di Programma può introdurre automaticamente variazioni al P.A.T. o al P.I..Non esiste nessuna disposizione di legge che preveda che l'aeroporto possa disporre dell'uso del territorio entro la fascia di cinque chilometri dal suo perimetro, unico elemento che potrebbe far considerare percorribile l'ipotesi suggerita. L'osservazione, per le motivazioni di cui sopra, è respinta, ricordando che l'allegazione			

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 83/203

pag. 67/137

					dell'Accordo di Concertazione ne implica il successivo rispetto in fase di predisposizione del P.I.. Si osserva infine che, nella documentazione presentata il 28/11/2009, non è rilevabile in nessuna parte l'intervento di mitigazione che durante la Concertazione il Comune aveva segnalato come necessario, anche in relazione alla sostenibilità dell'attività aeroportuale, come certificato poi attraverso la VAS. E' per la mancanza di queste indicazioni che il Comune ha provveduto di propria iniziativa alla definizione degli interventi di mitigazione, da ritenersi minimali e riferiti alla sola attività in essere, che poi ha inserito nel progetto, in quanto derivanti dall'Allegato C del Rapporto Ambientale. Tali interventi non sono stati concordati ma, comunque, all'interno della Valutazione d'Impatto Ambientale da effettuarsi per il Piano di Sviluppo Aeroportuale, costituiscono il punto di riferimento ineludibile per ogni futuro ampliamento e/o modificazione dell'attività aeroportuale stessa. La VIA potrà integrare e modificare alcuni aspetti esecutivi della progettualità elaborata, la quale è pertanto prescrittiva unicamente in questa fase. Si precisa infine che gli accordi allegati al PAT devono avere contenuti ed effetti propri dei medesimi e pertanto non devono essere conformativi dello jus aedificandi. Pertanto, sia a livello disciplinare e sia cartografico, l'eventuale definizione di tali apparati nello strumento strutturale deve avere un significato di carattere ricognitivo.
30	4371	23/03/09	Venturelli f.lli	Richiesta di classificazione di un'area di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo in area di riqualificazione e riconversione.	OSSERVAZIONE RESPINTA, per la parte dove si richiede la riclassificazione dell'area, in quanto non esistono le condizioni per applicare la normativa delle aree di riqualificazione e riconversione. OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA, in relazione alla normativa di piano. In particolare, per maggiore chiarezza, all'art. 8 lett. a) dopo le parole "... i relativi indici essendo confermati dal P.A.T. ..." si aggiunge "... fatte salve le norme per le aree di riqualificazione e riconversione. ..." e all'art. 8 lett. f) dopo le parole "... con possibilità di incremento di volume. ..." si aggiunge "... e di s.l.p., nei limiti previsti dal dimensionamento dei relativi A.T.O. ..."
31	4373	23/03/09	Dott. Fagiuoli Giovanni	Richiesta di modifica del Quadro Riepilogativo Analisi Corti Rurali per la Corte Berettara, o, in alternativa, di eliminazione delle limitazioni imposte dall'art. 4.3.1.d. Richiesta di consentire comunque gli interventi concessi dalla Variante n°19 fino al primo PI e di esercitare il credito edilizio derivante da vicina stalla in loco.	OSSERVAZIONE RESPINTA per la parte relativa alla richiesta di modifica del Quadro Riepilogativo Analisi Corti Rurali, di eliminazione delle limitazioni imposte dall'art. 4.3.1.d. e di richiesta di consentire comunque gli interventi concessi dalla Variante n°19 fino al primo PI. In sede di approvazione della Variante n°19, la Regione Veneto, con D.G.R. n°3759 del 21/12/2001, ha prescritto che "... il cambio d'uso da annesso rustico a residenza deve essere subordinato ad una dichiarazione di non funzionalità al fondo ...", in adempimento della disciplina dettata dall'art. 4 della L.R. n°24/85. Il presupposto della trasformabilità, quindi, era già strettamente connesso alla non funzionalità al fondo degli edifici. In sede di elaborazione del PAT, è stata eseguita un'apposita indagine agronomica che fa parte integrante del Quadro Conoscitivo, la quale ha rilevato la consistenza delle aziende agricole esistenti nel Comune e gli edifici funzionali alle stesse, operazione che la Variante n°19 non aveva potuto affrontare. Il PAT, dovendo dimensionare la capacità insediativa residenziale anche in zona agricola, deve escludere dalla trasformabilità della destinazione d'uso gli edifici che l'indagine agronomica ha classificato come funzionali al fondo, integrando pertanto le previsioni della Variante n°19. Le

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 84/203

pag. 68/137

					limitazioni dell'art. 4.3.1.d valgono solo per le residenze e devono essere confermate, demandando al PI l'individuazione specifica edificio per edificio, come prescritto dalla L.R. n°11/04 all'art. 43 comma 2 lett. b). E' impossibile mantenere in vita le previsioni della Variante n°19 incompatibili col PAT fino ad approvazione del PI, in quanto contrastanti con le norme di salvaguardia. OSSERVAZIONE NON PERTINENTE per la parte relativa all'esercizio del credito edilizio, in quanto di competenza del Piano degli Interventi
32	4378	23/03/09	Famiglia Rigo	Richiesta di modifica dell'art. 5.2 precisando che il PAT conferma tutte le volumetrie edificabili già previste dal PRG ancorché non realizzate.	OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA L'osservazione viene accolta correggendo le Norme Tecniche all'art. 5.2 inserendo nel titolo dopo le parole "Attività produttive non organicamente inserite" le parole "... - Edificazione diffusa di natura produttiva" e all'art. 8 lett. b) dove al titolo "Edificazione diffusa" si aggiunge "... di natura residenziale" e viene tolto l'inciso "..., mentre l'edificazione diffusa produttiva è regolata all'art. 5.2; ...". Viene altresì integrata la legenda della Carta della Trasformabilità aggiungendovi l'indicazione dell'art. 5.2 per il richiamo alla normativa delle aree produttive.
33	4379	23/03/09	Marchi Matteo	Richiesta di modifica dell'art. 5.3 inserendo la possibilità che il PI possa prevedere il trasferimento con credito edilizio per una quota anche superiore ai 2/3 del volume	OSSERVAZIONE RESPINTA Le percentuali di trasferibilità corrispondono ad un indirizzo strategico che non può essere modificato. Nulla vieta eventuali accordi integrativi tra privati.
34	4380	23/03/09	Marchi Matteo	Richiesta di modifica dell'art. 8 lett. a) affinché sia tolto il riferimento alla data 1978 (per gli edifici suscettibili di incremento "una tantum" di volume), lasciando che sia il PI a poter usufruire liberamente delle volumetrie assegnate dal PAT. Qualora si mantenesse il riferimento al 1978, si chiede che tale data sia da riferire al rilascio dell'agibilità originaria e non a quello delle successive ristrutturazioni.	OSSERVAZIONE RESPINTA L'obiettivo della norma è quello di favorire il recupero di edifici anteriori al 1978 che non hanno mai subito interventi di adeguamento.
35	4381	23/03/09	Bricolo Filippo	Richiesta di una migliore definizione e precisazione delle indicazioni normative contenute negli artt. 5.1 e 8 lett. b) e j).	OSSERVAZIONE ACCOLTA Per maggiore chiarezza vengono modificati l'art. 8 lett. b), dove il paragrafo "...; è consentito il cambio di destinazione d'uso solo da residenza a "bed & breakfast" o ad usi agricoli compreso l'agriturismo; ..." diventa ora "...; è consentito il cambio di destinazione d'uso a "bed & breakfast", ad usi agricoli compreso l'agriturismo e, solo per gli edifici non più funzionali al fondo individuati dal PI, a residenza; ..." e l'art. 8 lett. j) dove dopo le parole "...: per i nuclei rurali così come individuati nella Tav. 4 sono ammessi gli interventi ..." si aggiunge "... previsti all'art. 8 lett. b), nonché gli interventi ...". In coda all'art. 8 lett. b) si aggiunge "... . All'interno degli aggregati sono altresì ammessi nuovi interventi di edificazione in applicazione dell'art. 44 della L.R.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 85/203

pag. 69/137

						n°11/2004, all'interno di un Piano di Recupero di iniziativa privata ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, così come definito dall'art. 28 della legge n°457/1978.""
	4385	23/03/09			Richiesta di inserire all'interno dell'art. 4.3.1.d la precisazione che nel caso di intervenuti vincoli superiori sia possibile trasformare o trasferire la destinazione d'uso dei volumi esistenti per le Corti Rurali. Richiesta che la volumetria attualmente esistente nella Corte Palazzina sia prevista come volumetria residenziale, e non già turistico-ricettiva, anche nel dimensionamento dell'ATO 2.	OSSERVAZIONE ACCOLTA per la parte relativa alla richiesta di modificato dell'art. 4.3.1.d. "Aree di interesse storico-culturale", dove nell'ultimo capoverso si precisa che le previsioni di incompatibilità si riferiscono all'art 8 lett. e). OSSERVAZIONE RESPINTA per la parte relativa alla seconda richiesta, in quanto si conferma che il carico residenziale eventualmente ammesso è quello risultante dalla tabella "Quadro Riepilogativo analisi insediativa Corti Rurali" della Relazione di Progetto e il carico turistico previsto per l'ATO 2 all'art. 10 è aggiuntivo rispetto allo stato attuale.
36	5863	14/04/09	Società Nuova Corte Palazzina s.r.l.		Richiesta di modifica dell'art. 4.3.1.d o scrittura di apposita norma che consenta di trasferire in toto le volumetrie previste dal PRG vigente in ATO diverse dall'ATO n°2 senza che questo configuri modifica del calcolo dimensionale di ogni ATO.	OSSERVAZIONE ACCOLTA Per quanto riguarda l'integrazione pervenuta in data 14/04/2009 n. prot. 5863, in relazione al contenzioso legale in atto, connesso con la mancata approvazione dell'intervento di "ristrutturazione, recupero, variazione d'uso e nuova costruzione riguardante il complesso immobiliare da adibire ad alloggi di civile abitazione ed attività alberghiera" da parte di ENAC, si ritiene che l'integrazione dell'osservazione possa essere accolta consentendo l'utilizzo delle volumetrie residenziali derivanti dal "Quadro Riepilogativo analisi insediativa Corti Rurali" anche nell'ATO n°1 e per l'eventuale recupero di edifici siti all'interno delle Corti Rurali ancorché funzionali alla conduzione del fondo. Tale possibilità dovrà essere regolamentata attraverso un accordo pubblico-privato da sottoscrivere in sede di PI che potrà prevedere anche l'insediamento dei volumi trasferiti in zone (degli ATO n°1 e n°2) non specificamente interessate dalle nuove linee di sviluppo insediativo purché nel rispetto delle tutele ambientali evidenziate nel Rapporto Ambientale della VAS.
37	4387	23/03/09	Pinacci Laura, Vicenzoni Elena		Richiesta di modifica del "Quadro Riepilogativo analisi insediativa Corti Rurali" della Relazione di Progetto per le volumetrie relative alla Corte "La Palazzina del Prete"; di semplificazione della normativa inerente le corti con un accorpamento degli articoli delle NT; in alternativa o aggiunta, di togliere per le corti le limitazioni imposte dall'art. 4.3.1.d, precisando che il cambio di destinazione d'uso in residenza già previsto dalla Variante n°19 è consentito unicamente a seguito dell'accertata "non funzionalità" al fondo; di risolvere la contraddizione dell'art 8 lett. r) dove si confermano gli interventi previsti dalla	OSSERVAZIONE RESPINTA In sede di approvazione della Variante n°19, la Regione Veneto con D.G.R. n°3759 del 21/12/2001 ha prescritto, per gli edifici interessati dalla variante, che "il cambio d'uso da annesso rustico a residenza deve essere subordinato ad una dichiarazione di non funzionalità al fondo", in quanto ubicati in area soggetta alle limitazioni normative previste dalla L.R. n°24/1985. Infatti, tali fabbricati insistenti in zona agricola del PRG, avrebbero dovuto essere ricondotti alle disposizioni di cui all'art. 4 della medesima legge, laddove è predsato tra l'altro che "... La destinazione d'uso di costruzioni esistenti non più funzionale alle esigenze del fondo è disciplinata dallo strumento urbanistico. ...". Va precisato che l'edificio n°15, oggetto dell'osservazione, risulta già nelle schede tecniche di rilievo della Corte Rurale allegate alla D.G.R. di approvazione della Variante n°19 ed, in particolare, al punto 14.01 "Funzionalità alla zona agricola" quale "elemento di azienda attiva". Pertanto a quella data il fabbricato in oggetto non poteva fruire della potenzialità di trasformazione prevista dall'art. 4 della L.R. n°24/1985 e dalla Variante n°19, in quanto

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 86/203

pag. 70/137

Variante n°19 ma allo stesso tempo si vietano la "demolizione con ricostruzione" e l'"aumento di volume"; di permettere, qualora non si procedesse alle modifiche suddette dell'art. 4.3.1.d, ai proprietari delle corti di poter presentare osservazioni sulle modalità di calcolo e sui risultati delle analisi volumetriche condotte nel PAT; di rielaborare il testo dell'art. 8 lett. i) escludendone le Corti Rurali.	dichiarato funzionale al relativo fondo, né vale precisare che l'avvenuto cambio di proprietà nel 2001 possa aver cambiato lo stato giuridico del fabbricato, in quanto l'acquirente avrebbe dovuto conoscere le originarie condizioni di connessione al fondo agricolo. Le medesime considerazioni vanno svolte per gli edifici n°4, n°5 e n°7 citati nell'osservazione. Per quanto attiene poi all'analisi tecnica che ha condotto alla redazione del Quadro Riepilogativo di cui alla pagina 45 della Relazione di Progetto, va precisato che: - i dati in essi riportati non attengono ad alcuna integrazione o analisi autonoma rispetto ai documenti ufficiali allegati al Quadro Conoscitivo, poiché sono stati ricavati in parte dalla Variante n°19 ed in parte dall'analisi agronomica allegata; - i volumi di progetto indicati dalla Variante n°19 attengono ai volumi residenziali esistenti rilevati dalla stessa, di cui costituiscono semplice sommatoria; - i volumi per il dimensionamento del PAT attengono solamente a quei volumi per i quali, dall'incrocio dei dati della Variante n°19 e dell'analisi agronomica, ricorrono le condizioni tecniche per poter con ragionevolezza ritenere dimostrata la non funzionalità al fondo. Per quanto attiene all'articolazione della normativa tecnica, va precisato che la distribuzione delle norme in diversi articoli, oggetto di critica, è in realtà elemento essenziale al fine di rendere comprensibili e leggibili (anche al più inesperto dei cittadini) le norme derivanti dai singoli tematismi delle quattro tavole di progetto del PAT. E' pur vero che la lettura d'insieme può risultare complessa, ma appare tecnicamente efficace. Si precisa infine che il PAT, proprio in quanto ha preso atto e recepito le disposizioni del PRG vigente per le parti incompatibili con gli indirizzi strategici posti alla base del progetto, ha altresì dovuto evidenziare i punti e gli elementi di incompatibilità sia a livello grafico che a livello normativo. In questo secondo caso, partendo dall'indagine agronomica posta alla base del progetto e contenuta nel Quadro Conoscitivo ed in sintonia con i principi previsti dall'art. 44 comma 1 della L.R. n°11/2004, ha dovuto precisare, essendo noti, i limiti di trasformabilità residenziali degli edifici posti all'interno delle corti rurali. Né pare che tale modalità operativa si ponga in contrasto con gli indirizzi generali contenuti nel Documento Preliminare al PAT, in quanto diretta applicazione di disposizione di legge o di precise indagini tecniche. Nel merito delle osservazioni proposte: 1) non si ravvisano motivi per la modifica del "Quadro Riepilogativo - Analisi insediativa Corti Rurali" di pagina 45 della Relazione di Progetto e, pertanto, l'osservazione è respinta; per quanto riguarda la possibilità di trasformazione dell'edificio n°15, poiché l'istanza è stata presentata prima dell'adozione del PAT e l'indagine agronomica ha potuto rilevare che l'edificio non appartiene ad azienda agricola in attività, l'istanza stessa può essere accolta e completata nel procedimento, come in ogni altro caso analogo; 2) l'osservazione è respinta precisando che alcuni chiarimenti sono stati riportati nelle norme citate in risposta ad altre osservazioni pervenute; 3) l'osservazione è respinta per l'intervenuto rilievo nel PAT degli edifici funzionali all'attività agricola e il rinvio al PI di ulteriori specificazioni per i non funzionali; 4) l'osservazione è respinta in quanto l'art. 8 lett. r) non attiene all'argomento, mentre, in relazione all'art. 8 lett. b), si precisa che la conferma degli strumenti attuativi vigenti implica il			

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 87/203

pag. 71/137

						mantenimento degli interventi previsti e riferiti agli specifici gradi di protezione, rinviando al PI ogni eventuale modifica; 5) l'osservazione è respinta in quanto l'indagine volumetrica citata non è rilevante ai fini del PAT, dal momento che riporta i dati delle schede di rilievo della Variante n°19 e dell'indagine agronomica allegata al PAT e pertanto pubbliche. D'altro canto, l'osservazione presentata dimostra che il progetto è comunque leggibile, tecnicamente interpretabile e, quindi, correttamente osservabile. 6) l'osservazione è respinta in quanto l'indicazione di "Interventi di riordino in zona agricola - Nuclei Rurali" è di carattere puntuale e non deve essere confusa con la perimetrazione dell'edificazione diffusa.
38	4393	23/03/09	Immobiliare Alfa s.r.l.	Richiesta di inserimento nelle NT di una prescrizione che condizioni la variazione di destinazione d'uso dell'area di proprietà (zona D2/cs) alla sottoscrizione di un accordo ex art. 6; che preveda l'attribuzione di adeguato credito edilizio sia per la cessione dell'area che per le variazione urbanistica; che obblighi l'Amministrazione in sede di PI ad attuare l'accordo; che preveda l'individuazione nel PI dell'area sede dell'atterraggio del credito; che preveda la compensazione anche nel caso in cui l'Amministrazione non individui l'area di atterraggio; che regolamenti la tempistica per l'attuazione dell'accordo al fine di evitare rinvii a tempo indeterminato; che regolamenti l'eventuale riconversione all'attuale destinazione urbanistica qualora non si desse attuazione all'accordo.	OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE Si fa presente che il PAT non contiene né prevede alcuna specifica indicazione sull'ubicazione degli eventuali volumi derivanti dalle incompatibilità in esso individuate, che potranno genericamente essere distribuite negli ambiti individuati dall'art. 8 lett. c). Pertanto all'interno del PAT sono presenti diverse possibilità di ricollocazione della volumetria, anche potenzialmente al di fuori dell'ATO d'interesse, nel rispetto dei limiti dimensionali dello stesso. Si rileva che il principio dell'affidamento è da ritenersi sempre superabile in presenza di prevalente interesse pubblico sopravvenuto, purché il sacrificio chiesto sia opportunamente risarcito qualora in presenza di investimenti o spese riferite all'affidamento stesso. Si rileva peraltro che l'area di cui trattasi è stata inserita nel PRG nel 1998 e che, ad oggi, non risulta essere stato presentato alcun progetto finalizzato all'utilizzo della volumetria e della capacità edificatoria previste, mentre invece è stata più volte prospettata la possibilità di una trasformazione d'uso dell'area, peraltro mai recepita dall'Amministrazione Comunale. Si fa presente che gli eventuali accordi pubblico/privato devono essere allegati al PAT al momento dell'adozione, in quanto da assoggettare alle osservazioni. Pertanto, allo stato attuale, risulta tecnicamente impossibile esprimersi in merito in quanto la materia va interamente rinviata al PI, al fine di mettere tutte le proprietà interessate dai meccanismi compensativi/perequativi o di credito edilizio del PAT in condizioni paritarie. Alle osservazioni presentate pertanto si risponde rispettivamente: a) respinta in quanto le indicazioni presenti negli art. 8 forniscono ampia garanzia ed, inoltre, perché non si ritiene possibile la sottoscrizione di un accordo in questa sede in quanto non sarebbe più assoggettabile alla procedura di osservazione; b) respinta per le medesime motivazioni di cui sopra; c) respinta in quanto l'eventuale accordo andrà inserito nel PI; d) accolta in quanto già prevista dalle procedure di pianificazione locale; e) respinta in quanto materia di PI; f) respinta osservando che tale regolamentazione è materia di PI; g) respinta in quanto l'attuazione dell'intervento previsto dal PAT è parte integrante e sostanziale delle mitigazioni e compensazioni necessarie al fine di rendere sostenibili, per l'abitato di Caselle, gli impatti derivanti dall'esercizio aeroportuale ed autostradale, come

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 88/203

pag. 72/137

						espressamente previsto nel Rapporto Ambientale della VAS. Si precisa infine che gli accordi allegati al PAT devono avere contenuti ed effetti propri dei medesimi e pertanto non devono essere conformativi dello jus aedificandi. Pertanto, sia a livello disciplinare e sia cartografico, l'eventuale definizione di tali apparati nello strumento strutturale deve avere un significato di carattere ricognitivo.
39	4710	26/03/09	Pignatti Morano Alessandro, Pignatti Morano Lorenzo		Richiesta di una riflessione sulla scelta di edificare una scuola nella valletta di Custoza, sul carico veicolare che apporterebbe in quel punto sull'abitato, tra l'altro distante dalla parte residenziale del paese ed in contrasto con il vincolo cimiteriale. Richiesta di chiarimento in merito al mancato coinvolgimento durante la redazione del Piano, soprattutto relativamente all'eventuale esproprio dell'area ora coltivata.	OSSERVAZIONE RESPINTA Si rileva che l'osservazione è pervenuta fuori termine ma che si procede comunque all'istruttoria. Si osserva che per l'area interessata il PAT non prevede alcuna specifica destinazione ed inoltre, in merito alle singole osservazioni presentate: 1) non trattasi propriamente di osservazione ma più che altro di opinione che entra nel merito della qualità di sistemazioni architettoniche non oggetto di PAT, essendo rinviati ai progetti sulle aree ogni eventuale valutazione in merito 2) non pertinente in quanto attiene ad un'ipotesi progettuale non facente parte del PAT 3) l'area per servizi è stata collocata in aderenza a preesistente area per attrezzature sportive, proprio per creare sinergia 4) vedi in merito le note precedenti 5) la Concertazione non prevede la consultazione dei privati ma unicamente "... il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonchè con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico..." 6) l'eventuale sacrificio richiesto al privato sarà compensato secondo norma di legge e nel rispetto delle NT del PAT
40	4835	27/03/09	Brentegani Agostino		Richiesta di individuare come miglioramento urbano un'area in via Forni, al posto di una pari area in via Guastalla	OSSERVAZIONE RESPINTA L'osservazione non è accolta in quanto comporterebbe l'istituzione di una nuova linea di sviluppo insediativo, in una direzione esclusa dalle previsioni strategiche del PAT, mentre invece la previsione di un potenziale credito edilizio va collegata alla riqualificazione e miglioramento della qualità urbana e territoriale dell'ambito individuato.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 89/203

pag. 73/137

OSSERVAZIONI II PERIODO

N°	Prot.	Data	Richiedente - Localizzazione	Oggetto	Parere Comune Provincia Regione
1	15151	07/12/10	Residori Maria Irma Azienda agrituristica "Le Mistral"	La richiesta riprende una istanza presentata in data 08.10.2010, fuori dal periodo prescritto per la presentazione delle osservazioni / opposizioni al P.A.T. adottato. Viene chiesto il mutamento della destinazione urbanistica degli edifici e dell'area di proprietà, ove risulta attualmente insediata una attività agrituristica ed in particolare del terreno di cui al Fg. 7 – mapp. 552, facente parte (in base agli atti d'ufficio) dell'Azienda Agricola della richiedente, dall'attuale attuale Zona Agricola E1 del vigente P.R.G., in Zona F3 "Verde sportivo privato esistente e di progetto" così come indicata nelle N.T.A. del citato P.R.G..	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.
2	15156	07/12/10	Antolini Anna	Viene segnalato che sulle aree di proprietà dell'immobiliare Osservante, catastalmente censite al Fg. 8 - mapp. n. 638, è ubicato un fabbricato già oggetto di Condono Edilizio con destinazione d'uso consentita "commerciale". L'area di pertinenza dello stesso risulta classificata nel vigente P.R.G. quale Zona Agricola E2, mentre il progetto del P.A.T. adottato la inserisce all'interno del "Corridoio progettazione di infrastrutture sovracomunali". L'Osservazione formulata richiede l'inserimento del terreno più sopra identificato nel limitrofo ambito di Edificazione diffusa di natura produttiva, essendo venute meno le ragioni funzionali per l'utilizzo del fabbricato esistente e dell'area di pertinenza in funzione dell'attività agricola, in relazione al mutamento d'uso regolarizzato con il condono edilizio.	(Osservazione respinta in quanto in contrasto con il quadro strategico complessivo delineato dal progetto del P.A.T. adottato. Si demanda all'Amministrazione Comunale ogni determinazione in merito all'eventuale modificazione degli indirizzi stragegici strutturali coinvolti). OSSERVAZIONE ACCOLTA con Delibera di Giunta n. 203 del 28/10/2011
3	15580	15/12/10	Ruggeri Tiziano Corte rurale "Marognalunga"	La richiesta riguarda la posizione urbanistica di un edificio ubicato all'interno della Corte Rurale "Marognalunga" e ripropone un'istanza presentata in data 11.02.2010, fuori dal periodo prescritto per la presentazione delle osservazioni al P.A.T. adottato. L'edificio, acquisito dal proponente in data 15.02.2006, risulta catastalmente censito al N.C.E.U. - fg. 28 - mapp. 569, e la relativa area cortiva di pertinenza di mq 546, è soggetto alle disposizioni del Piano di Recupero della citata Corte Rurale ("Unità" edilizie n. 01 – 02 – 03) ed in particolare ad intervento di "Integrazione Edilizia"	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi, fatta salva l'opportunità di garantire la possibile trasformabilità per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo anche negli A.T.O. non dotati di nuova capacità edificatoria residenziale.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 90/203

pag. 74/137

			(Grado di Protezione 7), così come stabilito con la Variante n. 19 al P.R.G., ad oggi vigente. In considerazione delle caratteristiche dimensionali e formali del fabbricato e dell'impatto derivante sull'ambiente dall'esistente copertura in eternit, viene richiesta la modifica del grado di protezione attribuito, consentendo un intervento di Demolizione e Ricostruzione con contestuale cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale.		
4	15596	16/12/10	Righetti Roberto Area agricola limitrofa ambito Fercam	La richiesta riprende una istanza presentata in data 09.12.2008, prima della adozione del P.A.T., avvenuta con delibera consiliare n. 2 del 19.01.2009. Il documento presentato contiene una proposta per la realizzazione, sui terreni catastalmente censiti al Fg. 15 mapp. 111 – 195 – 589 – 68 – 600 – 601 – 602, della superficie complessiva di mq 45.000 circa, di un nuovo insediamento da destinare, quale ZONA F convenzionata, alla realizzazione di parcheggi ed attività di ristoro, in funzione ed a servizio dell'aeroporto, legando gli investimenti privati ad obiettivi corrispondenti all'interesse pubblico. Si propone altresì di realizzare opere di interesse pubblico o monetizzare parte dell'utile di impresa fino al 50% dello stesso.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasto con le linee strategiche che hanno condotto all'impianto urbanistico progettuale adottato.	
5	15808	20/12/10	Agriform Area adiacente stabilimento	Viene richiamata l'Osservazione già presentata in data 05.03.2009 prot. n. 142 (1° periodo - Osservazione n. 4), per confermare la richiesta di modifica di parte delle previsioni strategiche inserite nella tavola n. 4 della Trasformabilità, ed in particolare: - stralcio della viabilità di progetto già prevista nel P.R.G. e mai realizzata; - inserimento dell'area costituita dall'ex cava di prestito autostradale di proprietà (individuata come opera incongrua) in zona agroindustriale similmente alle altre aree di proprietà. Si evidenzia che attraverso l'eliminazione di tali vincoli sarà possibile alla richiedente proseguire nello sviluppo e potenziamento della propria attività con dichiarate sostanziali ricadute positive (in termini di occupazione) sul territorio.	(Osservazione respinta in quanto in contrasto con il quadro strategico complessivo delineato dal progetto del P.A.T. adottato. Si demanda all'Amministrazione Comunale ogni determinazione in merito all'eventuale modificazione degli indirizzi strategici strutturali coinvolti). OSSERVAZIONE ACCOLTA con Delibera di Giunta n. 203 del 28/10/2011	
6	15998	22/12/10	Venturelli Gemma Area adiacente	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 12 – mapp. 868 – 167 parte e fg. 21 mapp. 936 -937 – 197 per una superficie complessiva di mq 14.550.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasto con il quadro strategico complessivo delineato dal progetto del P.A.T. adottato.	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 91/203

pag. 75/137

			lottizzazione Canova	In considerazione del fatto che le suddette aree sono limitrofe con l'ambito della Lottizzazione Canova (Zona C3*6 del vigente P.R.G.), già completamente urbanizzata ed edificata, ma che attualmente esse sono in zona agricola, senza che il P.A.T. individui alcuna azione strategica per le stesse, si chiede l'inserimento di una linea di espansione residenziale che ne indichi la possibile futura utilizzazione edificatoria.	
7	15999	22/12/10	Brentegani Agostino Area adiacente lottizzazione Canova	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 21 mapp. 193 parte – 196 parte – 386 – 390 per una superficie complessiva di mq 9.050. Esse risultano limitrofe all'ambito della Lottizzazione Canova (Zona C3*6 del vigente P.R.G.), già completamente urbanizzata ed edificata, ma attualmente ubicate in zona agricola, senza previsioni strategiche da parte del P.A.T. adottato. Viene quindi chiesto l'inserimento di una linea di espansione residenziale che ne determini la possibile futura utilizzazione edificatoria.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasto con il quadro strategico complessivo delineato dal progetto del P.A.T. adottato.
8	16000	22/12/10	Costruzioni Edili Fasol s.n.c. Area limitrofa lottizzazione Canova	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 21 mapp. 265 – 388 – 392 per una superficie complessiva di mq 1.004, poste nelle Loc. Canova del capoluogo, all'interno di un ambito territoriale strategico, individuato dal P.A.T. quale "Area idonea per interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale", regolata dalle disposizioni dell'art. 8c delle Norme Tecniche adottate. Con riferimento a quanto previsto dal citato art. 8c, si chiede che i terreni ricedenti nella zona possano avere capacità edificatoria autonoma, senza quindi il ricorso al credito edilizio e/o senza previo consenso dei proprietari di altri terreni e fabbricati facenti parte della stessa zona.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.
9	16001	22/12/10	Ambrosi Roberta e altri Area limitrofa lottizzazione Canova	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 21 mapp. 642 – 391 – 387 – 74 per una superficie complessiva di mq 4.287, site in Loc. Canova del Capoluogo, parte all'interno e parte all'esterno di un ambito territoriale strategico individuato dal P.A.T. come "Area idonea per interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale", regolata dalle disposizioni dell'art. 8c delle Norme Tecniche adottate. In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 8c, si chiede che i terreni ricedenti nella zona possano avere capacità edificatoria autonoma, senza quindi il ricorso al credito edilizio e/o senza previo consenso dei proprietari di altri terreni e fabbricati facenti parte della stessa zona.	OSSERVAZIONE RESPINTA per la parte inerente le aree esterne al perimetro individuato nella Tav. 4 del P.A.T. adottato, in quanto non inserite in ambito di trasformazione. OSSERVAZIONE NON PERTINENTE per la parte inerente le aree interne al perimetro suddetto, in quanto di competenza del Piano degli Interventi.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 92/203

pag. 76/137

10	16002	22/12/10	Bighelli Dino, Cunegato Pierina Strada vicinale Delle Grottine	La richiesta riguarda i terreni catastalmente censiti al fg. 21 mapp. n. 128 – 222 – 377 – 379 – 931 della superficie di complessivi mq 16.885. Gli interessati sono a conoscenza che le aree rientrano tra quelle potenzialmente interessate da future interventi di espansione residenziale, in quanto già ricadenti nel P.A.T. in una porzione di territorio interessata da una linea di sviluppo insediativo. Con riferimento alla riapertura dei termini per la presentazioni di Osservazioni, ripropongono le loro proprietà per una futuro utilizzo per nuovi interventi residenziale.	OSSERVAZIONE ACCOLTA ricordando che gli interventi edilizi sono rinviati al P.I. e precisando l'eventuale nuova edificazione dovrà iniziare a partire dall'edificato esistente: pertanto prima dell'utilizzo delle aree di proprietà degli osservanti, dovranno essere utilizzate quelle immediatamente limitrofe alle zone di urbanizzazione consolidata.
11	16003	22/12/10	Righetti Vilma e Silvana Area adiacente zona supermercato Mion	La richiesta riguarda il terreno catastalmente censito al fg. 13 mapp. n. 2328 della superficie di complessi mq 1.667. Vengono richiamate precedenti istanze depositate prima e dopo l'adozione del P.A.T. (ma fuori dai termini temporali previsti), ed in particolare: - istanza depositata in data 26.07.2005 con la quale si chiedeva la trasformazione d'uso dell'area da Zona D2c (Commerciale – Direzionale di completamento con Indice Fondiario 3,0 mc/mq) a Zona B2 (residenziale di completamento con indice fondiario 2,0 mc/mq); - osservazione fuori termini al P.A.T. adottato depositata in data 27.01.2010, al fine di ottenere lo stralcio della previsione del P.A.T. che prevede la futura utilizzazione dell'area per Servizi di interesse comune di maggior rilevanza di progetto. Le osservanti, ritengono incongrua l'indicazione dettata dal P.A.T. sia sotto il profilo pratico (adducendo motivazioni connesse alla limitata estensione dell'area, al suo inserimento in un contesto già urbanizzato con presenza di tutti i necessari servizi, alla sua vocazione edificatoria) che dal punto di vista giuridico, con riferimento a quanto disposto dall'art. 13 comma 1 della L.R. 11/2004. Pertanto chiedono di modificare tali indicazioni e di poter utilizzare l'area a fini edificatori o ad uso commerciale (come da P.R.G. vigente) o residenziale con riduzione (in questo caso) dell'indice da 3,0 mc/mq a 2,0 mc/mq.	OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA per la parte inerente alla destinazione delle aree Servizi di interesse comune di maggior rilevanza di progetto, demandano al P.I. la definizione di eventuali specifiche destinazioni d'uso urbanistico delle stesse.
12	16004	22/12/10	Serpelloni Paolo e altri Aree limitrofe	La richiesta riguarda i terreni catastalmente censiti al fg. 22 mapp. n. 178 – 1022 – 510 – 153 – 154 – 155 – 95 di superficie non documentata.	OSSERVAZIONE ACCOLTA ricordando che gli interventi edilizi sono rinviati al P.I. e precisando l'eventuale nuova edificazione dovrà iniziare a partire dall'edificato esistente, quindi prima dell'utilizzo di parte

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 93/203

pag. 77/137

			alla lottizzazione "Crocetta"	Gli interessati intendono confermare e rivitalizzare la richiesta a suo tempo presentata per l'utilizzo a fini di espansione produttiva delle aree di proprietà.	delle aree di proprietà degli osservanti, dovranno essere utilizzate quelle immediatamente limitrofe alle zone di urbanizzazione consolidata.
13	16005	22/12/10	Brentegani Agostino e altri Area tra lottizzazione Canova e via Guastalla	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 21 mapp. 280 – 162 parte – 160 parte – 214 – 1021 – 212 – 1009 – 863 – 376 – 489 – 215 per una superficie complessiva di mq 52.769. Gi interessati intendono rivitalizzare una analoga istanza presentata al fine di ottenere la trasformazione d'uso urbanistica delle aree suddette per la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto nell'ipotizzare una nuova area di espansione residenziale nell'A.T.O. n. 5, non risulta coerente con il progettato assetto strategico del territorio.
14	16006	22/12/10	Edil T.F. srl Via dell'Industria, a nord della ex cava Ceriani	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 41 mapp. 590 – 591 – 301 – 305 – 628 – 198 – 619 – 629 – 567 – 570 – 568 – 569 i mq 9.050. L'Osservazione evidenzia come gli edifici esistenti di proprietà, non utilizzati, per quanto desumibile dalla doc. fotografica allegata, già ad uso residenziale, si trovano in stato di progressivo degrado, per cui si renderebbe necessaria l'effettuazione di interventi di riordino ambientale attraverso un Piano di Recupero.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non coerente con le strategie del progettato del P.A.T. adottato.
15	16007	22/12/10	Edil T.F. srl Via dell'Industria, a nord della ex cava Ceriani	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 41 mapp. 587, che risulta della superficie catastale di mq 10.777, già interessato da una concessione edilizia n. 5/99, con la quale è stata autorizzata la trasformazione del preesistente allevamento avicolo intensivo, in sede di impresa edile, sfruttando una norma speciale dell'allora vigente P.R.G., successivamente abrogata. Nell'Osservazione si evidenzia che, in relazione all'attività ivi insediata ed alla necessità di prevederne un possibile sviluppo (oggi conta 12 dipendenti), i futuri ampliamenti aziendali debbano essere ubicati nel sito già oggi utilizzato e propone la trasformazione dell'area stessa da zona agricola (E) a zona D5 (Insediamenti produttivi non organicamente inseriti) con rapporto di copertura pari al 50%.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non coerente con le strategie del progettato del P.A.T. adottato.
16	16008	22/12/10	Massella Zefferino Area produttiva in via Dell'Industria	L'Osservazione attiene alla regolazione normativa degli Ambiti di Urbanizzazione consolidata a destinazione produttiva (art. 8.a delle Norme Tecniche), nei quali è richiesta la possibilità di incremento del numero (da 1 a 2) delle unità immobiliari ad uso residenziale attualmente consentite nelle Zone D, con riferimento al lotto minimo di mq 1.500 oggi individuato in norma quale modalità applicativa.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non risulta in sintonia con gli indirizzi generali di pianificazione e attinente a competenze del Piano degli Interventi.
17	16009	22/12/10	Fellini Margherita	La richiesta riguarda il terreno catastalmente censito al fg. 14 mapp. n. 1062 della	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non coerente con le strategie del P.A.T. adottato.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 94/203

pag. 78/137

			Area in via Cà Bianca	superficie di complessi mq 11.610. Considerato e preso atto che le aree suddette rientrano tra quelle potenzialmente interessate da futuri interventi di espansione residenziale, in quanto già ricadenti nel P.A.T. in una porzione di territorio interessata da una linea di sviluppo insediativo, ritenendo che l'area risulti urbanisticamente vocata all'insediamento di attività commerciali – turistiche e direzionali, si chiede di destinare le aree a tali usi.	
18	16010	22/12/10	Perina Lina Luigia e altri Area adiacente a Via Divisioni Acqui	L'area risulta catastalmente censita al fg. 17 – mapp. n. 511 – 1354 – 1356 – 1442 – 1446 – 1448 di Perina Lina; fg. 17 – mapp. n. 1447 di Perina Anna e fg. 17 – mapp-1443 di Ottolini Costruzioni srl, della superficie complessiva di mq 36.987. Viene osservato che, con riferimento alla sua collocazione geografica ed urbanistica, l'ambito in esame risulta compatibile con una eventuale azione strategica finalizzata all'insediamento di aree di espansione residenziale, in quanto posto in prossimità delle aree di urbanizzazione consolidata e già servito sotto il profilo viario. Si chiede pertanto la variazione da Zona F6 – Verde privato vincolato ed aree di riserva del vigente P.R.G. a Zona C di espansione residenziale.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non coerente con il quadro strategico complessivo delineato dal progetto del P.A.T. adottato.
19	16011	22/12/10	Giacopuzzi Giuseppe Allevamenti su via Dell'Industria	L'area oggetto dell'Osservazione risulta catastalmente censita al fg. 40 – mapp. n. 291, della superficie complessiva di mq 16.663 e risulta occupata dai fabbricati costituenti una Azienda Agricola ad indirizzo allevamento bovini, della consistenza complessiva pari a mc 14.258 per mq 4.574. Viene osservato che l'allevamento esistente impatta sul territorio circostante con disagi per le abitazioni del vicinato e vincoli per le nuove future costruzioni e viene inoltre rilevata la vicinanza con un ex allevamento trasformato in attività di parcheggio vetture a servizio degli utenti dell'aeroporto. Si chiede quindi la variazione della destinazione urbanistica dei suoli da zona agricola E2 a area di futuro insediamento di attività di parcheggio autovetture per una superficie di mq 12.000, con disponibilità ad effettuare opere di riordino ambientale dell'area attraverso la demolizione di volumi esistenti a carattere di superfetativo e di scarso decoro, con inserimento di aree verdi e zone alberate.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5.3 delle Norme Tecniche e del dimensionamento.
20	16138	24/12/10	Comune Bussolengo	L'Osservazione va vista in relazione al contenzioso amministrativo avviato con il Comune di Bussolengo dopo l'approvazione della Variante n. 4 al P.A.Q.E., con la quale (su istanza del predetto Comune) è stato modificato l'art. 17 delle relative	OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto il progetto di P.A.T. adottato tratta già gli interventi di cui all'art. 17 delle N.T.A. del P.A.Q.E., fornendo all'interno delle Norme Tecniche le necessarie

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 95/203

pag. 79/137

			N.T.A..	indicazioni.
			In particolare è stato stralciato l'obbligo di un accordo preventivo per l'attuazione delle previsioni relative agli ambiti di sviluppo individuate nella Tavv. n. 1, del P.A.Q.E., da attuarsi sensi della L. 142/90 ora D.Lgs 267/2000. Ritenendo non corrette le modalità e i contenuti delle modifiche alle suddette disposizioni, i Comuni di Sona, Verona e Sommacampagna hanno presentato ricorso al TAR Veneto, che (con sentenza interlocutoria in data 07.10.2010) ha ritenuto fondate le doglianze dei ricorrenti pur accertando la non immediata produzione di effetti della norma stessa e quindi non accogliendo l'istanza di sospensiva depositata. Parallelamente la Regione, in sede di approvazione del P.A.T. del Comune di Bussolengo ha introdotto d'ufficio una prescrizione cautelativa al fine di consentire, prima del giudizio definitivo, il sostanziale rispetto delle indicazioni dell'art. 17 per l'attuazione degli interventi inseriti nel P.A.T. a seguito del recepimento del P.A.Q.E.. Il Comune di Bussolengo chiede ora che le medesime disposizioni cautelative vengano inserite all'art. 4.1.1 lett. q) delle Norme Tecniche del P.A.T. adottato, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17 delle Norme del P.A.Q.E.. In particolare si chiede l'inserimento di quanto segue: "Le previsioni operative (PI ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004) delle trasformazioni prefigurate dal PAT per i Progetti di rilevanza strategica di valenza sovracomunale, dovranno essere oggetto di una pianificazione concertata tra i Comuni di Bussolengo, Sona, Sommacampagna e Verona, attraverso un accordo procedimentale. Tale accordo dovrà: • Essere corredato da una progettazione complessiva per la razionalizzazione del sistema dei trasporti e della viabilità alle diverse scale, completo di uno studio trasportistico che evidenzi le criticità sulle strade ed abitati dei comuni di Bussolengo, Sona, Sommacampagna e Verona e gli eventuali interventi attenuatori; • Garantire l'accessibilità a livello territoriale favorendo connessioni dirette con le infrastrutture di scala territoriale (sistema autostradale e delle tangenziali), non limitandosi pertanto alla sola immissione nella viabilità locale esistente;	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 96/203

pag. 80/137

				• Stabilire gli interventi di adeguamento viabilistico immediatamente necessari ed opportuni con i relativi tempi e modalità di attuazione, delineando i costi ed individuando i soggetti attuatori; • Valutare gli incrementi di NO2, O3, benzene e PM10, garantendo idonee soluzioni e specifici interventi di mitigazione; • Valutare le modalità di applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 35 della LR n. 11/2004. Nelle more dell'approvazione del PI di cui all'art. 18 della LR 11/2004, adeguato alle presenti norme, sono ammessi unicamente gli interventi previsti dal PRG vigente."	
21	16141	24/12/10	Rolli, via Guastalla Edificato lungo Via Guastalla	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 12 mapp. 350 per una superficie complessiva di mq 2.000, poste in via Guastalla del capoluogo, all'interno di un ambito territoriale strategico individuato dal P.A.T. come "Area idonea per interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale", regolata dalle disposizioni dell'art. 8c delle Norme Tecniche adottate. In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 8c, si chiede che i terreni ricedenti nella zona possano avere capacità edificatoria autonoma, senza quindi il ricorso al credito edilizio e/o senza previo consenso dei proprietari di altri terreni e fabbricati facenti parte della stessa zona.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi	
22	16142	24/12/10	Rolli, Strada San Giorgio Area agricola tra via Gustalla e Strada San Giorgio	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 5 mapp. 52 – 53 – 54 – 55 – 187 per complessivi mq 45.860 e fg. 12 mapp. 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 348 – 350 – 535 – 536 – 876 – 1136 – 877 per complessivi di mq 107.635, della consistenza totale di ha 15.24.95 (mq 153.495), poste in via Guastalla – strada S. Giorgio del capoluogo, all'interno di un ambito territoriale per la maggior parte oggetto di azione strategica del P.A.T. adottato quale "Zona di ammortizzazione e transizione"(art. 8bb delle Norme Tecniche adottate), in piccola parte quale "Area idonea per interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale", (art. 8c delle Norme Tecniche adottate) ed in parte non soggetto ad alcuna previsione strategica. L'intero compendio territoriale risulta, inoltre, prevalentemente inserito, nell'attuale P.R.G., in Zona Agricola E2 ed interessato parzialmente da vincolo cimiteriale. Gli interessati comunicano di essere disponibili a mettere a disposizione ed a cedere all'Amministrazione Comunale parte delle predette aree per opere di interesse	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasto con gli obiettivi strategici di Piano..	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 97/203

pag. 81/137

				pubblico in cambio di volumetria o credito edilizio residenziale, secondo quanto stabilito dal P.I..		
23	16143	24/12/10	Immobiliare Bonotto Area produttiva in via Dell'Industria	La richiesta riguarda i terreni catastalmente censiti al fg. 22 mapp. n. 1316 – 365 della superficie di complessivi mq 3.803. Gli interessati rilevano che con il P.A.T. adottato l'area di pertinenza del loro insediamento produttivo, di tipo industriale con attività di produzione spazzole, è stata inserita all'interno di un ambito strategico quale "Area di riqualificazione e riconversione" (art. 8.f delle Norme Tecniche). Considerato che la ditta svolge da oltre 40 anni l'attività attualmente in essere chiedono di poter mantenere l'attuale destinazione d'uso produttiva artigianale dei terreni e dei fabbricati di proprietà.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.	
24	16144	24/12/10	Tre Colli S.p.a. Area produttiva in via Dell'Industria	La richiesta riguarda i terreni catastalmente censiti al fg. 22 mapp. n. 1041 della superficie di complessivi mq 6.649. Gli interessati rilevano che con il P.A.T. adottato l'area di pertinenza del loro insediamento produttivo, di tipo industriale con attività di produzione spazzole, è stata inserita all'interno di un ambito strategico quale "Area di riqualificazione e riconversione" (art. 8.f delle Norme Tecniche). Considerato che la ditta svolge da oltre 40 anni l'attività attualmente in essere chiedono di poter mantenere l'attuale destinazione d'uso produttiva artigianale dei terreni e dei fabbricati di proprietà.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.	
25	16145	24/12/10	Fasol Luigi e altri Aree limitrofe a via Cà Bianca	La richiesta riguarda i terreni catastalmente censiti al fg. 14 mapp. n. 912 – 923 – 1010 – 332 – 98 – 333 – 334 – 99 – 37 – 202 – 102 – 33 della superficie di mq 41.407. Gli interessati sono a conoscenza che le aree di proprietà rientrano tra quelle potenzialmente interessate da future interventi di espansione residenziale in quanto già ricadenti nel P.A.T. in ambito di territorio interessato da una linea di sviluppo insediativo. Con riferimento alla riapertura dei termini per la presentazioni di Osservazioni, ripropongono le loro proprietà ai fini della futura loro utilizzazione per nuovi interventi di tipo residenziale.	OSSERVAZIONE ACCOLTA ricordando che gli interventi edilizi sono rinviati al P.I. e precisando l'eventuale nuova edificazione dovrà iniziare dall'edificato esistente, avendo evidentemente opportunamente già risolto le problematiche connesse alla presenza degli allevamenti posti oltre la circonvallazione, il cui vincolo incide sulle aree potenzialmente trasformabili.	
26	16199	27/12/10	Ceriani Cave S.r.l.	L'area risulta catastalmente censita al fg. 41 – mapp. n. 102 – 114 – 116 – 165 – 166 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214 -. 215 – 221 – 222 –	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non coerente con l'assetto strategico complessivo delineato dal progetto del P.A.T. adottato.	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 98/203

pag. 82/137

			Area ex cava Ceriani	223 – 224 – 225 – 226 – 231 – 232 – 239 – 249. L'Osservazione segue a quella già presentata nel primo periodo, prot. n. 3726 del 13.03.2009 – Osservazione n. 5) con la quale era stata chiesta la riclassificazione con esclusione dei vincoli derivanti dalla "Zona Boscata" e dall'individuazione quale "Opera Incongrua", Osservazione già motivatamente tecnicamente respinta. Viene osservato che, con riferimento alle indicazioni strategiche del P.A.T. adottato, l'area risulta inserita tra le "Zone ad elevata naturalità" di progetto (tav. 4) alla stregua di ambiti territoriali (Palù e Canea) con caratteristiche ambientali completamente diverse. L'area in questione è infatti costituita dal sedime di una ex cava ove è stata accertata la presenza di un'area boscata soggetta al vincolo previsto dalla L.R. 52/78 ai sensi del D.Lgs 42/2003 (tav. 1) che è stata individuata nella Carta delle Invarianti (tav. 2) come "Zona boscata ed area umida" (art. 4.2.1.j e 4.2.1.l delle N.T.). In relazione alle pesanti modificazioni cui è stato soggetto il sito in sede di escavazione ed alla luce del reale stato dei luoghi, caratterizzato dalla presenza di vegetazione spontanea ed in particolare da varietà arbustive infestanti, ricettacolo di specie animali non autoctone (nutrie), la proprietà chiede la revisione delle previsioni urbanistiche relative al sito, con sua riclassificazione (come da attuale P.R.G.) quale zona agricola, per la successiva realizzazione in sito di un impianto fotovoltaico, in quanto ai sensi del D.M. 10.09.2010 relativo a "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", le cave dismesse sono siti degradati idonei all'insediamento e riutilizzo per l'installazione di tali impianti.	
27	14	03/01/11	Lunardon Monia Rio Sarcé e previsione circonvallazione a sud del capoluogo	L'Osservazione presentata attiene sostanzialmente alla problematica connessa all'individuazione sul P.A.T. (Tavola 1 – carta dei Vincoli e Quadro Conoscitivo) della strada del Sarcé, già individuata come tale del P.R.G. vigente. In particolare viene rilevato che la strada viene di fatto a coincidere con l'indicazione di un elemento fisico appartenete alla Rete Idrografica nonostante le indicazioni normative (art. 4.1.1.a – Servitù idraulica e 4.1.1.f Fasce di rispetto della viabilità) siano incompatibili e contrastanti. Viene inoltre rilevato che le indicazioni cartografiche, ed in particolare il punto di termine del corpo idrico individuato, risultino non coerenti con lo stato dei luoghi, in quanto non esiste, in tale posizione, un corpo ricettore. In realtà il percorso del "rio"	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto le azioni strategiche indicate nel P.A.T. adottato conseguono ad atti amministrativi che hanno già qualificato gli oggetti fisici, naturali ed edilizi che caratterizzano le aree interessate, rimandando al Piano degli Interventi ogni specifica previsione esecutiva ed attuativa delle stesse.	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 99/203

pag. 83/137

28	80	07/01/11	Tommasini Maria	La richiesta riguarda un edificio sito all'interno del Centro Storico del capoluogo, censito al Catasto al Foglio 12 mappale n. 464, adibito a macello. Tale edificio è	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.

termina molto prima immettendosi in una tubazione sotterranea per poi sfociare in un canale di scolo di proprietà dell'osservante, senza che su essa risulti alcun vincolo.

Viene quindi Osservato che la realizzazione delle indicazioni progettuali contenute nel P.R.G. vigente e nel P.A.T., ed in particolare la realizzazione della bretella di collegamento tra la S.P. 26 Morenica e Strada Custoza (in prossimità della Loc. Giare), comprometterebbe, se non preceduta da idonei lavori inerenti al Rio Sarcè, l'attuale già precario equilibrio idraulico della zona, soggetta a periodici allagamenti in concomitanza con i più intensi eventi meteorici.

Infine è evidenziata la necessità di valutare appropriatamente le modalità di futura immissione sulla suddetta bretella della viabilità dell'attuale via Sarcè.

L'Osservazione entra quindi nel dettagli delle singole indicazioni progettuali relativamente a:

• nella Carta delle Invarianti, con particolare riferimento all'art. 4.2.1.d delle N.T., ove il Rio Sarcè è identificato come corso d'acqua, anche se non corrisponde alla definizione di corpo idrico superficiale ai sensi di legge; per essere tale deve avere una portata naturale per almeno 120 gg all'anno ed essere inserito nell'elenco di cui al provvedimento del Consiglio Regionale n. 104 del 06.06.1986; si chiede quindi la revisione - correzione del progetto adottato, con particolare riferimento al divieto di tombinamento di cui all'art. 4.2.1.d;

• nella Carta delle Fragilità il Corridoio di difesa dall'inquinamento acustico (art. 4.3.1.d delle N.T.) non comprende la bretella stradale sopra citata;

• nella Carta della Trasformabilità i fabbricati di proprietà sono individuati come ambito per interventi dr riordino della zona agricola – Nuclei rurali (art. 8.j delle N.T.), ma stante gli interventi di recupero eseguiti nel 1999 essi non sono più da considerarsi in area di degrado, come previsto dal P.R.G., mentre vi rientra la limitrofa stalla di proprietà di terzi (di scandente qualità edilizia) e la relativa casa di abitazione. Si chiede che la previsione del P.A.T. sia relativa unicamente ai manufatti già oggetto di interventi recupero (viene espertamente utilizzata la dicitura Piano di Recupero), escludendo i manufatti di terzi rimasti invariati, anzi ulteriormente degradati, nel tempo.

censito al Catasto al Foglio 12 mappale n. 464, adibito a macello. Tale edificio è

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 100/203

pag. 84/137

			Edificio in via C. Battisti	contraddistinto dal grado di protezione n.8, ovvero ne è prevista la demolizione e la ricostruzione con una riduzione della superficie in pianta ed un'altezza in gronda maggiore di 6 ml. Dal momento che il fabbricato in oggetto è posto sul confine con altra proprietà, la richiedente afferma che non è possibile sopraelevare la costruzione e pertanto chiede che la ricostruzione, mantenendo il grado di protezione n. 8, possa avvenire nel rispetto delle sagome e altezza attuali.	
29	81	07/01/11	Cameraria Silvano Edificio in via C. Battisti	La richiesta riguarda un edificio sito all'interno del Centro Storico del capoluogo, censito al Catasto al Foglio 12 mappale n. 287. Per tale edificio, facente parte dell'isolato "B" e contraddistinto dalle unità n. 9 e 10, è consentito un generale riordino volumetrico, con aumento delle altezze esistenti. Dal momento che il fabbricato in oggetto è posto sul confine con altra proprietà, il richiedente afferma che non è possibile sopraelevare la costruzione, in quanto ciò comporterebbe una limitazione delle vedute di terzi, e pertanto chiede che sia possibile recuperare la volumetria esistente, riconosciuta dalle schede, sagomandola con altezze limitate alle attuali opere murarie e/o muri di confine e sviluppandola non in verticale bensì in orizzontale, unendo i due fabbricati in un unico corpo. Tutto ciò al fine di un'opera di ristrutturazione complessiva necessaria per il recupero degli edifici.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.
30	126	10/01/11	Baltieri Romeo Edificio in zona Sarcé	La richiesta riguarda un edificio censito al Catasto al Foglio 22 mappale n. 1185, sub 8, adibito ad abitazione colonica, sul quale è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 32/10 in data 10/05/2010 per un intervento di ampliamento dell'abitazione fino a 800 mc, mantenendo un'unica unità abitativa. Si chiede la possibilità di dividere il fabbricato in oggetto in due unità abitative, mantenendo invariati volume e dimensioni dell'edificio, realizzando pertanto due alloggi.	OSSERVAZIONE ACCOLTA ricordando che la norma di supporto è riferita agli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo.
31	127	10/01/11	Cipriani Novello Edificio in zona Pantina	La richiesta riguarda un edificio censito al Catasto al Foglio 24 mappale n. 777, zona urbanistica E4 (Aree che caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative sono utilizzabili per l'organizzazione dei centri rurali), in cattivo stato di conservazione, posto al limite del sedime stradale. Il fabbricato era già stato oggetto di segnalazione ai sensi del "Bando per l'individuazione degli edifici siti in zona rurale non funzionali alla conduzione dei fondi agricoli", protocollata in data 27/05/2003.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 101/203

pag. 85/137

				Si chiede la possibilità di convertire la destinazione d'uso attuale verso il residenziale, attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione, con arretramento del corpo dal sedime stradale e modesto aumento volumetrico, secondo le tecniche ed i materiali caratteristici dell'edilizia sostenibile.	
32	129	10/01/11	Bellorio Luigi Edificio su piazza Carlo Alberto	La richiesta riguarda un edificio sito all'interno del Centro Storico del capoluogo, isolato "L" unità n. 13, censito al Catasto al Foglio 12 mappale n. 508, sub 3, contraddistinto dal grado di protezione n. 6 "Ristrutturazione globale". Il fabbricato, costituito da tre piani fuori terra, è in aderenza sul lato sud-est con altro fabbricato di proprietà: nel cortile è presente un piccolo volume di superfetazione. Al fine di una riqualificazione non solo dell'edificio esistente ma anche della porzione di tessuto urbano pertinente, si chiede di poter aumentare il volume del fabbricato attuale, attraverso la contestuale demolizione della superfetazione e andando in allineamento con l'edificio adiacente sul lato sud-est.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.
33	167	10/01/11	Rotta Guglielmo e altri Area limitrofa a scuole medie	La richiesta riguarda l'area catastalmente censita al Foglio 13 mapp. n. 2151 e 2324 della superficie di circa mq 3.800, limitrofa al plesso delle scuole medie del capoluogo, attualmente a destinazione urbanistica di Zona C2 "Aree di espansione residenziale". A seguito dell'adozione del P.A.T., avvenuta con l'approvazione della Delibera di Consiglio n. 2 del 19/01/2009, l'area è stata individuata per l'utilizzo quale "Servizi di interesse comune di maggior rilevanza di progetto", indirizzo confermato anche dalla Delibera di Consiglio n. 31 del 01/04/2009, all'interno della quale si precisa che "... le previsioni edificatorie del comparto C2/3 nel Capoluogo ... parte dello stesso verrà destinato all'ampliamento delle aree di pertinenza del plesso scolastico della scuola media del Capoluogo, ... ". Considerato che il terreno in questione era oggetto di trattative di vendita e relative offerte, giustificate dalla destinazione urbanistica definita dal PRG (espansione residenziale), la scelta strategica dettata dal PAT (area a servizi) ha di fatto compromesso il proseguimento delle suddette trattative. Si fa presente che sull'area viene tuttora pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Per tali motivazioni, la richiesta è che il terrena mantenga la stessa destinazione assegnata dal PRG di area fabbricabile.	OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA in relazione al ridimensionamento dell'area da destinare a futuro ampliamento del plesso delle scuole medie del Capoluogo.
34	244	11/01/11	Aeroporto	Viene richiamata l'Osservazione già presentata in data 23.03.2009 prot. n. 4302 (1°	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non coerente

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 102/203

pag. 86/137

35	263	11/01/11	Zenatti Bruna Via Custoza, in prossimità incrocio via	Zona aeroportuale	periodo - Osservazione n. 29), con la quale si era rilevata una violazione dell'accordo di Concertazione allegato al progetto del P.A.T. in quanto i contenuti tecnici dello stesso non erano stati pienamente recepiti dallo stesso ed in quanto non sono stati recepiti i contenuti del Piano di Sviluppo Aeroportuale, in relazione al mancato dimensionamento in tal senso dell'A.T.O. (n. 8) Aeroportuale, che ha carico insediativo previsto pari a 0 (zero) mc/mq L'osservazione chiedeva quindi l'inserimento nel P.A.T. di adeguati volumi e superfici; adeguamento del P.A.T. al Piano di Sviluppo quarantennale; inserimento di Norme che vietino entro 5 km dall'Aeroporto la previsione di parcheggi privati non connessi a specifiche attività produttive esistenti sul territorio. L'osservazione è stata tecnicamente motivatamente respinta. La nuova Osservazione presentata attiene sostanzialmente a due questioni già trattate: 1. la previsione di inserire nell'A.T.O. n. 8 un carico insediativo di natura direzionale / commerciale pari a 50.000 mq di s.l.p. e 150.000 mq di produttivo, al fine di consentire interventi all'interno dell'A.T.O. con procedure semplici e flessibili; 2. il rinvio della individuazione dei luoghi di collocazione delle barriere di mitigazione in prossimità del confine aeroportuale in sede di Piano degli Interventi. Si osserva che trattandosi di insediamenti di carattere demaniale e quindi di pubblica utilità, essi non incidono sul dimensionamenti del Piano adottato anche considerato che trattasi di struttura a servizio aeroportuale e quindi (in sostanza) di rilievo sovra comunale escluse dal rapporto superficie edificata / superficie libera, senza necessità di nuovi standard in quanto l'aeroporto di per sé costituisce opera di urbanizzazione. La seconda richiesta ha lo scopo di prevedere una diversa migliore collocazione delle barriere senza interferenza con l'attività aeroportuale e senza incidenze sulla progettualità comunale. In tal senso si chiede che le l'ubicazione delle barriere stesse sia rinviata al Piano degli Interventi.	con il progettato assetto strategico del territorio, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale dell'attività Aeroportuale attuale e futura. Si fa inoltre presente che il Piano di Sviluppo Aeroportuale e il Piano di Rischio Aeroportuale sono strumenti pianificatori successivi al PAT, il quale, pertanto, ne prende atto in questo momento individuando un ATO specifico per l'infrastruttura aeroportuale, ma rinvia a successivo accertamento puntuale in fase di adozione/approvazione degli stessi, verificandone la congruenza col piano stesso e con gli eventuali PI.	L'Osservazione presentata attiene sostanzialmente alla problematica connessa all'individuazione sul P.A.T. (Tavola 1 – carta dei Vincoli e Quadro Conoscitivo) della strada comunale detta dell'Abbandonata, i cui vincoli di rispetto incidono sulle aree della proprietà, catastalmente censita al fg. 31 – mapp. n. 609 – 951 – 652 – 653 –	OSSERVAZIONE RESPINTA per quanto riguarda la richiesta di eliminazione della fascia di rispetto stradale, essendo accertata la demanialità del sedime stradale, non usucapibile, in base agli atti in possesso di questo ufficio; conseguentemente non possono essere

GIUSEPPE MANOLI

pag. 87/137

			Staffalo	656. Alla luce dello stato di fatto, dal quale emerge che la strada comunale risulta inesistente viene chiesta la possibilità di ampliare gli edifici di proprietà per realizzare una struttura ricettiva (B&B) connessa con la residenza esistente. Al tal fine risulta necessaria l'eliminazione della fascia di rispetto stradale e l'ubicazione di una capacità edificatoria quantificabile (vedi elaborati allegati) in circa mc 250 più accessori interrati.	eliminate né il sedime stradale né le fasce di rispetto individuate sulla tav. 1 del P.A.T. OSSERVAZIONE NON PERTINENTE, in quanto di competenza del Piano degli Interventi, per quanto riguarda l'attribuzione di nuova volumetria.
36	267	11/01/11	Gavioli Giulio Corte "San Piero" – Strada Madonna di Monte	L'Osservazione presentata attiene alla possibile trasformazione d'uso di un edificio ubicato all'interno della Corte San Pietro classificata con la variante n. 19 al P.R.G. nucleo rurale di antica origine (BC n. 21), per la quale è stata quindi redatta una specifica e particolareggiata scheda di rilevamento edilizio urbanistico, con previsione e regolazione dei futuri interventi. La trasformazione che viene richiesta è da annesso rustico (quindi da rurale) a residenziale e/o turistico – ricettivo, in considerazione della non più funzionalità dello stesso alle attività agricole già a far data dal 1989, osservando che un uso agrituristico risulta limitativo delle potenzialità di trasformazione del fabbricato.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi
37	349	13/01/11	Parrocchia S.S. Redentore Parrocchia di Caselle	La richiesta riguarda i terreni catastalmente censiti al fg. 18 mapp. n. 726 di mq 6.292 (di seguito indicata come Area A) – 350 e lettera A di mq 12.282 (di seguito indicato come Area B) – 64/a di mq 847 (di seguito indicato come Area C). L'Osservazione presentata chiede in sostanza che l'Amministrazione Comunale avvii un procedimento finalizzato alla predisposizione di un Accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, al fine consentire alla Parrocchia di reperire i fondi necessari per la realizzazione di un nuovo oratorio, realizzarsi sui terreni individuati come Area C. A tal fine viene richiesta: 1) la trasformazione urbanistica dell'Area A dalla destinazione attuale quale Zona F1 – Attrezzature pubbliche e di pubblico interesse di progetto ad area per insediamenti residenziali; 2) l'inserimento dell'Area B, attualmente già utilizzata quale Zona F1 esistente (campo di calcio parrocchiale), all'interno di un ambito che consenta l'attribuzione alla	OSSERVAZIONE ACCOLTA in quanto sostanzialmente coerente con il progettato assetto strategico del territorio, ed in particolare con le seguenti indicazioni strategiche: "Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione residenziale; Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi; Linea di sviluppo insediativo residenziale".

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 104/203

pag. 88/137

				stessa di una capacità edificatoria; 3) la possibilità di realizzare sull'Area C in nuovo futuro oratorio.		
38	352	13/01/11	Spiller Silvano Edificio in via Guastalla	La richiesta riguarda l'edificio catastalmente censito al fg. 11 mapp. n. 170 sub. 3 della superficie di mq 210. L'Osservazione presentata attiene alla possibile trasformazione d'uso di un edificio già destinato ad annesso rustico, non più funzionale alla conduzione del fondo, per destinarlo ad uso residenziale. Il fabbricato è ubicato all'interno di un aggregato rurale già oggetto di azione strategica da parte del P.A.T., a sostanziale conferma delle previsioni del P.R.G. vigente, ed in particolare è definito quale: - Edificazione diffusa di natura agricolo residenziale - art. 8.b delle Norme Tecniche; - Ambito di Intervento per il riordino della Zona Agricola - Nucleo rurale- art. 8.j delle Norme Tecniche. Nell'Osservazione si evidenzia che le Norme Tecniche citate non sembrano consentire la trasformabilità degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, non essendo tale possibilità espressamente prevista.	OSSERVAZIONE ACCOLTA in quanto finalizzata a precisare il dettato normativo degli artt. 8.b ed 8.j delle Norme Tecniche in coerenza con quanto previsto dall'art. 5.1 delle Norme stesse.	
39	354	13/01/11	Spiller Mario Edificio in via Guastalla	La richiesta riguarda l'edificio catastalmente censito al fg. 11 mapp. n. 422 - 423. Allega all'Osservazione presentata copia dell'istanza di individuazione dell'edificio quale rustico non più funzionale alla conduzione del fondo agricolo, presentata a seguito dell'AVVISO pubblicato dall'Amministrazione Comunale in data 03.02.2003, in sede di Variante Generale al P.R.G., all'epoca in corso di elaborazione, poi sostituita con il progetto del Piano di Assetto del Territorio, all'entrata in vigore della L.R. 11/2004. L'Osservazione attiene alla possibile trasformazione d'uso di un edificio già destinato ad annesso rustico, non più funzionale alla conduzione del fondo, per destinarlo ad uso residenziale, senza obbligo di Piano degli Interventi. Il fabbricato è ubicato all'interno di un aggregato rurale già oggetto di azioni strategica da parte del P.A.T. a sostanziale conferma delle previsioni del P.R.G. vigente, ed in particolare definito quale:	OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA con riferimento alla opportunità di precisare il dettato normativo dell'art. 8.b delle Norme Tecniche in coerenza con quanto previsto dall'art. 5.1 delle Norme stesse. OSSERVAZIONE RESPINTA nella parte in cui chiede l'applicazione di tale possibilità prima della redazione del Piano degli Interventi	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 105/203

pag. 89/137

				- Edificazione diffusa di natura agricolo residenziale - art. 8.b delle Norme Tecniche; - Ambito di Intervento per il riordino della Zona Agricola - Nucleo rurale- art. 8.j delle Norme Tecniche. Nella sostanza, si chiede Norme Tecniche di cui all'art. 8.b citate consentano l'immediata trasformabilità degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, non essendo la stesa attualmente prevista.	
40	638	19/01/11	Miglioranzi Corrado Area tra via dell'Artigianato e via Casa Quindici	L'Osservazione presentata attiene all'indicazione sulla tav. 4 del P.A.T. adottato, Carta della Trasformabilità, di un asse viario di collegamento tra via dell'Artigianato e via Casa Quindici in Caselle, proponendone una traslazione al fine di ridurre l'impatto di tale previsione sulle proprietà interessate. Viene in parte ripresa una Osservazione presentata nel 1° periodo (n. 15 del 20.03.2009 prot. n. 4118) relativamente alle aree coinvolte dal progetto dell'opera.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto l'indicazione riportata sulla tav. 4 ha mero valore di individuazione di punti del territorio da collegare, essendo demandata al P.I. la definizione dell'ingombro reale e la collocazione territoriale del collegamento stesso.
41	657	20/01/11	Luigi Bighelli Area in località Canova	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 21 – mapp. 107 – 86 – 87 per una superficie complessiva di mq 25.645. In considerazione del fatto che le suddette aree sono limitrofe al Centro Abitato del Capoluogo ed alla già edificata Lottizzazione Canova (Zona C3*6 del vigente P.R.G.), si chiede il cambio di destinazione d'uso dell'area dalla attuale Zona F6 – Verde privato vincolato ed aree di riserva, ad area di espansione residenziale, con indice edificatorio pari a 0,60 mc/mq (territoriale) e cessione all'amministrazione del 15% della superficie fondiaria e del volume, con oneri di urbanizzazione interamente a carico del proponente. (Allega elaborati illustrativi).	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasto con il quadro strategico complessivo delineato dal progetto del P.A.T. adottato.
42	661	20/01/11	Bertucco Mario Fabbricato in loc. Pezzarara	La richiesta riguarda il fabbricato catastalmente censiti al fg. 31 mapp. n. 583, ubicato in prossimità della recinzione del Golf Club Verona, già destinato ad usi produttivi pur trovandosi in Zona agricola soggetta a vincolo paesistico. Si chiede la possibilità di trasformare l'edificio riconvertendo il relativo volume in usi residenziali, in quanto individuato quale elemento di degrado elemento di degrado nella Tavola 4.4 del P.A.T. adottato.	OSSERVAZIONE ACCOLTA in quanto in sostanziale sintonia con le indicazioni del P.A.T. adottato e le relative Norme Tecniche, proponendo altresì la possibilità di recupero in loco del volume esistente con una riduzione non inferiore al 50%, demandandone al PI l'esatta determinazione.
43	698	21/01/11	Manzato Massimo e altri	La richiesta riguarda i terreni catastalmente censiti al fg. 8 mapp. n. 658 parte per una superficie di mq 7.500.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasto con il quadro strategico complessivo delineato dal progetto

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 106/203

pag. 90/137

					Edifici lungo S.P. n°26 in prossimità del cavalcavia	Si Osserva che le aree sopra identificate sono poste in diretta adiacenza con un comparto edificato che nel P.A.T. viene identificato come edificazione diffusa di natura produttiva (art. 8.b delle N.T.) ed è direttamente soggetto all'azione strategica del P.A.T. quale Corridoio progettazione infrastrutture comunali ed interessato da un possibile collegamento viario di bypass del Casello Autostradale. Si chiede che una fascia di metri 40 di profondità, adiacente alla Zona di edificazione diffusa, sia resa utilizzabile per la realizzazione di parcheggi pertinenziali coperti e scoperti, impianti di lavaggio ecc.. Il proponente si impegna all'interno di tale potenziale trasformazione a risolvere il problema della viabilità interna dell'esistente aggregato produttivo fuori zona, con particolare riferimento all'innesto sulla strada provinciale n. 26 "Morenica".
44	712	21/01/11	Valbusa Angelo e Adriano Corte Cavalchina	La richiesta riguarda i terreni catastalmente censiti al fg. 34 mapp. n. 507 – 508, facenti parte di un più ampio compendio immobiliare della superficie di mq 30.926, interessati dalle previsioni della Variante n. 19 al P.R.G. vigente concernente la regolamentazione degli interventi edilizi consentiti ai sensi della L.R. 24/85 art. 10, sugli aggregati rurali di antica origine, Corti Rurali. In particolare l'Osservazione si riferisce alle Norme Tecniche della citata variante urbanistica che prevedono espressamente che eventuali autorimesse interrate siano realizzate con inserimento nell'andamento del terreno naturale, senza rampe di accesso esterne e/o consistenti movimenti di terra, disposizione confermata dalle Norme Tecniche del P.A.T. adottato, art. 4.3.1.d - 8.p ed 8.r. E' richiamata l'intenzione della proprietà di trasformare l'uso dei rustici esistenti per adibirli ad abitazione, realizzando nell'interrato le necessarie autorimesse collegate da scivoli laterali al fabbricato. Viene inoltre evidenziata la necessità di spostamento dell'attuale passo carraio, in posizione più consona alla futura edificazione. Viene pertanto richiesto: a) la modifica dell'art. 4.3.1.d delle Norme Tecniche inserendo la possibilità di realizzare gli scivoli sopra richiamati;	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 107/203

pag. 91/137

				b) la possibilità che con il P.I. si consenta lo spostamento dell'accesso alla corte, oggi vincolato all'attuale posizione.	
45	715	21/01/11	Tabarini Maddalena e Mirella Edificio in loc. Corte Vittoria	La richiesta riguarda la posizione urbanistica di un edificio ubicato Loc. Corte Vittoria – Valle Molini in Custoza, censito in catasto al fg. 32 part. 584 sub 3, della consistenza di circa mc 6.000 per una altezza di circa 10,50 mt.. Si Osserva che l'edificio, attualmente ad uso rustico, non può essere recuperato ad usi alternativi (agriturismo, eno-gastronomia, residenziale ecc.) in quanto nell'A.T.O. n. 4, ove risulta inserito, non è previsto alcun carico aggiuntivo utilizzabile a tal fine. Si chiede pertanto un incremento (non quantificato) dei carichi insediativi aggiuntivi dell'A.T.O. n. 4.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE, in quanto di competenza del Piano degli Interventi, fatta salva l'opportunità di garantire la possibile trasformabilità per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo anche negli A.T.O. non dotati di nuova capacità edificatoria residenziale. Si approva l'integrazione del punto 5.1 delle Norme Tecniche.
46	723	21/01/11	Golf Club Verona S.p.a. Area del Golf Club Verona	L'Osservazione presentata attiene al riconoscimento nel P.A.T. della valenza sportiva, imprenditoriale ed economica rivestita dal Golf Club Verona che occupa parte del territorio collinare rientrante nell'A.T.O. n. 5 – Ambito rurale collinare. Viene rilevato che: • durante la fase di concertazione non è stata inviata alla società di gestione alcuna comunicazione / invito, né risulta essere stato fissato ed effettuato alcun incontro specifico come con altre realtà territoriali (Autostrada, Aeroporto, ALPI, ecc.); • le aree del Golf Club non risultano indicate in nessuna delle tavole del progetto adottato, quindi il P.A.T. non riconosce e conferma le indicazioni del P.R.G. vigente, anzi le rivede in senso peggiorativo, in quanto le assimila all'attività agricola comprendendole nell'A.T.O. n. 5, definendo la struttura presenza ingombrante e barriera infrastrutturale, risultando totalmente incongruente ed illogico rispetto allo stato di fatto ed alla normativa (DGR 3650 del 25.11.1008 punto 2 pag. 6/17); • il P.R.G. vigente classifica le aree quale "Zona F3 – Verde sportivo privato con possibilità di ampliamento (1.500 mc) dei volumi esistenti, riconoscendo quindi la valenza territoriale della struttura. Alla luce di tali considerazioni si richiede: a) eliminazione della struttura dall'elenco delle barriere infrastrutturali (art. 8.ee nelle	OSSERVAZIONE a) RESPINTA con riferimento alle previsione di garantire alla fauna locale quelle permeabilità oggi impedita dall'attuale recinzione in continuum esistente sul perimetro dell'area sportiva; OSSERVAZIONE b) ACCOLTA con stralcio dell'aggettivo "ingombrate" alla pag. 56 - 2 periodo della Relazione Tecnica; OSSERVAZIONE c) PARZIALMENTE ACCOLTA con l'inserimento del Golf Club Verona nell'elenco del Valori specifici, in coda all'ultimo alinea relativo alle Aziende agricole vitali e riconoscimento cartografico; OSSERVAZIONE d) RESPINTA in quanto il P.A.T. non conforma urbanisticamente il territorio e il progetto adottato non individua le aree del Golf tra le Previsioni di P.R.G. incompatibili con vincoli o indirizzi strategici; relativamente al dimensionamento si rimanda alle disponibilità dell'A.T.O. n. 5; OSSERVAZIONE e) RESPINTA in quanto gli ampliamenti, ed altro aspetto edilizio dovranno rispettare le indicazione dimensionali dell'A.T.O. n. 5, nell'ambito delle competenze del P.I.;

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 108/203

pag. 92/137

				N.T.), stralciando la dicitura "area destinata a campi da golf"; b) eliminazione della parola "ingombrante" a pag. 56 della Relazione Tecnica; c) modica dell'art. 13 inserendo il Golf tra i valori specifici e nell'elenco degli obiettivi specifici per il P.I., con verifica dell'esatto inserimento di tutte le superfici e volumi esistenti e inserimento nel dimensionamento della possibilità di realizzare gli incrementi volumetrici necessari alla valorizzazione del Golf; d) previsione della possibilità di incremento della volumetria esistente al fine di migliorare l'offerta sportiva-ricettiva in relazione alle analoghe attività concorrenti; e) in alternativa al punto d) possibilità di recupero e ampliamento delle strutture esistenti, realizzazione di strutture complementari (ampliamenti di club-house, magazzini, pro-shop , centro benessere, struttura turistico ricettive) demandando al P.I. la definizione dei parametri edilizi; f) possibilità di realizzare movimenti terra per una futura efficace gestione dei campi da golf per i quali è possibile sia necessario effettuare sistemazioni del terreno; g) inserimento nell'area di pertinenza dei terreni di cui ai mappali n. 206 – 207 – 209 – 219 – 224 del fg. 20.	OSSERVAZIONE f) ACCOLTA prevedendo l'integrazione normativa dell'art. 8.n, come di seguito illustrato. OSSERVAZIONE g) ACCOLTA in quanto l'inserimento della nuova area è possibile, fatta salva la sostenibilità ambientale, quale infrastruttura e attrezzatura di maggior rilevanza di progetto.
47	725	21/01/11	Zorzi Ismaele Corte Cappello	L'Osservazione presentata attiene alla possibile trasformazione d'uso di un edificio ubicato all'interno della Corte Cappello classificata con la variante n. 19 al P.R.G. nucleo rurale di antica origine (BC n. 25), per la quale è stata quindi redatta una specifica e particolareggiata scheda di rilevamento edilizio urbanistico, con previsione e regolazione dei futuri interventi. In particolare la previsione progettuale della variante n. 19 era finalizzata, per le unità in questione, alla demolizione di una consistente annesso rustico in parziale disuso (Unità n. 21) e di una adiacente tettoia avente la medesima destinazione (Unità n. 22) al fine di realizzare un volume residenziale con volume pari ad 1/3 di quello demolito. Viene chiesto che il P.A.T. mantenga tale opportunità assegnando alle Corte la necessaria quota volumetrica.	OSSERVAZIONE ACCOLTA in quanto coerente con gli obiettivi di riordino urbanistico fissati con la variante n. 19 al P.R.G. e con il dimensionamento del P.A.T., come desumibile dalla tabella "Quadro riepilogativo analisi insediativa Corti Rurali", pag. 44 della Relazione di Progetto, e dal primo alinea della Norme Tecniche art. 4.3.1.d.
48	761	24/01/11	Olivieri S.p.a.	L'Osservazione presentata attiene al progetto urbanistico della Corte Bagolina	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 109/203

pag. 93/137

			Corte Bagolina	classificata con la variante n. 19 al P.R.G. nucleo rurale di antica origine (BC n. 212), per la quale è stata quindi redatta una specifica e particolareggiata scheda di rilevamento edilizio urbanistico, con previsione e regolazione dei futuri interventi. L'area interessata dall'Osservazione è catastalmente censita al fg 6 mapp. n. 22 – 576 – 575 – 15 – 16 e 139, sulla quale insistono le Unità edilizie n. 37 e 38 (ex allevamento vitelli), che in base alle previsioni della variante n. 19 (Nota 2* della scheda progettuale) debbono essere demoliti con possibile costruzione di un volume residenziale pari ad 1/3 di quello demolito, nonché realizzazione di annessi di servizio delle residenze circostanti (Nota 1* scheda progettuale) di cui alle Unità n. 10 – 11 – 21 – 22 – 23 – 24 – 30. L'Osservazione, preso atto delle indicazioni della scheda progettale, propone una diversa soluzione per la realizzazione del volume residenziale di ricostruzione (Nota 2*), modificando la tipologia della fabbricato che passa da una tipologia a blocco in un unico corpo di fabbrica a "L" ad una tipologia a schiera con due corpi di fabbrica paralleli. Per quanto riguarda invece le unità edilizie ad uso annesso residenziale (Nota 1*), viene sostanzialmente richiesta una modifica del progetto di riordino urbanistico con trasferimento di volumetrie e sostanziali variazioni di sagoma, in ragione di prevedere un intervento che insista unicamente sulle aree di proprietà dell'Osservante e non, come attualmente, a servizio di Unità edilizie di altra proprietà. Viene chiesto infine un colloquio prima delle decisione definita sulla istanza depositata.	competenza del Piano degli Interventi.
49	762	24/01/11	Leoni Conti Area Parcheggio "Al Sole"	L'Osservazione concerne le disposizioni relative agli ambiti di "Edificazione diffusa di natura produttiva" per quanto attiene alle aree i proprietà del "Parcheggio Il Sole". Alla luce delle disposizioni dettate dagli artt. 8.b e 5.2 della Norme Tecniche adottate, si chiede una integrazione delle stesse al fine di consentire espressamente il mantenimento delle attività esistenti nonché l'utilizzo delle superfici scoperte per i fini aziendali, senza che il P.A.T. intervenga sulla situazione in atto, limitando ogni variazione alle sole nuove attività o ai cambi di destinazione d'uso.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.
50	763	24/01/11	Autoparking Caselle S.r.l Autoparking	Nell'Osservazione, relativamente alle aree di proprietà, si segnala quanto di seguito: - e aree sono interessate da una Linea di sviluppo insediativo produttivo –	OSSERVAZIONE n. 1 : PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto ai sensi della D.G.R. 3650 del 25.11.2008, punto 2 del deliberato, in recepimento del parere della

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 110/203

pag. 94/137

		Caselle S.r.l (via Tezze)	commerciale – direzionale – alberghiero che le rende potenzialmente utilizzabili, all'interno del futuro P.I., per l'insediamento di dette attività; - le aree, in relazione alla loro collocazione territoriale, vicinanza con le infrastrutture a rete (fognature, acquedotto, ecc.) sono 'naturalmente vocate' alla trasformazione; - a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazione di natura edilizia, nelle aree e parte dei fabbricati ivi insistenti si esercita l'attività di parcheggio autovetture a pagamento, in funzione del vicino Aeroporto Valerio Catullo, rilevando la necessità, in quanto gli spazi disponibili risultano ormai insufficienti, di una nuova regolamentazione che consentendo futuri ampliamenti, comporti notevoli ricadute economiche sul territorio. Al fine di chiarire alcuni dubbi sul progetto di piano, viene chiesto ed Osservato che: 1) si riconosca che non esiste alcun vincolo urbanistico sulle aree in questione derivante dalle disposizioni della L.R. 11/2004, con riferimento alla presenza di allevamenti intensivi, atto ad impedire la futura trasformabilità potenzialmente prevista nel P.A.T.; 2) con l'approvazione del P.A.T. e/o del futuro P.I. non vengano inserite norme che inibiscano alla famiglia Tortella (titolare della Soc. Autoparking Caselle) di esercitare l'attività consentita attraverso il condono edilizio, subordinando l'eventuale dismissione alla edificazione di nuovi edifici idonei allo svolgimento dell'attività; 3) venga valutata l'opportunità di una modifica al Regolamento Edilizio al fine di consentire che nelle zona produttive del territorio possa essere svolta attività commerciale anche in assenza, nel medesimo edificio, dell'attività di produzione dei beni da commercializzare; 4) la possibile futura nuova zona di espansione comprenda unicamente proprietà della famiglia dei proponenti, quale comparto autonomo con unici soggetti firmatari della eventuale convenzione; 5) venga valutata l'opportunità di addivenire ad un accordo ex art. 6 della L.R. 11/2004, comprensivo delle compensazioni per l'Amministrazione Comunale, al fine di poter dare rapida attuazione agli interventi consentiti sulle aree di proprietà, posto che i tempi per la redazione ed approvazione del P.I. risultano lunghi, con obbligo per l'Osservante del rispetto delle autorizzazioni rilasciate, che sono limitanti per le	Seconda Commissione Consiliare del 14.10.2008, è stato precisato che le distanze reciproche dai limiti delle zona non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali è stato aggiunta la frase: "ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali e industriali); OSSERVAZIONE n. 2 : RESPINTA in quanto il P.A.T. non prevede alcuna disposizione specifica in merito e non è possibile ad oggi ipotizzare le disposizioni regolamentari del futuro P.I.; OSSERVAZIONE n. 3 NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi. OSSERVAZIONE n. 4 NON PERTINENTE in quanto trattasi di materia demandata al P.I. ed alle scelte localizzative che verranno con esso formulate in relazione anche alle facoltà previste dall'art. 6 della L.R. 11/2004; OSSERVAZIONE n. 5 NON PERTINENTE in quanto dall'osservazione non emergono elementi che individuino un immediato interesse pubblico per la sottoscrizione di un accordo in sede di Osservazioni. Inoltre l'art. 17 – Contenuti del Piano degli Interventi - comma 4 della L.R. 11/2004, prevede che Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonchè gli operatori interessati in applicazione dell'art. 6 sopra citato. Trattasi quindi di materia demandata al P.I..

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 111/203

pag. 95/137

				potenzialità dell'attività gestita. Si chiede inoltre, la conferma delle indicazioni strategiche del P.A.T. adottato che interessano le aree di proprietà degli Osservanti.	
51	764	24/01/11	Svai Edifici di proprietà gruppo SVAI	Va preliminarmente ricordato che SVAI Holding Immobiliare spa ha presentato una Osservazione anche nel 1° periodo (n. 23 del 20.03.2009 prot. n. 4130) relativa alle modalità di calcolo delle superfici di calpestio al fine del dimensionamento degli standard, già oggetto di analisi tecnica e di valutazione. La presente Osservazione concerne le aree di proprietà della ditta proponente poste in via dell'Artigianato della Frazione di Caselle, in prossimità del cavalcavia autostradale di accesso all'abitato della frazione. Nel rilevare che: - le aree sono interessate dalle seguenti azioni strategiche del P.A.T.: 1. area di Urbanizzazione consolidata a destinazione produttiva – art. 8.a delle Norme Tecniche; 2. area di riqualificazione e riconversione – art. 8.f delle Norme Tecniche; 3. contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi – art. 8.d delle Norme Tecniche, attraverso il quale risulta collegato con le disposizioni dell'art. 8.x – Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema di caselle e 8.y – Interenti di mitigazione degli impatti aeroportuali. - la ditta Osservante non evidenzia motivi per opporsi al suddetto ambizioso programma di intervento, riferendo tuttavia di aver già elaborato una strategia di sviluppo dell'attività, con ampliamento dei settori merceologici operativi; - tale strategia comporta la necessità di un consistente ampliamento degli immobili attualmente utilizzati, fino ad un complessivo di mq 35.000 coperti; - le aree, in relazione alla loro collocazione territoriale, vicinanza con le infrastrutture a rete (fognature, acquedotto, ecc.) sono "naturalmente vocate" alla trasformazione; - tale nuovo programma di interventi è divenuto ormai urgente al fine di mantenere la competitività dell'azienda sul mercato. E' richiamato un elaborato che non risulta allegato alla documentazione pervenuta.	OSSERVAZIONE n. 1 NON PERTINENTE in quanto competenza del P.I., rilevando che quanto proposto può costituire materia di riflessione ed accoglimento nella definizione dei parametri da utilizzare per la futura edificazione, fermo restando che la realizzazione di tali superfici non dovrà configurare la creazione di piani intermedi strutturalmente formati; OSSERVAZIONE n. 2 PARZIALMENTE ACCOLTA per quanto attiene all'utilizzo delle aree destinate agli "interventi di mitigazione degli impatti aeroportuali", quale aree a standard con possibilità di inserimento di parcheggi pubblici; OSSERVAZIONE n. 2 RESPINTA per quanto attiene all'insediamento nelle aree stesse di volumi funzionali ad attività produttive poiché in contrasto con gli indirizzi strategici del piano adottato; OSSERVAZIONE FINALE PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto nel rilevare che non sono stati previsti all'interno del P.A.T. gli accordi art. 6 della L.R. 11/2004 e che, pur emergendo dall'Osservazione elementi che individuano un immediato interesse pubblico per la sottoscrizione di un accordo, allo stato attuale il Comune non ha la disponibilità delle aree interessate dalle realizzazione degli "Interventi di mitigazione degli impatti aeroportuali", per cui non è possibile l'immediata attivazione delle procedure di attuazione del Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi. Poichè tale problematica pone la questione dell'attuabilità in tempi congrui degli interventi strategici previsti nel P.A.T. adottato, si propone la modifica normativa all'art. 8.d di seguito riportata..

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 112/203

pag. 96/137

				Alla luce di tali considerazioni, dopo aver auspicato la conferma delle indicazioni st5rategiche del P.A.T. adottato, si Osserva quanto segue: Osservazione n. 1: all'interno delle Norme Tecniche sia previsto che, le superfici meramente utilizzate a magazzino e supporto logistico dell'azienda, ancorché posizionate su più livelli, non siano considerate quali superfici di calpestio (standard urbanistici) e non vengano computate ai fino dell'onerosità, come già richiesto nell'Osservazione presentata nel 1° periodo; Osservazione n. 2: venga consentita la realizzazione all'interno della zona destinata ad Interventi di mitigazione degli impatti aeroportuali, quale ambito di riequilibrio dell'ecosistema di Caselle, di nuovi volumi edilizi e che sia possibile conteggiare tali aree come standard urbanistico, al fine di mantenere la visibilità dell'azienda, che viene penalizzata dalla soluzione viabilistica prevista; Osservazione finale: in reazione alle improcrastinabili esigenze operative dell'azienda, con possibile delocalizzazione della stessa, sia possibile stipulare Accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 al fine di concordare fin da subito le future soluzioni urbanistiche per l'ambito territoriale interessato.	OSSERVAZIONE n. 1 ACCOLTA in quanto con l'edificazione del nuovo edificio residenziale di proprietà dell'Osservante, in applicazione dell'art. 3 della L.R. 24/85, in funzione del fondo agricolo, quindi abitazione rurale, l'ambito di edificazione diffusa risulta essersi ampliato della porzione di territorio occupata dall'abitazione e dalle sue pertinenze; OSSERVAZIONE n. 2 PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto coerente con il quadro normativo complessivo e finalizzata unicamente a precisare meglio il dettato normativo dell'art. 8.b delle Norme Tecniche.	
52	765	24/01/11	Valbusa Davide Edificio in loc. Il Gorgo	La richiesta riguarda l'inclusione di edificio esistente all'interno dell'area di edificazione diffusa prevista nella Loc. Gorgo di Custoza (Osservazione n. 1), nonché l'integrazione delle Norme Tecniche all'art. 8.b – Edificazione diffusa, a fine di inserirvi la possibilità, anzi l'indirizzo, di consentire il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti in tali ambiti verso la residenza (Osservazione n. 2).		
53	766	24/01/11	Benassuti S.r.l. Loc. Pigno	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 37 mapp. n. 384 – 380 della superficie complessiva di circa mq 11.000, ubicate il prossimità della Loc. Cappello, in Custoza, a poche decine di metri dal centro abitato di Pozzomoretto in Villafranca. L'area attualmente in Zona agricola E2 del P.R.G. vigente, tangente alla quale è presente la strada Comunale Valesana, con relativa fascia di rispetto che incide sull'area stessa, risulta in parte occupata (mapp. 384) da una attività di raccolta e	OSSERVAZIONE n. 1 e n. 2 : RESPINTE in quanto in contrasto con il quadro strategico delineato dal P.A.T. adottato ed in particolare con le azioni e gli obiettivi fissati per l'A.T.O. n. 6, ove le aree risultano inserite.	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 113/203

pag. 97/137

				stoccaggio di materiali ferrosi, legittimatasi a seguito del Condono Edilizio di cui alla Legge 794/94 (Concessione n. 3437/95) e con Concessione Edilizia n. 191/99. Si evidenzia che l'art. 5.5 delle Norme Tecniche vieta la variazione d'uso della aree agricole con la procedura semplificata di cui allo Sportello Unico delle Attività Produttive (D.P.R. 447/98). Si richiede: Osservazione n. 1 : il riconoscimenti nel P.A.T. dell'attività produttiva esistente; Osservazione n. 2 : lo stralcio dell'art. 5.5 delle Norme Tecniche per permettere i futuri ampliamenti dell'attività in essere.	
54	767	24/01/11	Fiocco Carola e altri Area limitrofa a via Lodigo	L'area attualmente definita, nel P.R.G. vigente, Zona F5/VM, in quanto urbanisticamente, erroneamente accorpata alla limitrofa area soggetta a vincolo monumentale, di cui alla parte prima del D.Lgs. 42/04, risulta attualmente già in parte edificata. Si richiede nel redigendo PAT - PI: Osservazione n. 1 : l'esclusione delle aree e degli edifici dalla zona soggetta a vincolo monumentale e l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica; Osservazione n. 2 : il riconoscimento come area edificabile di espansione residenziale.	OSSERVAZIONE n. 1 : RESPINTA in quanto irrilevante, poichè quanto osservato – richiesto, risulta già nella pianificazione adottata OSSERVAZIONE n. 2 : NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.	
55	768	24/01/11	Pettenon Giuseppe e altri Area tra via Cà Bianca e via Leopardi	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 14 mapp. n. 144 – 1010 – 912 – 922 - 923 della superficie complessiva di circa mq 12.607, via Cà Bianca Capoluogo. Nel prender atto che le aree suddette risultano interessate dalle azioni strategiche di cui agli artt. 8.a – Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione residenziale ed 8.k – Linee di sviluppo insediativo residenziale, richiamando le disposizioni del P.R.G. vigente ed in particolare della Zona BAO 4, SI COMUNICA la disponibilità all'effettuazione dell'intervento ed a concertare con l'amministrazione eventuali soluzioni connesse con la presenza di vincoli (allevamenti) o alla mancanza di accordi tra privati.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 114/203

pag. 98/137

56	769	24/01/11	Zenatti Giorgio Area limitrofa S.P. n°26, fronti stante Cà Bianca	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 14 mapp. n. 47 – 105 – 1015 della superficie complessiva di circa mq 9.124, via Cà Bianca Capoluogo. Le suddette aree risulta ubicate al di là della Strada Provinciale Morenica n. 26, nelle vicinanze di allevamenti intensivi e del canale consortile, attualmente in Zona agricola E2, per le quali il P.A.T. non prevede alcuna azione strategica. Viene COMUNICATA all'Amministrazione la disponibilità all'inserimento di dette aree negli ambiti strategici per lo sviluppo residenziale, commerciale turistico e/o direzionale, in relazione alla collocazione geografica del sito e delle caratteristiche socio - economiche del territorio comunale.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasto con gli obiettivi generali posti alla base del progetto di PAT adottato e quindi con l'assetto urbanistico strategico delineato dal progetto.
57	770	24/01/11	Pezzini Giuseppe e altri Ristorante "Villa Vento"	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 33 mapp. n. 99 – 100 – 136 – 324 – 325 – 629 – 632 – 633 – 637 – 666 – 667 della superficie complessiva di circa mq 19.061, afferenti alle aree di pertinenza del Ristorante Villa Vento. L'Osservazione illustra preliminarmente l'attività svolta con particolare riferimento alle problematiche connesse alla potenzialità ricettiva alberghiera che è stata sotto utilizzata, essendosi data la preferenza a quella di ristorazione. La volumetria esistente è dichiarata in mc 8. 000, mentre quella residua viene indicata nella relazione di progetto del P.A.T. in mc 909. L'obiettivo è quello di realizzare un ampliamento volumetrico a tali fini, chiedendo quindi un aumento volumetrico, rimandandone al P.I. la precisa quantificazione, rendendosi disponibili a concertare con l'Amministrazione tale incremento.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non coerente con il dimensionamento e gli obiettivi specifici del P.A.T. (pag. 46 delle N.T.) con proposta di integrazione del punto 8, comma 3 delle Norme Tecniche, per consentire il potenziamento delle attività turistico – ricettive esistenti alla data di adozione del P.A.T..
58	771	24/01/11	Cetti Bruno e Cetti Giuseppe Edifici loc. Salgarol	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 34 mapp. n. 97 – 98 – 101 – 103 – 120 – 121 – 122 – 125 – 126 – 127 – 128 – 131 – 131 – 133 – 134 – 135 – 149 183 – 184 – 205 – 216 – 220 – 221 – 232 – 235 – 538 – 540 – 542 – 544 – 546 – 548 550 – 581 comprendenti un nucleo rurale, in fase di ristrutturazione ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009. Viene rilevato che il gruppo di edifici appartenete al nucleo rurale non presenta particolari caratteristiche storico – ambientali, ma è caratterizzato dalla presenza di annessi rustici in disuso, in condizione di degrado tipologico ed architettonico, per i quali si renderebbe necessario un intervento di riordino urbanistico, come consentito dall'art. 8.j delle Norme Tecniche, relativamente agli interventi di riordino della zona	OSSERVAZIONE ACCOLTA in quanto coerente con le strategie del progettato di P.A.T. nel rispetto dei limiti dimensionale stabiliti per singola A.T.O..

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 115/203

pag. 99/137

					agricola – Nuclei rurali, come rappresentati sulla tav. 4 del PAT adottato. Considerato che dall'indagine condotta nel piano, con particolare riferimento alle tav. 1 – 2 e 3 non emergono, per il complesso edilizio in questione, particolare vincoli, invarianti e/o fragilità, si chiede che lo stesso venga individuato sulla tav. 4 – Carta della Trasformabilità, come Nucleo Rurale (art. 8.j) ma non come Edificazione diffusa (art. 8.b), al fine di utilizzare le volumetrie riordinate come Bed & Breakfast e la realizzazione di un nuovo alloggio per la famiglia dell'addetto alla coltivazione del fondo, oltre all'abitazione dei proprietari, tramite il recupero degli edifici aziendali non più funzionali alla conduzione del fondo medesimo.	
59	772	24/01/11	Beltrame Renzo Cà Del Pepe		La richiesta riguarda il terreno attualmente facente parte di un fondo agricolo, catastalmente censito al fg. 31 mapp. n. 253 – 254 – 256 – 258 – 262 – 263 – 270 – 271 – 272 – 282 – 305 della superficie di complessiva mq 21.000 circa. L'area è ubicata nell'A.T.O. n. 5 – Ambito rurale collinare, in prossimità del Golf Club Verona, ed attualmente inserite in Zona Agricola E1 del P.R.G., interessata da (sia pur modesti) interventi di antropizzazione, che non hanno tuttavia alterato l'originario ambiente paesaggistico, ed in prossimità di un'area avente destinazione turistico ricettivo (loc. Pezzarara). Si chiede la possibilità di realizzare, con il futuro P.I., tra la parte boschiva ed i confini di proprietà, un insediamento "Casa Clima" ad uso ricettivo permanente o stagionale, con possibilità futura di integrare l'attività con strutture per il wellness.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non coerente con le strategie del P.A.T. adottato.
60	773	24/01/11	Marini Francesco e altri Area tra Circonvallazione Europa e canale consortile		La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 14 mapp. n. 391 - 348 – 343 – 350 – 209 – 130 – 542 – 211 – 543 della superficie di circa mq 35.000, limitrofa ad aree già parzialmente antropizzate posta ad est della S.P. n. 26 "Morenica". Attualmente di uso sostanzialmente agricolo, fatti salvi gli edifici esistenti, i terreni (nel P.R.G. destinati a verde privato vincolato ed aree di riserva) sono posti in adiacenza della strada provinciale e sono infatti interessati dalla relativa fascia di rispetto. Considerato che, in relazione all'ubicazione territoriale ed alla presenza di elementi antropici anche consistenti, l'area in esame non può considerarsi di tipo agricolo, anche per le limitate dimensioni (è compresa tra la strada ed il canale consortile) se ne chiede la trasformazione in area residenziale, con indici limitati, e riconversione degli edifici esistenti (capannoni / magazzini).	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasto con gli obiettivi generali posti alla base del progetto di PAT adottato e quindi con l'assetto urbanistico strategico delineato dal progetto, proponendo l'individuazione delle parti edificate come ambito per Interventi di riordino della zona agricola – Nuclei rurali.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 116/203

pag. 100/137

				Si dichiarano disponibili alla realizzazione di infrastrutture (pista ciclabile, barriere naturali antirumore) ed alla formazione di aree verdi interne con vegetazione autoctona.		
61	774	24/01/11	Residori Maria Gabriella Area adiacente discarica	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 22 mapp. n. 1396 – 1307 (parte) – 1394 – 1295 – 144 – 145 – 190 – 397 – 1398 della superficie di circa mq 25.000, coltivata a prato stabile e posta ad est della S.P. n. 26 "Morenica". Per tale ambito, attualmente di uso sostanzialmente agricolo, posizionata all'interno della fascia di rispetto della discarica "Casetta", urbanisticamente in Zona Agricola E2 ed, in parte minore, F6 – Verde privato vincolato ed aree di riserva, si chiede la trasformazione in area per usi collettivi destinata allo svago e tempo libero, nella quale realizzare un kartodromo, previa abbassamento di metri 6 del livello del terreno e recupero del fabbricato rustico ivi insistente. Tale previsione permetterà, con il P.I., di realizzare un intervento che consente l'abbattimento dell'impatto acustico, la creazione di tribune e parcheggi interrati, nonché la realizzazione (tramite la riconversione del rustico esistente) delle superfici a servizio (ristoro, ufficio, reception ecc.).	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasto con gli obiettivi generali posti alla base del progetto di PAT adottato e quindi con l'assetto urbanistico strategico delineato dal progetto.
62	775	24/01/11	Troiani Gianluca Area limitrofa centro storico Custoza	La richiesta riguarda il terreno attualmente catastalmente censito al fg. 35 mapp. n. 139, della superficie dichiarata di mq 648, posto all'interno del perimetro del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Custoza, Isolato D. Si chiede la possibilità di rendere edificabile il terreno di proprietà al fine di edificare un edificio abitativo di circa mq 100.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi. Si precisa, in ogni caso, che l'inserimento della nuova volumetria è accoglibile, demandando l'operazione ad una revisione del Piano Particolareggiato di Custoza per l'ambito interessato, con espressa e vincolante previsione che la nuova edificazione sia subordinata, quale compensazione urbanistica, alla concomitante realizzazione da parte del privato (a sua cura e spese) degli interventi pubblici previsti nell'isolato D per la realizzazione della balconata panoramica ivi prevista. Il volume eventualmente consentito dovrà essere detratto dalla disponibilità complessiva dell'A.T.O. n. 3 ove risulta inserita l'area oggetto di Osservazione..
63	776	24/01/11	Fercam S.p.a Area Fercam S.p.a.	Le aree interessate dall'Osservazione risultano attualmente censite al fg. 15 – mapp. n. 71 di mq 24.836 ad uso produttivo (Zona D2 c/s per autotrasportatori) e n. 565 di mq 5.050 ad uso agricolo (Zona E2). Tali aree risultano già oggetto di azione strategica del P.A.T. adottato, che le	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non coerente con le strategie del P.A.T. adottato ed in parte afferente a competenze del Piano degli Interventi.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 117/203

pag. 101/137

				comprende tra gli ambiti di "Edificazione diffusa di natura produttiva" (art. 8.b delle Norme Tecniche), limitatamente alle aree in proprietà della ditta osservante. Viene formulata istanza per l'ampliamento dell'ambito sopra individuato in aree limitrofe (di proprietà di terzi) per ml 5,00 ad ovest (invadendo il mapp. 564), ml 35 sempre ad ovest (invadendo il mapp. 522), ml 15 a nord (invadendo i mapp. 522 e 47) ed infine ml 15 ad est (invadendo i mapp. 47 e 532). Tali variazioni consentiranno l'ampliamento delle superfici destinate all'attività con un incremento di aree produttive pari a mq 9.500 circa che aggiunte all'esistente porteranno l'insediamento ad una superficie di mq 39.400 circa. Viene altresì richiesto l'aumento dell'altezza massima dell'edificato fino a ml 14,00 (oggi è prevista in ml 10,50) fino al sottotrave portante del tetto, nonché l'incremento della superficie copribile massima dall'attuale 30% al 60% con il sostanziale raddoppio della capacità edificatoria.	
				L'Osservazione è finalizzata a richiedere una integrazione delle Norme Tecniche adottate con riferimento ai crediti edilizi generati dalla riconversione // demolizione degli edifici adibiti ad allevamento individuati nella tav. 4 di progetto. Nel rilevare che tali insediamenti provocano situazioni di disagio laddove posti in prossimità di abitazioni, limitando tra l'altro le possibilità edificatorie, si propone di modificare il dettato dell'art. 5.3 delle Norme adottate – Allevamenti e situazioni di conflitto con zone residenziali e produttive o per impatto ambientale, al fine di consentire la trasformazione della destinazione d'uso in loco (da allevamento a residenza) o all'interno delle aree di edificazione diffusa. Ciò renderebbe più snelle le procedure di gestione dei crediti edilizi eventualmente attribuiti per tali interventi, incentivando la dismissione delle attività più impattanti.	OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA : si ammette la possibilità di trasformazione in loco degli allevamenti ubicati all'interno delle aree di edificazione diffusa di natura agricolo – residenziale discendenti dalle ex Zone E4, già dichiaratamente costituenti centro rurale quali: il Gorgo ed i Balconi Rossi in Custoza, Loc. Pirlar, Palazzo, Rezzola, Terrula del Capoluogo, la Pantina ed infine Ceolara e Paradiso in Caselle (in tali casi il credito massimo previsto sarà pari ad un terzo del volume esistente) nonchè ubicati in diretta prossimità delle aree di urbanizzazione consolidata e/o di futuro potenziale nuovo insediamento all'interno delle A.T.O. n. 1 – 2 e 3, in relazione alla vicinanza con le principali infrastrutture di servizio (fognature, strade, ecc.), qualora in sede di P. I. ne venga dimostrata l'ammissibilità in coerenza con il P.A.T. approvato.
64	777	24/01/11	Albertini Silvano e altri			
65	778	24/01/11	Dalla Piazza Mario e Martinelli Elisa Allevamenti intensivi in via Casa Quindici	L'Osservazione riguarda l'azienda di proprietà (concessa in affitto a terzi) costituita da un allevamento avicolo intensivo già censito e classificato all'interno dell'indagine agronomica di sopporto al P.A.T. adottato. Viene comunicato che successivamente al rilievo della consistenza aziendale (avvenuto nel 2007) finalizzato alla classificazione dell'allevamento in base alla normativa vigente, sono state effettuati sulle strutture esistenti interventi di	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 118/203

pag. 102/137

				innovazione tecnologica di miglioramento della ventilazione con sistema misto (naturale + forzata). Si chiede quindi la revisione del classamento effettuato e l'aggiornamento della tabella dati in possesso di questo Comune, conseguente a quanto a suo tempo dichiarato. Inoltre viene chiesta la possibilità di cambiare tipologia di attività con passaggio all'uso industriale, senza aggravio degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Viene evidenziata infine la possibilità di utilizzo del tetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico, che risulta non coerente con la previsione del P.A.T. che individua l'edificio come elemento di degrado che può dar luogo alla eventuale concessione di un "credito edilizio" nel caso di demolizione con trasferimento della volumetria esistente.	
66	823	24/01/11	So.ne.se.S.r.l Area su via Tezze	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 17 mapp. n. 1090 – 250 – 720 47 – 105 – 1015 della superficie complessiva di circa mq 51.639, via Tezze in Caselle. Preso atto che l'area di proprietà è posta nella direzione di una Linea di sviluppo insediativo di natura produttiva, si propone con riferimento alle necessità di ampliamento degli stabili aziendali, la realizzazione di nuovi stabili destinati all'attività di produzione svolta, all'interno di un piano di lottizzazione che preveda la realizzazione di un edificio produttivi sul fronte autostradale e la realizzazione degli spazi di verde e parcheggi ad esso connessi sulle altre aree di proprietà Si allega documentazione grafica illustrativa della proposta progettuale.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.	
67	824	24/01/11	Bellinato Giancarlo Area in via degli Ulivi	La richiesta riguarda l'incrementi di volumetria edificabile per le ubicate all'interno degli ambiti di Urbanizzazione consolidata di natura residenziale del Capoluogo, Via degli Ulivi, attualmente aventi indice fondiario 0.6 mc/mq.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi..	
68	829	24/01/11	Rigo Vittoria e Agrover s.r.l Area su via Caselle	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 16 mapp. n. 17 – 18 – 20 – 75 – 79 – 343 – 349 – 350 362 di proprietà Rigo Vittoria e n. 355 di proprietà Agrover srl, di superficie non dichiarata.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non risultano presenti le caratteristiche urbanistiche che hanno delineato le scelte e le modalità di identificazione degli ambiti di edificazione diffusa di natura produttiva (art. 8.b delle Norme Tecniche), l'Osservazione non risulta quindi	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 119/203

pag. 103/137

				Si chiede che il compendio territoriale citato, oggi solo parzialmente (mapp. 355) inserito in ambito di edificazione diffusa di natura produttiva (art. 8.b delle Norme Tecniche) sia totalmente inserito nel predetto ambito, in relazione alla modesta entità delle aree, alla favorevole collocazione territoriale delle stesse (in prossimità della S.P. 26a) ed alla necessità di ampliamento aziendale per la lavorazione di prodotti agricoli.	coerente con le strategie del P.A.T. adottato.
69	830	24/01/11	Castioni Giancarla e altri Corte Perlar	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 8 mapp. n. 94 – 267 – 647 sulle quali insiste un annesso rustico dichiarato non più funzionale alla conduzione del fondo agricolo. Considerato che l'ambito urbanistico di riferimento è Edificazione diffusa di natura agricolo residenziale di cui all'art. 8.b delle Norme Tecniche, si Osserva, in relazione alle citate normative, che non è prevista la possibilità di cambio d'uso in residenza che risulta la destinazione più opportuna per tali situazioni.	OSSERVAZIONE ACCOLTA in quanto coerente con il quadro strategico complessivo delineato con il P.A.T. adottato. L'eventuale variazione dell'attuale status giuridico dell'edificio è rinviata al P.I..
70	831	24/01/11	Carletti Remo Area limitrofa alla Canova	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 21 mapp. n. 75/d ubicate all'interno di area strategicamente destinata ad Interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, posta ai limiti delle aree urbanizzate, ma nell'A.T.O. n. 5 Ambito rurale di collina. Preso atto delle potenzialità edificatorie previste dalle Norme Tecniche per l'ambito suddetto (art. 8.c) e che tali norme non determinano le modalità di assegnazione ai singoli proprietari dei terreni, legando il futuro intervento alla sistemazione complessiva dell'ambito, con ciò rendendo impraticabile la realizzazione degli interventi previsti, si chiede che, essendo l'area a vocazione residenziale e limitrofa all'urbanizzazione consolidata, venga inserita, in sostituzione dell'attuale previsione, una linea di sviluppo insediativo residenziale, modificando anche i limiti dell'A.T.O. n. 1.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non coerente con l'assetto strategico complessivo delineato con il P.A.T. adottato.
71	836	25/01/11	Soc. Borgo Corradina srl Ex conceria di Custoza	La richiesta riguarda le aree già destinate nel P.R.G. vigente a Zona D1c/PP oggetto nel P.A.T. di azione strategica quale Area di riqualificazione e riconversione (art. 8.f delle Norme Tecniche), nonché quale edificazione diffusa di natura produttiva (art. 8.b, con rimando all'art. 5.2). Preso atto che dalla lettura delle disposizioni riguardanti la zona emerge la possibilità di modificare la destinazione d'uso dell'ambito con possibilità anche di mutamento d'uso in attività commerciale e direzionale e possibile incremento volumetrico, che appare incoerente con la disciplina dell'art. 5.2 (Attività produttive non organicamente	Osservazione 1 : RESPINTA in quanto si è inteso proporre per alcuni ambiti, già diversamente strategicamente disciplinati, una possibile futura diversa utilizzazione che, non smentendo le potenzialità già in atto, renda possibile un percorso urbanistico di riqualificazione / trasformazione verso una diversa e più compatibile utilizzazione; la sovrapposizione delle azioni strategiche non è pertanto ostativa del mantenimento delle attuali destinazioni, che nel caso permanessero sono opportunamente regolamentate;

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 120/203

pag. 104/137

				inserite), anche considerato che nel P.R.G. vigente l'area non era inserita tra tali attività. Si rileva quindi che esiste una sovrapposizione di indicazioni progettuali che potrebbero limitare o inibire le future trasformazioni e che vanno pertanto chiarite e risolte. Si propongono quindi n. 5 osservazioni: Osservazione n. 1 : stralcio della previsione di "Attività produttive non organicamente inserite" (art. 5.2) al fine di rendere più chiari gli scenari della pianificazione adottata; Osservazione n. 2 : modifica art. 8.f delle Norme Tecniche al fine chiarire la possibilità di future destinazioni residenziali e turistico ricettive, con le stesse modalità di quelle commerciali e direzionali; Osservazione n. 3 : eventuale introduzione di un nuovo articolo per l'ambito in esame al fine di chiarire le sovrapposizioni normative esistenti; Osservazione n. 4 : correzione dei dati di superficie dell'area come da dettaglio allegato; Osservazione n. 5 : integrazione del dimensionamento generale e dell'A.T.O. n. 3 con volumi e superfici necessari all'intervento, che non vengono quantificati.	Osservazione 2 : ACCOLTA integrando come segue l'art. 8.f. nel secondo capoverso dopo il secondo punto successivo alle parole superficie di vendita si inserisce la seguente frase "Il P.I. potrà prevedere per l'ambito ubicato nell'A.T.O. n. 3, la possibilità di inserimento di nuovi volumi ad uso residenza o attività turistico – ricettiva purché compatibili con le altre funzioni esistenti o da insediare."; Osservazione 3 : RESPINTA in quanto già prevista dell'integrazione normativa conseguente all'Osservazione 2; Osservazione 4 : PARZIALMENTE ACCOLTA prendendo atto che in allegato non risulta pervenuto alcun dettaglio o precisazione grafico – numerica e quindi demandando al P.I. la verifica dell'entità esatta della superficie interessata; Osservazione 5 : RESPINTA in quanto il dimensionamento del P.A.T. costituisce atto strategico fondamentale non modificabile in sede di osservazioni.
72	846	25/01/11	Costruzioni Edili Fasol snc Edifici in via Dossobuono	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 23 mapp. n. 158 sub 1 e 2 sulle quali è stato edificato un capannone industriale dichiarato sede della Ditta. Tale area, identificata nel P.R.G. come Zona D5/2, ha attualmente un indice di copertura pari al 25%. Sulla stessa si vorrebbe edificare l'alloggio per il custode del volume di mc 500 e realizzare degli ampliamenti per i quali chiede un innalzamento dell'indice di edificabilità fino al 40-50% della superficie complessiva del lotto, in relazione alle esigenze produttive della ditta.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.
73	847	25/01/11	Costruzioni Edili Fasol snc	La richiesta riguarda le aree ubicate secondo il vigente P.R.G. in Zona D5/11 – Aree produttive non organicamente inserite, per le quali è previsto un indice di edificabilità	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 121/203

pag. 105/137

		Edificio in via Bussolengo limitrofo al cavalcavia sull'autostrada A4	del 25% contro l'attuale del 40%. Considerato che da molti anni sono qui ubicati edifici residenziali confinanti con il fabbricato di proprietà, si chiede la trasformazione in Zona di Completamento "B" con indice di edificabilità pari a 3 mc/mq oppure un incremento della superficie copribile fino al 50% con altezza massima di ml 9,00 – 9,50.	
74	848	Le Corti s.r.l. e altri Area tra via Verona e infrastrutture autostradali – Corte Palazzina	L'Osservazione riguarda le seguenti proprietà: • Soc. Le Corti srl catastalmente censite al fg. 19 – mapp. 1518 – 1522 – 479 – 488 – 1515 – 1517 – 59 – 1541 – 1542 – 1547 – 1548 e fg 27 mapp. n. 331 – 335 – 337; • Soc. Le Corti Due srl catastalmente censite al fg. 19 – mapp. 719 – 1447 – 1449 – 1518 – 1522 e fg 27 mapp. n. 331 – 333; • Immobiliare Caselle spa catastalmente censite al fg. 19 – mapp. 328 – 504 – 697 – 1446 – 1448. Va ricordato che le ditta le Corti srl ha già presentato nel 1° periodo una Osservazione (n. 27 prot. n. 4221 del 23.03.09), che risulta essere stata esaminata con esito negativo. Nella parte introduttiva l'Osservazione riepiloga le fasi di predisposizione del P.A.T. adottato, con particolare riferimento ad una prima bozza dello stesso resa pubblica dall'Amministrazione Comunale nel luglio 2008, oggetto poi (prima dell'adozione) di una sostanziale revisione e rimaneggiamento proprio con riferimento alle indicazioni strategiche relative alle aree interessate dall'Osservazione. In particolare viene ricordato che tale iniziale progetto prevedeva, in questa zona, una consistente espansione commerciale - direzionale e la riqualificazione di un area produttiva esistente in fase di dismissione (ex sede Ge.Co.Fin), in relazione anche a quanto stabilito, con la Soc. Aeroporto Valerio Catullo, nell'Accordo di Concertazione allegato al P.A.T. adottato. Si richiamano inoltre le indicazioni del P.T.R.C. adottato (art. 40) relativamente alle forme di valorizzazione che i Comuni, interessati dalle aree di vincolo aeroportuale, possono prevedere nella aree vincolate, nonché le problematiche connesse alla risoluzione dell'annosa questione viabilistica relativa alla circonvallazione a sud dell'abitato di Caselle, che si riteneva di poter risolvere all'interno dei progetti dell'A22 per la riqualificazione dello svincolo autostradale con la A4 e la creazione di un nuovo caselle dedicato all'Aeroporto. Tali strategie non si sono poi concretizzate nel progetto adottato, ove è stata prevista una sostanziale riduzione delle iniziali previsioni sia sotto il profilo programmatorio (è sparita la Linea di sviluppo insediativo) che dimensionale, con una consistente riduzione del carico urbanistico previsto per l'A.T.O. n. 2 ove si collocano i terreni in	Osservazione n. 1a : ACCOLTA con riferimento agli obiettivi specifici per il P.I. dettati a pag. 44 della Norme Tecniche, ed in particolare: - creazione di ampie fasce alberate con funzione di mitigazione ... nei confronti i autostrade e Quadrante Europa; - riqualificazione di pare delle zone produttive esistenti; - riconversione di attività produttive incompatibili; - realizzazione di interenti di valorizzazione locale derivanti dalle funzioni aeroportuali; - razionalizzazione della viabilità; al fine di comprendere in un unico ambito progettuale tutte le aree interessate, sulle quali insistono più azioni strategiche, quali: - Aree di riqualificazione e riconversione (art. 8.f delle N.T.); - Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema di Caselle (art. 8.x delle N.T.); - Corridoio progettazione infrastrutture sovra – comunali (art. 8.q). Osservazione n. 1b : RESPINTA in quanto poiché in sede progettuale si è ritenuto di limitare l'entità degli insediamenti commerciali – direzionali nella frazione, con riferimento alle problematiche connesse con la tutela della sicurezza aerea del territorio, ferme restando le competenze future del Piano di Rischio Aeroportuale; Osservazione n. 1c : ACCOLTA inserendo le aree di proprietà delle Osservanti all'interno di un nuovo "Contesto territoriale destinato alla realizzazione di un programma complesso" avente le finalità previste dalle relative azioni strategiche, fatti salvi i vincoli conseguenti

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 122/203

pag. 106/137

			questione. A parere dell'Osservante tale mutato atteggiamento discende dall'intervenuta entrata in vigore dei vincoli urbanistici imposti sul territorio dal Codice della Navigazione Aerea, con particolare riferimento all'art. 707, come risulta da quanto previsto nella tav. 3 del progetto adottato, "Area soggetta a Piano di Rischio Aeroportuale", ed alla relativa normativa (art. 4.3.1.d delle N.T.). L'Osservante rileva che tale mutato atteggiamento da parte dell'Amministrazione pregiudica, senza motivo, l'iniziativa originariamente pensata e discussa con la proprietà, impedendo di fatto la realizzazione degli importanti investimenti che si erano programmati, a fronte dei rilevanti argomenti che sostengono l'iniziativa, quali: • il raggiunto Accordo con la Soc. Aeroporto Valerio Catullo, che al punto B1 conferma le ipotesi progettuali in discussione; • le citate disposizioni del P.T.R.C. che delineano un principio perequativo volto a conservare le esigenze di sicurezza senza deprimere le opportunità di sviluppo; • le attuali previsioni del P.A.T. adottato che, pur ridimensionate, confermano le iniziali intenzioni di riqualificazione di parte dell'ambito originariamente previsto, a fronte, tuttavia, di una sostanziale carenza dimensionale, che potrebbe essere colmata in sede di P.I., attraverso l'eventuale trasferimento di capacità edificatorie dalle A.T.O. limitrofe; • l'effettuazione da parte della Osservante di approfonditi studi aeronautici circa la utilizzabilità delle aree in questione, pur in presenza dei vincoli imposti dall'art. 707 del Codice della Navigazione Aerea, con riferimento al Piano di Rischio Aeroportuale. Sulla base di queste premesse vengono formulate le seguenti Osservazioni: Osservazione n. 1a : individuazione di un perimetro unitario che comprenda in un unico comparto tutte le aree di proprietà delle Osservanti, coincidente con il perimetro della Zona B1 dell'Accordo di Concertazione con l'Aeroporto; Osservazione n. 1b : che sia ristabilita la linea preferenziale di sviluppo insediativo prevista nella bozza iniziale del P.A.T., precisando che essa potrà essere attuata in coerenza con il Piano di Rischio Aeroportuale, che disciplinerà le possibilità edificatorie dell'ambito in relazione ai vincoli di sicurezza aeronautica, in quanto strumento deputato ad individuare gli interventi ammissibili nella zona, al fine definire la localizzazione delle diverse destinazioni ammesse, senza limitarne l'entità; Osservazione n. 1c : in alternativa si propone di individuare l'intera area oggetto di Osservazione come "Contesto territoriale destinato alla realizzazione di un programma complesso" mediante insediamenti di scala sovra-comunale di tipo fieristico – commerciale; Osservazione n. 1d : comprendere in tutto o in parte le aree di proprietà tra quelle	all'approvazione del Piano di Rischio Aeroportuale; Osservazione n. 1d : ACCOLTA in quanto a seguito dell'approvazione del Piano di Rischio Aeroportuale possono rendersi disponibili per l'edificazione ulteriori aree, oltre al quelle già inserite come in zona di riqualificazione – riconversione, in sintonia con quanto disposto dall'art. 40 del PTRC, demandando al P.I. successivo all'approvazione del Piano di Rischio, la delimitazione definiva dell'ambito di riqualificazione. Rimangono ferme le dotazioni dimensionali attribuite in sede di adozione; Osservazione n. 1e : NON PERTINENTE in quanto il dimensionamento del P.A.T. e delle singole A.T.O. non prevede assegnazioni volumetriche dirette a specifiche parti del territorio; tale operazione è demandata al P.I. ed agli eventuali Accordi art. 6 L.R. 11/2004; Osservazione n. 1f : PARZIALMENTE ACCOLTA , al fine di precisare gli obiettivi e i limiti delle precedenti Osservazioni accolte, integrando l'art. 8 pag. 31 delle Norme Tecniche, aggiungendo dopo il paragrafo "I nuovi interventi, ... carico idrico" quanto segue: "Disposizioni per aree soggette a limiti o restrizioni del Codice della Navigazione Aerea. Successivamente all'approvazione del Piano di Rischio Aeroportuale e nei limiti dallo stesso previsti, il P.I. potrà prevedere, quali forme di perequazione e compensazione, l'utilizzo delle aree eventualmente vincolate quale standard urbanistico (parcheggio, verde) o per funzioni complementari o accessorie a servizio delle destinazioni d'uso consentite, coordinato all'interno di una progettazione unitaria (PUA), nei limiti dei dimensionali approvati." Osservazione n. 2a : NON PERTINENTE in quanto non compete al P.A.T., al quale non sono stati allegati specifici accordi ai sensi dell'art. 6 delle L.R. 11/2004, ma al P.I. la determinazione delle modalità di utilizzo della volumetria messa a disposizione, fermo restando	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 123/203

pag. 107/137

			destinate ad area di "riqualificazione – riconversione" come in parte già indicato sulla tav. 4 del P.A.T.; Osservazione n. 1e : assegnare all'ambito così individuato una potenzialità di sviluppo insediativo "riservata" e quindi non concorrente con altri ambiti (con particolare riferimento all'ambito B del citato Accordo con la Soc. Aeroporto Valerio Catullo); Osservazione n. 1f : introdurre alcune modifiche all'art. 8 delle N.T. ed in particolare inserire al seguente frase: "il PI assicura la valorizzazione delle aree di riqualificazione e riconversione che risulteranno sottoposte a vincoli, ovvero restrizioni nelle destinazioni ammissibili, per effetto delle disposizioni del codice della navigazione, prevedendo forme di perequazione e compensazione in aree contigue, ispirate ai seguenti principi: 1) obbligo di progettazione unitaria (con PUA di iniziativa privata); 2) utilizzo delle aree vincolate dalla presenza dell'aeroporto quale standard urbanistico a parcheggio, verde o per altre funzioni complementari o accessorie a servizio alla destinazione commerciale e direzionale; 3) facoltà di utilizzo di tutte la s.l.p. commerciale e direzionale, tratta dalla riqualificazione – riconversione di spazi produttivi esistenti nella tav. 4 a anche dalla perequazione introdotta in attuazione del principio regionale di valorizzazione (art. 40 PTRC), all'interno del perimetro unitario;" Osservazione n. 2a : in relazione alla linea di sviluppo insediativo di natura produttiva posta oltre (a sud) l'autostrada, si rileva che una eventuale attuazione della stessa comprometterebbe l'iniziativa delle Osservanti, per cui risulta necessario che il P.A.T. assicuri almeno potenzialmente la s.l.p. necessaria all'attuazione della stessa, aggiungendo alla normativa che la capacità edificatoria ricavabile e dalla riconversione e dalla valorizzazione perequativa dell'area inclusa nel perimetro è riservata all'ambito in discussione e non è soggetta ai limiti di A.T.O., o che possa attingere ad altro contingente espressamente previsto o trasferito da A.T.O. limitrofe; Osservazione n. 2b : si chiede di stabilire esplicitamente che il limite dimensionale dell'A.T.O. n. 2 non includa la potenzialità edificatoria proveniente sotto forma di credito edilizio o valorizzazione perequativa (art. 40 del PTRC) dall'area di riqualificazione – riconversione; Osservazione n. 3a : qualora l'Osservazione presentata non fosse ritenuta interamente accoglibile si invita l'Amministrazione ad inserire nelle Norme Tecniche una previsione speciale per l'ambito in esame che consenta di regolamentare l'utilizzo prevalentemente commerciale dell'area all'interno di un Accordo art. 6 della	che non risulta possibile incrementare la volumetria massima stabilita con il dimensionamento del Piano e che rimane fermo il margine di trasferibilità delle volumetria tra un A.T.O. e l'altro, nei limiti previsti dall'art. 8 - 3° comma delle Norme Tecniche; Osservazione n. 2b : RESPINTA in quanto le tabelle del dimensionamento allegate alle Norme Tecniche e riportate nella tav. 4 riportano le quantità massime stabilite per la nuova edificazione e gli interventi di recupero; Osservazione n. 3a NON PERTINENTE in quanto il P.A.T. adottato con contiene alcun tipo di accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, tale incombenza deve quindi eventualmente essere rimandata al P.I.; Osservazione n. 3b NON PERTINENTE in quanto trattasi di materia non appartenente alla competenza del P.A.T..

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 124/203

pag. 108/137

			L.R. 11/2004, da inserire poi all'interno del successivo Piano degli Interventi, che quantifichi le superfici realizzabili; Osservazione n. 3b : si prospetta possibilità di avviare un accordo di programma regionale che consenta una immediata modifica della strumentazione urbanistica vigente ed una unitaria di approvazione sia degli aspetti urbanistici che di quelli connessi alle autorizzazioni all'esercizio delle funzioni commerciali di livello regionale, sottratte alla competenza Comunale.	
75	849	25/01/11	Lineari Leonello e altri Area in via Tezze e via Villa	L'Osservazione riguarda le seguenti proprietà: • Soc. Immobiliare Alfa srl aree catastalmente censite al fg. 17 – mapp. 1262; • sig.ri Ruffo – Turrini aree catastalmente censite al fg. 17 – mapp. 1066 parte; della superficie complessiva di mq 47.894. Viene richiamata l'Osservazione presentata nel 1° Periodo (n. 38 - prot. n. 4393 del 23.03.2009) per mezzo dell'Avv. Scappini, ove tra l'altro si proponeva la sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, richiedendo che in caso di mancato accoglimento di quella attuale si riconsideri quella già depositata. Si fa presente che il P.A.T. è intervenuto su una situazione già pianificata dal P.R.G. vigente quale Zona D2e/s, Commerciale – Direzionale – Artigianale di Servizio di espansione, con indice di edificabilità pari 1 mc/mq, rapporto di copertura pari al 30% da utilizzare per il 75% come attività direzionale e per il 25% commerciale, applicando un'azione strategica che determina l'incompatibilità della previsione di P.R.G. (art. 8.e delle Norme Tecniche). Si sostiene che in tal modo si è azzerata l'aspettativa edificatoria con un vincolo a carattere espropriativo, al fine di prevederne l'utilizzo quale Ambito di riequilibrio dell'ecosistema di Caselle (art. 8.x delle Norme Tecniche), con previsione di una compensazione urbanistica per i privati (art. 8.e). Si osserva, nel merito, che l'individuazione di un'area alternativa necessaria per la compensazione prevista è difficilmente reperibile, dovendola concordare con soggetti terzi che possano cedere le aree necessarie, talché appare agli Osservanti più realistica la possibilità di una restituzione parziale di edificabilità all'area in esame (in specie di natura residenziale di minor impatto rispetto alle destinazioni originarie) che consenta di realizzare anche la fascia verde di protezione dell'abitato dall'autostrada. Pertanto, in sintesi, si richiede di modificare il progetto del P.A.T. come segue: Osservazione n. 1 : restituzione, in tutto od in parte dell'edificabilità all'area di	Osservazione n. 1: ACCOLTA stralciando l'individuazione della Previsione di P.R.G. incompatibile con vincoli ed indirizzi strategici al fine di confermare la realizzabilità dell'intervento attualmente consentito dal P.R.G., fatto salvo quanto verrà successivamente stabilito dal P.I.; Osservazione n. 2: NON PERTINENTE in quanto le modalità d'uso e di trasformazione urbanistica dell'area sono, per il futuro fissate dal P.A.T. adottato, mentre i parametri per l'acquisizione della stessa, ai sensi dell'art. 8.x, saranno fissati con il P.I.; Osservazione n. 3: RESPINTA in quanto il ripristino della pianificazione vigente comporta il ripristino delle previsioni pianificatorie esistenti; Osservazione n. 4: NON PERTINENTE in quanto le modalità ed i parametri per l'acquisizione dell'area, ai sensi dell'art. 8.x, saranno fissati con il P.I.. Al fine di consentire l'eventuale allocazione in loco della volumetria compensativa si PROPONE l'integrazione del testo normativo.	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 125/203

pag. 109/137

				proprietà; Osservazione n. 2 : modica della destinazione d'uso da zona produttiva (D2e/s) a zona residenziale (C di espansione); Osservazione n. 3 : cancellazione dell'obbligo di realizzazione del sottopasso previsto dall'attuale normativa della Zona D2e/s in quanto opera non necessario per l'uso residenziale; Osservazione n. 4 : nell'eventualità di restituzione parziale della volumetria ammessa siano previste altre forme di compensazione urbanistica a favore della proprietà.	
76	851	25/01/11	Polisportiva Caselle Area lungo via Ceolara	L'Osservazione presentata prende spunto dalla esigenze rappresentate dall'Osservante di realizzare per la frazione Caselle ulteriori strutture sportive (la più urgente è una palestra) considerato che quelle esistenti sono totalmente fruite nella loro capienza. A tal fine si sarebbe individuata un'area, in prosecuzione dell'attività sportiva privata di maneggio cavalli esistente in via Ceolara, in direzione del Capoluogo. L'Osservante non allega alcuna indagine e/o documentazione atta a dimostrare l'effettivo affollamento delle aree sportive esistenti né indica una dimensione approssimativa dell'area da utilizzare a tale scopi, richiamando a proprio supporto lo studio paesistico – ambientale redatto da Land Milano per conto del Comune di Sommacampagna.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto pur prendendo che l'Osservazione è stata depositata con l'obiettivo di collaborare alla definizione delle necessità e dei bisogni della popolazione non è ancora stata definita la futura collocazione strategica di eventuali nuovi impianti sportivi.	
77	852	25/01/11	Arch. Aloisi Località Sarcè	L'Osservazione presentata riguarda le aree catastalmente censite al fg. 39 mappale 530 e gli annessi rurali situati in loc. Sarcé, per i quali, in nome e per conto della ditta Merci, proprietaria dell'immobile, viene richiesta la trasformazione d'uso generalizzata in residenza, in quanto ormai non più utilizzabili ai fini rurali e quindi in disuso.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasta con gli indirizzi generali del P.A.T adottato e con le direttive della L.R. 11/2004.	
78	853	25/01/11	Soc. Agricola Tre Valli Stabilimento in via Aeroporto	L'Osservazione presentata riguarda le aree catastalmente censite al fg. 19 mappali n. 77 – 689 – 690 – 692 – 720 – 721 – 724 – 1537 – 1538 per una superficie complessiva di mq 80.042. Facendo riferimento a precedenti istanze di variante parziale al P.R.G. depositate nel 2004 e nel 2006, nonché ad una ulteriore segnalazione inviata nel luglio 2009, successivamente all'adozione del P.A.T., l'Osservante rileva che le esigenze della	OSSERVAZIONE ACCOLTA in quanto sostanzialmente coerente con gli obiettivi del P.A.T. adottato, ferme restando le verifiche di sostenibilità ambientale di competenza del procedimento di VAS ed i parametri dimensionali.	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 126/203

pag. 110/137

				produzione svolta negli stabilimenti di proprietà si sono nel tempo trasformate con allontanamento della parte produttiva dell'attività, con inutilizzo di gran parte delle superfici edificate esistenti. A fronte dell'intervenuto Accordo di concertazione con la Soc. Aeroporto Valerio Catullo, come allegato al P.A.T., si sono create le condizioni generali per una possibile trasformazione d'uso degli edifici esistenti verso attività di tipo commerciale e di servizio, come avviene da tempo nell'intero ambito territoriale di Caselle. Alla luce di quanto sopra si chiede che l'intera area di proprietà oggi classificata come "produttiva agroindustriale" venga inserita nel P.A.T. come "Area di riqualificazione e riconversione" (art. 8.f delle N.T.), analogamente a quanto previsto per altri insediamenti esistenti. Si ipotizza poi la possibilità di un Accordo di Programma (art. 31 L.R. 35/2001) per la realizzazione contestuale di interventi di rilievo pubblico.	
79	857	25/01/11	Scuola Materna Campostrini Scuola materna del capoluogo	L'Osservazione viene presentata dal Presidente dell'Associazione Scuola Materna G. Campostrini riconosciuta ai sensi degli art. 14-35 del Codice Civile, che attualmente utilizza gli stabili ubicati in via Rimembranza del Capoluogo. Dal febbraio 2001 l'Associazione è stata riconosciuta ai sensi della Legge 62/2000: la scuola è di fatto parificata ad una scola pubblica. Attualmente ospita circa 200 ragazzi (196) in 8 sezioni e vede riconosciuto il proprio ruolo primario nel servizio pubblico svolto in convenzione con il Comune, in base alla quale fruisce di un contributo pubblico annuale per ogni bambino iscritto. L'attuale sede edificata in un arco temporale che va dal 1925 al 1976, disposta su due livelli, è stata oggetto di ripetuti interventi di ampliamento, messa a norma ed adeguamento funzionale, nonostante i quali gli stabili avrebbero bisogno di essere ristrutturati e/o modificati al fine di renderli consono alle mutate esigenze didattiche e tecnologiche, con particolare riferimento all'impiantistica. Si rileva che l'Amministrazione avrebbe ipotizzato la riconversione del sedime attualmente occupato dalla scuola, al fine di utilizzarlo per l'ubicazione di servizi pubblici e che tale ipotesi appare oggi percorribile solamente a seguito dello spostamento della scuola in un contesto più adatto, in quanto l'attuale posizione (nel Centro Abitato in fregio al Centro Storico) non appare la più idonea, sia con riferimento alle modalità di accesso alla struttura esistente che in relazione agli standard di parcheggio. Inoltre, una eventuale trasformazione deve essere valutata nell'ottica di non interrompere il servizio per i tempi necessari alla costruzione degli eventuali nuovi stabili, per cui l'Osservante ritiene più aderente ai futuri scenari funzionali, la realizzazione di un	Relativamente ai singoli punti: Osservazione A: PRESA D'ATTO DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERA N. 72 DEL 15.04.2010, inserendo nella tav. 4 di progetto un cartiglio che con riferimento all'Osservazione presentata, rimandi al Piano degli Interveti la definizione cartografica dell'area necessaria ivi compresa quella per le relative compensazioni urbanistiche; Osservazione B: PARZIALMENTE ACCOLTA al fine di chiarire meglio l'articolato, in quanto il riferimento al Credito Edilizio, art. 8.f - 2° comma, non vincola gli interventi possibili ai sensi del 1° comma, in quanto trattasi di possibilità alternativa a quella della riqualificazione in loco dell'attività esistente; si PROPONE la modifica del 2° comma dell'art. 8.f; Osservazione C: RESPINTA in relazione al punto B); Osservazione D: RESPINTA in relazione al punto A);

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 127/203

pag. 111/137			nuovo edificio (su un solo piano) ove ubicare 9 sezioni scolastiche ed un nido integrato per 30 utenti. Viene poi richiamato il percorso di adozione del P.A.T. ed in particolare la concertazione avvenuta sul Documento Preliminare, durante la quale l'associazione ha sottoposto al Comune le problematiche e le esigenze future, ipotizzando un intervento di trasformazione dell'attuale sede o meglio di delocalizzazione della stessa in atro sito. Si evidenzia che il P.A.T. adottato non da specifiche risposte in merito alla nuova collocazione della scuola se non genericamente negli Obiettivi per il P.I., prevedendo invece l'inserimento del sedime attualmente occupato tra le Aree di riqualificazione e riconversione - art. 8.f delle N.T.. Tale indicazione, nel riferirsi al Credito Edilizio, non appare sufficientemente chiara, bensì confusa, determinando forte preoccupazione in relazione alle indicazioni generali della Relazione di progetto pag. 49, ove il Credito è connesso alla presenza di elementi di degrado per i quali stabilisce un graduatoria di incompatibilità e conseguentemente di attribuzione del volume compensativo. Infine si rileva che l'assenza di una precisa indicazione sull'area ove realizzare la nuova scuola impedisce la ricerca di finanziamenti e la messa a punto di strategie economicamente sostenibili, quando invece nel P.R.G. vigente è da tempo presente un'area (Zona F1) in prossimità della lottizzazione "Montemolin" che però, in sede di approvazione del P.R.G. medesimo, è stata vincolata alla non edificazione. La successiva edificazione dell'intera lottizzazione Montemolin, proprio a fianco di tali aree, rende meno impattante l'eventuale collocazione della scuola in tale sito, anche considerato che rafforzerebbe il concetto (stabilito nella Variante Generale al P.R.G. del 1990) di un necessario riequilibrio urbanistico dell'abitato di Sommacampagna, ponendo il Centro Storico a baricentro dei futuri sviluppi insediativi. Infine, nel prendere atto che il Comune con nota n. 4972 del 16.04.2010 ha chiesto alla Regione un finanziamento per la nuova Scuola materna da realizzarsi proprio su tali aree, si rileva una comunanza di intenti ed obiettivi per l'utilizzo di tale sedime. Alla luce di tali considerazioni si richiede quanto segue: <u>Osservazione A</u> : che il P.A.T. individui l'ubicazione della futura nuova Scuola Materna, sia a livello cartografico e che programmatorio; <u>Osservazione B</u> : che sia modificato l'art. 8.f togliendo il riferimento al credito edilizio relativamente al caso in oggetto e per situazioni similari, prevedendo la possibilità di	Osservazione E: RESPINTA in relazione al punto A); Osservazione F: PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto non essendo possibile in sede di osservazioni modificare i limiti dell'A.T.O. n. 1 ed al fine di rendere possibile l'intervento, si ritiene di modificare i contenuti degli obiettivi specifici dell'A.T.O. n. 5 (art. 13); si PROPONE di inserire il seguente paragrafo aggiuntivo a pag. 51 delle Norme Tecniche "E' prevista la realizzazione, da definire con il Piano con gli Interventi in fregio al Centro Abitato del Capoluogo, in accoglimento dell'Osservazione n. 079 del 25.10.2011 prot. n. 85 ed in applicazione della delibera di Giunta Comunale n. 72 del 15.04.2010, di un nuovo insediamento composto dall'area di pubblico interesse su cui realizzare la nuova sede della Scuola Materna G. Campostrini, nonchè da un insediamento di natura residenziale finalizzato alla compensazione urbanistica delle aree di interesse pubblico, attraverso la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004."; Osservazione G: ACCOLTA per rendere attuabile l'Osservazione F si PROPONE la modifica del paragrafo relativo al "Carico insediativo aggiuntivo" dell'art. 13 pag. 52 delle N.T., inserendo il seguente punto "Per la compensazione urbanistica funzionale all'acquisizione delle aree per la costruzione della nuova sede della Scuola Materna G. Campostrini, è possibile utilizzare la volumetria derivante da carico aggiuntivo della limitrofa A.T.O. n. 1"; Osservazione H: NON PERTINENTE in quanto è demandata al P.I. la definizione cartografica dell'area necessaria ivi compresa quella per le relative compensazioni urbanistiche.	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 128/203

pag. 112/137

				trasferimento della volumetria attuale eventualmente ampliata; Osservazione C : che in alternativa al punto B) venga realizzato un nuovo articolo delle Norme Tecniche; Osservazione D : che sia inserita sulle tavole di progetto (tav. 4), nell'ubicazione descritta nell'Osservazione, un Contesto territoriale destinato alla realizzazione di un programma complesso di cui all'art. 8.d delle N.T.; Osservazione E : che sia coerentemente modificato il perimetro dell'A.T.O. n. 1; Osservazione F : che sia modificato l'art. 9 delle N.T. (A.T.O. n. 1) al fine di prevedere un accordo pubblico privato, come previsto dall'art. 8.d; Osservazione G : venga opportunamente adeguato / integrato il carico urbanistico aggiuntivo dell'art. 9 relativamente all'A.T.O. n. 1 inserendo le volumetrie necessarie per il predetto accordo; Osservazione H : che sia redatto un accordo di concertazione o una convenzione che, in relazione all'interesse pubblico perseguito, divenga parte integrante del P.A.T..	
80	858	25/01/11	Zerpelloni Melania	Il testo depositato non è configurabile come una vera e propria Osservazione, bensì come una elencazione di problematiche e di indirizzi generali di gestione del territorio. Non vengono infatti individuate carenze tecniche / normative o cartografiche, né tanto meno sono illustrate proposte alternative a quelle delineate con il progetto adottato. Sostanzialmente il testo depositato comprende 5 grandi questioni: 1) limitare al massimo la nuova edificazione per favorire il recupero edilizio; 2) unificare e compattare le aree produttive inserendovi mitigazioni ambientali; 3) combattere le grandi infrastrutture viarie e migliorare quelli locali; 4) prevedere barriere verdi a mitigazione di tutte le infrastrutture principali per creare cinture di protezione attorno da ognuna di esse;	OSSERVAZIONE ACCOLTA in quanto tutte le argomentazioni addotte nell'Osservazione presentata trovano riscontro nelle azioni del P.A.T. adottato e risposte nella documentazione tecnica ad esso allegata.	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 129/203

pag. 113/137

				5) impedire l'apertura e/o l'ampliamento di nuove cave e discariche.		
81	859	25/01/11	Mazzi Corrado Area in via Aeroporto	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 19 – mapp. 1417 – 103 – 436 – 1040 – 1059 siti in zona E2 del vigente P.R.G.. Nel rilevare che le aree di proprietà non risultano interessate da specifiche azioni strategiche di piano e considerato che le stesse sono limitrofe ad ambiti già edificati (Zona D4 – Ovomattino) nella prossimità delle quali, lungo il fronte stradale di via aeroporto, è ubicata un linea di sviluppo insediativo di natura produttiva, si chiede che anche le aree di proprietà vengano inserite nella predetta direttrice di sviluppo insediavo ai sensi dell'art. 8.1 delle N.T.. Infatti non ha ragione di essere, per l'Osservante, il mantenimento di una zona agricola di "cuscinetto" tra il sedime aeroportuale e le aree produttive esistenti.	OSSERVAZIONE RESPINTA con riferimento alla deficitaria situazione viabilistica delle aree ed alla loro contiguità con il sedime aeroportuale.	
82	860	25/01/11	Mazzi Corrado e Mazzi Ottaviano Allevamenti in loc. San Pierin	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 13 – mapp. 239 – 241 – 242 – 243 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 253 – 254 – 255 – 256 – 417 – 490 – 1192 – 1194 – 2067 – 2068 – 2101 siti in zona E2 del vigente P.R.G. in loc. San Pierin del Capoluogo, della superficie complessiva di mq 95.000 circa. Su detto fondo sono ubicati n. 4 capannoni avicoli del volume complessivo di mc 18.000 circa, nel quale sono allevate circa 30.000 galline ovaiole, in posizione sollevata, ideale per la conduzione sanitaria essendo opportunamente arieggiata ed accessibile. L'attività è stata nel tempo progressivamente adeguata alle norme vigenti in materia igienico sanitaria con specifici investimenti, anche se il Comune ha manifestato perplessità circa la posizione dell'allevamento in relazione alla sua vicinanza con il centro abitato e con l'impatto paesaggistico che lo stesso causa data la particolare collocazione in sommità collinare. Si osserva che molti degli edifici esistenti nella zona sono sorti dopo la costruzione degli allevamenti e che nonostante la volontà manifestata dalla proprietà in diverse proposte inoltrate all'Amministrazione, non si è riusciti a trovare una soluzione, tecnicamente ed economicamente accettabile, che consentisse l'allontanamento dell'attività esistente che impatta sull'abitato. Il P.A.T. adottato ha individuato gli allevamenti quali Elementi di degrado art. 8.h e 5.3 delle N.T. per stabilire delle modalità tecniche finalizzate alla eventuale concessione di un Credito Edilizio (con i parametri dell'art. 5.3), con riferimento alla loro incidenza sulle scelte strategiche, prevedendo anche la eventuale possibile	Osservazione 1: RESPINTA in quanto la norma determina trattamenti diversi in ragione di precisi obiettivi strategici di piano, quantificando contestualmente anche il tetto massimo volumetrico utilizzabile, rimandando ogni altra valutazione o scelta al P.I. (ultimo comma dell'art. 5.3); Osservazione 2: NON PERTINENTE nel senso che non si integrano i criteri stabiliti dall'art. 5.3 in quanto trattasi di attività demandata al P.I. (ultimo comma); Osservazione 3: RESPINTA in quanto l'ambito in questione, con riferimento agli obiettivi strategici dettati, non è stato ritenuto rilevante ai delle azioni strategiche del P.A.T.; Osservazione 4: NON PERTINENTE richiamando le valutazioni sull'Osservazione 2.	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 130/203

pag. 114/137

				trasformazione in loco qualora la posizione venga a trovarsi nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata. Nell'individuare la graduatoria d'incompatibilità ed il relativo credito il P.A.T. non ha tuttavia considerato i reali valori economici in gioco relativamente sia i fabbricati che alle attività aziendali, tenuto conto che non possono essere equiparate situazioni di attività in essere con situazioni di abbandono. Infine tale criterio, che può apparire razionale, non considera che la collocazione territoriale degli allevamenti determina anche la loro vulnerabilità con riferimento alle prescrizioni igieniche che possono essere imposte a quelli interni ai centri abitati, mentre gli allevamenti esterni godono di una normativa che inibisce l'edificazione nelle loro vicinanze senza che la pubblica amministrazione possa interferire in merito. Alla luce di tali considerazioni e ritenuto che il P.A.T. non definisca correttamente le entità volumetriche di credito con riferimento a quanto specificato, si ritiene che esso sia contraddittorio e che non determinerà le condizioni per l'effettiva realizzazione dei trasferimenti progettati, a meno che non riconosca volumi sostituitivi almeno pari a quelli esistenti anche agli allevamenti che non rientrano nella graduatoria proposta riferita alla rilevanza delle scelte strategiche in gioco. Ala luce di quanto sopra sono esposte le seguenti Osservazioni: <u>Osservazione 1</u>: la revisione dei criteri di attribuzione del Credito Edilizio relativamente agli Elementi di degrado (art. 5.3 delle N.T.) con possibilità di recupero o trasferimento di tutta la volumetria esistente o aumentare le quote previste dall'art. 5.3; <u>Osservazione 2</u>: inserire tra i criteri di valutazione per la determinazione del volume trasferibile le seguenti voci: a) graduatoria per grado di incompatibilità ambientale / territoriale; b) graduatoria per grado di incompatibilità ambientale / paesaggistica; c) graduatoria per valori economici (azienda attiva, investimenti fatti ecc.); con riconoscimento delle possibilità di recupero in loco; <u>Osservazione 3</u>: inserimento di una nuova linea di sviluppo insediativo sulle aree oggetto dell'Osservazione; <u>Osservazione 4</u>: in alternativa al punto 3 ampliamento dei limiti di urbanizzazione consolidata per comprendere il sedime dei capannoni e consentire quindi il recupero in loco.	
83	861	25/01/11	Dott.Giovanni Fagiuoli	La richiesta concerne le aree attualmente edificate ed utilizzate per l'attività di	Osservazione 1: NON PERTINENTE in quanto è

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 131/203

pag. 115/137

		Cantina Sociale di Custoza	produzione vinicola in connessione con gli imprenditori agricoli che sul territorio producono le uve utilizzate. Trattasi di attività agroindustriale, come definita nel P.R.G. vigente (Zona D4) che nel P.A.T. è stata individuata come Edificazione diffusa di natura produttiva cui si applicano le disposizioni dell'art. 8.b e 5.2 delle Norme Tecniche adottate. Tale ultima indicazione assimila di fatto l'attività in essere a quelle insediate nelle Zone D5 "Aree produttive non organicamente inserite" del P.R.G., costituenti vere e proprie attività produttive esterne alle aree urbanizzate, mentre la cantina è invece correttamente ubicate nel baricentro del territorio di produzione vinicola tipica, come risultante dalla tav. 2 - Carta delle Invarianti rispetto agli Ambiti di produzione agricola tipica o specializzata (art. 4.2.1.s delle N.T.). Con tali nuove indicazioni risultano di fatto bloccate le future espansioni dell'attività (art. 5.2 penultimo comma) limitando gli scenari di sviluppo dell'azienda, che non è paragonabile per attività ed obiettivi a gli insediamenti fuori zona ed è strettamente connessa alla valorizzazione del territorio, con riferimento all'attività viti vinicola. Ciò contrasta anche con la possibilità che le altre cantine vinicole privata hanno di ampliarsi essendo in zona agricola. Alla luce di quanto sopra vengono proposte le seguenti Osservazioni: <u>Osservazione 1</u>: che sia stralciata la previsione di "Attività produttiva non organicamente inserita" di cui all'art. 5.2 e anche quella di "Edificazione diffusa di natura produttiva" di cui all'art. 8.b; <u>Osservazione 2</u>: che venga formulato un nuovo articolo delle Norme Tecniche che riproponga per l'area in oggetto le indicazioni e le possibilità edificatorie delle Zone Agro - industriali di trasformazione come descritte nell'attuale P.R.G.; <u>Osservazione 3</u>: che sia stralciata l'indicazione di barriere infrastrutturale (art. 8.ee) prevista sulla tav. 4.	demandata al P.I. l'effettuazione delle opportune distinzioni sulla compatibilità dell'attività (art. 5.2 delle Norme Tecniche); Osservazione 2: PARZIALMENTE ACCOLTA modificando il testo adottato come di seguito illustrato: a) integrazione del 1° comma: "Si tratta di attività esistenti, ricadenti nelle zone classificate agricole. Il PAT demanda al P.I. il compito di individuare e classificare queste attività, distinguendo opportunamente quelle di tipo agroindustriale dagli altri insediamenti, in una graduatoria di incompatibilità che prenda in considerazione la presenza di diverso fattori di impatto, e cioè: ... ... "; b) inserimento dopo il 2° comma, del seguente: "Gli insediamenti agroindustriali, in quanto funzionali all'attività agricola svolta sul territorio o di carattere cooperativo, saranno oggetto di specifiche indicazioni all'interno del P.I., tenuto conto delle eventuali incompatibilità accertate secondo le predette indicazioni, definendo le possibilità di ampliamento, modifica e riorganizzazione degli stessi fermi restando i limiti dimensionali stabiliti dal P.A.T. per le singole A.T.O.."; c) modifica del 3° comma: "Per gli altri insediamenti di carattere produttivo, in quanto non connessi all'attività agricola svolta sul territorio o di carattere cooperativo, rimane vietato ogni intervento ... ... o ogni ampliamento in altezza o in superficie coperta non espressamente previsto in sede di P.I. in ragione del miglioramento dell'impatto sul territorio accertabile in relazione al passaggio ad una inferiore categoria di incompatibilità; ... ... Osservazione 3: RESPINTA in quanto non congruente con le scelte strategiche del piano.	
84	863	25/01/11	Grigolini Simone Edifici in loc. Zeminetto	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 7 – mapp. 86 – 88 – 148 – 150 siti in zona E1 del vigente P.R.G. in loc. Zeminetto del Capoluogo, della superficie di mq 8.500 circa, che fa seguito all'Osservazione prot. n. 4126 del 20.03.2009 n. 21 del 1° Periodo. In tale occasione era stata richiesta una diversa	Osservazione 1: RESPINTA in quanto non si ritiene possibile, considerati i legami dell'edificato con l'attività agricola sin qui svolta sul territorio, consentire la riconversione del volume esistente ad uso rustico

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 132/203

pag. 116/137

85	866	25/01/11	Ramponi Rino Area limitrofa	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 39 – mapp. 186 sito in zona E2 del vigente P.R.G. in loc. Fredda del Capoluogo, della superficie di mq 21.000	destinazione d'uso dei fabbricati esistenti, dichiarati non più funzionali alla conduzione del fondo, al fine di utilizzarli per fini residenziali e/o commerciali e/o turistici e/o produttivi, con esito negativo (Osservazione non pertinente) in quanto materia demandata al P.I., per individuazione e definizione delle quantità eventualmente trasformabili. Era stata richiamato il vincolo di cui all'art. 8.q delle N.T. "Corridoio di progettazione infrastrutture sovracomunali". Con la presente Osservazione, vengono identificati gli edificio esistenti (rilievo dello stato di fatto) come segue: a) edificio di abitazione con caratteristiche di casa colonica del volume di mc 1828; b) edificio, contiguo al precedente, ad uso rustico agricolo, di mc 4.840 circa; c) edificio isolato ad uso rustico agricolo di mc 1.900 circa; d) piccolo deposito di circa mc 37. Poiché l'area risulta interessata della previsioni dell'art. 8.q delle Norme Tecniche quale Corridoio di progettazione infrastrutture sovracomunali, dell'art. 8.r quale Ambito territoriale cui attribuire i rispettivi vincoli di tutela e 8.v quale Coni visuali, ed essendo gli edifici in questione posti in prossimità del complesso edilizio delle Zemine (Corte Rurale ex art. 10 L.R. 24/85) definita nel P.A.T. quale "Edificazione diffusa di natura agricolo residenziale" (art. 8.b delle N.T.), si chiede; Osservazione 1: che sia consentita la riconversione del volume esistente ad uso rustico in residenziale o commerciale o turistico o produttivo, con possibilità di variare la conformazione planivolumetrica attuale; Osservazione 2: in relazione al punto 1) si chiede che venga ridotta la zona interessata dal Corridoio di progettazione infrastrutture sovracomunali che normativamente (art. 8.q) ammette liberamente solo gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del DPR 380/01, mentre gli interventi di cui alle lettere c) e d) (quest'ultimo senza aumento del n. delle unità immobiliari) sono subordinati alla rinuncia al plus valore con atto notarile; Osservazione 3: di comprendere gli edifici nell'ambito di Edificazione diffusa di natura agricolo residenziale vista la vicinanza con la Corte Zemine; Osservazione 4: di inserire la possibilità di interventi di riordino della zona agricola – nuclei rurali, art. 8.j, al fine di consentire il riordino tipologico degli stessi.	commerciale o turistico o produttivo, mentre la trasformazione d'uso in residenziale potrà essere ammessa unicamente nei limiti delle disponibilità dimensionali previste per la regolamentazione degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo, che per altro è demandata al P.I.; Osservazione 2: ACCOLTA in quanto la ridefinizione dell'ambito escludendo i fabbricati non appare in contrasto con gli obiettivi generali del P.A.T. adottato e può consentire una migliore fruizione complessiva dell'esistente, anche in funzione dei possibili ampliamenti ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004; Osservazione 3: RESPINTA in quanto gli edifici in questione, in relazione alle loro caratteristiche storiche – ambientali – tipologiche costituiscono un normale aggregato rurale la cui consistenza edilizia, rilevabile dalla cartografia e dai dati di supporto del Quadro Conoscitivo, non appare urbanisticamente particolarmente significativa; Osservazione 4: ACCOLTA considerata la necessità di riordino dei volumi esistenti, rilevabile dalla documentazione fotografica allegata all'Osservazione, prevedendo per i volumi esistenti la possibilità di interventi di riordino della zona agricola – nuclei rurali, art. 8.j, al fine di consentire il riordino tipologico degli stessi, senza variazione della destinazione d'uso attuale.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto contrastante con gli obiettivi del Piano di Assetto del Territorio adottato.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 133/203

pag. 117/137

		Corte La Fredda		circa. Tali aree risultano inserite all'interno di un Ambito territoriale cui attribuire i corrispettivi obiettivi di tutela (tav. 4 - art. 8.r) che riprendono sostanzialmente le aree di rispetto delle antiche corti rurali già individuate con le varianti n. 19 e 22 al P.R.G. vigente, applicabili agli oggetti (corti) individuate in tav. 3 di cui all'art. 4.3.1.d – Aree di interesse storico - culturale. Si chiede di togliere o ridurre considerevolmente l'ampiezza di tale aree, stabilita in metri 200 intorno alla corte tutelata, in quanto la Fredda risulta già sostanzialmente attorniata da fabbricati di recente costruzione.		
86	869	Ranzato Paola Edificio in loc. Il Gorgo	25/01/11	La richiesta concerne l'area catastalmente censita al fg. 36 – mapp. 546 sita in zona E1 del vigente P.R.G. in loc. Gorgo a Custoza, attualmente occupata da un edificio rustico di recente costruzione, funzionale all'attività agricola. Le aree interessate sono poste ai limiti dell'A.T.O. di appartenenza (n. 5), in prossimità dell'aggregato rurale (Zona E4 nel vigente P.R.G.) del Gorgo ubicato invece nell'A.T.O. n. 3, oggetto nel P.A.T. di azione strategica quale Edificazione diffusa di natura agricolo residenziale (art. 8.b delle N.T.) ed Area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale (art. 8.c delle N.T.). L'Osservazione, con riferimento all'area di pertinenza di tale edificio ed alla destinazione d'uso dello stesso, chiede: <u>Osservazione 1</u>: l'inclusione dell'area indicata all'interno dell'area di Edificazione diffusa in quanto limitrofa a quella già inserita e già edificata; <u>Osservazione 2</u>: modifica dell'art. 8.b con inserimento dopo le parole ... compreso l'agriturismo; della frase: è possibile ed auspicabile il cambio di destinazione d'uso verso l'uso di civile abitazione per gli immobili nei quali si svolgono o si sono svolte attività produttive fuori zona, al fine di incentivare il recupero dei volumi esistenti in area evitando nuove costruzioni con miglioramento del paesaggio.	OSSERVAZIONE 1: RESPINTA in quanto le aree interessate non posseggono le peculiarità urbanistiche per essere inserite negli ambiti di Edificazione diffusa di natura agricolo residenziale; OSSERVAZIONE 2: RESPINTA in quanto l'edificio risulta funzionale all'attività agricola, come stabilito con il vincolo di destinazione d'uso che ne ha consentito l'edificazione, mentre l'eventuale trasformabilità potrà essere consentita esclusivamente per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo, nei limiti e con le modalità che saranno definite con il Piano degli Interventi.	
87	870	Minghetti Simona Area tra Strada San Giorgio e via Guastalla	25/01/11	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 12 mapp. 47 – 58 – 41 – 42 – 404 – 540 – 1196 – 1198 – 445 costituito dal terreno di pertinenza di Villa Saccomani e da terreni prospicienti la lottizzazione Montemolin. Tali aree risultano attualmente in parte inserite in zona di vincolo monumentale e Centro Storico, in parte in Zona F6 di verde privato vincolato ed aree di riserva ed in parte in Zona F *1 che però in sede di approvazione del P.R.G. vigente è stata vincolata alla non	Osservazione A: PARZIALMENTE ACCOLTA prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale con delibera n. 72 del 15.04.2010, in sintonia con quanto espresso in sede di valutazione dell'Osservazione n. 079, punto A), inserendo nella tav. 4 di progetto un cartiglio che con riferimento all'Osservazione presentata, rimandi al Piano degli	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 134/203

pag. 118/137

88	873	25/01/11	La Pezzarara s.r.l. Pezzarara	La richiesta concerne le aree catastalmente censite al fg. 12 mapp. 61 – 62 – 64 – 65 – 66 – 168 – 183 – 202 – 209 – 342 – 63 – 284 – 103 – 106 – 109 – 169 costituito da un appezzamento di che, sulla base del P.R.G. vigente, come modificato dalla Variante n. 24 di cui alla DGR 1604 del 17.06.2008, è destinato ad insediamenti turistico – alberghieri (Zona D3). Sulla legittimità delle suddetta variante pende l'esecuzione di una sentenza del TAR Veneto di annullamento, impugnata dal Comune presso il Consiglio di Stato, in attesa di giudizio, pur essendo stata ottenuta la sospensiva della sentenza del TAR.	edificazione. Le aree risultano poste, nel P.A.T. adottato, a cavaliere del limite tra la A.T.O. n. 1 – Centro Abitato di Sommacampagna (prive di indicazioni specifiche circa una possibile trasformabilità residenziale) e A.T.O. n. 5 – Ambito Rurale collinare. Si nota che, relativamente alle indicazioni strategiche dell'A.T.O. n. 1, nella tav. 4 non è prevista una Linea di sviluppo Residenziale (art. 8.k delle N.T.) come invece inserita in altri ambiti (via Pindemonte, Via canova ecc.). Inoltre avendo avuto notizia di un interesse del Comune a localizzare in questa zona (su Strada San Giorgio) una infrastruttura di pubblica utilità, viene manifestata la disponibilità a cedere in sede di P.I. le aree per la realizzazione dell'intervento anche a fronte di un accordo art. 6 della L.R. 11/2004, con trasformazione d'uso delle proprie aree, quale compensazione urbanistica. A tal fine la scrivente propone quanto segue: <u>Osservazione A</u>: che venga modificato il limite dell'A.T.O. 1 portandolo verso ovest in allineamento con il limite della lottizzazione Montemolin; <u>Osservazione B</u>: che il terreno di cuscinetto tra l'area di urbanizzazione consolidata a destinazione residenziale del Centro Storico e il nuovo limite dell'A.T.O., come sopra risultante, sia inserito tra le aree oggetto di azione strategica Linee di sviluppo Residenziale (art. 8.k delle N.T.).	Interveti la definizione cartografica dell'area necessaria all'edificazione della futura Scuola Materna e quella relativa alle connesse; Osservazione B: RESPINTA in quanto con l'accoglimento dell'Osservazione A non risulta necessario modificare limiti dell'A.T.O. n. 1, tuttavia al fine di rendere possibile l'intervento, si modificano i contenuti delle N.T. adottate come segue: 1) tra gli obiettivi specifici dell'A.T.O. n. 5 (art. 13) si inserisce nel paragrafo di pag. 51la seguente frase: "E' prevista la realizzazione, da definire con il Piano con gli Interventi in fregio al Centro Abitato del Capoluogo, in accoglimento dell'Osservazione n. 079 del 25.10.2011 prot. n. 85 ed in applicazione della delibera di Giunta Comunale n. 72 del 15.04.2010, di un nuovo insediamento composto dall'area di pubblico interesse su cui realizzare la nuova sede della Scuola Materna G. Campostrini, nonché da un insediamento di natura residenziale finalizzato alla compensazione urbanistica delle aree di interesse pubblico , attraverso la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004." 2) in coda al paragrafo relativo al "Carico insediativo aggiuntivo" dell'art. 13 pag. 52 delle N.T. si inserisce il seguente punto: • Per la compensazione urbanistica funzionale all'acquisizione delle aree per la costruzione della nuova sede della Scuola Materna G. Campostrini, è possibile utilizzare la volumetria derivante da carico aggiuntivo della limitrofa A.T.O. n. 1.	Osservazione A: PARZIALMENTE ACCOLTA , coerentemente con quanto esposto relativamente all'Osservazione 7 del 1° Periodo, con la modifica del perimetro dall'ambito Area di riqualificazione e riconversione inserito sulla tav. 4, come indicato nell'Allegato 1 all'Osservazione; è rinviata al P.I. ogni determinazione relativa a volumi e modalità di intervento edilizio, non di competenza del P.A.T.; Osservazione B: NON PERTINENTE poiché non

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 135/203

pag. 119/137

			Si ricorda che è già stata inoltrata dalla proponente una Osservazione (n. 19 del 1° Periodo), già oggetto di valutazione, con la quale era stato richiesto quanto segue: - Con prot. n. 4122 del 20.03.2009: a) riconoscimento uso residenziale dei volumi esistenti per mc 6.000 previa abbattimento dell'esistente; Osservazione Respinta in quanto il P.A.T. determina le strategie generali di intervento e non entra nel merito del dettaglio esecutivo che rimane rinviato al P.I.; b) estensione dell'ambio di riqualificazione previsto dal P.A.T. e modifica della destinazione d'uso della parte est dell'ambito originario per riportarlo all'uso agricolo; Osservazione Respinta in quanto il P.A.T. determina le strategie generali di intervento e non entra nel merito del dettaglio esecutivo che rimane rinviato al P.I.; c) trasposizione della volumetria turistico alberghiera residua di mc 4.000 su un'area di Caselle di proprietà della ditta Service Center Catullo; Osservazione Respinta in quanto il P.A.T. determina le strategie generali di intervento e non entra nel merito del dettaglio esecutivo che rimane rinviato al P.I.. Complessivamente l'Osservazione veniva quindi respinta dando atto che l'indicazione strategica adottata consentiva la realizzazione degli interventi previsti con la Variante n. 24, pur inserendo una previsione di incompatibilità riferita all'ambito di P.R.G.; - Con prot. n. 6219 del 20.04.2009 (integrazione): conferma le Osservazioni già presentate ed allega proposta accordo pubblico privato art. 6 L.R. 11/2004; Osservazione integrativa ritenuta non pertinente (quindi respinta) in quanto gli accordi dovevano essere allegati al P.A.T. in sede di adozione al fine di consentire anche su essi le osservazioni; la materia è quindi rimandata al Piano degli Interventi. Con l'attuale ulteriore Osservazione presentata, contenete più richieste, viene innanzi tutto richiamato lo stato della pratica, relativamente a: - classificazione dell'area, con particolare riferimento all'ambito D3/2b (tav. 03 della variante n. 24 – P.R.G. modificato) divenuto inedificabile ed all'ambito D3/2a ove viene concentrata tutta la capacità edificatoria, ricordando la pendenza del ricorso amministrativo presso il Consiglio di Stato; - azioni strategiche del P.A.T. con particolare riferimento alla Previsione di P.R.G. incompatibile con vincoli o indirizzi strategica art. 8.e delle Norme Tecniche ed alla disegnata Area di riqualificazione e riconversione art. 8.f; - una nuova possibile classificazione dell'area con riferimento all'Osservazione n. 7 del 1° Periodo, presentata dai sig.ri Cipollini, Sozzi e altri (prot. n. 4050 del 19.03.2009) eredi Murari, proprietari di parte delle aree di riqualificazione riconversione attualmente previste, con la quale si chiede che le superfici di proprietà	pertinente in quanto già prevista nella tav. 4 del P.A.T. adottato; Osservazione C: NON PERTINENTE in quanto non essendo allegato al P.A.T. alcun accordo art. 6 L.R. 11/2004, la materia va rinviata al piano degli Interventi; Osservazione D: NON PERTINENTE in quanto si confermano le previsioni dimensionali del progetto adottato e trattasi di attività urbanisticamente diverse per funzioni e per standard urbanistici.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 136/203

GIUSEPPE MANOLI

pag. 120/137

		siano riportate all'uso agricolo, confermando l'attuale uso residenziale dell'edificio di proprietà del volume di mc 1.400; - mantenimento di una stretta coerenza con gli indirizzi del P.A.T. adottato, mantenendo la volumetria assegnata nel P.R.G. (mc 10.600) attribuendo a parte dell'area una destinazione d'uso residenziale al fine di utilizzare per tali fini il volume esistente ed ammesso; - disponibilità ad un accordo pubblico – privato al fine di porre fine al contenzioso in atti che potrebbe (in caso di vittoria dell'Osservante) comportare il risarcimento degli eventuali danni causati con l'approvazione della variante n. 24. In data 22.03.2011 viene inoltrata una integrazione con la quale si sostiene che la volumetria esistente concessa pari a 12.000 mc, ancorché oggetto di trasformazione da turistico alberghiero a residenziale non comporta, in quanto preesistente al P.A.T., modifiche alla disponibilità volumetria dimensionale attribuita all'A.T.O. di riferimento. In conclusione viene chiesto quanto segue: Osservazione A: che l'area estesa per mq 18.000, planimetricamente identificata, già parzialmente, compresa all'interno dell'Area di riqualificazione e conversione, venga interamente compresa in tale ambito, attribuendo alla stessa una volumetria residenziale pari a mc 10.600, previo abbattimento delle superfetazioni esistenti del volume di mc 6. 000; Osservazione B: la classificazione della rimanente area di mq 29.400 circa come agricola (Zona di ammortizzazione e transizione); Osservazione C: la valutazione, approvazione e sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 secondo lo schema allegato; Osservazione D: (vedi integrazione) di dare atto che la volumetria concessa non va a modificare, fino a mc 12.000 la disponibilità dell'A.T.O. n. 5 di riferimento, in quanto volumetria già prevista dalla precedente pianificazione.	

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 137/203

pag. 121/137

89	875	25/01/11	Service Center Catullo s.r.l.	La richiesta concerne le aree attualmente ubicate (P.R.G. vigente) in Zona D6 con Piano Attuativo in atto (Delibera C.C. n. 39/2002) , destinate alla sosta attrezzata, fatta eccezione per una piccola porzione di area destinata a Zona F6 – Verde privato vincolato ed aree di riserva. Si ricorda che per la medesima area è già stata presentata una Osservazione (n. 20 del 1° Periodo prot. n. 4123 del 20.03.2009) già oggetto di valutazione, con la quale era stato richiesto in relazione all'art. 5 della convenzione sottoscritta (più sotto riportato) al quale non è più stata data attuazione, di utilizzare la Zona F6 per l'ampliamento dell'area produttiva esistente (Zona D6) con inserimento di una Linea di Sviluppo Insediativo Produttivo. L'Osservazione è stata tecnicamente respinta in quanto configge con le strategia del P.A.T. adottato e del Rapporto Ambientale finalizzato alla procedura di V.A.S. che, in tale area, prevedono la realizzazione di un intervento di mitigazione (Allegato C del Rapporto Ambientale – pag. 30), facente parte degli ambiti destinati ad Interventi di mitigazione degli impatti aeroportuali (tav. 4 – art. 8.y delle N.T.) posti a corona delle aree aeroportuali, a "difesa" dell'abitato di Caselle. Con l'attuale ulteriore Osservazione presentata, contenete più richieste, vengono innanzi tutto richiamate le condizioni tecniche operative che hanno portato all'approvazione del Piano Attuativo vigente (Delibera Consiglio Comunale 2/2002) e del P.A.T. adottato, relativamente a: - classificazione urbanistica dell'area, per la gran parte destinata a D6 ed in piccola parte a F6, sulla quale si era ipotizzato il passaggio di una viabilità (tangenziale sud di Caselle), ipotesi oggi definitivamente abbandonata; - nella parte destinata ad insediamenti produttivi D6 è stato approvato il piano attuativo per la realizzazione degli interventi urbanisticamente previsti; - con il P.A.T. adottato le aree urbanizzate sono state inserite tra le Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione produttiva (art. 8.a delle N.T.) ad eccezione di una piccolissima parte tra il parcheggio mezzi pesanti ed il relitto di strada comunale esistente, mentre la parte in Zona F6 è stata inserita quale area per Interventi di mitigazione degli impatti aeroportuali (art. 8.y delle N.T.); - in base all'art. 8.a si prevede che ... fino all'approvazione del P.I. vale la normativa del P.R.G. vigente, sia per la nuova edificazione sui lotti liberi che per le	Osservazione n. 1: RESPINTA in quanto la traslazione verso sud dell'area destinata ad Interventi di mitigazione degli impatti aeroportuali risulta già prevista all'interno della variante puntuale di cui alla DGR 3760 del 21.12.2001 e del conseguente Piano Urbanistico Attuativo, per cui l'utilizzo delle aree in Zona F6 al fine di creare una zona di protezione e di rispetto dalle aree aeroportuali era noto all'Osservante e concordato in sede di definizione del suddetto PUA e della relativa convenzione; Osservazione n. 2: RESPINTA in quanto le aree di proprietà che costeggiano la strada "comunale" rappresentata nel P.A.T., oggi graficamente priva di previsioni strategiche, e le aree destinate a mitigazione degli impatti, che confinano con il sedime aeroportuale, risultano fin dall'origine (DGR 3760 del 21.12.2001 e conseguente PUA) individuate come da elaborati del P.A.T.; Osservazione n. 3: NON PERTINENTE in quanto l'eventuale modifica normativa proposta per l'art. 8.a delle N.T., appare di stretta competenza del Piano degli Interventi (art. 17 – comma 2 lett. b delle L.R. 11/2004) talché la materia non può essere affrontata in questa sede, rilevando tuttavia sin d'ora che la variazione di ambiti attuativi già convenzionati e realizzati, va valutata alla luce delle eventuali ricadute di interesse pubblico e/o di specifici obiettivi che la pianificazione di dettaglio andrà ad individuare.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 138/203

pag. 122/137

90	876	25/01/11	Marcello Dalla Bernardina e Luigina Beltrame	trasformazioni dell'edificato ...; - gli interventi di mitigazione previsti (art. 8.y) sono previsti nell'Allegato C del rapporto Ambientale adottato, costituiti da una barriera "verde" lungo tutto il perimetro aeroportuale, quale intervento minimo di mitigazione dell'attività in atto. Tutto ciò premesso, rilevato che la Soc. Osservante è interessata ad ampliare, seppure in modo contenuto, le aree produttive in proprietà ed prevedere una diversa distribuzione delle aree standard di parcheggio all'intero del PUA approvato, con particolare riferimento alla localizzazione di quelli di interesse pubblico da posizionare in ambiti di migliore accessibilità, si chiede quanto segue: Osservazione n. 1: la traslazione verso sud dell'area destinata ad Interventi di mitigazione degli impatti aeroportuali in quanto il carico di tali mitigazioni deve essere addebitato alla Soc. Aeroporto Valerio Catullo gestore dell'impianto, non potendosi imporre lo stesso ai privati, sia con riferimento all'onerosità delle opere che in relazione alla prossima cessione di parte di tal aree alla Soc. Aeroportuale citata; Osservazione n. 2: l'estensione della zona di urbanizzazione consolidata sulle aree di proprietà che costeggiano la strada comunale rappresentata nel P.A.T., oggi graficamente priva di previsioni strategiche e sulle aree destinate a mitigazione degli impatti, che confinano con le aree aeroportuali; Osservazione n. 3: di prevedere nel P.A.T. con riferimento al futuro P.I. l'inserimento di una integrazione normativa all'art. 8.a delle N.T., come segue: "Sono ammesse variazioni della superficie territoriale degli strumenti urbanistici attuativi (PUA) nel limite massimo del 10% rispetto a quella originaria, rimanendo almeno sovrapponibile il 90% della superficie territoriale dell'ambito originario con quello modificato, con conseguente variazione del proprio perimetro, con possibili trasposizioni di zona, dovute ad una migliore definizione delle infrastrutture, dei servizi o ad una più razionale organizzazione dell'area. Nell'ambito degli strumenti attuativi è ammessa una diversa localizzazione degli spazi a parcheggio ad uso pubblico rispetto a quelli già previsti che manterranno, costituendo una dotazione aggiuntiva volontaria, la destinazione di parcheggio a servizio privato".	La richiesta attiene ad un terreno già edificato ubicato catastalmente al fg. 13 (ex A-VIII) mappali n. 333/h e 495.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 139/203

pag. 123/137

			Area in via Corrobiolo	In considerazione delle costruzioni edificate sul lotto adiacente, avente capacità edificatori pari a 2,5 mc/mq contro 1,5 mc/mq del lotto di proprietà ed in relazione all'incombenza delle costruzioni limitrofe sull'area di proprietà, si chiede la parificazione dell'indice con il lotto vicino.	
91	877	25/01/11	Venturelli Ferruccio Area tra rotonda Crocetta e cave zona Casetta Giacomelli	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 41 mapp. n. 634 – 635, posta ad est della S.P. n. 26 "Morenica", in prossimità della recente rotonda che svincola la nuova zona produttiva, in Zona Agricola E2 del vigente P.R.G., soggetta al vincolo di fascia di rispetto stradale della Strada Provinciale n. 26 "Morenica". In tale area, inserita nell'A.T.O. n. 6 – Ambito rurale di pianura – art. 14 delle Norme Tecniche adottate, si chiede l'inserimento di una Linea di sviluppo insediativo di tipo produttivo commerciale – direzionale –alberghiero – art. 8.I delle Norme Tecniche, per: - intraprendere nuove attività che possano generare posti di lavoro nel settore artigianale - produttivo a poche decine di metri da aree già dotate di ogni infrastruttura necessaria (viabilità e sottoservizi) salvo qualche indispensabile adattamento; - creare un'area di filtro tra via dell'Industria e la zona di cava retrostante alla proprietà; - creare un nuovo percorso di accesso alla cava, delimitandone di fatto le dimensioni.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasto con gli obiettivi generali posti alla base del progetto di PAT adottato e quindi con l'assetto urbanistico strategico delineato dal progetto.
92	878	25/01/11	Dalfini Imperia Area limitrofa Zeminetto e via Bussolengo	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 7 mapp. n. 96 – 104 – 155 – 515 – 516 – 520, posta a nord del casello autostradale, a sinistra della alla S.P. n. 26 "Morenica", in direzione Bussolengo, in prossimità dello svincolo ed in Zona Agricola E1 del vigente P.R.G., soggetta al vincolo paesistico di al D.Lgs 42/2004 ed alla fascia di rispetto stradale. In tale area, inserita parte nell'A.T.O. n. 5 – Ambito rurale di colina e parte nell'A.T.O. n. 7 – Infrastrutture della pianificazione sovraordinata, in prossimità della Corte Zemine (a ovest), della relativa area di tutela e di una Zona di edificazione diffusa di natura produttiva (a est), compresa nell'ambito dell'azione strategica Corridoio progettazione infrastrutture sovracomunali – art. 8.q delle Norme Tecniche adottate, si chiede di prevedere un possibile sviluppo commerciale / direzionale / alberghiero con inserimento nel P.A.T., di una Linea di sviluppo insediativo a partire dal confine	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasto con il quadro strategico complessivo delineato dal progetto del P.A.T. adottato.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 140/203

pag. 124/137

				sud-est. Tale richiesta è supportata dalle seguenti considerazioni: - vicinanza con importati vie di comunicazione; - benefici alla viabilità favorendo la creazione di strade alternative; - valorizzazione delle attività produttive esistenti e creazione di nuove aziende. In tal modo verrebbe favorito lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle realtà produttive esistenti e radicate.	
93	879	25/01/11	Rinaldi Paola Strada San Giorgio	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 5 mapp. n. 157 – 159 in Zona Agricola E2 del vigente P.R.G., soggetta al vincolo paesistico di cui al D.Lgs 42/2004, da trasformare in Zona F – Servizi di interesse comune di maggior rilevanza – del P.A.T., per la realizzazione di un fabbricato da destinare a "Centro Infanzia". Tale richiesta è giustificata dalle sempre più pressante necessità di garantire alla fasce di età più basse l'assistenza, la cura e la formazione necessaria, sempre più messa in discussione dai continui mutamenti del mercato del lavoro e, più in generale della società moderna. La scelta territoriale è legata ala localizzazione, in ambito di bassa densità edilizia e poco trafficato, posto nelle vicinanze del centro abitato. L'Osservazione è corredata da un'ampia descrizione del futuro intervento previsto sia con riferimento alla localizzazione che in relazione alle strutture che si andranno a realizzare, per finire al percorso pedagogico – scolastico previsto.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto basata unicamente su generiche ipotesi di futuri interventi contrastanti con la strategia globale del P.A.T. adottato.
94	882	25/01/11	Alpi	La richiesta, presentata dall'Associazione Liberi Professionisti ed Imprenditori operante sul territorio comunale, riguarda in linea generale, una serie di questioni di carattere urbanistico, sia normativo che programmatorio, che attengono all'intero territorio. L'integrazione depositata in data 04.02.2011 illustra invece i principi ispiratori delle Osservazioni presentate, facendo riferimento a: - lo sviluppo della realtà economica, con riferimento alla collocazione geografica del comune, ricordando che in passato gli strumenti urbanistici sono stati redatti avendo a riferimento la difesa del territorio, limitando e impedendo lo sviluppo e l'espansione, con particolare riferimento al potenziamento delle attività commerciali e alla valorizzazione delle cantine vinicole, senza cogliere le richieste che si manifestano sul territorio al fine di renderlo competitivo;	OSSERVAZIONE 1A : PARZIALMENTE ACCOLTA ritenendo accoglibile il principio ispiratore dell'Osservazione (massima possibilità di diversificare gli interventi) mantenendo tuttavia fermi gli obiettivi del P.A.T. adottato, modificando le N.T. con la cancellazione della parola "... esclusivamente ..." nel primo paragrafo e l'inserimento dopo il punto della frase: "Qualora, successivamente al primo P.I., non dovessero essersi create le condizioni urbanistiche per il raggiungimento degli Obiettivi Specifici dettati per le singole A.T.O., potranno essere motivatamente utilizzati ai fini edificatori anche ambiti non interessati dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo individuate sulla tav. 4, previa

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 141/203

pag. 125/137

			- la flessibilità che il nuovo P.A.T. deve avere, essendo invece stato concepito in maniera molto rigida, in relazione alle scelte in esso contenute (ed in particolare delle linee di sviluppo insediativo residenziale) legate alla soluzione di problematiche (allevamenti intensivi) che possono determinare il fallimento della programmazione attuata; esso invece essendo uno strumento pianificatorio generale dovrebbe dettare unicamente indirizzi e linee preferenziali non vincolanti; - il miglioramento della qualità della vita inteso come il soddisfacimento delle esigenze economiche e sociali della popolazione, l'incremento dei servizi quali spazi pubblici sportivi, culturali e ricreativi attraverso il recupero di edifici obsoleti. Queste linee guida, hanno portato a proporre quanto segue: OSSERVAZIONE 1A : Modifica art. 8.k delle N.T. - Linee di sviluppo insediativo residenziale. Si propone di stralciare la parte barrata sostituendola con la dicitura in rosso (corsivo): k. Linee di sviluppo insediativo residenziale: indicano la direzione nella quale il P.I. può introdurre nuove aree di espansione residenziale per l'insediamento del carico aggiuntivo previsto comprensivo del credito edilizio e della compensazione urbanistica; i P.I. devono specificare volta per volta i carichi da realizzare nel periodo di competenza ~~destinando le aree necessarie esclusivamente nelle direzioni ed entro i limiti territoriali previsti dal P.A.T.~~ Il P.A.T. individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, ossia le direttrici di crescita degli insediamenti residenziali, e quindi da preferire rispetto ad altre direzioni, comunque consentite anche se non puntualmente individuate. Ogni intervento deve essere regolato da un P.U.A.. Deve sempre essere destinata a edilizia residenziale pubblica o convenzionata una quota almeno pari al 20% della nuova residenza introdotta con ogni P.I., escludendo la parte destinata al credito o alla compensazione. Nei nuovi insediamenti residenziali conseguenti alle azioni strategiche del P.A.T., le attività diverse dalla residenza non possono invece superare il 20% del volume massimo consentito. Gli insediamenti commerciali devono essere limitati agli esercizi di vicinato. OSSERVAZIONE 1B : Modifica art. 8.l delle N.T. – Linee di sviluppo insediativo produttivo, commerciale, direzionale, turistico - ricettivo. Si propone di stralciare la parte barrata sostituendola con la dicitura in rosso: k. Linee di sviluppo insediativo produttivo, commerciale, direzionale, turistico - ricettivo: indicano la direzione nella quale il PI può introdurre nuove aree di espansione produttiva, commerciale, direzionale o turistico - ricettivo per l'insediamento del carico aggiuntivo previsto comprensivo del credito edilizio e della compensazione urbanistica; i P.I. devono specificare volta per volta i carichi da realizzare nel periodo di competenza ~~destinando le aree necessarie esclusivamente~~	verifica di assoggettabilità delle soluzioni proposte alle procedure di V.A.S.". OSSERVAZIONE 1B: PARZIALMENTE ACCOLTA ritenendo accoglibile il principio ispiratore dell'Osservazione (massima possibilità di diversificare gli interventi) mantenendo tuttavia fermi gli obiettivi del P.A.T. adottato, modificando le N.T. con la cancellazione della "... esclusivamente ..." nel primo paragrafo e l'inserimento dopo il punto la frase: "Qualora, successivamente al primo P.I., non dovessero essersi create le condizioni urbanistiche per il raggiungimento degli Obiettivi Specifici dettati per le singole A.T.O., potranno essere motivatamente utilizzati ai fini edificatori anche ambiti non interessati dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo individuate sulla tav. 4, previa verifica di assoggettabilità delle soluzioni proposte alle procedure di V.A.S.". OSSERVAZIONE 2: NON PERTINENTE in quanto i Piani Particolareggiati del Centro Storico sono stati confermati dal P.A.T. adottato; ogni modica degli stessi è pertanto rinviata ad un'analisi comparata delle modalità di intervento che può tecnicamente avvenire solo in sede di revisione del Piano Particolareggiato all'interno del futuro P.I. o di una specifica variante al P.A.T.. OSSERVAZIONE 3: NON PERTINENTE in quanto i Piani Particolareggiati del Centro Storico sono stati confermati dal P.A.T. adottato; ogni modica degli stessi è pertanto rinviata ad un'analisi comparata delle modalità di intervento che può tecnicamente avvenire solo in sede di revisione del Piano Particolareggiato all'interno del futuro P.I. o di una specifica variante al P.A.T.. Proposta : OSSERVAZIONI 4 e 5: NON PERTINENTI in quanto materia di competenza pertinenze del Piano degli Interveti, ricordando comunque che il rispetto degli standard urbanistici / edilizi è obbligatorio in quanto	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 142/203

pag. 126/137

			~~nelle direzioni ed entro i limiti territoriali previsti dal P.A.T.~~ Il P.A.T. individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, ossia le direttrici di crescita degli insediamenti produttivi, commerciali, direzionali, turistico - ricettivi, e quindi da preferire rispetto ad altre direzioni, comunque consentite anche se non puntualmente individuate . Ogni intervento deve essere regolato da un P.U.A. OSSERVAZIONE 2: Schede del P.P.C.S. Si propone che il P.I. preveda la redazione di una nuova schedatura dei fabbricati siti nella Z.T.O. "A" centro Storico del Piano Particolareggiato al fine di uniformare il più possibile i gradi di protezione di fabbricati contigui o limitrofi; OSSERVAZIONE 3: Standard parcheggi in Centro Storico Sommacampagna. Si propone che il P.I., al fine di favorire ulteriormente l'insediamento / sviluppo delle attività commerciali del Centro Storico, consenta le ristrutturazioni dei fabbricati senza richiesta di ulteriori standard a parcheggio oppure preveda la possibilità di convenzionare al tal fine spazi e parcheggi pubblici; OSSERVAZIONE 4: Standard parcheggi Caselle. Si propone che il P.I., al fine di favorire ulteriormente l'insediamento / sviluppo delle attività commerciali nella zona del centro di Caselle (via Roma, via Scuole e via Nuova) consenta le ristrutturazioni dei fabbricati senza richiesta di ulteriori standard a parcheggio oppure preveda la possibilità di convenzionare al tal fine spazi e parcheggi pubblici; OSSERVAZIONE 5: Standard parcheggi Custoza. Si propone che i P.I., al fine di favorire ulteriormente l'insediamento / sviluppo delle attività commerciali nella zona del centro abitato consenta le ristrutturazioni dei fabbricati senza richiesta di ulteriori standard a parcheggio oppure preveda la possibilità di convenzionare al tal fine spazi e parcheggi pubblici; OSSERVAZIONE 6: Vincoli connessi agli allevamenti – art. 5.3 delle N.T.. Si propone, in considerazione della difficile attuazione del meccanismo del credito edilizio su altre aree, di stralciare la parte barrata sostituendola con la dicitura in rosso: <u>Art. 5.3 - Allevamenti e situazioni di conflitto con zone residenziali e produttive o per impatto ambientale</u> <u>Il PAT individua gli allevamenti in situazione di conflitto e stabilisce per gli allevamenti</u> esistenti la graduatoria di eventuale incompatibilità ambientale sulla base della posizione nei confronti di previsioni di sviluppo della residenza, o rispetto all'urbanizzazione consolidata, per i quali si consente rispettivamente il trasferimento	stabiliti dalla legge. OSSERVAZIONE 6: PARZIALMENTE ACCOLTA come già espresso in sede di esame delle Osservazioni n. 064 del 25.02.2011 prot. n. 777 e n. 082 del 25.01.2001 prot. n. 860, a cui si rinvia, confermando il testo normativo già elaborato. OSSERVAZIONE 7 : PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto essendo le disposizioni richiamate nell'Osservazione, di tipo regolamentare inserite negli atti di indirizzo della L.R. 11/2004, art. 50 lett. d) – punto 5) commi 8 e 9, risultano applicabili indipendentemente dal loro inserimento nelle Norme Tecniche. Al fine di evitare la necessità di future periodiche variazioni in recepimento delle modifiche che potranno esservi apportate, si ritiene di aggiungere in coda all'art. 4.1.1 m delle N.T. la seguente frase: "Si applicano le disposizioni degli Atti di Indirizzo – art. 50 L.R. 11/2004 – di cui alle DGR 3178/2004 e 329/2010 e successive modifiche ed integrazioni". OSSERVAZIONE 8: NON PERTINENTE in quanto, richiamate le valutazioni e considerazioni formulate in sede di esame delle Osservazioni n. 008 – 009 – 021 e 070 del 2° Periodo, si ribadisce che modalità edificatorie, volumetria assegnata e atterraggio di eventuali crediti edilizi, costituisce indirizzo strategico del P.A.T. adottato per le aree oggetto dell'art. 8.c delle N.T. – Interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, ma è demandata al Piano degli Interventi. OSSERVAZIONE 9: RESPINTA per lo stralcio del numero massimo delle unità immobiliari, in quanto ciò comporta l'aumento del numero delle unità immobiliari e delle nuove famiglie in zona agricola, non coerente con i principi generali fissati nell'art. 44 della L.R. 11/2004. PARZIALMENTE ACCOLTA per quanto riguarda la modifica dell'art. 5.1 delle N.T. con l'inserimento della specificazione relativa alla superficie massima delle unità immobiliari risultanti che deve intendersi di mq 80	

GIUSEPPE MANOLI

			con credito edilizio al massimo di due terzi del volume nel primo caso, e del 50% del volume nel secondo caso; negli altri casi il credito è previsto nella misura di un terzo del volume. Per quanto riguarda la posizione nei confronti della zona produttiva si consente sempre il trasferimento dell'intera superficie. ~~, e HP I può anche consentire la trasformazione della destinazione d'uso in loco quando la posizione venga a trovarsi nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata~~ Il P.I. può consentire in tutti i casi la trasformazione della destinazione d'uso in loco. Nelle more del trasferimento sulle strutture esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, fatti salvi gli interventi che si rendono necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali. L'attribuzione del credito edilizio comporta obbligatoriamente la demolizione della struttura con restituzione del sedime all'uso agricolo, fatto salvo l'eventuale utilizzo in loco. Il P.A.T. demanda al P.I. il compito di accertare situazioni di conflitto in base alle norme sanitarie tra allevamenti esistenti in zona agricola e zone residenziali esistenti o necessità di espansione delle zone residenziali o produttive in base alle scelte del P.I., e determina le condizioni concrete per il trasferimento. OSSERVAZIONE 7: Vincoli connessi agli allevamenti – art. 41.1 m delle N.T.. Considerato che le linee di espansione previste nella tav. 4 del P.A.T. trovano forti limiti nei vincoli degli allevamenti, si propone di integrare la norma indicata con il dettato degli Atti di Indirizzo della L.R. 11/2004, art. 50 lett. d) – punto 5) commi 8 e 9: 8. In occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, vanno rispettate le suddette distanze reciproche qualora si sia già in presenza di un allevamento zootecnico. 9. In deroga a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all'interno di un centro storico o di un insediamento esistente, nonché quelli nel caso in cui tra allevamento e aree di espansione edilizia sia interposto anche parzialmente un centro storico o di un insediamento esistente. (E' indicata con carattere sottolineato la modifica introdotta con D.G.R. 329 del febbraio 2010 – aggiunta d'ufficio al testo dell'Osservazione). OSSERVAZIONE 8: Modifica dell'art. 8.c delle N.T. – Interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale.	netti. Si integra inoltre, per le motivazioni espresse, l'art. 4.2.1.f delle Norme Tecniche – Crinali, al fine di confermare la possibilità di ampliamento degli edifici in zona agricola siti in tali ambiti, come previsto dal P.R.G. vigente, in applicazione dell'art. 44 della L.R. 11/04, inserendo nel 2° comma, dopo le parole di nuova costruzione la frase: fatti salvi gli ampliamenti sempre consentiti ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/04. OSSERVAZIONE 10: PARZIALMENTE ACCOLTA nei limiti stabiliti e cioè fino ad un massimo di due unità immobiliari con integrazione dell'art. 5.1 delle N.T., inserendo dopo le parole (fino ad un massimo di due) ... la seguente integrazione "..., anche nel caso di ampliamento dell'edificio fino a 800 mc, ... ". OSSERVAZIONE 11: NON PERTINENTE in quanto l'introduzione della citata disposizione nel Piano Regolatore Comunale va demandata al P.I., trattandosi di materia attinente alla perimetrazione degli ambiti edificabili che non compete al P.A.T., rilevando tuttavia sin d'ora che la variazione di ambiti attuativi già convenzionati e realizzati, va valutata alla luce delle eventuali ricadute di interesse pubblico e/o di specifici obiettivi che la pianificazione di dettaglio andrà ad individuare. **OSSERVAZIONE 12 : RESPINTA** in quanto con l'adozione del P.A.T., sono state infatti limitate le possibilità di mutamento d'uso dei fabbricati rurali ubicati all'interno delle Corti di Antica origine agli edifici rurali "non più funzionali alla conduzione del fondo", nei limiti dimensionali consentiti dall'A.T.O. di riferimento.	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 144/203

pag. 128/137

			Si propone di stralciare la parte barrata sostituendola con la dicitura in rosso: c. Interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale: sono casi particolari della categoria precedente, dove è assegnata la possibilità di edificare autonomamente, con indice che sarà stabilito successivamente nel P.I., senza dover accedere a crediti edilizi o volume da altri proprietari presenti nel comparto relativo all'art. 8.c indicato dalla tav. 4 del PAT. , ~~oltre a quanto stabilito~~, il P.I. può prevedere, con P.U.A. e dettagliata scheda-progetto, e per trasferimento di crediti edilizi, incrementi di volume residenziale ~~fino al 20% del volume residenziale~~ esistente, al fine di affrontare e finanziare un complessivo miglioramento dell'assetto urbanistico, della viabilità, dei percorsi pedonali e ciclabili, del verde soprattutto in funzione di schermatura, dei parcheggi. Per consentire l'edificazione richiesta si chiede di edificare aumentando il carico urbanistico previsto per queste zone. OSSERVAZIONE 9: Modifica art. 5.1 delle N.T. – Edificabilità in zona agricola. Si propone di stralciare la parte barrata sostituendola con la dicitura in rosso: Art. 5.1 - Edificabilità in zona agricola L'edificabilità in zona agricola è consentita solo nel rigoroso rispetto delle norme dettate dall'art. 44 della L.R. 23/04/2004 n°11 e in aree che non siano soggette ai vincoli, alle limitazioni, e ai criteri di tutela del Titolo II rappresentate nelle tav. 1, 2, 3. Per gli edifici esistenti non funzionali all'attività agricola, oltre agli interventi a, b, c dell'art. 3 del D.P.R. n°380/2001 sempre consentiti, è ammessa anche la ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, con aumento del numero delle unità immobiliari (~~fino ad un massimo di 2~~), purché aventi superficie utile netta non inferiore a mq. 80 cadauna. E' consentita anche la variazione della destinazione d'uso verso la residenza e le altre destinazioni compatibili con l'esercizio dell'attività agricola, sempre nei limiti di quanto previsto dal PI, per gli edifici dallo stesso individuati e schedati, riguardo alla volumetria massima trasformabile prevista dal P.A.T.. Sono fatte salve le destinazioni d'uso consentite con condoni, senza variazioni. Le altezze massime degli annessi rustici sono definite dall'art. 4.3.1.d. Ai fini dell'esatta qualificazione di un immobile come "rurale" valgono le condizioni stabilite dall'art. 9 del D.L. n°557/1993 e così pure per quanto riguarda le tipologie che sono definite nell'Allegato – "Caratteristiche edilizie degli edifici rurali" alle presenti norme. OSSERVAZIONE 10: Modifica art. 5.1 delle N.T. – Edificabilità in zona agricola. Si propone di integrare la norma inserendo la parte in Blu dopo le parole ... a mq 80 cadauna ...: (in rosso la modifica conseguente all'Osservazione n. 9): Art. 5.1 - Edificabilità in zona agricola

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 145/203

pag. 129/137

L'edificabilità in zona agricola è consentita solo nel rigoroso rispetto delle norme dettate dall'art. 44 della L.R. 23/04/2004 n°11 e in aree che non siano soggette ai vincoli, alle limitazioni, e ai criteri di tutela del Titolo II rappresentate nelle tav. 1, 2, 3.
Per gli edifici esistenti non funzionali all'attività agricola, oltre agli interventi a, b, c dell'art. 3 del D.P.R. n°380/2001 sempre consentiti, è ammessa anche la ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, con aumento del numero delle unità immobiliari (~~fino ad un massimo di 2~~), purché aventi superficie utile netta non inferiore a mq. 80 cadauna. E' possibile frazionare in più unità immobiliari purché aventi superficie utile netta non inferiore a mq 80 cadauna gli edifici esistenti non funzionali all'attività agricola per i quali è concesso l'ampliamento fino a mc 800 ai sensi della L.R. 23/04/2004 n. 11. E' consentita anche la variazione della destinazione d'uso verso la residenza e le altre destinazioni compatibili con l'esercizio dell'attività agricola, sempre nei limiti di quanto previsto dal PI, per gli edifici dallo stesso individuati e schedati, riguardo alla volumetria massima trasformabile prevista dal P.A.T.. Sono fatte salve le destinazioni d'uso consentite con condoni, senza variazioni.
Le altezze massime degli annessi rustici sono definite dall'art. 4.3.1.d.
Ai fini dell'esatta qualificazione di un immobile come "rurale" valgono le condizioni stabilite dall'art. 9 del D.L. n°557/1993 e così pure per quanto riguarda le tipologie che sono definite nell'Allegato – "Caratteristiche edilizie degli edifici rurali" alle presenti norme.

OSSERVAZIONE 11 : Modifica ambito dei P.U.A. anche dopo l'adozione del P.A.T..
Si chiede di inserire nelle N.T. del P.A.T. a seguente dicitura:
"Gli strumenti urbanistici attuativi (P.U.A.), rispetto al P.I. e al P.A.T., possono prevedere variazione della superficie territoriale nel limite massimo del 10% di quella originaria, indicata nella tav. 4 del P.A.T., rimanendo sovrapponibile almeno il 90% della superficie territoriale dell'ambito originario con quello modificato, con conseguente variazione del proprio perimetro, con possibili trasposizioni di zona, dovute ad una migliore definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area."

OSSERVAZIONE 12 : Corti già soggette a schedatura.
Si chiede che il volume residenziale generato dalla trasformazione delle corti a oggi schedate sia definito in modo tale da consentire l'effettiva trasformazione delle corti stesse secondo quanto previsto dalle schede esistenti, senza però gravare oltremodo sull'A.T.O. di appartenenza, bensì utilizzando in modo proporzionale il volume disponibile in tutte le A.T.O.; tale proposta consentirebbe di evitare l'abbandono e il degrado delle corti.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 146/203

pag. 130/137

95	884	25/01/11	Boschini Antonio Area ANCAP	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg 6 mapp. n. 160 – 231 – 234, poste in prossimità del confine comunale con Sona, a sud di via Libia, di superficie non dichiarata, in sostanziale adiacenza con l'attuale sede della ditta, in zona rurale E2 del vigente P.R.G., con fascia di rispetto per la realizzazione della T.A.V. – A.C.. Viene chiesta la possibilità di utilizzare queste aree a fini edificatori per la localizzazione sulle stesse della parte di stabilimento che il progetto A.C. prevede in demolizione, in quanto grazie alle nuove tecnologie produttive tale area potrebbe essere sufficiente per la costruzione di un edificio utile al mantenimento dell'attività produttiva in loco. Si prospetta altresì la possibilità di uno spostamento della attuale viabilità comunale a lato della ferrovia per consentire la riunione in unico sito dello stabilimento che verrebbe ad essere diviso dalla strada attuale.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasto con gli indirizzi strategici del progetto adottato in relazione alle infrastrutture sovra comunali che saranno realizzate nel sito.
96	888	25/01/11	Bonafini Armando Area tra via Roma e via Belvedere	La richiesta è relativa i terreni catastalmente censiti al fg. 18 mappali n° 30 – 31 – 32 – 46 – 710 – 712 – 714 – 749 – 751 – 753 – 755 della superficie totale di mq 129.771. Tali aree risultano esenti da vincoli, invarianti e fragilità e sono inserite in tav. 4 – Carta della Trasformabilità in un ambito interessato da una Linea di sviluppo insediativo residenziale all'interno di un Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi. Con riferimento all'edificazione esistente nelle aree circostanti ed alla tipologia edilizia della zona, si chiede l'assegnazione all'area in questione di un indice di edificabilità medio pari a 0.70 mc/mq e utilizzare mc 15.000 ad uso commerciale a servizio dell'insediamento, da ubicasi lungo via Roma. Si dichiara disponibile ad interventi a favore della collettività.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.
97	889	25/01/11	Bonafini Armando Area su via Divisioni Acqui	La richiesta è relativa i terreni catastalmente censiti al fg. 17 mappali n° 17 – 25 – 42 – 135 – 152 – 203 – 470 – 471 della superficie totale di mq 69.464. Tali aree, ubicate in fregio (lato ovest) di via Divisione Acqui risultano esenti da vincoli, invarianti e fragilità e sono inserite in tav. 4 – Carta della Trasformabilità – nella Rete Ecologica comunale, quali Zone di ammortizzazione e transizione (art. 8.cc delle N.T.), mentre nel vigente P.R.G. sono individuate quale Zona F6 – Verde privato vincolato ed aree di riserva. L'Osservante rileva che tali aree appaiono idonee per un futuro sviluppo insediativo residenziale, sia per l'assenza di vincoli ambientali che urbanistici, che per	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 147/203

pag. 131/137

			l'immediata vicinanza con il centro abitato di Caselle. In ragione di tali considerazioni si chiede di attribuire alle aree un indice di edificabilità medio par a 0,70 mc/mq, quindi di destinarle ad usi edificatori residenziali, con possibile inserimento di aree di interesse pubblico e potenziamento della viabilità esistente (via Divisione Acqui), all'interno di una concertata utilizzazione di questa parte del territorio.		
98	890	25/01/11	Bonafini Armando e altri Aree retrostanti edifici lungo via Verona	La richiesta è relativa i terreni catastalmente censiti al fg. 9 mappali n° 707 – 215 – 1044 – 1298 – 676 – 795 – 1299 – 1042 – 710 – 711 – 327, ubicati nella parte retrostante gli edifici posti lungo via Verona in Caselle. Attualmente siti in parzialmente in Zona F6 – Verde privato vincolato ed aree di riserva – e parte in Zona C1sp (Speciale) del vigente P.R.G., non sono interessati da vincoli, tutele e invarianti del P.A.T. e non hanno specifiche indicazioni strategiche, se non un Limite fisico alla uova edificazione che li separa dalle aree di riqualificazione e riconversione poste più a sud. Nel rilevare che la aree risultano poste sul prolungamento ideale di via Cirro Ferrari, verso est, in sostanziale continuità con gli insediamenti produttivi ivi esistenti, si chiede di inserire la possibilità di destinarli a un completamento urbanistico di tipo artigianale – commerciale, redensi disponibili a interenti a favore della collettività.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto in contrasto con il quadro strategico complessivo del P.A.T. adottato.	
99	891	25/01/11	Santoni Tullio Area ex casa di riposo Campostrini	La richiesta è relativa i terreni con soprastanti fabbricati esistenti ubicato all'interno del Centro Storico del Capoluogo, già occupati dalla Casa di Riposo, acquistati dal Comune giusto atto in data 21.12.2010, catastalmente censiti al fg. 13 mappale n° 497 della superficie di mq 4.400. Viene illustrata la consistenza edilizia del compendio composto urbanisticamente da tre edifici (Unità Edilizie n. 85 – 86 – 87 – Isolato F del Piano Particolareggiato vigente) per una volumetria complessiva di mc 2.745 (dichiarati nel Piano) e con una capacità edificatoria massima prevista di mc 7.027, per cui con un ampliamento consentito di mc 4.282. Si ricorda che con la Variante n. 21 al P.R.G. l'area in questione, prima rientrante nel P.P.C.S. senza specifiche destinazioni, è stata trasformata in Zona F1 destinata a servizi pubblici, destinazione d'uso che la proprietà attuale intenderebbe modificare. Dall'analisi della schedatura dell'edificato esistente, allegata al P.P.C.S., emerge che i tre edifici esistenti non sono soggetti a particolari vincoli edilizi, non avendo caratteristiche architettoniche ed ambientali tali da obbligare il mantenimento dell'attuale impianto edilizio – urbanistico.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE per la parte in cui si chiede la modica della destinazione di Zona, in quanto di competenza del P.I. OSSERVAZIONE RESPINTA per la parte in cui si chiede la variazione delle modalità di intervento, come proposto, in quanto non coerente con le indicazioni dell'art. 4.2.1.n delle N.T. e risulta pertanto in contrasto con gli indirizzi strategici del P.A.T. adottato.	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 148/203

pag. 132/137

100	895	25/01/11	Sandrini Bieniamino		Nel richiamare le disposizioni degli artt. 13 e 40 della L.R. 11/2004, nonché al possibilità di Accordi pubblico - privato (art. 6) si propone di modificare la destinazione d'uso dell'area e degli immobili, variando anche l'impianto edilizio urbanistico attuale attraverso la demolizione delle Unità esistenti e la costruzione di n. 3 corpi edilizi. L'intervento dovrebbe condurre alla realizzazione di un complesso residenziale della volumetria complessiva di mc 4.200 (altezza massima ml 6,20), introducendo per gli edifici esistenti il grado di demolizione e ricostruzione ed individuando le sagome limite del nuovo complesso edilizio. Parallelamente si allega un calcolo del plus valore che partendo dal Costo di Costruzione, raffrontato con il più probabile prezzo di vendita, ed applicando una aliquota del 13%, porta ad un importo di € 82.960 circa, con i quali si propone di finanziare un progetto pubblico individuato dall'Amministrazione. Vengono infine descritte le caratteristiche generali del nuovo edificato in relazione all'orientamento, isolamento termico ed utilizzo di energie rinnovabili.	
					L'Osservazione attiene ai contenuti del Rapporto Ambientale finalizzato alla procedura di V.A.S. in relazione al dimensionamento dell'A.T.O. n. 8 – Infrastrutture Aeroportuali. Si sostiene che il dimensionamento "ZERO" mc dell'A.T.O. non sarebbe rispettato in quanto l'Aeroporto continua ad edificare, inoltre il Rapporto Ambientale deve essere soggetto a riformulazione – riadozione con riferimento alla nota della Regione Veneto pervenuta in data 21.09.2009 n. 13445 che chiedeva integrazioni tecniche ed amministrative alla documentazione depositata in sede di adozione del P.A.T.. Con tale nota (punto n) veniva chiesto di chiarire le modalità di valutazione degli impatti, le ragionevoli alternative agli interventi proposti, ivi compresa l'opzione ZERO, senza specifico riferimento alla Si.Ta.Ve., Quadrante Europa o Aeroporto Valerio Catullo, né in relazione alla carenza o mancanza di V.A.S. di tali infrastrutture. In carenza di specifici interventi di mitigazione afferenti a tali infrastrutture, l'Osservante ritiene che la V.A.S. non possa essere positivamente conclusa e poiché il P.A.T. non recepisce tali mitigazioni andrà anch'esso riadottato. Chiede inoltre lo stralcio dell'ipotesi viaria connessa con il nuovo casello autostradale originariamente previsto per l'Aeroporto, ribadendo che esso è senza V.I.A. e che quindi, come ribadito dalla Commissione Europea, ogni intervento dello stesso deve essere valutato in una V.I.A. complessiva, che comprenda anche l'esistente.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non pertinente alle azioni del P.A.T. adottato, rimandando al tecnico incaricato della V.A.S. la correttezza delle valutazioni condotte all'interno del Rapporto Ambientale.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 149/203

pag. 133/137

101	896	25/01/11	Predomo Franco Area Tamburino Sardo	Richiama infine l'osservazione presentata nel 1° Periodo (prot. n. 4121 del 20.03.2009) ove aveva già evidenziato come, a suo parere, la V.A.S. predisposta fosse insufficiente.		
				L'Osservazione riguarda le aree di proprietà poste in Loc. Tamburino Sardo di Custoza, che risulta inserite in ambiti soggetti alle seguenti azioni strategiche: 1) Aree di riqualificazione e riconversione (art. 8.f delle N.T.), con specifico riferimento alla possibilità di ... trasferimento "una tantum" di volumi, fino a un massimo di mc 1.000, da "previsioni di P.R.G. incompatibili con vincoli o indirizzi strategici", di cui al punto precedente, nell'ambito di un accordo che deve prevedere la cessione al comune o la rinuncia della rimanente quota del volume incompatibile, che risulta di particolare interesse per l'Osservante con riferimento all'attività di ristorazione ivi svolta, previa sottoscrizione di un accordo nel Piano degli Interventi. Si rileva tuttavia che la prevista cessione al comune o la rinuncia alla rimanente quota di volume incompatibile non appare coerente con il livello pianificatorio del P.A.T., bensì con quello del successivo P.I., ed inoltre non appare equa in quanto non tiene conto dei volumi effettivamente in gioco. Viene quindi chiesta la modifica della Norma come segue (le variazioni sono segnalate in rosso e con carattere barrato e sottolineato: "Nel caso di adeguamento di attività di ristorazione esistenti alla data di adozione del P.A.T., il P.I. può prevedere, anche in deroga alle invarianti e/o fragilità, il trasferimento "una tantum" di volumi, fino a un massimo di mc 1.000, da "previsioni di P.R.G. incompatibili con vincoli o indirizzi strategici", di cui al punto precedente, nell'ambito di un accordo che ~~deve~~ può prevedere la cessione al comune o la rinuncia di una parte ~~della rimanente quota~~ del volume incompatibile." 2) Crinali (art. 4.2.1.f delle N.T.) ove è vietato ogni intervento di nuova edificazione senza precisare se risulti vietata la possibilità di costruire strutture interrate in ampliamento o a fianco di quelle esistenti, o isolate per comprovate necessità delle attività agricola. Si chiede quindi di integrare la normativa di riferimento dando la possibilità di realizzare nuovi interrati per le necessità connesse all'attività agricola.	Osservazione n. 1: PARZIALMENTE ACCOLTA con modifica del terzo periodo del 1° comma dell'art. 8.f inserendo le parole "di una equivalente (anche in valore) quota" e stralciando le parole "o la rinuncia della rimanente quota"; Osservazione n. 2: PARZIALMENTE ACCOLTA inserendo in coda all'art. 4.2.1.f delle Norme Tecniche la seguente frase: "Compatibilmente con le altre disposizioni del P.A.T. adottato, è consentita la realizzazione di costruzioni interrate, purché realizzate possibilmente utilizzando le balze naturali del terreno al fine di evitate la realizzazione di rampe che deteriorano il paesaggio".
102	897	25/01/11	Giacomelli Fausto Area tra via Dell'Industria e	La richiesta attiene alle aree di proprietà poste nell'intersezione viaria tra via dell'Industria e la Circonvallazione Europa nel Capoluogo, attualmente inserita, nel P.R.G. vigente, in Zona E2 (agricola) e destinata nel P.A.T. a Servizi di interesse comune di maggior rilevanza di progetto (art. 8.n delle N.T.).	Osservazione n. 1: ACCOLTA con stralcio della previsione di Servizi di interesse comune di maggior rilevanza di progetto dall'rea oggetto di Osservazione; Osservazione n. 2: RESPINTA in quanto in contrasto	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 150/203

pag. 134/137

		Circonvallazione Europa	Si rileva che in tale posizione non appare realizzabile alcun servizio di interesse comune in considerazione della consolidata conformazione dei luoghi, che la medesima non è soggetta a vincoli e non risulta compatibile con l'uso agricolo previsto nel P.R.G.. Inoltre essa è posta in diretta adiacenza delle aree di Urbanizzazione consolidata a destinazione produttiva (art. 8.a), per cui si chiede: 1) stralcio della previsione attuale del P.A.T.; 2) inserimento di una Linea di sviluppo insediativo produttivo (art. 8.l) al fine rendere l'area edificabile in sede di P.I.	con l'impianto strategico del P.A.T. adottato.	
103	898	25/01/11 Merlini Riccardo S.p.a. Area Merlini su via Dell'Industria	La richiesta attiene all'inserimento delle aree di proprietà, oggi site in Zona Produttiva di Completamento artigianale ed industriale - D1/c - e nel P.A.T. ubicate all'interno delle aree di Urbanizzazione consolidata a destinazione produttiva (art. 8.a), tra le Aree di riqualificazione e riconversione (art. 8.f) con riferimento alla possibilità concessa in tali ambiti di operare trasformazioni della destinazione d'uso. La richiesta è motivata dalla necessità di pianificare una possibile riconversione degli immobili aziendali in relazione al mutamento delle esigenze del mercato, attraverso progetti di ristrutturazione delle parti non più necessarie alla produzione. Nel prendere atto che tali possibilità non sono attualmente consentite dalla normativa del P.A.T., adottato (art. 8.a), viene evidenziato che l'opzione della trasformabilità d'uso è stata concessa per tutta la parte della zona produttiva esistente posta ad ovest di via dell'Industria ed anche ad altre attività esistenti sul territorio comunale.	Osservazione n. 1: ACCOLTA in quanto sostanzialmente coerente con gli obiettivi del P.A.T. adottato, ferme restando le verifiche di sostenibilità ambientale di competenza del procedimento di VAS ed i parametri dimensionali.	
104	899	25/01/11 Merlini Riccardo Edificio di proprietà Merlini su via Dell'Industria	La richiesta riguarda le aree di proprietà, site in Zona Produttiva di Completamento artigianale ed industriale - D1/c - e nel P.A.T. ubicate all'interno delle aree di Urbanizzazione consolidata a destinazione produttiva (art. 8.a) soggette alle previsioni relative alle Aree di riqualificazione e riconversione (art. 8.f) con riferimento alla possibilità concessa in tali ambiti di operare trasformazioni della destinazione d'uso. L'Osservazione attiene sostanzialmente a: 1) la possibile trasformazione dei volumi esistenti anche in residenza; 2) con riferimento alla disposizione che subordina la trasformazione delle aree produttive, all'obbligo di redazione di un P.U.A., si chiede di precisare che l'area assoggettata sia riferita alla singola proprietà.	Osservazione n. 1: RESPINTA in quanto nelle zone del consolidato produttivo, essendo state confermate le previsioni del vigente P.R.G., la modifica della destinazione d'uso in residenziale non è prevista né consentita, l'Osservazione risulta pertanto contrasto con gli obiettivi strategici del P.A.T. adottato; Osservazione n. 2: RESPINTA in quanto in presenza di mutamenti di destinazione d'uso urbanistica di interi comparti edificati, è necessario accertare // verificare la dotazione di standard urbanistici che, qualora assenti od insufficienti, devono essere opportunamente previsti e realizzati.	
105	901	25/01/11 Cipriani loc. Pantina e altr	La richiesta riguarda le aree e gli edifici di proprietà ubicati in Loc. Pantina, Zona E4	Osservazione n. 1: RESPINTA in coerenza con quanto già illustrato in sede di esame dell'Osservazione n. 086	

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 151/203

		i Loc. Pantina	del vigente P.R.G., inserite nel P.A.T. adottato in tra gli ambiti di Edificazione diffusa di natura agricolo – residenziale (art. 8.b delle N.T.) ed interessate dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 5.1 (Edificabilità in Zona Agricola). Si fa riferimento alle limitazioni normative imposte, con specifico riferimento alla mancata previsione della possibilità di demolizione e ricostruzione, tra gli interventi sempre consentiti nelle Zone di edificazione diffusa ed all'impossibilità di frazionamento degli edifici esistenti in più si due unità immobiliari. Infine si rileva la necessità di prevedere per l'edificato della Pantina interventi di trasformazione degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo in residenza, fattispecie ormai molto diffusa nell'aggregato. Con l'Osservazione viene quindi chiesto quanto segue: OSSERVAZIONE 1: eliminare dall'art. 5.1 i riferimenti normativi che limitano a n. 2 unità immobiliari la possibilità di frazionare gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, liberalizzando questo aspetto, ma ponendo dei limiti di superficie minima delle singole unità; OSSERVAZIONE 2: eliminare i contrasti tra l'art. 8.b e 5.1 delle N.T. relativamente alla possibilità di demolizione e fedele ricostruzione degli edifici esistenti; OSSERVAZIONE 3: inserire tra gli obiettivi dell'A.T.O. n. 6 la necessità di riconvertire le corti e gli aggregati rurali alla residenza ed aumentare conseguentemente il carico insediativo, modificando il dimensionamento dell'A.T.O..	del 25.01.2011 n. prot. 869; Osservazione n. 2: ACCOLTA nei limiti di quanto già previsto in sede di esame dell'Osservazione n. 094 punti 9 e10 del 25.01.2001 prot. n. 882; Osservazione n. 3: RESPINTA in quanto in contrasto con il quadro strategico generale del P.A.T. adottato.

pag. 135/137

GIUSEPPE MANOLI

OSSERVAZIONI PERVENUTE IN REGIONE

- Gian Angelo Sozzi, in data 02.05.2012: si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nel presente parere e alle valutazioni VAS considerate nella Commissione VAS;
- Zenatti Bruno, Zenatti Giuseppe, Allegri Giovanni, Fellini Margherita, in data 04.07.2012, si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nel presente parere e alle valutazioni VAS considerate nella Commissione VAS;
- Fellini Margherita, in data 04.07.2012, si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nel presente parere e alle valutazioni VAS considerate nella Commissione VAS;
- Sandrini Beniamino, in data 16.07.2012, si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nel presente parere;
- Mirabella Limited, in data 17.09.2012, si richiama la nota della Regione Veneto, Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, prot. N. 435041 del 27.09.2012, si richiama la nota del Comune di Sommacampagna prot. N. 451817 del 08.10.2012 e si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nel presente parere.

Vista
- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri :
- del Genio Civile di Verona prot. n. 349028/57.00.18.1.1 del 04/07/2008 e prot. n. 378604/57.00.18.1.1 del 21/07/2008;
- dell' Ufficio Regionale per la Geologia prot. n. 17746/57.02/E310.011 del 13/01/2009;
- della Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura prot. n. 28677/48.24 D.400.01.1 del 19/01/2009;
- della Commissione Regionale VAS n. 39 del 17.05.2012;
- del decreto del dirigente regionale della Direzione Urbanistica n. 79 del 01.10.2012 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- della Delibera di Giunta Provinciale n. 272 del 03.12.2009.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, di

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna (VR), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, e come composto da:

1.0 Relazione Tecnica
2.0 Relazione di Progetto
3.0 Norme Tecniche
4.1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
4.2 Carta delle Invarianti

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 153/203

pag. 137/137	

4.3 Carta delle Fragilità
4.4 Carta della Trasformabilità
Valutazione Ambientale Strategica al PAT: Rapporto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica al PAT: Sintesi Non Tecnica

BANCA DATI ALFANUMERICA E VETTORIALE contenente il quadro conoscitivo, le analisi e gli studi.

O M I S S I S

Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art 27
copia conforme all'originale
Consta di n. 69 fogli
Venezia, lì 24.10.2012

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZO FABRIS

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 154/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatur

pag. 1/1

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 art. 27

n. 76 del 12.12.2012

Oggetto: Comune di Sommacampagna (VR)
Piano di Assetto del Territorio
Artt. 15 L.R. 11/2004
Riesame

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 12.12.2012 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole sul PAT del Comune di Sommacampagna (VR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e della D.G.R. n. 3090 del 3.10.2006;
- l'Amministrazione comunale e la Provincia di Verona sono state invitate con nota n. 555203/62.02 del 06.12.2012. L'Amministrazione comunale e la Provincia di Verona hanno partecipato alla seduta del Comitato del 12.12.2012, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la D.G.R. n. 1131 del 18.03.2005;
- Vista la D.G.R. n. 3090 del 3.10.2006;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 76 del 12.12.2012 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna (VR), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere n. 76/2012.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE
URBANISTICA E PAESAGGIO
INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
f.to Arch. Vincenzo Fabris

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 155/203

REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. **76** in data **12.12.2012**

O M I S S I S

P A R E R E

OGGETTO: Comune di Sommacampagna (VR)
Piano di Assetto del Territorio
Art. 15 LR 11/2004
Riesame

PREMESSE

Con Deliberazione di Giunta n. 02 in data 19/01/2009 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Sommacampagna (VR) ha adottato il Documento Preliminare e lo schema di accordo.

Con nota n. 466948/57.09 in data 04/08/2006 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 08/08/2006 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra Comune di Sommacampagna (VR) e la Regione del Veneto.

In data 03/06/2008, in relazione alla nota congiunta del Presidente della Provincia di Verona e dell'Assessore Regionale all'Urbanistica, datata 28/03/207, è stata sottoscritta l'integrazione all'Accordo di Pianificazione, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24/04/2008, tra Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Sommacampagna.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta Comunale n. 105 del 12/06/2008, esecutiva.

Il Comune ha successivamente predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 81 del 22/07/2008 della Commissione Regionale VAS.

Il Genio Civile di Verona con nota n. 349028/57.00.18.1.1ldcE.300.02.05 del 04/07/2008 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

GIUSEPPE MANOLI

Il Genio Civile di Verona, con nota n. 265212/6300090000 E.420.14.1.C, ha inoltre, preso atto della asseverazione della non necessità della valutazione di compatibilità idraulica a seguito delle osservazioni pervenute nella fase di Consultazione.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 19/01/2009 il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio .

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 39 osservazioni entro i termini e n. 01 osservazioni fuori termini. In conseguenza delle elezioni amministrative del mese di Giugno 2009, con delibere di Giunta Comunale n. 199/2010 e n. 222/2010 sono stati riaperti da parte della nuova Amministrazione comunale i termini per la presentazione di osservazioni. In tale secondo periodo, risultano essere state depositate n. 105 nuove osservazioni, entro i termini fissati, e n. 02 osservazioni fuori termine.

Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 79 del 01.10.2012 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

La Provincia di Verona, con Deliberazione della Giunta n. 272 del 03.12.2009, ha preso atto dei risultati della copianificazione tra Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Sommacampagna del P.A.T. per le finalità di cui all'art. 48 della L.R. 23 Aprile 2004, n. 11.

E' stata acquisita la dichiarazione del Comune di Sommacampagna (prot. n. 3930 del 02/04/2012) di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza. Con relazione istruttoria n. 79/2012 del 07.05.2012 il Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), nel prendere atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza per il PAT, dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR 3173/2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 39 del 17.05.2012 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 791 del 31.03.2009.

Il Comune di Sommacampagna con nota prot. Regionale n. 546484 del 30.11.2012, ha rappresentato l'esigenza di alcune modifiche cartografiche e normative come indicate dall'ufficio urbanistica del Comune e dal progettista, esigenza emersa dopo l'adozione del PAT e in merito alla quale non si sono espressi né Regione né Provincia, in quanto inoltrata non tempestivamente.

Le questioni riguardano sia alcune tavole che alcuni articoli di normativa, del PAT adottato.

ELENCO PROPOSTE MODIFICHE D'UFFICIO AGLI ELABORATI DEL P.A.T. ADOTTATO CON D.C.C. N. 2 DEL 19/01/2009

	CARTA TECNICA REGIONALE
	Viene corretto in CTR l'edificato riguardante la Cantina di Custoza e la Corte Berettara *(NOTA: tale modifica, ancorhè citata nella Delibera di Giunta n. 203 come modifica d'ufficio, in realtà è stata ricompresa nelle attività di aggiornamento della C.T.R.N. ai fini della validazione del Quadro Conoscitivo, così come approvato con Decreto Regionale n. 79 in data 01/102012.)*

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 157/203

	pag. 3/11

	TAVOLA 01
1.	Si corregge la legenda della Tavola 01 togliendo la grafia della fascia di rispetto per gli impianti di telecomunicazione.
2.	Si inseriscono due nuovi ambiti assoggettati alla tutela D.Lgs. 42/04 Parte Seconda: Canonica di Custoza, Chiesa di Madonna di Monte; e ne vengono aggiornate le perimetrazioni sulla base degli esiti della verifica dell'interesse storico-culturale (ex Casa di Riposo e edifici pertinenziali chiesa parrocchiale nel capoluogo).
3.	Si inserisce un nuovo allevamento intensivo con relativa individuazione della distanza minima dai limiti della zona agricola (200 m – proprietà Tonini D.) e si corregge la delimitazione di una fascia generata da un allevamento esterno al confine nel territorio di Valeggio sul Mincio.
4.	Correzione tracciato strada comunale in prossimità Corte Montemolin
5.	Aggiornamento limite area boscata presso loc. Valbusa come da nota Servizio Forestale Regionale di Verona n. prot. 631941 del 12/11/2009
6.	Inserimento nuova discarica e relativa fascia di rispetto ex L.R. 03/2000
	TAVOLA 02
	Nessuna modifica d'ufficio
	TAVOLA 03
1.	Aggiornamento della conformazione geometrica dell'impronta territoriale delle aree soggette al Piano di Rischio Aeroportuale, così come modificata con l'approvazione dell'Emendamento n. 7 al Codice della Navigazione emesso da ENAC in data 20/10/2011
	TAVOLA 04
1.	Correzione della citazione dell'articolo delle Norme Tecniche in legenda: alla voce "Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza di progetto", assieme alla citazione "Art. 8p" si aggiunge anche l'articolo "8.o" e pertanto la legenda diventa "Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza di progetto" - "Artt. 8.o/8.p"

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 158/203

	pag. 4/11

	NORME TECNICHE
	Modifiche proposte da consulente esterno arch. Tutino ed approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 28/10/2011
	Sulla base delle indicazioni forniteci dal copianificatore, si integra il testo dell'art. 8, dopo le parole "... - *carico insediativo aggiuntivo, standard urbanistici, abitanti previsti.* ..." come segue: "... *L'individuazione delle previsioni degli strumenti strutturali (PAT e PATI) non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI: l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. È compito dello strumento operativo (PI) provvedere alla corretta definizione delle previsioni urbanistiche e conseguente edificabilità dei suoli, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.* ...".
	Si corregge il testo dell'art. 8 al comma 5 come segue "... Le varianti in applicazione della procedura prevista dal D.P.R. n°447 del 20/10/1998 – "Sportello Unico" sono ammesse unicamente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata. ..."
	Si modifica l'art. 8 lett. c) come segue "... *sono casi particolari della categoria precedente, dove, oltre a quanto stabilito, il P.I. può prevedere, con P.U.A. e dettagliata scheda-progetto, il trasferimento di crediti edilizi e/o l'incremento di volume residenziale, quest'ultimo fino al 20% del volume residenziale esistente, al fine di affrontare e finanziare un complessivo miglioramento dell'assetto urbanistico, della viabilità, dei percorsi pedonali e ciclabili, del verde soprattutto in funzione di schermatura, dei parcheggi.* ..."
	Si modifica l'art. 8 lett. j) che, dalla metà in poi diventa pertanto "... *un Piano di Recupero di iniziativa privata ai sensi dell'art. 19 della L.R. n°11/2004, così come definito dall'art. 28 della legge n°457/1978, e/o di un progetto di riordino complessivo dell'ambito, come eventualmente previsto dal PI. Il predetto strumento urbanistico attuativo e/o l'eventuale progetto di riordino, realizzabili anche per successivi stralci, devono comprendere come unità minima di intervento l'intera proprietà del richiedente, per la quale deve essere presentata idonea documentazione catastale. Il progetto deve prevedere l'eliminazione delle superfetazioni e il riordino tipologico, strutturale, ed urbanistico degli edifici.* ..."
	L'art. 8 lett. a) viene modificato aggiungendo al terzo capoverso, nella lista tra parentesi

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 159/203

pag. 5/11	

	dei vani accessori, le parole "... *e bagni* ..."
	Si toglie l'inciso "... ~~*senza demolizione e ricostruzione*~~ ..." dall'art. 8 lett. b)
	Si modifica l'art. 4.1.1.n inerente l'oleodotto militare per sopravvenuto aggiornamento della relativa normativa, in questi termini: "*Fascia di rispetto dell'oleodotto militare (D.Pref. 41339 del 22/12/1964). Al fine di garantire la sicurezza e l'integrità dell'oleodotto militare, nonché l'incolumità di cose e persone, oltre ai vincoli imposti con il già citato decreto, si dovranno rispettare alcune prescrizioni particolari di seguito riportate:* *- Cave. La distanza minima da eventuali cave dovrà essere di almeno 50,00 m dall'asse dell'oleodotto* *- Parallelismi. I Parallelismi dovranno avere una distanza minima di almeno 3,00 m dall'asse dell'oleodotto* *- Fabbricati. La distanza minima per quanto riguarda i fabbricati dovrà essere di almeno 10,00 m dall'asse dell'oleodotto; sono tollerati 6,00 m qualora la condotta sia protetta con tubo guaina o cunicolo per il tratto prospiciente il fabbricato* *- Pali e/o tralicci sostenenti linee elettriche. La distanza minima di pali e/o tralicci sostenenti linee elettriche dovrà così essere rispettata:* • *con linea elettrica minore di 30 kV sarà di 2,00 m se la condotta militare ha una pressione inferiore a 25 ate e di 6,00 m se superiore a 25 ate;* • *con linea elettrica da 30 kV a 120 kV sarà sempre di 20,00 m;* • *con linea elettrica da 120 kV a 380 kV sarà sempre di 40,00 m.* *- Pozzetti e messe a terra. I pozzetti e le messe a terra dovranno rispettare una distanza minima di almeno 6,00 m dall'asse dell'oleodotto*. "
	Secondo parere del Servizio Ecologia (allegato) si aggiunge all'art. 4.3.1.d - "Aree a carattere sorgentizio" la precisazione "... *e non è consentito lo spargimento di letame e liquami.* ..." e "*... fatta salva la direttiva Nitrati*" Relativamente alla "Zona di ricarica degli acquiferi" si aggiunge la precisazione "... (fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Nitrati 91/676/CEE – Parere Servizio Ecologia) ... "
	Modifiche proposte dall'ufficio Urbanistica
	Aggiornamento della norma sugli elettrodotti. *(pag. 9-10 delle N.T.)* j. Fasce di rispetto degli elettrodotti ~~(L.R. 27/1993 e successive modificazioni). Nelle~~

	~~fasce di rispetto degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 132 kV, non è consentita la costruzione di edifici o servizi che.~~ Nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale sono indicate, quali fasce di rispetto degli elettrodotti, le aree di tutela di cui alla L.R. 27/1993. Tali ambiti costituiscono "ZONE DI ATTENZIONE" finalizzate alla verifica di compatibilità degli interventi in essere previsti, ferma restando la normativa nazionale in materia, al fine della determinazione delle D.P.A. (Distanze di Prima Approssimazione) previste dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, dal Dpcm 8 luglio 2003 e dal Decreto 29 Maggio 2008. In ogni caso tutti gli interventi ubicati all'interno dei dette fasce che costituiscano luoghi di permanenza umana superiore alle quattro ore giornaliere dovranno essere verificate in relazione alle suddette distanze, acquisendole preliminarmente dall'Ente gestore. ~~le~~ Tali distanze ~~indicate~~ potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative. ~~che potranno intervenire, in relazione a quanto espresso dalla D.G.R.V. n. 1526/2000.~~ Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia di P.A.T., relativamente al tracciato degli elettrodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata. ~~La distanza misurata dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea deve essere tale che il campo elettrico misurato all'esterno delle abitazioni a m. 1,50 da terra non superi il valore di 0,5 kV/m e il campo magnetico non superi i 0,2 microtesla. Sono comunque fatte salve le eventuali disposizioni normative regionali o applicative della L.R. 27/93 più favorevoli.~~
	Aggiornamento della norma delle fasce di rispetto acustico. *(pag. 9 delle N.T.)* h. Fasce di rispetto acustico degli aeroporti (D.M. 31/10/1997): fatte salve le attività e gli insediamenti esistenti al momento della data di entrata in vigore del suddetto decreto, e fatte salve le prescrizioni della legge 4 febbraio 1963, n. 58, all'interno della zona B, individuata nella Tav. 1, sono consentite attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico; all'interno della zona C esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali. Si fa presente che alla data di approvazione del PAT le procedure antirumore sopraccitate non sono state ancora approvate definitivamente da ENAC.
	Integrazione norma su PP centri storici al fine di consentire tramite "accordo pubblico privato" la modifica dei PP vigenti finalizzata alla realizzazione delle opere pubbliche previste nei piani. *(pag. 18-19 delle N.T.)*

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 161/203

pag. 7/11	

	n. Centri storici I centri storici di Sommacampagna e di Custoza, già perimetrati nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale ~~Tav. 1~~ in quanto soggetti ai vincoli sovraordinati del D.M. 25.2.74 e della L.R. 80/1980, compaiono anche nella Carta delle Invarianti Tav. 2 come invarianti in quanto soggetti all'apposita normativa del vigente P.R.G. e degli appositi Piani Particolareggiati che il P.A.T. accoglie e conferma, per i tematismi di propria competenza, con le seguenti integrazioni: nelle more della revisione generale dei P.P. vigenti ed in sede di esame di progetti di intervento sugli edifici del Centro Storico, ferme restando le norme relative ai gradi di protezione 1 e 2 e al grado "Demolizione senza ricostruzione", per gli altri gradi è consentito, con motivazione dettagliata, il passaggio di un grado in più o in meno, caso per caso; è anche consentita la realizzazione di garage sotterranei oltre il perimetro dell'area coperta purché i posti auto guadagnati siano disponibili come parcheggi pertinenziali dell'isolato. In sede di revisione generale dei P.P. vigenti ed in sede di esame di progetti di intervento sugli edifici del Centro Storico, è possibile prevedere l'inserimento di nuovi volumi edificabili la cui edificazione è condizionata e subordinata alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04 che preveda, quale compensazione urbanistica, la realizzazione e cessione a carico del privato ed a favore del Comune, delle opere e delle aree di interesse pubblico previste.
	Aggiornamento normativa inerente il vincolo aeronautico ed il Piano di Rischio Aeroportuale *(pag. 9 delle N.T.)* i. Vincolo altimetrico aeroportuale ~~militare~~ (L. 58/1963) In tutta la zona oggetto di vincoli altimetrici riportata nella Tav. 1, qualunque edificazione oltre al nulla osta comunale deve conseguire anche il nulla osta tecnico ~~dell'aviazione militare~~ aeronautico. *(pag. 25-26 delle N.T.)* • Aree soggette a Piano di Rischio Aeroportuale E' individuata nella Tav. 3 l'area soggetta all'applicazione della salvaguardia del Piano di Rischio Aeroportuale (art. 707 del Codice della Navigazione – Parte Aeronautica).~~, suddivisa in due zone A e B con le seguenti prescrizioni:~~ Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili: - Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 162/203

	pag. 8/11

	attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone. - Zona di tutela B: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone. - Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali. - Zona di tutela D: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l'operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc... Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati: - insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc... ; - costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili; - attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.
	Precisazione in merito all'individuazione degli ambiti di compatibilità geologica *(pag. 21 delle N.T.)* Le norme che regolano gli interventi o l'utilizzazione delle aree soggette a fragilità rappresentate nella Tav. 3 sono le seguenti, ed hanno valore di **prescrizione** ove non sia indicato diversamente. Si fa presente che la delimitazione riportata nella Carta delle Fragilità può essere definita localmente in dettaglio dal Piano degli Interventi e/o PUA sulla base di rilievi sul luogo e documentate prove tecniche in ordine alla valutazione del grado di compatibilità geologica come di seguito riportato.
	Aggiornamento riferimenti normativi su Piano di Tutela delle Acque *(pag. 22-23-24 delle N.T.)* ~~adottato con D.G.R. 29 dicembre 2004, n° 4453~~ approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009,
	Correzione indicazione numerica articolo 5.2 delle N.T. *(pag. 34-35 delle N.T.)* **Art. 5.2 - Tutela ed edificabilità del territorio agricolo (P)** Art. 5.2.1 **- Edificabilità in zona agricola** **Art. 5.2.2** - Attività produttive non organicamente inserite Art. 5.2.3 - **Allevamenti e situazioni di conflitto con zone residenziali e**

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013

pag. 9/11	

	produttive o per impatto ambientale **Art. 5.2.4** - Superficie Agraria Utilizzata (S.A.U.) Art. 5.2.5 **- Sportello Unico**
	Correzione indicazione delle tavole del P.A.T. *(all'interno del testo delle N.T.)* ~~Tav. 1~~ Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale Carta delle Invarianti ~~Tav. 2 del P.A.T.~~ ~~(v. Tav. 2 del P.A.T.)~~

CONSIDERAZIONI

Si ritengono ammissibili le modifiche introdotte come sopra elencato, pur tuttavia, si devono introdurre alcune prescrizioni, sia per adeguamenti di legge, sia per armonizzare le modifiche ora proposte, con le modifiche e le prescrizioni contenute nel parere del Comitato Tecnico Regionale n. 68 del 24.10.2012.

In merito all'aggiornamento cartografico del limite dell'area boscata, punto 5 dell'elenco, si stralcia tale indicazione e si rinvia in sede di PI, la delimitazione esatta di tutte le aree boscate, con analogo problema, dopo sopralluogo del Servizio Forestale Regionale.

Pertanto in merito all'art. 8 al comma 5, riguardante la regolamentazione dello sportello unico, si stralcia quanto ora proposto e si richiama la prescrizione contenuta nel parere V.T.R. n. 68 del 24.10.2012.

In merito all'art. 4.2.1. punto n. "Centri storici", si stralcia all'intero nuovo capoverso," In sede di revisione generale dei P.P. vigenti ed in sede di esame di progetti di intervento sugli edifici del Centro Storico, è possibile prevedere l'inserimento di nuovi volumi edificabili la cui edificazione è condizionata e subordinata alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04 che preveda, quale compensazione urbanistica, la realizzazione e cessione a carico del privato ed a favore del Comune, delle opere e delle aree di interesse pubblico previste", come proposto, in quanto tale nuovo inserimento normativo, si delinea come una nuova previsione, che non è stata oggetto di pubblicazione.

Nell'art. 4.3.1. al punto "Aree soggette a Piano di Rischio Aereoportuale", si aggiunge "(normativa vigente a dicembre 2012)".

Al punto "Aggiornamento riferimenti normativi su Piano di Tutela delle Acque", nelle pagine riportate tra parentesi, "(pag. 22-23-24)", si aggiungono "pag. 20-21", in quanto il riferimento al Piano di Tutela delle Acque è inserito anche nelle pagine 20 e 21 delle NTA.

La Direzione Regionale Geologia e Georisorse, con nota prot. 556421 del 06/12/2012, ad integrazione di quanto già espresso con nota n. 20117 del 14/1/2009 in merito al PAT di cui all'oggetto, comunica quanto di seguito riportato.

"Relativamente alle Norme Tecniche:
Art. 4.1.1 lettera "e" (fasce di rispetto dei pozzi) va stralciato il secondo comma e sostituito con un rimando alle disposizioni dell'art. 16 del Piano Tutela Acque.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 164/203

pag. 10/11	

Art. 4.2.1 lettera "c" (laghetti e pozze d'acqua) al primo comma, va sostituito quanto scritto dopo le parole "mantenuta una fascia di rispetto" con le parole "*secondo le disposizioni normative vigenti*".
Art. 4.2.1 lettera "d" (corsi d'acqua) va inserita la frase "*Vale comunque quanto prescritto dall'art. 17 comma 4 del PTA*" che tratta del tombinamento dei corsi d'acqua.
Art. 4.2.1 lettera "e" (pozzi) va sostituito con "*Per quanto riguarda i pozzi vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 40 del PTA*".

In merito al sopra citato precedente parere, la frase "Sono, in ogni caso, fatti salvi e impregiudicati la fattibilità di istanze e l'esito di procedimenti a fronte di cave già autorizzate, già attivate, ancorché ad autorizzazioni annullate e soggette a rinnovazione" va sostituita con le seguente: "*Sono fatti salvi e impregiudicati la fattibilità ed il completamento degli iter procedurali delle istanze relative attività estrattive presentate in data antecedente a quella del presente PAT*"."

In merito alle osservazioni pervenute direttamente in Regione, su richiesta inoltrata dal Comune con nota prot. Regionale N. 546484 del 30.11.2012, si esprimono le seguenti considerazioni:
- in merito all'osservazione presentata da Gian Angelo Sozzi, in data 02.05.2012, si richiama la risposta all'osservazione n. 7 del primo periodo, nel quale si legge: "L'osservazione viene accolta correggendo la perimetrazione dell'area di riconversione e riqualificazione in funzione della tutela del corridoio ecologico secondario e dell'integrità agricolo – fondiaria delle aree di proprietà dei richiedenti".
- in merito all'osservazione presentata da Zenatti Bruno, Zenatti Giuseppe, Allegri Giovanni, Fellini Margherita, in data 04.07.2012, si accoglie l'osservazione demandando gli interventi previsti ad un accordo di programma nei limiti del dimensionamento previsto dal PAT.
L'accordo di programma potrà modificare le previsioni puntuali del PAT senza che costituisca variante al PAT stesso.
- in merito all'osservazione presentata da Fellini Margherita, in data 04.07.2012, come l'osservazione precedente, si accoglie l'osservazione demandando gli interventi previsti ad un accordo di programma nei limiti del dimensionamento previsto dal PAT.
L'accordo di programma potrà modificare le previsioni puntuali del PAT senza che costituisca variante al PAT stesso.
- in merito all'osservazione presentata da Sandrini Beniamino, in data 16.07.2012 e Sandrini Beniamino, in data 03.12.2012, valgono le seguenti considerazioni: Le contestazioni sulla VAS del PAT sono fondate sulla presunzione che tutte le fasi della formazione del piano sia soggette alla partecipazione del pubblico inteso come qualunque cittadino.
La Regione ha disciplinato la materia con la DGRV 791/09 e in particolare nell'allegato B1 declina le varie fasi della formazione dei PAT copianificati in relazione alla VAS e in questo caso vanno prese in considerazione le fasi 5, 6 e 7.
Le due contestazioni di metodo formulate dal sig. Sandrini sono impropriamente rivolte alla fase 6 ritenendola equivalente nelle modalità alla fase 5, ma ciò non corrisponde.
Risulta quindi che dette contestazioni confondono il principio generale della partecipazione, indicato nella fase 5 "consultazione e partecipazione" applicabile nei confronti delle scelte/obiettivi indicati nel PAT al momento dell'adozione, mentre per quanto riguarda l'esame delle osservazioni e la formulazione delle controdeduzioni, vale quanto previsto per la fase 6 come indicate nell'allegato B1 alla DGRV 791/09, in sostanza le eventuali modifiche o revisioni del piano derivanti dalle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, dopo la formulazione del parere VAS e VTR, secondo le indicazioni di rettifica espresse nei due pareri stessi, possono essere svolte dal Comune in collaborazione con la VAS e con la VTR prima della presentazione del piano per l'approvazione (in Conferenza di Servizi): in questo caso le motivazioni delle modifiche al PAT saranno esplicitate nella "dichiarazione di sintesi" come previsto dal codice dell'ambiente e quindi solo dopo la fase 7 "approvazione" e pubblicazione del piano saranno rese pubbliche.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 165/203

In merito all'osservazione: Mirabella Limited, presentata in data 17.09.2012, si richiama la nota della Regione Veneto, Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, prot. N. 435041 del 27.09.2012, si richiama la nota del Comune di Sommacampagna prot. N. 451817 del 08.10.2012 e si richiama, infine, la nota prot. N. 546899 del 30.11.2012 della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, ove si legge:
"- L'articolo 19 delle norme di attuazione del piano di area prevede che il Comune disciplini le diverse attività e funzioni all'interno del sistema di spazi e strutture legate alla fruizione turistica, sportiva, della cultura e del tempo libero, dalle annesse strutture ricettive e per la ristorazione, nonché da un centro multimediale di informazione e conoscenza turistica definito come "Mirabilia";
- per l'insediabilità di eventuali possibili funzioni e/o attività commerciali, verificata in sede di istruttoria del PAT la coerenza l'integrazione e il legame con le funzioni definite dall'articolo 19 delle norme di attuazione del piano di area, il comune nel rispetto delle indicazioni di piano e delle disposizioni della vigente legislazione di settore procede all'interno delle proprie competenze nella stesura degli atti conseguenti.".

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, di

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna (VR), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni.

O M I S S I S

Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art 27
copia conforme all'originale
Consta di n. 6 fogli
Venezia, lì 12.12.2012

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZO FABRIS

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 166/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE
n. 39 de l7 Maggio 2012
(o.d.g. 3 del l7 Maggio 2012)

OGGETTO: Comune di Sommacampagna (VR). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 17 maggio 2012 come da nota n. 221433 del 14.05.2012 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), segretario della commissione;
- Il Comune di Sommacampagna (VR) con note n.8045 del 26.05.09, n. 3930 del 22.12.2010, con nota del 03.04.12 e con note n. 0004360 del 12.04.2012 e n. 0005571 del 10.05.2012 ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;

- ITER PROCEDURALE PER LA VAS DEL PAT
  Il Comune di Sommacampagna ha approvato con DGC n. 151 del 03.08.06 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
  L'accordo di copianificazione tra il Comune di Sommacampagna e la Regione Veneto per la redazione del P.A.T. in esame è stato sottoscritto in data 08.08.06.
  In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
  Il Comune di Sommacampagna con DGC n. 170 del 21.09.06 ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione;
  Il Comune di Sommacampagna con DCC n. 2 del 19.01.09, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04.
  Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n. 10 del 30.01.09, nel sito Web e nei quotidiani "la Repubblica" e "l'Arena" del 23.01.09.
  Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile di Servizio del Comune prot. n. 5571 del 10.05.2012, sono pervenute n. 39 osservazioni nel primo periodo dalla data di pubblicazione, più n. 1 osservazione pervenuta in data 26.03.2009. Nel secondo periodo di pubblicazione sono pervenute n.105 nuove osservazioni, più n. 2 fuori termine. Tra le osservazioni depositate n. 2 si riferiscono direttamente alla VAS e al rapporto ambientale, n. 3 hanno contenuti ambientali, n. 2 possono essere sostenibili dal punto di vista della VAS solo se realizzati contestualmente agli specifici interventi di mitigazione individuati, n. 5 osservazioni, non riferite nello specifico al rapporto ambientale sulle quali è stata posta attenzione perché interessano collateralmente anche aspetti inerenti la VAS.

- PARERE DELLA COMMISSIONE VAS SUL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La Commissione Regionale VAS, con parere n. 81 del 22.07.08,aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Comunale del Comune di Sommacampagna.

- INTEGRAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE FORNITE IN SEDE ISTRUTTORIA

Il Rapporto Ambientale riporta la descrizione del quadro ambientale. Tuttavia, in sede istruttoria è emersa la necessità di acquisire alcune integrazioni/chiarimenti. Il Comune, pertanto ha integrato il Rapporto Ambientale con quanto richiesto relativamente al quadro conoscitivo ambientale e alla valutazione del Piano.

- INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio di Sommacampagna è posizionato nell'area geografica che comprende da un lato la parte iniziale dell'anfiteatro morenico del Garda, costituito da un'ampia area collinare di particolare pregio ambientale (zona occidentale), dall'altro una parte della pianura antistante la città di Verona, che con le sue propaggini (aree urbanizzate e specificamente il "Quadrante Europa") è ormai giunta nelle vicinanze degli abitati "storici" del comune.

Indicativamente la zona pianeggiante è di circa il 60%, mentre il restante 40% è zona collinare.

Il Comune di Sommacampagna confina a nord con il comune di Sona, a est con il comune di Verona, a ovest con il comune di Valeggio sul Mincio e a sud con il comune di Villafranca.

Infrastrutture e mobilità

Il territorio di Sommacampagna risente dei flussi di traffico connessi con le consistenti ed intense attività produttive ivi insediate e con le importanti dotazioni di residenza della cintura metropolitana della città di Verona.

Viene inoltre evidenziata l'inadeguatezza del sistema di collegamento tra Sommacampagna e Verona, che induce i veicoli in transito a preferire l'attraversamento dell'abitato di Caselle, nonché la mancanza di collegamenti rapidi e diretti tra il casello autostradale e la stazione aeroportuale, con criticità che saranno evidenziate della possibile futura realizzazione del parco "Mirabilia". Un'altra criticità individuata è l'attuale carenza di piste ciclopedonali.

Le principali infrastrutture viarie e ferroviarie che interessano il territorio di Sommacampagna sono l'autostrada A4, l'autostrada A22, la SP26 detta "Morenica", la SP26/a detta "Di Santa Lucia della Battaglia" e la ferrovia Milano-Venezia.

- INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO

Si evince dal Rapporto Ambientale che il territorio di Sommacampagna dovrà fare i conti con la realtà metropolitana in cui è inserito. In particolare dovrà continuamente misurarsi con le strategie di sviluppo del capoluogo Verona. Il fatto di appartenere a questo particolare sistema territoriale, comporta delle opportunità e dei rischi. Le opportunità possono essere rintracciate con la vicinanza e la facilità di accesso alle reti e ai flussi di interesse nazionali e internazionali che riguardano tanto le infrastrutture, quanto i servizi. I rischi sono quelli a cui generalmente sono esposti i territori soggetti a processi di suburbanizzazione, che sono generalmente di tipo sociale e abitativo. Nello specifico, il Rapporto Ambientale fa riferimento allo sviluppo dei cosiddetti "quartieri dormitorio" e al rapido incremento di popolazione straniera o con redditi bassi, per la quale è difficile accedere al sistema abitativo nelle aree più centrali della città. Inoltre, il valutatore evidenzia come i territori che si sviluppano intorno ad importanti aree urbane, come quella di Verona, si possono trovare nella situazione di dover subire anche una serie di esternalità negative di tipo ambientale, legate in particolare agli interventi di potenziamento o di nuova realizzazione di infrastrutture e servizi di supporto alle principali funzioni metropolitane.

Secondo le ipotesi considerate nel Rapporto Ambientale viene stimata una popolazione nel 2016 compresa tra 16.348 e 17.728 abitanti con un numero di famiglie comprese tra 6.114 e 6.631. La popolazione residente nel comune al 2026 sarà di circa 20.700 abitanti, con un aumento di 6.600 abitanti rispetto al 2006.

Dai dati del censimento ISTAT del 2001, per la classe di età dai 30 ai 54 anni, emerge che:

- la maggior parte degli occupati è collocata nella categoria Altre Attività, come del resto avviene in tutto l'ambito territoriale provinciale;
- l'industria vale in Sommacampagna il 36,7%, in linea con il valore medio provinciale (36,9%);

- l'agricoltura rappresenta il 6,6% degli occupati, superiore al 5,8% medio provinciale,

Nella classe di età 20-29 anni, la seconda per importanza numerica, l'industria copre il 38,4% degli occupati di Sommacampagna, le Altre Attività il 58,2%, mentre l'agricoltura il 3,2%.
Il "manifatturiero" riveste comunque una rilevanza strategica fondamentale per l'economica locale e rimane il principale ramo per numero di occupati è stata evidenziata per il ramo *"Trasporti magazzinaggio e comunicazioni"*.
Il Quadrante Europa fa sentire il suo influsso anche sulla categoria Servizi, "*Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa*", strettamente legata ai trasporti.
Di particolare interesse per il territorio è anche la categoria *"Alberghi e Ristoranti"*, strettamente connessa con la fruizione turistico ricettiva e con la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale.
La produzione agricola di Sommacampagna è quasi interamente dedicata alla viticoltura e alla produzione di pesche e kiwi. I problemi connessi a tali produzioni hanno spesso natura agrotecnica: controllo rigoroso su irrigazione, potatura, uso di fertilizzanti, fitofarmaci e pesticidi.
Il valutatore afferma che in questo senso occorre tenere sotto controllo, non solo l'inquinamento che il traffico motorizzato può portare sulle colture (art.5 PAQE), ma anche quello che le nuove tecniche di coltivazione possono comportare per l'aria, le acque di falda ed il prodotto che arriva al consumatore.
Si evince inoltre che gli allevamenti intensivi ancora in funzione rappresentano un problema e che sarebbe auspicabile una progressiva dismissione.
Sommacampagna, posta a metà strada tra la città di Verona ed il lago di Garda, si candida sia ad assorbire alcuni segmenti del turismo lacustre ormai troppo congestionato dalle brevi permanenze, sia a diventare nuovamente la "campagna della città" per il fine settimana con un ruolo proprio ed autonomo.
Anche enti territoriali quali la Fiera di Verona (il cui programma risulta inserito nel PAQE) ritengono condizione imprescindibile, per il rilancio a livello internazionale delle proprie iniziative, uno stretto legame sia con Verona città d'arte, che con il suo territorio, inteso come luogo ampio di esposizione delle proprie potenzialità e come sede di attività promozionali e ricreative diffuse.
Pertanto, dal Rapporto Ambientale emerge l'auspicio alla valorizzazione del territorio di Sommacampagna sia nell'ipotesi di un turismo diffuso ed escursionistico, sia nella costituzione di un polo di attrazione a vasta scala.
Un ruolo centrale e determinante in questa direzione è assegnato al pieno e mirato utilizzo per fini anche turistici di Villa Venier, peraltro esplicitamente previsto anche dal PAQE all'art.

– STATO DELL'AMBIENTE

Si riporta di seguito una sintesi delle integrazioni al quadro conoscitivo ambientale del Rapporto Ambientale, fornite in sede istruttoria, per le diverse componenti ambientali.

Aria

Biossido di zolfo

Dal rapporto Ambientale si evince che, in base ai dati desunti dalla Relazione Regionale dello stato dell'Aria dell'anno 2010 si evince che per il biossido di zolfo (SO_2) non vi sono stati superamenti della soglia di allarme di 500 µg/mc, né superamenti del valore limite orario (350 µg/mc) e del valore limite giornaliero (125 µg/mc). Il biossido di zolfo si conferma, come già evidenziato dall'analisi svolta nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, un inquinante primario non critico; ciò è stato determinato in gran parte grazie alle sostanziali modifiche dei combustibili avvenute negli ultimi decenni (da gasolio a metano, oltre alla riduzione del tenore di zolfo in tutti i combustibili, in particolare nei combustibili diesel).

Monossido di carbonio

Non destano preoccupazione le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) rilevate a livello regionale: in tutti i punti di campionamento non ci sono stati superamenti del limite di 10 mg/mc , calcolato come valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore.

Biossido di azoto

La concentrazione medie annuali del biossido di azoto, nella vicina stazione di Villafranca, mostra un valore molto prossimo (pari a 39 µg/mc) al limite previsto dalla normativa (40 µg/m).

PM_{10}

Il comune di Sommacampagna viene classificato come A1 agglomerato, ossia fa parte di quei comuni con densità emissiva $PM_{10} > 20$ tonn/anno kmq, che rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per sè stessi e per i comuni vicini. In corrispondenza di queste aree devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell'aria e piani di azione di natura emergenziale.

Benzene

Le concentrazioni medie annuali misurate tramite rilevatori passivi presso le postazioni fisse risultano inferiori al valore limite di 5 µg/mc.

Ozono

Per questo inquinante il valore considerato è quello della stazione di Verona Cason: si nota che per il numero di superamenti della soglia di informazione, il cui limite è fissato a 180 µg/mc, si registrano 5 superamenti nell'anno 2010.

La soglia di informazione è il livello oltre il quale vi è un rischio per la saluta umana, in caso di esposizione a breve durata e per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione. Raggiunta tale soglia è necessario comunicare al pubblico una serie dettagliata di informazioni relative al luogo, all'ora del superamento, alle previsioni per la giornata successiva e alla precauzioni da seguire per minimizzare gli effetti di tale inquinante.

Il Comune rientra tra i Comuni che hanno aderito al Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria intercomunale. Il Piano è costituito da uno studio analitico dello stato del territorio (dati riferiti al 2009) e delle sue tendenze in ordine alla tutela e al risanamento della qualità dell'aria.

Flora, fauna e biodiversità

Nel territorio del Comune di Sommacampagna non sono presenti siti SIC, ZPS o aree protette.

Sono invece individuate dal PTRC del 1992 due aree definite "Ambiti Naturalistici di livello regionale" localizzabili la prima nella zona valliva del fiume Tione, la seconda nella zona occupata dal Bosco dei Fitti.

Tali aree sono state individuate in ragione della loro alta sensibilità ambientale o dell'elevato rischio ecologico ed è previsto un regime di tutela e valorizzazione delle risorse che le caratterizzano.

La quercia viene evidenziata come elemento dominante della vegetazione presente, oltre vegetazioni riparie lungo il corso del fiume Tione.

Suolo e sottosuolo

Per quanto riguarda la sismicità l'intero territorio è classificato in zona sismica 3 per effetto delle DCR n. 67/2003, e DGR n. 71/2008.

– CRITICITÀ AMBIENTALI

Si riporta di seguito una sintesi delle criticità ambientali desunte dal Rapporto Ambientale.

Aria

Dal punto di vista atmosferico il territorio evidenzia una situazione di criticità. Il Comune di Sommacampagna rientra in una delle porzioni di territorio con alto livello di inquinamento atmosferico. In particolare sono state evidenziate come criticità le concentrazioni di PM_{10} e di biossido di azoto.

Clima

Dal punto di vista climatico, la criticità maggiore è individuata nell'aumento di emissioni di anidride carbonica e nell'aumento di temperatura degli ultimi anni.

Acqua

- Per quanto riguarda la matrice acqua è stata individuata una criticità relativa allo stato ambientale d ei corsi d'acqua superficiali (SACA). Il fiume Tione risulta essere a cavallo tra il livello di ambiente lievemente inquinato e livello di ambiente inquinato.

Suolo

- Alcune aree di rispetto di allevamenti intensivi individuate dalla analisi agronomica del Quadro Conoscitivo vanno ad incidere e a sovrapporsi sulle espansioni residenziali e produttive previste dalle azioni di Piano. Il PAT prevede la dismissione di alcuni di essi.
- La vocazione estrattiva del territorio produce un significativo impatto sul suolo e sul paesaggio.
- Al momento della stesura del Rapporto Ambientale nel territorio comunale erano presenti tre cave in attività, una cava sospesa e cinque dismesse, tra le quali due erano utilizzate come discarica. Una delle discariche sopracitate era stata temporaneamente sospesa in passato per la presenza di diossina

(problema attualmente risolto). Allo stato attuale sono presenti 4 cave attive (Ceolara, Casetta, Betlemme, Pezzetta 2). La cava Ceriani risulta essere estinta.

- Presenza di aree con difficoltà di drenaggio.
- Possibili problematiche di erosione dei pendii morenici.
- Vulnerabilità alta o media per le aree infracollinari per via della soggiacenza inferiore a 10m per la presenza di falde locali.

Biosfera

I livelli attuali di antropizzazione del territorio comportano la presenza di un insieme di ostacoli per la continuità funzionale della rete ecologica. Tali barriere vengono evidenziate nelle aree insediative, l'autostrada A4, la Strada Provinciale n. 26 "Morenica", la Strada Provinciale n. 26A "Di Santa Lucia della Battaglia", la Strada Comunale Sommacampagna-Custoza, la TAV (in previsione), la Ferrovia Milano-Venezia, l'aeroporto, il canale del Consorzio di Bonifica Alto Veronese, l'area destinata ai campi da golf e il sistema delle tangenziali Venete ad ovest del comune di Sommacampagna.

Agenti Fisici

- Il territorio del PAT è interessato, in particolar modo nella parte orientale del territorio, da un inquinamento luminoso assai significativo. Attualmente il comune di Sommacampagna non ha adottato il Piano dell'illuminazione pubblica e non ha messo in atto azioni contro l'inquinamento luminoso.
- Le principali fonti di criticità per quanto attiene al rumore sono la presenza dei traffico aereoportuale, ferroviario e autostradale.
- Presenza di stazioni radio base e di linee ad Alta Tensione, specificatamente 3 linee da 132 kV (di cui una doppia) e 2 da 220 kV, la cui fascia di rispetto lambisce o coincide con diverse case sparse.
- La percentuale di abitazioni che supera il livello di riferimento per il radon è pari allo 0,4%.

Popolazione e società

Dall'analisi demografica emerge il fatto che la popolazione residente è in aumento, dovuto alla presenza di stranieri, che negli ultimi anni, richiamati principalmente dai bassi costi abitativi e dalla disponibilità di lavoro nel settore agricolo – rappresentano una realtà importante che comporta nuove dinamiche, economiche, sociali, scolastiche, sanitarie e insediative del territorio. Dall'analisi è emerso inoltre un importante aumento del numero di famiglie e la progressiva riduzione del numero dei componenti. Questo fenomeno si può attribuire principalmente all'incremento di famiglie uni personali. A tale dato corrisponderà necessariamente un aumento della necessità di abitazioni.

Viabilità

- L'estensione delle piste ciclabili, allo stato attuale è pari a 5km ovvero 0,36 m/abitante. Tale indicatore risulta essere inferiore alla media europea. Il PAT prevede il potenziamento e la regolamentazione dei percorsi esistenti e l'inserimento di ulteriori 17km di piste ciclabili andando a raggiungere un valore di 1,55m/abitante.
- Il traffico medio giornaliero risulta essere elevato. Gli elementi che influiscono notevolmente sui livelli di traffico sono identificati con la presenza del casello autostradale, l'attraversamento della SP26, arteria importantissima per il traffico intercomunale sull'asse Bussolengo-Villafranca, la vicinanza con Verona e il Quadrante Europa e la presenza dell'aeroporto Valerio Catullo. Il volume di traffico da attraversamento del centro urbano risulta essere consistente, soprattutto a Caselle.

– OBIETTIVI E AZIONI DEL PAT

Nel Rapporto Ambientale sono riportati gli obiettivi di sostenibilità individuati nella fase preliminare al fine di ridurre le criticità evidenziate durante la progettazione del PAT:

- minimizzare l'utilizzo delle risorse non rinnovabili;
- utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione;
- utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche pericolosi o inquinanti;
- preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat e dei paesaggi;
- mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche;
- mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale;
- mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente locale;

- tutela dell'atmosfera;
- sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale;
- promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo.

Sono stati altresì evidenziati gli obiettivi sociali:

- salvaguardia, valorizzazione e miglioramento della qualità della vita;
- crescita demografica contenuta;
- favorire la promozione di attività economiche che siano ad alto valore aggiunto correlate alle particolari vocazioni del territorio; riducano gli insediamenti di attività produttive con elevato consumo di suolo; riducano la mobilità e il trasporto di merci su gomma; siano collocate nell'ambito delle tecnologie a basso impatto ambientale finalizzate all'utilizzo di energie rinnovabili e per il risparmio energetico
- favorire lo sviluppo di infrastrutture viarie che riducano l'impatto sulle popolazioni esposte come nel centro abitato di Caselle
- favorire il risparmio del territorio e delle sue risorse naturali mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- la realizzazione di regolamenti riguardanti le tipologie e le tecnologie costruttive ispirate a criteri di ecocompatibilità, di risparmio energetico e di solidarietà sociale.
- promuovere lo sviluppo del territorio rurale mediante la tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola e lo sviluppo di una agricoltura sostenibile;
- promuovere lo sviluppo del settore turistico-ricettivo mediante la realizzazione di attività che si ispirino ad uno sviluppo sostenibile e durevole e la valorizzazione dei luoghi e dei percorsi di elevato valore ambientale
- favorire la tutela della popolazione e in special modo delle fasce deboli e a rischio di emarginazione mediante la realizzazione di centri e luoghi di aggregazione per anziani, giovani e immigrati; insediamento di servizi anche nei centri minori; la diffusione sul territorio delle attività sportive; l'aumento dell'offerta di servizi ai giovani e ai soggetti diversamente abili.

Le azioni di piano che l'Amministrazione di Sommacampagna intende perseguire con il PAT riguardano principalmente i seguenti sistemi:

- insediamenti e aree urbane;
- territorio rurale;
- attività produttive;
- servizi;
- infrastrutture e viabilità.

Si riportano di seguito le azioni di piano individuate nelle singole ATO:

- Cà Bianca, espansione insediativa residenziale a est del capoluogo a ridosso dell'area di urbanizzazione consolidata
- Cesure – via Pindemonte, espansione insediativa residenziale a sud ovest del capoluogo
- Canova, espansione insediativa residenziale a ovest del capoluogo a ridosso dell'area di urbanizzazione consolidata
- Crocetta – Fossà, espansione produttiva a sud ovest del capoluogo più nuova viabilità a servizio
- Via dell'Industria, riconversione e riqualificazione
- Piazza Sommacampagna, riqualificazione dell'ambito complesso
- Riqualificazioni puntuali, specifiche riqualificazioni localizzate
- Caselle est ambito complesso, espansione insediativa residenziale
- Caselle ovest, espansione produttiva
- Via Verona riqualificazione e riconversione dell'area a sud-est di Caselle
- Via dell'Artigianato, riqualificazione e riconversione ambito complesso a sud di Caselle
- Via Aeroporto, espansione turistico ricettiva
- Nuova viabilità Via Belvedere, potenziamento della viabilità a servizio del comparto 2A e realizzazione linea direttrice Nord-Sud traffico attraverso Caselle
- Nuova viabilità Via casa 15, potenziamento della viabilità a servizio del comparto 2B e realizzazione della circonvallazione della zona produttiva

- Allevamenti intensivi, eliminazione opere incongrue
- Cintura verde, Realizzazione di ambiti di riequilibrio dell'ecosistema di Caselle
- Custoza est, espansione insediativa residenziale a est di Custoza
- ex Conceria, riqualificazione e riconversione ambito esistente
- Centro di Custoza, riconversione di due aree / nuova scuola
- Gorgo, riqualificazione urbana e territoriale a Gorgo
- Tione, corridoio ecologico boschivo tutela corridoi ecologici e riconversione naturalistica
- Via Guastalla, Via Canova e Via Tenda riqualificazione urbana e territoriale
- Palù – Ca Neà, valorizzazione di aree ad elevata naturalità
- Pezzarara – Tamburino Sardo, riqualificazione e riconversione boschivo tutela corridoi ecologici e riconversione naturalistica
- Allevamenti e insediamenti incongrui, eliminazione opere incongrue
- ex cava Cerini, valorizzazione dell'ex cava Ceriani ad area ad elevata naturalità
- Cave, Riconnessione naturalistica di cave esaurite
- Allevamenti e insediamenti incongrui, eliminazione opere incongrue
- Mirabilia e Casello autostradale, infrastrutture e attrezzatura di maggior rilevanza in progetto con ribaltamento casello e viabilità a servizio
- Ceolara – SEV, Riqualificazione di area degradata ad area a parco urbano
- Aeroporto, Proposte tecniche per la mitigazione degli impatti
  Le **azioni sovra comunali** che graveranno sul territorio di Sommacampagna sono:
- Ferrovia ad alta capacità.
- Nuovo casello Autostradale a servizio dell'Aeroporto Catullo, che verrà realizzato sul territorio di Villafranca ma, essendo al confine, gravante anche sul comune di Sommacampagna.
- Sistema delle Tangenziali Venete a pedaggio nel tratto Verona-Vicenza-Padova:
- Piano di sviluppo dell'Aeroporto Valerio Catullo: per tale opera sono state considerate solo le indicazioni di massima sullo sviluppo dell'aeroporto. L'Amministrazione Comunale ha commissionato uno studio integrativo alla VAS che individua e localizza le possibili opere di mitigazione. Il valutatore afferma che in fase di PI o di approvazione di specifici PUA si dovrà verificare l'efficacia di tali azioni e predisporre il monitoraggio dei rispettivi indicatori ambientali.

– PROCESSO DI CONCERTAZIONE/CONSULTAZIONE

Nel Rapporto Ambientale è stato riportato l'elenco degli attori coinvolti nella fase di concertazione/partecipazione e coinvolgimento dalle amministrazioni comunali, da cui emergono gli "enti interessati" all'adozione del Piano di Assetto del Territorio comunale, le associazioni ambientaliste individuate, nonché le associazioni di categoria interessate all'adozione del Piano e/o programma.
Sono stati effettuati i seguenti incontri:
Incontro n. 1 "Viabilità, mobilità e infrastrutture" del 13/10/2006
Confronto e consultazione sull'attuale assetto viabilistico ed infrastrutturale, finalizzato alla definizione dei nuovi interventi necessari, anche in funzione delle politiche di sviluppo urbanistico e settoriali perseguite.
Incontro n. 2 "Attività economiche" del 17/10/2006
Confronto e consultazione con le attività e le categorie economiche operanti a vario titolo sul territorio, al fine di perfezionare e specificare gli obiettivi strategici da perseguirsi col PAT, anche in relazione alla sostenibilità ambientale degli interventi da proporre.
Incontro n. 3 "Qualità dell'ambiente urbano" del 20/10/2006
Confronto e consultazione sugli interventi e sulle politiche urbanistiche da perseguire per la riconversione degli ambiti degradati, per il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di vivibilità dei quartieri, delle aree e degli impianti pubblici in genere.
Incontro n. 4 "Ambiente e paesaggio" del 24/10/2006
Definizione degli obiettivi strategici per la tutela del patrimonio paesistico - ambientale, anche attraverso l'apposizione o la conferma di vincoli finalizzati alla tutela del paesaggio agrario, della vegetazione arborea ed arbustiva di pregio presente, delle visuali panoramiche, della morfologia del territorio, nonché della produzione agricola tipica di Sommacampagna.

Incontro n. 5 "La Città di Tutti" del 27/10/2006
Confronto sull'attuale dotazione di servizi pubblici sportivi, ricreativi, culturali, sociali, scolastici ecc., finalizzata alla definizione degli obiettivi e delle esigenze sociali della cittadinanza da recepire e formalizzare nel PAT.
Inoltre si sono tenuti alcuni incontri specifici con associazioni ed enti operanti sul territorio.
In data 12/06/2008 la Giunta Comunale delibera la presa d'atto della conclusione della fase di concertazione, consultazione e partecipazione sui contenuti del Documento Preliminare alla progettazione del PAT.
In sede istruttoria è stato inoltre chiarito che la concertazione è stata svolta anche nella fase successiva al Documento Preliminare, durante la redazione del Piano.
Si evidenzia inoltre che a seguito delle elezioni amministrative del 2009 e del cambio della Amministrazione Comunale e contemporaneamente alla richiesta di integrazioni al Rapporto Ambientale sono stati riaperti i termini per la presentazione di osservazioni, al fine di consentire ai cittadini, che nel frattempo avevano continuato a segnalare argomenti e/o proposte di modifica od integrazione del progetto, la possibilità di partecipare alla fase di definizione finale dello stesso.
Con delibere della Giunta Comunale n. 199/2010 e 222/2010, esecutive, sono stati quindi riaperti i termini per la presentazione di Osservazioni, con scadenza finale fissata nel 25.01.2011, e si evince che contestualmente sono stati adottati tutti i provvedimenti necessari al fine di darne la massima pubblicità.

– OPZIONE ZERO E SEGNALI ALTERNATIVI

Dal Rapporto Ambientale si evince che durante la fase di elaborazione del Piano sono state effettuate:
- analisi di alternative strategiche per il recepimento degli strumenti sovraordinati (Si.Ta.Ve, creazione terza corsia dell'autostrada A22)
- alternative che si sono tradotte in scelte localizzative delle azioni di piano.

Le scelte strategiche discusse in fase di pianificazione sono legate anche alle previsioni della pianificazione sovraordinata, tra le quali:
- Sistema delle Tangenziali Venete; possibilità del ribaltamento del casello autostradale. La strategia adottata dal Comune è quella di evitare la soppressione della strada comunale via Libia considerando le ricadute fortemente negative che tale cancellazione determinerebbe sulla viabilità locale con particolare riferimento al prevedibile aumento del traffico di attraversamento del centro abitato di Sommacampagna, oltre al disagio provocato ai residenti della zona. Infatti tale via contribuisce oggi a sgravare la SR 62 che all'altezza del casello di Verona Nord dà già da molto tempo segnali di grave insufficienza.
- Realizzazione della terza corsia autostradale con la previsione di realizzare opere di mitigazione come barriere antirumore.

Tale scelte sono state considerate nello sviluppo del progetto di piano traducendosi in scelte di tipo localizzativo per quanto riguarda la determinazione delle aree di nuova espansione e la viabilità comunale.
Lo scenario alternativo è stato valutato e confrontato con lo scenario del PAT all'interno della matrice di valutazione.
Per quanto riguarda l'opzione zero, nel Rapporto Ambientale è stato analizzato il PRG vigente con l'individuandone delle azioni strategiche, quali ad esempio le aree di espansione, non ancora realizzate.
Anche lo scenario zero è stato valutato analiticamente mediante tabelle di valutazione allegate al Rapporto Ambientale.
Dalla valutazione emerge come lo scenario di piano risulti più compatibile di quello di PRG in quanto prevede che il possibile sviluppo avvenga incentivando l'adozione di:
1. misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, e nel rispetto del vicino sito di interesse archeologico;
2. una specifica tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico – ambientale;
3. la rivitalizzazione del tessuto commerciale mediante l'incentivazione di attività commerciali e di servizio compatibili alla residenza, funzionali alla valorizzazione commerciale e turistica, e la conversione o rilocalizzazione di quelle incompatibili;

4. il recupero, riqualificazione, riordino morfologico e completamento dell'edificato esistente (aree di urbanizzazione consolidata) al fine di incentivare il riutilizzo dell'esistente e la riqualificazione del tessuto insediativo.
   Il valutatore afferma inoltre che la sostenibilità del PAT risulta maggiore rispetto a quella dell'opzione zero e dello scenario alternativo.

– ATO E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Il PAT suddivide il territorio comunale di Sommacampagna in otto ambiti territoriali omogenei (ATO). i primi tre ambiti comprendono le aree di urbanizzazione consolidata del capoluogo, della frazione Caselle, e della frazione Custoza, col loro immediato intorno agricolo; il quarto comprende la valle e i meandri del fiume Tione, il quinto l'ambito rurale collinare, il sesto l'ambito rurale di pianura, il settimo le nuove attrezzature sovracomunali, l'ottavo l'aeroporto.
L'analisi dimensionale condotta per il piano definisce la capacita massima insediativa residua in base alle previsioni del PRG vigente ed alla quantificazione del volume ancora utilizzabile attraverso interventi di recupero, riqualificazione e ristrutturazione degli edifici esistenti, espressa in numero di abitanti potenziali.
Tale valore viene detratto da quello derivante dallo scenario socio demografico futuro delineato, che fissava in un massimo di 17.728 il numero di abitanti prevedibili al 2016.
È prevista la conferma di tutte le previsioni di nuova edificazione del vigente PRG, con riferimento alle parti non ancora realizzate o abitate. Pertanto, la popolazione residente sul territorio comunale ad esaurimento e pieno sfruttamento delle potenzialità edificatorie ammonterà a 16.126 abitanti.
La capacita insediativa massima teorica che il PAT può gestire è pertanto di 1.602 abitanti aggiuntivi. A tale valore corrisponde, sulla base dello standard di legge (150 mc/ab), un volume massimo di progetto pari 240.300 mc edificabili ad uso residenziale.
Dal Rapporto Ambientale si evince che il dimensionamento del piano è stato tradotto nelle azioni strategiche (di espansione produttiva e residenziale, nei servizi).
La matrice di valutazione di sostenibilità delle azioni è strettamente correlata al dimensionamento del piano, che il valutatore afferma sia sostenibile essendo verificato che:

- l'estensione delle reti del ciclo idrico integrato e le potenzialità del depuratore saranno sufficienti per sostenere i carichi insediativi di progetto;
- è stato valutato il trend dei consumi energetici, la produzione di rifiuti e la capacita del sistema di sopportare tale dimensionamento.
- la scelta del recupero degli spazi ed edifici esistenti al fine di ridurre il consumo di suolo risulta sostenibile

In sede istruttoria è stato chiarito che le quantità non attuate del vigente PRG corrispondono a 216.906 mc, a cui corrisponde un potenziale insediativo massimo di 1.863 abitanti.
Complessivamente le aree a destinazione produttiva di completamento, cioè quelle con urbanizzazione ormai completata, sono pari a 1.202.750 mq, nei quali sono presenti 157 lotti edificati e 7 lotti liberi (4% del totale) per 36.961 mq edificabili e 17.253 mq copribili.
Nelle aree di espansione, cioè quelle con urbanizzazione in corso o non ancora completata, pari a mq 321.407, i lotti liberi sono ancora 7 e corrispondono ad una superficie di mq 77.790, per una superficie copribile di mq 31.659.
Per quanto riguarda aree destinate ad attività commerciali e/o turistico-ricettive, il PRG non prevede specifiche quantificabili, dalle quali desumere il carico residuo, in quanto collocate/collocabili internamente alle precedenti aree in rapporti percentuali differenziati.

– METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E IMPRONTA ECOLOGICA

La valutazione delle singole azioni di Piano, suddivise per ATO, è stata effettuata considerando le criticità evidenziate a partire dal Rapporto Ambientale Preliminare (situazione ex ante) per ogni componente ambientale, sociale ed economica.
Le azioni di piano sono state valutate mediante un approccio multidisciplinare, attribuendo un valore di sostenibilità a seconda dell'impatto sulle singole componenti.
Tale valore viene assegnato in base alle considerazioni fatte per le singole componenti, secondo un giudizio che si basa sulla natura dell'indicatore DPSIR prescelto.

Gli impatti che le azioni del Piano possono esercitare nei confronti di queste componenti sono stati valutati secondo il grado di sostenibilità, definito da un valore numerico, da 0 a 6 (da poco sostenibile a molto sostenibile).
Il giudizio è basato sugli approfondimenti relativi allo stato di fatto e ai trend dei singoli indicatori. Nel processo di giudizio della singola azione di piano ad ogni indicatore è stato attribuito lo stesso peso. Per ogni azione di piano sono stati sommati i giudizi relativi a tutti gli indicatori e calcolata la media finale. Ad ogni azione è stato quindi associato un valore numerico complessivo secondo il range da 0÷2 a 4÷6 (da poco sostenibile a sostenibile).
Sono state successivamente individuate e recepite nelle norme le misure di mitigazione finalizzate ad attenuare gli effetti previsti
La sostenibilità è stata misurata per ogni azione di piano facendo una media dei valori emersi attribuendo un singolo valore per ogni componente misurata in via qualitativa o quantitativa ad un indicatore.

- SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED ECONOMICA

Sommacampagna è ubicata nelle prima cintura metropolitana ovest di Verona, lungo i principali assi viari e ferroviari (autostrada A4 ed A22 - strada provinciale Morenica – ferrovia Milano Venezia) ed è attraversata dal CORRIDOIO 5, all'interno del quali transiteranno tutte le principali infrastrutture della mobilità in corso di progettazione, quali la ferrovia Alta capacità Brescia Verona, il Sistema delle Tangenziali Venete, il Quadrante Europa, l'Aeroporto Valerio Catullo ecc..
Il territorio di Sommacampagna ha un ruolo primario sia in funzione delle predette infrastrutture, che per la dotazione di insediamenti produttivi di scala territoriale, per la sua qualità e delicatezza ambientale, nonché punto di eccellenza per l'insediamento di funzioni innovative di interesse sovra comunale.
Il PAT è ispirato alle seguenti scelte strategiche:

- alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al miglioramento della qualità della vita;
- alla promozione di attività economiche quali, in particolare, le attività ricettive, il terziario avanzato e il produttivo ad alto valore aggiunto correlate alle particolari vocazioni del territorio e caratterizzate da un sostenibile impatto ambientale;
- al "risparmio del territorio" e delle sue risorse naturali (flora, fauna, geo-risorse, acqua) quale beni preziosi e non riproducibili, da ottenersi anche col recupero del patrimonio edilizio esistente e con la progettazione delle nuove opere pubbliche;
- al risparmio e al recupero di risorse mediante regolamenti riguardanti le tipologie e le tecnologie costruttive ispirate a criteri di eco-compatibilità, di risparmio energetico e di solidarietà sociale.

Alla luce di tali osservazioni il valutatore esprime un giudizio positivo relativamente alla sostenibilità sociale ed economica del PAT e alla coerenza con gli obiettivi dei Piani sovraordinati.
Nelle tabelle di valutazione contenute nel Rapporto Ambientale è stata valutata la sostenibilità sociale ed economica confrontando gli effetti derivanti dalle azioni di piano con quelli dello scenario alternativo e dell'opzione zero mediante l'attribuzione di un valore di sostenibilità agli indicatori inerenti alle componenti *Popolazione e Sistema socio-economico.*

- IMPRONTA ECOLOGICA

Nel Rapporto Ambientale è contenuto il calcolo dello'Impronta Ecologica, un indicatore che consente di associare le diverse forme di impatto umano sull'ecosfera riconducendole ad un denominatore comune, la superficie direttamente o indirettamente impiegata dalle attività antropiche. In questo modo diventa possibile sommare in modo coerente i contributi che derivano anche da fenomeni molto diversi tra loro.
Per la valutazione del PAT di Sommacampagna è stata utilizzata la procedura di calcolo basata sul foglio delle nazioni, che il valutatore afferma sia ormai consolidata e ben definita.
I risultati ottenuti evidenziano un'impronta ecologica reale per il 2006 di 4,96 ha/procapite, mentre l'impronta ecologica in unità di superficie pro capite è di 8,42 unità di superficie/individuo. Con il PAT l'impronta crescerà anche se in maniera non determinante con valori rispettivamente di 6.67 e 11.71 ha/procapite.
Il valutatore evidenzia inoltre come l'attuale impronta ecologica di Sommacampagna sia più alta rispetto a quella italiana, pari nel 2003 a 4.2 ha/individuo.

Qualora non si tenesse conto dell'attività aeroportuale, intesa come struttura sovra comunale di interesse nazionale, l'attuale impronta ecologica reale si abbasserebbe al valore di 3.57 ha/individuo e l'impronta ecologica con superficie equivalente al valore 5,91 unità di superficie/individuo.
L'impronta ecologica rimane pressoché costante nell'ipotesi di realizzazione della progettualità del PAT (anno 2006): questo, considerando che alcuni degli indicatori sono stati assunti costanti in una previsione decennale. Ciò è stato considerato indice del grado di sostenibilità delle scelte strategiche indicate nello strumento pianificatorio.
La biocapacità del Comune di Sommacampagna risulta pari a 1,61 unità di superficie pro-capite. Una volta determinate Impronta Ecologica e Biocapacità disponibile è possibile verificare in quale misura il territorio è in grado di soddisfare le esigenze della popolazione che lo occupa: ciò si realizza attraverso il confronto tra le suddette quantità che permette di ottenere il valore del Deficit Ecologico.
Il Deficit Ecologico per il Comune di Sommacampagna è risultato pari a -7,025 unità di sup/ind.
Il valore ottenuto è stato considerato elevato rispetto al deficit ecologico medio italiano (3,02 unità di sup/ind). Il dato sta ad indicare che per soddisfare i consumi interni e smaltire l'inquinamento prodotto, sarebbe necessaria una superficie territoriale equivalente pari a 7 volte quella reale.

- MITIGAZIONI/COMPENSAZIONI

Nel Rapporto Ambientale è contenuta la valutazione degli effetti delle azioni di piano e sono individuate le misure di mitigazione per ciascuna componente di piano analizzata e sono stati valutati gli effetti cumulativi derivanti dalle azioni previste dalla pianificazione sovraordinata.
Nelle elaborazioni effettuate per la valutazione del piano sono state stimate le pressioni della viabilità sulle future espansioni edilizie, quantificando la concentrazione in µg/m per ogni inquinante nelle aree del comune di Sommacampagna, nelle quali sono previste espansioni edilizie e in aree attualmente abitate.
Le espansioni previste, maggiormente esposte agli inquinanti legati al traffico, sono quelle nelle immediate vicinanze dell'autostrada A4. Soprattutto nell'ATO 1 nell'ATO 2. L'area di espansione più prossima all'aeroporto è interessata, anche se in modo non diretto, dal traffico legato alle attività aeroportuale, in quanto il corridoio di atterraggio e le aree di parcheggio degli aerei sono relativamente vicine. In questo caso il valutatore ritiene che un'ulteriore fonte di disagio possa essere il rumore legato all'aeroporto situato a circa un chilometro dall'espansione residenziale.
Sono stati quindi stimati:

- impatti derivanti dalla rete stradale e autostradale attuale e di previsione;
- impatti derivanti dalla viabilità secondaria;
- impatti derivanti dalla realizzazione di Mirabilia;
- Impatti derivanti dal potenziamento dell'aeroporto Valerio Catullo

Sono stati sommati tutti i contributi calcolati, civili, industriali, stradali e aeroportuali, calcolando i valori previsti di emissione per singola ATO e singolo inquinante.
Non sono stati considerati gli effetti derivanti dal nuovo sistema delle tangenziali venete in quanto solo in sede di chiusura della valutazione è stato acquisito il progetto preliminare. Tuttavia, il valutatore evidenzia che, dalle informazioni raccolte durante la fase di presentazione del progetto, emerge una funzione principale di sgravio" dell'attuale indice di trafficabilità del sistema autostradale: per tale motivo preventiva un incremento degli impatti per aria e rumore, per il nuovo tratto viabilistico ad est di Caselle, ma allo stesso tempo, una conseguente riduzione degli impatti provenienti dall'autostrada A4 a sud dell'abitato. Il valutatore ritiene opportuno che, in fase di Studio di Impatto Ambientale, sia verificata la consistenza delle opere di mitigazione atmosferica e acustica previste, considerando anche il fatto che il tratto viario lungo il confine sembra interessare la fascia verde di riequilibrio dell'ecosistema di Caselle.
Di seguito si riporta una sintesi delle mitigazioni individuate

- limitare gli effetti di inquinamento dell'aria dovuta all'aeroporto mediante la riduzione della pressione sugli insediamenti (rilevati in terra con vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, di ampiezza ed altezza variabile in funzione dell'area individuata e della disponibilita di spazio; realizzazione di fasce boscate e l'inserimento di muri vegetati).

- prevedere opere di mitigazione degli impatti acustico e atmosferico per le espansioni di tipo residenziale interessate dagli effetti di fonti di inquinamento quali autostrada, viabilita principale, aeroporto
- realizzare delle barriere sulla viabilità principale, possibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, per quelle situazioni di edificato esistente sottoposto a forte pressione inquinante;
- realizzare sistemi viabilistici alternativi al traffico veicolare quali la ciclabilita e promuovere con gli enti preposti di specifici accordi di programma;
- redazione di un regolamento edilizio sostenibile finalizzato a ridurre l'impatto sul clima e sull'aria delle emissioni derivanti dal riscaldamento e dal raffrescamento degli edifici,
- attivare azioni di concertazione per la riduzione dell'inquinamento (realizzazione di un sistema pubblico del trasporto efficiente, la metropolitana leggera, blocco del traffico, incentivare l'uso di automobili alimentate da gpl, metano, idrogeno, biodiesel, ecc.)
- realizzare accordi di programma con gli enti gravanti sul territorio al fine di ridurre gli impatti e il rischio sulla realtà residenziale del comune di Sommacampagna.

– COERENZA INTERNA

Si evince dal Rapporto Ambientale che è stata compiuta una valutazione di sostenibilità delle azioni di piano rispetto alle criticità del territorio. Per ogni azione è stata fornita una valutazione oggettiva della sostenibilità degli obiettivi di piano in relazione alle diverse componenti ambientali; è stata verificata la sostenibilità delle azioni di piano sommando i giudizi relativi ad ogni componente esaminata, mediante una tabella di valutazione che attribuisce un giudizio di coerenza con i principi di sostenibilità definiti precedentemente.

Il processo di valutazione ambientale è stato completato sviluppando l'analisi di coerenza del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ovvero verificando l'eventuale esistenza di contraddizioni tra obiettivi, misure e interventi di Piano e obiettivi di sostenibilità ambientale.

È stato formulato un giudizio di coerenza per ogni azione rispetto agli obiettivi fissati nel Documento Preliminare analizzando i diversi settori di influenza di ogni singola azione.

E' stata quindi valutata la coerenza delle strategie e delle azioni del PAT con tali contenuti, esprimendo un giudizio di coerenza interna secondo una scala ordinale: coerente, parzialmente coerente, non coerente, indifferente.

Il valutatore conclude che dall'analisi eseguita il PAT risulta coerente con gli obiettivi posti.

– COERENZA ESTERNA

Per garantire la coerenza del PAT con gli altri piani e programmi sovraordinati e di settore (coerenza esterna del Piano), nell'ambito della procedura di VAS sono stati analizzati i contenuti (prescrizioni, strategie, azioni) degli altri pertinenti piani e programmi, ed è stata valutata la coerenza delle strategie e azioni del PAT con tali contenuti, esprimendo un giudizio di coerenza esterna secondo la scala ordinale: coerente, parzialmente coerente, non coerente, indifferente.

I piani e programmi analizzati sono:

- PRTC della Regione Veneto approvato con Delibera Consiglio Regionale no 250 del 13.12.1991
- PRTC della Regione Veneto adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009.
- Piano di area Quadrante Europa (PAQE)

L'analisi di coerenza con i piani dei comuni contermini (Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona) è stata effettuata attraverso il metodo del map overlay,

Dalle analisi effettuate attraverso la matrice di valutazione della coerenza esterna per quanto riguarda gli obiettivi dei piani sovraordinati ed il metodo del map overlay per quanto riguarda la coerenza con la pianificazione dei comuni contermini, è stato possibile assegnare un giudizio di coerenza alle scelte del PAT.

– VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Dal Rapporto Ambientale si evince che la Valutazione d'Incidenza è ritenuta non necessaria per il PAT di Sommacampagna e che, in particolare, per il sito IT3210043 "*Fiume Adige: tra Belluno Veronese e Verona Ovest*" e "*Fontanili di Povegliano*" si è ritenuto opportuno procedere alla fase di *screening* per

valutare l'eventuale "significatività" degli effetti derivanti dall'attuazione delle azioni previste dalla programmazione urbanistica.
Sono stati esclusi dall'analisi i siti IT3210012 "*Vajo Galina e Progno Borago"*, IT3210018 " *Basso Garda"*, IT3210003 ""*Laghetto del Frassino* perché ritenuti sufficientemente distanti dalle zone interessate dalle azioni di piano potenzialmente impattanti.
Con nota prot. n. 3930 del 02/04/2012 del Comune di Sommacampagna è pervenuta la dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza.
Con relazione istruttoria n. 79/2012 del 07.05.2012 il Servizio Pianificazione Ambientale di questa UP, nel prendere atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza per il PAT, dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR 3173/2006 *"Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"*.

- PARERI DELLE AUTORITA' AMBIENTALI

Con nota prot. n. 3930 del 02.04.2012 il Comune ha trasmesso copia della nota del 30.03.2012 con cui i tecnici incaricati alla redazione del PAT dichiarano *"che, dopo l'avvenuta adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, è stato richiesto parere a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale, individuati dal tecnico incaricato della VAS. Gli elaborati e la normativa di piano sono stati conformati alle eventuali prescrizioni/raccomandazioni contenute nei pareri pervenuti[...]"*.
Alla nota sopraccitata è allegata copia di richiesta del parere prot. n. 1384 del 29.01.2009 ai soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale:

- AATO;
- ARPAV;
- Autorità di Bacino Interregionale Fissero-tartaro-Canalbianco;
- Comune di Sona;
- Comune di Valeggio sul Mincio;
- Comune di Verona;
- Comune di Villafranca;
- Consorzio di Bonifica Adige-Garda;
- Consorzio di Bonifica Agro veronese Tartaro-Tione
- Genio Civile di Verona;
- Provincia di Verona;
- Regione Veneto;
- Servizio Forestale regionale Verona;
- Servizio Ispettorato regionale Agricoltura verona;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del veneto;
- ULSS;
- Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Verona.

Con la medesima nota il Comune ha trasmesso copia del parere prot. n. 7166 del 03.04.2009 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
Con nota prot. n. 47999 del 22.12.2010 il Comune di Bussolengo ha trasmesso un'osservazione al PAT chiedendo un'integrazione delle norme tecniche attuative. Considerato che il Comune di Bussolengo è da considerarsi competente in materia ambientale, si ritiene che i contenuti della sopra citata osservazione debbano essere verificati prima dell'approvazione del piano.

- AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI CON IL REALE UTILIZZO DEL TERRITORIO

Con nota prot. n. 3930 del 02.04.2012 il Comune ha trasmesso copia della nota del 30.03.2012 con cui i tecnici incaricati alla redazione del PAT dichiarano che:

- *"relativamente all'aggiornamento della C.T.R.N. esso è di "tipo A – da ortofoto e pratiche edilizie"*.

In particolare la C.T.R.N. contenuta nel Quadro conoscitivo (lett. A) è stata unita e ritagliata sul confine comunale; gli oggetti tangenti al confine sono stati mantenuti interi; è stata effettuata la ricomposizione degli oggetti sul taglio cartografico; il confine è stato aggiornato e concordato con gli uffici tecnici dei comuni limitrofi;

- *relativamente alle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive di cui alla TAV. 4 del PAT, esse corrispondono alla classificazione del PRG vigente di Sommacampagna, ai PUA convenzionati e al reale livello di dotazione di infrastrutture e sottoservizi del territorio;*

Pertanto la Carta tecnica regionale e gli elaborati grafici del PAT risultano aggiornati alla data di adozione del piano secondo il reale utilizzo del territorio.".

– COERENZA DELLE LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO CON EVENTUALI PROGETTI DI OPERE/INFRASTRUTTURE LA CUI APPROVAZIONE È DI COMPETENZA DELLA REGIONE/PROVINCIA

Con nota prot. n. 3930 del 02.04.2012 il Comune ha trasmesso copia della nota del 30.03.2012 con cui i tecnici incaricati alla redazione del PAT dichiarano *"di aver compiuto la verifica di non conflittualità delle linee preferenziali di sviluppo previste nel PAT e rappresentate nella TAV 4 – trasformabilità, con eventuali richieste di approvazione di opere o di progetti di competenza regionale e/o provinciale"* e della nota del 30.03.2012 con cui i tecnici incaricati dichiarano che *"la verifica in ordine alla conflittualità di eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali ha dato esito negativo.".*

– PIANO DI MONITORAGGIO

Nel rapporto Ambientale è riportato lo schema proposto per il monitoraggio ambientale che riporta gli indicatori individuati, l'autorità preposta all'attività di verifica, la frequenza con la quale le operazioni dovranno essere eseguite, le modalità di presentazione del monitoraggio e gli obiettivi auspicabili.
Tale piano, come riportato nel seguito dell'istruttoria dovrà essere recepito nelle Norme Tecniche.

– OSSERVAZIONI

Con nota prot. n. 5571 del 10.05.2012 il Responsabile del Procedimento del PAT di Sommacampagna, ha dichiarato:

- *"che nel primo periodo dalla data di pubblicazione del progetto di Piano e del Rapporto Ambientale avvenuta il 22.01.2009 fino al decorrere dei termini previsti dalle disposizioni di legge (30 giorni di deposito + 30 giorni per la presentazione delle osservazioni con termine conclusivo fissato per il 23.03.2009) sono pervenute n. 39 osservazioni + n. 1 osservazione pervenuta il 26.03.2009,*
- *che nel secondo periodo in cui, con delibere della Giunta Comunale n. 199/2010 e 222/2010, esecutive, sono stati quindi riaperti i termini per la presentazione di Osservazioni, con scadenza finale fissata nel 25.01.2011, risultano essere state depositate n. 105 nuove Osservazioni + n. 2 osservazioni fuori termine;*

Tra le osservazioni depositate nei termini previsti:

- *2 osservazioni si riferiscono direttamente alla VAS e al Rapporto Ambientale (l'osservazione n. 18 del 1 periodo e l'osservazione n. 100 del 2° periodo redatte entrambe dal Sig. Sandrini Beniamino)*
- *3 osservazioni con contenuti ambientali (n. 9 e 39 del I periodo e n. 80 del II periodo)*
- *2 osservazioni (non riferite nello specifico al Rapporto Ambientale) che possono essere sostenibili dal punto di vista della VAS solo se realizzati contestualmente gli specifici interventi di mitigazione individuati (n.75 e 82 del 2° periodo)*
- *5 Osservazioni, non riferite nello specifico al Rapporto Ambientale, sulle quali si vuole porre attenzione perché interessano collateralmente anche aspetti inerenti la VAS (2° periodo oss n. 1-5-46-79-87".*

Di queste ultime si riporta di seguito un prospetto contenente la numerazione progressiva dell'osservazione, il soggetto, la sintesi dei contenuti, la controdeduzioni, il parere di coerenza del valutatore, nonché il parere della UP.

N° oss.	Richiedente	Sintesi	Controdeduzione urbanistica	Parere ambientale	Parere della UP
I periodo n. 18	PRIVATO Sig. Sandrini Beniamino	L'osservante enuncia i diversi fattori di criticità ambientale che gravano sulla frazione di Caselle (Autostrade A22 e A4, interporto, aeroporto, ferrovia. Nel PAT non sono stati inseriti gli effetti di: - previsioni del Piano di Sviluppo dell'aeroporto, -Si.Ta.ve - Masterplan Quadrante Europa - le mitigazioni non hanno la copertura di spesa - La Vas è insufficiente Ribadisce che il progetto di ampliamento aeroportuale è senza VIA.	OSSERVAZIONE RESPINTA: Va preliminarmente osservato che il testo pervenuto contiene riferimenti a piani, programmi e progetti, l'approvazione dei quali non è di competenza del Comune di Sommacampagna e che pertanto non possono essere riferiti al PAT adottato, così come la mancata sottoposizione a VIA o VAS delle opere di potenziamento dell'Aeroporto (dal 1999 ad oggi), in quanto la competenza in merito, ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 e successive modificazione ed integrazioni, appartiene all'ente promotore del progetto o, in caso di difetto da parte di quest'ultimo, all'ente competente alla sua approvazione. Infatti, la normativa predetta, rimanda al "proponente" (= soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto) l'obbligo di attivazione della procedura di VIA o VAS, trasmettendo il piano o progetto stesso all'Autorità competente alla sua approvazione. Tale condizione preesisteva alle suddette norme e, più in particolare, nella Legge n°349/1986 e nel relativo decreto attuativo D.P.C.M. n°377/1988. Quest'ultimo imponeva che i progetti da assoggettare alla procedura di VIA	Si ritiene che il fascicolo integrativo, redatto a seguito della richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione VAS della Regione Veneto pervenuta in data 21.09.2009 n. 13445, possa rispondere anche a quanto espresso dall'Osservante in particolare: cap.15: in riferimento alla richiesta di valutare le azioni alternative ivi compresa l'opzione 0 cap.11 per quanto riguarda le mitigazioni. Per quanto riguarda la	Si prende atto della controdeduzioni.

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 181/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		dovessero essere comunicati a cura del committente, nel caso specifico quindi ENAC o Società Aeroporto Valerio Catullo, al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e alla Regione Veneto, ed inoltre resi pubblici al fine di consentire la partecipazione al procedimento di tutti gli enti territorialmente interessati e/o dei singoli cittadini. In tal senso si fa presente che nel corso di una recente Conferenza di Servizi inerente alla trasformazione del terminal in area partenze e interventi di sistemazione delle aree esterne, il Comune, chiamato a dare il proprio parere in merito, ha espressamente richiamato la Conferenza medesima sulla eventuale necessità che le opere fossero soggette a VIA. Il legale rappresentante della Società Valerio Catullo, come risulta dal verbale della conferenza in atti, ha in tale sede confermato e dichiarato che l'intervento proposto non doveva intendersi soggetto alle procedure di VIA, ma che alla medesima si sarebbe stato sottoposto il Piano di Sviluppo Aeroportuale proposto dalla società aeroportuale, che risulta a questo Comune essere stato depositato presso ENAC nel Marzo del 2007. Il Piano di Sviluppo Aeroportuale non risulta peraltro essere mai stato ufficialmente depositato presso il Comune, senon per uno stralcio generale ed indicativo pervenuto nel Novembre del 2008, peraltro privo di ogni elemento atto a quantificare dimensionalmente (volumi e superfici coperte) le future realizzazioni. Esso quindi è stato considerato solamente in via generale per quanto attiene ai potenziali impatti sull'ambiente ed è per questo motivo che viene riportato unicamente nel Rapporto Ambientale. Per tale ragione si fa presente che il dimensionamento dell'ATO n°8 "Infrastrutture aeroportuali" non riporta alcun carico urbanistico aggiuntivo, in attesa che il progetto di sviluppo aeroportuale completi il suo iter di approvazione sia opportunamente confrontato e verificato con il comune territorialmente competente. Il Rapporto Ambientale, come dimostrato, ha comunque tenuto in considerazione l'impatto dell'aeroporto nella sua attuale configurazione: va rilevato infatti che l'Allegato F propone misure di mitigazione e compensazione volte a ridurre gli effetti ambientali negativi. Per quanto riguarda il Masterplan e le opere di potenziamento eseguite all'Triaporto Quadrante Europa, nel richiamare le medesime considerazioni generali sopra riportate, si rinvia che la non competenza del Comune di Sommacampagna nella procedura di approvazione del progetto e di verifica di compatibilità ambientale. In ogni caso il Comune potrà esprimere le proprie osservazioni in merito all'interno delle relative procedure ambientali, opponendo, a tutela dei propri cittadini, i contenuti e gli esiti del Rapporto Ambientale e della VAS. Alla data di adozione del PAT, inoltre, non era ancora stato depositato il progetto preliminare del "Sistema delle Tangenziali Venete". Analoghe considerazioni vanno formulate sul nuovo incrocio autostradale	mancanza di VIA per la realizzazione del casello autostradale, si segnala che l'intervento è afferente ad un diverso livello di progettualità e per potere essere realizzato esso dovrà ottenere l'autorizzazione VIA o la non assoggettabilità alla stessa. Il PAT adottato recepisce tale possibilità di realizzazione predisponendo la realizzazione di infrastrutture idonee. Comunque si rimanda al capitolo 22 del presente fascicolo integrativo in cui si propone lo stralcio del nuovo casello autostradale a Caselle degli elaborati del PAT	

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 182/203

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		(A4 - A22) cd il relativo nuovo casello.	
		Si ricorda che la VAS è una procedura di valutazione degli effetti ambientali relativi alle azioni di Piano basata sulla documentazione in possesso presso gli enti territoriali interessati e/o gestori: ai fini dell'adozione del Rapporto Ambientale è necessario ottenere preventivamente Parere Ambientale positivo da parte della Commissione Regionale VAS (unica autorità competente per il PAT, ai sensi del D.Lgs n°152/2006 e successive modificazioni) sulla Relazione Ambientale, che attesti e convalidi, tra l'altro, le modalità di analisi e valutazione, gli indicatori ambientali selezionati e la completezza delle banche dati utilizzate. A tal proposito si fa presente che la Relazione Ambientale inerente la VAS ha ottenuto Parere Ambientale positivo n°81 in data 22/08/2008 da parte della competente Commissione Regionale VAS. Per quanto riguarda le procedure di VIA o VAS inerenti progetti alla cui quali questo ente non è proponente, l'assenza di tali procedimenti valutativi non preclude l'iter di formazione dello strumento pianificatorio relativo al territorio interessato dai suddetti programmi, piani o opere. Si ricorda infine che durante il periodo di deposito del Piano od di raccolta delle osservazioni, non sono pervenute a questo ufficio ulteriori documenti o materiale da parte dello stesso militante integrativi della presente osservazione. Per quanto riguarda le osservazioni presentate, nello specifico si fa presente che: a) il Piano di Sviluppo Aeroportuale è stato considerato unicamente in relazione agli impatti prevedibili allo stato attuale, in quanto il PAT non prevede alcun potenziamento dello stesso, fermo restando che, trattandosi di opera pubblica di interesse sovracomunale, il PAT medesimo potrà essere aggiornato ed integrato con tesi adeguate all'approvazione del relativo progetto; b) alla data di adozione del PAT non risulta ancora depositato il SIA relativo al Sistema delle Tangenziali Venete, pertanto, in accordo col pianificatore regionale, è stato inserito nel Piano un corridoio infrastrutturale nel quale posizionare eventualmente l'opera, fermo restando che lo stesso progetto dovrà superare la relativa VIA, confermando si anche con il Rapporto Ambientale predisposto in allegato al PAT; c) il Masterplan del Quadrante Europa ha fatto parte del materiale sulla base del quale è stato redatto il Rapporto Ambientale, come risulta dalla consultazione dello stesso; d) la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione previste, farà parte dei progetti di attuazione messi a punto col PI e per i quali è prescritto l'utilizzo degli istituti normativi del credito edilizio, della compensazione e della perequazione urbanistica, ai sensi degli art. 35, 36 e 37 della L.R. n°11/2004. e) fj) Alla luce di	

UNITÀ DI PROGETTO COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)

17

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 183/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			quanto sopra non è dato di comprendere quali dati fondamentali manchino, anche in relazione a già citato Parere di Compatibilità Ambientale della Commissione Regionale VAS. Non si entrare nel merito di ogni altra considerazione contenuta nell'osservazione circa gli interventi presso la Commissione Europea, pur prendendo atto che con nota n°99 del 21/01/2009, qui pervenuta il 26/01/2009 n.prot. 1197, la Società Aeroporto Valerio Catullo ha comunicato formalmente di aver dato incarico per la preparazione della documentazione necessaria ad avviare la procedura di VIA. Ogni altra in essa contenuta inerente alle competenze del Comune, va demandata alle valutazioni dell'Amministrazione Comunale. Si prende atto infine che l'interessato ha presentato un'Osservazione Preventiva, n.prot. 6504 in data 16/04/2008, che non è stata tenuta in considerazione in quanto effettuata al di fuori delle procedure di legge, che non prevedono tale formula e, pertanto, in idonea a costituire contributo ai sensi dell'art. 15 della L.R. n°11/2004. Peraltro essa riporta concreti evidenza questioni inerenti a progetti edilizi ed urbanistici non riferenti in nelle scelte del PAT; programmi di lavoro politico amministrativo, non riferenti nelle competenze tecniche attribuite dalla legge ai piani territoriali; segnalazioni circa la mancanza di VIA aeroportuale e di altri interventi, in parte riconducibili all'osservazione presentata, ivi comprese proposte e segnalazioni sull'inquinamento ambientale di Caselle; critiche all'Accordo di Concertazione sottoscritto con l'Aeroporto Valerio Catullo che non hanno trovato, poi, nel PAT i riscontri potizzati; orientamenti giurisprudenziali in materia di VIA; manulla per quanto attinente alle indicazioni progettuali ed alle analisi che hanno condotto alla stesura del progetto. Per quanto di competenza, quindi, tale osservazione preventiva deve intendersi non pertinente alle scelte urbanistiche ed ambientali contenute nel Piano adottato. Si invia ad determinazioni dell'Amministrazione Comunale ogni provvedimento in merito all'assenza di VIA o VAS di altre progettualità indicate e all'eventuale procedura di annullamento della Deliberazione Consiliare di adozione del PAT, in quanto tale richiesta di revoca non attiene a questo ufficio.		Si prende atto della controdeduzioni.
II periodo n. 100	PRIVATO Sig. Sandrini Beniamino	L'Osservazione attiene ai contenuti del Rapporto Ambientale finalizzato alla procedura di V.A.S. in relazione al dimensionamento dell'A.T.O. n.8 – Infrastrutture Aeroportuali. Si sostiene che il dimensionamento "ZERO" rm dell'A.T.O. non sarebbe rispettato in quanto l'Aeroporto continua ad edificare, inoltre il Rapporto Ambientale deve essere soggetto a riformulazione – riadozione con riferimento alla nota della Regione Veneto pervenuta in data 21/09/2009 n.	OSSERVAZIONE RESPINTA in quanto non pertinente alle azioni del P.A.T. adottato, rimandando al tecnico incaricato della V.A.S. la correttezza delle valutazioni condotte all'interno del Rapporto Ambientale.		

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 184/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		13445 che chiede va integrazioni tecniche ed amministrative alla documentazione depositata in sede di adozione del P.A.T. Contale nota (punti on) veniva chiesto di chiarire le modalità di valutazione degli impatti, la ragione oli alternative agli interventi proposti, ivi compresa l'opzione ZERO, senza specifico riferimento alla S.Ta.Ve., Quadrante Europa o Aeroporto Valerio Catullo, né in relazione alla carenza o mancanza di V.A.S. di tali infrastrutture. In carenza di specifici interventi di mitigazione e afferenti a tali infrastrutture, l'Osservante ritiene che la V.A.S. non possa essere positivamente conclusa e poiché il P.A.T. non recepisce tali mitigazioni anche andando l'esso redatto. Chiede inoltre lo stralcio dell'ipotesi viaria connessa con il nuovo casello autostradale originariamente previsto per l'Aeroporto, rilevando che esso è senza V.I.A. e che quindi, come rilevato dalla Commissione Europea, ogni intervento dello stesso deve essere valutato in una V.I.A. complessiva, che comprenda anche l'esistente. Richiama infine l'osservazione presentata nel 1° Periodo (prot. n. 4121 del 20.03.2009) ove aveva già evidenziato come, a suo parere, la V.A.S. predisposta fosse insufficiente.			
I periodo n.9	Recchia Giovanni, Armigliato Gastone	9.1 Espansione residenziale a Custoza è inealizzabile per presenza vincolo allevamento, vicinanza fascia edificatoria. Inoltre investe area coltivata a frutteto non individuata come invariante agronomica. Infine dovrebbe essere classificata geologicamente come area non idonea per gli allegamenti. 9.2 La fascia di comodo acustico in Tavola 03 è stata tracciata erroneamente verso il basso 9.3 L'area per la realizzazione della futura scuola a Custoza incide in un corno visuale, in cambio di riequilibrio dell'ecosistema, in vincolo cimiteriale e stradale. Inoltre in quel punto la viabilità è difficoltosa e non servita da parcheggio. 9.4 L'area individuata come zona umida nella Tavola 02 come invariante agronomica, comprende in realtà aree senza valore agronomico 9.5 Le aree per il riequilibrio dell'ecosistema e le aree per il rispetto della fiora e della fauna sono state cartografate nel PAT senza il dovuto dettaglio, anche a scapito delle aree agricole 9.6 Gli ambiti naturalistici di livello regionale sono stati inseriti senza il dovuto dettaglio ed applicando normative più rigide del dovuto. Si chiede se è stato consultato il redigendo PTRC 9.7 Richiesta di modifica allart. 42 f) (cimiteli) consentendo la demolizione e ricostruzione, specificando quali movimenti di terra sono assentibili, consentendo l'abbattimento di siepi ed alberature per documentazione necessità, dettagliando cosa si intende per impianti puntuali fuori terra, specificando	9.1 OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE La fascia di rispetto della Corte Rurale è derogabile in fase di Pi ai sensi dell'art. 43.1.d. L'allevamento generatore di vincolo in questione è individuato quale elemento di degrado e portatore con previsione di utilizzo del credito edilizio per la sua eliminazione o conversione. L'antipresentazione degli "ambiti di produzione agricola tipica o specializzati" in Tavola 02 discende dalle norme di tutela già imposte con le zone E1 del PRG vigente, anche indipendentemente dal tipo di coltivazione in atto, ma inficiate alle pratiche agronomiche tradizionali. Per migliore aderenza della norma alle pratiche attuali, si propone di sopprimere comunque il primo capoverso della norma 42.1.s. L'indicazione della tipologia geologica "condizione n°2" è corretta in quanto non siamo in presenza di corsi d'acqua che possono scendere o causare allagamenti ricorrenti. I fenomeni verificatisi sono da mettere in relazione con regolamentazioni idrauliche da effettuare a monte della area e quindi da valutare in sede di PI, qualora si decidesse di attuare l'azione strategica 9.2 OSSERVAZIONE RESPINTA Il corridoio di difesa dall'inquinamento acustico riportato in Tavola 03 rispecchia quanto già prescritto nella Variante n°21 (Tavola 13.1.b.VA), che a sua volta discende dalle determinazioni del PAQE. 9.3 OSSERVAZIONE RESPINTA L'anormativa dettata dall'art. 8 lett. v)- Con i vincoli non vista la edificazione ma la creazione di ostacoli visuali rispetto ad ambiti significativi. Nel caso specifico la zona per servizi indicata è collocata in posizione che non preclude i visuali	9.1 Sostenibile dal punto di vista della VAS 9.2 Non pertinente a VAS 9.3 Sostenibile dal punto di vista della VAS 9.4 Sostenibile dal punto di vista della VAS 9.5 Indifferente dal punto di vista della VAS 9.6 Indifferente dal punto di vista della VAS 9.7 Sostenibile dal punto di vista della VAS 9.8 Indifferente dal punto di vista della VAS	Prendendo atto del parere del valutatore si rileva che prima dell'approvazione del piano dovrà essere compiuta una verifica del rispetto dei vincoli relativi agli ambiti oggetto di osservazione

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 185/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	volume o altezza massima degli ovvero tali nuovi edifici funzionali alla vinificazione, togliere il divieto di edificare per le nuove aziende agricole 98 Richiesta di informazione circa i parametri secondo i quali è possibile aumentare del 10% la SAU trasformabile 99 Richiesta di informazione sul metodo di calcolo della SAU, se è stato un confronto con l'Ufficio Ecologia e con i dati regionali, se fondegnre agronomica è ancora in corso	significative. Oggi alla specificazione normativa deve essere valutato rispetto al progetto di intervento in sede di PI. L'ambito di riequilibrio dell'ecosistema, così come perimetrato, deriva dalla cartografia del PAQE. Il PAT, nel recepirne le indicazioni generali, attraverso la Tavola 04 detta la disciplina di dettaglio differenziando gli ambiti da tutelare e le possibilità di edificazione. Allo stato attuale la previsione del PAT è riferita ad un'area per servizi pubblici, non necessariamente in contrasto con il vincolo cimiteriale. Nell'ipotesi che il PI decida di collocare la sonda (come da studi in corso), si dovrà avviare la procedura di riduzione del vincolo, possibile fino a 50 metri in caso di interesse pubblico. 94 OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE Vedi quanto già controdedotto al punto 9.1. 95 OSSERVAZIONE RESPINTA Riguardo alle aree per il rispetto della flora e della fauna, occorre precisare che la specificazione delle singole tipologie e dei contenuti è contenuta nella Tavola 04, alla quale fanno riferimento anche gli approfondimenti relativi all'ambito di riequilibrio dell'ecosistema, del quale nella Tavola 03 è riportato unicamente l'indicazione generale del PAQE od del vigente PRG (Tavole 13.1.a VAe 13.1.b VA), non modificabili in sede di PAT. Maggiore dettaglio è inviato al PI. 96 OSSERVAZIONE RESPINTA Il disegno del perimetro degli ambiti naturalistici di livello regionale rispecchia gli Shapefile del Quadro Conoscitivo forniti dalla Regione Veneto e non è pertanto modificabile dal PAT. La Tavola 04 specifica comunque gli ambiti e le relative possibilità di intervento in sintonia con il PTRC in via di formazione. 97 OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE Si modifica l'art. 42.2 (dall'originale: "*…Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi fino alla lettera "d" del comma 1 dell'art. 3 del DPR 06/06/2001 n°380, con esclusione di demolizione e ricostruzione e/o variazioni di sedime. …*" alla seguente formulazione: "*…Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi fino alla lettera "d" del comma 1 dell'art. 3 del DPR 06/06/2001 n°380: la demolizione e ricostruzione è consentita solo senza variazione di sagoma e di volume, con adeguamento tipologico e senza variazione di sedime. …*". Si accoglie la nota sui movimenti di terra precisando che il limite dei 50 cm per gli sbancamenti è riferito alle sistemazioni fondiarie necessarie all'attività agricola. L'articolo viene così modificato: "*…Sono consentite le sistemazioni fondiarie necessarie all'attività agricola (lavorazioni del terreno e dell'originario assetto morfologico, nel limite massimo di cm.50 (a compenso). …*". Si prende atto di una contraddizione normativa in merito al bilanciamento di parti vegetali, peraltro già tutelate da altri articoli, che viene sanata proponendo la soppressione all'art. 42.1 f) della frase "*…Non è*	99 Indifferente dal punto di vista della VAS	

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 186/203

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

I periodo n.39	Pigrati Morano Alessandro, Pigrati Morano Lorenzo	Richiesta di una riflessione sulla scelta di edificare una strada nella valletta di Custoza, sul carico veicolare che apporterebbe in quel punto sulla frazione, tra l'altro distante dalla parte residenziale del paese ed in contrasto con il vincolo cimiteriale. Richiesta di chiarimento in merito al mancato coinvolgimento durante la redazione del Piano, soprattutto relativamente alle eventuali espropri, della frazione collinare.	*consentito l'abbattimento di alberature o siepi di essenze autoctone o ambientalmente significative ...*" Per maggior chiarimento del significato di "impianti puntuali fuori terra", dopo le parole " *... ed impianti puntuali fuori terra...*" sieggiunge " *quali pali di sostegno non funzionali all'attività agricola, totem pubblicitari, segnaletica verticale, pozzi piezometrici, pali di illuminazione, il tutto ove non di interesse pubblico...*". Non si specificano volumi o altezze massime come richiesto in quanto già previsto dalle norme di cui all'art. 43.1.d - "Unità di paesaggio". Non è possibile concedere nuova edificazione per nuove aziende agricole in quanto in contrasto con le norme di tutela dei crinali. 98 OSSERVAZIONE ACCOLTA La SAU è stata calcolata dall'agronomo incaricato in base agli Atti di indirizzo Regionali in materia. La Relazione di Progetto e la Relazione Agronomica del tecnico illustrano chiaramente anche i motivi del richiesto incremento del 10% prevista, tra l'altro, dalla Legge Urbanistica. 99 OSSERVAZIONE ACCOLTA Per la SAU vale quanto detto al punto 98. Per quanto riguarda gli allevamenti, l'indagine agronomica già completata e facente parte integrante del Quadro Conoscitivo del PAT ne ha individuato gli insediamenti e le fasce di rispetto. Il Quadro Conoscitivo è stato validato dalla Regione Veneto, previo esame del Settore Primario Regionale.	OSSERVAZIONE RESPINTA Si rileva che l'osservazione è pervenuta fuori termine ma che si procede comunque all'istruttoria. Si osserva che per l'area interessata il PAT non prevede alcuna specifica destinazione ed inoltre, in merito alle singole osservazioni presentate: 1) non trattasi propriamente di osservazione ma più che altro di opinione che entra nel merito della qualità di sistemazioni architettoniche non oggetto di PAT, essendo rinviati ai progetti sulle aree ogni eventuale valutazione in merito 2) non pertinente in quanto attiene ad un'ipotesi progettuale non facente parte del PAT 3) l'area per servizi è stata collocata in adiacenza a preesistente area per attrezzature sportive, proprio per creare sinergia 4) vedi in merito le medie precedenti 5) la Concertazione non prevede la consultazione dei privati ma unicamente "... il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici ed i uso pubblico..." 6) Eventuale sacrificio richiesto al privato sarà compensato secondo norma di legge ed rispetto delle NT del PAT	Si concorda con l'osservante sul valore ambientale paesaggistico dell'abitato di Custoza. Pertanto si ritiene sostenibile il tenere in considerazione (in fase di P.I.) l'osservazione presentata al fine di realizzare la sua sola l'intera area secondo una progettualità architettonica che possa inserirsi adeguatamente nel territorio di cui fa parte, minimizzando gli spazi impermeabilizzati e adottando opportune tecniche mitigative.	Si prende atto del parere del valutatore

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 187/203

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

II periodo n.80	Zapelloni Melania	Limitare nuove costruzioni, incentivando il recupero e la ristrutturazione dell'edificato esistente. Compattare le aree produttive, limitando il fenomeno delle aree non organicamente inserite. Impedire la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, potenziando l'attuale rete attraverso: realizzazione rotatoria via Cedrara – via Molinara, rotatoria via Dossobuono – bretella, semaforo ciclopedonale su via Rezzola e bretella, rete ciclabile su tutto il territorio comunale. Preservare la realizzazione di barriere verdi per ogni nuovo progetto infrastrutturale ed impedire la localizzazione di nuove aree adibite a cave di discarico o l'ampliamento di quelle esistenti, riqualificando le aree degradate con opere di verde attrezzato e attrezzature ricreative.	OSSERVAZIONE ACCOLTA in quanto tutte le argomentazioni addotte nell'Osservazione presentata trovano riscontro nelle azioni del P.A.T. adottato e riposte nella documentazione tecnica ad esso allegata.	Osservazione molto sostenibile dal punto di vista della VAS del PAT. Si ritiene necessario che i contenuti dell'osservazione, vengano tenuti in debita considerazione in sede di PI, per quanto concerne gli argomenti pertinenti	Si concorda con il del parere del valutatore
II periodo n.75	Linari Leonello e altri	L'Osservazione riguarda le seguenti proprietà: • Soc. Immobiliare Alia st are catastalmente censite al fg. 17 – mapp. 1262; • sig.ri Ruffo – Turrini are catastalmente censite al fg. 17 – mapp. 1066 parte;<della superficie complessiva di mq 47.894. Viene richiamata l'Osservazione presentata nel 1° Periodo (n. 38 - prot. n. 4393 del 23.03.2009) per mezzo dell' Avv. Scappini, ove tra l'altro si proponeva la sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, richiedendo che in caso di mancato accoglimento di quella stessa si riconsideri quella già depositata. Si fa presente che il P.A.T. è intervenuto su una situazione già pianificata dal P.R.G. vigente quale Zona D2 e/s, Commerciale – Direzionale – Artigianale di Servizio di espansione, con indice di edificabilità pari 1 mc/mq, rapporto di copertura pari al 30% da utilizzare per il 75% come attività direzionale e per il 25% commerciale, applicando un'azione strategica che determina l'incompatibilità della previsione di P.R.G. (art. 8.e delle Norme Tecniche). Si sostiene che in tal modo si è azzerata l'aspettativa edificatoria con un vincolo a carattere espropriativo, al fine di prevedere l'utilizzo quale Ambito di riequilibrio dell'ecosistema di Caselle (art. 8.x delle Norme Tecniche), con previsione di una compensazione urbanistica per i privati (art. 8.e). Si osserva, nel merito, che l'individuazione di un'area alternativa necessaria per la compensazione prevista è difficilmente reperibile, dovendo la concordare con soggetti terzi che possano cedere le aree necessarie, talché appare agli Osservanti più realistica la possibilità di una ristrutturazione parziale di edificabilità all'area in esame (in specie di natura residenziale di minor impatto rispetto alle destinazioni originarie) che consenta di realizzare anche la fascia verde di protezione dell'abitato dall'autostrada. Pertanto, in sintesi, si richiede di modificare il progetto del P.A.T. come	Osservazione n. 1: ACCOLTA stralciando l'individuazione della Previsione di PRG. incompatibile con vincoli ed indirizzi strategici al fine di confermare la realizzabilità dell'intervento attualmente consentito dal PRG., fatto salvo quanto verrà successivamente stabilito dal PI; Osservazione n. 2: NON PERTINENTE in quanto le modalità d'uso e di trasformazione urbanistica dell'area sono, per il futuro fissate dal P.A.T. adottato, mentre i parametri per l'acquisizione della stessa, ai sensi dell'art. 8.x, saranno fissati con il PI.; Osservazione n. 3: RESPINTA in quanto il riprist no della pianificazione vigente comporta il ripristino delle previsioni pianificatorie esistenti; Osservazione n. 4: NON PERTINENTE in quanto le modalità di i parametri per l'acquisizione dell'area, ai sensi dell'art. 8.x, saranno fissati con il PI. Al fine di consentire l'eventuale allocazione in loco della volumetria compensativa si PROPONE l'integrazione del testo normativo.	L'edificazione nell'area in oggetto era stata valutata non sostenibile all'interno del Rapporto Ambientale. All'area in oggetto era stata infatti assegnata la funzionalità di "polmone" per mitigare l'inquinamento atmosferico generato dall'autostrada che assume valori elevati nella zona in oggetto. Si ritiene che, nel caso di accoglimento dell'osservazione, essa possa risultare sostenibile solamente se verranno applicate misure di mitigazione che consentano il mantenimento della funzionalità che era stata assegnata all'area all'interno del PAT. All'interno del fascicolo integrativo sono descritte una serie di misure mitigazione che dovranno essere attuate allo scopo. In alternativa potranno essere applicate misure equivalenti risultanti da proposte alternative valutate e relazionate con specifiche analisi puntuali che ne	Prendendo atto del parere del valutatore si ritiene che l'insediamento residenziale nell'ambito oggetto di osservazione possa ritenersi sostenibile con le misure di mitigazione evidenziate dal valutatore con le integrazioni al Rapporto Ambientale fornite in sede istruttoria.

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 188/203

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		segue: Osservazione n. 1 : restituzione, in tutto o in parte dell'edificabilità all'area di proprietà; Osservazione n. 2 : modica della destinazione d'uso da zona produttiva (D2e/s) a zona residenziale (C di espansione); Osservazione n. 3 : cancellazione dell'obbligo di realizzazione del sottopasso previsto dall'attuale normativa della Zona D2e/s in quanto opera non necessaria per l'uso residenziale; Osservazione n. 4 : nell'eventualità di restituzione parziale della volumetria ammessa siano previste altre forme di compensazione urbanistica a favore della proprietà.		dimostrino la efficacia	
II periodo n. 82	Mazzi Corrado e Mazzi Ottaviano	La richiesta riconosce le aree catastalmente censite al fg. 13 – mapp. 239 – 241 – 242 – 243 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 253 – 254 – 255 – 256 – 417 – 490 – 1192 – 1194 – 2067 – 2068 – 2101 siti in zona E2 del vigente PRG. in loc. San Pietro del Capolago, della superficie complessiva di mq 95.000 circa. Su detto fondo sono ubicati n. 4 capannoni avicoli del volume complessivo di mc. 18.000 circa, nel quale sono allevate circa 30.000 galline ovaiole, in posizione sollevata, ideale per la conduzione sanitaria essendo opportunamente arieggiata ed accessibile. L'attività è sostenuta nel tempo progressivamente adeguata alle norme vigenti in materia igienico sanitaria con specifici investimenti, anche se il Comune ha manifestato perplessità circa la posizione dell'allevamento in relazione alla sua vicinanza con il centro abitato e con l'impatto paesaggistico che lo stesso causa data la particolare collocazione in sommità collinare. Si osserva che molti degli edifici esistenti nella zona sono sorti dopo la costruzione degli allevamenti e che nonostante la volontà manifestata dalla proprietà in diverse proposte inoltrate all'Amministrazione, non si è riusciti a trovare una soluzione, tecnicamente ed economicamente accettabile, che consentisse l'allontanamento dell'attività esistente che impatta sull'abitato. Il P.A.T. adottato ha individuato gli allevamenti quali Elementi di degrado art. 8 lte 53 delle N.T. per stabilire delle modalità tecniche finalizzate alla eventuale concessione di un Credito Edilizio (con i parametri dell'art. 53), con riferimento alla loro incidenza sulle scelte strategiche, prevedendo anche la eventuale possibile trasformazione in luogo qualora la posizione venga a trovarsi nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata. Nell'individuare la gradazione del l'incompatibilità del l'esistente il P.A.T. non ha ritenuto considerato i reali valori economici in gioco relativamente ai fabbricati che alle attività aziendali, tenuto conto che non possono essere equiparate situazioni di attività in essere con situazioni di abbandono. Infine tale criterio, che può apparire irrazionale, non considera che la collocazione territoriale	Osservazione 1: RESPINTA in quanto la norma determina trattamenti diversi in ragione di precisi obiettivi strategici di piano, quantificando contestualmente anche il tetto massimo volumetrico utilizzabile, rimandando ogni altra valutazione a scelta del P.I. (ultimo comma dell'art. 53); Osservazione 2: NON PERTINENTE nel senso che non si integrano i criteri stabiliti dall'art. 53 in quanto trattasi di attività da rimandare al P.I. (ultimo comma); Osservazione 3: RESPINTA in quanto l'ambito in questione, con riferimento agli obiettivi strategici dettati, non è stato ritenuto rilevante ai delle azioni strategiche del P.A.T.; Osservazione 4: NON PERTINENTE richiamando le valutazioni sull'Osservazione 2.	L'edificazione residenziale nell'area in oggetto era stata valutata non sostenibile all'interno del Rapporto Ambientale in virtù dell'elevato inquinamento atmosferico generato dalla vicina autostrada. Si ritiene che, nel caso di accoglimento dell'osservazione, essa possa risultare sostenibile solamente se verranno applicate misure di mitigazione come descritto all'interno del fascicolo integrativo o, in alternativa potranno essere applicate misure equivalenti risultanti da proposte attentamente valutate e relazionate con specifiche analisi puntuali che ne dimostrino la efficacia.	Prendendo atto del parere del valutatore si ritiene che l'insediamento residenziale nell'ambito oggetto di osservazione possa ritenersi sostenibile con le misure di mitigazione evidenziate dal valutatore con le integrazioni al Rapporto Ambientale fornite in sede istruttoria previo approfondimento e verifica della viabilità.

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 189/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		degli allevamenti determina anche la loro vulnerabilità con riferimento alle prescrizioni igieniche che possono essere imposte a quelli intensivi ai confini abitati, mentre gli allevamenti esterni godono di una normativa che inibisce l'edificazione nelle loro vicinanze senza che la pubblica amministrazione possa interferire in merito. Alla luce di tali considerazioni si ritenuto che il P.A.T. non definisca correttamente la entità volumetriche di credito con riferimento a quanto specificato, si ritiene che esso sia contraddittorio che non determinerà le condizioni per l'effettiva realizzazione di trasferimenti progettati, almeno che non riconosca volumi sostitutivi almeno pari a quelli esistenti anche agli allevamenti che non rientrano nella graduatoria proposta riferita alla rilevanza delle scelte strategiche in gioco. Alla luce di quanto sopra sono esposte le seguenti Osservazioni: Osservazione 1: la revisione dei criteri di attribuzione del Credito Edilizio relativamente agli Elementi di degrado (art. 5.3 delle N.T.) con possibilità di recupero o trasferimento di tutta la volumetria esistente o ammettere le quote previste dall'art. 5.3; Osservazione 2: inserire tra i criteri di valutazione per la determinazione del volume trasferibile le seguenti voci: a) graduatoria per grado di incompatibilità ambientale/territoriale; b) graduatoria per grado di incompatibilità ambientale/paesaggistica; c) graduatoria per valori economici (azienda attiva, investimenti fatti ecc.); con riconoscimento delle possibilità di recupero in loco; Osservazione 3: inserimento di una nuova linea di sviluppo insediativo sulle aree oggetto dell'Osservazione; Osservazione 4: in alternativa al punto 3 ampliamento dei limiti di urbanizzazione con soluzioni tali da comprendere il sedime dei capannoni e consentire quindi il recupero in loco.			
Il periodo n.1	Residori Maria Irma	L'architetta riprende una istanza presentata in data 08.10.2010, fuori dal periodo prescritto per la presentazione delle osservazioni / opposizioni al P.A.T. adottato. Viene chiesto il mutamento della destinazione urbanistica degli edifici e dell'area di proprietà, ove risulta attualmente insediata una attività agrituristica ad in particolare del terreno di cui al Fg. 7 – mapp. 552, facente parte (in base agli atti d'ufficio) dell'Azienda Agricola della richiedente, dall'attuale zona E1 Zona Agricola E1 del vigente P.R.G., in Zona F3 "Verde sportivo privato esistente ed di progetto" così come indicata nelle N.T.A. del citato P.R.G.	OSSERVAZIONE NON PERTINENTE in quanto di competenza del Piano degli Interventi.	Se la trasformazione consiste nell'aumentare qualche piccola infrastruttura sportiva (per esempio campo da calcetto, campo da tennis) limitando al massimo l'impermeabilizzazione senza incrementi di volumetria, allora l'osservazione è sostenibile per la VAS. In caso contrario è necessario che vengano effettuate valutazioni ambientali specifiche in fase di	Prendendo atto del parere del valutatore si ritiene che l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito in oggetto vada sottoposta alla preventiva Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente, con l'esclusione degli interventi evidenziati dal valutatore.	

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 190/203

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				P.I.	
II periodo n.5	Agriform	Viene richiamata l'Osservazione già presentata in data 05.03.2009 prot. n. 142 (1° periodo - Osservazioni n. 4), per confermare la richiesta di modifica di parte delle previsioni strategiche inserite nella tavola n. 4 della Trasformabilità, ed in particolare: - stralcio della viabilità di progetto già prevista nel P.R.G. e mai realizzata; - inserimento dell'area costituita dall'ex cava di prestito autostradale di proprietà (individuata come opera incongrua) in zona agroindustriale similmente alle altre aree di proprietà. Si evidenzia che attraverso l'eliminazione di tali vincoli sarà possibile alla richiedente proseguire nello sviluppo e potenziamento della propria attività con dichiarate sostanziali ricadute positive (in termini di occupazione) sul territorio.	*(Osservazione respinta in quanto in contrasto con il quadro strategico complessivo delineato dal progetto del P.A.T. adottato.* *Si demanda all'Amministrazione Comunale oggi di determinazione in merito all'eventuale modificazione degli indirizzi strategici sin'allora delineati).* OSSERVAZIONE ACCOLTA con Delibera di Giunta n. 208 del 28/10/2011	Si ritiene che l'osservazione possa essere sostenibile dal punto di vista della VAS, rimandando a futuri studi più approfonditi, in concertazione con le Società che gestiscono la viabilità comunale e sovra comunale, per quanto di loro stretta competenza.	Prendendo atto del parere del valutatore si ritiene che l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito in oggetto vada subordinata alla preventiva Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente.
II periodo n.46	Golf Club Verona Spa	L'Osservazione presentata attiene al riconoscimento nel P.A.T. della valenza sportiva, imprenditoriale ed economica rivestita dal Golf Club Verona che occupa parte del territorio collinare ricadente nell'A.T.O. n. 5 – Ambito rurale collinare. Viene rilevato che: • durante la fase di concertazione non è stata invita alla società di gestione alcuna comunicazione / invito, né risulta essere stato fissato ed effettuato alcun incontro specifico con le altre realtà territoriali (Autostrada, Aeroporto, ALPI, ecc.); • le aree del Golf Club non risultano indicate in misura delle tavole del progetto adottato, quindi il P.A.T. non riconosce e conferma le indicazioni del P.R.G. vigente, anzi le invede in senso peggiorativo, in quanto le assimila all'attività agricola comprendendole nell'A.T.O. n. 5, definendo la struttura presenza ragionevolmente certa in infrastrutturale, risultando totalmente incongruente ed illogico rispetto allo stato di fatto ed alla normativa (DGR 3650 del 25.11.1008 punto 2 pag. 6/17); • il P.R.G. vigente classifica le aree quale "Zona F3 – Verde sportivo privato con possibilità di ampliamento (1.500 mc) dei volumi esistenti, riconoscendo quindi la valenza territoriale della struttura. Alla luce di tali considerazioni si richiede: a) eliminazione della struttura dall'elenco delle barriere infrastrutturali (art. 8 comelle N.T.), stralciando la dicitura "area destinata a campi da golf"; b) eliminazione della parola "ingombrante" a pag. 56 della Relazione Tecnica; c) modifica dell'art. 13 inserendo il Golf tra i valori specifici nell'elenco degli obiettivi specifici per il PI., con verifica dell'esatto inserimento di tutte le	OSSERVAZIONE a) RESPINTA con riferimento alle previsione di garantire alla fauna locale quelle permeabilità oggi impedita dall'attuale recinzione in continuum esistente sul perimetro dell'area sportiva; OSSERVAZIONE b) ACCOLTA con stralcio dell'aggettivo "ingombrante" alla pag. 56 - 2 periodo della Relazione Tecnica; OSSERVAZIONE c) PARZIALMENTE ACCOLTA con l'inserimento del Golf Club Verona nell'elenco dei Valori specifici, in coda all'ultimo alinea relativo alle Aziende agricole vitali e riconoscimento cartografico; OSSERVAZIONE d) RESPINTA in quanto il P.A.T. non conforma urbanisticamente il territorio e il progetto adottato non individua le aree del Golf tra le Previsioni di P.R.G. incompatibili con vincoli o indirizzi strategici; relativamente al dimensionamento si rimanda alle disponibilità dell'A.T.O. n. 5; OSSERVAZIONE e) RESPINTA in quanto gli ampliamenti, ed altro aspetto edilizio dovranno rispettare le indicazione dimensionali dell'A.T.O. n. 5, nell'ambito delle competenze del P.I.; OSSERVAZIONE f) ACCOLTA prevedendo l'integrazione normativa dell'art. 8 n. come di seguito illustrato. OSSERVAZIONE g) ACCOLTA in quanto l'inserimento della nuova area è possibile, fatta salva la sostenibilità ambientale, quale Infrastruttura e attrezzatura di maggior rilevanza di progetto.	Si ritiene che l'osservazione possa essere compatibile con la VAS a condizione che venga rispettato il bosco e vengano garantite le misure di mitigazione previste dalla Norma. Nel caso in cui venisse ad essere modificata l'area boscata che interessa parte della superficie in cui si richiede l'ampliamento la stessa dovrà essere riportata a ridosso del confine del golfe volume di vegetazione almeno pari al volume di vegetazione esistente, rispettando la funzionalità ecologica esistente.	Si prende atto del parere del valutatore.

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 191/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		superfici e volumi esistenti e inserimento nel dimensionamento della possibilità di realizzare gli incrementi volumetrici necessari alla valorizzazione del Golf; d) previsione della possibilità di incremento della volumetria esistente al fine di migliorare l'offerta sportiva ricettiva in relazione alle analoghe attività concorrenti; e) in alternativa al punto d) possibilità di recupero e ampliamento delle strutture esistenti, realizzazione di strutture complementari (ampliamenti di club-house, magazzini, pro-shop, centro benessere, struttura turistico ricettive) demandando al P.I. la definizione dei parametri edilizi; f) possibilità di realizzare movimenti terra per una futura efficace gestione dei campi da golf per i quali è possibile siano necessari effettuare sistemazioni del terreno; g) inserimento nell'area di pertinenza di tamerici di cui ai mappali n 206–207–209–219–224 del fg. 20.			
Il periodo n. 79	Scuola materna Campostrini	L'Osservazione viene presentata dal Presidente dell'Associazione Scuola Materna G. Campostrini riconosciuta ai sensi degli art. 14-35 del Codice Civile, che ha almeno 4 anni utilizza gli stabili ubicati in via Rimembranze del Capoluogo. Dal febbraio 2001 l'Associazione è stata riconosciuta ai sensi della Legge 62/2000: la scuola ed il fatto paritaria ad una scuola pubblica. Attualmente ospita circa 200 ragazzi (196) in 8 sezioni e vede riconosciuto il proprio ruolo primario nel servizio pubblico svolto in convenzione con il Comune, in base alla quale fruisce di un contributo pubblico annuale per ogni bambino iscritto. L'attuale sede edificata in un arco temporale che va dal 1925 al 1976, dispone sia di livelli, è stata oggetto di input di interventi di ampliamento, messi a norma ed adeguamento funzionale, nonostante i quali gli stabili avrebbero bisogno di essere ristrutturati e/o modificati al fine di renderli consoni alle mutate esigenze didattiche e tecnologiche, con particolare riferimento all'impiantistica. Si rileva che l'Amministrazione avrebbe ipotizzato la riconversione del sedime attualmente occupato dalla scuola, al fine di utilizzarlo per l'ubicazione di servizi pubblici e che tale ipotesi appare oggi percorribile solamente a seguito dello spostamento della scuola in un comisso più idoneo, in quanto l'attuale posizione (nel Centro Abitato in fregio al Centro Storico) non appare la più idonea, sia con riferimento alle modalità di accesso alla struttura scolastica che in relazione agli standard di parcheggio. Inoltre, una eventuale trasformazione deve essere valutata nell'ottica di non interrompere il servizio per i tempi necessari alla costruzione degli eventuali nuovi stabili, per cui l'Osservante ritiene più aderente ai futuri scenari funzionali, la realizzazione di un nuovo edificio (su un solo piano) ove ubicare 9 sezioni scolastiche ed un nido integrato per 30	Relativamente ai singoli punti: Osservazione A: PRESA D'ATTO DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERA N. 72 DEL 15.04.2010, inserendo nella tav. 4 di progetto un cartiglio che con riferimento all'Osservazione presentata, rimanda al Piano degli Interventi la definizione cartografica dell'area necessaria ivi compresa quella per le relative compensazioni urbanistiche; Osservazione B: PARZIALMENTE ACCOLTA al fine di chiarire meglio l'articolato, in quanto il riferimento al Credito Edilizio, art. 8 f- 2° comma, non vincola gli interventi possibili ai sensi del 1° comma, in quanto tratasi di possibilità alternativa a quella della riqualificazione in loco dell'attività esistente; si PROPONE la modifica del 2° comma dell'art. 8 f; Osservazione C: RESPINTA in relazione al punto B); Osservazione D: RESPINTA in relazione al punto A); Osservazione E: RESPINTA in relazione al punto A); Osservazione F: PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto non essendo possibile in sede di osservazioni modificare i limiti dell'A.T.O. n. 1 e dal fine di rendere possibile l'intervento, si ritiene di modificare i contenuti degli obiettivi specifici dell'A.T.O. n. 5 (art. 13); si PROPONE di inserire il seguente paragrafo aggiuntivo a pag. 51 delle Norme Tecniche "E' prevista la realizzazione, da definire con il Piano con gli interventi in fregio al Centro Abitato del Capoluogo, in accoglimento dell'Osservazione n. 079 del 25.10.2011 prot. n. 85 ed in applicazione della delibera di Giunta Comunale n. 72 del 15.04.2010, di un nuovo insediamento composto dall'area di pubblico interesse su cui realizzare la nuova sede della Scuola Materna G. Campostrini, nonché da un insediamento di natura residenziale	Sostenibile dal punto di vista della VAS del PAT soprattutto per quanto riguarda la matrice sociale. Dal punto di vista della VAS, la modifica proposta risulta essere sostenibile, in quanto necessaria per poter realizzare un'opera di pubblica utilità, quale la suola materna. In fase successiva sarà però necessario effettuare uno specifico approfondimento al fine di valutare gli effetti connessi alla realizzazione delle modifiche proposte	Si prende atto del parere del valutatore.

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 192/203

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		utenti. Viene poi richiamato il percorso di adozione del P.A.T. ed in particolare la concertazione avvenuta sul Documento Preliminare, durante la quale l'associazione ha sottoposto al Comune le problematiche e le esigenze future, ipotizzando un intervento di trasformazione dell'attuale sedeo meglio di delocalizzazione della stessa in altro sito. Si evidenzia che il P.A.T. adottato non da specifiche risposte in merito alla nuova collocazione della scuola se non genericamente negli Obiettivi per il P.I., prevedendo invece l'inserimento del solo attualmente occupato tale Area di riqualificazione e riconversione - art. 8 delle N.T.. Tale indicazione, nel riferirsi al Credito Edilizio, non appare sufficientemente chiara, bensì confusa, determinando forte preoccupazione in relazione alle indicazioni generali della Relazione di progetto pag. 49, ove il Credito è connesso alla presenza di elementi di degrado per i quali si abilita un gradualismo di incompatibilità e conseguentemente di attribuzione del volume compensativo. Infine si rileva che l'assenza di una precisa indicazione sull'area ove realizzare la nuova scuola impedisce la ricerca di finanziamenti e la messa a punto di strategie economicamente sostenibili, quando invece nel P.R.G. vigente è da tempo presente un'area (Zona F1) in prossimità della lottizzazione "Montemolin" che però, in sede di approvazione del P.R.G. medesima, è stata vincolata alla non edificazione. La successiva edificazione della lottizzazione Montemolin, proprio a fianco di tali aree, rende meno impattante l'eventuale collocazione della scuola in tale sito, anche considerato che ne rafforzerebbe il connotato (stabilito nella Variante Generale al P.R.G. del 1990) di un necessario riequilibrio urbanistico dell'abitato di Sommacampagna, ponendo il Centro Storico a baricentro dei futuri sviluppi insediativi. Infine, nel prendere atto che il Comune con nota n. 4972 del 16.04.2010 ha chiesto alla Regione un finanziamento per la nuova Scuola materna da realizzarsi proprio su tali aree, si rileva una comunanza di interessi ed obiettivi per l'utilizzo di tale sedime. Alla luce di tali considerazioni si richiede quanto segue: Osservazione A: che il P.A.T. individui l'ubicazione della futura nuova Scuola Materna, sia a livello cartografico che programmatorio; Osservazione B: che sia modificato l'art. 8 chegliendo il riferimento al credito edilizio relativamente al caso in oggetto per situazioni similari, prevedendo la possibilità di trasferimento della volumetria attuale eventualmente ampliata; Osservazione C: che in alternativa al punto B) venga realizzato un nuovo articolo delle Norme Tecniche;	finalizzato alla compensazione urbanistica delle aree di interesse pubblico, attraverso la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004."; Osservazione G: ACCOLTA per rendere attuabile l'Osservazione F si PROPONE la modifica del paragrafo relativo al "Carico insediativo aggiuntivo" dell'art. 13 pag. 52 delle N.T., inserendo il seguente punto "Per la compensazione urbanistica a funzionale all'acquisizione delle aree per la costruzione della nuova sede della Scuola Materna G. Campostrini, è possibile utilizzare la volumetria derivante da carico aggiuntivo della limite fa A.T.O. n. 1"; Osservazione H: NON PERTINENTE in quanto è domanda al P.I. la definizione cartografica dell'area necessaria in via compresa quella per le relative compensazioni urbanistiche.		

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 193/203

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		Osservazione D: che sia inserita sulle tavole di progetto (tav. 4) nell'ubicazione descritta nell'Osservazione, un Contesto territoriale destinato alla realizzazione di un programma complesso di cui all'art. 8 delle N.T.; Osservazione E: che sia correttamente modificato il perimetro dell'A.T.O. n. 1; Osservazione F: che sia modificato l'art. 9 delle N.T. (A.T.O. n. 1) al fine di prevedere un accordo pubblico privato, come previsto dall'art. 8.d; Osservazione G: venga opportunamente adeguato / integrato il carico urbanistico aggiuntivo dell'art. 9 relativamente all'A.T.O. n. 1 inserendo le volumetrie necessarie per il predetto accordo; Osservazione H: che sia redatto un accordo di concertazione o una convenzione che, in relazione all'interesse pubblico perseguito, diventa parte integrante del P.A.T.			
II periodo n. 87	Mirighetti Simona	La richiesta riguarda le aree catastalmente censite al fg. 12 mapp. 47 – 58 – 41 – 42 – 404 – 540 – 1196 – 1198 – 445 costituite dal terreno di pertinenza di Villa Saccomani e dai terreni prospicienti la lottizzazione Montemolin. Tali aree risultano attualmente in parte inserite in zona di vincolo monumentale e Centro Storico, in parte in Zona F6 di verde privato vincolato ed area di riserva ed in parte in Zona F*1 che peraltro in sede di approvazione del P.R.G. vigente è stata vincolata alla non edificazione. Le aree risultano poste, nel P.A.T. adottato, a cavaliere del limite tra la A.T.O. n. 1 – Centro Abitato di Sommacampagna (prive di indicazioni specifiche circa una possibile trasformabilità residenziale) e A.T.O. n. 5 – Ambito Rurale collinare. Si nota che, relativamente alle indicazioni strategiche dell'A.T.O. n. 1, nella tav. 4 non è prevista una Linea di sviluppo Residenziale (art. 8 & delle N.T.) come invece inserita in altri ambiti (via Prudemonte, Via canova ecc.). Inoltre avendo avuto notizia di un interesse del Comune a localizzare in questa zona (su Strada San Giorgio) una infrastruttura di pubblica utilità, viene manifestata la disponibilità a cedere in sede di P.I. le aree per la realizzazione dell'intervento anche a fronte di un accordo art. 6 della L.R. 11/2004, con trasformazione d'uso delle proprie aree, quale compensazione urbanistica. A tal fine la scrivente propone quanto segue: Osservazione A: che venga modificato il limite dell'A.T.O. 1 portandolo verso ovest in allineamento con il limite della lottizzazione Montemolin; Osservazione B: che il terreno di cui sopra ed in parte l'area di urbanizzazione consolidata a destinazione residenziale del Centro Storico e il nuovo limite dell'A.T.O., come sopra risultante, sia inserito tra le aree oggetto di azione strategica Linee di sviluppo Residenziale (art. 8 & delle N.T.).	Osservazione A: PARZIALMENTE ACCOLTA prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale con delibera n. 72 del 15.04.2010, in sintonia con quanto espresso in sede di valutazione dell'Osservazione n. 079, punto A), inserendo nella tav. 4 di progetto un cartiglio che con riferimento all'Osservazione presentata, rimanda al Piano degli Interventi la definizione cartografica dell'area necessaria all'edificazione della futura Scuola Materna e quella relativa alla connessa; Osservazione B: RESPINTA in quanto con l'accoglimento dell'Osservazione A non risulta necessario modificare i limiti dell'A.T.O. n. 1, tuttavia al fine di rendere possibile l'intervento, si modificano i contenuti delle N.T. adottate come segue: 1) tra gli obiettivi specifici dell'A.T.O. n. 5 (art. 13) si inserisce nel paragrafo di pag. 51 la seguente frase: "E' prevista la realizzazione, da definire con il Piano degli Interventi in fregio al Centro Abitato del Capoluogo, in accoglimento dell'Osservazione n. 079 del 25.10.2011 prot. n. 85 ed in applicazione della delibera di Giunta Comunale n. 72 del 15.04.2010, di un nuovo insediamento composto dall'area di pubblico interesse su cui realizzare la nuova sede della Scuola Materna G. Campostrini, nonché da un insediamento di natura residenziale finalizzato alla compensazione urbanistica delle aree di interesse pubblico, attraverso la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004." 2) in coda al paragrafo relativo al "Carico insediativo aggiuntivo" dell'art. 13 pag. 52 delle N.T. si inserisce il seguente punto: • Per la compensazione urbanistica funzionale all'acquisizione delle aree per la costruzione della nuova sede della Scuola Materna G. Campostrini, è possibile utilizzare la volumetria derivante da carico aggiuntivo della limitrofa A.T.O. n. 1.	Sostenibile dal punto di vista della VAS del PAT soprattutto per quanto riguarda la matrice sociale. Dal punto di vista della VAS, la modifica proposta risulta essere sostenibile, in quanto necessaria per portare realizzare un'opera di pubblica utilità, quale la scuola materna. In fase successiva sarà però necessario effettuare uno specifico approfondimento al fine di valutare gli effetti connessi alla realizzazione delle modifiche proposte	Si prende atto del parere del valutatore.

Nelle integrazioni al Rapporto Ambientale fornite in sede istruttoria è contenuta la valutazione delle osservazioni che propongono variazioni all'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità".
Nel prendere atto delle considerazioni e valutazioni effettuate dal valutatore si evidenzia quanto segue:

- Per quanto riguarda l' osservazione n. 74, considerato che non emerge una definizione delle funzioni previste e che valutazioni più approfondite sono demandate al PI, si ritiene che gli interventi individuati nell'ambito "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" vadano subordinati alla preventiva Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente;
- Per quanto riguarda le osservazioni nn. 78, 88 si ritiene che gli interventi inerenti la "area di riqualificazione e riconversione" vadano subordinati alla preventiva Verifica di Assoggettabilità alla procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente;

– L' Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che: il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentano gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione. Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato tali criticità nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.
Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT, che contiene alcuni obiettivi/strategie tra i quali:

- Minimizzare l'utilizzo delle risorse non rinnovabili;
- Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione;
- Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche pericolosi o inquinanti;
- Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat e dei paesaggi;
- Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche;
- Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale;
- Mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente locale;
- Tutela dell'atmosfera;
- Sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale;
- Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo.
- salvaguardia, valorizzazione e miglioramento della qualità della vita;
- crescita demografica contenuta;
- favorire la promozione di attività economiche che siano ad alto valore aggiunto correlate alle particolari vocazioni del territorio; riducano gli insediamenti di attività produttive con elevato consumo di suolo; riducano la mobilità e il trasporto di merci su gomma; siano collocate nell'ambito delle tecnologie a basso impatto ambientale finalizzate all'utilizzo di energie rinnovabili e per il risparmio energetico
- favorire lo sviluppo di infrastrutture viarie che riducano l'impatto sulle popolazioni esposte come nel centro abitato di Caselle
- favorire il risparmio del territorio e delle sue risorse naturali mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente
- la realizzazione di regolamenti riguardanti le tipologie e le tecnologie costruttive ispirate a criteri di ecocompatibilità, di risparmio energetico e di solidarietà sociale.
- promuovere lo sviluppo del territorio rurale mediante la tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola e lo sviluppo di una agricoltura sostenibile;

- promuovere lo sviluppo del settore turistico-ricettivo mediante la realizzazione di attività che si ispirino ad uno sviluppo sostenibile e durevole e la valorizzazione dei luoghi e dei percorsi di elevato valore ambientale
- favorire la tutela della popolazione e in special modo delle fasce deboli e a rischio di emarginazione mediante la realizzazione di centri e luoghi di aggregazione per anziani, giovani e immigrati; insediamento di servizi anche nei centri minori; la diffusione sul territorio delle attività sportive; l'aumento dell'offerta di servizi ai giovani e ai soggetti diversamente abili.

Per quanto riguarda le azioni individuate dal valutatore per mitigare e/o compensare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, si rendono necessarie alcune integrazioni alle NTA.
La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata, segnatamente in rapporto al PTRC, al Piano d'Ambito Quadrante Europa, ai piani di settore e ai piani dei comuni contermini.
Per quanto riguarda il monitoraggio si ritiene che l'Amministrazione comunale, coinvolgendo le competenti Autorità Ambientali, debba applicare nel corso di attuazione del Piano il monitoraggio che più avanti viene proposto.
Relativamente agli ambiti ad edificazione diffusa di natura agricolo-residenziale individuati sull'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità" le Norme Tecniche, confermano gli strumenti attuativi vigenti e consentono interventi finalizzati alla manutenzione, al restauro, all'adeguamento igienico e tecnologico senza incremento di volume e ristrutturazione; individuano per tali ambiti destinazioni d'uso residenziale ed agricolo.
Gli ambiti a edificazione diffusa di natura produttiva sono normati come "attività produttive non organicamente inserite". Per tali ambiti è vietata ogni trasformazione che comporti il passaggio a un grado inferiore di incompatibilità ed è previsto un credito edilizio per la demolizione degli edifici e la restituzione del sedime agricolo.
Si ritiene quindi che gli interventi previsti negli ambiti a edificazione diffusa di natura agricolo-residenziale o produttiva possano considerarsi migliorativi rispetto alla condizione ambientale attuale.
Anche per le "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" il piano individua una destinazione d'uso residenziale con la possibilità di ampliamento fino al 20% per consentire il miglioramento dell'assetto urbanistico, della viabilità e del verde in funzione di schermatura dei parcheggi. Anche per questi ambiti si ritiene che gli interventi previsti non possano causare effetti significativi sull'ambiente.
Per quanto riguarda gli ambiti definiti "contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi il piano prevede:

- l'adeguamento della piazza di Sommacampagna al ruolo centrale tramite miglioramento architettonico degli affacci privati e sistemazione del giardino,
- la realizzazione del programma complesso di sistemazione urbanistica dell'area centrale di Caselle.

Considerate le funzioni individuate si ritiene che le trasformazioni previste per detti ambiti possano considerarsi sostenibili.
Nell'ATO 7 è individuato l'ambito "Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza di progetto" relativo al comparto Mirabilia. Nal Rapporto Ambientale viene svolta l'analisi degli effetti derivanti dalle infrastrutture stradali previste in termini di aumento del traffico e inquinamento atmosferico. Tuttavia, non emerge quali siano le destinazioni d'uso previste per il comparto Mirabilia. Pertanto, considerata anche l'estensione dell'ambito d'intervento si ritiene necessaria una valutazione più approfondita degli effetti derivanti dall'attuazione di tale azione strategica, e di sottoporre gli interventi previsti in tale ambito, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. 13/2012, a Verifica di Assoggettabilità.
In merito alle "Aree riqualificazione e riconversione" non emerge quali siano le funzioni e le quantità urbanistiche previste per tali ambiti e di conseguenza quali siano gli effetti sulle diverse componenti ambientali derivanti dalla loro attuazione. Si ritiene pertanto che le stesse dovranno essere sottoposte, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. 13/2012, a Verifica di Assoggettabilità.
L'accoglimento di alcune osservazioni rende necessaria l'integrazione delle norme con l'inserimento delle mitigazioni previste dal valutatore; per altre, atteso che il valutatore rimanda ad una fase successiva la valutazione più approfondita degli effetti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti,

si ritiene che le stesse dovranno essere sottoposte, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. 13/2012, a Verifica di Assoggettabilità.
Con nota prot. n. 47999 del 22.12.2010 il Comune di Bussolengo ha trasmesso un'osservazione al PAT chiedendo un'integrazione delle norme tecniche attuative. Considerato che il Comune di Bussolengo è da considerarsi competente in materia ambientale, interessato agli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, si ritiene che i contenuti della sopra citata osservazione debbano essere verificati prima dell'approvazione del piano.

VISTE
- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO
che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO
sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Sommacampagna (VR) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI
1. **<u>prima dell'approvazione del Piano</u>:**
   1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali consultate, nonché verificate in ragione del parere prot. n. 47999 del 22.12.2010 del Comune di Bussolengo. Dovranno inoltre essere inserite le seguenti disposizioni:
      1.1.1. dovrà essere inserito un articolo riportante le seguenti disposizioni: "*Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:*
      Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.
      Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

ATMOSFERA	Aggiornamento del quadro conoscitivo sullo stato di qualità dell'aria e delle sorgenti di emissione in atmosfera	Vari	Pressione	ARPAV, Provincia di Verona	Biennale	Relazione esplicativa che descriva la situazione aggiornata di inquinamento dell'atmosfera. Obiettivo: tutelare lo stato di qualità dell'aria.
IDROSFERA	Aggiornamento dello stato ambientale dei corsi d'acqua	SACA	Stato	ARPAV, Comune di Sommacampagna,	Biennale	Relazione che traendo dati dalle Analisi provinciali permetta la tutela dello stato di qualità dell'acqua

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 197/203

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	Aggiornamento dello stato ambientale della falda acquifera	SCAS	Stato	U.L.S.S. 22, ARPAV, Acque Veronesi	Biennale	Rapporto di analisi delle acque prelevate da pozzi nel territorio comunale.
CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA	Rendimento e potenzialità della depurazione	UM vari	Pressione	Comune di Sommacampagna, Acque Veronesi	Prima della redazione del PI e successivamente con cadenza annuale	Relazione con indicato il rendimento della depurazione e verifica se la potenzialità è adeguata al numero di utenze servite.
	Consumi domestici di acqua potabile	mc/anno l/ab/gg	Pressione	Comune di Sommacampagna e Acque Veronesi	annuale	Relazione contenente la verifica dell'uso della risorsa idrica in funzione del carico insediativo
	Parametri chimici e biologici dell'acqua servita dall'acquedotto		Pressione	Acque Veronesi	Semestrale	Pubblicazione sul sito di Acque Veronesi dei risultati delle analisi dell'acqua potabile
SUOLO	Allevamenti intensivi gravanti sulle zone residenziali	N°	Pressione	Comune di Sommacampagna	Biennale	Aggiornamento del censimento degli allevamenti (numero e variazione di posizione degli allevamenti intensivi situati in area urbana).
	Superficie Agricola Utilizzata (SAU)	ha/anno	Pressione	Comune di Sommacampagna, Provincia di Verona	Con la redazione del PI o delle varianti allo stesso	Analisi territoriali di controllo della trasformabilità del territorio e aggiornamento in continuo del valore di SAU in rapporto a quanto previsto per il decennio
BIODIVERSITA'	Estensione del verde pubblico, delle siepi ed alberature stradali	Km/abitante	Stato	Comune di Sommacampagna	Quinquennale	Relazione contenente la verifica dello sviluppo della vegetazione arborea
	Interventi di conservazione e di sviluppo della rete ecologica	N° interventi	Risposta	Comune di Sommacampagna	Quinquennale	Relazione sullo stato della rete ecologica e sugli interventi inerenti ad essa. L'obiettivo è mantenere ed implementare la rete ecologica.
AGNETI FISICI	Piano di illuminazione	-	Risposta	Comune di Sommacampagna	Con la redazione del PI	Verificare la predisposizione per la redazione del Piano di Illuminazione
	Stato di revisione del Piano di Zonizzazione acustica	-	Risposta	Comune di Sommacampagna	Con la redazione del PI	Verificare l'aggiornamento del Piano di Zonizzazione acustica.
PATRIMONIO STORICO	Verifica della salvaguardia dei contesti figurativi, del patrimonio culturale	N° interventi	Risposta	Comune di Sommacampagna	Biennale	Redazione di una relazione di analisi degli eventuali interventi realizzati.
EDILIZIA - DIMENSION	Volume residenziale	Mc/anno	Stato	Comune di Sommacampagna	alla redazione del PI o varianti allo stesso	Redazione di una relazione tecnica che documenti il dimensionamento del pat con l'obiettivo di adeguare il dimensionamento del piano alle necessità

	Percentuale di edifici di classe energetica C, B e A per le nuove costruzioni o ristrutturazioni	%	Risposta	Numero di edifici di nuova realizzazione o di ristrutturazione in classe C, B e A	annuale	Obiettivo: adottare tecnologie volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Censimento degli edifici aventi tecnologie e modalità costruttive volte al risparmio energetico.
	Recupero aree occupate da edifici incongrui o elementi di degrado	N° interventi	Risposta	Comune di Sommacampagna	Biennale	Relazione che distingua gli interventi di riqualificazione urbanistica, mediante la valutazione del numero di interventi di demolizione di edifici incongrui o elementi di degrado rispetto al totale degli episodi individuati dal PAT.
ECONOMIA E SOCIETA'	Indicatori demografici	N°	Stato	Comune di Sommacampagna	Annuale	Redazione di una relazione tecnica che documenti l'andamento demografico per poter verificare l'adeguatezza dei servizi alla popolazione.
	Estensione e funzionalità rete ciclopedonale	km /anno descrizione e mappatura	Stato	Comune di Sommacampagna	Biennale	Relazione di Documentare l'obiettivo di realizzare una mobilità sostenibile e collegata al fine di realizzare una rete continua
	Mobilità	km /anno descrizione e mappatura	Stato	Comune di Sommacampagna	Dopo la realizzazione degli interventi previsti dal PAT	Relazione di verifica sulla realizzazione delle opere in progetto e verifica degli obiettivi prefissati (riduzione di traffico pesante in centro, riduzione dell'incidentalità)
MATERIALI ED ENERGIA	Produzione rifiuti procapite; percentuale di raccolta differenziata	Kg/anno/ab	Pressione	Comune di Sommacampagna, Ente gestore rifiuti	Annuale	Redazione di relazione che verifichi la corretta gestione del ciclo dei rifiuti e la rispondenza agli obbiettivi di legge

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.
Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.".
L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Verona, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

1.1.2. per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:

- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.

- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali,nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non é essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

1.1.3. per quanto riguarda la realizzazione del programma complesso dell' *"Area tra via Verona e infrastrutture autostradali – Corte Palazzina"* in accoglimento dell'osservazione n. 74 II periodo, nell'art. 8 va aggiunto alla fine del comma "d" la seguente disposizione: *"Al fine di valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli Accordi tra soggetti Pubblici e Privati, per l'ambito individuato quale "Area tra via Verona e infrastrutture autostradali – Corte Palazzina", gli stessi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. 13/2012, a Verifica di Assoggettabilità."*;

1.1.4. per quanto riguarda l'accoglimento dell' osservazione n 5, II periodo, va aggiunto un articolo riportante la seguente disposizione: *"Al fine di valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli interventi previsti per l'ambito individuato, gli stessi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. 13/2012, a Verifica di Assoggettabilità"*;

1.1.5. per quanto riguarda le "*aree di riqualificazione e riconversione"* individuate sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità nell'art. 8 va aggiunto alla fine del comma "f" la seguente disposizione: *"Al fine di valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli intervisti previsti per gli ambiti individuati, gli stessi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. 13/2012, a Verifica di Assoggettabilità."*;

1.1.6. dovranno essere recepite nelle Norme Tecniche di Attuazione tutte le misure di mitigazione/compensazione per gli effetti negativi e le relative linee guida individuate Rapporto Ambientale e nelle integrazioni al Rapporto Ambientale di cui alla nota prot. n. 3930 del 02.04.12; dovranno inoltre essere assunte nelle Norme tecniche le misure di mitigazione individuate in relazione all'accoglimento dell' osservazione n 75, II periodo.

1.1.7. atteso che parte del territorio comunale rientra nella *"zona di ricarica degli acquiferi"* nell'articolo 4.3.1, comma "d" dovrà essere inserita un'alinea in ordine al divieto di realizzare opere interrate nell'ambito interessato.

1.2. L'allegato B al Rapporto Ambientale andrà aggiornato con l'indicazione corretta dei paragrafi a cui le mitigazioni individuate si riferiscono.

1.3. I perimetri degli ambiti a edificazione diffusa individuati sull'elaborato 4 *"Carta della Trasformabilità"* devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.

1.4. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

1.5. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nelle integrazioni al rapporto Ambientale con nota prot. n. 3930 del 02.04.12, con le prescrizioni di cui al presente parere nonchè con il Piano di Monitoraggio di cui al precedente punto 1.1.1.-

1.6. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.

1.7. Il Comune di Sommacampagna deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale (integrato con le integrazioni fornite con nota prot. n. 3930 del 02.04.12, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. in sede di attuazione del Piano:

2.1. il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

2.2. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

2.3. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

FIRMATO
Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)
Ing. Silvano Vernizzi

FIRMATO
Il Vice Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per l'Ambiente)
Ing. Mariano Carraro

FIRMATO
Il Segretario
della Commissione Regionale VAS
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)
Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 35 pagine

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 201/203

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 79 DEL - 1 OTT. 2012

Oggetto: Comune di Sommacampagna (VR)
Piano di Assetto del Territorio – Quadro Conoscitivo
Assegnazione dell'Indice di Qualità e dell'Indice Complessivo di Qualità
Art. 11 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO

PREMESSO CHE

- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" individua, al comma 2 dell'art. 2, tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- all'art. 10 inoltre la legge regionale definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- il successivo art. 11 della citata legge assegna alla competenza della Giunta Regionale:
  - la verifica degli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
  - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo;
- con deliberazione n. 3178 dell'8 ottobre 2004 la Giunta regionale, approvando i c.d. *Atti di Indirizzo* in applicazione del comma 1 dell'art. 50 L.R. 11/04, lettere *a)* ed *f)*, ha emanato le prime istruzioni operative e le direttive per l'applicazione della stessa L.R. 11 anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT;
- con deliberazione n. 3609 in data 22.11.2005, la Giunta Regionale ha assegnato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, tra le altre, anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- con deliberazione n. 3958 del 12.12.2006 la Giunta Regionale ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali di cui al comma 1 dell'art. 11 L.R. 11/04 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT / PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)", ed ha definito i "parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui al comma 2 dell'art. 11 della LR 11/04", affidando al Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, sulla base della citata D.G.R. n. 3609/2005, l'incarico di provvedere con proprio decreto alla verifica degli archivi alfa-numerici e vettoriali dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- le procedure di verifica ed i parametri di valutazione del quadro conoscitivo sono descritti nell'allegato "A" della predetta delibera n. 3958/2006; in particolare, al punto 2.3 del predetto allegato è specificato che i due indici, ICQ ed IQ, sono espressi con un numero variabile da "0" a "1", estremi inclusi;
- Il Comune di Sommacampagna in data 8 Agosto 2006 ha sottoscritto con la Regione ai sensi dell'art. 15 LR 11/04 un accordo di copianificazione per la redazione del proprio PAT, integrato in data 3 Giugno 2008 con la Provincia di Verona;

Mod. A - originale

- in applicazione di tale accordo il Comune, in data 2 luglio 2008, ha formalmente trasmesso alla Regione gli archivi digitali, di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), della L.R. 11/2004, successivamente integrati.

CONSIDERATO CHE

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT di Sommacampagna, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A" della citata DGR n. 3958/2006;
- in base alle verifiche eseguite, riassunte nell'Istruttoria Tecnica di cui all'allegato "A" del presente decreto, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
  - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;
  - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali;
- la rilevazione del grado di sufficienza rilevato è fornita con la notazione descritta al punto 2.3 del citato Allegato "A";

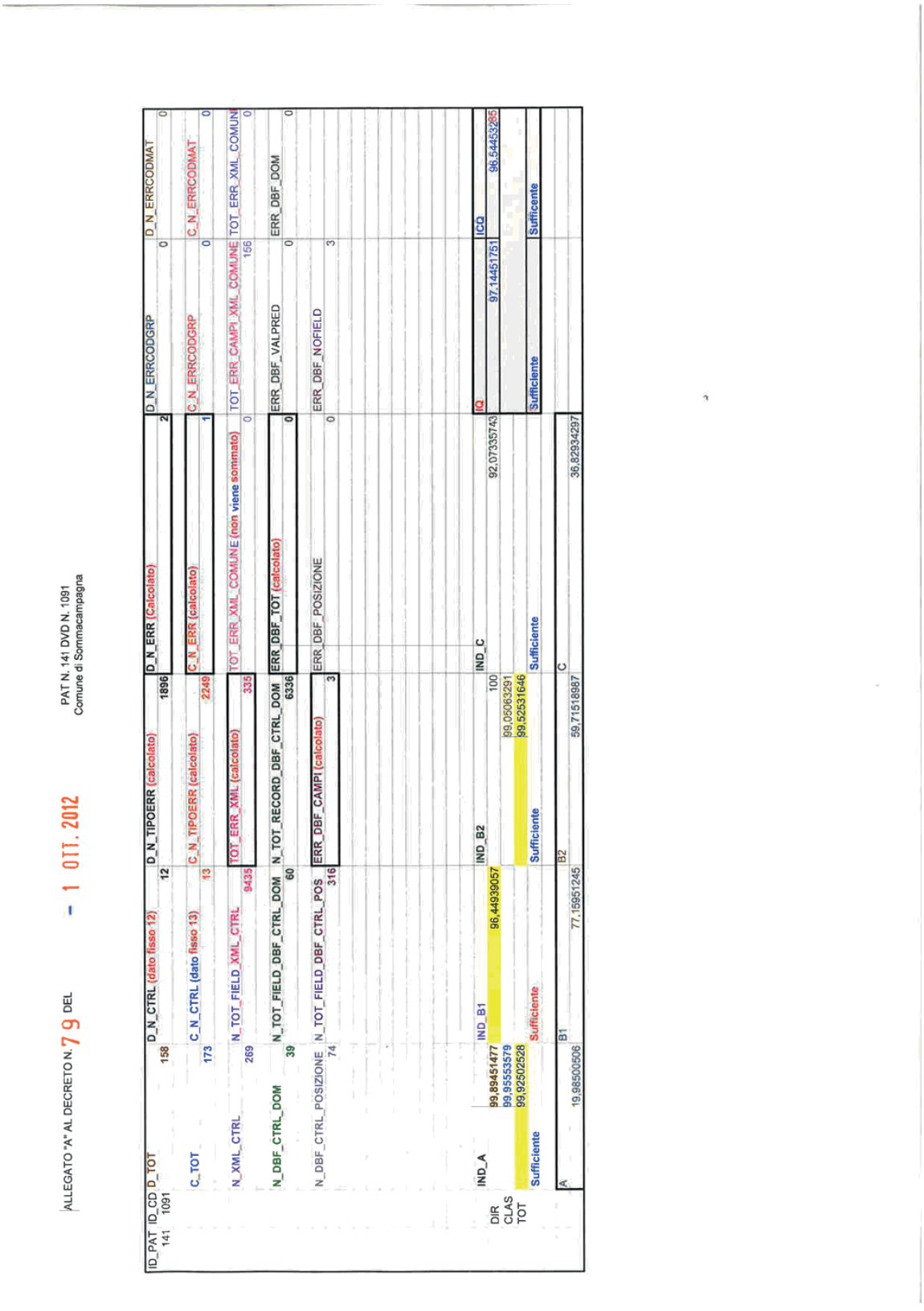
VISTE
la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, art. 11;
la DGR n. 3178 del 3 ottobre 2004;
la DGR n. 3609 del 22.11.2005;
la DGR n. 3090 del 3.10.2006;
la DGR n. 3958 del 12.12.2006;
la DGR n. 3811 del 9.12.2009

DECRETA

1. è rilevata, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 LR 11/04, la sufficienza dell'Indice Complessivo di Qualità degli archivi digitali del PAT in oggetto con il seguente valore: 0,964;
2. è rilevata, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 LR 11/04, la sufficienza dell'Indice di Qualità degli archivi digitali del PAT in oggetto con il seguente valore: 0,971;
3. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

- Arch. Vincenzo Fabris -

ALLEGATOA alla Dgr n. 556 del 03 maggio 2013 pag. 203/203



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 557 del 3 maggio 2013

Comune di Vigasio (VR). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Ratifica ai sensi dell'art. 15, 6° comma, L.R. 11/2004.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si tratta della ratifica della Conferenza di Servizi di approvazione di un Piano di Assetto del Territorio interessante il comune di Vigasio, redatto ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Con deliberazioni di Giunta del comune di Vigasio n. 2 del 13.01.2009 e n. 37 del 3.02.2009, esecutive a tutti gli effetti, è stato adottato il documento preliminare e schema di accordo di pianificazione per la stesura del PAT, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004.

In data 21.04.2009, è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, tra la Regione del Veneto, la Provincia di Verona e il comune di Vigasio.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati dal comune di Vigasio con provvedimento di Giunta n. 46 del 1.03.2011, esecutivo.

In data 29.03.2011, è stato redatto il verbale di sottoscrizione degli elaborati del PAT del comune di Vigasio, in copianificazione con la Regione del Veneto e la Provincia di Verona.

Con deliberazione di Consiglio n. 6 del 19.04.2011, il comune di Vigasio ha adottato il PAT.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa, sono pervenute n. 28 osservazioni, di cui due fuori termine. Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al comune.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 37 del 17.05.2012, ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR 791/2009.

La Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto 112 del 27.11.2012, ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 e della DGR 3958/2006.

Il PAT, come previsto dalla DGR 3090/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) che ha espresso parere favorevole n. 78 del 12.12.2012.

In data 04.04.2013, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004, si è riunita, presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione del Veneto, la Conferenza di Servizi che ha approvato il PAT del comune di Vigasio, adottato con deliberazione di Consiglio n. 6 del 19.04.2011, con le seguenti precisazioni:

1 sono fatte proprie le conclusioni di cui alla VTR n. 78 del 12.12.2012, agli atti in essa richiamati;
2 per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale;
3 il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, delle integrazioni apportate, del parere della VTR, con le precisazioni sopraesposte, e della Commissione regionale VAS, costituenti il PAT del comune di Vigasio:

TAVOLE
Tav. 1 - carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, in scala 1:10.000
Tav. 2 - carta delle invarianti, in scala 1:10.000
Tav. 3 - carta delle fragilità, in scala 1:10.000
Tav. 4 - carta della trasformabilità, in scala 1:10.000

RELAZIONI
- relazione tecnica

NORME TECNICHE
- N.T.A. norme tecniche di attuazione

VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
- rapporto ambiente
- documento di integrazione/chiarimento rapporto ambientale
- sintesi non tecnica
- valutazione degli effetti cumulativi

VINCA - VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
- relazione di valutazione di incidenza

QUADRO CONOSCITIVO
- DVD QC DVD banche dati contenente la banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'art.

10, L.R. 11/2004, intero territorio del PAT.

Per tutta la documentazione sopraelencata si precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi del 4.04.2013."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la DGR 3090 del 3.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";

Vista la DGR 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui al 1° comma, art. 11, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui al 2° comma, art. 11, L.R. 11/2004";

Vista la DGR 791 del 31.03.2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16.01.2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali";

delibera

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, l'approvazione del PAT del comune di Vigasio, a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 4.04.2013, il cui verbale costituisce Allegato A alla presente deliberazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4) di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
6) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione, oggetto di istruttoria, presso: l'Ufficio Tecnico del comune interessato, la Regione del Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e la Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013 pag. 1/81

COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

CONFERENZA DI SERVIZI – 04.04.2013

L'anno 2013, il giorno 4 (quattro) del mese di aprile, alle ore 10,00 presso gli Uffici della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto in Calle Priuli a Venezia, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Vigasio VR, avente per oggetto:

Approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Vigasio VR	Daniela Contri	Sindaco (VR) - giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23 febbraio 2013
Provincia di Verona	Arch. Scarsini Graziano	Funzionario del Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale / Servizio Urbanistica con delega del 08.03.2011 Prot. n. 25488.
Regione Veneto	Arch. Vincenzo Fabris	Dirigente del Servizio Pianificazione Concertata – Direzione Urbanistica e Paesaggio in attuazione della DGRV n. 3090 dello 03.10.2006

Sono inoltre presenti:

Arch. Silvia Bresin	Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio
Arch.ir Ennio Mirandola	Comune di Vigasio (VR) – Responsabile Ufficio Tecnico
Arch. Pierluigi Polimeni	Tecnico Progettista incaricato

RICHIAMATO E PREMESSO:

- Che la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004;
- che in data 21 aprile 2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vigasio, sottoscritto da Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Vigasio;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 19 Aprile 2011 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso la sede municipale a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio dei Comuni e della

Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet dei Comuni e su n. 1 quotidiani locali e n. 1 quotidiani nazionali;

- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 37 del 17 maggio 2012 di cui alla DGRV n. 791 del 31 marzo 2009;
- che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 3 ottobre 2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale tenuta in data 12 dicembre 2012;
- che in data 5 marzo 2013 prot. n. 2450 è stata indetta dal Comune di Vigasio (VR) la presente Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute, convocando la Conferenza stessa per il giorno 4 aprile 2013 alle ore 9:30 presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto in Calle Priuli a Cannaregio – Venezia;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Sindaco del Comune di Vigasio VR assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario l'Arch.ir Ennio Mirandola, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vigasio VR.

Gli elaborati oggetto di esame sono da ritenersi integrati dai pareri acquisiti e di seguito elencati:

- Parere espresso dalla Commissione regionale VAS – Autorità ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica sulla Relazione Ambientale n. 37 del 17 maggio 2012 relativo al Documento Preliminare del PAT;
- Parere espresso dal Gruppo di esperti nominati con DGR 404/2007 n. URB2008/195 del 4 agosto 2008 relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale del PATI;
- Parere del Consorzio Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione prot. n. 265 del 11 gennaio 2011 sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10 maggio 2006;
- Parere del Genio Civile di Verona con nota n. 23066 del 10 gennaio 2011 sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10 maggio 2006;
- Parere geologico preliminare espresso dalla Direzione Geologia con referto in data 15 dicembre 2008 prot. 664111.
- Delibera di Giunta Provinciale n. 17 in data 14 aprile 2011;
- Decreto del dirigente regionale della Direzione Urbanistica n. 112 del 27 novembre 2012 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- Valutazione Tecnica Regionale n. 78 del 12 dicembre 2012;

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, ma riguardando aspetti complementari a integrazione del progetto ne modificano parzialmente gli elaborati.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTR, che è allegato al presente verbale.

La Provincia di Verona, invitata con nota 555203/62.02 del 06.12.2012, ha partecipato alla seduta del Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della citata legge. La medesima Provincia di Verona ha comunque fatto pervenire la propria Deliberazione di Giunta Provinciale n. 17 del 14 aprile 2011, con la quale ha preso atto della formazione del Piano di Assetto del Territorio di Vigasio, elaborato mediante procedura concertata tra Regione Veneto, Provincia di Verona e detto Comune, come previsto agli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Quindi, la conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 dello 08 ottobre 2004;

- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 dello 3 ottobre 2006;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 dello 1 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21 novembre 2006;
- PRESO ATTO della deliberazione di adozione di Consiglio Comunale n. 6 del 19 Aprile 2011;
- VISTO il parere del Consorzio Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione prot. n. 265 del 11 gennaio 2011 sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10 maggio 2006;
- VISTO il parere geologico preliminare espresso dalla Direzione Geologia con referto in data 15 dicembre 2008 prot. 664111;
- VISTO il parere espresso dalla Commissione regionale VAS – Autorità ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica sulla Relazione Ambientale n. 37 del 17 maggio 2012 relativo al Documento Preliminare del PAT
- VISTO il decreto del dirigente regionale della Direzione Urbanistica n. 112 del 27 novembre 2012 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 78 del 12 dicembre 2012.

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Vigasio (VR) n. 6 del 19 Aprile 2011 con le seguenti precisazioni:

1) sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale in data 12 dicembre 2012 e agli atti in essa richiamati;
2) per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTR, che è allegato al presente verbale;
3) il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazioni di Consiglio sopraccitate che sono stati integrati e corretti in riferimento ai pareri espressi ed aggiornati a seguito dell'accoglimento, delle osservazioni pervenute, costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vigasio (VR).
4) in relazione all'ATO 2, premesso che:
   a) le previsioni "consolidate" di cui alla Tav. 4 – ATO 2, fanno parte di una pianificazione già di PRG vigente e che le medesime sono confermate nella pianificazione comunale e regionale;
   b) che non è ancora completato l'iter attuativo;

   l'indicazione contenuta nella tavola 4 – ATO 2 (individuata con asterisco) consente il prosieguo dell'attuazione del PRG e del Piano di Area, nelle forme e quantità dagli stessi previste.

b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al P.A.T., e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), facendo proprie le conclusioni del Parere della Commissione Regionale VAS n. 37 del 17 maggio 2012;

c) esprimono consenso unanime agli elaborati del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vigasio (VR), come composti da:

TAVOLE
1) Tav. 1 –Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 1:10.000
2) Tav. 2 -Carta delle Invarianti 1:10.000
3) Tav. 3 -Carta delle Fragilità 1:10.000
4) Tav. 4 -Carta della Trasformabilità 1:10.000

RELAZIONI

5) Relazione Tecnica (contenente gli esiti delle analisi progettuali, i contenuti del Piano ed il dimensionamento)

NORME TECNICHE
6) N.T.A. Norme Tecniche di Attuazione

VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
7) RAPPORTO AMBIENTALE
8) Documento di integrazione/chiarimento rapporto ambientale
9) Sintesi non tecnica
10) Valutazione degli Effetti Cumulativi

VINCA – VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
11) Relazione di Valutazione di Incidenza

QUADRO CONOSCITIVO
12) DVD QC – DVD BANCHE DATI contenente la Banca Dati alfanumerica e vettoriale contenente il Quadro Conoscitivo di cui all'Art. 10 L.R. 11/04 Intero territorio del P.A.T.

d) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:
- Valutazione Tecnica Regionale n. 78 in data 12 dicembre 2012;
- Parere della Commissione Regionale VAS n. 37 del 17 maggio 2012.

e) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.

La conferenza si chiude alle ore 11.30.
Il presente Verbale è composto di n. 4 facciate e n. 4 fogli.

Il segretario verbalizzante
Del Comune di Vigasio (VR)
f.to Arch. Ennio Mirandola
_____

Venezia lì, 4 aprile 2013

Per il Comune di Vigasio (VR)
il Sindaco

_____
f.to Daniela Contri

Per la Provincia di Verona
il Funzionario del Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale / Servizio Urbanistica
_____
f.to Arch. Scarsini Graziano

Per la Regione Veneto
Il Dirigente della
Direzione Urbanistica e Paesaggio

_____
f.to Arch. Vincenzo Fabris

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013 pag. 5/81

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatur

pag. 1/1

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 art. 27

n. 78 del 12.12.2012

Oggetto: Comune di Vigasio (VR)
Piano di Assetto del Territorio.
Art. 15 LR 11/2004.

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 12.12.2012 per l'esposizione del piano in oggetto;

- il sopracitato Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole sul PAT del Comune di Vigasio (VR) ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e della D.G.R. n. 3090 del 03.10.2006;

- l'Amministrazione comunale e la Provincia di Verona sono state invitate con nota n. 555203/62.02 del 06.12.2012.
  Alla seduta del Comitato del 12.12.2012 ha partecipato, per la discussione dell'argomento in oggetto, sia il Comune di Vigasio (VR) che la Provincia di Verona;

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la D.G.R. n. 1131 del 18.03.2005;
- Vista la D.G.R. n. 3090 del 3.10.2006;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere 78 del 12.12.2012 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vigasio (VR), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere n. 78/2012 del Comitato.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO
INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
f.to Arch. Vincenzo Fabris

REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. 78 in data 12.12.2012

O M I S S I S

PARERE

OGGETTO: Comune di Vigasio (VR)
Piano di Assetto del Territorio.
Art. 15 LR 11/2004

PREMESSE

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vigasio (VR) n. 119 del 05/07/2005 si è attivato ai sensi degli artt.15 della L.R. n.11, il procedimento di formazione del P.A.T.I. in coordinamento con il comune di Trevenzuolo.
Con richiesta prot. 9693 del 15/07/2005, inoltrata alla Regione Veneto, si chiedeva l'attivazione della procedura di pianificazione concertata con il Comune di Trevenzuolo.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 27/11/2007 si stabiliva di rinunciare alla formazione del P.A.T.I. tra i comuni di Vigasio e Trevenzuolo.
Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vigasio (VR) n. 2 del 13/01/2009 e n. 37 del 03/02/2009, ricorrendo alla procedura concertata con la Regione Veneto, è stato adottato il Documento Preliminare e l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio.
In seguito al parere favorevole del Dirigente Regionale le parti, Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Vigasio, hanno sottoscritto tale accordo in data 21/04/2009.
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale del Comune di Vigasio (VR) n. 46 del 01/03/2011.

In merito al PAT in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Parere espresso dalla Commissione regionale VAS – Autorità ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica sulla Relazione Ambientale n° 136 del 12.11.2008 relativo al Documento Preliminare del PAT;

- Parere del Consorzio Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione prot. n° 265 del 11.01.2011 sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006;
- Parere del Genio Civile di Verona con nota n. 23066 del 18.01.2011 sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006;
- Parere geologico preliminare espresso dalla Direzione Geologia e Georisorse con referto in data 24.02.2011 prot. 91973.

Gli elaborati del PATI sono stati sottoscritti presso la Regione Veneto in data 29.03.2011.
Con Delibera di Consiglio Comunale di Vigasio (VR) n. 06 del 19 Aprile 2011 il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio.

La procedura di pubblicazione e deposito del P.A.T. è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 26 osservazioni entro i termini e n. 2 osservazioni fuori termini.
Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al Comune.

Direttamente in Regione non è pervenuta alcuna osservazione.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto n. 112 del 27.11.2012 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 37 del 17 maggio 2012 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. n. 791/2009.

Il Piano di Assetto del Territorio *(Estratto dalla relazione di Piano)*

1. Premessa

Il Comune di Vigasio si estende per 30,8 kmq nel settore sud ovest della Provincia di Verona, in territorio totalmente pianeggiante, attraversato da numerosi corsi d'acqua, tra i quali il più importante è il fiume Tartaro.
Vigasio fu importante come nodo di comunicazione, trovandosi sulla strada romana che congiungeva Mantova a Verona. Numerose armi ed utensili celtici sono state trovate nella zona, sono stati trovati in particolare una spada e una serie di tombe. Nei primi secoli dopo Cristo, il terreno era prevalentemente paludoso e solo i Frati Benedettini riuscirono a completare la bonifica. Nelle zone in precedenza occupate dalle paludi si insediarono successivamente le risaie.
Le prime notizie certe su Vigasio risalgono però al 1014, quando l'imperatore Enrico II stabilì che il territorio doveva appartenere all'abbazia di San Zeno di Verona. Vigasio ebbe sempre un'importanza strategica nella bassa veronese.
Questi comuni a sud di Verona per anni hanno subito una continua perdita di residenzialità fino all'inizio degli anni '90.
Poi, la lenta saturazione della ZAI storica di Verona e l'uso delle aree periferiche della cintura hanno spinto, con il favore di un minor costo dei terreni, nuove attività a collocarsi in queste zone favorendo una lenta ma progressiva rivalutazione insediativa.
Aveva quindi inizio un lento e progressivo recupero che portava a consolidare un costante e considerevole (per la zona) aumento della popolazione con quanto ad esso collegabile.
Da qui la necessità di dotarsi di un nuovo strumento urbanistico e successivamente altri di riqualificazione e rivalutazione di quanto esistente.
In particolare, il Capoluogo è sorto sulla strada di collegamento tra Mantova e Verona, così come più a nord la frazione di Forette, ed è attraversato dalla vecchia linea ferroviaria per Legnago oggi in disuso.

A nord ovest, nei pressi della frazione di Isolalta, il territorio comunale è tagliato in due, in direzione nord sud, dall'autostrada del Brennero.
I nuclei delle Frazioni non hanno dimensioni rilevanti mentre l'ambito riconducibile al Centro Storico del Capoluogo è di dimensioni territoriali estese.
Nel tessuto del Centro Storico non sono presenti elementi architettonici e storici di valenza notevole, tuttavia l'Istituto Regionale per le Ville Venete, con la sua nota del 15 Giugno 1995, prot. N. 1310, identifica alcuni edifici degni di particolare attenzione.
Nell'ambito del Centro Storico del Comune non vi è alcun edificio vincolato dalla Legge 1089 del 1939 sui Beni Architettonici e Ambientali, e dalle sue successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Il Quadro Conoscitivo

Il Quadro Conoscitivo del comune di Vigasio è una banca dati che costituisce la base per tutta la documentazione inserita nel PAT, è aggiornato al 16 dicembre 2009 e costruito secondo le specifiche REV. 06 del 5 giugno 2007.
La documentazione è suddivisa in diverse tematiche generali, che a loro volta sono suddivise in altre sotto tematiche più particolari:

- a_Cartografia: contiene l'aggiornamento della CTRN e dei confini amministrativi del territorio in oggetto, secondo le specifiche tecniche, e costruita attraverso l'analisi dell'ortofoto e delle pratiche edilizie comunali; gli shape files ivi contenuti fungeranno da base per le ulteriori informazioni presenti nelle altre cartelle;
- b_Progetto: contiene files in formato shape e pdf dei quattro elaborati del PAT;
- c_Quadro Conoscitivo: contiene tutte le informazioni necessarie alla conoscenza del territorio oggetto di analisi, siano esse riportate da altre fonti ufficiali o prodotte dall'amministrazione comunale. Tali informazioni sono utili e necessarie all'elaborazione dei files della cartella d_Progetto;
- Relazioni Elaborati: contiene tutte le relazioni tecniche e gli elaborati del PAT non compresi nella cartella b_Progetto. In particolare troveranno collocazione in tale cartella il Rapporto Ambientale della VAS, elaborati e relazioni delle analisi geologiche e agronomiche.

3. Il progetto del territorio

L'articolazione dell'intero processo del "Rapporto Ambientale" e della "Valutazione di Incidenza", vista la concomitante presenza sul territorio di un SIC oltre alle "Prescrizioni" indicate nel capitolo precedente, non può non prescindere da una organizzazione del quadro operativo per fornire l'opportuna chiarezza alla valutazione del documento di chiusura per la VAS del PAT di Vigasio.
L' approccio alla valutazione ripercorre necessariamente le previsioni del "Documento Preliminare" nel quale sono indicati gli obiettivi che lo stesso intende perseguire.
Dal "Documento Preliminare", suddiviso in due capitoli:

- Quadro legislativo di riferimento;
- "Il Documento Preliminare";

E' possibile condividere che:

- la premessa normativa condivide sia il "Quadro Legislativo" in atto, sia le indicazioni di valutazione, condivisione e tutela delle risorse ambientali presenti;
- questi comuni a sud di Verona per anni hanno subito una continua perdita di residenzialità fino all'inizio degli anni '90. Poi, la lenta saturazione della ZAI storica di Verona e l'uso delle aree periferiche della cintura hanno spinto, con il favore di un minor costo dei terreni, nuove attività a collocarsi in queste zone favorendo una lenta ma progressiva rivalutazione insediativa. Da qui la necessità quindi di dotarsi di un nuovo strumento urbanistico e successivamente altri di riqualificazione e rivalutazione di quanto esistente. Aveva quindi inizio un lento e progressivo recupero che portava a consolidare un costante e considerevole (per la zona) aumento della popolazione con quanto ad esso collegabile.

GIUSEPPE MANOLI

L' "evento", se così si può chiamare, è avvenuto con la scelta della Regione Veneto di collocare su un'area a cavallo tra i due comuni (Vigasio e Trevenzuolo) quello che nelle intenzioni dovrà diventare l'"Autodromo del Veneto" con tutte le attività complementari e compatibili contenute nel suo interno.
Sulla scelta di questa iniziativa, ma più che altro sulla nuova considerazione attribuita dal Progetto di adeguamento al P.A.Q.E. prodotto dall'Unione 5 Comuni, la Regione condivideva anche un altro progetto, quello relativo alla nuova area "**Industriale, artigianale di espansione parco della logistica avanzata**".

Due quindi i progetti la cui significatività travalica i confini amministrativi comunali ed il cui interesse sarà determinante nello sviluppo socio – economico della zona. Di questi:

- **Per l'Autodromo** del Veneto: "Motorcity" nasce dalla scelta delle Istituzioni Venete di realizzare una struttura specificatamente dedicata alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo agonistico e dei servizi a questa funzione correlate (L.R. n°27 del 1999). E' un polo funzionale frutto di un progetto innovativo destinato a diventare la più grande infrastruttura in Italia dedicata all'entertainment e al turismo. In un'area di 450 ettari verranno ospitati l'Autodromo del Veneto, un parco divertimenti, un'area commerciale di nuova concezione, show room d'auto e moto, hotel, un parco scientifico e tecnologico, scuole di alta specializzazione e musei dedicati al mondo dei motori. Esso sarà in grado di garantire un nuovo modello di sviluppo economico e sociale del territorio.

- **Per la Zona Industriale Artigianale di espansione della logistica avanzata:** il progetto propone la realizzazione delle opere di urbanizzazione di un'area ad uso industriale, artigianale, parco della logistica avanzata situata in località Corte Vò di Rua ad ovest del Capoluogo di Vigasio per una superficie complessiva di mq. 1.030.345; Trattasi di zona destinata all'insediamento rivolto al produttivo in genere legato al settore agroalimentare e/o al settore non alimentare, caratterizzata da un progetto strategico di logistica avanzata, nell'ordine di garantire la rintracciabilità, la qualità della produzione nel contesto di cicli parziali o complessivi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti in genere.

3.1 I vincoli e le invarianti

Il territorio comunale nella sua estensione da nord a sud presenta caratteristiche fisiche significative facilmente definibili "Risorse Ambientali".
A nord ovest, in prossimità del comune di Povegliano è ricompreso, in parte, nel SIC IT321008 i "fontanili" del sito natura 2000.
Brani tratti da: "Relazione tecnica di *Valutazione di Incidenza Ambientale* – SIC – I Fontanili di Povegliano":

Localizzazione dei fontanili all'interno del sito Natura 2000 e nelle zone limitrofe.
Per un'analisi completa e dettagliata dell'area in esame è stato infatti necessario considerare non solo la parte di sito IT3210008 che ricade nel Comune di Vigasio ma anche alcuni fontanili limitrofi.
Come è evidente dalla Tav. 3 i fontanili del sito Natura 2000 che ricadono entro i confini del Comune di Vigasio sono 3 (identificati con i n. 2-3-4) e altri 3 (identificati con i n. 1-5-6) sono i fontanili che, pur ricadendo nel comune limitrofo, sono stati presi in esame in quanto funzionali alla valutazione della porzione di sito comunitario ricadente dentro il Comune di Vigasio.

LA CARTA DELL' "Uso DEL SUOLO" ALL'INTERNO DEL SITO IT3210008
Alcuni sopralluoghi condotti sul posto e l'analisi della cartografia esistente hanno permesso di redigere la Carta dell'"Uso del Suolo" (Tav. 4) dalla quale emergono i seguenti "utilizzi" all'interno del sito IT3210008:

- Seminativi. Si tratta di terreni coltivati a seminativo; le coltivazioni colture più diffuse sono quelle del mais, della soia, frumento ed orzo.
- Prati. In questa categoria sono compresi i prati.
- Frutteti. In questa categoria sono compresi i frutteti che tuttavia risultano poco rappresentati nelle zone limitrofe all'area IT3210008, e sono completamente assenti all'interno dell'area stessa.
- Orticole. Colture orticole a pieno campo sono state rilevate entro i confini del sito Natura 2000 in parte nel settore più settentrionale e in parte a sud della frazione di Brognolo.

IL SITO IT3210008 "FONTANILI DI POVEGLIANO" SECONDO QUANTO RIPORTATO NELLA SCHEDA NATURA 2000

La zona identificata con il codice IT3210008 e denominata "Fontanili di Povegliano" è riportata sia nell'allegato A della D.G.R. n. 448 del *2* 1/02/2003 come Sito di Importanza Comunitaria (SIC), sia nell'allegato A della D.G.R. n. 449 del 21/02/2003 come Zona di Protezione Speciale (ZPS).

UBICAZIONE DELL'AREA IDENTIFICATA CON IL CODICE IT3210008

La zona di interesse comunitario identificata con il codice IT3210008 e denominata "Fontanili di Povegliano", individuata nella cartografia allegata è ubicata nella zona sud-ovest della provincia di Verona.
La Regione Veneto ha segnalato e cartografato la citata area e l'ha inclusa nel sistema dei Biotopi della Rete ecologica *"Natura 2000"* dell'Unione Europea.

CARATTERISTICHE GENERALI E PRINCIPALI TIPI DI HABITAT COME RIPORTATO DELLA SCHEDA NATURA 2000

L'area si estende per ha 120 e appartiene alla Regione Biogeografica "Continentale". Il tipo di *habitat caratteristico* del sito individuato nella Scheda Natura 2000 e corrispondente a quello riportato nell'allegato I della Direttiva Habitat è il 3260 Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure. Questo habitat presenta un valore di copertura del 20% sulla superficie del singolo sito e un grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito, significativo.

Nella stesura cartografica dell'area soggetta a SIC, sono stati evidenziati i vincoli di tipo paesistico-ambientale di varia natura e riferimento:

1	NUCLEI RURALI E BENI CULTURALI E AMBIENTALI (ART.10 L.R.24/85)
2	VINCOLO AMBIENTALE – PAESAGGISTICO, AI SENSI L.S. 431/85
3	ZONA F10 – ZONE UMIDE – ZONA GHETTO
4	VINCOLO MILITARE – 1° ZONA
5	VINCOLO MILITARE – 2° ZONA
6	S.I.C. – IT3210008
7	ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO. ART. 47 – P.A.Q.E.
8	AMBITO PER IL PARCO REGIONALE DEL TARTARO E TIONE. ART. 94 – P.A.Q.E.
9	AMBITI DI RIEQUILIBRIO DELL'ECOSISTEMA. ART.55 – P.A.Q.E.
10	CORRIDOIO DI DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO. ART.47 – P.A.Q.E.
11	CAVE RINATURALIZZATE.

GIUSEPPE MANOLI

	ART.66 – P.A.Q.E.
12	ZONA E2 – ZONA AGRICOLA (L.R. 24/85)
13	AMBITI DI INTERESSE PAESISTICO AMBIENTALE. ART.61 – P.A.Q.E.

Nella Tavola 2/B il P.A.Q.E. evidenzia:

art. 54 Area esondabile

art. 51 Ambiti prioritari per la protezione del suolo

art. 55 Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema

art. 53 Acque potabili e risorgive

art. 47 Corridoio di difesa dall'inquinamento acustico

Nella Tavola 3/B il P.A.Q.E. evidenzia:

art. 61 Ambiti di interesse paesistico ambientale

art. 63 Paleoalvei

art. 66 Cave

art. 68 Sguazzi e fontanili

art. 92 Parco fluviale della Pianura Veronese

art. 94 Ambito per il Parco Regionale del Tione

Per ognuno di questi articoli il PAQE individua:
- ⇨ L'ambito geografico di insistenza su tavole in scala 1:50.000.
- ⇨ Norme tecniche di attuazione contenenti:
  - *Inquadramento geografico e una prima descrizione della tipologia identificativa di indirizzo.*
  - *Direttive, come elenco delle indicazioni a cui attenersi per la formazione sia della norma di intervento e sia per la tipologia di analisi e la possibilità di intervento all'interno degli ambiti rilevati.*
  - *Prescrizioni e vincoli, per condizioni di intervento immediatamente operative.*

3.2 Le Fragilità

- **Aree idonee, idonee a condizione e non idonee**

Il PAT individua all'interno delle tavole progettuali (Tav. n° 3 – Carta delle Fragilità) le aree idonee, idonee a condizione e non idonee all'edificazione, prevedendo per ciascuna le principali norme a cui fare riferimento e demandando al PI gli interventi di ordine operativo.
Sulla base delle analisi, e ai sensi del D.M. 11/03/1988, L. n°64/1974, C.R. n°9/2000, D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, la classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle eventuali problematiche relative ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, all'erodibilità di sponde fluviali, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali. Per ciascuna delle

aree il PAT specifica le caratteristiche e le possibilità edificatorie, definendo le seguenti disposizioni esplicate dalle Norme Tecniche:

01 – Idonea a condizione tipo 1:
terreni con caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti e ridotta soggiacenza della falda freatica (0-2 metri dal p.c.); si devono eseguire indagini idrogeologiche e geotecniche specifiche, adottando eventuali interventi di consolidamento. Si devono evitare interventi che prevedano la realizzazione di piani interrati. Studi puntuali potranno dimostrare l'effettiva idoneità alla realizzazione degli stessi attraverso l'adozione di sistemi di impermeabilizzazione e la realizzazione di fondazioni speciali tipo pali, considerate le scadenti caratteristiche dei terreni.

02 – Idonea a condizione tipo 2:
terreni con caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti e ridotta soggiacenza della falda freatica (2-5 metri dal p.c.); si devono eseguire indagini idrogeologiche e geotecniche specifiche, adottando eventuali interventi di consolidamento.

03 – Idonea a condizione tipo 3:
terreni con caratteristiche geotecniche da mediocri a buone e ridotta soggiacenza della falda freatica (0-2 metri dal p.c.); si devono eseguire indagini idrogeologiche atte a verificare eventuali interazioni con corpi idrici sotterranei. Si devono evitare interventi che prevedano la realizzazione di piani interrati. Studi puntuali potranno dimostrare l'effettiva idoneità alla realizzazione degli stessi attraverso l'adozione di sistemi di impermeabilizzazione.

04 – Idonea a condizione tipo 4:
terreni a deflusso difficoltoso e/o potenzialmente allagabili, ridotta soggiacenza della falda freatica e con caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti; si devono eseguire indagini idrogeologiche adottando misure di mitigazione del rischio di esondazione e/o interventi che riducano il deflusso difficoltoso.

Per tutte le sottoclassi sopra indicate, il PAI prevede che le istanze per l'approvazione di PUA, dei permessi di costruire e le DIA dovranno contenere un'adeguata relazione geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni ai fini delle penalità edificatorie, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza.
Lo sviluppo dell'analisi deve essere conforme a quanto previsto dalle Norme Tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988 e D.M. 14/1/2008 e succ. mod., e proporzionato al grado di penalità attribuito al terreno ed alle caratteristiche dell'opera in progetto.

Il PAT individua aree non idonee all'edificabilità nello specifico:

Nelle aree non idonee sussistono reali condizioni di forte penalizzazione; sono state comprese in questa classe, gli alvei dei corsi d'acqua Tartaro e Tartarello e quelli della locale rete idrografica con le relative fasce di rispetto di 10 metri, le teste delle risorgive e i bacini lacustri.

- **Aree esondabili o a periodico ristagno idrico**

Trattasi di aree interessate da rischio di esondazioni o a periodico ristagno idrico, individuate nella Tav. 3 come aree che corrispondono sia alle aree esondabili dai Consorzi di Bonifica, sia alle aree a ristagno idrico o deflusso difficoltoso.
Le specifiche norme di tutela vengono rimandate al PI, nel rispetto delle diposizioni normative generali del PAT e delle disposizioni della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

- **Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi**

Il PATI, sulla base del Piano di Tutela delle Acque adottato con DGR 29/12/04 n° 4453, del DM 4/12/77 e del D.Lgs. n° 152/06, provvede alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico e delle risorse idropotabili evitando il manifestarsi di condizioni che possano potenzialmente porsi quali fattori di inquinamento della falda sotterranea. In tale contesto indispensabili divengono il controllo e monitoraggio dei siti e delle attività potenzialmente inquinanti: scarichi industriali e

non, impianti di recupero rifiuti, attività industriali, commerciali, agricole a rischio di inquinamento per le acque sotterranee, depuratori pubblici, cimiteri.

- **Corsi e specchi d'acqua e zone umide**

Le risorse acquifere comprendono: i fiumi, torrenti, rii, canali e i loro elementi costitutivi (alvei, argini, briglie, formazioni ripariali, opere di regimazione idraulica), gli specchi d'acqua, le sorgenti, e le risorse acquifere connesse.
I corsi d'acqua rappresentano sia con i corridoi ecologici principali e secondari che con il reticolo minuto di base, la principale forma di collegamento dei diversi ambienti naturali del territorio.
Corsi e specchi d'acqua costituiscono risorsa essenziale del territorio e la pulizia degli alvei, degli argini, delle briglie, la manutenzione dei muretti di sostegno e delle sponde, la manutenzione della vegetazione ripariale e il controllo degli emungimenti, rappresentano fondamentali obiettivi di governo del territorio.
I Comuni d'intesa con le autorità competenti prevedono misure per la riqualificazione paesistico-ambientale delle zone umide esistenti.

- **Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna**

Il PAT individua nella tavola delle fragilità anche aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna: si tratta di ambiti nelle quali si definiscono obiettivi di tutela e conservazione paesaggistica o ambientale, promuovendo azioni di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio agrario, anche in funzione di ricarica della qualità ambientale degli spazi non costruiti, costituendo ambiti preferenziali per la costituzione di parchi territoriali.

Si tratta principalmente di aree agricole di pianura per le quali la riqualificazione del paesaggio è indirizzata principalmente alla ricostruzione/riprogettazione dei segni territoriali di riferimento della struttura agraria (strade rurali, corsi d'acqua principali, elementi caratteristici del paesaggio ecc.), rappresentativi non solo della tradizione ma anche dell'odierna struttura aziendale, e alla diversificazione, ove possibile, delle colture.

- **Area a rischio archeologico**

Il PAT individua puntualmente nella tavola delle fragilità le aree di interesse archeologico connesse alla localizzazione e al ritrovamento di reperti di epoca preistorica, come notificati dalla Soprintendenza ai beni archeologici.

Le Aree a **"Rischio Archeologico"** non sono sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ma sono caratterizzate dalla probabilità di ritrovamenti archeologici.
Nelle aree individuate nella cartografia di piano, considerata la continua scoperta di reperti archeologici, ogni operazione di scavo oltre la soglia di 50 cm di profondità deve essere preventivamente comunicata alla Soprintendenza ai beni archeologici almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici valgono le disposizioni della relativa vigente normativa e le misure di salvaguardia concordate con la competente Soprintendenza archeologica.
Negli ambiti individuati, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla Soprintendenza archeologica, è ammessa esclusivamente l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto.

3.3 Le scelte strutturali

Il paesaggio che contraddistingue in comune di Vigasio è senz'altro quello agrario della pianura veronese, fortemente modificate nell'ultimo periodo.

Le campagne sono quelle che forse hanno subito negli ultimi anni le trasformazioni più vistose, o più facilmente osservabili da tutti.
Si tratta di campagne occupate e di colture abbandonate o sostituite da altre più redditizie fino a determinare un paesaggio agrario monocolturale e uniforme.
In particolare si sottolinea il dominio delle colture più produttive a livello 'industriale' e la riduzione delle tipologie di colture. Ma soprattutto si evidenzia un modello di sviluppo agrario, ormai del tutto simile a quello industriale, che ha spogliato il paesaggio agrario delle sue qualità paesaggistiche più pregiate; si può notare infatti la scomparsa della piantata padana, dell'assenza di separazione fra i campi coltivati e dell'omologazione della stessa campagna.
La campagna e il lavoro agrario hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella costruzione dei nostri paesaggi e della benefica alternanza tra spazi abitati, spazi produttivi e spazi agricoli. Un lavoro che si è sempre dispiegato tra un'aperta collaborazione con la natura da far fruttare e gestire e tra azioni di difesa da una natura ostile e minacciosa.
Le nostre campagne vedono oggi invece la progressiva sparizione dei campi chiusi, delle alberate e piantate padane, delle siepi dall'alto valore estetico e naturalistico, dei muretti e delle architetture campestri. La campagna veronese, parte anch'essa di quello splendido giardino diffuso del passato, lotta contro lo sfruttamento del suolo e contro gli insediamenti residenziali e industriali che vedono nelle sue distese ancora libere, a causa anche della negativa valutazione qualitativa dei suoi spazi, gli ambiti migliori di sfruttamento e di speculazione edilizia.
Una campagna di alto valore qualitativo, estetico, agricolo, culturale e ambientale è una campagna che ha maggiori possibilità di difendersi dalle aggressive trasformazioni.
Anche in questo ambito possono essere individuati alcuni concetti chiave. Diversificare le colture, coniugare peculiarità paesistica con peculiarità produttiva, salvaguardare le identità dei luoghi con paralleli processi di investimento economico, ripopolamento, progettazione sostenibile; restauro e riqualificazione delle grandi architetture agrarie (case di corte, cascine...); riqualificazione della campagna della pianura padana a difesa del paesaggio della zona e della qualità di vita degli abitanti; controllo della pianificazione urbanistica che preveda un ruolo attivo della campagna come parte integrante dei luoghi di vita delle popolazioni.
La L.R. 11/2004 ha nel suo nome "norme per il governo del territorio" quei contenuti che ben identificano il suo ambito operativo.
Il "territorio agricolo" riveste quindi, nelle norme generali, un ruolo strategico anche perché è in questo, e in particolar modo nella sua "**Superficie Agricola Utilizzata**", quello spirito che percorre le azioni di tutta la riforma urbanistica, cioè: "**compatibilità e sostenibilità**".
Ma il territorio agricolo è anche attività "primaria", secondo le classifiche merceologiche, e quindi più di altre, che una volta trasformate rimangono tali, in equilibrio tra risorsa, redditività e garanzia di mantenimento di uno stato di decoro paesistico. Concetto questo centrato nelle premesse dell'art.50 lettera c – SAU della L.R. 11/2004.
L'importanza, quindi attribuita al territorio agricolo potrebbe all'apparenza mal concordare con il suo uso produttivo fatto anche di strutture ed infrastrutture che supportano sia l'attività che la redditività di chi vi opera e vive.
Ma il "mantenimento" del territorio, al pari del suo uso, sta diventando elemento di presidio e conservazione stabilmente in equilibrio fra redditività e capacità riconosciuta dagli organismi comunitari che ne favoriscono la sopravvivenza.
Certo l'agricoltura, specialmente in questi territori, costituisce un vero problema.
Le dimensioni di una azienda, specialmente se coltivata in modo estensivo, non costituiscono fattore sufficiente al suo mantenimento.
Per alcuni aspetti, colture intensive necessitano di notevoli infrastrutture di supporto: viabilità di facile accesso; logistica; centri agroalimentari ecc.
Vi sono poi, forse più importanti di tutti, gli indirizzi comunitari di contribuzione che a loro volta determinano le strategie economiche di sopravvivenza di una azienda.
Un altro vero problema, per le nostre aree agricole, il termine della contribuzione della Comunità Europea che scadrà nell'anno 2012. Anno che vedrà spostati i finanziamenti in agricoltura ad altri paesi di nuovo ingresso considerati svantaggiati.
L'art. 13, sempre dell'11/04, prevede altresì che il P.A.T.:

" Quale strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale, da redigersi sulla base di previsioni decennali, fissi gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili."

C'è un documento Regionale, ***"Evoluzione delle Aziende Agricole nel periodo 1990-2000" al Cap.7 – Analisi evolutiva delle aziende agricole del Veneto,*** con presenti sia il 4° che il 5° Censimento Generale dell'Agricoltura (1990-2000), e che benissimo fotografa la situazione che nel "Documento Preliminare" si sta cercando di delineare.
Dal Punto 8: ***"Considerazioni conclusive"***

Un importante ostacolo all'insediamento di giovani imprenditori a capo di una azienda agricola che si affianca al difficile processo di sostituzione generazionale nelle aziende agricole venete evidenziato dalle analisi di questo lavoro, è rappresentato dalla mancanza di attrattività per la vita nelle aree rurali, oltre che per l'attività agricola in sé, percepita come eccessivamente faticosa, impegnativa e poco remunerativa. Un ulteriore elemento di svantaggio risiede nei fenomeni di spopolamento delle campagne, cui consegue in declino dei servizi alla persona, alla famiglia e alle imprese (scarsità di scuole, di trasporti efficaci, di attività ricreative ecc.); in sostanza, l'attuale qualità della vita in alcuni contesti rurali spingerebbe i giovani verso altre attività e dunque verso altri ambienti di vita e di lavoro…..
…..infine va ricordato che alle difficoltà specifiche dei giovani imprenditori si sommano i problemi più generali che interessano il settore agricolo, connessi soprattutto alla scarsa redditività, alle modeste prospettive di sviluppo e alle incertezze sul mantenimento degli strumenti di sostegno al settore previsti nell'ambito della PAC."

Il riferimento all'età media è da mettere in rapporto alla durata delle previsioni del PAT e alle considerazioni della possibile durata in vita di un'azienda strutturata su questi presupposti.

Sempre dal testo art.50 lettera c – Sau – Legge 11/04, in riferimento al contenimento della SAU:

Si tratta comunque di contenere il fenomeno coerentemente anche con quanto enunciato nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 che, prefiggendosi quale obiettivo il consolidamento, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività rurali nel contesto economico, sociale e territoriale del Veneto, articola tre assi prioritari di sviluppo tra i quali:
- la multifunzionalità agricola;
- la salvaguardia e tutela dell'ambiente;
- la salvaguardia del territorio rurale".

Tali finalità quindi, anche in coerenza con la L.R. n.40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", per individuare azioni volte a favorire:
- ⇨ **Lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con azioni volte alla tutela dell'ambiente.**
- ⇨ **La riduzione degli impatti ambientali derivanti dall'attività agricola e zootecnica.**
- ⇨ **Il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio.**
- ⇨ **La tutela delle risorse naturali.**
- ⇨ **La tutela della biodiversità degli ambienti rurali.**

Certo, termini come sostenibilità, valorizzazione, compatibilità, biodiversità, ambienti rurali, elementi tipici del paesaggio, non possono che essere condivisibili ma spesso non si adattano ad azioni, ed altre terminologie, come "multifunzionalità agricola", zootecnica intensiva, infrastrutturazione, strutture agricole e produttive destinate all'allevamento, insediamenti agroindustriali, serre fisse ed altro.

GIUSEPPE MANOLI

Anche per queste valutazioni è valido il termine "sostenibilità", ma in termini di confronto economico, di tempestività delle iniziative, di forza contrattuale, e questo anche perché:

- **Il 40% degli occupati in agricoltura non lo sono a tempo pieno.**
- **Le attività economiche integrative a quelle agricole (allevamento) comportano un "carico" complessivo sul territorio, di cui è importante stabilire portata e limite.**
- **La diversificazione produttiva con colture intensive specialmente ortofrutticole richiedono il supporto di personale a occupazione saltuaria cui fornire vitto e alloggio.**
- **Che la medesima diversificazione produttiva per essere competitiva deve essere supportata da una struttura agroalimentare di concentrazione dei prodotti e da un efficiente sistema logistico di smistamenti.**

Si ha come la sensazione, impotente, di non conoscere la sorte riservata al settore agricolo.
Incontri tenuti con imprenditori agricoli e rappresentanti di categoria hanno evidenziato un notevole sconforto sul futuro del settore ed alquanto avvilente la destinazione prevista dalla Comunità Europea (*Evoluzione dell'azienda agricola nel periodo 1990-2000 parte III punto 8 della Regione Veneto*), dove la normativa comunitaria relativa al sostegno dello sviluppo rurale tratteggia il ruolo dell'imprenditoria del settore attraverso una serie di iniziative connesse:
FORESTAZIONE, SORVEGLIANZA A E GESTIONE DELLE ZONE PROTETTE E DEI PARCHI, ALLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RURALI E CIVILI, ALLA GESTIONE DEI BENI CULTURALI, AI SERVIZI, AL TURISMO STAGIONALE.
Fra le varie speranze ed aspettative, la potenziale riconversione dei prodotti agricoli di culture estensive per la produzione di Bio carburanti o Biomasse, con i conseguenti problemi ambientali che queste attività possono produrre.
Il PAT quindi determinerà il limite quantitativo massimo della zona agricola da trasformare in zone con destinazione diversa da quella agricola.
Ma con il PAT si procederà (anche per quanto relativo al territorio agricolo):

- **all'acquisizione dei dati e delle informazioni per la costituzione del quadro conoscitivo del territorio comunale;**
- **alla definizione delle innovazioni di varia natura;**
- **al recepimento del SIC;**
- **all'individuazione degli ambiti per la formazione dei parchi;**
- **alla determinazione della SAU.**

4. Dimensionamento del PAT

Il dato ISTAT della crescita demografica per gli ultimi 5 anni, 2002 – 2006, presenta un incremento medio pari al 3,87%.
Questo valore moltiplicato per i 10 anni della durata del piano porterebbe ad un aumento del 38,7% per un incremento complessivo pari a:

Ab. 8.132 x 38,7% = 3.147 = 11.280 ab.

La dotazione complessiva di standard, distribuiti tra capoluogo e frazioni, di tipo c e d relativi alle attrezzature per il gioco, il parco e lo sport ammonta a complessivi mq. 522.400 che attribuirebbe ad ogni abitante una quantità pari a:

mq. 522.400 / ab. 11.280 = 46,31 mq/ab

Vi sono altri fatti che consigliano, almeno in questa fase preliminare, di valutare l'incremento demografico con una certa attenzione.
Il primo: le indicazioni del "Piano d'Area" che all'articolo 13 (sistema aree produttive) della norma al comma 1 lettera g) cita che:

I Comuni di Erbè, Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo e Vigasio stipulano una convenzione di cui all'art. 24 della Legge 149/90 (indicazione fatta propria con l'attivazione dell'"Unione dei 5 Comuni" per la stesura di un unico progetto urbanistico definito e condiviso in due annualità) per le funzioni produttive e residenziali di servizio, con la quale si determinano le diverse fasi della progettazione, in particolare (appunto con la lettera g):
" la definizione delle dimensioni ottimali da attribuire ai necessari servizi alla popolazione residente all'interno del complessivo ambito produttivo in tal modo individuato, riconoscendo che tali localizzazioni potranno opportunamente individuarsi specificatamente all'interno dei Comuni di Erbè e Vigasio".
Il secondo: che sull'area a cavallo dei Comuni di Vigasio e Trevenzuolo la Regione ha individuato dove collocare l'"Autodromo del Veneto". Iniziativa sportiva alla quale vanno collegate attività funzionali e complementari al suo funzionamento ed al suo mantenimento.
Date queste due rilevanti premesse, l'incremento demografico, al di là di potenzialità indotte non ancora quantificabili fino all'entrata a regime delle iniziative, è certamente di difficile valutazione.
Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 (art. 13, comma k) il Piano di Assetto del Territorio "determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico - ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili".
La suddivisione in ATO consente di esplicitare gli indirizzi principali del piano ed i parametri da rispettare nella successiva predisposizione del Piano degli Interventi che provvederà alla suddivisione in Zone Territoriali Omogenee.
La suddivisione del territorio comunale in ATO discende dall'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro articolazione, rapportata alle risultanze della Valutazione Ambientale Strategica.
Fuori dalle zone consolidate si sono indicati modesti incrementi volumetrici prevedibili per:
- ampliamenti su edifici esistenti in aree ad edificazione diffusa;
- edifici non più funzionali al fondo;
- interventi possibili in area agricola.

Il PAT di Vigasio frammenta il territorio comunale in n. 7 ATO così suddivisi per particolarità aggregative:
- ATO n. 01 – che ricomprende la zona ad ovest dell'Autostrada, a confine con i comuni di Nogarole Rocca e Povegliano, con cui ha in comune la zona SIC dei Fontanili.
- ATO n. 02 – caratterizzata dal Parco della Logistica Avanzata.
- ATO n. 03 – a sud del Capoluogo, è destinata all'Autodromo.
- ATO n. 04 – ambito territoriale che ricomprende tutta la zona est del territorio comunale, ed è una zona caratterizzata dalla destinazione agricola.
- ATO n. 05 – a nord del Capoluogo, con la frazione di Forette ed il suo intorno.
- ATO n. 06 – a nord – ovest del Capoluogo, con la frazione di Isolalta con il suo intorno.
- ATO n. 07 – il Capoluogo, con il territorio principalmente urbanizzato.

Importante, prima di procedere alla definizione delle suddivisioni delle ATO, evidenziare che (concetto già espresso in altri documenti allegati) il comune di Vigasio è interessato da rilevanti interventi, come Autodromo District Park, che il P.A.Q.E. ha scelto di collocare sull'area e di far condividere con il comune di Trevenzuolo in accordo con gli altri 3 comuni che hanno condiviso la pianificazione concertata con la Regione.
La vocazione dell'economia agricola che ha sempre caratterizzato le funzioni operative di queste aree troverà quindi, attraverso il complessivo valore aggiunto mutuabile nelle nuove iniziative, nuovi spunti, idee e concrete sinergie per rivalutare l'intero settore primario.
Le scelte che hanno quindi portato alla determinazione delle ATO hanno differito le tre sostanziali differenze date da:
- Nuclei abitati – capoluogo e frazioni;
- Aree agricole significative;
- Aree per "Programmi complessi".

GIUSEPPE MANOLI

Il dettaglio di approfondimento dello stato dei luoghi, operato dall'indagine geologica allegata alle tavole del P.A.T., ha confermato quanto nelle indicazioni del P.A.Q.E. riportate negli aggiornamenti cartografici del PRG vigente.
Nello stesso P.R.G. ulteriori particolari hanno specificato elementi di fragilità ed attenzione fino a rendere attuale il livello di pianificazione traslabile nel P.A.T..

Tra questi:
- vincoli militari - aree SIC – art. 74 (tutti di seguito riferiti al P.A.Q.E.) zone di interesse archeologico – art. 94 ambito per il parco Regionale del Tartaro Tione – art. 55 ambiti di riequilibrio dell'ecosistema – art. 54 aree esondabili – art. 63 paleoalvei – art. 52 limite meridionale della zona di ricarica degli acquiferi – art. 61 ambiti di interesse paesaggistico ambientale – art. 51 ambiti prioritari per la protezione del suolo – ecc.

Oltre a: manufatti da demolire – attività produttive da bloccare e/o trasferire – attività produttive fuori zona.
La sovrapposizione di tutti questi elementi è riscontrabile nei documenti del P.R.G. vigente adeguato a tutti gli aggiornamenti operati con le varianti approvate.
Visto il taglio che distingue le ATO, indicato e condiviso dai responsabili regionali, il dato ripartitivo dell'incremento demografico all'interno di queste viene raggruppato e contenuto nelle sole n°3 aree che ricomprendono i nuclei urbani.
Questo perché la divisione per specificità d'uso territoriale ha identificato parti di territorio in cui la presenza abitativa e i possibili incrementi sono alquanto minimi e ricomprendibili quindi nelle aree urbane di pertinenza.
Vengono quindi meno le quantità di incremento per le ATO n°1 – 2 – 3 – 4 pur mantenendo le indicazioni relative alle descrizioni ed alle singole strategie.
Le ATO n°2 e 3 comprendono rispettivamente il "Parco della Logistica" e l'"Autodromo". Queste aree denominate come Programmi Complessi, sono individuate dal P.A.Q.E. e già definite con P.U.A. approvati. Il dato di abitanti in esse contenute è minimo allo stato attuale, e viene ricompreso negli ambiti urbani di riferimento senza che per questi ultimi venga valutato il possibile incremento demografico all'interno del capoluogo, o frazione, di riferimento.
Ma per facilitarne la lettura le singole ATO vengono così sinteticamente definite:

- ATO 1 - Fontanili: area prettamente agricola, situata ad ovest della autostrada A/22, che conta al suo interno una modesta quantità di case sparse principalmente destinate all'uso dei suoli. L'area è interessata dalla presenza di parte del SIC IT 3210008 dei Fontanili di Povegliano e dalla fascia delimitante i margini del parco Regionale del Tartaro Tione. Una buon parte della stessa area è sottoposta alla presenza del vincolo militare oltre alla fascia di rispetto stradale lungo la A22 del Brennero che la taglia da nord a sud.

- ATO 2 – Parco della Logistica: l'area comprende, oltre ad una modesta quantità di superficie agricola sulla quale, a margine della strada comunale per Nogarole Rocca ed il casello autostradale, trova sede un'attività agroalimentare con adiacenti capannoni avicoli, una modesta quantità di edifici per la conduzione dei rispettivi fondi e il progetto approvato per la costruzione del "Parco della Logistica". L'iniziativa, che conta l'approvazione del P.U.A. e della sua V.I.A. alla stesura della presente relazione non ha definito la "Convezione" con l'amministrazione comunale. Ancora: l'area è parzialmente attraversata da una bretella stradale in uscita dall'ATO n°3 "Autodromo" che finisce, sulla planimetria, nel nulla. L'infrastruttura è stata inserita a seguito di un accordo con l'amministrazione provinciale che si è posta a coordinamento delle 3 importanti iniziative presenti tra i comuni di Trevenzuolo e Vigasio e dovrebbe, "la bretella", collegare il "Sistema infrastrutturale viabilistico" ad un futuro casello Autostradale "dedicato". L'area presenta inoltre i vincoli della fascia di rispetto autostradale, della fascia art.61 P.A.Q.E. e della fascia di rispetto della Fossa Gambisa.

- ATO 3 – Autodromo: l'iniziativa "Autodromo", nota da tempo discende sia dal P.A.Q.E. che dal D.G.R.V. per quanto relativo a destinazioni d'uso sia per standard operativi. Sia il P.U.A. che la V.I.A. hanno ottenuto le relative approvazioni. Manca la "Convenzione" ma ciò non

toglie, essendo variante al P.R.G. approvata, che l'iniziativa trovi collocazione con perimetro proprio all'interno di un'ATO anche se le tavole S.A.U. non ne riportano traccia, appunto per la mancanza di convenzionamento. Tutta la fattibilità di quanto contenuto nel P.U.A. è regolata nella normativa del P.R.G. a cui si richiama pur senza riportarne il testo.

- ATO 4 – Madonna di Campagnamagra: grande e rilevante per interesse agro-economico area agricola ad est del capoluogo e a confine con Isola della Scala e Castel d'Azzano. Area quindi ad esclusiva destinazione agricola sulla quale insistono "corti" censite per valenza paesistica e nuclei abitati prettamente destinati alla conduzione dei fondi. L'area, da nord a sud, nella sua interezza comprende: nel suo estremo confine a est la variante alla S.S. 12; per tutta la sua lunghezza è attraversata da corsi d'acqua significativi (Tartarello, fossa Baldona, fossa Giuliani) che determinano un continuo vincolo ambientale e paesaggistico oltre a connotare l'intera area da un punto di vista ambientale. Altri sono i vincoli compresi quelli di "cono visuale" segnalati per l'intera area, nell'ATO n°7. La parte sud è profondamente segnata dal fiume Tartaro che nel suo divagare attraversa da nord –ovest a sud-est l'intero territorio comunale.

- ATO 5 – Forette: (la descrizione delle prossime 3 ATO riguarda le aree dove è maggiormente presente l'edificato consolidato) frazione a nord del capoluogo seppur di modesta entità e dimensioni si presenta, al pari di Isolalta, come un'entità complessa ed autonoma nella mescolanza di destinazioni urbanistiche: residenza in zona omogenea "A" centro storico, zona di espansione residenziale, aree industriali, artigianali e direzionali commerciali di completamento dividono lo spazio ATO con aree agricole di contorno e aree vincolate da coni ottici e fasce di rispetto sul Tartarello. Ad ovest l'area confina con la linea ferroviaria da Verona per Isola della Scala: dismessa al funzionamento, ma armata, la linea potrebbe tornare in funzione con l'iniziativa dell'Autodromo come modalità di accesso complementare. Il P.A.T. vista l'autarchica modestia degli insediamenti non può non riconoscere una rilettura compensativa delle attività produttive oltre a modesti ampliamenti residenziali e servizi adeguati per qualità e dimensione.

A.T.O. 5	Stato Attuale	Carico aggiuntivo			PAT	
	Ab. n.	mc.	Nuovi ab.	Nuovi standard 30 mq/ab.	Ab. futuri n.	Standard futuri mc.
Residenziale	945	54.900	366	10.980	1.311	39.330

- ATO 6 – Isolalta: quasi fotocopia di Forette, senza nulla togliere ad eventuali rivendicazioni campanilistiche, per la frazione sono prevedibili le stesse linee di operatività della precedente. Sull'area è individuato un sito di interesse archeologico e a nord insiste il limite meridionale della zona di ricarica degli acquiferi.

A.T.O. 6	Stato Attuale	Carico aggiuntivo			PAT	
	Ab. n.	mc.	Nuovi ab.	Nuovi standard 30 mq/ab.	Ab. futuri n.	Standard futuri mc.
Residenziale	742	43.050	287	8.610	1.029	30.870

- ATO 7 – Vigasio Capoluogo: l'area ricomprende, a scala maggiore, la stessa articolazione di funzioni della frazione Forette. Proporzionalmente, e per quanto anticipato nel documento preliminare, al capoluogo spetta la funzione direttrice sia per quanto attiene i nuovi insediamenti residenziali, il potenziamento delle strutture di servizio e il riassetto organico delle aree produttive presenti nel comparto. Sull'area si concentrano un po' tutti i fattori di attenzione, dal fiume Tartaro che attraversa il capoluogo al Tertarello, alle varie fosse e alle aree agricole di pregio. Recuperabili però anche spazi privi di vincoli particolarmente riduttivi a ridosso di parecchie delle aree consolidate il che consente di valutare, su queste,

il potenziale collocamento di nuovi insediamenti. Una particolare attenzione sarà posta sul completamento della lottizzazione Green Village. Consolidato, in tutti gli aspetti approvativi, il P.U.A. dell'area è stato attuato in minima parte ed i tempi per il completamento richiedono una revisione amministrativa che il P.I. verificherà in un quadro previsionale di breve termine. Una particolare rivisitazione, per una valorizzazione sia funzionale che architettonica, sarà normativamente operata all'interno delle aree a edilizia consolidata così come una rilettura per le aree produttive e le infrastrutture di servizio. In sostanza una ricucitura del complessivo tessuto là dove la diversità di funzioni e di uso del suolo ha creato maggiori fratture e contrasti.

A.T.O. 7	Stato Attuale	Carico aggiuntivo			PAT	
	Ab. n.	mc.	Nuovi ab.	Nuovi standard 30 mq/ab.	Ab. futuri n.	Standard futuri mc.
Residenziale	6.445	374.100	2.494	74.820	8.939	268.170

5. Gli ATO

La valutazione dei caratteri dei territori comunali, dai punti di vista geografico, storico, paesaggistico e insediativo, ha permesso di individuare la possibile articolazione delle linee strategiche e progettuali per le sue diverse parti.

Nella suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) si è perciò tenuto conto dei caratteri costitutivi, fisico-morfologici, come delle linee progettuali strategiche emerse durante la redazione del PAT.

Il PAT divide gli ATO nei seguenti tipi:

- ATO "A" – residenziale
- ATO "B" – programmi complessi"
- ATO "C" – agricola

Gli ATO nel territorio del PATI vengono così suddivisi:

COMUNE	ATO	TIPO	NOME
Vigasio	**1**	**C**	**Fontanili**
	2	**B**	**Parco della Logistica**
	3	**B**	**Autodromo**
	4	**C**	**Madonna di Campagnamagra**
	5	**A**	**Forette**
	6	**A**	**Isolalta**
	7	**A**	**Vigasio capoluogo**

Le potenzialità edificatorie suddivise per ciascun ATO, sono distinte in:

a) **Residenziale:** comprendente la funzione residenziale e quelle commerciali, direzionali e artigianali di servizio quando compatibili con la residenza, con il carico insediativo residenziale complessivo integrato che andrà articolato dal PI in:
- **crediti edilizi**: è la volumetria realizzabile a seguito della formazione di crediti edilizi all'interno dell'ATO: può essere trasferita su altri ATO;
- **riqualificazione**: è la volumetria realizzabile a seguito degli interventi di riconversione/riqualificazione: non può essere trasferita su altri ATO;
- **nuova edificazione**: è la nuova volumetria realizzabile, al netto degli interventi di completamento già previsti nel previgente PRG; non può essere trasferita su altri ATO se non nei limiti previsti dalle norme tecniche.

b) **Servizi**: comprende la superficie da destinare a servizi pubblici o di uso pubblico.
Poiché la dotazione esistente e prevista dal previgente PRG è adeguata al conseguimento degli obiettivi del PATI, ogni variazione deve essere compensata preferibilmente nell'ambito del medesimo ATO, salvo che per gli ATO agricoli e paesaggistici per i quali gli standard

dovranno essere compensati negli ATO a carattere residenziale immediatamente limitrofi. Le aree già destinate a verde pubblico ricadenti in area agricola potranno essere confermate come parchi rurali ove sia garantita, anche con convenzione pubblico/privata, la fruizione da parte della cittadinanza.

6. La SAU

Determinazione della Superficie Agricola Trasformabile (SAT):
Il calcolo della SAU è stato effettuato in ambiente GIS tramite fotointerpretazione e sopralluoghi.
La SAU rilevata per il comune di Vigasio è 2.586,10 ha, pari all'83,98% della superficie totale comunale.

	SAU Rilevata (HA)	STC (HA)	SAU/STC	Indice di trasformabilità	Superficie Trasformabile (HA)
Vigasio	2.586,10	3.079,46	83,98%	1,30%	33,62

La SAU trasformabile in destinazioni non agricole viene calcolata secondo la metodologia predisposta negli atti di indirizzo (lettera C, art.50 comma 1) e successive modifiche.
Il metodo prevede in prima istanza la determinazione del rapporto SAU rilevata sulla superficie comunale (STC). Trattandosi di un comune di pianura, se il rapporto è superiore al 61,3% allora il tasso di trasformazione della SAU attuale sarà di 1,3%. Nel caso tale rapporto risulti inferiore al 61,3% il tasso di trasformazione sarà di 0,65%.
Alla luce della metodologia esposta la SAU trasformabile per il comune di Vigasio è la seguente: 33,62 ha.

7. La VAS

Il Rapporto Ambientale è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Europea 42/2001/CE. Si sono seguiti gli indirizzi presentati dalla Commissione Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (DGR 3262 del 24.10.2006), implementati come da richiesta integrazioni avanzata dal Responsabile dell'Ufficio VAS della Regione Veneto con note n°5413 del 02 maggio 2011, n°229391 del 05 agosto 2011 e n°0003765 del 20 marzo 2012.
Si è attuata una valutazione di sostenibilità delle azioni di piano confrontandole con le criticità del territorio. Per ogni azione si è fornita una valutazione oggettiva della sostenibilità degli obiettivi di piano in relazione alle diverse componenti ambientali. Si è verificata la sostenibilità delle azioni di piano sommando i giudizi relativi ad ogni componente esaminata, mediante una tabella di valutazione di riferimento si attribuirà un giudizio di coerenza con i principi di sostenibilità definiti precedentemente.
E' stato necessario individuare, per le azioni di piano più critiche, i possibili scenari alternativi per realizzare un determinato obiettivo urbanistico e valutarne la fattibilità e la convenienza, per poter indicare l'azione di piano più sostenibile da realizzare.
Ogni azione prevista è dotata di una specifica normativa che indicherà le possibili azioni sostenibili integrative e compensative che l'Amministrazione dovrà attuare; dove possibile, si sono inoltre inserite delle lettere di intenti, tra enti preposti, qualora servissero per mitigare delle azioni di piano. Verranno inoltre inseriti gli indicatori da monitorare per verificare nel tempo la coerenza del piano.
La sostenibilità è stata misurata per ogni azione di piano facendo una media dei valori emersi attribuendo un singolo valore per ogni componente misurata in via qualitativa o quantitativa da un indicatore.
Il giudizio complessivo del piano è stato ottenuto mediando i valori desunti dalla sostenibilità delle singole azioni di piano confrontandole con l'adozione di azioni di mitigazione da realizzare nel piano stesso o rimandandole ad altri strumenti dell'Amministrazione: Piano degli Interventi, Politiche di concertazione, opere pubbliche, azioni di sensibilizzazione, regolamenti attuativi, ecc.

GIUSEPPE MANOLI

E' stata verificata la sostenibilità delle azioni di piano comparandole con le condizioni di mitigazione previste: il tutto viene disciplinato nelle norme tecniche di attuazione che completano adeguatamente il Piano di Assetto del Territorio.
Sono state effettuate valutazioni considerando le Azioni sovra comunali assieme alle azioni di Piano. Sono stati studiati inoltre gli effetti cumulativi derivanti dalla realizzazione di tali azioni di progetto.
In generale si rileva come il territorio sarà in grado di recepire e sopportare adeguatamente gli effetti delle azioni sovra comunali che in generale produrranno un miglioramento per quanto riguarda i collegamenti e la viabilità, mentre produrranno effetti a livello comprensoriale di un aumento dell'inquinamento atmosferico e acustico. Per quest'ultimo si dovranno prevedere adeguate misure di mitigazione come già esposto nel Rapporto Ambientale.
All'interno del Rapporto Ambientale sono state prese in considerazione delle strategie alternative rispetto alla realizzazione del PAT.
Tuttavia le alternative proposte alle azioni di Piano sono solamente di tipo localizzativo. Infatti, durante l'elaborazione del Piano, non è emersa una vera alternativa basata su scelte strategiche.
Dall'analisi è emerso che lo scenario del PAT costituisce l'alternativa maggiormente sostenibile.
E' stata verificata la coerenza interna ed esterna delle azioni di Piano relativamente agli obiettivi prefissati nel Documento preliminare e agli obiettivi esterni del PTRC e del Piano d'Area.
E' stato predisposto di un piano di monitoraggio avente il compito di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
Sono stati individuati indicatori facilmente monitorabili e indicate le Autorità preposte a monitorarli, la modalità, la frequenza, e la verifica periodica.
In conclusione, attraverso il rapporto ambientale e le successive integrazioni, è stato possibile affermare che quanto descritto nel Piano può realmente essere attuato nel rispetto dei principi generali della sostenibilità ambientale.

8. La VIncA

In riferimento alla D.G.R.V. n. 3173 del 10.10.2006, si fa presente che nel territorio comunale di Vigasio ricade parte del SIC IT3210008 – Fontanili di Povegliano.
Negli elaborati della V.Inc.A. viene evidenziato che le previsioni del PAT non incidono negativamente sulla rete Natura 2000 e contribuiscono alla conservazione e valorizzazione della stessa.
Il Comune ha prodotto una valutazione d'incidenza ambientale, redatta dal dott. Naturalista Alessandro Rigoni, il quale afferma che "*con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui Siti della Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat individuati nell'area di studio*".

9. Accordi tra Comune e soggetti privati

Non sono stati stipulati accordi Pubblico/privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004.
Nel merito le Norme Tecniche prevedono comunque uno specifico articolo che disciplina puntualmente i rapporti con i privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

10. Elaborati di progetto

Il Piano è dotato di una serie di elaborazioni che compongono il quadro conoscitivo, e delle seguenti elaborazioni che costituiscono la parte progettuale:

TAVOLE
Tav. 1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale, in scala 1:10.000
Tav. 2 - Carta delle Invarianti, in scala 1:10.000
Tav. 3 - Carta delle Fragilità, in scala 1:10.000

GIUSEPPE MANOLI

Tav. 4 - Carta della Trasformabilità, in scala 1:10.000

RELAZIONI

- Relazione Tecnica, Intero territorio del P.A.T.

NORME TECNICHE

- N.T.A. Norme Tecniche, Intero territorio del P.A.T.

VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- VAS RAPPORTO AMBIENTE, Intero territorio del P.A.T.
- VAS RAPPORTO AMBIENTALE AGGIORNATO AL 2012,
- VAS – ALL. A Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale della VAS.
- VAS – ALL. C Relazione Valutazione degli Effetti Cumulativi

VINCA – VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

- VAS – ALL. B Valutazione di Incidenza Ambientale (Fase di Screening), Intero territorio del P.A.T. (aggiornata al 2012)

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IRAULICA

- VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, Intero territorio del P.A.T

QUADRO CONOSCITIVO

- DVD QC DVD BANCHE DATI contenente la Banca Dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'art. 10 della L.R.V. 11/04 Intero territorio del P.A.T.

PARERI

Parere del Genio Civile di Verona per la compatibilità idraulica

La Segreteria Regionale per l'Ambiente – Genio Civile di Verona, con nota Prot. n. 23066 del 18.01.2011, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica ha espresso il proprio parere favorevole con le seguenti condizioni e prescrizioni.

Considerato:

- *che il PAI sopra citato* (fiume Fissero tartaro Canalbianco) *non individua nel territorio del PAT aree di pericolosità idraulica;*
- *che tuttavia l'Unione Veneta delle Bonifiche definisce e delimita zone a pericolosità idraulica all'interno di alcuni A.T.O. previsti dal P.A.T.;*
- *che entro i limiti di tali zone non si prevedono trasformazioni;*
- *che lo studio di compatibilità idraulica contiene la caratterizzazione idrologica e idrografica e l'indicazione delle misure compensative da adottare per garantire l'invarianza idraulica;*
- *che i volumi specifici compensativi ivi individuati si ritengono correttamente determinati e saranno totalmente invasati giacché le caratteristiche generali di permeabilità per la soggiacenza media della falda freatica non consentono sistemi di infiltrazione facilitata;*
- *che, come previsto dalle DGR n. 2948/2009, la progettazione definitiva delle opere atte a garantire l'invarianza idraulica sarà sviluppata nell'ambito dei Piani Urbanistici Attuativi;*

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica del PATI in argomento, ai sensi delle DGRV n. 3637/2002 e 2948/2009 e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini della sua approvazione;

Tutto ciò premesso e considerato,

si esprime parere favorevole

all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti considerato.

Sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico.

Si invita ad introdurre nelle norme tecniche di attuazione quanto segue:

- *dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello Studio di compatibilità idraulica e prescritto nel presente parere;*

- *dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati ecc);*

Gli studi e l'indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al PI, saranno esaminati dal Genio Civile di Verona e dal Consorzio di Bonifica Veronese, mentre i progetti definitivi da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano saranno valutati dal solo Consorzio.

Direzione Geologia e Georisorse - Osservazioni geologiche

Prima della sottoscrizione il geologo regionale con proprio parere n. 91973 in data 24.02.2011 ha espresso osservazioni sulla documentazione del PAT come sotto riportato.

Il tematismo geologico del Quadro Conoscitivo è stato realizzato secondo le determinazioni della DGR 615/1996 e le ulteriori disposizioni regionali.
Tuttavia nella Carta Geolitologica deve essere verificata la litologia di alcune aree del settore nord del territorio, in particolare la distinzione tra terreni prevalentemente limo-argillosi e terreni prevalentemente sabbiosi che non appare suffragata da sufficienti indagini del sottosuolo né da apparenti riscontri geomorfologici. Va, inoltre, verificata la presenza della zona torbosa segnalata ad ovest di Isolalta, perché probabilmente in contrasto con la presenza di un dosso fluviale indicato nella tavola geomorfologica.
La Carta Geomorfologica deve essere completata con l'indicazione del microrilievo per una migliore definizione degli elementi cartografati. Nella tavola non sono state riportate le nicchie di risorgiva, peraltro segnalate nella carta idrogeologica: va verificata l'opportunità della loro indicazione in caso di un effettivo riscontro morfologico.
Nella Carta Idrogeologica manca la numerazione dei pozzi e dei punti di misura della falda e conseguentemente della tabella dati nella relazione geologica. È, inoltre, opportuno delimitare in maniera più adeguata le aree di risorgiva come suggerito dalle legende di cui alla DGR sopra citata (codice I-SUP-18).
La Relazione Geologica, come detto, va integrata, con i dati idrogeologici, anche se riferiti a studi precedenti.

Nei riguardi delle tavole di Progetto si osserva quanto di seguito riportato.
Nella Tav. 1 Carta dei Vincoli sono segnalati i vincoli inerenti alla classificazione sismica (il Comune di Vigasio è classificato in zona sismica 4), ai pozzi utilizzati a scopo idropotabile e all'idrografia presente sul territorio.
La Tav. 2 Carta delle Invarianti individua come invarianti di natura geomorfologica gli ambiti di risorgiva, peraltro non distinguibili nella cartografia fornita.
La Tav. 3 Carta della Fragilità classifica il territorio in base alla compatibilità geologica, distinguendo aree "idonee", "idonee a condizione" e aree "non idonee".
Le aree "idonee a condizione" sono ulteriormente suddivise 4 sottoclassi sulla base delle differenti caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche; la legenda della tavola deve essere adeguata alla specifica norma tecnica degli artt. 32.02 e 32.05.
I terreni classificati come "non idonei" sono sostanzialmente limitati agli ambiti fluviali.
La tavola riporta, anche, come zone caratterizzate da disseto idrogeologico le aree esondabili o a ristagno idrico e le aree di risorgiva, già classificate in parte "idonee a condizione" e in gran parte "non idonee".
Nei riguardi della Tav. 4 Carta della Trasformabilità, si rileva che la maggior parte dell'urbanizzazione consolidata, nonché degli sviluppi insediativi preferenziali è situata in aree classificate "idonee a condizione" ed, in misura minore, in aree "non idonee".
Sulle aree classificate "idonee a condizione", i Piani di Intervento dovranno attuare tutte le indicazioni e realizzare tutti gli interventi previsti dalle specifiche norme tecniche.

Per ciò che riguarda le Norme Tecniche si evidenzia quanto di seguito riportato:
Art. 12 – Vincolo sismico: la classificazione sismica di cui al punto 12.01 è determinata dall'OPCM 3274/2003 e non dall'OPCM 3519/2006, come erroneamente indicato nel testo.

GIUSEPPE MANOLI

Art. 13 – Aree a dissesto idrogeologico: tra le prescrizioni e vincoli, va specificato che lo studio di compatibilità idraulica deve essere realizzato per ogni nuovo strumento urbanistico e non solo per i PUA e le DIA.

Parere della Direzione Agroambiente

Con riferimento all'attività di co-pianificazione, da svolgersi in forma collegiale e di concerto con le altre Direzioni competenti in materia, si esprimono di seguito le valutazioni istruttorie compiute sulla documentazione progettuale relativa al PAT del Comune di Vigasio, in provincia di Verona.
Si sottolinea che l'attività istruttoria è stata effettuata sulla documentazione di piano trasmessa dal Comune interessato con DVD acquisito al n. 913.

Quadro conoscitivo

Ai fini della valutazione del Quadro conoscitivo del PAT in oggetto (n. 393), per quanto attiene alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale, si fa riferimento a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR. n. 3811 del 09/12/2009, in particolare l'Allegato B2, che forniscono le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali.
Si fa innanzitutto presente che gli esiti dell'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici del territorio del Comune del PAT in oggetto, hanno trovato trasposizione nella Relazione agronomica (elab. 1) redatta dai professionisti incaricati.
Le analisi hanno trovato inoltre trasposizione nei seguenti elaborati cartografici che individuano e rappresentano graficamente gli elementi considerati a fondamento delle scelte pianificatorie, specificatamente per quanto attiene al settore agro-ambientale:
- 1. Superficie agricola utilizzata;
- 2. Copertura del suolo agricolo;
- 3. Rete ecologica.

Inoltre, pur non essendo presente nel DVD è stato depositato, presso la scrivente Struttura, il seguente elaborato cartografico in formato cartaceo, peraltro contenuto in relazione:
- 4. Insediamenti zootecnici.

Per quanto riguarda gli elaborati cartografici e la Relazxione, si illustrano di seguito alcune sintetiche considerazioni sulla verifica dei contenuti essenziali del suddetto Quadro Conoscitivo e, nonostante l'accuratezza con la quale sono stati sviluppati gli elementi informativi e valutativi, si formulano alcune osservazioni al fine di consentire eventuali integrazioni e perfezionamenti.

Suolo-sottosuolo

Copertura del suolo agricolo

Nell'elaborato 2 *"Copertura del suolo agricolo"*, viene classificata e rappresentata la superficie agricola in ambiente coltivato, in base alle tipologie di uso del suolo come da legenda Corine Land Cover.
Risulta subito evidente che gran parte del territorio comunale è occupata da superficie coltivata, con una prevalenza di seminativi irrigui – quali mais, riso, frumento tenero, ecc. (78% della SAU) – seguita principalmente da risaie (6%), colture orticole in pieno campo o in serra/sottoplastica (4,7%), frutteti (4,5%, melo, pero, kiwi, ecc.), prati stabili (3,7%), ecc.

Classificazione agronomica dei suoli

Si rileva l'assenza di un elaborato che classifichi i territori coltivati nelle diverse classi agronomiche in base al metodo della Land Capability Classification, come previsto dal tema c0510 *Classificazione agronomica dei suoli* dell'Atto di indirizzo LR n. 11/2004, lettera a) – sezione terza. Tale elaborato avrebbe infatti consentito di individuare e rappresentare le caratteristiche chimiche, fisiche e idrauliche dei suoli, anche in base ai contenuti della Carta di Classificazione Agronomica dei terreni dei vigenti PRG per le zone agricole, oppure della Carta dei suoli del Veneto dell'ARPAV.

GIUSEPPE MANOLI

Sistema idraulico minore
Dai dati disponibili presso il sito dell'Unione Veneta Bonifiche, emerge che il 100% del territorio comunale rientra nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Veronese.
In proposito, si rileva che stante le caratteristiche e l'importanza dell'attività agricola nel territorio comunale, nonché la presenza di risaie, sarebbe stata opportuna la redazione di uno specifico elaborato cartografico al fine di individuare e classificare la rete idraulica minore e quella irrigua, nonché le relative aree irrigue e manufatti.

Biodiversità
Reti ecologiche
Nell'elab. 3 "*Rete ecologica*" vengono individuati e rappresentati gli elementi con elevato valore ecosistemico della rete ecologica locale, tra le quali le aree nucleo (SIC/ZPS IT 3210008 "Fontanili di Povegliano"), i corridoi ecologici (corso e ambiti limitrofi al Fiume Tartaro, al Fiume Tartarello, alla Fossa Morandina, alla Fossa Liona, al Canale Alto Agro Veronese, alla Fossa Graicella, ecc.) e un'area cuscinetto, della quale tuttavia non risulta approfondita la descrizione delle caratteristiche peculiari.
In relazione agronomica vengono, inoltre, descritti gli aspetti forestali, floristici e faunistici del territorio comunale.
Si rimanda comunque alla Struttura regionale competente la verifica di coerenza tra la rete ecologica comunale e le reti individuate negli strumenti di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale, al fine di garantire la funzionalità delle stesse, nonché tra quanto individuato nel quadro conoscitivo e le azioni di tutela pianificate nelle scelte progettuali del PAT in oggetto.

Paesaggio

Componenti storiche del paesaggio rurale
Si rileva che nel Quadro Conoscitivo non è stato analizzato il paesaggio rurale, nella globalità dei caratteri che lo contraddistinguono, ovvero fisici e morfologici, vegetazionali e naturalistici, ecologici, insediativi e architettonici; non è stata nemmeno effettuata un eventuale suddivisione in ambiti omogenei di paesaggio. Solo nella relazione tecnica viene descritto, genericamente, il paesaggio agrario locale.
In proposito, rispetto al territorio agricolo, sarebbe stata pertanto auspicabile la redazione di un specifica tavola che rappresentasse gli elementi storici del paesaggio agrario (classi c0701011-c0701012), quali: gli eventuali edifici o i complessi rurali con valore storico-monumentale (anche vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004) e con valore storico-ambientale (L. n. 378/2003, LR n. 24/85, art. 43 della LR n. 11/04 o di nuova individuazione), i manufatti rurali con valore testimoniale (forni, mulini, magli, marcitoi, ecc.), le sistemazioni idraulico-agrarie (idrovore, paleoalvei, argini relitti, ecc.) e alla viabilità rurale (tratturi, ecc.).
Inoltre, la redazione di un'ulteriore carta rappresentante la classificazione degli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio agrario (classe c0702011), come prevista negli Atti di Indirizzo di cui all'All. B2 alla DGR n. 3811/2009, avrebbe consentito il completamento dell'analisi e l'illustrazione paesaggistica del territorio rurale esaminato.

Economia e società – Agricoltura

Superficie agricola utilizzata
Nell'elaborato 1 "*Superficie agricola utilizzata*" si rileva la rappresentazione e classificazione della SAU con estensione comunale, che ammonta – come dichiarato in relazione agronomica – a 2.586,10 ettari, pari al 83,98% della STC. Va tuttavia rilevato che all'art. 36.1 delle NT viene dichiarato un valore diverso di SAU, pari a 2.535,73 ha.

Da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS, emerge che la SAU comunale – come da file shape _SAU, ammonta a 2536,40 ettari; la SAU invece calcolata come sommatoria di tutte le porzioni di territorio comunale aventi le caratteristiche di cui al punto 4 della DGR n. 3650/2008, nonché dell'All. B2 alla DGR n. 3811/2009 – ammonta a 2543,85 ettari.
Si chiede, pertanto, di verificare e uniformare in tutti gli elaborati del PAT il dato relativo alla SAU comunale.

Elementi produttivi strutturali
Nell'elaborato 4 "*Insediamenti zootecnici*" vengono individuati gli allevamenti zootecnici, poi censiti in relazione agronomica, con la rappresentazione delle relative fasce di rispetto, le cui ampiezza viene dettagliata nella tabella del paragrafo 3.1 della citata relazione.
In proposito, si chiede che tale elaborato cartografico, assimilabile alla "*Carta delle strutture produttive*" (classe c1016161) prevista dall'All. B2 alla DGR n. 3811/2010, sebbene l'allegato alla relazione agronomica, venga incluso nell'organizzazione delle risorse informative del PAT (DVD n. 913).
Inoltre, in tale elaborato dovrebbero essere rappresentati anche i centri aziendali, gli agriturismi, le serre fisse, le strutture di vendita di prodotti tipici/locali, le cantine, ecc. Qualora questi elementi fossero presenti nel territorio aperto comunale, si ritiene che l'elaborato 5 debba essere integrato in tal senso, al fine di fornire un quadro complessivo di tutte le strutture produttive agricole presenti nel territorio comunale.

In conclusione, si ritiene che il quadro conoscitivo del PAT in oggetto, come sopra articolato, per quanto attiene al settore agro-ambientale, corrisponda solo parzialmente a quanto previsto dagli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009.
L'integrazione del Quadro Conoscitivo, infatti, consentirebbe di individuare ulteriori elementi utili per lo sviluppo delle scelte progettuali, relativamente alla classificazione agronomica dei suoli (c0510), al sistema idraulico minore e di irrigazione, al paesaggio agrario (classi c0701011-c0701012, c0702011).
Inoltre, l'affinamento del Quadro Conoscitivo consentirebbe di sviluppare integrazioni a temi già affrontati, con particolare riferimento alla carta delle strutture agricolo-produttive (classe c1016161).
Si rileva, infine, la necessità di rivedere ed unificare il risultato derivante dal calcolo della SAU, sulla base dei rilievi precedentemente formulati, nonché di aggiornare i relativi elaborati del PAT interessati.

Scelte Progettuali
Si fa presente che, per quanto attiene specificatamente al PAT di cui all'oggetto, oltre alla relazione di progetto e alle norme tecniche, volte rispettivamente a verificare e valutare la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte progettuali, nonché a definirne le direttive, le prescrizioni ed i vincoli, sono stati esaminati, in quanto fondamento delle scelte progettuali, i seguenti elaborati grafici:

elab. 1 – *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;*
elab. 2 – *Carta delle Invarianti;*
elab. 3 – *Carta delle Fragilità;*
elab. 4 – *Carta della Trasformabilità.*

Innanzitutto, si è verificata la rispondenza alle specifiche tecniche degli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009.

Con riferimento alla *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*, si rileva che nella medesima sono stati individuati gli allevamenti zootecnici esistenti senza la rappresentazione delle fasce di rispetto (classe b0105021/07-facoltativa) nei confronti della nuova edificazione,

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013 pag. 28/81

se pur quest'ultime siano da intendersi come vincolo dinamico, non cogente ma ricognitivo.

Con riferimento alla *Carta delle Invarianti*, nell'ambito del territorio agricolo, si rileva che sono state classificate invarianti di natura sia paesaggistica che ambientale, nonché di natura storico-ambientale, in recepimento delle disposizioni normative del P.A.Q.E. Si osserva, altresì, che l'intero territorio comunale ricade tra gli ambiti territoriali per la produzione dell'IGP "Riso nano vialone veronese" e che ciò avrebbe potuto motivare l'individuazione di invarianti di natura agricolo-produttiva.

Nella *Carta delle Fragilità*, non viene rilevata la presenza di aree agricole strutturalmente deboli (tema b0304) e di aree agroambientalmente fragili (tema b0305). Per quanto riguarda le prime, vengono comunque perimetrate aree esondabili/a ristagno idrico che interessano limitate porzioni di territorio agricolo.

Con riferimento alla *Carta della Trasformabilità,* per quanto attiene il territorio agricolo, tra i valori e le tutele si rileva la classe "manufatti rurali" (b0403081), ma tale individuazione, come precedentemente rilevato, non risulta supportata dai contenuti del Quadro Conoscitivo e dalle relative elaborazioni cartografiche. Inoltre, il territorio agricolo è altresì interessato dai diversi elementi funzionali della rete ecologica locale (aree nucleo, connessione naturalistica, corridoi ecologici).
Tra le azioni strategiche, vengono poi individuati, rispetto al territorio agricolo, ambiti di edificazione diffusa, aree per servizi comuni di maggior rilevanza, linee preferenziali di sviluppo insediativo.
In proposito, si rileva che nell'ATO 3 è prevista un'area particolarmente ampia destinata a aree per servizi comuni di maggior rilevanza (autodromo), che comporta una significativa sottrazione di suoli agricoli (circa 400 ettari) attualmente destinati a seminativi, nonché a colture specializzate (orticole) e tipiche (risaie), ove sono peraltro presenti aziende agricole attive. L'area dei servizi si relaziona, inoltre, con le fasce di rispetto di alcuni allevamenti zootecnici esistenti, per i quali vige il principio di reciprocità.
Nell'ATO 2 (Parco della logistica avanzata), da una comparazione con la tav. 2, si rileva una sovrapposizione conflittuale tra un ampio ambito classificato come "area di urbanizzazione consolidata" - riferito ad insediamenti non esistenti, quindi ad aree di trasformazione precedentemente pianificate che però dovrebbero essere in via di realizzazione - ed un ambito con estensione minore classificato come "invariante paesaggistica" (ambiti di interesse paesistico-ambientale). In proposito si rinvia alle verifiche della competente Direzione Urbanistica e Paesaggio, nonché ai rilievi successivamente formulati per l'art. 39 delle NT del PAT.
Inoltre, sempre da una comparazione con la tav. 2, si rileva che nell'ATO 5 una linea di sviluppo insediativo interessa un'area classificata come invariante ambientale (ambiti di riequilibrio dell'ecosistema). Considerata la bassa trasformabilità che la contraddistingue, si chiede pertanto di rivedere, per l'eventuale conferma della previsione di sviluppo insediativo, la perimetrazione dell'invariante di natura ambientale.
Si rileva, inoltre, che non vengono individuati opere incongrue ed elementi di degrado, anche in relazione agli sviluppi insediativi previsti negli ATO 2 e 3. In proposito, si rinvia ai rilievi formulati per gli art. 6 e 47 delle NT.

Sempre con riferimento alla tutela del territorio agricolo, è stato verificato lo sviluppo degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previsti dall'art. 13 della LR n. 11/2004, nonché delle disposizioni applicative degli artt. 43 e 44 della medesima legge regionale; in proposito, si espongono i seguenti rilievi articolati per punti.

- *Determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) - (art. 13, lett. f)*

All'art. 36 delle Norme tecniche è stata dichiarata un'estensione di SAU trasformabile pari a 32,96 ettari. Tuttavia tale calcolo deve essere rielaborato in relazione ai rilievi precedentemente formulati sulla determinazione della SAU comunale.

GIUSEPPE MANOLI

- *Individuazione degli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili (comma 1, lett. a dell'art. 43)*

Nella *Carta della Trasformabilità* vengono individuati, tra i valori e le tutele, oltre alle ville ed agli edifici e complessi di valore monumentale testimoniale di cui all'art. 40 della LR n. 11/04, anche gli edifici rurali.
All'art. 29 delle Norme Tecniche, tali edifici sembrano riferirsi ai "beni culturali ed ambientali" come definiti dall'art. 10 della LR n. 24/1985; non risultano, tuttavia, specificate le destinazioni d'uso ritenute compatibili per quest'ultimi.

- *Individuazione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui sopra (comma 1, lett. b, dell'art. 43).*

Nelle Norme tecniche non si riscontra una puntuale definizione, per il territorio agricolo, né dei caratteri tipologici per le nuove edificazioni, né delle modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti.

- *Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio (comma 1, lett. c) dell'art. 43).*

Nella Carta della Trasformabilità, non si rilevano i limiti fisici all'espansione (b0402112).
Nell'art. 45.03 vengono individuati quali limiti fisici alla nuova edificazione delle zone agricole "*i vincoli, le tutele e le invarianti*" previste dalle norme del PAT ed individuati nelle Tavv. 1 e 2. In proposito, si rinvia ai rilievi formulati per l'art. 45.
In proposito, va precisato che "i limiti fisici alla nuova edificazione" (b0402061) individuano – ai sensi dell'art. 43 della LR n. 11/2004, co 1, lett. c) – specificatamente ambiti in zona agricola entro i quali è inibita la nuova edificazione così come definita dall'art. 44 della LR n. 11/2004.
I "limiti fisici all'espansione" si configurano invece – ai sensi dell'art. 13 della LR n. 11/2004 – come limiti di contenimento dei nuovi insediamenti previsti dal PATI. Va tuttavia osservato che anche questi concorrono sia alla tutela dei terreni destinati all'attività agricola in rapporto ai fenomeni di conflittualità urbano-rurale di tipo "quantitativo" (sottrazione dei terreni migliori alla agricoltura, inquinamento dell'acqua destinata alla irrigazione, ecc.), sia alla salvaguardia degli aspetti "qualitativi" del territorio rurale, individuabile nel riferimento alle "*caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio*".
Si chiede, pertanto, di precisare nell'elaborato 4 del PAT i limiti fisici all'espansione (b0402112).

In conclusione, si esprimono alcuni rilievi e prescrizioni in ordine alle **norme tecniche** di attuazione del PAT, relativamente all'articolato o parte di esso, da rettificare o modificare come di seguito specificato.

- *Art. 6. Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio*

Al comma 6.02 viene disposto che "*Ai fini di cui all'art. 36 della L.R. 11/2004, il P.A.T. individua i principali immobili incongrui per l'applicazione dell'istituto del credito edilizio*". Come già evidenziato nei rilievi alla *Carta della Trasformabilità* precedentemente esposti, tra le azioni strategiche del PAT, non si rinviene l'individuazione di opere incongrue e di elementi di degrado (b0402051).
Si chiede, pertanto, per dare efficacia e coerenza al presente articolo normativo del PAT e alle norme ad esso correlate, di effettuare l'individuazione prevista dall'art. 36 della legge regionale, con particolare riferimento agli allevamenti zootecnici intensivi in "*situazioni di conflitto con zone residenziali e produttive o per impatto ambientale*" di cui all'art. 47 delle NT.

- *39. Ambiti di urbanizzazione consolidata*

Al comma 39.1 viene specificato che «*Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono costituiti dalle parti di territorio poste all'interno del limite fisico della nuova edificazione, dove i processi*

di trasformazione sono sostanzialmente completati. Gli ambiti urbanizzazione consolidata comprendono anche aree esterne alle zone edificabili previste dal P.R.G. previgente, nel P.R.G. classificate come zone "E" ma che hanno palesemente perso ogni caratterizzazione di zone agricole. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono anche le zone "pianificate" dal vigente P.R.G. con destinazione diversa dalla Zona Agricola».
In proposito, si evidenzia che, ai sensi degli Atti di Indirizzo di cui alla DGR n. 3811/2009, le aree di urbanizzazione consolidata sono definiti come "aree caratterizzate da insediamenti e urbanizzazione consolidate o in via di realizzazione in cui sono ancora possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento degli edifici esistenti attuabili con la diretta applicabile delle Norme di attuazione e del regolamento edilizio." In esse rientrano le zone di completamento, aree a servizi, zone in corso di trasformazione, tra le quali anche gli ambiti di Piano Attuativo con la convenzione già stipulata, ma non le zone agricole; ciò vale anche per le zone agricole che, nell'uso reale del suolo, "*hanno palesemente perso ogni caratterizzazione di zone agricole*". Si richiede, pertanto, lo stralcio del disposto sopra citato, rinviando alla competente Direzione Urbanistica e Paesaggio le opportune verifiche. Per le stesse motivazioni si chiede che venga modificata la previsione del punto di cui al comma 39.03.

- *41. Criteri per gli interventi sulla edificazione diffusa*

Con riferimento al comma 41.04, si rinvia ai rilievi successivamente formulati relativamente all'art. 45.
Con riferimento al disposto del punto 41.05 "*Il P.I. prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attuazione delle opere incongrue, elementi di degrado, all'interno degli ambiti ad urbanizzazione diffusa*", si richiamano le considerazioni sopra formulate con riferimento all'art. 6, comma 6.02. Si chiede, pertanto, per dare efficacia e coerenza al presente articolo normativo del PAT e alle norme ad esso correlate, di effettuare l'individuazione prevista dall'art. 36 della legge regionale.

- *45. Zone a prevalente destinazione agricola*

Si prescrive di sostituire il contenuto del comma 45.1, con la seguente definizione di territorio agricolo derivante dagli Atti di Indirizzo regionali: "*Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004*".
Al comma 45.02, lett. d), si rileva l'erronea interpretazione del disposto dell'art. 44, comma 5, della LR n. 11/2004, che sembra voler limitare l'ampliamento delle case di abitazione fino a 800 mc alle sole abitazioni "non aziendali", attribuendo inoltre al PI il compito di determinare l'entità dell'ampliamento; la circolare del 2 gennaio 2009, citata nel disposto, chiarisce infatti che la possibilità di ampliamento delle case di abitazione fino a 800 mc è "*è ammesso a favore di tutti coloro che possiedono una casa di abitazione in zona agricola, a prescindere dall'essere o meno imprenditore agricolo e indipendentemente dall'esistenza di un annesso rustico e che l'intervento è possibile solamente sull'edificio oggetto di ampliamento, escludendosi quindi la possibilità di realizzare l'intervento su altri edifici ancorché situati nella medesima corte agricola. Si fa inoltre presente che l'ampliamento citato trova applicazione esclusivamente a favore degli edifici che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2008, risultano essere già case di abitazione (e quindi possedere l'agibilità)*". Si chiede, pertanto, di modificare il richiamato disposto della lett. d) del comma 45.02, al fine di renderlo coerente alla citata disposizione normativa.

Inoltre, il comma 45.03, dispone che "*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 1, punto c) della L.R. 11/2004, il P.A.T. individua, quali limiti fisici alla nuova edificazione delle zone agricole con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, i vincoli, le tutele e le invarianti previste dalle presenti norme ed individuate nelle Tavv. 1 e 2*". In proposito si ritiene che, considerate le modalità di

individuazione dei limiti fisici sopra specificate, il disposto normativo debba essere così integrato: "i limiti fisici alla nuova edificazione funzionale all'attività agricola corrispondono altresì ai perimetri dei centri aziendali. Il PI dovrà individuare tali perimetri per tutte le aziende agricole censite, potendosi discostare da essi solo nelle ipotesi, adeguatamente documentate, di migliore organizzazione delle aziende agricole stesse o per finalità direttamente legate ad una migliore tutela del territorio agricolo, con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio; ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. b, della LR 11/2004, al di fuori di tali limiti l'edificazione non sarà consentita, salvo che nell'ipotesi di costituzione di nuove aziende agricole o per esigenze funzionali allo svolgimento dell'attività agricola documentate nel piano aziendale".

Si chiede, infine, la riformulazione del disposto del comma 45.04, lett. b), tenendo conto della modifica normativa intervenuta recentemente con la LR n. 30/2010, che anticipa la fine del regime transitorio e sancisce l'applicazione *in toto* di quanto previsto dall'art. 44 della LR n. 11/2004; tale modifica prevede, infatti, che"*a seguito dell'approvazione del PAT il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il PI*" (cfr. art. 48, comma 5 bis della LR n. 11/2004). Si rileva, inoltre, che non è di immediata comprensione la disposizione relativa alle costruzioni non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, che "*nelle more dell'approvazione del PI*" consente una serie di interventi edilizi (compresa la variazione della destinazione d'uso) "*nei limiti di quanto previsto dal PI, per gli edifici dallo stesso individuati e schedati* ".

- *46. Allevamenti zootecnici intensivi*

Si rileva che generalmente, nelle Norme tecniche dei PAT, viene dedicato uno specifico articolo normativo relativo agli allevamenti intensivi quali "elementi generatori di fasce di rispetto"; pertanto, si chiede di inserite il presente articolo nella sezione delle Norme relativa ai Vincoli individuati nella tav. 1 del PAT.
Si evidenzia che il riferimento alla DGRV n. 7949/1989 risulta superato; si chiede, pertanto, di aggiornarlo – al comma 46.01 – con le DGRV n. 3178/2004 e n. 329/2010 e n. 856/2012.

Il comma 46.02 demanda al PI l'individuazione degli allevamenti esistenti "*che determinano situazioni di incompatibilità con il contesto ambientale e gli insediamenti residenziali esistenti …".* In proposito si evidenzia che tale disposizione è in contrasto con quanto riportato al successivo comma 47.2, nonché con le disposizioni vigenti, che attribuisce al PAT il compito di individuare le opere incongrue e gli elementi di degrado; il PI può individuare le delimitazioni ad una scala di maggior dettaglio o aggiornare l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PAT. Si richiede, pertanto, lo stralcio della citata disposizione e la sua sostituzione la seguente: "Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:
– rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurne l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
– disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.".
Si propone, inoltre, lo stralcio del comma 46.03, il cui contenuto è ricondotto al nuovo testo del comma 46.02 sopra proposto.

Si propone, inoltre, lo stralcio del disposto del comma 46.04 "*il PI imita gli interventi possibili, sino al trasferimento/blocco, alla sola manutenzione ordinaria e/o straordinaria e a quelli che*

comportano una riduzione della classe e del punteggio dell'allevamento", in quanto devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004. In caso di riformulazione di tale disposto, si sottolinea di tenere presente quanto sopra esposto in ordine al trasferimento degli allevamenti esistenti.
Si rammenta inoltre, in proposito, la disposizione di cui alla DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7, in base alla quale "… il primo ampliamento di centri zootecnici già esistenti, qualora comporti un aumento del numero di capi allevabili inferiore al 25% dell'esistente, non determina l'inserimento ex novo in classe dimensionale 1, ovvero il passaggio alla classe superiore.".

Con riferimento alla lettera b) del comma 46.05, si ritiene eccessivamente restrittivo l'obbligo previsto di effettuare opere di mitigazione ambientale per gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione; si propone, pertanto, lo stralcio dl disposto citato.

Per quanto riguarda il contenuto della lettera e) del comma 46.05, si rileva che costituisce compito del PAT, e non del PI, l'eventuale individuazione di "*una fascia di rispetto igienico-sanitaria a perimetro delle aree insediative, entro le quali precludere l'attivazione di nuovi allevamenti*"; si evidenzia, comunque, che le distanze sono già state individuate dalle DGR n. 3178/2004 e s.m.i e variano in funzione del tipo di allevamento; pertanto, si prescrive lo stralcio del disposto sopra citato in quanto scelta strategica rilevante per la pianificazione del territorio, e in evidente contrasto con quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

Al comma 46.07 delle Prescrizioni e vincoli, si prescrive l'inserimento, dopo il riferimento normativo "DM 7 aprile 2006" delle parole "e sue modifiche e integrazioni". Alla fine del comma deve inoltre essere aggiunta la seguente specificazione "e del vigente Programma di Azione Regionale per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola".
Per quanto riguarda il contenuto del comma 46.08, si ricorda che è compito del PAT individuare gli ambiti degli allevamenti zootecnici intensivi sulla base della consistenza potenziale degli allevamenti, espressa attraverso la tipologia dell'allevamento e del carico animale allevabile, nonché procedere alla loro rappresentazione grafica nello specifico elaborato cartografico tav. 1 *Carta dei vincoli*, in quanto elementi generatori di vincolo. Il PI dovrà, invece, accertare in modo puntuale gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiornando il censimento effettuato dal PAT sulla base di un'indagine e schedatura puntuale, e della consistenza potenziale degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri di cui alla DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5, al fine di individuare le rispettive fasce di rispetto generate dai medesimi e determinare le distanze minime reciproche dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali. In proposito si richiama anche quanto contenuto nella DGR n. 856/2012, lett. d), punto 5), che al comma 9 bis, il quale prevede espressamente che *"nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore devono essere riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di "vincolo", anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto.*
Rimane facoltà del Comune individuare nella tav. 1 – Carta dei vincoli del PAT, esclusivamente gli allevamenti – in quanto elementi generatori di "vincolo" – demandando al PI l'individuazione delle fasce di rispetto.".
Si chiede di adeguare il disposto del comma 46.08 a quanto sopra esposto; si ritiene inoltre di evidenziare che quanto individuato negli elaborati grafici del PAT non può essere "modificato" senza che ciò costituisca variante al PAT.

- *47. Allevamenti e situazioni di conflitto con zone residenziali e produttive o per impatto ambientale.*

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013 pag. 33/81

giunta regionale – 9^ legislatur	pag. 28/46	

Il comma 47.2 dispone che "*Il PAT individua gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti in situazione di conflitto*" con le zone residenziali e produttive o per impatto ambientale, stabilendo una "*graduatoria di eventuale incompatibilità*". In proposito, tra gli elaborati del PAT, non si rinviene alcuna informazione, valutazione o elaborazione grafica relativa a tale individuazione ed alla relativa graduatoria. Si chiede, pertanto, di rivedere tale modalità ed in particolare di procedere all'individuazione, in sede di PAT, degli allevamenti classificabili come opere incongrue o elementi di degrado.

Per quanto riguarda i contenuti dei commi 47.02, 47.03, 47.05, si richiamano i rilievi sopra formulati in ordine all'articolo 46; se ne prescrive, pertanto, lo stralcio e la conseguente riformulazione sulla base di quanto già rilevato.

In ordine al disposto del comma 46.06 si richiama quanto contenuto nella DGR n. 856/2012, lett. d), punto 5), che al comma 9 bis prevede espressamente che "*Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, anche tenuto conto di quanto esplicitamente previsto nel sopra richiamato punto 7 bis. Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.*". Si prescrive, pertanto, la riformulazione in tal senso del citato disposto.

Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica

La Commissione regionale V.A.S. con parere n°37 del 17 maggio 2012 ha espresso il proprio parere ai sensi della D.G.R. n. 791/2009, formulando le seguenti prescrizioni:

"*(OMISSIS)*

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Vigasio (VR) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI:

1. prima dell'approvazione del Piano:

1.1 le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1.1. Alla fine dell'art. 50 occorre aggiungere la seguente disposizione: "*Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:*

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, cosi da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate

(con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

GIUSEPPE MANOLI

[va inserito il Piano di Monitoraggio proposto con nota prot. n. 3765 del 28 marzo 2012 con l'integrazione degli indicatori previsti per la realizzazione delle opere previste dai Programmi Complessi previsti negli ATO 2 e 3].
Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.
Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.".
L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Verona, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

1.1.2. nell'art. 13.05 va inserita una specifica disposizione in ordine al divieto di realizzare opere interrate.

1.1.3. Per quanto riguarda il sito della rete Natura 2000 SICIZPS 3210008 "Fontanili di Povegliano", al fine di assicurare la conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito considerato nell'art. 16 dovranno essere inserite le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Dovranno essere attentamente attuate e rispettate direttive, prescrizioni e vincoli posti dalle presenti Norme, soprattutto relativamente all'art. 16 Siti di interesse Comunitario "IT - 3210008 - Fontanili di Povegliano", cosi come espresse ed esaminate nel fascicolo "Norme Tecniche d'Attuazione", allegato allo studio esaminato ed acquisito con prot. Reg. 544896 del 22/11/201 1;
- nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle presenti Norme, la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3210008 "Fontanili di Povegliano", o la cui area di analisi ricada, anche solo parzialmente, all'interno del suddetto sito della Rete Natura 2000, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE;
- nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle presenti Norme, la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3210008 "Fontanili di Povegliano", dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 184/2007.

1.1.4. Per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico, occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:

- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tip0 devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self-service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.

GIUSEPPE MANOLI

- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non nonché essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

1.2. Sull'elaborato "Carta della Trasformabilità" vanno riportate le aree di risorgiva.
1.3. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
1.4. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune di Vigasio con nota prot. n. 3765 del 28.03.2012, con le prescrizioni di cui al presente parere, nonché con il Piano di Monitoraggio e relativi criteri modalità di cui al precedente punto 1.1.1.-
1.5. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
1.6. Il Comune di Vigasio deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale, come integrato con nota prot. n. 3765 del 28.03.2012 nonché con le su riportate prescrizioni, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica cosi come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. in sede di attuazione del Piano:

2.1. il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
2.2. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
2.3. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

Quadro Conoscitivo e Validazione

Relativamente all'adeguamento alle specifiche di redazione lett. a) e f) atti di indirizzo approvati con D.G.R.V. n. 3178 dello 08.11.2004, viste le nuove integrazioni documentali inviate, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto n. 112 del 27.11.2012 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

Parere della Provincia di Verona.

La Provincia di Verona ha partecipato alla seduta del Comitato ed ha fatto pervenire la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 65 del 14.04.2011, con la quale prende atto della formazione del P.A.T. di Vigasio, elaborato mediante procedura concertata tra la Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune, come previsto dall'art. 15 della L.R. 11/2004.

Tutte le prescrizioni contenute nei pareri sopraccitati (Consorzio di Bonifica, Genio Civile, Direzione Geologia, Agroambiente, VAS, Provincia ecc…), anche quelle eventualmente non riportate, fanno parte integrante del presente parere.
Le prescrizioni dei pareri sopraccitati, qualora non fossero già state recepite in sede di adozione, vanno recepite integralmente negli elaborati, documentazione e quadro conoscitivo di Piano prima della Conferenza dei Servizi Decisoria.

GIUSEPPE MANOLI

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

Per quanto riguarda la pubblicazione, il deposito e la pubblicità del PAT, si prende atto di quanto prodotto dal Comune di Vigasio, che ha provveduto a pubblicare il PAT agli Albi pretori del Comune nonché:

- presso gli Uffici della Provincia di Verona;
- Pubblicazione avviso su BUR n. 35 del 13.05.2011;
- Quotidiano "L'Arena" di Verona edizione dell'18.05.2011;
- Quotidiano "Corriere di Verona" edizione dell'19.05.2011;
- Portale web del Comune di Vigasio.

Alcune considerazioni inerenti specifiche tematiche

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'*edificazione diffusa* viene affrontato coerentemente, individuando in tale fattispecie gli ambiti dei nuclei residenziali in zona agricola.

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.

Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitino di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Considerato le modifiche normative intervenute (quali le varie modifiche alla legge regionale n. 11/2004, legge regionale n. 13/2011 "piano casa", Decreto Sviluppo ...) che trovano solo in parte risposta nei contenuti normativi adottati e gli orientamenti disciplinari nel frattempo intervenuti, si evidenzia la necessità di meglio calibrare alcune limitazioni e rigidità progettuali contenute nello stesso piano strutturale.

Infatti le indicazioni progettuali contenute nella Tav. 4 vanno lette come prima intelaiatura pianificatoria sulla quale andrà disteso il PI, e non come immodificabile sistema di vincoli al momento operativo.

E' di tutta evidenza che a livello operativo, come la disciplina ha ormai riconosciuto, saranno possibili tutti quegli aggiustamenti che il passaggio di scala e di contenuti rendono in qualche modo irrinunciabili.

GIUSEPPE MANOLI

A tal fine per "*Linee preferenziali di sviluppo insediativo*" è da intendersi la rappresentazione grafica utilizzata dal PAT per localizzare gli ambiti preferenziali ma non unici di trasformazione significativa del territorio, e quindi da preferire rispetto ad altre direzioni da ritenersi comunque ammesse fatto salvo che assicurino il rispetto delle stese Norme e la compatibilità dei nuovi processi di trasformazione del suolo con il quadro dei vincoli, fragilità e invarianti previsti dal PAT.
In sede di PI sarà quindi possibile valutare eventuali diverse priorità nella dislocazione delle aree di edificazione, purché le stesse siano contenute nelle ATO a tal fine previste dal PAT come dotate di opportuno carico insediativo aggiuntivo, residenziale o produttivo a seconda dell'ATO.
Per quanto riguarda l'indicazione delle aree di *urbanizzazione consolidata*, normati dall'art. 39 – AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA, risulta necessario precisare che le stesse debbano intendersi tutte le zone territoriali omogenee del PRG ove possono essere attuati interventi diretti (escluse le zone agricole): nuova costruzione, ampliamento e recupero:

- z.t.o. A, B, C1, D (di completamento), *E4 (configurabili in veri e propri contesti urbani strutturati)*
- z.t.o. F di non rilevanza territoriale (attuate o in fase di attuazione)
- zone di espansione con SUA approvato e convenzionato nel rispetto delle norme tecniche del PAT

Qualora il PAT ricomprenda all'interno dell'urbanizzazione consolidata aree che rientrino nelle fattispecie sopra riportate, si ritiene di ribadire il concetto circa la non conformatività del PAT medesimo.
In sede di P.I. le eventuali ridefinizioni di zona potranno essere effettuate fatta salva la verifica del dimensionamento complessivo di piano e del limite quantitativo di superficie agricola trasformabile.

PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
Considerato che, da parte della Giunta Regionale, è stato adottato in data 17 febbraio 2009 il nuovo PTRC, visti gli Art. 72 Norme transitorie, e 73 Efficacia del PTRC, ma, più importanti, le Norme di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. 11/2004, laddove al comma 2 prevede che dalla adozione del P.T.R.C., e del P.T.C.P. o di loro eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani, appare necessario e doveroso quale **prescrizione** integrare quanto già contenuto all'Art. 51 – Applicazione del PAT, criteri e limiti entro i quali il PI può modificarlo senza che sia necessario procedere ad una variante nel merito delle previsioni del PTRC. inserendo che: "*Dalla adozione del P.T.R.C., del PTCP, o di loro eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani".*
Pertanto, le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 372 del 17.02.09 comporta per il PAT e conseguentemente per il PI, l'applicazione del regime di salvaguardia appena citato.

Piano di Area delle pianure e valli grandi veronesi.
Considerato che con DGR n. 108 del 02.08.2012 è stato approvato il Piano di Area delle pianure e valli grandi veronesi si prescrive che il PAT sia adeguato alle indicazioni in esso contenute, sia per quanto riguarda la parte normativa sia cartografica.

ACCORDI PUBBLICO - PRIVATO
Appare doveroso infine precisare che, come per la perequazione urbanistica, va affermata, anche per gli Accordi Pubblico/Privato, la natura "strumentale" dell'istituto, finalizzata a garantire la condivisione e la concreta attuabilità di alcune (certamente non tutte) scelte

operate dallo strumento di pianificazione urbanistica o territoriale, e non a determinarne in maniera compiuta e definitiva i contenuti. In sintesi si ritiene di affermare che l'utilizzo degli accordi Pubblico/Privato va inteso come apporto "partecipativo" da parte dei privati alla definizione delle scelte urbanistiche, e come tale non può e non deve modificare la natura (di indirizzo, di coordinamento, strategica, operativa) dei possibili strumenti cui gli Accordi Pubblico/Privato accedono.
Gli Accordi Pubblico/Privato assunti in sede di PAT non potranno che avere forme e contenuti di natura strategico/strutturale, e solo sotto tali aspetti vengono pertanto valutati ed approvati dall'Ente deputato. In più, sembra opportuno che il ricorso a tale strumento in sede di PI sia da subordinarsi all'attuazione di opportune forme di pubblicità, al fine di poter assumere e valutare più proposte in relazione alle possibili scelte - necessariamente condivìse - di rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle strategie definite dal documento preliminare, dal PAT e dal programma delle opere pubbliche.
Pertanto a fronte di quanto appena esposto, eventuali accordi di programma, dovranno uniformarsi a quanto appena sopra citato, a quanto prevede la Pianificazione di livello superiore e comunque sempre all'interno delle linee preferenziali di sviluppo del PAT.
La previsione di accordi sottoscritti ex art. 6 L.R. 11/04 nel PAT o nei PATI devono avere contenuti ed effetti propri dei medesimi e pertanto non conformativi dello jus aedificandi e possono altresì essere intesi quali linee preferenziali di sviluppo; eventuali precisazioni saranno oggetto dell'accordo. Pertanto, sia a livello disciplinare e sia cartografico, la definizione di tali apparati nello strumento strutturale deve avere un significato di carattere ricognitivo e non conformativo di previsioni urbanistiche, sarà poi il P.I. a determinare l'edificabilità e/o la configurazione delle singole aree. La Regione, nella sua attività di copianificazione e/o valutazione, si esprimerà non tanto sui contenuti degli Accordi, ma sulle previsioni urbanistiche ad essi sottese.
Conseguentemente, quale **prescrizione**, è doveroso integrare nelle NT gli articoli riguardati le principali azioni di trasformazione previste dal PAT, quali Art. 36 – Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, Art. 42 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, nonché lo stesso Art. 4 – Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica al sottotitolo Contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi Complessi ed a Programmazione negoziata, inserendo le specificazioni necessarie in tal senso.

NORMA DI FLESSIBILITA'
Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti indicati dal PAT, dai perimetri da questo delineati per le Aree di Urbanizzazione Consolidata e gli Ambiti di Edificazione Diffusa, alle seguenti condizioni:
- che in sede di P.I. siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT e il dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza (va rammentato che le aree di edificazione diffusa "consumano" SAU quando ne comportino la trasformazione in senso insediativo in sede di PI);
- che tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele";
- che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, e di eventuali lotti di completamento o d'integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento e alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.

Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade d'interconnessione tra gli aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella VAS.

RAPPORTO TRA PAT, PI E PUA

Gli strumenti urbanistici attuativi, rispetto al PI e nei limiti del PAT possono prevedere variazioni della superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria indicata nella tavola 4 del PAT (deve essere sovrapponibile almeno il 90% della st originaria e di quella variata) e conseguentemente del proprio perimetro, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei sevizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, se PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale o fondiaria, dell'altezza massima degli edifici ecc. fino al 15% dei parametri indicati dal P.I. Il P.I. può prevedere limitate modifiche degli ATO entro il 10% della superficie e trasposizioni volumetriche tra ATO del 10% fermo restando il dimensionamento massimo del PAT.
La normativa di riferimento andrà pertanto adeguata a quanto sopra esposto.

In considerazione degli eventi metereologici occorsi nei mesi di novembre e dicembre 2010, si ritiene opportuno che il Quadro Conoscitivo, nonché gli altri elaborati del PAT, siano integrati con le informazioni relative alle aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico. In tali aree si dovranno opportunamente valutare eventuali previsioni di trasformabilità da effettuarsi in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n 11/2004.

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre 2009 è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) appare necessario e doveroso introdurre quale prescrizione il seguente richiamo a livello normativo e più precisamente:
: "Il Piano degli Interventi dovrà garantire il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico contenuti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009."

Norme tecniche
Relativamente alle norme tecniche è necessario introdurre le seguenti integrazioni e prescrizioni relative ad aggiornamenti normativi intervenuti, a errori tecnici o a precisazioni sostanziali migliorative della disciplina di Piano, mentre si rimanda al paragrafo relativo alle OSSERVAZIONI per le modifiche normative conseguenti alle valutazioni sulle osservazioni accolte.
Vanno pertanto integrati e/o modificati i seguenti articoli:

Art. 2 – Obiettivi generali e principi:
"Le indicazioni grafiche contenute nel PAT, e in particolare nella Tav. 4 – Carta della Trasformabilità, non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità."

"Ove specificatamente indicato dalle presenti Norme la simbologia adottata negli elaborati grafici del PAT indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica; in tali casi sarà compito del PI, sulla base di quanto già indicato dal PAT, individuare puntualmente gli ambiti su cui applicare tali azioni, senza che ciò comporti variante al PAT."

All'Art. 3 – Contenuti, ambito di applicazione, efficacia ed attuazione, aggiungere il seguente comma:
"Il Piano degli Interventi dovrà garantire il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico contenuti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre 2009 e s.i.m.".

all'art. 52 – Misure di salvaguardia:

GIUSEPPE MANOLI

Le previsioni introdotte nel PAT a seguito del recepimento delle previsioni degli strumenti di livello superiore adottati sono da ritenersi efficaci se conformate in sede di approvazione degli stessi strumenti di livello superiore. Dalla adozione del PTRC, o di loro eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani".

all'art. 14 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 – Corsi d'acqua, alla fine dell'articolo va aggiunto il seguente comma:

Il PI procede alla perimetrazione del vincolo paesaggistico, individuando la parte del proprio territorio che, alla data del 6 settembre 1985, risulti consolidata dal punto di vista dell'insediamento urbano nel PRG, escludendo in particolare:

a) le zone omogenee classificate come A;
b) le zone omogenee classificate come B, quando siano contigue alle suddette zone A;
c) le altre zone omogenee classificate
d) diversamente da A e B, soltanto nel caso in cui siano contigue alle zone urbanizzate di cui sopra e qualora possiedano analoghe caratteristiche insediative e funzionali."

all'art. 41 – Criteri per gli interventi sulla edificazione diffusa, DIRETTIVE, dopo l'ultimo punto, vanno inseriti i seguenti commi:
All'interno degli Ambiti di edificazione diffusa non sono consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. In tali Ambiti non sono ammessi gli interventi generalmente previsti per la zona agricola, con l'esclusione dell'inserimento di nuove edificazioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti e la realizzazione dei manufatti che non rientrano nell'ambito del novero delle strutture agricolo-produttive.
Vanno in ogni caso esclusi da tali Ambiti gli edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

all'art. 38 – Criteri e indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, condizioni preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale, e per l'edilizia ecosostenibile, al punto 38.03 va aggiunto il seguente comma:
Il PI indicherà, alla luce della normativa regionale e statale in materia e garantendo la piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico e monumentale, le modalità per l'installazione di impianti a energia solare o fotovoltaici."
Il PI potrà inoltre individuare progetti speciali di rilevanza comunale o sovracomunale destinati all'accoglimento di strutture tecnologiche finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili quali: campi fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia e insediamenti agricoli e agroindustriali finalizzati alla produzione di biocombustibili; tali progetti potranno essere oggetto di Accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e dovranno rispondere alle indicazioni previste negli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti.".

all'art. 49 – Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, dopo l'ultimo punto va inserito il seguente testo:
Non costituiscono variante al PAT le applicazioni della procedura di Sportello Unico previste dal DPR 447/98 e s.m.i. che assicurano il rispetto delle presenti Norme nonché la compatibilità dei nuovi processi di trasformazione del suolo con il quadro di invarianti, fragilità e tutele previsti dal PATI, con gli obiettivi di sostenibilità del PAT evidenziati nella VAS e con i vincoli imposti dalla pianificazione territoriale sovra ordinata.

Osservazioni
In data 29.08.2011 Prot. 10266, pervenuta alla Regione Veneto Direzione Urbanistica il 02.09.2011 Prot. 409022, il Comune di Vigasio ha trasmesso le osservazioni pervenute regolarmente a seguito dell'adozione e relativa pubblicazione.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013

Complessivamente le osservazioni pervenute sono 26, di cui 2 fuori termine (identificate a seguire con il suffisso "ft"), così suddivise
I criteri seguiti per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:
- sono state accolte tutte le Osservazioni, o le parti di Osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;
- sono state accolte le Osservazioni che riguardavano una non corretta o non adeguata valutazione da parte di situazioni tecniche di fatto;
- sono state accolte tutte le Osservazioni che, se coerenti con gli obiettivi del documento preliminare, sono relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune;
- non sono state accolte le Osservazioni, pur condivisibili, che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda.

Nel dettaglio:

Oss. n°	Richiedente Protocollo/Data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
1	Rudella Ottaviano Prot. 5551 del 03.05.2011	ATO 1 Destinare a espansione artigianale – industriale l'area in oggetto mediante inserimento della stessa all'interno del perimetro previsto per i limiti di futura espansione dell'abitato.	Trattandosi di una parziale ridefinizione del perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidata individuato dal P.A.T. e che tale modifica rientra tra le possibilità previste dall'art. 39 delle Norme Tecniche, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
2	Pomari Ezio Prot. 6241 del 17.05.2011	ATO 4 Attivazione credito edilizio per allevamento in via di dismissione (opera incongrua-elemento di degrado)	Rilevata parzialmente la congruità della richiesta, tale modifica viene inserita nelle Norme Tecniche con un nuovo articolo relativo alle opere incongrue e agli elementi di degrado, inoltre il credito edilizio è regolato dall'art. 6 delle medesime norme, che demanda al P.I. ogni ulteriore determinazione. Pertanto si ritiene l'osservazione **PARZIALMENTE ACCOLTA.** Quindi gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificati: **Norme Tecniche:** aggiunta dell'art. "Opere Incongrue" Le opere incongrue e gli elementi di degrado sono costituiti da costruzioni, manufatti, o esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi, risultando incompatibili con il sistema in cui si trovano. DIRETTIVE 1. Il PI in riferimento ad analisi più approfondite e a maggior livello di definizione sul territorio comunale individua le opere incongrue. 2. Il PI stabilisce gli ambiti e le modalità in cui è consentito l'utilizzo del credito edilizio. PRESCRIZIONI E VINCOLI 1. A norma dell'art. 36 della L.R.V. 11/04, la demolizione di opere incongrue, elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità urbana ricadenti nell'area e finalizzati a conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, determina il riconoscimento di un credito edilizio. 2. Sui fabbricati e le attività individuati come opera incongrua sono ammessi esclusivamente interventi nei limiti di cui alla lett. a), comma 1,

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013 pag. 42/81

Oss. n°	Richiedente Protocollo/Data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			art. 3, del D.P.R. 380/2001, e le opere di adeguamento alle norme di sicurezza, antinfortunistica, sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione incendi.
3	Dolci Mario Fausto Prot. 6296 del 18.05.2011	ATO 3 Inserimento di nuove linee preferenziali di sviluppo	Trattandosi di una parziale ridefinizione delle "Linee preferenziali di sviluppo", le stesse "Linee preferenziali" assolvono anche la funzione di localizzare all'interno degli ambiti di trasformazione del territorio previsti dal P.A.T. il punto "preferenziale" – ma non unico – di avvio dello sviluppo edificatorio effettivo all'interno dei suddetti ambiti. In sede di PI sarà possibile valutare eventuali diverse priorità nella dislocazione delle aree di edificazione, purché le stesse siano contenute negli ambiti di trasformazione del territorio a tal fine previsti dal P.A.T. come delimitati dai "Limiti fisici alla nuova edificazione", nella eccezione già data dalle norme del PAT stesso, e caratterizzati dall'apposizione delle suddette "Linee preferenziali di sviluppo insediativo". Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
4	Girlanda Costanza Prot. 6371 del 19.05.2011	ATO 7 Cambio di destinazione d'uso di annessi rustici non più funzionali al fondo	Trattandosi di un cambio di destinazione d'uso, per quanto all'art. 45 delle Nome Tecniche non può prescindere dall'assunto che per "annessi rustici" si intendono i "complessi di strutture edilizie organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico..." e "come tali edifici accessori e complementari le cui destinazioni integrano e rendono possibile la gestione di quello principale in relazione al tipo di colture prodotte nel fondo", si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
5	Arvati Lucio Prot. 6483 del 23.05.2011	ATO 7 Cambio destinazione d'uso di pertinenze scoperte da tutelare (verde privato)	Premesso che il verde privato, nonché frequentemente usato nei Piani Regolatori vigenti non è assimilabile ad una zona omogenea, il cambio di destinazione d'uso è condivisibile e soggetto ad approfondimento tramite analisi delle singole situazioni. L'osservazione da quindi spunto e possibilità di rivedere, tramite le controdeduzioni, l'indicazione del P.R.G. demandando al P.I. la possibilità di variare la destinazione. Quindi si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
6	Miazzi Francesco Prot. 6591 del 25.05.2011	ATO 4 Inserimento nuovo ambito ad edificazione diffusa	Premesso che nell'art. 41 delle Norme Tecniche, gli ambiti di edificazione diffusa sono caratterizzati dalla frammentazione fondiaria con destinazioni prevalentemente non agricole, costituiti da aree edificate cresciute lungo il reticolo stradale e aggregazioni di edifici formanti nuclei rurali, si ritiene che gli edifici della richiesta non presentino tali caratteristiche, ma rientrino nelle aree a prevalente destinazione agricola come da art. 45 delle medesime Norme, e si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013

Oss. n°	Richiedente Protocollo/Data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			Pertanto si ritiene l'osservazione **NON ACCOLTA**.
7	Perbellini Ornella Prot. 6592 del 25.05.2011	ATO 2 Cambio di destinazione d'uso di annessi rustici non più funzionali al fondo	Trattandosi di un cambio di destinazione d'uso, per quanto all'art. 45 delle Nome Tecniche non può prescindere dall'assunto che per "annessi rustici" si intendono i "complessi di strutture edilizie organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico..." e "come tali edifici accessori e complementari le cui destinazioni integrano e rendono possibile la gestione di quello principale in relazione al tipo di colture prodotte nel fondo", si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
8	Finezzo Giannino Prot. 6593 del 25.05.2011	ATO 7 Cambio destinazione d'uso di pertinenze scoperte da tutelare (verde privato)	Premesso che il verde privato, nonché frequentemente usato nei Piani Regolatori vigenti non è assimilabile ad una zona omogenea, il cambio di destinazione d'uso è condivisibile e soggetto ad approfondimento tramite analisi delle singole situazioni. L'osservazione da quindi spunto e possibilità di rivedere, tramite le controdeduzioni, l'indicazione del P.R.G. demandando al P.I. la possibilità di variare la destinazione. Quindi si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
9	Dalle Mese Flavio Prot. 6667 del 26.05.2011	ATO 7 Inserimento di nuove linee preferenziali di sviluppo	Considerato che in sede di redazione del P.A.T. si è ritenuto di preservare l'area ad ovest della Strada Provinciale anche in considerazione della presenza dell'invariante "Ambiti di interesse paesistico-ambientale", richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione. Pertanto si ritiene l'osservazione **NON ACCOLTA**.
10	Cordioli Raffaello Prot. 7012 del 06.06.2011	ATO 7 Cambio destinazione d'uso di pertinenze scoperte da tutelare (verde privato)	Premesso che il verde privato, nonché frequentemente usato nei Piani Regolatori vigenti non è assimilabile ad una zona omogenea, il cambio di destinazione d'uso è condivisibile e soggetto ad approfondimento tramite analisi delle singole situazioni. L'osservazione da quindi spunto e possibilità di rivedere, tramite le controdeduzioni, l'indicazione del P.R.G. demandando al P.I. la possibilità di variare la destinazione. Quindi si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
11	Quartaroli Claudio Prot. 7087 del 07.06.2011	ATO 7 Cambio destinazione d'uso di zona a parcheggio in ambito di urbanizzazione consolidata	Trattandosi di una parziale ridefinizione di un ambito di destinazione d'uso all'interno di un ambito di urbanizzazione consolidata individuato dal P.A.T. e che tale modifica rientra tra le possibilità previste dall'art. 39 delle Norme Tecniche, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne

GIUSEPPE MANOLI

Oss. n°	Richiedente Protocollo/Data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
12	Pozza Luigi e Roberto Prot. 7121 Del 08.06.2011	ATO 7 Cambio destinazione d'uso di pertinenze scoperte da tutelare (verde privato)	Premesso che il verde privato, nonché frequentemente usato nei Piani Regolatori vigenti non è assimilabile ad una zona omogenea, il cambio di destinazione d'uso è condivisibile e soggetto ad approfondimento tramite analisi delle singole situazioni. L'osservazione da quindi spunto e possibilità di rivedere, tramite le controdeduzioni, l'indicazione del P.R.G. demandando al P.I. la possibilità di variare la destinazione. Quindi si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
13	Tesa Giuseppe Prot. 7259 del 09.06.2011	ATO 2 Inserimento di nuove linee preferenziali di sviluppo	Rilevato che allo stato dell'opera l'ipotesi relativa alla viabilità di collegamento con l'Autostrada A22 del Brennero risulta puramente di massima e ogni previsione di utilizzo delle aree a monte o a valle della stessa non è al momento oggetto di qualsiasi previsione di cambio di destinazione d'uso dall'attuale destinazione agricola, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione. Tale ipotesi potrà essere valutata al momento del progetto definitivo del tracciato della strada, in rapporto anche alle necessità che per tali strutture sia prevista una fascia di rispetto a tutela per l'eventuale collocazione di diverse opere di servizio, e soggetta ad una successiva variante al P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione **NON ACCOLTA**.
14	Fiorio Anna Prot. 7316 del 10.06.2011	ATO 2 Inserimento di nuove linee preferenziali di sviluppo	Rilevato che allo stato dell'opera l'ipotesi relativa alla viabilità di collegamento con l'Autostrada A22 del Brennero risulta puramente di massima e ogni previsione di utilizzo delle aree a monte o a valle della stessa non è al momento oggetto di qualsiasi previsione di cambio di destinazione d'uso dall'attuale destinazione agricola, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione. Tale ipotesi potrà essere valutata al momento del progetto definitivo del tracciato della strada, in rapporto anche alle necessità che per tali strutture sia prevista una fascia di rispetto a tutela per l'eventuale collocazione di diverse opere di servizio, e soggetta ad una successiva variante al P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione **NON ACCOLTA**.
15	Ass.ne Imprenditori Prot. 7318 del 10.06.2011	Inserimento nuove linee preferenziali di sviluppo artigianale - industriale	La mancanza di indicazioni (frecce) per le eventuali linee preferenziali di sviluppo non può non valutare la concomitanza di alcuni ambiti con aree consolidate a specifica destinazione come nel caso in oggetto. È possibile ipotizzare quindi che si possano valutare linee preferenziali in estensione di ambiti consolidati per destinazione in spazi ben definiti e a completamento di realtà territoriali esistenti. L'osservazione è quindi condivisibile e

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013

Oss. n°	Richiedente Protocollo/Data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			demandabile al P.I. per la valutazione attuativa. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
16	ARPAV Prot. 7369 del 13.06.2011	Approfondimenti e aggiornamento dati	In relazione alla necessità di aggiornamento di alcuni dati evidenziata da ARPAV, all'interno del Rapporto Ambientale, quest'ultimo sarà adeguatamente integrato. Pertanto si ritiene l'osservazione **ACCOLTA**.
17	Castelli Luigi Prot. 7484 del 15.06.2011	ATO 7 Cambio di destinazione d'uso di zona a servizi all'interno di ambito ad urbanizzazione consolidata	Premesso che l'area a servizi è inserita nel P.R.G. e come tale rientrante nel dimensionamento complessivo degli standard di piano, potrà essere possibile una sua riduzione in sede di verifica di un suo eventuale utilizzo e si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità anche in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni del P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
18	Marconcini Giovanni Prot. 7866 del 24.06.2011	ATO 7 Cambio di destinazione d'uso di area agricola all'interno delle fasce di rispetto cimiteriali	Considerato che l'area per la quale viene richiesto il cambio di destinazione d'uso viene a trovarsi all'interno di un sistema di fasce di rispetto a protezione, e di possibile utilizzo, di opere pubbliche, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione. Pertanto si ritiene l'osservazione **NON ACCOLTA**.
19	Caldana Eligio Prot. 8004 del 28.06.2011	ATO 6 Cambio destinazione d'uso di pertinenze scoperte da tutelare (verde privato)	Premesso che il verde privato, nonché frequentemente usato nei Piani Regolatori vigenti non è assimilabile ad una zona omogenea, il cambio di destinazione d'uso è condivisibile e soggetto ad approfondimento tramite analisi delle singole situazioni. L'osservazione da quindi spunto e possibilità di rivedere, tramite le controdeduzioni, l'indicazione del P.R.G. demandando al P.I. la possibilità di variare la destinazione. Quindi si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
20	Rossi Michele Prot. 8030 del 28.06.2011	ATO 7 Cambio di destinazione d'uso di area inserita in accordo di programma	I contenuti dell'osservazione riguardano un cambio di destinazione d'uso di un'area interna all'ambito consolidato del Capoluogo. Il processo operativo è condizionato da un accordo in essere che vincola l'attuazione ad un programma condiviso ma non ancora attuato. Ogni eventuale variazione a quanto previsto nelle possibilità dell'art. 39 delle Norme d'Attuazione è argomento demandato al P.I. e quindi secondo quanto in esso contenuto ad una rilettura degli impegni assunti tramite la definizio0ne di un P.U.A. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
21	Leoni Orazio Prot. 8195 del 01.07.2011	ATO 7 Cambio destinazione d'uso di pertinenze scoperte da tutelare (verde privato)	Premesso che il verde privato, nonché frequentemente usato nei Piani Regolatori vigenti non è assimilabile ad una zona omogenea, il cambio di destinazione d'uso è condivisibile e soggetto ad approfondimento tramite analisi delle singole situazioni. L'osservazione da quindi spunto e possibilità di rivedere, tramite le

GIUSEPPE MANOLI

Oss. n°	Richiedente Protocollo/Data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			controdeduzioni, l'indicazione del P.R.G. demandando al P.I. la possibilità di variare la destinazione. Quindi si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
22	Dalle Mese Roberto Prot. 8213 del 01.07.2011	ATO 7 Cambio di destinazione d'uso di area inserita in accordo di programma e non convenzionata	I contenuti dell'osservazione riguardano un cambio di destinazione d'uso di un'area interna all'ambito consolidato del Capoluogo. Il processo operativo è condizionato da un accordo in essere che vincola l'attuazione ad un programma condiviso ma non ancora attuato. Ogni eventuale variazione a quanto previsto nelle possibilità dell'art. 39 delle Norme d'Attuazione è argomento demandato al P.I. e quindi secondo quanto in esso contenuto ad una rilettura degli impegni assunti tramite la definizi0ne di un P.U.A. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
23	Legambiente Prot. 8256 del 04.07.2011	Modifiche e revisioni varie	1)L'ipotesi zero a cui si fa riferimento è relativa alle previsioni del P.A.T. e non alle citate iniziative che fanno parte della premessa, da cui discende appunto la scelta di non operare con nuovi insediamenti, se non la sola ristrutturazione ed adeguamento dell'esistente alle esigenze delle nuove tendenze del mercato delle attività produttive. La mancata concomitanza approvativa delle citate iniziative non può, ragionevolmente, influire (approvazione Motorcity 2003 – District Park 2004) sulla struttura del P.A.T. che in mancanza di un ordine operativo di tali progetti, e visti gli organigrammi costruttivi delle singole opere per la durata di 10 anni, e quanto ancora ad oggi non attivato, il P.A.T. non ha avuto diverse possibilità se non quella di articolare le sue previsioni sulla sola crescita demografica con il, naturale, impegno di un attento monitoraggio qual'ora i progetti dovessero essere attivati. 2)L'osservazione, come la precedente, non fa riferimento alle previsioni contenute nel P.A.T. ma alle iniziative Autodromo District Park approvate nelle sedi competenti e governate, per quanto attiene ai problemi di insediamento agli impegni assunti dai proponenti con gli enti competenti per territorio, a cui spetta il governo dell'iniziativa infrastrutturale da attuare a carico e spese delle relative società. Impegni, questi, assunti e condivisi con le relative opere di Valutazione d'Impatto Ambientale che ne impongono la coatta condivisione pena l'annullamento delle iniziative stesse. 3)Il progetto del P.A.T. è accompagnato dall'approvazione della compatibilità geologica così come la V.I.A. delle due iniziative, Autodromo e District Park. L'indagine che ha rilevato le condizioni riportate nelle tavole di analisi è accompagnata dalle norme di attuazione che oltre ad indicare le diverse

Oss. n°	Richiedente Protocollo/Data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			tipologie delle aree ne prescrive le modalità attuative. In ogni caso su queste aree non è proibita, ma regolamentata, l'edificazione. Per quanto le citate iniziative, queste, nelle loro indagini, ne hanno valutato sia le condizioni sia le modalità di intervento ottemperando con scelte che non arrechino danni. Per quanto alle norme del P.A.T. queste sono di riferimento prescrittivo alle operazioni edilizie, o altro, sia di nuova edificazione sia di recupero dell'esistente. 4) a) La valutazione numerica del "probabile" aumento della popolazione da assegnare al P.A.T. è operata dal "Documento Preliminare" in rapporto ai dati forniti dall'anagrafe e alla proiezione di questi per il periodo di validità del P.A.T. Il riferimento all'anno 2006 è relativo alla formazione del "Documento Preliminare" per una prima previsione "politica" dell'assetto con cui si dovrà strutturare il P.A.T. Il P.A.T., a sua volta, è una fotografia dello stato di fatto di tutti i fattori fisici, sociali ed ambientali dell'area. Il P.I. sarà il vero strumento operativo con il quale operare le scelte di attivare. Un recente decreto regionale ha stabilito che il primo P.I. sarà il Piano Regolatore vigente per quanto ancora non attuato e compatibile con il P.A.T. Quest'ultimo chiarimento evidenzia la continua evoluzione delle previsioni urbanistiche che al momento della stima dei residenti non computava, e non poteva essere diversamente quanto e in che tempi, dell'ancora non utilizzato dal P.R.G. poteva mutare il dato previsionale. Sarà quindi il P.I. che ne valuterà la reale consistenza prima di attivare le scelte di sua competenza. b) Il problema S.A.U. è problema diverso da una normale interpretazione. La S.A.U. per Delibera di Giunta Regionale viene valutata, in sede di valutazione agronomica, sulle ortofoto prodotte dalla Regione con il volo 2006. Dalle ortofoto vengono stimate tutte le condizioni agronomiche e quanto non ancora edificato al momento del suolo. Quindi, quanto del terreno non ancora occupato, al di là, di una programmazione consolidata, non viene tenuto in considerazione per il calcolo S.A.U., che dovrà essere rivisto in sede di formazione del Piano degli Interventi secondo le indicazioni della D.G.R.V. n°3650/2008. c) Per quanto relativo la lottizzazione "Green Village", la stessa è ancora soggetta alla disponibilità della convenzione per quanto ai tempi di attivazione. Con il Piano degli Interventi saranno valutate possibilità, condizioni e modalità per un suo eventuale completamento. Ad oggi, l'area, per la parte inedificata risulta nella quantità di terreno S.A.U. 5) L'osservazione valuta, in sostanza, la mancanza di indicazioni richiamate per l'osservazione precedente. Il processo di

GIUSEPPE MANOLI

Oss. n°	Richiedente Protocollo/Data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			valutazione è stato specificato e le tavole per la sua dimostrazione sono contenute nella relazione agronomica. Per quanto invece riguarda il calcolo delle aree da detrarre la valutazione è stata operata non in percentuale ma sulla reale dimensione di territorio occupato. 6) Le invarianti di natura agricolo – produttiva possono ricadere in ambiti di territorio agricolo dove è prevalente la funzione secondo gli aspetti vocazionali e strutturali delle aree. In tali aree possono rientrare ambiti di produzione dei qualità tipica riconosciuta anche se a marchi privati. Possono essere considerate gli ambiti a coltura specializzata quelle precedentemente classificate dal P.R.G. E/1 o E/2 speciale. Nel caso del "Vialone" l'indicazione è riconoscimento a tutto il territorio anche come fattore di produzione di un marchio, sempre però nella capacità o disponibilità del conduttore senza che questo costituisca vincolo. Le aree in cui è ancora presente una tale produzione e destinazione urbanistica E/1 sono in buona parte collocate dal P.R.G. lungo la fascia di protezione del Tartaro e delle serie di corsi d'acqua paralleli: le altre sono interessate, in buona parte dalla pianificazione urbanistica consolidata dal progetto Autodromo e già, allo stato attuale, in via, o già dismesse per l'attivazione dell'iniziativa. Quindi, in sintesi, riassumendo: il P.A.T. riconosce l'esistenza di rilevanti iniziative attive nella pianificazione comunale ed inserisce nel P.R.G. rispettivamente: Motorcity nell'anno 2003 e District Park nell'anno 2004. Alla data di operatività del nuovo documento anche in considerazione di uno stato dell'economia che ad oggi non ha consentito l'avvio di una qualsiasi attività, ha, a ragione, attivato una programmazione tarata sulla sola crescita, proporzionale all'incremento demografico, della popolazione. L'impegno assunto, ai fini della valutazione dell'equilibrio tra pianificato esistente e previsto, viene naturalmente demandato ad un monitoraggio costante in rapporto all'attivazione anche di una sola delle iniziative previste. Confermando quindi tutto quanto nel P.A.T. contenuto si ritiene l'osservazione **NON ACCOLTA**. Vedasi altresì quanto espresso in merito nel parere VAS n. 37/2012.
24	Giusti Flavio Prot. 8261 del 04.07.2011	Radicale rivisitazione e nuova stesura del P.A.T.	Premesso che nei suoi eventi costitutivi il P.A.T. ha preso in considerazione e valutato, come evidenziato in fase di concertazione, il processo costruttivo dei programmi complessi (Motorcity e District Park) e i dati risultanti giustificano l'obiettivo sia nell'indagine che nelle previsioni. Approfondimenti di tipo viabilistico o di cumulo degli impatti saranno valutati in successivi momenti applicativi dei processi operativi e della verifica dello sviluppo delle iniziative citate. Si esprime parere contrario all'accoglimento

Oss. n°	Richiedente Protocollo/Data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			dell'osservazione. Pertanto si ritiene l'osservazione **NON ACCOLTA**.
25	Piccolboni Mario Prot. 8300 del 05.07.2011	ATO 7 Attivazione accordo di programma per cambio di destinazione d'uso e recupero del volume esistente (attività produttiva da bloccare e/o da trasferire)	Premesso che l'area in oggetto è normata nel P.R.G. come D1 "Attività da bloccare e/o trasferire", che la procedura degli Accordi di Programma secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 11/2004 è fatto conseguente all'art. 6 "Accordi tra soggetti pubblici e privati", che ogni cambio di destinazione d'uso è da sottoporre a perequazione urbanistica (Art. 4 delle Norme Tecniche) da concordare così come previsto dal medesimo art. 6, che una eventuale destinazione residenziale deve essere valutata all'interno degli obiettivi della ATO, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
26	U.S.L.L. 22 Prot. 8946 del 20.07.2011	Approfondimenti e aggiornamento dati	Premesso che l'osservazione sottolinea, per sua stessa dichiarazione, la perdita di competenza dell'Azienda Sanitaria, a seguito delle disposizioni del D.P.R. 177/93, e quindi l'impossibilità di operare verifiche e dare valutazioni sulle indicazioni del P.A.T., si prende atto delle indicazioni di carattere sanitario esposte, anche se non completamente pertinenti alle previsioni del P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON ACCOLTA**.
27 FT	Rizzi Lucio Prot. 9153 del 26.07.2011	ATO 7 Recupero volumetrie esistenti all'interno di ambito di urbanizzazione consolidata (piano di recupero del centro storico)	Trattandosi di un recupero della volumetria esistente prevista in demolizione senza ricostruzione all'interno di un ambito di urbanizzazione consolidata individuato dal P.A.T. e che tale modifica rientra tra le possibilità previste dall'art. 39 delle Norme Tecniche, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. Pertanto ai fini del P.A.T. si ritiene l'osservazione **NON PERTINENTE** e si rinvia al P.I.
28 FT	Bellè Antonio Prot. 9226 del 27.07.2011	ATO 5 Cambio di destinazione d'uso di area agricola	Considerato che l'area per la quale viene richiesto il cambio di destinazione d'uso viene a trovarsi all'interno di un vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua, di ambiti di equilibrio dell'ecosistema, del Parco regionale Tartaro - Tione, di coni visuali e del corridoio ecologico principale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione. Pertanto si ritiene l'osservazione **NON ACCOLTA**.

Vista

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

ritenuto che

sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri:

- del Genio Civile di Verona nota n.23066 del 18.01.2011;

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013 pag. 50/81

- dell'Ufficio Regionale per la Geologia e Georisorse della Regione Veneto n. 91973 del 24.02.2011;
- della Commissione Regionale VAS n. 37 del 17.05.2012;
- della Delibera di Giunta Provinciale n. 65 del 14.04.2011.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio dei Comune di Vigasio (VR), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, e come composto da:

TAVOLE

Tav. 1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale, in scala 1:10.000

Tav. 2 - Carta delle Invarianti, in scala 1:10.000

Tav. 3 - Carta delle Fragilità, in scala 1:10.000

Tav. 4 - Carta della Trasformabilità, in scala 1:10.000

RELAZIONI

- Relazione Tecnica, Intero territorio del P.A.T.

NORME TECNICHE

- N.T.A. Norme Tecniche, Intero territorio del P.A.T.

VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- VAS RAPPORTO AMBIENTE, Intero territorio del P.A.T.
- VAS RAPPORTO AMBIENTALE AGGIORNATO AL 2012,
- VAS – ALL. A Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale della VAS.
- VAS – ALL. C Relazione Valutazione degli Effetti Cumulativi

VINCA – VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

- VAS – ALL. B Valutazione di Incidenza Ambientale (Fase di Screening), Intero territorio del P.A.T. (aggiornata al 2012)

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IRAULICA

- VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, Intero territorio del P.A.T

QUADRO CONOSCITIVO

- DVD QC DVD BANCHE DATI contenente la Banca Dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'art. 10 della L.R.V. 11/04 Intero territorio del P.A.T.

GIUSEPPE MANOLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013 pag. 51/81

giunta regionale – 9^ legislatur	pag. 46/46	

O M I S S I S

Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art 27
copia conforme all'originale
Consta di n. 46 fogli
Venezia, lì 00.12.2012

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZO FABRIS

GIUSEPPE MANOLI

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE
n. 37 de 17 Maggio 2012
(o.d.g. 1 del 17 Maggio 2012)

OGGETTO: Comune di Vigasio (VR). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 17 maggio 2012 come da nota n. 221433 del 14.05.2012 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), segretario della commissione;
- Il Comune di Vigasio (VR) con note n. 5413 del 02.05.11, n. 229391 del 05.08.2011 e n. 0003765 del 28.03.12 ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;

- ITER PROCEDURALE PER LA VAS DEL PAT
  Il Comune di Vigasio ha approvato con DGC n. 2 del 13.01.09 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione" ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
  L'accordo di copianificazione tra il Comune di Vigasio, la Provincia di Verona e la Regione Veneto per la redazione del PAT in esame è stato sottoscritto in data 21.04.09.
  In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del PAT, oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
  Il Comune di Vigasio con DGC n. 46 del 01.03.11, ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione.
  Il Comune di Vigasio con DCC n. 6 del 19.04.11, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04.
  Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, del BUR, del sito Web e nei quotidiani "Il Corriere di Verona" del 19.05.11 e "L'Arena" del 18.05.11.
  Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile dell'Area edilizia privata- Urbanistica del Comune, sono pervenute complessivamente n. 28 osservazioni di cui n.3 fuori termine delle quali 3 hanno attinenza in materia ambientale.

- PARERE DELLA COMMISSIONE VAS SUL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
  La Commissione Regionale VAS, con parere n. 136 del 12.11.2008, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto del Territorio di Vigasio, a condizione che nel Rapporto Ambientale venissero ottemperate alcune prescrizioni.

- INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Vigasio conta al 01/06/2007 8.326 abitanti e si estende per 30,8 kmq nel settore sud ovest della Provincia di Verona, in territorio totalmente pianeggiante, attraversato da numerosi corsi d'acqua, tra i quali il più importante è il fiume Tartaro.
In particolare, il Capoluogo è sorto sulla strada di collegamento tra Mantova e Verona, Vigasio ha due frazioni: Forette e Isolalta; confina con i Comuni di Buttapietra, Castel d'Azzano, Isola della Scala, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo e Villafranca di Verona.
Un fattore significativo per il territorio è la scelta della Regione Veneto di collocare su un'area a cavallo tra i comuni di Vigasio e Trevenzuolo l'"Autodromo del Veneto" e la scelta di realizzare una nuova area "Industriale, artigianale di espansione parco della logistica avanzata" nel territorio comunale di Vigasio.
Il comune è attraversato in parte dall'autostrada A22 "del Brennero", dalla SP24, dalla SP25 "Mantovana" e dalla SP51. Il territorio inoltre rientra nel tracciato della vecchia linea ferroviaria per Legnago, oggi in disuso.
Vigasio faceva parte dell'Unione Comunale detta "Unione veronese Tartaro Tione" in precedenza chiamata "Unione dei 5 comuni" da cui ne è uscito.
Il quadro infrastrutturale, non solo per Vigasio ma per tutta l'area interessata dal *"Piano dei 5 Comuni"*, in adeguamento al PAQE, è argomento quanto mai strategico e rilevante.
Esistono, per tutto il territorio, una serie di ipotesi di infrastrutture e, per quanto riguarda Vigasio: riqualificazione della SP53 direzione Mozzecane, della SP25 direzione Trevenzuolo e la SP24 direzione Isola della Scala, al fine di predisporre una rete viabilistica capace di ospitare in modo appropriato i futuri scenari che ricadranno su questa realtà territoriale.
Da ciò si evince come il territorio del Comune di Vigasio venga indirettamente interessato da tali infrastrutture, in quanto pone questa realtà comunale in una stretta correlazione territoriale nella direzione Est-Ovest e non più solamente nella direzione Nord-Sud.
Questi eventi avranno una notevole ricaduta relazionale e di mobilità, tanto da proiettare questa realtà territoriale nell'ambito di area vasta, come un nuovo polo urbano con una nuova centralità, poiché in stretta e diretta relazione con le direttrici dei capoluoghi limitrofi.
L'Amministrazione comunale ha attivato un Accordo di Programma con il Comune di Castel D'Azzano, in merito a due tracciati viabilistici, il primo ad Ovest della Frazione di Forette, arteria che by-passa la strozzatura della esistente viabilità mediante nuova bretella viabilistica che da Via Custoza proseguendo sino all'inizio di Via Tomelleri si diparte per posizionarsi a Nord della Località — Frazione di San Martino di Castel d'Azzano, mentre il secondo interessa il Territorio di Vigasio solo per un breve tratto a Nord del Capoluogo ed in prossimità del rondò posizionato in Castel d'Azzano, all'altezza di Via Ciringhelli che da qui si immetterà sulla futura SS11, rafforzando e riqualificando la relazione nella direttrice Nord-Sud.
L'Amministrazione comunale di Vigasio ha approvato la variante n. 19 al vigente PRG relativa al "Progetto di Variante della SS12" che prevede un nuovo tracciato che interessa direttamente il proprio territorio.

– INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO

Piano d'Area del Quadrante Europa

Un punto fermo e di straordinaria importanza urbanistica per i comuni, ma non solo, per tutto l'ambito territoriale ricompreso nel PAQE è, appunto, il Piano di Area del Quadrante Europa.
Nel suo articolato normativo all'art. 3, "Contenuti e natura" il "Piano d'Area del Quadrante Europa" definisce gli obiettivi articolati in "Sistemi":

1. Sistema relazionale.
2. Sistema delle aree produttive.
3. Ecosistema.
4. Sistema dei paesaggi aperti ed urbani.
5. Sistema dei beni storico-culturali.
6. Sistema ricreativo e del tempo libero.

Oltre a pianificare interventi che riguardano il futuro di queste aree, il Piano di Area del Quadrante Europa, pone anche vincoli per ambiti naturali e paesistici di particolare interesse.
Le previsioni di assetto dei 5 comuni hanno tenuto conto anche di quanto autonomamente, ed in tempi diversi, il comune di Vigasio si sia adeguato ad un'altra e rilevante norma del Piano di Area del Quadrante Europa, quella relativa all'art. 88 "Autodromo di Trevenzuolo e di Vigasio".

Il settore agricolo
Il "territorio agricolo" riveste, nelle norme generali, un ruolo strategico. Il "mantenimento" del territorio, al pari del suo uso, sta diventando elemento di presidio e conservazione stabilmente in equilibrio fra redditività e capacità riconosciuta dagli organismi comunitari che ne favoriscono la sopravvivenza.
Altro fattore da tenere in considerazione, che sarà approfondito in sede di redazione del PAT, è l'età media degli addetti al settore che rivela un abbandono delle attività agricole da parte dei giovani e il conseguente spopolamento delle campagne.
Il settore industriale
Nel territorio sono presenti e operanti diverse attività del settore produttivo collegate con l'agricoltura che si differenziano l'una dall'altra per merceologie di prodotti lavorati provenienti dall'agricoltura, prevalentemente le fasi di lavorazione interessano i processi di stoccaggio e conservazione dei prodotti agricoli, la loro preparazione, confezionamento, imballo e spedizione ai mercati di destinazione.
Nell'ambito insistono Aziende Agroindustriali specializzate nella conservazione ed elaborazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura.
Non sono previste nuove aree di tipo produttivo, se non per il completamento dell'esistente.
Un'attenzione particolare va riservata alle attività produttive situate "fuori zona" che dovranno essere trasferite.
L'archeologia industriale
Per quanto riguarda l'Archeologia Industriale riveste particolare importanza l'ex filanda.
Il settore turistico-ricettivo
Per quanto riguarda la ricettività si nota che la presenza di un solo albergo non connota specificatamente il settore.
TUTTAVIA, SARÀ PARTICOLARMENTE IMPORTANTE PER IL SETTORE LA PRESENZA DELL'AUTODROMO.

- INTEGRAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE FORNITE IN SEDE ISTRUTTORIA

Il Rapporto Ambientale riporta alcuni approfondimenti relativi al quadro conoscitivo ambientale, già indagato con il Rapporto Ambientale Preliminare. Tuttavia, in sede istruttoria è emersa la necessità di acquisire alcune integrazioni/chiarimenti. Il Comune, pertanto ha integrato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica con quanto richiesto relativamente alle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale stesso.

- STATO DELL'AMBIENTE E CRITICITA'

Per quanto concerne lo stato dell'ambiente, il Rapporto Ambientale così come integrato con nota prot. n. 3765 del 28.03.12, approfondisce le differenti matrici ambientali indicate nel Rapporto Ambientale Preliminare, concludendo con una più dettagliata analisi delle criticità.
L'analisi dello stato attuale di qualità dell'ambiente consente di evidenziare le criticità emergenti del territorio di Vigasio, da consegnare al Piano, affinchè con le proprie azioni strutturali e politiche urbanistiche, tradotte in un preciso assetto strutturale, possa prenderle in considerazione per la loro risoluzione o per l'individuazione delle potenziali misure di mitigazione e compensazione da programmare.

- OBIETTIVI E AZIONI DEL PAT

Gli obiettivi del PAT, desumibili dall'insieme degli elaborati, sono stati assunti considerando che i comuni a sud di Verona per anni hanno subito una continua perdita di residenzialità fino all'inizio degli anni '90. Poi, la lenta saturazione della ZAI storica di Verona e l'uso delle aree periferiche della cintura hanno spinto, con il favore di un minor costo dei terreni, nuove attività a collocarsi in queste zone favorendo una lenta ma progressiva rivalutazione insediativa. Da qui la necessità quindi di dotarsi di un nuovo strumento urbanistico e successivamente altri di riqualificazione e rivalutazione di quanto esistente. Aveva quindi inizio un lento e progressivo recupero che portava a consolidare un costante e considerevole (per la zona) aumento della popolazione con quanto ad esso collegabile.
L'elemento forte che va tenuto presente è dato dalla scelta della Regione Veneto di collocare su un'area a cavallo tra i due comuni (Vigasio e Trevenzuolo) quello che nelle intenzioni dovrà diventare l'"Autodromo del Veneto " con tutte le attività complementari e compatibili contenute nel suo interno.

Sulla scelta di questa iniziativa, ma più che altro sulla nuova considerazione attribuita dal Progetto di adeguamento al PAQE prodotto dall'Unione 5 Comuni, la Regione condivideva anche un altro progetto, quello relativo alla nuova area "Industriale, artigianale di espansione parco della logistica avanzata".
Due quindi i progetti la cui significatività travalica i confini amministrativi comunali. Di questi:

1. per l'Autodromo;
2. per la Zona Industriale Artigianale di espansione della logistica Avanzata.

– AZIONI E STRATEGIE DEL PAT

Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 (art. 13, comma k) il Piano di Assetto del Territorio *"determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico - ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili"*.
La suddivisione in ATO consente di esplicitare gli indirizzi principali del piano ed i parametri da rispettare nella successiva predisposizione del Piano degli Interventi che provvederà alla suddivisione in Zone Territoriali Omogenee.
La suddivisione del territorio comunale in ATO discende dall'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro articolazione, rapportata alle risultanze della Valutazione Ambientale Strategica.
Fuori dalle zone consolidate si sono indicati modesti incrementi volumetrici prevedibili per:

- ampliamenti su edifici esistenti in aree ad edificazione diffusa;
- edifici non più funzionali al fondo;
- interventi possibili in area agricola.

Il PAT di Vigasio individua 7 ATO così suddivisi per particolarità aggregative:

- ATO n. 01 – che ricomprende la zona ad ovest dell'Autostrada, a confine con i comuni di Nogarole Rocca e Povegliano, con cui ha in comune la zona SIC dei Fontanili.
- ATO n. 02 – caratterizzata dal Parco della Logistica Avanzata.
- ATO n. 03 – a sud del Capoluogo, è destinata all'Autodromo.
- ATO n. 04 – ambito territoriale che ricomprende tutta la zona est del territorio comunale, ed è una zona caratterizzata dalla destinazione agricola.
- ATO n. 05 – a nord del Capoluogo, con la frazione di Forette ed il suo intorno.
- ATO n. 06 – a nord-ovest del Capoluogo, con la frazione di Isolalta con il suo intorno.
- ATO n. 07 – il Capoluogo, con il territorio principalmente urbanizzato.

Importante, prima di procedere alla definizione delle suddivisioni delle ATO, evidenziare che (concetto già espresso in altri documenti allegati) il comune di Vigasio è interessato da rilevanti interventi, come Autodromo, District Park, che il PAQE ha scelto di collocare sull'area e di far condividere con il comune di Trevenzuolo in accordo con gli altri 3 comuni che hanno condiviso la pianificazione concertata con la Regione.
La vocazione dell'economia agricola che ha sempre caratterizzato le funzioni operative di queste aree troverà, quindi, attraverso il complessivo valore aggiunto mutuabile nelle nuove iniziative, nuovi spunti, idee e concrete sinergie per rivalutare l'intero settore primario.
Le scelte che hanno, quindi, portato alla determinazione delle ATO hanno differito le tre sostanziali differenze date da:

- Nuclei abitati – capoluogo e frazioni;
- Aree agricole significative;
- Aree per "Programmi complessi".

Il dettaglio dello stato dei luoghi, operato dall'indagine geologica allegata alle tavole del PAT, ha confermato quanto nelle indicazioni del PAQE riportate negli aggiornamenti cartografici del PRG vigente.
Nello stesso PRG ulteriori particolari hanno specificato elementi di fragilità ed attenzione fino a rendere attuale il livello di pianificazione traslabile nel PAT.
Tra questi: vincoli militari, aree SIC, art. 74 (tutti riferiti al PAQE) zone di interesse archeologico, art. 94 ambito per il parco Regionale del Tartaro Tione, art. 55 ambiti di riequilibrio dell'ecosistema, art. 54 aree sondabili, art. 63 paleoalvei, art. 52 limite meridionale della zona di ricarica degli acquiferi, art. 61 ambiti di interesse paesaggistico ambientale, art. 51 ambiti prioritari per la protezione del suolo – ecc.

Inoltre: manufatti da demolire, attività produttive da bloccare e/o trasferire, attività produttive fuori zona.
La sovrapposizione di tutti questi elementi è riscontrabile nei documenti del PRG vigente adeguato a tutti gli aggiornamenti operati con le varianti approvate.
Visto il taglio che distingue gli ATO, indicato e condiviso dal soggetto copianificatore (Regione Veneto), l'incremento demografico all'interno di queste viene raggruppato e contenuto nelle sole 3 aree che ricomprendono ai nuclei urbani.
Ciò in quanto la divisione per specificità d'uso territoriale ha identificato parti di territorio in cui la presenza abitativa e i possibili incrementi sono alquanto minimi e ricomprendibili quindi nelle aree urbane di pertinenza.
Vengono, pertanto, meno le quantità di incremento per gli ATO 1, 2, 3 e 4 pur mantenendo le indicazioni relative alle descrizioni ed alle singole strategie.
Gli ATO 2 e 3 comprendono rispettivamente il "Parco della Logistica" e l'"Autodromo". Queste aree denominate come Programmi Complessi, sono individuate dal PAQE e già definite con PUA approvati. Il dato di abitanti in esse contenute è minimo allo stato attuale, e viene ricompreso negli ambiti urbani di riferimento senza che per questi ultimi venga valutato il possibile incremento demografico all'interno del capoluogo, o frazione, di riferimento.
Per facilitarne la lettura le singole ATO vengono così sinteticamente definite:
ATO 1 - Fontanili: area prettamente agricola, situata ad ovest della autostrada A/22, che conta al suo interno una modesta quantità di case sparse principalmente destinate all'uso dei suoli. L'area è interessata dalla presenza di parte del SIC IT3210008 dei Fontanili di Povegliano e dalla fascia delimitante i margini del parco Regionale del Tartaro Tione. Una buon parte della stessa area è sottoposta alla presenza del vincolo militare oltre alla fascia di rispetto stradale lungo la A22 del Brennero che la taglia da nord a sud.
ATO 2 – Parco della Logistica: l'area comprende, oltre ad una modesta quantità di superficie agricola sulla quale, a margine della strada comunale per Nogarole Rocca ed il casello autostradale, trova sede un'attività agroalimentare con adiacenti capannoni avicoli, una modesta quantità di edifici per la conduzione dei rispettivi fondi e il progetto approvato per la costruzione del "Parco della Logistica".
Per tale iniziativa, soggetta all'approvazione del PUA e della sua VIA, deve essere sottoscritta apposita "Convezione" con l'amministrazione comunale. Ancora: l'area è parzialmente attraversata da una bretella stradale in uscita dall'ATO 3 "Autodromo" che finisce, sulla planimetria, nel nulla.
L'infrastruttura è stata inserita a seguito di un accordo con l'amministrazione provinciale che si è posta a coordinamento delle 3 importanti iniziative presenti tra i comuni di Trevenzuolo e Vigasio e dovrebbe, "la bretella", collegare il "Sistema infrastrutturale viabilistico" ad un futuro casello Autostradale "dedicato". L'area presenta inoltre i vincoli della fascia di rispetto autostradale, della fascia art.61 PAQE e della fascia di rispetto della Fossa Gambisa.
ATO 3 – Autodromo: l'iniziativa "Autodromo", nota da tempo, discende sia dal PAQE che dalla DGR per quanto relativo a destinazioni d'uso sia per standard operativi. Sia il PUA che la VIA hanno ottenuto le relative approvazioni. Manca la "Convenzione" ma ciò non toglie, essendo variante al PRG approvata, che l'iniziativa trovi collocazione con perimetro proprio all'interno di un ATO anche se le tavole SAU non ne riportano traccia, appunto per la mancanza di convenzionamento. Tutta la fattibilità di quanto contenuto nel PUA è regolata nella normativa del PRG.
ATO 4 – Madonna di Campagnamagra: rilevante, per interesse agro-economico, area agricola ad est del capoluogo e a confine con Isola della Scala e Castel d'Azzano. Area, quindi, ad esclusiva destinazione agricola sulla quale insistono "corti" censite per valenza paesistica e nuclei abitati prettamente destinati alla conduzione dei fondi. L'area, da nord a sud, nella sua interezza comprende: nel suo estremo confine a est la variante alla SS12; per tutta la sua lunghezza è attraversata da corsi d'acqua significativi (Tartarello, fossa Baldona, fossa Giuliani) che determinano un continuo vincolo ambientale e paesaggistico oltre a connotare l'intera area da un punto di vista ambientale. Altri sono i vincoli compresi quelli di "cono visuale" segnalati per l'intera area, nell'ATO 7. La parte sud è profondamente segnata dal fiume Tartaro che nel suo divagare attraversa da nord-ovest a sud-est l'intero territorio comunale.
ATO 5 – Forette: frazione a nord del capoluogo seppur di modesta entità e dimensioni si presenta, al pari di Isolalta, come un'entità complessa ed autonoma nella mescolanza di destinazioni urbanistiche: residenza in zona omogenea "A" centro storico, zona di espansione residenziale, aree industriali,

artigianali e direzionali commerciali di completamento dividono lo spazio ATO con aree agricole di contorno e aree vincolate da coni ottici e fasce di rispetto sul Tartarello. Ad ovest l'area confina con la linea ferroviaria da Verona per Isola della Scala: dismessa al funzionamento, ma armata, la linea potrebbe tornare in funzione con l'iniziativa dell'Autodromo come modalità di accesso complementare. Il PAT riconosce una rilettura compensativa delle attività produttive oltre a modesti ampliamenti residenziali e servizi adeguati per qualità e dimensione.

ATO 6 – Isolalta: per questa frazione sono previste le stesse linee di operatività della precedente. Sull'area è individuato un sito di interesse archeologico e a nord insiste il limite meridionale della zona di ricarica degli acquiferi.

ATO 7 – Vigasio Capoluogo: l'area ricomprende la stessa articolazione di funzioni della frazione Forette. Proporzionalmente, e per quanto anticipato nel Documento Preliminare, al capoluogo spetta la funzione direttrice per quanto attiene i nuovi insediamenti residenziali, il potenziamento delle strutture di servizio e il riassetto organico delle aree produttive presenti nel comparto. Sull'area si concentrano tutti i fattori di attenzione, dal fiume Tartaro che attraversa il capoluogo al Tertarello, alle varie fosse e alle aree agricole di pregio. Recuperabili però anche spazi privi di vincoli particolarmente riduttivi a ridosso di numerose delle aree consolidate il che consente di valutare, su queste, il potenziale collocamento di nuovi insediamenti. Una particolare attenzione sarà posta sul completamento della lottizzazione Green Village. Consolidato, in tutti gli aspetti approvativi, il PUA dell'area è stato attuato in minima parte ed i tempi per il completamento richiedono una revisione amministrativa che il P.I. verificherà in un quadro previsionale di breve termine. Una particolare rivisitazione, per una valorizzazione sia funzionale che architettonica, sarà normativamente operata all'interno delle aree a edilizia consolidata così come una rilettura per le aree produttive e le infrastrutture di servizio. In sostanza una ricucitura del complessivo tessuto là dove la diversità di funzioni e di uso del suolo ha creato maggiori fratture e contrasti.

– PROCESSO DI CONCERTAZIONE/CONSULTAZIONE

In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni sulla fase di partecipazione esperita in sede di elaborazione del Piano.

L'Amministrazione Comunale ha avviato una serie di incontri pubblici durante i quali è avvenuto il confronto con le Istituzioni, le Associazioni economiche e sociali, i Gestori di servizi pubblici e con il coinvolgimento fattivo di tutta la cittadinanza interessata. In tal modo si è cercato di promuovere il massimo grado di partecipazione diffusa per la discussione in merito agli obiettivi generali e alle scelte strategiche delineate nel documento programmatico preliminare.

In particolare, gli incontri si sono tenuti in due momenti differenti:

- 19 settembre 2006 confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio;
- 19 maggio 2009 ore 10: confronto con enti e istituzioni pubbliche;
- 19 maggio 2009 ore 17: confronto con professionisti, associazioni, attività produttive, imprese e tutti i cittadini.

La particolarità delle iniziative inserite nel comune con la condivisione del "Piano dei 5 comuni" previsto dal Piano d'Area del Quadrante Europa e, in particolar modo con l'attribuzione con legge regionale dell'indicazione di area dove collocare l'Autodromo del Veneto (a cavallo con il comune di Trevenzuolo) ha fatto si che le valutazioni di tutte le categorie produttive esistenti e della popolazione abbiano, in modo diverso oltre allo stupore per l'attesa degli eventi, completamente differito lo stato di fatto e dalle aspettative all'attivazione degli eventi produttivi previsti.

I settori coinvolti nella consultazione, sono stati rappresentati da associazioni di categoria che l'amministrazione ha convocato sia in fase preventiva, per la formazione del "Documento Preliminare", sia successiva, all'approvazione del documento, oltre aver inserito tutta la documentazione prevista dalla Legge Regionale sul sito del comune.

La fase di attivazione del PAT e della concertazione preventiva, data la modestia degli operatori rilevanti nel settore, è stata articolata nell'arco del pomeriggio del 19 settembre 2006.

Vista l'importanza economica dell'agricoltura per l'intera area la partecipazione più rilevante è quella degli imprenditori del settore e dei rappresentanti di categoria.

Dall'incontro, e dalle valutazioni, emerge uno stato di cose e una previsione condivisa così sintetizzabile per:

Problematiche: mancanza redditività, mancata partecipazione dei giovani diversamente occupati o in part-time finché esiste la presenza dei conduttori anziani, invecchiamento addetti, perdita convenienza colture estensive, unica possibile sopravvivenza in settori specifici.
Possibili provvedimenti: riconversione produzioni estensive, sviluppo produzioni per grande distribuzione, mantenimento integrità della rete idrica del territorio.
In successione, l'incontro con le poche attività commerciali e produttive presenti. Per le prime la possibilità di sopravvivenza è stata legata all'attivazione dei grandi interventi presenti sull'area, mentre le seconde – solo n. 3 con più di 15 addetti – lamentavano la mancanza di sinergie con altre attività e il recupero di manodopera qualificata.
A seguito del parere n. 136 del 12.11.2008 espresso da codesta Commissione sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al "Documento Preliminare" per la redazione del PAT e alle delibere di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2009 e n. 37 del 03.02.2009 relative all'adozione del Documento Preliminare, all'accordo di Pianificazione ed alla trasmissione del Parere VAS, tutta la documentazione è stata inserita sul sito web del comune di Vigasio.
Inoltre, il 21 aprile 2009 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione, anch'esso consultabile on line sul sito del comune di Vigasio, con la Regione Veneto e con la Provincia di Verona.
Consolidato un indirizzo programmatico, il 19 maggio 2009 è stato rivolto, in orari diversi, l'invito alla concertazione con comuni, istituzioni ed enti pubblici, e successivamente, a professionisti, associazioni, attività produttive e imprese e a tutti i cittadini.

– LA VALUTAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEI POTENZIALI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO

Premessa

La VAS effettuata sul PAT si confronta quindi con la componente strutturale del percorso di pianificazione urbanistica alla scala comunale, quello cioè che ne definisce l'assetto spaziale del territorio nelle sue forme fisiche e funzionali prevalenti e conforma le risorse nel medio/lungo periodo; gli elementi che si collocano al centro degli aspetti strutturali del Piano e della sua VAS riguardano principalmente il sistema naturale ed ambientale, il sistema territoriale, il sistema delle infrastrutture per la mobilità e il sistema del territorio rurale.
Essendo il PAT un piano che regolamenta l'uso e la tutela del territorio, esso si rivela così uno strumento molto potente per la risoluzione delle criticità, ma l'avvicinamento alla sostenibilità di un territorio e della sua comunità deve essere perseguito in maniera integrata con gli altri strumenti di pianificazione settoriale.

Valutazione Azioni di Piano e opzione 0

E' stata applicata una metodologia di analisi e valutazione quali-quantitativa degli effetti derivanti da tutte le azioni di piano sopra evidenziate sulle diverse componenti della sostenibilità ambientale. Tale valutazione è condotta con l'ausilio di una matrice di analisi in cui sono evidenziate le interferenze tra azione e indicatore ambientale come mostrato nella seguente tabella.
Ad ogni indicatore è stato assegnato un valore e una valutazione di sostenibilità: ossia viene analizzato il trend che si pensa possa avere l'indicatore in seguito all'applicazione del Piano. Quindi, per esprimere le valutazioni di sostenibilità per le singole componenti ambientali, sono state prese in considerazione tutte le azioni indicate all'interno della Tavola della Trasformabilità, che derivano dal dimensionamento del Piano.
Gli indicatori si sono confrontati con gli obiettivi di sostenibilità per la necessità di fornire eventuali indicazioni correttive al PAT: ciò ha reso possibile la predisposizione di azioni di mitigazione, che sono tuttavia previste anche nelle approvazioni delle singole VIA per gli interventi più significativi (le diverse azioni di progetto: "Linee preferenziali di sviluppo insediativo", "edificazione diffusa", *"Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi"*) suddivise per ATO.
Dall'analisi effettuata è stato verificato un valore positivo per l'intero piano di +0,14, che rientra nel range "Parzialmente sostenibile".
Dall'analisi emerge che gli ATO che presentano valori più bassi relativamente alla sostenibilità, sono quelli interessati dalla presenza di interventi di valenza sovra comunale recepiti dal PAT, che sono stati valutati con apposita VIA.

Si ritiene che con l'applicazione delle mitigazioni previste all'interno del Rapporto Ambientale e riportate all'interno delle NTA del Piano, il valore di sostenibilità possa aumentare come descritto all'interno dei singoli paragrafi del R.A. consegnato.

Gli effetti cumulativi

In sede istruttoria, atteso i rilevanti Programmi Complessi previsti dal PALAV ed assunti dal vigente PRG, non sottoposti a VAS, è stato chiesto di valutarne gli effetti cumulativi unitamente a quelli derivanti dalle azioni del PAT.

Tale valutazione è stata ritenuta necessaria in quanto la verifica degli effetti cumulativi va riferita alla progressiva degradazione ambientale che potrebbe derivare da tutte le azioni, che, se prese singolarmente, potrebbero non provocare impatti significativi.

Ciò precisato, si evidenzia che sugli ATO 2 e 3 dell'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità" sono già inseriti in tratteggio le porzioni del sistema infrastrutturale come discende dalle varianti al PRG vigente del Comune di Vigasio, ogni altra indicazione non può essere inserita in quanto si tratta di tracciati del tutto ipotetici e che dipendono anche da decisioni e/o accordi di altri enti competenti (CIPE, Autostrada A22, Provincia di Verona, società pubbliche e/o private, ecc.).

La valutazione degli effetti cumulativi è stata impostata traendo indicazioni da 14 punti di riferimento per l'approccio all'indagine approfondita secondo le procedure di analisi della CEA *"Cumulative Effect Essessment"* applicate ai progetti come da direttiva (CE) 97/11 del Consiglio 3 marzo 1997 all'allegato V – Informazioni di cui all'articolo 5 paragrafo 1, punto 4, mediante una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente dai progetti proposti dovuti:

- all'esistenza del progetto;
- all'esistenza delle risorse naturali;
- all'immissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, o la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
  La metodologia utilizzata, nata come valutazione degli effetti su impatti presenti in altre iniziative, viene assunta anche per le procedure urbanistiche e come tale anche nel documento VAS.
  Il procedimento valutativo parte da alcuni assiomi che semplificano e avvicinano ai principi operativi, precisando che per:
- "Impatti cumulativi": effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività realizzate, in tutta un'area ... anche se ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non provocare impatti significativi (Gilpin 1995);
- ovvero: accumulo di cambiamenti indotti dall'uomo nelle componenti ambientali di rilievo (V.E. Cs) attraverso lo spazio e il tempo (dove) tali impatti possono combinarsi in maniera additiva o interattiva (Spaling 1997).
  Sono state, quindi, tratte indicazioni sulla procedura, in 14 punti, di riferimento per l'approccio alla indagine approfondita.

I seguenti cinque punti sono stati utilizzati per la valutazione e precisamente:

1. valutazione di "impatti cumulativi di tipo additivo" per la determinazione dei valori di soglia massima;
2. "valutazione di "impatti cumulativi di tipo interattivo" se presenti, per effetti sinergici o antagonisti;
3. impatti cumulativi di tipo additivo: questa valutazione tende ad individuare il "valore di soglia" dato dalla somma degli impatti dello stesso tipo che possano sommarsi e concorrere e superare valori di soglia che sono formalmente rispettati da ciascun progetto di intervento.
4. impatti cumulativi per tipo d'intervento: tendente a stabilire se dall'interazione, somma, degli impatti, la tipologia d'impatto interattivo che ne consegue genera un nuovo impatto. Quindi se la somma degli impatti sinergici genera un impatto minore o se la somma degli impatti genera un impatto (nuovo) e maggiore.
5. Orizzonte temporale della C.E.A. rispetto alla VIA; dove inserito il valore temporale sullo schema di confronto (passato, presente e futuro); l'ambito geografico dell'intervento o dalla loro somma e le relazioni con la pianificazione ne esce una diversa metodologia di approccio che, come nel caso della programmazione urbanistica, ne sposta la necessità di approfondimento:
   - sulla somma dei progetti;

- sull'analisi degli effetti temporali dove, ad es. la VIA non ha riferimenti sul "passato" e il suo futuro è a "breve termine", mentre la C.E.A. riconosce il "passato" e valuta il futuro a "medio-lungo termine". Così come per l'ambito una valuta il "sito specifico" e l'altro "l'area vasta" e per le relazioni con la pianificazione le differenza è tra il "livello del progetto" e il "livello dei programmi e delle politiche".

I successivi seguenti 6 punti sarebbero stati i passaggi per arrivare alla checklist relativa alla "valutazione della quantità (numerica o percentuale) degli impatti negativi e positivi dell'impatto cumulativo.

6. Sovrapposizione singole soglie per riallineare la nuova soglia (nel tempo) dell'impatto cumulativo;
7. Definizione conseguenze ambientali per dimensione (magnitudo) estensione geografica, durata, frequenza: unicità intervento, intermittenza, cronicità;
8. Descrizione quantitativa degli effetti sulle risorse;
9. Valori crescenti di impatto (numerici o percentuali) sulle varie risorse considerate;
10. Descrizione narrativa degli effetti sulla varietà di risorse considerate;
11. Checklist – valutazione quantità (numerica o percentuale) degli impatti negativi e positivi dell'impatto cumulativo.

I successivi (passaggi) da 12 a 14 sono stati trattati nel capitolo "Monitoraggio" e più specificatamente:

12. Descrizione degli elementi da includere in un programma di monitoraggio temporale in rapporto alle conseguenze ambientali;
13. Definizione delle conseguenze ambientali – metodologia di previsione e valutazione;
14. Capacità del metodo di quantificare e sintetizzare gli effetti, suggerire alternative, essere strumento di pianificazione e decisione, collegarsi con altri metodi.

Gli Impatti

La valutazione degli impatti viene desunta dai documenti allegati alla VIA dei "Programmi Complessi" presenti sui territori e dalle indagini del PAT.

Dall'analisi integrata dei dati raccolti si è cercato di determinare una sostenibilità complessiva sui territori esaminati demandando puntuali ed eventuali ulteriori valutazioni alle prescrizioni sui monitoraggi prescritti per gli adempimenti previsti.

Tra gli impatti, vengono approfondite anche le attività di cantiere, e queste valutate nelle singole iniziative nei relativi impatti.

Oltre alla dimensione delle opere rilevanti sono stati considerati, ai fini dell'impatto, i tempi d'attuazione.

Quindi, a condizione che tutto questo venga attuato, si vengono aggiunte le tempistiche operative per le opere di urbanizzazione, indicando in successione ai singoli "Impatti" sugli Indicatori per una immediata lettura della specificità dell'argomento.

Le opere di Mitigazione e Compensazione

Per questo capitolo è stata necessaria una valutazione scomposta tra:

- le indicazioni del PAT;
- gli approfondimenti dei SIA dei progetti più significativi; e la loro diversa lettura dell'arco temporale in cui ognuno di questi potrà rendere attive le sue previsioni.

Le indicazioni del PAT nel Documento Preliminare

Azioni e motivi giustificativi per la necessità di attivazione di un PAT di "minima previsione"

- il PAT doveva essere attivato: troppi erano gli eventi e le ipotesi di trasformazione contenute nella pianificazione consolidata del PRG per non essere in grado di controllarne gli effetti evolutivi.
- è del 2004 la riforma urbanistica, del 2003 il Piano dei 5 Comuni, del 2003 la variante Autodromo, del 2004 la variante District Park e varianti di completamento alle norme dell'Autodromo e sono, infine, del 2009 la delibera di approvazione dei PUA dell'Autodromo, del District Park e dell'Agroindustria.
- ad oggi, tutti e tre i progetti, definiti in tutte le loro funzioni e destinazioni, non sono ancora stati sottoposti alla firma della "Convenzione Urbanistica".
- ad oggi, ed a distanza di tre anni, due atti "unilaterali d'obbligo", firmati con la Provincia relativi agli accordi per la costruzione delle opere (stradali) definite "Opere preordinate allo sviluppo", non hanno ancora condiviso il documento finale per l'avvio della costruzione della viabilità, alla quale realizzazione sono condizionate dalle singole VIA.

- troppe incertezze non addebitabili all'Amministrazione comunale, stanno causando una complessiva perplessità al punto che l'approvazione di un PAT, tarato esclusivamente sulla crescita demografica degli ultimi 10 anni, in rapporto a quanto ancora da definire nel PRG, veniva valutato come unica soluzione per la dotazione di uno strumento, mancando il quale nessuna variazione si sarebbe resa possibile, tanto meno il controllo di eventuali fughe in avanti di uno dei "Progetti strategici".

Piano d'Area del Quadrante Europa

Un punto fermo e di straordinaria importanza per i comuni, ma non solo, per tutto l'ambito territoriale ricompreso nel PAQE è, appunto, il Piano di Area del Quadrante Europa.

Approvato con DCR n. 69 del 20 ottobre 1999 il Piano di Area è un approfondito dettaglio del PTRC che a sua volta individua in Verona un complesso territoriale di tipo metropolitano.

Nel suo articolato legislativo all'art.3, "Contenuti e natura" il "Piano d'Area del Quadrante Europa" definisce gli obiettivi articolati in "Sistemi":

- Sistema relazionale;
- Sistema delle aree produttive;
- Ecosistema;
- Sistema dei paesaggi aperti ed urbani;
- Sistema dei beni storico-culturali;
- Sistema ricreativo e del tempo libero.

Una particolare attenzione è stata riservata dal "Piano" sul ruolo e le funzioni potenzialmente sviluppabili da questa area che da Mozzecane, passando da sud, ricomprende i comuni di Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Erbè, Vigasio e su alcuni temi, Isola della Scala.

Il comune di Vigasio è interessato da:

- Schema direttore n. 10 – Parco campagna del Tartaro;
- Schema direttore n. 5 – Parco della logistica avanzata di Vigasio;
- Schema direttore n. 8 – Centro direzionale di Vigasio.

Le previsioni di assetto dei 5 comuni hanno tenuto conto anche di quanto autonomamente, ed in tempi diversi, il comune di Vigasio si sia adeguato ad un'altra e rilevante norma del Piano di Area del Quadrante Europa, quella relativa all'art. 88 "Autodromo di Trevenzuolo e di Vigasio".

La sostenibilità e l'ipotesi distributiva dell'insediamento residenziale

Un ritorno allo stato iniziale con le carenze evidenziate, con la notevole crescita, in assenza dei programmi complessi e in rapporto allo stato economico in cui vengono ora a trovarsi le Amministrazioni non vi sono, nei prossimi anni, le possibilità di recuperare risorse per un'adeguata infrastrutturazione.

La dimensione residenziale incrementata complessivamente del 25-30% viene considerata massima od ottimale dall'Amministrazione Comunale.

Una crescita di popolazione come quelle presa in esame, distribuita su una superficie di 3.080 ettari, considerando mc 150 per abitante per una altezza media degli edifici di m. 7,50, comporta una superficie complessivamente edificata ed edificabile pari all'otto per mille della superficie complessiva (8 mq. su 1000 mq.).

Per sostenibilità, nel caso specifico, è da intendersi il complessivo carico antropico che potrebbe venire a gravare sulle infrastrutture tipo: fognature, acquedotti, trasporti ecologici, sulle infrastrutture scolastiche, sulla municipalità e sui servizi in generale e sulle infrastrutture stradali

Le Mitigazioni

Premessa: per i progetti dell'Autodromo, del District Park e dell'Agroindustria non sono ancora stati definiti gli aspetti compensativi relativi alle opere di urbanizzazione secondaria in mancanza di un accordo per la chiusura della "Convenzione" definitiva e la chiusura della parte progettuale.

La stima occupazionale

Per valutare la portata dell'opera si è realizzata una stima su una ipotesi occupazionale di massima da prendere con le opportune precauzioni mancando, nel caso specifico, indicazioni e riferimenti certi per definire una ipotesi occupazionale condivisibile.

- Motorcity – Autodromo: occupati per tipologia di intervento in rapporto alla SLP e alla media di mq. per addetto: n. occupati circa 17.000;

- District Park: sulle stesse valutazioni: n. occupati circa 4.500 (Agroindustria: n. occupati circa 5.500).

Il dato complessivo, circa n. 26.000 è indicazione, non fornita dai proponenti, valutata su iniziative produttive similari reperite su internet.
Il dato in sé, non ha molto significato e non può essere motivo di preoccupazione nei confronti dei nuclei urbani in termini di nuova residenza data sia l'offerta interna che la disponibilità in un'area molto più vasta.
Il dato serve comunque a valutare la sostenibilità operativa delle varie impiantistiche presenti nei singoli progetti.

Il depuratore (a carico di Motorcity)

La realizzazione di un progetto come Motorcity comporta la necessità di ristudiare l'intero sistema di raccolta e depurazione delle acque del territorio dei Comuni di Vigasio e Trevenzuolo, andando a risolvere lacune e carenze esistenti nel sistema di raccolta e di smaltimento delle acque reflue di questo territorio. Il dimensionamento dell'impianto infatti va ben al di là di quelle che sono le esigenze indotte dal progetto di Motorcity rispondendo ai bisogni dei due nuclei edificati di Vigasio e Trevenzuolo nonché dei comparti di nuova realizzazione previsti nei due Comuni (District Park e comparto Agro-alimentare) che verranno allacciati al sistema. Ciò comporterà la possibilità di dismettere impianti obsoleti o non più adeguati collettando tutte le acque reflue prodotte in un unico punto e lì prevederne la depurazione ed il successivo rilascio in un corpo idrico superficiale così come previsto e prescritto dal Testo Unico sull'Ambiente D.Lgs. 152/06.
Per tale scopo l'impianto di depurazione viene dimensionato a servizio delle seguenti utenze:

- Comune di Vigasio e relativa zona industriale;
- Comune di Trevenzuolo con relativa zona industriale;
- Futuro eventuale collegamento a Sud, frazione di Roncolevà, comune di Trevenzuolo;
- Futuro eventuale collegamento a Nord, insediamento District Park, comune di Vigasio;
- Futuro collegamento a Sud, comparto Agroalimentare, comune di Trevenzuolo;
- Motorcity.

In considerazione della tipologia dei reflui che saranno conferiti al trattamento è stata prevista la realizzazione di un impianto di depurazione del tipo a fanghi attivi avente una capacità complessiva di trattamento di circa 50.000 Abitanti Equivalenti.
Dato che le utenze previste saranno allacciate al trattamento in modo progressivo, l'impianto sarà suddiviso in tre linee preferenziali da realizzarsi in stralci successivi.
Ciascuno stralcio avrà una capacità di trattamento di circa 17.000 Abitanti Equivalenti.

I bacini di laminazione

L'urbanizzazione dell'area coinvolta dal progetto Motorcity, così come per gli altri, modificherà il regime di afflusso-deflusso delle acque meteoriche nei corsi idrici superficiali.
Pertanto, per evitare fenomeni di piena e d'inondazione, si impone necessaria la realizzazione di un'opera di regolazione dei fenomeni di piena in modo da non alterare il regime idraulico dei corsi d'acqua della zona.
È evidente che così come per il depuratore, la realizzazione di tali opere sono da considerarsi necessarie ed una sorta di mitigazione rispetto agli impatti generati dagli altri progetti.

La rete viaria

Il sistema della mobilità prevede la realizzazione di una grande viabilità a scala sovracomunale esterna al comparto che ne coinvolge la parte nord ed est deputato al collegamento con la grande viabilità autostradale esistente (A22) a cui si collega nel casello di nuova realizzazione nel Comune di Vigasio.
Tale sistema esterno prevede il collegamento con la SP53 a nord-ovest e la riqualificazione della SP25 ad est fino al collegamento con la nuova mediana a sud.
Tale viabilità è oggetto di altra procedura autonoma e separata dalla presente ed è stata riportata all'interno della documentazione cartografica prodotta per pure ragioni di maggior comprensione.

La viabilità interna

Il disegno della viabilità interna è stato predisposto in relazione alla ripartizione dei carichi di traffico relativi ai vari rami stradali e questo vale per le 3 iniziative.
Il criterio di tale progettazione è stato quello di gerarchizzare le tipologie di strade, partendo da strade a flusso e velocità maggiore fino a scendere alle strade di accesso ai vari sub-comparti che hanno flusso e velocità minore: si è privilegiato l'utilizzo di rotonde evitando totalmente gli "stop and go".

Successivamente verrà predisposto un sistema di monitoraggio in grado di valutare se llci siano grossi scostamenti, in fase di esercizio, rispetto a quanto previsto, in modo
da poter intervenire immediatamente nel migliorare la situazione viabilistica, sia nell'interesse degli utenti, sia dell'ambiente stesso (razionalizzazione dei flussi significa razionalizzazione delle emissioni in atmosfera).

Il centro medico

Come ulteriore elemento di mitigazione va considerata la già citata presenza di un centro medico attrezzato per i soccorsi di emergenza con adiacente area destinata all'atterraggio degli elicotteri.
Esso, come impongono le norme sportive vigenti, sarà dedicato al solo servizio dell'autodromo durante le competizioni. Tuttavia, la sua collocazione (ai margini del Paddock 1, ossia in posizione facilmente accessibile anche dalle strade di circolazione esterne al recinto dell'impianto), ne consentirà l'utilizzo quale presidio medico al servizio degli abitanti nel territorio limitrofo.

Gli scarichi idrici

Tutti i reflui idrici verranno raccolti da un unico collettore finale e saranno convogliate ad un unico depuratore che sarà a servizio non solo del comparto Motorcity ma anche del comune di Vigasio e di Trevenzuolo e di altri comparti agro-industriali già presenti o in programmazione nella zona.
Il refluo complessivo tiene conto sia delle acque nere, anche le acque "grigie" o di prima pioggia che secondo la normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e PTA della Regione Veneto) debbono essere considerate reflue e quindi inviate alla depurazione.
Le caratteristiche bio-chimiche saranno quelle di reflui derivanti prevalentemente da attività "urbano-commerciale" con le caratteristiche di organicità e di carico inquinante tipico di tali reflui.
Per quanto riguarda le acque meteoriche e quelle cosiddette di seconda pioggia è prevista una rete di drenaggio sia con scavo di canali a cielo aperto sia con posa di tubazioni interrate, le tubazioni interrate sono quelle che passano sotto gli edifici, quelle a cielo aperto sono quelle all'esterno. Come già accennato precedentemente le acque meteoriche di eventi ordinari (ovvero quelle che non verranno convogliate ai bacini di laminazione) verranno riutilizzate per l'irrigazione delle aree verdi, per l'adduzione alla rete di acqua non potabile e per il fabbisogno antincendio.
Chiaramente l'irrigazione è necessaria solamente in alcuni periodi dell'anno (solitamente 4 mesi, da maggio a settembre) ed è quindi, in quel periodo, da stimare la quantità d'acqua consumata a fronte di quella piovuta.

I rifiuti

Per la stima degli RSU si è utilizzato il dato tipico di produzione giornaliera della zona di Vigasio e Trevenzuolo che si attesta su una produzione pro-capite giornaliera di 1,35 Kg di RSU.
Per quanto riguarda la produzione di RSNP, essa dipende fortemente dal tipo di attività e dall'ampiezza, in termini reali, degli spazi adibiti a tale attività.
Per ottenere una stima credibile delle quantità in gioco si è utilizzato l'allegato 1 al DPR n°158 del 1999 che regola il calcolo della tariffa ambientale per i comuni.
Dai calcoli effettuati , risulta che la produzione giornaliera di RSU e di meno di due tonnellate al giorno.
I comuni di Vigasio e Trevenzuolo effettuano da anni la raccolta differenziata del tipo "porta a porta", con percentuali di differenziazione dei rifiuti superiori all'80%.
Il gestore della raccolta dei rifiuti nella zona è l'EcoCisi Spa, il quale si è mostrato favorevole alla stipula di un accordo con i soggetti che opereranno nel comparto per la raccolta ed il successivo smaltimento di tali rifiuti.
Essa sarà prevalentemente ad uso dei comparti (quindi, prevalentemente sarà una piattaforma di ricezione imballaggi), ma è prevista anche un'apertura per gli abitanti dei comuni di Vigasio e di Trevenzuolo.
Il "parere favorevole" dato dalla Regione allegato alla DGR n. 4141 del 29 dicembre 2009 oltre al riconoscimento degli impegni assunti dal proponente con la presentazione della domanda ai fini della realizzazione dell'opera proposta, indica, le prescrizioni e raccomandazioni, presentate di seguito nel capitolo "Monitoraggio".

Il Parco della Logistica Avanzata – District Park

Proposto dalla Soc. SGR Spa Serenissima
Il progetto propone la realizzazione delle opere di urbanizzazione di un'area ad uso industriale, artigianale, parco della logistica avanzata ad ovest del Capoluogo, per una superficie di circa mq. 1.030.000.

Complementari a queste indicazioni di utilizzazione una serie di funzioni accessorie tipo:

- insediamento dedicato al terziario e servizi accessori all'attività logistica;
- realizzazione di un edificio a destinazione terziaria e ricettiva;
- Servizio di distribuzione carburante e lavaggio automezzi;
- Centro assistenza veicoli.

Gli argomenti trattati dallo SIA sono gli stessi trattati dall'Autodromo. La vicinanza con lo stesso fa sì che approfondimenti tematici dell'indagine non siano molto dissimili dalle caratteristiche finali esposte dallo SIA dell'Autodromo. Manca il livello di sviscerameno delle tematiche e l'impegno finale nel valutare quelle azioni minimizzanti e compensative dettagliate dalla VIA Regionale.
Questa diversità discende dalla maggior semplicità delle funzioni previste così come la minor dimensione dell'intervento previsto.
Le linee guida per il progetto di mitigazione propongono la realizzazione di interventi basati su criteri naturalistici.
Per la salute e il benessere dell'uomo la VIA evidenzia che "come emerso dall'analisi degli impatti l'intervento in progetto non andrà a generare effetti locali sulla concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di legge, ne relativamente all'ambiente acustico, si sono rilevate situazioni che superino i valori di riferimento della legge, e non si ritiene quindi necessario adottare misure di mitigazione".

Gli approfondimenti del PAT

Il PAT, nella costruzione della tavola di progetto e le relative indicazioni riportate nelle Norme Tecniche, approfondendo i tematismi legati alle competenze geologiche o a quelle agro-ambientali e agli approfondimenti inseriti nei documenti della VAS oltre alla VIncA, ha, di fatto, con l'insieme delle sue indicazioni di dettaglio vincolistico, operato su tutto il territorio scelte limitative che ha buon titolo costituiscono "mitigazioni" alla definizione operativa dei progetti.

Le Compensazioni

Il PAT, in sé, non ha trattato nel merito nessuna "compensazione" per le sue ipotesi insediative.
La valutazione in tal senso è frutto di una consapevolezza costruita sulla serie di considerazioni di seguito riportate:

- il giudizio amministrativo sulla successione degli eventi, come fin qui trattato, si è soffermato sull'attesa delle maturazioni operative dei suoi progetti strategici;
- il PAT (prima PATI, poi PAT) è stato attivato nell'anno 2006. La stima della crescita residenziale (come da stralci del Doc. Preliminare riportati) era stata valutata di circa il 3,97% annuo;
- nel 2006, anno base di riferimento, gli abitanti erano 8.132 e con l'ipotesi d'incremento (naturale sulla struttura urbana e la relativa economia) per 3.147 nuovi abitanti si sarebbe arrivati nel 2016 a 11.280 abitanti totali;
- al 2011 il numero degli abitanti era arrivato a circa 9.700 abitanti;
- le opere compensative per le sole previsioni del PAT erano state valutate dall'amministrazione in rapporto alle necessità di migliorare le opere infrastrutturali relative:
  - all'acquedotto;
  - alle strutture scolastiche;
  - alla municipalità e ai servizi in generale;
  - Alle infrastrutture stradali.
- per il potenziamento di tali opere le insufficienti disponibilità di bilancio dell'amministrazione avrebbero probabilmente creato qualche disservizio nell'organizzazione temporale delle stesse;
- questo barcamenarsi si sarebbe aggravato ora con il taglio dei trasferimenti statali e la riduzione del gettito ICI;
- la rincorsa per l'approvazione dei progetti strategici degli anni fino al 2009 faceva quindi sperare, e non sembrava diversamente, che con la loro attivazione, e con la firma della convezione, il comune avrebbe potuto attingere, tra le opere compensative, alle previsioni di opere pubbliche, le stesse contenute nel documento, politico, preliminare;
- questo, ad oggi, non si è ancora attuato e l'ipotesi di minima del P.A.T. si è rivelata saggia ed opportuna.
- il complessivo equilibrio è stato mantenuto, e non vi sono né nella struttura amministrativa, né in quella sociale, particolari sofferenze che non possano essere risolte dalla normale gestione.

In ogni caso, tra le opere compensative previste dall'Autodromo e da quanto ancora definibile da entrambi i proponenti, l'impegno finora assunto riguarda:

- il miglioramento della viabilità;
- la realizzazione del depuratore;
- la realizzazione di un nuovo campo pozzi;
- la realizzazione di bacini di laminazione;
- la realizzazione di un centro medico;
- la realizzazione di una rete di collettamento dei reflui;
- la razionalizzazione della raccolta dei rifiuti.

Il completamento dal punto 6 al punto 11 del processo valutativo degli "effetti cumulativi delle azioni progettuali combinate, sull'ambiente e sulla socialità".

I Monitoraggi evidenziati nella valutazione di cumulo degli effetti

Come evidenziato nelle integrazioni presentate in sede istruttoria, la verifica del cumulo degli effetti è affidata alla strutturazione normativa dei monitoraggi.

Il fare o non fare tutto quanto previsto non è, ora, nella disponibilità degli enti condivisori e dei soggetti promotori, ma nello stato dell'economia nazionale e mondiale la sola in grado di consentire l'attivazione di quanto previsto.

Il punto 12, del processo C.E.A., prevedeva la *"descrizione degli elementi da includere in un programma territoriale in rapporto alle conseguenze ambientali"*.

Questo potrebbe attivarsi attorno:

- all'identificazione degli effetti da monitorare (non più cumulativi ma parziali al complessivo contesto progettuale);
- indicazione per l'attuazione del monitoraggio;
- indicazioni sulla frequenza dei rapporti.

Il punto 13 (citava) definizione e conseguenze ambientali – metodologia di valutazione attraverso l'approfondimento:

- degli effetti;
- dei cambiamenti temporali;
- delle interazioni fisiche, biologiche e umane.

Il punto 14 (in aggiunta al punto 13):

- La quantificazione degli effetti;
- Il suggerimento di alternative;
- Servire come strumento di pianificazione e di decisione.

Questo ultimo punto (servire come strumento di pianificazione e di decisone) richiama fortemente ed opportunamente le competenze del PAT come strumento "contenitore" o del PAT come mezzo di "valutazione e controllo attuativo dei processi".

Indicazioni in merito a queste valutazioni sono state ampiamente e opportunamente approfondite dalle VIA dei singoli "Programmi complessi".

Le prescrizioni sui monitoraggi allegate alle approvazioni della VIA dei progetti di: Motorcity – District Park e Agroindustria

Per "Motorcity – Autodromo del Veneto"

In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà:

1. verificare le interferenze dell'opera con i perimetri delle aziende agricole al fine di salvaguardarne quanto più possibile l'integrità e la funzionalità; dovrà, inoltre, essere sempre garantita l'accessibilità ai fondi contermini;
2. concordare con il competente Consorzio di Bonifica tutte le opere idrauliche che potrebbero modificare i caratteri dell'attuale deflusso superficiale;
3. predisporre un adeguato programma di indagini geognostiche, in situ ed in laboratorio, ai fini della valutazione dei parametri geotecnici, adeguato all'importanza delle opere da realizzare.
4. redigere una cartografia aggiornata e dettagliata in scala opportuna con evidenziati i ricettori sensibili all'impatto acustico nonché un inventario degli stessi;
5. prevedere le simulazione modellistiche della distribuzione spaziale del rumore anche in funzione dell'andamento altimetrico. Predisporre, conseguentemente idonee barriere acustiche su tutti i tratti ove il modello e le misure post opera indichino un superamento dei limiti; nel merito nelle zone di

particolare impatto e di rilevante valenza ambientale, le barriere dovranno realizzate in modo tale da conseguire un appropriato inserimento paesaggistico;

6. assicurare corridoi protetti di attraversamento per la fauna in numero e dimensioni adeguati;
7. prevedere l'utilizzo dell'asfalto drenante e fonoassorbente per tutte le pavimentazione stradali realizzate nel comparto Motorcity;
8. dovrà essere verificata con maggior dettaglio il fondo dei 4 bacini di laminazione al fine di precisare la sufficiente continuità del livello argilloso naturale del fondo stesso; in caso di carenza dovrà essere previsto un adeguato sistema di impermeabilizzazione;
9. in ordine agli scarichi di fondo dei 4 bacini di laminazione dovrà essere progettata una struttura che impedisca l'intasamento e venga attuata una periodica ed accurata manutenzione al fine di garantire il perfetto funzionamento del sistema;
10. nel dimensionamento dell'impianto di depurazione di pertinenza del Motorcity assumere come valore della portata di punta Qpunta 3 volte quello della portata media Qm, e rispettare allo scarico i limiti della tabella 1 e 2 Allegato 5 della parte III del D.Lgs. 152/2006;
11. prevedere il riutilizzo dei materiali di scavo in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della DGR n. 2424 del 08.08.2008 del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008;
12. dettagliare la cantierizzazione:
    - valutando le immissioni gassose, acustiche e le vibrazioni prevedendo conseguentemente la realizzazione di idonee barriere ed opere provvisionali di mitigazione;
    - specificando la quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione, delle acque di lavaggio dei piazzali, delle acque di prima pioggia, per ciascuna delle aree di cantiere;
    - evitando fenomeni di intorbidamento delle acque dei corsi d'acqua naturali e dei canali di bonifica;
    - prevedendo un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dai cantieri ed il loro convogliamento in appositi siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, con particolare attenzione agli sversamenti accidentali;
    - specificando le aree destinate al deposito temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità;
    - prevedendo l'utilizzo di mezzi di cantiere omologati e relativi carburanti che rispondano alla normativa più recente per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico ed adottare la stabilizzazione delle piste di cantiere anche con leganti,
    - prevedendo inoltre di coprire i mezzi di trasporto dei materiali da e per il cantiere, nonché la pulizia delle superfici asfaltate, come specificato nelle integrazioni presentate;
13. contattare la competente Soprintendenza Archeologica al fine di verificare eventuali interferenze con rilevamenti archeologici.

Sia realizzato, inoltre, in fase di progettazione definitiva, un Piano di Monitoraggio Ambientale per le diverse matrici ambientali che interessi le tre diverse fasi: ante, in corso e post operam. Il suddetto piano dovrà prevedere la tipologia, la frequenza e la durata dei controlli ambientali, e sarà funzionale alla verifica dei principali impatti ambientali diretti e indiretti indotti dall'opera, alla verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione previste e alla individuazione di eventuali azioni di risanamento che si potranno rendere necessarie.

I risultati del piano di monitoraggio dovranno essere raccolti ed elaborati in una relazione periodica in cui dovranno essere evidenziati il miglioramento o il peggioramento della qualità ambientale per singola matrice al progredire della

– VALUTAZIONI SCENARI ALTERNATIVI (IPOTESI ZERO)

Il Piano di Assetto Territoriale del comune di Vigasio deve regolamentare lo sviluppo urbanistico del territorio per i prossimi 10 anni. Le riflessioni sugli impatti delle decisioni prese e l'analisi delle componenti ambientali presenti sul territorio hanno portato alla costruzione di uno scenario di intervento condiviso con l'amministrazione.

Già in corso di stesura del Documento Preliminare ci si è resi conto che il comune di Vigasio è interessato da rilevanti interventi, come Autodromo District Park, che il PAQE ha scelto di collocare sull'area e di far condividere con il comune di Trevenzuolo in accordo con gli altri 3 comuni che hanno condiviso la pianificazione concertata con la Regione.

La vocazione dell'economia agricola che ha sempre caratterizzato le funzioni operative di queste aree troverà quindi, attraverso il complessivo valore aggiunto mutuabile nelle nuove iniziative, nuovi spunti, idee e concrete sinergie per rivalutare l'intero settore primario.
Inoltre, questa presa di coscienza delle problematiche socio - economiche del comune, ha portato alla scelta di non intervenire sullo sviluppo di nuove aree produttive.
L'ipotesi "zero" è stata quindi presa in considerazione e analizzata per ogni ipotesi progettuale, ed è stata appunto accolta per ciò che riguarda le zone produttive; tuttavia per ciò che riguarda invece lo sviluppo residenziale, la decisione di mantenere lo stato attuale senza attuare interventi di sviluppo potrebbe portare allo scadimento del territorio.
In questi casi quindi gli interventi delineati nel Piano portano con sé una riqualificazione dello stato attuale, sia dal punto di vista ambientale, che dal punto di vista sociale, con un recupero delle aree altrimenti compromesse, utilizzate per soddisfare le richieste emerse nel contesto socio – economico.
Per quanto riguarda la localizzazione degli interventi e le eventuali alternative di progetto, dell'analisi dei vincoli che gravano sul territorio comunale, in cui le aree di pregio e di tutela ambientale occupano la maggior parte della superficie libera del comune, integrata poi con l'analisi idrogeologica, emerge che le uniche aree sulle quali è possibile intervenire limitando gli impatti negativi sono quelle identificate all'interno nel Piano, che sono anche a ridosso o all'interno dell'urbanizzato consolidato esistente.
L'ipotesi "zero" quindi non comporterebbe nessuna utilità, anzi favorirebbe quel degrado che interviene quando non vengono attivati quegli interventi di minima che garantiscono la continuità dell'equilibrio socio – economico, in un contesto ambientale che ha maturato una certa sensibilità e tende a mantenerlo, consolidando una presenza attiva legata alle proprie tradizioni all'interno del proprio habitat.

Le alternative di Piano

I contenuti principali posti al centro dell'azione del PAT sono la definizione delle ATO con la insita definizione dei limiti fisici della nuova edificazione, la stima della popolazione futura, del dimensionamento e della manovra insediativa.
Queste linee di azione ricadono all'interno della proposta definitiva di Piano di Assetto del Territorio in seguito all'analisi di eventuali, diverse e "ragionevoli" alternative.
Le azioni di piano dalla cui differente combinazione possono scaturire ragionevoli alternative, possono comprendere (progetto Enplan):

- definizione di vincoli e destinazioni d'uso: classificazione del territorio in aree omogenee per una determinata caratteristica (livello di tutela, destinazione urbanistica, uso del suolo, ecc.) utilizzate nella pianificazione per stabilire come orientare lo sviluppo in diverse porzioni del territorio; è solitamente molto utilizzato nei P/P di livello strategico;
- realizzazione di strutture e infrastrutture: consistono nella previsione, localizzazione e definizione di opere quali strade, ferrovie, centri sportivi, abitazioni,ecc.; sono un elemento caratteristico di quasi tutti i piani di governo del territorio e di molti P/P strategici; ciò che varia in modo sostanziale è in genere il livello di dettaglio con cui tali interventi sono definiti;
- misure gestionali/normative, politiche e strumenti per l'attuazione del piano: costituiscono la tipologia più varia di elementi a disposizione per attuare una alternativa di P/P; in generale sono strumenti utilizzati nell'ambito di P/P in cui la componente attuativa sia prevalente; tuttavia ricadono in questa tipologia anche misure e indirizzi tipici di P/P a forte componente strategica.

Gli scenari alternativi

Le situazioni emerse nel corso delle analisi compiute per la messa a punto della proposta definitiva del progetto di Piano, possono essere sintetizzate e raggruppate in quattro "macro questioni":

1. la questione infrastrutturale,
2. la questione residenziale,
3. la questione della viabilità,
4. la questione dei servizi,

alle quali il PAT cerca di offrire sia una soluzione qualitativa che quantitativa.
Il progetto nasce e si sviluppa confrontandosi anche con i progetti già previsti ed inseriti nelle varianti del piano regolatore vigente, che ha visto al centro delle sue strategie la stessa griglia di temi.
Il nodo della viabilità è risultato essere tra le invarianti principali di ragionamento.

Gli scenari analizzati

E' stato ipotizzato un piano che prefigura come schema viabilistico quello sinteticamente citato di seguito.
Il piano non dovendo ipotizzare nuove grandi aree da destinare ad importanti sviluppi quantitativi, interviene correttamente con modalità tali da correggere gli sfrangimenti che si registrano ai margini del tessuto urbano. La nuova struttura viabilistica sarà organizzata in una serie di rotatorie stradali ed eventualmente affiancate da percorsi ciclopedonali protetti.
La prossimità alla firma dell'accordo di programma per la strutturazione della viabilità, afferente alle iniziative, ha comunque prodotto progettualità e scenari attuativi, che possono essere qui di seguito sintetizzati in n.3 diverse ipotesi planimetriche, di seguito descritte e riportate, in grado di tratteggiare i possibili scenari temporali ed operativi delle singole opere.
Questa prima tavola riprende quanto già evidenziato nel progetto SIA ed è relativo all'ipotesi di sostenibilità viaria della sola iniziativa Agroalimentare.

Azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, in relazione ad intese con Enti e Aziende sovraordinati

Gli obiettivi non solo riferiti alle previsioni del PAT ma dalle necessita dell'intero ambito amministrativo son stati trattati nei molteplici incontri avuti con la popolazione, le categorie imprenditoriali,gli agricoltori e gli enti competenti sia per territorio che per i servizi forniti al territorio.
In ognuno di questi incontri non è mai stato sollevato solo quanto relativo al progetto trattato ma l'intero territorio comunale.
La partecipazione ed il coinvolgimento con gli enti e gli operatori economici ha visto momenti di incredibile partecipazione: con il Progetto Autodromo, un po' meno con il District Park, ancora meno con il PAT.
Ciò non toglie che i problemi legati alle infrastrutturazioni non solo non abbiano trovato spazio per dialoghi approfonditivi ma che addirittura abbiano trovato soluzioni risolutive di problemi ormai endemici per l'Amministrazione comunale.
Con il Progetto Autodromo la società proponente si è assunta oneri per la costruzione di infrastrutture strategiche, per funzione e dimensione.

- SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED ECONOMICA

Riassumendo quanto riportato nel Rapporto Ambientale, dall'analisi storica emerge una situazione dal punto di vista socio economico, che vede una insufficienza di servizi di base essenziali, al mantenimento sul territorio dei residenti. Oltre a questo, la difficoltà di spostamento, oltre alla scarsa o addirittura insufficiente capacità delle attività economiche di garantire un reddito non solo dignitoso ma sufficiente a sostituirsi a sistemi di conduzione agricola dipendente.
La lenta saturazione delle aree produttive delle zone centrali vicine a Verona; il potenziamento della viabilità; l'apertura della A22; un considerevole minor costo delle aree,hanno consentito negli anni '80 e '90 del XX secolo un lento, anche se confuso, utilizzo delle aree agricole per la costruzione di capannoni per attività produttive.
Da quel momento, in diretta o indiretta dipendenza, di questo evento, la popolazione prima si è via via consolidata per poi crescere progressivamente seppur di una modesta, ma continua, quantità di presenze annue.
Il Piano d'Area facendo propria questa situazione, al pari degli altri comuni, quelli per intenderci dei "5 comuni", ha ipotizzato la possibilità di un sostanzioso sviluppo industriale e terziario attraverso i noti progetti più volte citati.
Con l'attuazione del PAT, si intende affermare lo sviluppo dal punto di vista socio economico della realtà comunale attraverso la previsione di:

- Servizi quindi di scala sovracomunale inseriti nei "progetti strategici" ma coordinati anche per le restanti parti del territorio comunale tra questi:
- Percorsi di collegamento tra Vigasio ed Isola della Scala lungo il Tartarello.
  - ✓ Piste ciclabili di collegamento tra il capoluogo e le frazioni.
  - ✓ Tutela e salvaguardia delle zone delle risorgive "Baldona" a "Campagna Magra" ed il suo collegamento ciclopedonale per cavalli all'interno del sistema.
- Come riportato nel documento preliminare, per quanto relativo alle normali esigenze abitative dell'attuale popolazione ed in previsione fino al complessivo insediamento della quantità di residenti previsti, l'attenzione va a:

- ✓ Scolarità
- ✓ Impianti sportivi
- ✓ Iniziative settore sociale
- ✓ Infrastrutturazione di nuove aree

La sostenibilità socio-economica è strettamente correlata alle valutazioni espresse all'interno del Rapporto Ambientale.
Gli indicatori riportati in apposite tabelle sono stati inseriti anche nella matrice di valutazione complessiva dell'intero Piano.
Inoltre, per quanto riguarda il sistema dei servizi si evidenzia che: *"relativamente all'aspetto legato ai servizi e alle infrastrutture, al di là del calcolo metrico degli standard presenti e previsti al 2017 e rientranti nei parametri per abitanti, l'Amministrazione in alcune passaggi valutativi misurati e condivisi a livello politico ha stimato che la sostenibilità del «sistema servizi e infrastrutturale» è idoneo a sostenere un carico per un quantitativo complessivo di circa 12.000 abitanti."*.

- MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Le aree di trasformabilità previste dal PAT non interferiranno con le due iniziative denominate Autodromo e Parco della Logistica.
Per ciascuna area di possibile trasformazione si sono fornite le indicazioni sugli interventi necessari a garantire il principio dell'invarianza idraulica.
Essendo le caratteristiche dei terreni dell'intero territorio comunale a bassa permeabilità, le misure compensative considerate più idonee sono i sistemi di invaso ricavabili mediante depressioni delle aree verdi e che prevedano, prima del recapito nel ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata.
In sede di PI dovrà essere localizzato il punto di scarico nella rete idrografica superficiale.
Si sono dimensionati i bacini d'invaso di 7 macroaree di trasformazione.
Considerato che per le aree di possibile trasformazione previste dal PAT il grado di dettaglio non è definito essendo solo ipotizzate le dimensioni areali delle superfici e la percentuale di impermeabilizzazione non si è proceduto alla verifica del volume di laminazione utilizzando anche altri modelli di trasformazione afflussi-deflussi oltre a quello della corrivazione lineare.
Per tutte le aree destinate a parcheggio e ad area pubblica dovrà essere prescritto l'utilizzo di pavimentazioni permeabili, al fine di contenere l'abbassamento del valore del coefficiente di deflusso, nel rispetto delle ipotesi assunte ai fini del presente studio.
Va in ogni caso precisato che a seguito di chiarimenti forniti in sede istruttoria, vengono richiamati gli articoli delle NTA del PAT che hanno assunto le mitigazioni individuate.

Linee preferenziali di sviluppo insediativo in rapporto a rischi idrogeologici

La tavola n. 3 del PAT – Carta della Fragilità individua e diversifica la compatibilità ai fini edificatori, a cui fa riferimento alle Norme Tecniche d'Attuazione.
Dalla tavola relativa alla carta della fragilità è possibile valutare la compatibilità della programmazione su aree idonee, a vario titolo, all'edificazione.
Sulla medesime aree è stata sviluppata la verifica relativa alla Compatibilità Idraulica sulla quale il Consorzio di Bonifica Veronese ha espresso parere favorevole.

Ambiti ad edificazione diffusa

Gli ambiti ad edificazione diffusa indicati nella Tavola 4 "Carta della Trasformabilità" del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vigasio e normati nelle NTA all'articolo 41 sono frutto di un confronto tra le necessità espresse dall'Amministrazione Comunale e le direttive delineate dal tutor regionale in sede di confronto sulla definizione del PAT.
L'Amministrazione Comunale di Vigasio ha infatti espresso la volontà di riordinare alcuni nuclei rurali residenziali e agricoli esterni al capoluogo ed inseriti in area agricola sorti lungo le direttrici stradali o a confine con il territorio di altre Amministrazioni.
I criteri che hanno portato alla perimetrazione di tali ambiti sono descritti anche all'interno dell'articolo 41 delle NTA del PAT del Comune di Vigasio: "gli ambiti di edificazione diffusa sono caratterizzati dalla frammentazione fondiaria con destinazione prevalentemente non agricola, costituiti da:

- aree edificate cresciute lungo il reticolo stradale;
- aggregazioni di edifici formanti nuclei rurali.

Sono per lo più ambiti sorti spontaneamente senza la disciplina di alcun strumento urbanistico, pur tuttavia dotati di opere di urbanizzazione primaria, dove i processi di trasformazione sono avvenuti in

modo consequenziale, ma nei quali si è radicato un forte senso identitario riconoscibile anche attraverso la toponomastica locale".

– L'ANALISI DI COERENZA ESTERNA ED INTERNA

La lettura del territorio ha inoltre utilizzato la strumentazione di pianificazione e di programmazione vigente a livello sia sovra comunale che comunale, e nello specifico:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) vigente e la documentazione preparatoria del nuovo PTRC;
- Documentazione preparatoria del nuovo PTCP della Provincia di Verona;
- PAI del Bacino Idrografico del Po;
- Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PPGR);
- Piano Regionale dei Rifiuti Urbani;
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque;
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

Inoltre per meglio individuare eventuali criticità derivanti dalla pianificazione in atto e dalle previsioni di sviluppo del PAT, nelle valutazioni si è tenuto conto della documentazione di Studio di Impatto Ambientale sia del progetto riguardante il District Park, sia dell'Autodromo del Veneto, ricadenti sul territorio del Comune di Vigasio.

L'analisi di coerenza

Per quanto riguarda la coerenza esterna, oltre ai diversi strumenti di pianificazione settoriale di natura ambientale, di cui si è dato riscontro nel Quadro Ambientale del Punto 2 "Aggiornamento del Quadro Ambientale e Socio-Economico e impiego degli indicatori di sostenibilità" del Rapporto Ambientale, i principali strumenti di pianificazione sovraordinata, sia territoriali che settoriali, regionali e provinciali, con il quale si è relazionato il PAT sono:

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC);
- il Piano d'Area del Quadrante Europa (PAQE);
- il Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi;
- il Documento Preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- il Piano dei 5 Comuni;
- il Piano di Assetto Idrogeologico.

In particolare il Piano Quadrante Europa coordina una serie di possibili trasformazioni
nel territorio comunale che hanno interessato l'amministrazione e che hanno in parte giustificato alcune scelte urbanistiche.

La predisposizione del PAT e della sua VAS si è confrontata inoltre con lo stato di attuazione dei PRG vigenti / PAT in corso di elaborazione nei comuni contermini al fine di sviluppare sinergie per la qualificazione del sistema territoriale ed ambientale (cfr. Punti 9-10 Verifiche su diverse congruità del piano ed elaborati grafici di controllo).

Per quanto riguarda la coerenza interna, la definizione dei criteri e degli indicatori di sostenibilità, di cui alla Relazione Ambientale, ha consentito di monitorare la sostenibilità del PAT in costruzione.

L'analisi è avvenuta attraverso l'ausilio di matrici che hanno permesso di esprimere un giudizio di coerenza secondo la seguente scala ordinale:

Per quanto riguarda la coerenza interna, gli obiettivi di sostenibilità che sono stati analizzati e messi a confronto con le azioni di Piano sono stati determinati da quanto espresso all'interno del Documento Preliminare e nelle premesse delle NTA del PAT.

In tali documenti infatti si esprime che:

"Le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale del Piano Regolatore Comunale del Comune di Vigasio, articolate in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (P.I.), si ispirano ai seguenti principi che ne costituiscono il quadro di riferimento:

a) sostenibilità, attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica, affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. In particolare il P.A.T. affronta il tema della sostenibilità su tre dimensioni:

- dimensione ecologica, che prende in considerazione la stabilità degli ecosistemi e la riproducibilità delle risorse;
- dimensione economica, che prende in considerazione il sostentamento della popolazione e l'efficienza;
- dimensione sociale, che prende in considerazione l'equità, sia all'interno di una stessa generazione, sia tra generazioni diverse;"

b) sviluppo compatibile, secondo il quale l'uomo è portatore di una responsabilità per la protezione e il miglioramento dell'ambiente per le generazioni presenti e future; le risorse naturali devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future attraverso una programmazione e una gestione appropriata e attenta. Deve inoltre essere mantenuta e, ove possibile, ricostituita e migliorata la capacità dell'ambiente e produrre risorse vitali rinnovabili mediante il consolidamento ed il potenziamento dello sviluppo insediativi e produttivo congiuntamente alla protezione, salvaguardia e valorizzazione del grande patrimonio culturale e ambientale presente;..."

L'analisi di coerenza interna ha inoltre esaminato, di concerto con l'Amministrazione Comunale, anche i procedimenti amministrativi in corso, di competenza degli enti sovraordinati, che possono comportare variazioni (anche temporanee) della destinazione d'uso dei suoli. Da tale analisi non sono emerse criticità o interferenze con le previsioni di sviluppo previste dal Piano.

Con l'ausilio di una matrice di analisi (punto 10), si vuole qui pervenire ad un sintetico bilancio valutativo in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento di pianificazione, con lo scopo di individuare gli eventuali temi da approfondire nonché le eventuali azioni proposte per dare concretamente risoluzione alla strategia assunta nelle successive fasi del piano.

– VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

Inquadramento del SIC/ZPS Fontanili di Povegliano

Il sito si trova nella zona centro occidentale della provincia di Verona. Si estende per una superficie di 118 ettari, ricadente nei comuni di Povegliano Veronese e Vigasio.

Gran parte della superficie è occupata da ambienti agricoli; in corrispondenza dei fontanili, per la cui tutela il sito è stato individuato, la vegetazione naturale è caratterizzata dall'associazione *Callitricho-Ranunculetum fluitantis* e talora dall'aggruppamento a *Potamogeton pectinatus*. È segnalata la presenza di alcune emergenze floristiche e di invertebrati freatobi endemici.

Il biotopo in esame si colloca geograficamente all'interno della media pianura veronese, in una zona delimitata a nord dall'alta pianura e dall'Adige, a sud dalla fascia della bassa pianura veronese, a est dalla provincia di Vicenza e a ovest dalla fascia morenica e dalla provincia di Mantova. E' questa la zona delle risorgive nella quale si formano tutti i più importanti corsi d'acqua della provincia, come il Tione, il Tartaro, il Menago, il Tregnone, il Bussè e l'Antanello.

Il Sito Natura 2000, che rientra nei confini amministrativi dei Comuni di Povegliano veronese e di Vigasio, è caratterizzato da un sistema di conche (circa una trentina) dette appunto fontanili o fontanazzi, il cui aspetto attuale è frutto di uno scavo artificiale attuato nei secoli per bonificare il terreno e prepararlo all'uso agricolo, nelle quali l'acqua della falda sotterranea, incontrando banchi di argilla, sgorga in superficie in una fascia altimetrica compresa tra i 38 e i 40 m slmm. Da uno di questi fontanili trae origine il fiume Tartaro. La vegetazione di questi ambienti è caratterizzata dall'associazione *Callitricho-Ranunculetum fluitantis* e dall'aggruppamento a *Potamogeton pectinatus*.

E' segnalata all'interno del sito la presenza di specie rare per la flora italica ma anche di invertebrati freatobi endemici. La copertura vegetale arboreo-arbustiva dell'area è molto ridotta. Le scarpate dei fossi sono prive di alberature, fatta eccezione per alcuni cespugli di sambuco, sporadici salici e platani, e qualche robinia. Il biotopo è circondato interamente da campi coltivati a cereali o a erba da foraggio.

Diversi sono i settori del biotopo in cui si verificano fenomeni di risorgenza; nei casi più frequenti, essi prendono forma di piccole cavità sorgentifere (polle) che danno origine anche ad un reticolo di corsi d'acqua superficiali. Le polle di risorgiva (dette anche olle) sono piccole cavità a forma di catino, in cui l'acqua esce in superficie con carattere di artesianità in prossimità della superficie topografica. Queste depressioni hanno ampiezze variabili dal metro a qualche decina di metri e, in alcuni casi, sono in comunicazione attraverso piccoli rivoli di acqua corrente. L'invaso può trovarsi a livello del terreno circostante oppure, come nella maggior parte dei casi, trovarsi lievemente depresso rispetto al piano di campagna, a causa dell'escavazione operata dalle acque emergenti. L'assetto morfologico della cavità è abbastanza tipico e si ripete costantemente, occupando tre fasce concentriche distinte in:

a. zona sommersa;
b. torbiera bassa o prato acquitrinoso;
c. prato umido.

Tutte queste fasce ospitano in genere una vegetazione con aspetti molto peculiari. Nel biotopo in esame tale successione vegetazionale si presenta incompleta venendo a mancare soprattutto la zona a torbiera e il prato umido per l'eccessivo sfruttamento
agricolo del terreno.

In sede istruttoria è stato richiesto la rielaborazione/integrazione del documento di VIncA trasmesso con nota prot. n. 5413 del 02/05/2011.

Dal documento rielaborato e secondo quanto dichiarato dal valutatore emerge quanto segue:

- *"nel territorio comunale di Vigasio le azioni strategiche che potranno comportare il consumo di suolo sono relative principalmente all'individuazione (Tav. 4) di nuovi ambiti preferenziali di futuro sviluppo insediativo residenziale nelle aree di urbanizzazione consolidata e di nuovi ambiti per l'edificazione diffusa in zona rurale–ambientale. Non sono previsti infatti sviluppi di aree produttive né di nuove infrastrutture viarie ..."*;
- *"… fuori dalle zone consolidate si sono indicati modesti incrementi volumetrici prevedibili per:*
  - *ampliamenti su edifici esistenti in aree ad edificazione diffusa;*
  - *edifici non più funzionali al fondo;*
  - *interventi possibili in area agricola"* (…);
- *"… il PAT di Vigasio frammenta il territorio comunale in n. 7 ATO così suddivisi per particolarità aggregative:*
  - *ATO n. 01 – che ricomprende la zona ad ovest dell'Autostrada, a confine con i comuni di Nogarole Rocca e Povegliano, con cui ha in comune la zona SIC dei Fontanili.*
  - *ATO n. 02 – caratterizzata dal Parco della Logistica Avanzata.*
  - *ATO n. 03 – a sud del Capoluogo, è destinata all'Autodromo*
  - *ATO n. 04 – ambito territoriale che ricomprende tutta la zona est del territorio comunale, ed è una zona caratterizzata dalla destinazione agricola.*
  - *ATO n. 05 – a nord del Capoluogo, con la frazione di Forette ed il suo intorno.*
  - *ATO n. 06 – a nord – ovest del Capoluogo, con la frazione di Isolalta con il suo intorno.*
  - *ATO n. 07 – il Capoluogo, con il territorio principalmente urbanizzato" (...);*
- "gli *ATO nn. 2 e 3 comprendono rispettivamente il "Parco della Logistica" e l'"Autodromo". Queste aree denominate come Programmi Complessi, sono individuate dal PAQE e già definite con PUA approvati. Il dato di abitanti in esse contenute è minimo allo stato attuale, e viene ricompreso negli ambiti urbani di riferimento senza che per questi ultimi venga valutato il possibile incremento demografico all'interno del capoluogo, o frazione, di riferimento...*";
- relativamente all' ATO 1 – Fontanili, si tratta di una "*… area prettamente agricola, situata ad ovest della autostrada A/22, che conta al suo interno una modesta quantità di case sparse principalmente destinate all'uso dei suoli. L'area è interessata dalla presenza di parte del SIC IT 3210008 dei Fontanili di Povegliano e dalla fascia delimitante i margini del parco Regionale del Tartaro Tione. Una buon parte della stessa area è sottoposta alla presenza del vincolo militare oltre alla fascia di rispetto stradale lungo la A22 del Brennero che la taglia da nord a sud...*";
- gli unici interventi interni al sito della Rete Natura 2000 riguardano l'attuazione dell'art. 41 – criteri per gli interventi sulla edificazione diffusa delle NTA, anche secondo quanto indicato nella tabella "*ubicazione azioni di piano rispetto al SIC/ZPS Fontanili di Povegliano*" a pagina 87 dello studio esaminato e confermato anche dalle cartografie esaminate ed allegate allo studio (carta delle trasformabilità 1:10.000 e tavola delle distanze delle principali azioni di piano dal sic/zps it3210008 "fontanili di Povegliano");
- relativamente all'edificazione diffusa e al rapporto degli ambiti designati con l'area SIC/ZPS in oggetto "*… alcuni di questi ambiti rientrano all'interno dei confini del SIC/ZPS "Fontanili di Povegliano". Riguardano in particolare interventi di limitata espansione degli edifici già presenti all'interno del sito...*";
- l'esecuzione di ogni singolo intervento dovrà tenere conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "*in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale*";

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013 pag. 73/81

- secondo quanto dichiarato a pagina 97 dello studio esaminato "*… per quanto riguarda l'area SIC/ZPS IT3210008 "Fontanili di Povegliano", vengono proposte le seguenti direttive e prescrizioni recepite all'interno dell'articolo 16 delle NT "Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale*" (…) e che "*… il P.I. provvederà a stabilire soluzioni volte alla tutela e conservazione dell'ambiente, prendendo come riferimento le Misure di conservazione riportate nell'Allegato B del DGR n.2371 ("Misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del dpr n. 357/1997") e adottando adeguati strumenti operativi di riqualificazione ambientale…* ";
- secondo quanto dichiarato a pagina 99 dello studio esaminato "*… per l'area SIC/ZPS di cui sopra il Comune promuove interventi e linee gestionali da sviluppare ulteriormente in sede di P.I. in particolare:*
  - *la predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondate sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat presenti;*
  - *la predisposizione di interventi di mantenimento e rinnovazione del bosco ripario (ceduazione controllata) lungo le rive dei corsi d'acqua e negli ambiti di risorgiva rientranti nel territorio comunale da realizzare secondo criteri selvicolturali di tipo naturalistico;*
  - *la realizzazione di programmi di gestione delle altre tipologie di habitat di specie tra cui le fasce di canneto individuate lungo gli ambiti ripari e nelle aree umide interne;*
  - *l'approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive;*
  - *la riduzione della frammentazione del paesaggio e l'incremento della sua connettività attraverso la tutela e lo sviluppo della rete ecologica a scala locale;*
  - *l'incentivazione delle pratiche agronomiche eco-compatibili;*
  - *la mitigazione degli impatti derivanti dalla presenza di infrastrutture lineari stradali ed elettriche (installazione di dissuasori visivi per l'avifauna lungo i principali elettrodotti);*
  - *la complessificazione del paesaggio agrario attraverso il mantenimento e l'impianto delle siepi agrarie contermini ai terreni agricoli e la conservazione delle aree buffer e dei corridoi ecologici primari e secondari…. ";*
- secondo quanto dichiarato a pagina 101 e 102 dello studio esaminato "*… le NT proposte dal PAT di Vigasio perseguono nel complesso obiettivi di tutela importanti per quanto riguarda il patrimonio ambientale e paesaggistico. In particolare il PAT del Comune di Vigasio:*
  - *recepisce le misure di conservazione di cui all'Allegato B del D.G.R. n.2371 (Art.16 – NT – Siti di importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) demandando al P.I. la loro decodifica e applicazione;*
  - *promuove forme di tutela, misure gestionali e di conservazione per l'area SIC/ZPS in esame prescrivendo l'obbligatorietà della relazione di valutazione di incidenza per tutte quelle attività che in futuro potranno interferire negativamente con il SIC/ZPS (Art. 16 NT - Prescrizioni);*
  - *individua e tutela gli Ambiti Territoriali di Importanza Ambientale (Art. 27 NT – Carta delle Invarianti);*
  - *individua e tutela gli elementi della Rete Ecologica a scala locale (corridoi ecologici principali, secondari, aree buffer e area nucleo - Carta delle Invarianti - Art. 34 NT) disponendo le seguenti prescrizioni:*
    a. *gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo gli appezzamenti agricoli, le rive dei corsi d'acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservate;*
    b. *i nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi e per la conservazione del paesaggio locale;*
    c. *aree nucleo: sono consentite le attività che non manifestano incidenze significative negative sulla base delle risultanze di apposite procedure di valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;*
    d. *corridoi ecologici: sono ammessi gli interventi che non manifestano incidenze significative negative sulla base delle risultanze di apposite procedure di valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.*
  - *dispone che nel territorio agricolo siano ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola (Art. 45 – NT), siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo – produttive così come definite dall'art. 43, comma 1, punto c) della LR 11/2004…*";

- secondo quanto dichiarato a pagina 111 e 112 dello studio esaminato "*… un elemento lineare di forte discontinuità e di significativo disturbo ben visualizzabile sulla tavola prodotta è dato dall'autostrada A22 che taglia longitudinalmente una parte del territorio comunale. Tutti le azioni strategiche previste dalla PAT di Vigasio (ad eccezione dell'unico ambito di edificazione diffusa presente all'interno del SIC/ZPS Fontanili di Povegliano) si sviluppano ad est di tale infrastruttura e si collocano a distanze significative dal Sito stesso (in media circa 2,2 Km). L'area di valutazione prescelta comprende anche questi ambiti esterni al Sito (quindi anche le aree di espansione residenziale del capoluogo di Vigasio) in quanto, a scopo cautelativo, si sono volute valutare potenziali interferenze indirette determinate da effetti in grado di diffondersi a grandi distanze (emissioni in atmosfera, effetti cumulativi dati dall'incremento degli emungimenti da falda acquifera, sversamenti reflui, produzione rifiuti) …*";
- secondo quanto dichiarato a pagina 155 e 156 dello studio esaminato "*… per quanto concerne le previsioni di edificazione diffusa all'interno del SIC/ZPS (ATO1) sono ipotizzabili contenuti effetti diretti sugli habitat presenti nel Sito (potenziali sottrazione e/o alterazione degli habitat 3260 e 91E0*) a causa della vicinanza dei corsi d'acqua agli edifici presenti negli ambiti individuati. Pur riguardando tali azioni, limitati interventi di ampliamento di edifici esistenti, possono determinarsi, soprattutto in fase di cantiere, effetti di disturbo (rumori e vibrazioni) nei confronti dell'avifauna migratrice e nidificante presente lungo i corsi di risorgiva (in particolare specie di uccelli come Alcedo atthis e Lanius collurio e, lungo i lembi di canneto, anche dal raro Ixobrycus minutus) e nelle aree agricole limitrofe (tali aree sono frequentate per motivi trofici anche da ardeidi come Egretta garzetta, Nyctycorax nyctycorax e Ardea cinerea). E' inoltre necessario evitare che possano essere attivati, in fase di cantiere, scarichi di reflui temporanei o depositi di rifiuti in grado di alterare la qualità dei vicini corsi d'acqua di risorgiva e quindi di modificare l'habitat tipico del gambero di fiume Austropothamobius pallipeps. Al fine di scongiurare gli effetti sopra descritti sono state elaborate alcune prescrizioni inserite nelle NT (Art. 16 NT). Esse dispongono che, a scopo cautelativo, gli interventi previsti all'interno del SIC/ZPS "Fontanili di Povegliano" vengano sottoposti, in sede di progettazione esecutiva, alla procedura di valutazione di incidenza ambientale al fine di valutare la significatività degli effetti determinati dall'ampliamento degli edifici presenti …*";
- secondo quanto dichiarato a pagina 168 dello studio esaminato e relativamente ai programmi complessi, di cui all'Art. 40 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi "*… si tratta di iniziative (Parco della Logistica e Autodromo del Veneto) recepite dal PRG vigente e già approvate come varianti del PRG stesso. I PUA di questi programmi complessi e i relativi Studi di Impatto Ambientale sono stati approvati dagli Enti competenti …*";
- secondo quanto dichiarato a pagina 165 dello studio esaminato "*… il giudizio di non significatività attribuito agli interventi di edificazione diffusa interni al SIC/ZPS tiene conto delle prescrizioni del paragrafo 3.2.12 e inserite nell'Art. 16 delle Norme Tecniche del PAT …*";
- secondo quanto dichiarato a pagina 182 e 183 dello studio esaminato e "*… sulla base di attenta analisi delle Azioni di Piano e delle NT proposte dal PAT del Comune di Vigasio, dello studio delle caratteristiche naturali degli ecosistemi presenti e delle prescrizioni proposte, si conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul Sito di Importanza Comunitaria IT3210008 "Fontanili di Povegliano". Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni:*
  - *non esistono effetti negativi significativi derivanti dall'attuazione delle azioni di piano che prevedono l'edificazione diffusa in alcuni ambiti interni al SIC/ZPS in virtù delle loro caratteristiche (interventi edificatori puntiformi di modesta entità e a carattere residenziale in aree interessate da piccoli nuclei abitativi) e delle prescrizioni riportate nelle NT del PAT (par. 3.2.12 – Art. 16 NT);*
  - *non è prevista l'espansione dell'area industriale di Vigasio, ma la riorganizzazione e la riqualificazione dell'assetto esistente;*
  - *le proposte di piano che riguardano l'espansione edilizia o il completamento dei nuclei residenziali nelle aree di urbanizzazione consolidata (capoluogo di Vigasio, Frazione Forette, Isolalta) riguardano ambiti circoscritti localizzati all'esterno del Sito Natura 2000. Tali azioni non determinano potenziali incrementi dell'effetto di isolamento del biotopo (incidenza indiretta), anche in virtù della normativa di tutella della Rete Ecologica locale (si vedano*

prescrizioni articolo 16 delle NT riportate nel paragrafo 3.2.9 della presente relazione);

- *il recepimento dei progetti complessi (Parco della logistica e Autodromo del Veneto) riguarda inziative sovraordinate già recepite dal PRG vigente e approvate dagli Enti competenti (Provincia di Verona e Regione Veneto) che hanno formulato il giudizio di compatibilità ambientale (si consultino le Delibere in Allegato I);*
- *il PAT contempla limitati interventi di riqualificazione della rete viaria locale e recepisce i progetti di viabilità del PRG vigente e della programmazione sovraordinata;*
- *nel complesso gli interventi previsti non sembrano poter determinare effetti sull'assetto ecologico del territorio di Vigasio. Non si riscontrano effetti potenziali di interruzione della continuità dei corridoi ecologici individuati o alterazioni o trasformazioni che possano manifestare effetti e ricadute negative sull'area nucleo dei Fontanili di Povegliano ...".*

Il Servizio Pianificazione Ambientale di questa Unità di Progetto ha svolto la propria istruttoria, segnalando che le informazioni fornite, per l'elaborato in esame, possono essere ritenute sufficientemente complete, non ci sono significative lacune e le conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte.

Appare, comunque, necessario, al fine di assicurare la conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti considerati, di dettare le seguenti prescrizioni che il Piano deve assumere nelle NTA:

1. siano attentamente attuate e rispettate direttive, prescrizioni e vincoli posti dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano, soprattutto relativamente all'Art. 16 Siti di interesse Comunitario "IT – 3210008 – Fontanili di Povegliano", così come espresse ed esaminate nel fascicolo "Norme Tecniche d'Attuazione", allegato allo studio esaminato ed acquisito con prot. reg. 544896 del 22/11/2011;
2. nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3210008 "Fontanili di Povegliano", o la cui area di analisi ricada, anche solo parzialmente, all'interno del suddetto sito della Rete Natura 2000, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza ai sensi dell'Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE;
3. nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3210008 "Fontanili di Povegliano", sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 184/2007.

– IMPRONTA ECOLOGICA

Sono stati elaborati i valori dei contributi all'impronta da parte delle varie categorie di consumo. Alla tabella iniziale puramente qualitativa, che indicava le tipologie di territorio necessarie alle varie categorie di consumo, si abbina ora la matrice quantitativa, in cui si ravvisano tutti i valori che vengono sommati per dare l'impronta finale.

Le diverse tipologie di territorio (terre arabili, foreste, pascoli, ecc.) hanno capacità produttive diverse e quindi non è corretto confrontare tra loro i valori ottenuti per ciascun settore e sommarli per ottenere la stima finale dell'impronta. Per rendere omogenei i diversi tipi di terreno, si suole introdurre un'operazione di normalizzazione che consente di pesare le diverse tipologie di terra in base alla produttività media mondiale su base annua. Moltiplicando l'impronta in ettari di ciascuna categoria di consumo e di ogni singola tipologia di territorio per il corrispondente fattore di equivalenza si passa da una superficie reale ad una superficie equivalente, espressa come "unità di superficie pro-capite" anziché ettari pro-capite.

I risultati ottenuti sono riportati in apposite tabelle. Sommando i contributi che si riferiscono alla stessa tipologia di territorio si trovano le sei componenti dell'impronta che, addizionate, rendono il valore complessivo dell'Impronta Ecologica reale, che per il Comune di Vigasio risulta essere per il 2006 di 3,51 ettari/pro-capite, mentre l'impronta ecologica in unità di superficie pro capite è di 6,24 unità di superficie/individuo. Con il PAT l'impronta decrescerà anche se in maniera non determinante con valori rispettivamente di 3,49 e 6,18 ha/pro-capite.

– PARERI DELLE AUTORITA' AMBIENTALI

Il valutatore all'interno del R.A. riporta gli obiettivi considerati prioritari per limitare l'uso delle risorse Dall'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Vigasio risulta che i pareri espressi dalle

seguenti Autorità Ambientali sono state inserite tra le osservazioni pervenute a seguito dell'adozione del Piano:

- ARPAV – Dipartimento Provinciale di Verona: prot. n. 68871 del 10.06.2011;
- ULSS n. 22 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica: prot. n. 42984 del 13.07.2011.

– AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI CON IL REALE UTILIZZO DEL TERRITORIO
Con dichiarazione allegata alla nota prot. n. 9616 del 05.08.11 il Responsabile di Settore Tutela del Territorio ed Ambiente del Comune di Vigasio ha attestato che il progetto di piano riporta sugli elaborati cartografici le attuali destinazioni d'uso del territorio.

– VERIFICA DELLE VARIAZIONI DI DESTINAZIONE RISPETTO AL VIGENTE PRG DELLE AREE SU CUI SIANO IN CORSO AUTORIZZAZIONI REGIONALI E/O PROVINCIALI
Con dichiarazione del allegata alla nota prot. n. 9616 del 05.08.11 il Responsabile di Settore Tutela del Territorio ed Ambiente del Comune di Vigasio ha attestato che le linee preferenziali di sviluppo previste dal progetto di piano non confliggono con richieste di approvazione di opere o progetti di competenza regionale o provinciale ed in generale con gli strumenti di pianificazione superiore.

– PIANO DI MONITORAGGIO
In fase istruttoria è stato proposto per il monitoraggio ambientale riferito agli indicatori individuati, con specificata l'Autorità preposta all'attività di verifica, la frequenza con la quale le operazioni dovranno essere eseguite, le modalità di presentazione del monitoraggio e obiettivi auspicabili.
Si evidenzia che la matrice di indicatori proposta costituisce una guida per la futura strutturazione di un efficace piano di monitoraggio: in tal senso, qualora specifiche condizioni o particolare situazioni di criticità rendessero opportuna l'introduzione di nuovi indicatori, oppure di diverse modalità di analisi, tali variazioni, purché nel rispetto dei limiti e degli obiettivi di sostenibilità definiti.

– OSSERVAZIONI
Con dichiarazione in data 05.08.2011, il Responsabile di Settore Tutela del Territorio ed Ambiente del Comune di Vigasio ha attestato che sono pervenute complessivamente 28 osservazioni delle quali 3 fuori termini. Tre sono riferite alla proposta del Rapporto Ambientale.
Dall'esame di dette osservazioni risulta, invece, che due afferiscono i pareri espressi dall'Autorità Ambientali sopra riportati.
Relativamente, quindi, all'unica osservazione riferita al Rapporto Ambientale si riportano di seguito i contenuti sintetici, controdeduzione e parere del valutatore ed infine il parere di questa Unità di Progetto:

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013 pag. 77/81

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Oss. e richiedente	Contenuto	Controdeduzione e parere del valutatore	Parere della struttura VAS
23 - Legambiente Prot. 8256 del 04.07.2011	Modifiche e revisioni varie	1)L'ipotesi zero a cui si fa riferimento è relativa alle previsioni del PAT e non alle citate iniziative che fanno parte della premessa, da cui discende appunto la scelta di non operare con nuovi insediamenti, se non la sola ristrutturazione ed adeguamento dell'esistente alle esigenze delle nuove tendenze del mercato delle attività produttive. La mancata concomitanza approvativa delle citate iniziative non può, ragionevolmente, influire (approvazione Motorcity 2003 – District Park 2004) sulla struttura del PAT che in mancanza di un ordine operativo di tali progetti, e visti gli organigrammi costruttivi delle singole opere per la durata di 10 anni, e quanto ancora ad oggi non attivato, il PAT non ha avuto diverse possibilità se non quella di articolare le sue previsioni sulla sola crescita demografica con il, naturale, impegno di un attento monitoraggio qual'ora i progetti dovessero essere attivati. 2)L'osservazione, come la precedente, non fa riferimento alle previsioni contenute nel PAT ma alle iniziative Autodromo District Park approvate nelle sedi competenti e governate, per quanto attiene ai problemi di insediamento agli impegni assunti dai proponenti con gli enti competenti per territorio, a cui spetta il governo dell'iniziativa infrastrutturale da attuare a carico e spese delle relative società. Impegni, questi, assunti e condivisi con le relative opere di Valutazione d'Impatto Ambientale che ne impongono la coatta condivisione pena l'annullamento delle iniziative stesse. 3)Il progetto del PAT è accompagnato dall'approvazione della compatibilità geologica così come la VIA delle due iniziative, Autodromo e District Park. L'indagine che ha rilevato le condizioni riportate nelle tavole di analisi è accompagnata dalle norme di attuazione che oltre ad indicare le diverse tipologie delle aree ne prescrive le modalità attuative. In ogni caso su queste aree non è proibita, ma regolamentata, l'edificazione. Per quanto le citate iniziative, queste, nelle loro indagini, ne hanno valutato sia le condizioni sia le modalità di intervento ottemperando con scelte che non arrechino danni. Per quanto alle norme del PAT queste sono di riferimento prescrittivo alle operazioni edilizie, o altro, sia di nuova edificazione sia di recupero dell'esistente. 4) a)La valutazione numerica del "probabile" aumento della popolazione da assegnare al PAT è operata dal "Documento Preliminare" in rapporto ai dati forniti dall'anagrafe e alla proiezione di questi per il periodo di validità del PAT. Il riferimento all'anno 2006 è relativo alla formazione del "Documento Preliminare" per una prima previsione "politica" dell'assetto con cui si dovrà strutturare il PAT. Il PAT, a sua volta, è una fotografia dello stato di fatto di tutti i fattori fisici, sociali ed ambientali dell'area. Il P.I. sarà il vero strumento operativo con il quale operare le scelte di attivare. Un recente decreto regionale ha stabilito che il primo P.I. sarà il Piano Regolatore vigente per quanto ancora non attuato e compatibile con il PAT. Quest'ultimo chiarimento evidenzia la continua evoluzione delle previsioni urbanistiche che al momento della stima dei residenti non computava, e non poteva essere diversamente quanto e in che tempi, dell'ancora non utilizzato dal PRG poteva mutare il dato previsionale. Sarà quindi il P.I. che ne valuterà la reale consistenza prima di attivare le scelte di sua competenza. Il problema SAU è problema diverso da una normale interpretazione. La SAU per Delibera di Giunta Regionale viene valutata,	S prende atto del parere del valutatore, precisando che in sede istruttoria sono state richieste ed acquisite E integrazioni. che chiarimenti i attengono del contenuti del Rapporto Ambientale tra cui l'aggiornamento del quadro ambientale e la valutazione degli effetti cumulativi.

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013 pag. 78/81

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	in sede di valutazione agronomica, sulle ortofoto prodotte dalla Regione con il volo 2006. Dalle ortofoto vengono stimate tutte le condizioni agronomiche e quanto non ancora edificato al momento del suolo. Quindi, quanto del terreno non ancora occupato, al di là, di una programmazione consolidata, non viene tenuto in considerazione per il calcolo SAU, che dovrà essere rivisto in sede di formazione del Piano degli Interventi secondo le indicazioni della DGR n°3650/2008. b) Per quanto relativo la lottizzazione "Green Village", la stessa è ancora soggetta alla disponibilità della convenzione per quanto ai tempi di attivazione. Con il Piano degli Interventi saranno valutate possibilità, condizioni e modalità per un suo eventuale completamento. Ad oggi, l'area, per la parte inedificata risulta nella quantità di terreno SAU. 5) L'osservazione valuta, in sostanza, la mancanza di indicazioni richiamate per l'osservazione precedente. Il processo di valutazione è stato specificato e le tavole per la sua dimostrazione sono contenute nella relazione agronomica. Per quanto invece riguarda il calcolo delle aree da detrarre la valutazione è stata operata non in percentuale ma sulla reale dimensione di territorio occupato. 6) Le invarianti di natura agricolo – produttiva possono ricadere in ambiti di territorio agricolo dove è prevalente la funzione secondo gli aspetti vocazionali e strutturali delle aree. In tali aree possono rientrare ambiti di produzione dei qualità tipica riconosciuta anche se a marchi privati. Possono essere considerate gli ambiti a coltura specializzata quelle precedentemente classificate dal PRG E/1 o E/2 speciale. Nel caso del "Vialone" l'indicazione è riconoscimento a tutto il territorio anche come fattore di produzione di un marchio, sempre però nella capacità o disponibilità del conduttore senza che questo costituisca vincolo. Le aree in cui è ancora presente una tale produzione e destinazione urbanistica E/1 sono in buona parte collocate dal P.R.G. lungo la fascia di protezione del Tartaro e delle serie di corsi d'acqua paralleli: le altre sono interessate, in buona parte dalla pianificazione urbanistica consolidata dal progetto Autodromo e già, allo stato attuale, in via, o già dismesse per l'attivazione dell'iniziativa. Quindi, in sintesi, riassumendo: il PAT riconosce l'esistenza di rilevanti iniziative attive nella pianificazione comunale ed inserisce nel P.R.G. rispettivamente: Motorcity nell'anno 2003 e District Park nell'anno 2004. Alla data di operatività del nuovo documento anche in considerazione di uno stato dell'economia che ad oggi non ha consentito l'avvio di una qualsiasi attività, ha, a ragione, attivato una programmazione tarata sulla sola crescita, proporzionale all'incremento demografico, della popolazione. L'impegno assunto, ai fini della valutazione dell'equilibrio tra pianificato esistente e previsto, viene naturalmente demandato ad un monitoraggio costante in rapporto all'attivazione anche di una sola delle iniziative previste. Confermando quindi tutto quanto nel PAT contenuto si ritiene l'osservazione **NON ACCOLTA.**	

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013 pag. 79/81

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

– L' Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che: il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentano gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.
Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
Il piano, anche attraverso operazioni di compensazione ambientale, favorisce il potenziamento della rete ecologica e prevede la realizzazione di nuove aree ecologicamente funzionali, permettendo in tal modo lo sviluppo della biodiversità e la permeabilità ecologica del territorio. Il Piano, in osservanza delle prescrizioni previste nella compatibilità idraulica, favorirà la riduzione del rischio idraulico.
La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.
Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
Relativamente alla metodologia di valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del Piano nonché di quelli derivanti dall'attuazione dei Programmi Complessivi previsti dal vigente PRG, che li ha assunti dalla pianificazione sovraordinata (Piano di Area Quadrante Europa), va evidenziato che in sede istruttoria è emersa la necessità di acquisire degli opportuni chiarimenti anche in ordine alla valutazione degli effetti cumulativi. Con i chiarimenti forniti e con l'ottemperanza di alcune prescrizioni che più avanti si propongono, si ritiene che la metodologia di valutazione sia correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla loro valutazione.
La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata.
Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.
Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE
- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO
che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO
sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Vigasio (VR) a condizione che siano ottemperate le seguenti
PRESCRIZIONI
1. **prima dell'approvazione del Piano:**
   1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013 pag. 80/81

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.1.1. Alla fine dell'art. 50 occorre aggiungere la seguente disposizione: "*Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:*
Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.
Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:
[va inserito il Piano di Monitoraggio proposto con nota prot. n. 3765 del 28 marzo 2012 con l'integrazione degli indicatori previsti per la realizzazione delle opere previste dai Programmi Complessi previsti negli ATO 2 e 3].
Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.
Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.".
L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Verona, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

1.1.2. nell'art. 13.05 da inserita una specifica disposizione in ordine al divieto di realizzare opere interrate.

1.1.3. Per quanto riguarda il sito della rete Natura 2000 SIC/ZPS 3210008 "Fontanili di Povegliano", al fine di assicurare la conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito considerato nell'art. 16 dovranno essere inserite le seguenti ulteriori prescrizioni:
- Dovranno essere attentamente attuate e rispettate direttive, prescrizioni e vincoli posti dalle presenti Norme, soprattutto relativamente all'art. 16 Siti di interesse Comunitario "IT – 3210008 – Fontanili di Povegliano", così come espresse ed esaminate nel fascicolo "Norme Tecniche d'Attuazione", allegato allo studio esaminato ed acquisito con prot. reg. 544896 del 22/11/2011;
- nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle presenti Norme, la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3210008 "Fontanili di Povegliano", o la cui area di analisi ricada, anche solo parzialmente, all'interno del suddetto sito della Rete Natura 2000, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE;
- nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle presenti Norme, la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3210008 "Fontanili di Povegliano", dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 184/2007.

1.1.4. Per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico, occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:
- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.

ALLEGATOA alla Dgr n. 557 del 03 maggio 2013 pag. 81/81

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali,nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non nonché essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

1.2. Sull'elaborato "Carta della Trasformabilità" vanno riportate le aree di risorgiva.
1.3. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
1.4. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune di Vigasio con nota prot. n. 3765 del 28.03.2012, con le prescrizioni di cui al presente parere, nonché con il Piano di Monitoraggio e relativi criteri modalità di cui al precedente punto 1.1.1.-
1.5. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
1.6. Il Comune di Vigasio deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale, come integrato con nota prot. n. 3765 del 28.03.2012 nonché con le su riportate prescrizioni, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. <u>in sede di attuazione del Piano</u>:

2.1. il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
2.2. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
2.3. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

FIRMATO
Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)
Ing. Silvano Vernizzi

FIRMATO
Il Vice Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per l'Ambiente)
Ing. Mariano Carraro

FIRMATO
Il Segretario
della Commissione Regionale VAS
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)
Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 30 pagine

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 578 del 3 maggio 2013

Delibera di Giunta Regionale n. 452 del 10/04/2013 recante: "Articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 come modificato dall'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (legge Finanziaria per l'esercizio 2012). Prima individuazione dell'entità del contributo da applicare in via sperimentale quale compensazione economica al disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti. DGR n. 12/CR del 29/01/2013." Rettifica importi.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento la Giunta Regionale nel confermare quanto deciso con la delibera n. 452 del 10/04/2013, ridetermina alcune delle aliquote originariamente fissate in funzione della diversa tipologia di rifiuto considerata.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Come ricordato nella delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 452 del 10/04/2013, con l'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è stato modificato l'art. 37 della legge regionale n. 3 del 2000 e stabilito che, il contributo ambientale deve essere ripartito tra le Amministrazioni comunali disagiate dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti e la Regione Veneto, che utilizza le somme introitate nel proprio bilancio, per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive, nonché per finanziare interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle Amministrazioni pubbliche.

Con la succitata delibera n. 452/2013, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma, sono state individuate le tipologie impiantistiche di gestione dei rifiuti che concorrono all'applicazione dell'art. 37 di cui trattasi, determinata l'entità del contributo a favore dei Comuni e della Regione in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati nonché determinati i criteri di suddivisione del contributo stesso tra i Comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.

Merita d'essere puntualizzato che, per quanto attiene la determinazione dell'entità del contributo da ripartire tra i Comuni sede di impianti e la Regione, con al DGR n. 452/2013 è stata definita, in via del tutto sperimentale, una prima individuazione del contributo.

A distanza di poco tempo dall'approvazione del succitato provvedimento, compiuti ulteriori approfondimenti e svolte opportune considerazioni in sede Consiliare, si è ritenuto opportuno escludere dall'assoggettamento del contributo le operazioni di recupero da R 2 a R13, ex allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006, nonché le operazioni di mero deposito preliminare (consistenti in stoccaggio e travaso dei rifiuti) individuate dall'operazione D 15, ex allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Tuttavia, non si esclude la possibilità, come peraltro già in essere in molte realtà del territorio, che i Comuni sede di impianti in cui vengono effettuate operazioni di recupero (da R 2 a R 13), possano concordare con i Gestori apposite convenzioni, su base volontaria, finalizzate a riconoscere un ristoro ambientale all'Amministrazione comunale stessa.

Si è ritenuto altresì opportuno rivedere le aliquote stabilite come "Prima individuazione dell'entità del contributo da applicare in via sperimentale quale compensazione economica al disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti" mediante la DGR n. 452 del 10/04/2013 per le operazioni di smaltimento individuate ai punti da D1 a D14 del medesimo allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006, nonché per l'operazione R1 effettuata in impianti che utilizzano i rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Le considerazioni che stanno alla base di questa nuova determinazione, trovano fondamento nel fatto che il settore del recupero dei rifiuti è una prerogativa delle politiche regionali, che con l'applicazione del contributo ex art. 37, L. R. 3/2000, potrebbe essere vanificata, rendendo poco competitivo il recupero di materia dai rifiuti; si ritiene inoltre opportuno ridefinire gli importi a favore del fondo regionale di garanzia.

In merito invece all'applicabilità del contributo in parola agli impianti pubblici di depurazione di acque reflue urbane in cui venga svolta anche l'attività di trattamento dei rifiuti addotti alle condizioni stabilite dall'art. 110 del d. lgs. n. 152/2006, si ritiene opportuno per il momento rinviare ogni determinazione in ragione delle motivazioni della Sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2013, che hanno evidenziato come l'ambito di influenza sulla determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato appartenga, in via esclusiva, alla competenza statale e tenuto conto che ogni contributo aggiuntivo a carico dei Gestori del Servizio Idrico Integrato può determinare effetti sulla strutturazione delle tariffe sottoposte alla approvazione e vigilanza della competente Autorità Nazionale per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG).

La scelta di rideterminare le aliquote per gli impianti di gestione rifiuti in regime autorizzativo viene effettuata alla luce del particolare contesto socioeconomico che sta caratterizzando il nostro Paese anche nel nevralgico settore della gestione dei rifiuti, nel tentativo di non penalizzare oltremodo i gestori di impianti e di garantire, comunque, un equo ristoro ai Comuni sede di impianto nonché il reperimento di somme atte a soddisfare la prioritaria necessità di costituire un fondo regionale di garanzia teso a finanziare gli interventi posti a carico delle amministrazioni pubbliche come poc'anzi descritto e in linea con quanto stabilito dall'art. 37 della l. r. 3/2000.

Tali motivazioni suggeriscono e giustificano un intervento regolamentare che rimoduli le aliquote del contributo originariamente individuate nella DGR n. 452 del 10/04/2013 nel seguente modo:

Tabella 1 - Criteri ripartizione contributo ex art. 37 della L. R. n. 3/2000 tra Comuni e Regione Veneto.

	Regione Veneto	Amministrazione comunale sede impianto	
		operazioni di recupero R1	operazioni di smaltimento da D 1 a D 14
	Euro/tonn.	Euro/tonnellata	Euro/tonnellata
Rifiuti urbani non pericolosi	0,50	2,50	10,33
Rifiuti speciali non pericolosi	0,50	1,50	5,00
Rifiuti pericolosi	3,00	5,00	10,33
Scarti di operazione di recupero	0,40	-	10,33

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Viste la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (legge Finanziaria per l'esercizio 2012), in particolare l'art. 41;

Vista la DGR n. 12/CR del 29/01/2013 e il relativo parere del Consiglio regionale n. 347 del 27/03/2013

Viste le DDGR n. 1350 del 1996, n. 1739 del 2004, n. 721 del 2008 e n. 2608 del 2009;

Vista la DGR n. 452 del 10/04/2013.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare la delibera di Giunta regionale n. 452 del 10/04/2013 rideterminando gli importi del contributo ambientale, ex art. 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, come modificato dall'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, secondo quanto riportato nella tabella 1 delle premesse al presente atto;
3. di stabilire altresì che la tabella A della DGR n. 452/2013 è sostituita con la tabella 1 di cui al punto precedente;
4. di rinviare, per le motivazioni addotte in premessa, ogni decisione circa l'assoggettamento al contributo ambientale per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano rifiuti ai sensi dell'art. 110 del d. lgs. n. 152/2006 fino all'acquisizione di determinazioni della competente Autorità Nazionale per l'Energia Elettrica ed il Gas;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione integrale;
7. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 653 del 7 maggio 2013

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la qualificazione professionale di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del comma 2 dell'art. 15, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Periodo 2013-2016.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Approvazione della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi per il rilascio dell'attestato di qualificazione professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici da fonti rinnovabili. La Direttiva disciplina anche i percorsi di aggiornamento e di qualifica professionale di base.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" ha stabilito che a decorrere dal 1 agosto 2013 i requisiti tecnico-professionali degli installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili si intendono posseduti a seguito di un adeguato periodo di formazione e del superamento di un percorso formativo di qualificazione professionale.

Il suddetto D.Lgs. 28/2011 rimanda al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per la definizione dei requisiti tecnico-professionali degli installatori. Tale decreto ministeriale stabilisce, all'articolo 3, che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DM stesso, deve possedere determinati requisiti professionali (art. 4).

L'articolo 15, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull'acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.

Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti, la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili è conseguita a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale che è stato, infine, disciplinato con lo Standard formativo approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/CR10b/C9 del 24 gennaio 2013 (di seguito, standard regionali).

Lo stesso atto prevede che tutti i soggetti di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, sono tenuti alla frequenza di percorsi di aggiornamento, come meglio precisato al punto 5 degli standard regionali.

Va richiamato che la formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal documento sopra citato e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Va precisato che con il presente provvedimento si intende proporre all'esame della Giunta Regionale anche uno specifico percorso a qualifica destinato ai soggetti esclusi dall'art. 15 del D.Lgs 28/2011. In buona sostanza si tratta di quanti sono privi di un titolo o attestato di formazione professionale. Il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale consentirebbe di essere ricompresi alla lettera c) art. 4 D.M. 37/2008, quindi, almeno in prospettiva, l'ammissione al corso di qualificazione professionale.

L'esperienza consolidata negli anni, ha consentito di impostare un modello di Direttiva che potesse rappresentare un punto di equilibrio fra il rigore dell'azione amministrativa e la flessibilità richiesta dal sistema di riferimento. A tal proposito la Direttiva che si propone all'approvazione della Giunta prevede una vigenza pluriennale con due finestre all'anno per la presentazione dei progetti.

Va precisato che i percorsi formativi, riconosciuti ai sensi della L.R. n. 10/1990, senza oneri a carico del bilancio regionale, dovranno realizzarsi secondo le disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Data la possibilità di un aggiornamento delle norme e disposizioni che regolamentano la Direttiva di cui si propone l'approvazione e la contestuale vigenza pluriennale della stessa, si rappresenta l'opportunità di incaricare la competente Direzione regionale Formazione, sentita la U.P Energia, dell'esecuzione del presente atto anche attraverso l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di aggiornamento che eventualmente dovessero rendersi necessari ai fini di una efficace applicazione delle disposizioni della Direttiva, Allegato B.

Ciò premesso, si propone di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), Allegato A;
- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B;
- gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C.

Le domande di ammissione al riconoscimento regionale e relativi allegati dovranno essere spedite, con le modalità previste dalla citata Direttiva, Allegato B, alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione - Fondamenta S. Lucia, 23 - 30121 Venezia, in sede di prima applicazione entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dal nucleo di valutazione nominato dal Dirigente Regionale della Direzione Formazione.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Vista la Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- Visto lo "Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del D. Lgs. 28/2011", approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/R10b/C9 del 24 gennaio 2013;
- Viste le LLRR n. 10/1990 e 19/2002 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente approvati, l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), Allegato A;
3. di stabilire che l'Avviso pubblico suddetto, Allegato A, venga pubblicato per ciascuna delle annualità di vigenza;
4. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la relativa Direttiva per la presentazione di progetti formativi per installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), Allegato B e gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C;
5. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento regionale e relativi allegati dovranno essere spedite con le modalità previste dalla citata Direttiva, Allegato B, alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione - Fondamenta S. Lucia, 23 - 30121 Venezia in sede di prima applicazione, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti al nucleo di valutazione nominato dal Dirigente Regionale della Direzione Formazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione regionale Formazione, sentita la U.P. Energia, dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di aggiornamento che dovessero rendersi necessari ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni della citata Direttiva, Allegato B;
9. di incaricare la Direzione regionale Formazione di comunicare l'attivazione del programma di formazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 15 comma 3 D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28;
10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO

Direttiva per la presentazione di progetti per

Installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER)

(D.Lgs. 28/2011)

2013-2016

Indice

1. Riferimenti legislativi e normativi 3
2. Obiettivi generali 3
3. Tipologie progettuali 4
4. Destinatari 5
5. Riconoscimento dei crediti professionali e formativi 6
6. Aiuti di stato 6
7. Definizione delle figure professionali 6
8. Metodologia 6
9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 8
10. Requisiti dei docenti 8
11. Requisiti di strutture ed attrezzature 9
12. Forme di partenariato 9
13. Delega 9
14. Risorse disponibili e vincoli finanziari 9
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 9
16. Procedure e criteri di valutazione 10
17. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie 11
18. Comunicazioni 11
19. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi 12
20. Indicazione del foro competente 12
21. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 12
22. Tutela della privacy 12
23. Rinvio alla normativa vigente 12

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente bando viene emanato nell'ambito del seguente quadro normativo e relative disposizioni:

- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- DGR 359/2004, "Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione";
- DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo;
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37;
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
- "Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del D. Lgs. 28/2011", approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/CR10b/C9 del 24 gennaio 2013.

2. Obiettivi generali

La direttiva in esame si inserisce nel quadro generale dell'offerta di formazione finalizzata alla qualificazione delle figure professionali che necessitano di una specifica abilitazione ai fini dell'esercizio di un'attività professionale.
Con la presente direttiva sono disciplinati, in particolare, i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili", ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 – cui rimanda il suddetto D.Lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori - stabilisce all'articolo 3 che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DM stesso, deve possedere determinati requisiti professionali (art. 4).

L'articolo 15 del D.Lgs 28/2011, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 37/2008, specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull'acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.

Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER è conseguita a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale che è stato disciplinato con lo Standard formativo approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/R10b/C9 del 24 gennaio 2013 (di seguito, standard regionali).
Lo stesso atto prevede che tutti i soggetti di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, sono tenuti alla frequenza di percorsi di aggiornamento, come meglio declinato al punto 5 degli standard regionali.

Va richiamato che la formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 28/2011, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei

fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal documento sopra citato e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Infine va precisato che con il presente provvedimento si intende proporre all'approvazione anche uno specifico percorso a qualifica destinato ai soggetti esclusi dall'art. 15 D.Lgs 28/2011. In buona sostanza si tratta di quanti sono privi di un titolo o attestato di formazione professionale. Il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale consentirebbe di essere ricompresi alla lettera c) art. 4 D.M. 37/2008, quindi, almeno in prospettiva, di essere ammessi al corso di abilitazione.

Data la concreta possibilità di un'evoluzione normativa o disciplinare in relazione alle tematiche oggetto della presente Direttiva, ferma restando l'impostazione complessiva della presente Direttiva, è dato mandato al Dirigente Regionale della Direzione Formazione, sentita la U.P. Energia, di provvedere all'approvazione dei provvedimenti di aggiornamento che dovessero eventualmente rendersi necessari.

3. Tipologie progettuali

I progetti che possono essere presentati in adesione alla presente Direttiva sono relativi alle seguenti tipologie:

Tipologia	*Monte ore*	*Target*
Tipologia 1: Abilitazione[1]	80	qualifica professionale di settore
Tipologia 2: Aggiornamento	16	abilitazione professionale installatore FER
Tipologia 3: Qualifica professionale	600	maggiore età

TIPOLOGIA 1 "Abilitazione"

Il percorso di abilitazione professionale è conforme agli standard regionali, reperibili all'Appendice 1 alla presente direttiva, ai quali si rimanda per quanto non direttamente disciplinato dalla presente direttiva.

Data la diversità degli impianti sono definiti quattro diversi percorsi a valle di un modulo unico propedeutico.

Per quanto concerne i descrittori della figura, e le competenze previste in esito al percorso, si rimanda all'Allegato 1 agli standard regionali.

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% del monte ore complessivo.

Le modalità d'esame e la composizione della Commissione saranno definite con successivo provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Formazione.

Al superamento dell'esame finale, gli utenti conseguono il relativo attestato, in coerenza con gli standard regionali.

TIPOLOGIA 2 "Aggiornamento"

L'aggiornamento è obbligatorio a cadenza triennale, a partire dal 1 agosto 2013.

La durata minima dell'aggiornamento è di 16 ore ed è prevista una frequenza obbligatoria per il 100% del monte ore. A conclusione di ciascun intervento è rilasciato all'utente un attestato di frequenza su modello regionale.

TIPOLOGIA 3 "Qualifica professionale"[2]

[1] Ai fini della presente direttiva, il percorso di 80 ore disciplinato dallo Standard formativo approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/R10b/C9 del 24 gennaio 2013 è convenzionalmente denominato "Abilitazione". Tale scelta trae origine dalla volontà di evitare equivoci o malintesi tra i termini "qualificazione professionale" e "qualifica professionale": mentre il primo viene solitamente adottato in relazione ai percorsi che consentono l'esercizio dell'attività di responsabile tecnico, il secondo evidenzia il livello di competenza acquisito dall'utente del percorso formativo.

[2] Al fine di garantire la possibilità di accedere ad un percorso di qualifica professionale anche a chi ne fosse sprovvisto.

Il percorso formativo di qualifica professionale di base per "Installatore e manutentore di impianti" deve avere una durata di 600 ore, al netto delle prove d'esame.
Le competenze minime che devono essere previste in fase progettuale saranno successivamente definite.
Ciascun percorso deve prevedere una fase di stage aziendale non inferiore al 30% e non superiore al 50% della durata del percorso.
Si richiama l'importanza della fase di stage, che deve essere svolta all'interno dell'azienda, nel settore produttivo e nell'area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.
Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio degli interventi in ogni loro fase, e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. Possono essere proposti anche stage all'estero e in altre regioni nonché iniziative comportanti la mobilità geografica degli utenti, purché arrecanti valore aggiunto al progetto. Il soggetto proponente deve prevedere il *reporting*[3] assistito delle attività svolte durante lo stage da parte dello stagista.
Ciascun progetto formativo deve prevedere la presenza di una specifica unità formativa relativa alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Gli utenti frequentanti i percorsi formativi che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta, pari al 70% dell'attività formativa al netto delle eventuali prove d'esame, sono ammessi a sostenere l'esame di qualifica professionale, ai sensi della legislazione vigente.
Al superamento dell'esame finale, gli utenti conseguono il relativo attestato di qualifica professionale.

4. Destinatari

I destinatari dei percorsi formativi sono:
per i percorsi di tipologia 1: soggetti in possesso di:

- attestato di qualifica professionale conseguito, ai sensi della legislazione vigente, a conclusione di un percorso formativo;
- esperienza professionale maturata per almeno 4 anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;

per i percorsi di tipologia 2: soggetti già abilitati ai sensi dell'art. 15, commi 1-2 del D.Lgs. 28/2011;
per i percorsi di tipologia 3: soggetti maggiorenni in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.

Indicazioni comuni alle tre tipologie
Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.
A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi, fatta eccezione per i corsi di aggiornamento, i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto[4];
f) certificato[5] di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori[6], almeno di livello A2.

Ciascun percorso formativo deve essere avviato con un massimo di 30 utenti.

[3] Un modello di report è disponibile sul sito istituzionale al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg.
[4] In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg Requisiti accesso stranieri - Nuove modalità ammissione Decc 437-449-532/11 (zip).
[5] Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 5 per il superamento della prova di lingua.
[6] Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta. Un elenco è disponibile sul sito www.progettoveneto.net al link: http://www.progettoveneto.net/site/1127/default.aspx (clic su "questa tabella").

5. Riconoscimento dei crediti professionali e formativi

Ai fini della presente Direttiva si applicano le disposizioni in ordine al riconoscimento di crediti professionali e formativi disciplinate dagli standard regionali.
In relazione ai percorsi di tipologia 1 sono definiti i seguenti crediti formativi:

- per i possessori del patentino frigoristi[7], è previsto un credito formativo fino al 30% per il modulo specifico teorico "Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS";
- per i possessori di abilitazione precedentemente conseguita a seguito di frequenza di un corso per altra tipologia di impianti, è previsto un credito formativo relativo all'intero modulo unico propedeutico.

E' possibile prevedere ulteriori crediti formativi in caso di frequenza, con superamento di prove di verifica, di interventi formativi aventi moduli sovrapponibili per competenze, conoscenze e modalità di verifica rispetto ai percorsi di cui alla tipologia 1.
Per i percorsi di tipologia 3, l'esperienza professionale esercitata per almeno 5 anni in impresa del settore, vale quale credito formativo per la fase di stage.

6. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva non costituiscono aiuti di stato.

7. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF[8]
- del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo[9];
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti[10];
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo[11];
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali[12].

8. Metodologia

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

A tale scopo dovranno essere privilegiate tecniche attive che partano dalla centralità dell'utente allo scopo di:

- garantire, nel rispetto del monte ore complessivo, l'equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula con discussione e lavori di gruppo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;

---

[7] Ai sensi del DPR 43/2012 con relativa iscrizione al registro istituito dal Ministero dell'Ambiente presso le CCIAA per installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
[8] European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche. La brochure è disponibile al link: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_it.pdf
[9] SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.
[10] ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).
[11] http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Editoria%20digitale/Campi_di_formazione_Manuale(1).pdf La classificazione permette di identificare i contenuti di attività formative e di produrre statistiche confrontabili con altri Paesi europei.
[12] http://www.istat.it/strumenti/definizioni/professioni/nup

- favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici legati alle attrezzature sia nelle condizioni di utilizzo normali e anomali prevedibili sia in quelle straordinarie e di emergenza;
- favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali.

Formazione a distanza

Nel rispetto di quanto previsto dagli standard regionali, è data facoltà ai soggetti gestori di gestire i percorsi formativi anche in modalità Fad limitatamente a:

- progetti di tipologia 1: fino al 100% della parte teorica;
- progetti di tipologia 2: fino al 100% dell'intero percorso.

Ciò premesso, si riportano una serie di elementi che vanno tenuti nella debita considerazione in caso di presentazione di progetti che prevedono attività formative in modalità Fad.

L'aula virtuale non è solo un ambiente virtuale di apprendimento ma un ambiente esteso di apprendimento in cui si svolgono "attività di apprendimento" con strumenti e tecnologie che impegnano chi apprende in azioni autentiche che portano ad apprendimenti profondi e a conoscenze utilizzabili in contesti reali.

La progettazione formativa deve prevedere il passaggio da un insegnamento trasmissivo e sequenziale ad un apprendimento collaborativo e circolare dove i formatori e gli utenti non sono solo "consumatori", ma anche "produttori" di conoscenza.

Devono essere considerate le differenze individuali di apprendimento, attraverso la presentazione di contenuti che abbiano formati differenti (video, audio, pdf, ppt, ecc…) e destinati a soggetti con differenti stili cognitivi e differenti strategie di apprendimento.

Deve essere previsto un setting di strumenti e risorse per l'apprendimento che comprenda:

- risorse didattiche strutturate di approfondimento (video, presentazioni, documenti, articoli, link, file audio, animazioni flash,…) che stimolano i soggetti in apprendimento ad essere attivi (viene chiesto ai partecipanti di operare per risolvere problemi o produrre nuova conoscenza), costruttivi e riflessivi (viene chiesto ai partecipanti di costruire consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza);
- strumenti di dialogo (blog, forum, glossari aperti, wiki,…) in cui avviene lo scambio, condivisione, e negoziazione dei significati nella comunità in apprendimento;
- esercitazioni, simulazioni e casi concreti in cui vengono sperimentate e contestualizzate le conoscenze teoriche acquisite;
- riflessioni e testimonianze che attraverso dinamiche di classe e/o in rete rendano maggiormente consapevoli i partecipanti degli apprendimenti progressivamente raggiunti nella sfera dei propri comportamenti abituali. Per le sue caratteristiche, quest'area ricopre un ruolo di grande valore aggiunto, per stimolare e auto valutare assieme un apprendimento reale e concreto tradotto in azioni.

Si deve, inoltre, presupporre una valutazione significativa che permetta di riconoscere la crescita autentica della persona in apprendimento attraverso la valutazione della comprensione profonda e non solo delle conoscenze. La valutazione autentica non incoraggia l'apprendimento meccanico, passivo, ma si focalizza sulle competenze delle persone e verifica la loro capacità di integrare efficacemente le conoscenze, aiuta i processi di apprendimento e guida la realizzazione di prodotti come documentazione del percorso.

Inoltre va previsto un setting di strumenti per la valutazione della formazione che raccolgano evidenze sui risultati raggiunti dagli utenti in relazione agli obiettivi di apprendimento, ragionino sull'efficienza e sull'efficacia delle risorse e delle azioni messe in campo nel processo di insegnamento, determinino la distanza tra obiettivi progettati e risultati raggiunti. Si propongono di seguito alcuni esempi di strumenti di valutazione da utilizzare a seconda delle situazioni e degli obiettivi:

- prove strutturate (es. domande che prevedono diverse tipologie di risposte: vero-falso, scelta multipla, completamento, corrispondenza, riordinamento logico) di verifica delle conoscenze utile per completare il quadro dei dati raccolti con diversi strumenti di valutazione: devono contenere quesiti strettamente legati agli obiettivi di apprendimento ed essere ben formulate nelle domande.
- schede di osservazione (es. check list): riportano in genere la dimensione oggetto di osservazione, dettagliata in comportamenti osservabili esprimendo la valutazione semplicemente secondo la dicotomia presenza (si) – assenza (no) oppure può essere espressa una valutazione su scala numerica
- compiti significativi o autentici (compiti di compilazione, di ricerca, di progettazione, di produzione di oggetti creativi, di approfondimento, ecc..) in cui generalmente viene chiesto un prodotto finale detto prodotto significativo (o autentico) che valuta la comprensione e non solo la conoscenza.
- autovalutazione: stimola nell'utente processi di consapevolezza e coscienza di sé, educa l'utente al monitoraggio costante del proprio apprendimento, sia nei risultati che nei processi, è una competenza fondamentale per la vita nella società della conoscenza al fine di mantenere l'apertura del soggetto all'apprendimento continuo.

Infine il modello deve prevedere un cruscotto di monitoraggio (reportistica) che faccia emergere gli indicatori quantitativi e qualitativi al fine di comprendere come migliorare e ritarare il servizio formativo offerto, come promuovere la partecipazione e collaborazione, e tracciare tutte le attività previste.

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti formativi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

essere organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua (progetti tipologia 1 e 2) e della formazione superiore (progetti tipologia 3), presso la Regione Veneto e iscritti nell'Elenco regionale di cui al Decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione n. 1242 del 30/10/2003 e successive integrazioni e modifiche;

in caso di assenza del requisito suddetto;

aver già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della formazione continua ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso[13]. In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per ogni sportello, ciascun soggetto proponente potrà presentare fino ad un massimo di tre progetti, un solo progetto formativo per ciascuna tipologia.

Tipologia progettuale	Progetti presentabili	Numero interventi per progetto
Abilitazione	1	4 (1 per tipologia)[14]
Aggiornamento	1	50[15]
Qualifica	1	1[16]

10. Requisiti dei docenti

I docenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

[13] Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

[14] Ogni intervento può prevedere un numero massimo di 10 edizioni.
[15] Ogni intervento può essere relativo ad un percorso formativo o ad un evento seminariale.
[16] Ogni intervento può prevedere un numero massimo di 20 edizioni.

- esperienza, almeno quinquennale nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER;
- conoscenza adeguata della legislazione e della normativa nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza.

Possono svolgere attività formativa anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.
La documentazione attestante il possesso dell'esperienza richiesta va tenuta agli atti del soggetto gestore a disposizione per eventuali controlli.

11. Requisiti di strutture ed attrezzature

Le fasi teoriche dei percorsi formativi dovranno essere realizzate nelle sedi accreditate dell'Organismo di Formazione o in altri spazi didattici la cui conformità alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e il rispetto dei punti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento (Allegato B alla DGR 359 13/02/2004) dovrà essere garantita a pena di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del corso.
Per le attività pratiche i soggetti gestori devono dotarsi di laboratori adeguatamente attrezzati come previsto al punto 6 "Requisiti di strutture ed attrezzature" degli standard regionali, anche attraverso attivazione di partenariati come indicato nel successivo punto 12.

12. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.
In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.
Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.
I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

13. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

14. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990 e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:
- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it[17]) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;

[17] http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione.

- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata[18];
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.
Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane o Corriere, con ricevuta che certifichi la data di spedizione) o, in alternativa, consegnate a mano all'Ufficio Protocollo della suddetta Direzione[19], entro e non oltre le scadenze di cui al par. 17 "Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie", pena la non ammissibilità. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: "Installatore FER - 2013-2016". Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

La trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione potrà avvenire anche per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Installatore FER - 2013-2016" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione - Ufficio Attività Riconosciute". A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.
Il formulario per la presentazione dei progetti, unitamente alla Guida alla progettazione[20], saranno successivamente approvati con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione; il formulario sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.
La Direzione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie[21]. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795098 - 5143- 5035;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 2795131 – 5154.

16. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Dirigente della Direzione Formazione.
La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

[18] http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati.
[19] Al fine di evitare spiacevoli situazioni si raccomanda di verificare attentamente gli orari di apertura dell'Ufficio e di produrre una fotocopia dell'istanza su cui l'Ufficio Protocollo apporrà il timbro per ricevuta.
[20] La guida alla progettazione è reperibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg
[21] Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto risulta inammissibile.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 9 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
8. completezza del formulario.

17. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze possano essere presentate in due finestre temporali per ogni anno di vigenza del presente Avviso, secondo lo schema seguente:

- Sportello 1) Presentazione domande dal 1 aprile al 30 aprile
- Sportello 2) Presentazione domande dal 1 ottobre al 31 ottobre

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
In ogni caso l’istruttoria relativa alle istanze presentate in un determinato periodo sarà effettuata nei 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei progetti. Il provvedimento dirigenziale di approvazione degli esiti istruttori sarà, pertanto, emanato entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze.
In sede di prima applicazione del presente provvedimento è prevista la possibilità di presentare le istanze e i relativi progetti entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Si precisa che il provvedimento dirigenziale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale. L’elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento dirigenziale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it[22] che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione dai soggetti aventi diritto.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it[23] che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.
I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Nel

[22] http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg
[23] http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg

caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ del sito di servizio www.progettoveneto.net[24].
Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia agli Adempimenti amministrativi e gestionali – Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

19. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

I progetti formativi dovranno concludersi entro il 31/12/2016.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Direzione Formazione.

22. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.
Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.
Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

23. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

[24] http://www.progettoveneto.net/site/1057/default.aspx

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 13/21	

Appendice 1

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/008/CR10b/C9

STANDARD FORMATIVO PER L'ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (FER) - ai sensi d.lgs.28/2011

CONTESTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili", ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 – cui rimanda il suddetto D.lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori - stabilisce all'articolo 3 che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DM stesso, deve possedere i requisiti professionali di cui al successivo art. 4.

L'articolo 15, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, specifica che, **per i soli soggetti di cui alla lettera c)**, deve essere attivato un sistema basato sull'acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.

Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 4 del D.lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle presenti Linee guida.

Specificamente, invece, tutti i soggetti di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 devono frequentare percorsi di aggiornamento, come meglio declinato al successivo punto 5.

La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati, in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente documento nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al percorso formativo accede chi possiede un titolo o attestato nel settore di competenza conseguito, ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale, al termine di un percorso formativo, come stabilito al punto 4 dell'allegato 4 al D.lgs. 28/2011.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve eventualmente essere verificata attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso l'ente di formazione, che lo conserva agli atti.

2. ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

Data la diversa tipologia di impianti previsti (stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore) sono individuati **quattro standard specifici** a valle di un Modulo unico propedeutico.

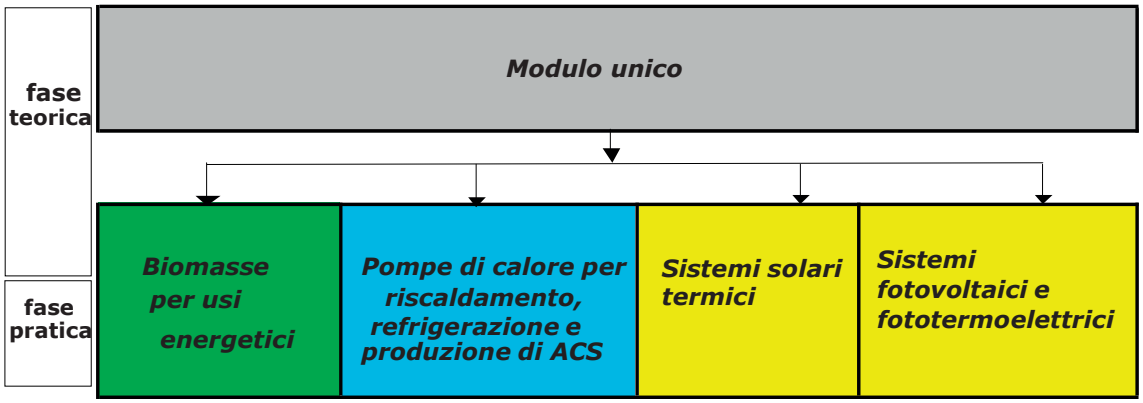
Il corso è articolato in due fasi metodologiche: una teorica, erogabile anche in modalità FAD, ed una pratica da svolgere presso strutture che rispettino i requisiti di cui all'Allegato 1).

Il Modulo unico comune e propedeutico concerne l'inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l'installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER.

I Moduli specifici per ogni macrotipologia impiantistica prevedono una parte di teoria ed una di pratica.

La fase pratica si sostanzia nelle attività inerenti l'installazione fisica degli impianti e della loro manutenzione straordinaria.

Gli standard formativi di cui all'Allegato 1) costituiscono il punto di riferimento per la progettazione dei percorsi, che dovranno riferirsi specificamente a ciascuna macrotipologia impiantistica di cui allo schema che segue.



Schema del corso

3. DURATA DEL CORSO

Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise:

- 20 ore per il modulo comune;
- 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.

Le Regioni nell'ambito dei propri sistemi possono definire specifici criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesti formativi e/o professionali.

4. ESAME FINALE E ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% delle ore complessive del corso.

La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. Quest'ultima mira a verificare la corretta installazione dell'impianto FER.

La prova finale deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure dall'ente di formazione.

Al superamento positivo dell'esame viene rilasciato l'attestato di qualificazione professionale di *"Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili", ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.*

Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, l'attestato di qualificazione deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto accreditato e/o autorizzato alla formazione ed alla certificazione
- Dati anagrafici del titolare dell'attestato
- Titolo del corso e normativa di riferimento
- Specifica macrotipologia impiantistica cui si riferisce la formazione
- Durata del corso
- Firma del soggetto formatore.

Le Regioni provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione.

Il riconoscimento del titolo di qualificazione professionale rilasciato da altro Stato membro è effettuato sulla base dei principi e criteri di cui al Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'Allegato IV.

5. AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

L'aggiornamento è obbligatorio, a norma del comma 1, lett. f dell'allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28.

Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono quindi dal 1 agosto 2013.

La durata minima dell'aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD, secondo le indicazioni di ciascuna Regione. La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.

6. REQUISITI DI STRUTTURE ED ATTREZZATURE

L'ente di formazione deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione frontale e pratica.

Nello specifico i laboratori per l'erogazione delle attività pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate ad ogni singolo percorso oggetto di qualificazione.

La formazione a carattere pratico si sostanzia di esercitazioni in aula e in laboratorio, su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell'installatore:

- scelta della componentistica
- condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell'impianto
- collaudo
- manutenzione.

I laboratori devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate all'utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell'impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, come all'effettuazione di misure termoidrauliche, elettriche, di temperatura, di pressione, ecc. Devono disporre inoltre delle attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell'impianto.

Fatta salva la presenza di attrezzature, macchinari, strumenti di misura, di controllo, di monitoraggio, apparecchiature per la misura delle grandezze elettriche, e fisiche (idrauliche, pressione, temperatura, etc..) i laboratori si caratterizzano in modo specifico per ogni singolo percorso, mettendo a disposizione di docenti e partecipanti diversi modelli di apparecchi con differenti tecnologie da individuare tra le più attuali e diffuse, sistemi impiantistici completi e potenzialmente funzionanti che prevedano la possibilità di simulazione di verifiche, montaggi e manutenzioni dei singoli componenti, simulando anche eventuali guasti.

I laboratori inoltre dovranno rispettare la vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I laboratori potranno non essere di proprietà dell'organizzatore del percorso formativo, ma all'atto della pubblicazione del corso occorrerà dichiarare quali laboratori saranno utilizzati ed averne regolare disponibilità.

Le Regioni o Province Autonome potranno verificare a campione l'idoneità dei laboratori, anche attraverso enti o società controllate o partecipate di supporto tecnico.

7. REQUISITI DEI FORMATORI

I formatori devono essere in possesso sia di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza. Possono svolgere l'attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

Roma, 24 gennaio 2013

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 17/21	

Allegato 1)

DESCRITTIVO DELLA FIGURA PROFESSIONALE	
Denominazione della figura	TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI
Professioni NUP/ISTAT correlate	6 Artigiani e operai specializzati e agricoltori 6.1.3.6 Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 6.1.3.6.1 Idraulici nelle costruzioni civili 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili 6.1.3.7 Elettricisti nelle costruzioni civili ed assimilati
Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT	35.30 Fornitura di vapore e aria condizionata 36.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ	COMPETENZE
A Gestione organizzativa del lavoro Attività - Definizione compiti, tempi e modalità operative - Coordinamento operativo - Controllo avanzamento del lavoro - Ottimizzazione degli standard di qualità - Prevenzione situazioni di rischio	**Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione e/o manutenzione straordinaria dell'impianto FER** **Identificare situazioni di rischio potenziale nell'ambito della sicurezza, adottando comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività**
B Rapporto con i clienti Attività - Rilevazione esigenze del cliente - Gestione customer care	**Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili**
C Progettazione Attività - Elaborazione schemi di impianto - Stesura manuali d'uso	**Dimensionare impianti FER termo-idraulici/elettrici**

ALLEGATO B Dgr n.	**del**	pag. 18/21	

D Gestione anche documentale dell'approvvigionamento e delle attività Attività - Identificazione fabbisogno Elaborazione preventivi e documenti di rendicontazione - Gestione scorte ed approvvigionamento	**Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento**
E Verifica dell'impianto Attività - Verifica e collaudo dell'impianto - Predisposizione della documentazione	**Verificare il funzionamento dell'impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta**

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 19/21	

COMPETENZA 1 - MODULO UNICO Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Individuare modalità di interazione differenziate in relazione a situazioni e interlocutori - Acquisire e condividere all'interno della propria organizzazione informazioni ed istruzioni, anche con l'uso di tecnologie - Applicare tecniche di interazione con il cliente - Rilevare situazioni di soddisfazione del cliente e adottare comportamenti risolutivi	- Tecniche di ascolto e di comunicazione - Tecniche e strumenti di raccolta di informazioni anche con il supporto di tecnologie informatiche e applicativi - Tecniche di analisi della clientela e elementi di customer satisfaction - Tecniche di negoziazione e problem solving

COMPETENZA 2 – MODULO UNICO Identificare situazioni di rischio potenziale nell'ambito della sicurezza, adottando comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione - Identificare i fabbisogni formativi del personale - Applicare procedure per la rielaborazione e segnalazione delle non conformità - Prefigurare forme comportamentali di prevenzione - Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare fonti di rischio	- D.Lgs. 81/2008 e regolamentazioni connesse - Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio - Normativa ambientale e fattori di inquinamento - Normativa CEI/UNI di settore, sistemi di qualità e principali modelli - Preventivistica - Elementi di organizzazione del lavoro - Elementi di gestione delle risorse umane

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 20/21	

COMPETENZA SPECIFICA 1 Dimensionare impianti FER termo-idraulici/elettrici	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Definire le specifiche tecniche di impianti FER termo-idraulici/elettrici - Applicare metodi di verifica fattibilità tecnica - Elaborare lo schema funzionale dell'impianto - Applicare tecniche di disegno strutturale dell'impianto - Capacità di lettura ed applicazione di manuali d'uso e schede tecniche	- Componentistica termo-idraulica/elettrica - Disegno tecnico - Elementi di impiantistica FER termo-idraulica/elettrica

COMPETENZA SPECIFICA 2 Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole attività - Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per l'uso ottimale di materiali e attrezzature - Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali e la relativa gestione - Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e dei materiali, anche in termini di contabilizzazione dei diversi stadi di avanzamento lavori - Applicare criteri e tecniche per approvvigionamento e deposito di materiali e attrezzature - Applicare procedure di segnalazione di non conformità della fornitura - Applicare metodiche per la gestione delle scorte e giacenze	- Elementi di budgeting - Elementi di contabilità dei costi - Modulistica e procedure per la rilevazione dei costi - Tecniche di rendicontazione - Attrezzature e materiali del settore idraulico/termico/elettrico - Tecniche di gestione scorte e giacenze nonché di approvvigionamento

COMPETENZA SPECIFICA 3 Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione e/o manutenzione straordinaria dell'impianto FER	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività - Individuare anomalie nel processo di installazione e/o manutenzione - Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale	- Attrezzature e risorse tecnologiche per la realizzazione di impianti FER - Elementi di organizzazione del lavoro e procedure di gestione delle risorse umane - Normativa CEI/UNI di settore - Sistema di qualità e principali modelli - Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità - Tecniche e strumenti per il controllo dell'impianto

COMPETENZA SPECIFICA 4 Verificare il funzionamento dell'impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Applicare metodi per la predisposizione di un piano di verifica e collaudo - Utilizzare strumenti di misura e verifica - Applicare metodiche e tecniche di taratura e regolazione - Applicare tecniche per la compilazione della reportistica tecnica	- Modulistica e modalità di compilazione della documentazione tecnica - Norme CEI/UNI - Strumenti di misura e verifica - Tecniche di collaudo degli impianti termici - Tecniche di messa a punto regolazione degli impianti termici

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 653 del 07 maggio 2013 pag. 1/12

REGIONE DEL VENETO

Adempimenti per la gestione di progetti per

Installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER)

(D.Lgs. 28/2011)

2013-2016

Indice

PREMESSA *3*

A. DISPOSIZIONI GENERALI *3*

1. **Definizioni** 3
2. **Adempimenti dei beneficiari** 4
3. **Procedure per l'affidamento a terzi** 5

B. GESTIONE DELLE ATTIVITA' *6*

4. **Atto di adesione** .....
5. **Pubblicizzazione delle iniziative** 6
6. **Avvio dei progetti e degli interventi formativi** 7
7. **Gestione degli interventi formativi** 7
8. **Comunicazione di variazioni attività** 8
9. **Gestione degli interventi di stage** 8
10. **Gestione degli interventi seminariali** 9
11. **Variazioni progettuali** 9
12. **Registrazioni delle attività** 9
13. **Monitoraggio** 10
14. **Modalità di verifica degli esiti e attestazioni** 10
15. **Adempimenti conclusivi** 10

C. VIGILANZA E CONTROLLO *10*

16. **Attività di vigilanza della Regione Veneto** 10
17. **Verifiche in loco sulla regolarità delle attività** 11
18. **Revoche e sospensioni cautelative del riconoscimento** 11
19. **Trattamento dei dati personali** 12

PREMESSA

Con il presente documento vengono sanciti gli obblighi in capo al beneficiario, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per l'avvio e la realizzazione degli interventi di formazione professionale in particolare finalizzati all'abilitazione dell'installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) come previsto dall'art. 15 del D.Lgs 28/2011 in conformità agli standard formativi approvati in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/CR10b/C9 del 24 gennaio 2013.

Le disposizioni di cui al presente documento trovano vigenza nei limiti delle previsioni di cui alla Direttiva di riferimento.

A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni

- **Beneficiario**: ai sensi del presente documento ed ai fini delle presenti disposizioni, il beneficiario è il Soggetto gestore in capo al quale è assegnato il riconoscimento con l'atto di approvazione dei risultati delle istruttorie;
- **Affidamento a terzi:** procedura mediante la quale il beneficiario, per *realizzare* una determinata attività (o parte di essa) acquisisce all'esterno, da soggetti terzi non *partner* e non persone fisiche, forniture e servizi. L'affidamento a terzi prevede esclusivamente le seguenti ipotesi:
  - **delega,** ossia affidamento di azioni/prestazioni/servizi organizzati, coordinati ed eseguiti aventi relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati al progetto, e che hanno costituito elemento fondante della valutazione dell'interesse pubblico del progetto stesso;
  - **acquisizione di forniture e servizi** aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione; costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di acquisizione di forniture e servizi, la locazione degli immobili, il noleggio di attrezzature, l'organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni, l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo e le attività di consulenza amministrativa e contabile. Per l'acquisizione di forniture e servizi non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione del Veneto;

  Non costituiscono ipotesi di affidamento a terzi
  - gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o collaborazione individuale;
  - gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformità alla legge n. 1815 del 23/11/1939 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico;
  - gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di ditta individuale, solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo (es. docenza) e non si ricorra all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa.

  Le fattispecie non comprese nell'elenco di cui sopra costituiscono sempre ipotesi di affidamento a terzi;
- **Partner:** il *partner* è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla Direttiva di riferimento, la sostituzione di un *partner* e l'inserimento di un nuovo *partner* successivamente all'approvazione del progetto sono ammesse solo in via del tutto eccezionale, previa autorizzazione della struttura regionale competente. Le attività realizzate da un *partner* non previsto in sede progettuale o non autorizzato non sono riconosciute, fatti salvi i diritti dei destinatari delle attività.
- **Partenariato operativo e di rete:** il partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono gli obiettivi progettuali e che partecipano attivamente, a diversi livelli, alla realizzazione delle attività; si distinguono tra *partner* operativi e *partner* di rete.
  Il partner operativo si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si

distingue dal partner di rete che supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del *partner* operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi. Il *partner* operativo, pertanto, opera a costi reali, senza possibilità di ricarichi ed è assoggettato a rendicontazione delle spese effettuate a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.
Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte. Per garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse progettuali e la partecipazione attiva dell'intera compagine partenariale, devono essere individuati adeguati strumenti e meccanismi volti ad assicurare la collaborazione tra i *partner* nonché il raccordo tra il soggetto proponente e l'Amministrazione concedente. Non possono essere oggetto di partenariato le attività di direzione, coordinamento e amministrazione.
Sono assimilate al partenariato, anche se non previste a progetto, le attività affidate:

- da parte di associazioni ai propri associati e viceversa
- da parte di associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) o di scopo (A.T.S.) ai propri associati
- da parte di consorzi o società consortili ai propri consorziati e viceversa
- da parte di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359, c.c.
- da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse

2. Adempimenti dei beneficiari

Il beneficiario è tenuto a:

a) **realizzare** le attività nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e dei progetti approvati e nei termini previsti dalle disposizioni di riferimento;
b) **rispettare** le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di pubblicizzazione delle iniziative e selezione dei destinatari, quando prevista;
c) **garantire**, nei confronti della Regione del Veneto e dei destinatari, la competenza e la professionalità degli operatori necessarie alla realizzazione del progetto approvato e il rispetto dei ruoli professionali previsti dal progetto;
d) **garantire**, nei confronti della Regione del Veneto, il possesso da parte dei destinatari dei requisiti soggettivi di accesso previsti dai progetti e dalle direttive di riferimento, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, conservandola presso la propria sede. Detta documentazione dovrà essere esibita a richiesta dell'Amministrazione regionale, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica, anche a campione, della veridicità delle certificazioni rilasciate dal legale rappresentante del beneficiario in ordine al possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari;
e) **disporre** di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade sull'esclusiva responsabilità del beneficiario nei confronti della Regione del Veneto la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
f) **disporre** delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
g) **produrre**, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di riconoscimento, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. Il beneficiario è altresì tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione del Veneto, a fini ispettivi e di controllo. Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del riconoscimento;

h) **garantire** la conformità delle mansioni effettivamente svolte dagli allievi in *stage* rispetto ai contenuti e obiettivi del progetto. In difetto non sarà riconosciuta l'attività riferibile all'allievo o agli allievi per i quali sia stato accertato il difetto formativo;
i) **non utilizzare** i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del riconoscimento;
j) **comunicare** tempestivamente alla Regione del Veneto eventuali modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica, ecc.);
k) **comunicare** tempestivamente alla Regione del Veneto le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali ecc. La Regione del Veneto si riserva il potere di revocare il riconoscimento delle attività, qualora, per effetto di tali modifiche, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla vigente normativa o dalle disposizioni comunitarie, nazionali o regionali per accedere ai contributi stessi o alla disciplina dell'accreditamento;
l) **registrare** le attività secondo le presenti disposizioni e secondo quelle delle Direttive di riferimento. I documenti utilizzati per la registrazione delle attività (registri, fogli mobili, *report,* ecc.) devono essere mantenuti presso la sede delle attività;
m) **rispettare** la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei lavoratori;
n) **garantire** la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione del Veneto da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
o) **conservare** presso la propria sede legale la documentazione probatoria delle attività svolte, nonché a conservare una copia della documentazione riferita alle assicurazioni stipulate presso la sede di svolgimento dell'attività;
p) **gestire** in proprio le attività progettuali, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento;

La Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che il beneficiario conclude con terzi in relazione al progetto approvato. Il beneficiario esonera da ogni responsabilità la Regione del Veneto per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione del Veneto è, inoltre, sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.
I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di sub-ingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal beneficiario o dai *partner*, a pena di revoca del riconoscimento.

3. Procedure per l'affidamento a terzi

Qualora il beneficiario, entro i limiti e alle condizioni previsti dalle Direttive di riferimento, abbia necessità di affidare parti di attività a soggetti esterni, sia nell'ipotesi di delega che in quella di acquisizione di forniture e servizi, dovrà seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento. Sono previste procedure diverse in relazione al valore complessivo dell'affidamento stesso, calcolato sul totale dell'operazione, ossia del progetto o del gruppo di progetti approvati a favore del beneficiario relativamente allo stesso atto programmatorio (avviso).
Le procedure sono le seguenti:

- valore affidamento fino a € 20.000,00: acquisizione diretta;
- valore affidamento da € 20.000,01 a € 50.000,00: consultazione di almeno tre operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa);

- valore affidamento da € 50.000,01 a € 100.000,00: consultazione di almeno cinque operatori qualificati se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagine di mercato oppure tramite elenco di operatori qualificati nel rispetto del principio di rotazione;
- valore affidamento da € 100.000,01 a € 193.000,00: previsione di un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione; la scelta è di norma effettuata con il criterio economicamente più vantaggioso; pubblicazione dell'avviso sul sito del beneficiario e su almeno un quotidiano regionale e apertura delle offerte in seduta pubblica;
- valore affidamento da € 193.000,01: selezione del soggetto terzo con procedure ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici.

E' vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni in quanto finalizzato all'elusione della procedure di cui sopra.
E' sempre fatta salva la possibilità di utilizzare, per ogni soglia di valore, procedure di affidamento previste per soglie di valore superiori. Non possono essere oggetto di affidamento a terzi le attività di coordinamento, direzione, e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso.
Il ricorso all'affidamento ad un unico operatore determinato è consentito qualora si tratti di forniture e servizi di particolare natura tecnica o artistica attinenti alla tutela di diritti esclusivi.

B GESTIONE DELLE ATTIVITA'

4. Atto di adesione

Successivamente all'approvazione dei progetti, e almeno 8 giorni prima dell'avvio del corso, il beneficiario sottoscrive l'Atto di Adesione[1] redatto secondo il modello approvato, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.
La sottoscrizione dell'atto di adesione è condizione indispensabile per l'avvio del progetto.
Con l'atto di adesione il beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione del progetto, si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, dalle presenti disposizioni e dalle specifiche disposizioni della direttiva di riferimento.
Nell'atto di adesione il beneficiario indica il domicilio eletto presso il quale intende che ogni comunicazione connessa al progetto approvato, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, venga inoltrata.
Eventuali variazioni del domicilio eletto non previamente comunicate alla competente struttura a mezzo di lettera raccomandata non saranno opponibili alla Regione del Veneto anche se diversamente conosciute.
Un originale dell'atto di adesione riferito all'operazione viene consegnato direttamente agli uffici regionali della struttura competente ovvero spedito per raccomandata A/R.
L'Amministrazione Regionale verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni concernenti l'assenza di cause ostative contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all'atto di adesione, ai sensi degli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/'00.
L'Amministrazione Regionale dichiara decaduto il beneficiario qualora, in esito ai predetti controlli, emergano dichiarazioni non veritiere.
L'atto di adesione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 della L. 21.12.1978, n. 845.

5. Pubblicizzazione delle iniziative

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:
- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto è stato riconosciuto dalla Regione del Veneto.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico devono recare l'emblema della Regione del Veneto.

[1] Reperibile al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg scegliere il file denominato CON-Dec939-09_AllB_ProgNonFinanziati-RiconoscReg; la consegna dovrà essere effettuata all'Ufficio Atti di Adesione.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere alla revoca del riconoscimento.

6. Avvio dei progetti e degli interventi formativi

Per l'autorizzazione all'avvio del progetto e/o dell'intervento, il beneficiario comunica le seguenti informazioni utilizzando le modalità definite dalle strutture regionali:

- data di inizio dell'attività formativa;
- elenco degli operatori coinvolti nell'intervento;
- calendario dell'intervento;
- elenco dei destinatari delle attività.

Il beneficiario presenta alla struttura competente, entro lo stesso termine, gli eventuali registri presenza e fogli mobili da vidimare, accompagnati da lettera di richiesta vidimazione conforme al modello regionale.
Contestualmente, per allievi cittadini stranieri, deve essere esibita copia del titolo di studio conseguito in Italia o copia della dichiarazione di superamento della prova di lingua italiana rilasciata dalla Regione Veneto oppure copia del certificato di competenza linguistica rilasciato dagli enti certificatori, almeno di livello A2[2].
Il beneficiario conserverà agli atti copia cartacea degli elenchi nominativi sopra indicati, completi delle firme autografe degli interessati anche ai fini dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.
Dovranno inoltre essere conservati agli atti del beneficiario i curricula degli operatori coinvolti nelle attività con indicazione, per il personale docente, delle discipline insegnate.
Il termine sopra indicato potrà essere ridefinito con successivi provvedimenti, anche in seguito all'adozione di procedure informatizzate per la gestione delle attività.
La mancata presentazione dell'atto di adesione, debitamente compilato, comporta la non vidimazione del registro presenze utenti.
Non saranno riconosciute attività formative iniziate prima della consegna della documentazione di avvio e della vidimazione dei registri.
Eventuali ulteriori disposizioni in merito potranno essere emanate con atto del Dirigente della Direzione Regionale competente prima dell'avvio delle attività.

7. Gestione degli interventi formativi

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.
Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.
Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto di eventuali sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.
Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.
L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.
Salvo casi eccezionali, preventivamente comunicati agli uffici regionali, l'attività didattica non può iniziare prima delle ore 8 e non può terminare oltre le ore 23.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

[2] Cfr paragrafo 4 "Destinatari" di cui alla Direttiva All B al presente provvedimento.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria. Salvo diverse indicazioni presenti nelle discipline specifiche, per l'ammissione all'eventuale esame finale non deve venire superato il tetto massimo di assenze previsto in Direttiva.
I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.
E' possibile prevedere l'organizzazione di visite didattiche, quali utili implementazioni del percorso formativo. Se non previste in fase progettuale devono essere oggetto di approvazione regionale.

8. Comunicazione di variazioni attività

Le seguenti variazioni devono essere comunicate in via preventiva (ossia fino al momento previsto da calendario per l'inizio dell'attività specifica) attraverso l'applicativo "Monitoraggio Allievi Web"[3], a pena di inammissibilità, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- sospensione o annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi); in particolare, l'inserimento di nuovi allievi negli interventi formativi andrà effettuato nel rispetto dell'ordine dell'eventuale graduatoria di selezione;[4]
- inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati;[5]
- ritiro di allievi

Devono inoltre essere comunicate le variazioni riferite al beneficiario, secondo quanto previsto precedentemente.

9. Gestione degli interventi di stage

Ai fini dell'autorizzazione all'avvio dello stage, il beneficiario comunica, con le modalità che saranno definite, la data di avvio dello stage/tirocinio, il calendario di svolgimento delle attività e gli abbinamenti allievo/azienda.
Il beneficiario presenta alla struttura competente, entro lo stesso termine, i fogli mobili da vidimare, accompagnati da lettera di richiesta vidimazione conforme al modello regionale.
Eventuali autorizzazioni allo svolgimento di stage fuori Regione dovranno essere preventivamente richieste alla struttura regionale competente e da questa autorizzate.
Al fine di verificare il corretto e proficuo svolgimento delle attività, durante il periodo di stage il beneficiario organizza visite periodiche dei tutors formativi e/o rientri degli allievi presso la sede formativa.
I beneficiari devono in via preliminare:

- individuare le aziende tenendo conto delle caratteristiche dell'azienda, dell'allievo e del percorso formativo;
- stipulare apposita convenzione con le aziende ospitanti, che deve essere trattenuta agli atti del beneficiario a disposizione della Regione;
- concordare le date di svolgimento;
- comunicare lo svolgimento dello stage ed il calendario a:
    - Sede provinciale INAIL, ai fini dell'estensione della copertura assicurativa
    - Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro;

[3] Reperibile al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione.
[4] La comunicazione va preventivamente effettuata anche via mail all'indirizzo di posta elettronica: formazione.riconoscimento@regione.veneto.it.
[5] La comunicazione va preventivamente effettuata anche via mail all'indirizzo di posta elettronica: formazione.riconoscimento@regione.veneto.it.

10. Gestione degli interventi seminariali

La data di svolgimento del seminario deve essere inserita nell'applicativo "Monitoraggio Allievi web" almeno tre giorni prima dello stesso e contestualmente comunicata via mail agli uffici regionali[6]. Tale operazione avrà, a tutti gli effetti, valore di comunicazione di avvio.
Entro le 48 ore successive allo svolgimento del seminario, i nominativi dei partecipanti devono essere inseriti nell'applicativo "Monitoraggio Allievi web". In caso di giorno festivo, l'inserimento è posticipato al primo giorno lavorativo utile.
Data la valenza certificativa degli elenchi contenuti nell'applicativo "Monitoraggio Allievi web", l'elenco dei partecipanti deve coincidere con l'elenco di quanti hanno ottenuto l'attestato di partecipazione. In caso di controversia, fa fede il dato trasmesso in "Monitoraggio Allievi web".

11. Variazioni progettuali

Eventuali variazioni al progetto o agli interventi che si rendessero necessarie nell'attuazione dello stesso vanno sottoposte preventivamente alla valutazione delle strutture regionali competenti e da questa approvate.
Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi formativi del progetto.

12. Registrazioni delle attività

Per ogni intervento formativo dovrà essere utilizzato un registro delle presenze preventivamente vidimato presso la competente Direzione regionale, nel quale dovranno essere elencati, rispettando l'ordine alfabetico, i partecipanti.
Per la registrazione delle presenze durante gli interventi rivolti al singolo utente o a piccoli gruppi di utenti dovranno essere utilizzati gli appositi registri a fogli mobili individuali, preventivamente vidimati presso la competente Direzione regionale.
I registri delle presenze e i registri a fogli mobili vidimati costituiscono l'unico documento valido ai fini del riconoscimento delle attività realizzate.
Per i giorni in cui le lezioni si svolgono il mattino e il pomeriggio, con pausa intermedia, devono essere predisposte due pagine di registro.
I registri e i fogli mobili vidimati vanno compilati giorno per giorno, in tutte le loro parti, anche con riferimento alle assenze degli allievi e alle variazioni didattiche.
Le firme degli allievi e del docente dovranno essere apposte contestualmente all'inizio e al termine delle lezioni. In caso di presenza in aula di tutor e/o coordinatore, questi apporranno la propria firma nel registro presenze. Non è necessaria la barratura della relativa casella di firma in caso di mancata presenza del tutor e/o coordinatore in aula.
Le sezioni relative alle ore svolte e ai relativi progressivi, e il visto del responsabile del progetto devono essere aggiornati con cadenza al massimo settimanale.
Si raccomanda ai destinatari degli interventi e agli operatori coinvolti nel progetto una particolare attenzione nella compilazione dei documenti vidimati che risultano, a tutti gli effetti, dei documenti pubblici sui quali sono da evitare omissioni o alterazioni che potrebbero costituire illeciti penali perseguibili a norma di legge.
In caso di smarrimento del registro presenze e/o dei fogli mobili, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione mediante formale dichiarazione relativa all'attività svolta (allievi, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari - se maggiorenni - e dagli operatori interessati.

[6] La comunicazione va effettuata all'indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it. L'oggetto della mail deve coincidere con il codice dell'intervento attribuito nel provvedimento di approvazione.

13. Monitoraggio

Il beneficiario ha l'obbligo di fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione del Veneto, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, fisico di cui alle presenti disposizioni.
Il beneficiario è tenuto altresì a garantire l'invio dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio qualitativo che saranno richiesti dalla Regione del Veneto secondo le scadenze e alle modalità comunicate di volta in volta.

14. Modalità di verifica degli esiti e attestazioni

Dovrà pervenire alla Direzione regionale Formazione la proposta di calendario d'esame di accertamento finale, almeno un mese prima dell'inizio dell'esame per gli interventi di tipologia 1 Abilitazione e almeno due mesi prima per gli interventi di tipologia 3 Qualifica.
Gli attestati rilasciati agli allievi risultati idonei alle prove finali sono predisposti a cura del soggetto gestore su documento conforme al modello regionale[7] secondo le modalità indicate. Agli attestati va applicata una marca da bollo del valore vigente.
Gli attestati verranno riconsegnati all'Organismo di Formazione firmati e numerati, previo accertamento della correttezza dei dati.

15. Adempimenti conclusivi

Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun intervento formativo l'Odf provvederà a trasmettere, utilizzando i modelli e le modalità definiti dalla struttura regionale competente, quanto segue:

- lettera di conclusione dell'intervento formativo;
- elenco conclusivo degli utenti da trasmettere sia in cartaceo che tramite l'applicativo "Monitoraggio Allievi Web";
- verbale d'esame[8];
- attestati[9].

C. VIGILANZA E CONTROLLO

16. Attività di vigilanza della Regione Veneto

La Regione del Veneto svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto, nonché sulla correttezza finanziaria, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e delle attività approvate.
In caso di errori sostanziali riscontrati nella documentazione presentata in fase di progettazione, gestione e rendicontazione delle attività, le dichiarazioni sottoscritte, nei casi previsti, al fine di fornire la corretta informazione dovranno essere sempre supportate da idonea documentazione.
Il controllo, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli enti in riferimento alla corretta e conforme realizzazione da parte dei beneficiari dei progetti approvati in rapporto alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali (regolarità dell'esecuzione e conformità alle norme) sarà effettuato attraverso verifiche documentali e controlli in loco.

[7] Reperibile al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami.
[8] Reperibile al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami. Solo per i percorsi di abilitazione (tipologia 1) e di qualifica (tipologia 3).
[9] Reperibile al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami. Solo per i percorsi di abilitazione (tipologia 1) e di qualifica (tipologia 3). Si precisa che per i percorsi di aggiornamento (tipologia 2) gli attestati vanno rilasciati agli aventi diritto direttamente dal Soggetto gestore, senza preventiva repertoriazione regionale.

17. Verifiche in loco sulla regolarità delle attività

Durante lo svolgimento delle attività progettuali, la Regione del Veneto, tramite proprio personale o soggetti appositamente incaricati effettua verifiche, anche in loco ed anche sulla base di metodi di selezione a campione, sul regolare svolgimento delle attività.
Nel caso di controlli in loco, il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, sede di svolgimento dell'attività, e a garantire l'accesso presso le aziende sede di *stage* da parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione del Veneto.
Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del riconoscimento.
I registri di presenza, i fogli mobili, ogni documentazione attestante lo svolgimento delle attività, le modalità di pubblicizzazione delle iniziative e le attività di selezione devono essere mantenuti presso la sede di svolgimento dell'attività stessa, a disposizione per eventuali controlli.
La riscontrata mancanza in sede ispettiva, nel luogo di svolgimento dell'attività, del registro e/o dei fogli mobili, comporta, in sede di rendicontazione, il mancato riconoscimento delle corrispondenti attività, ancorché le stesse siano stata riscontrata in atto.
In esito al controllo, il personale che lo ha eseguito redige verbale di verifica. Copia della documentazione concernente l'attività ispettiva è inserita nel fascicolo di gestione. Su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., la competente struttura rilascia copia del predetto verbale.
Il verbale rappresenta sinteticamente la situazione di fatto al momento del controllo, in ordine allo svolgimento delle attività ed alla compilazione del registro presenze, in rapporto al progetto approvato e alla documentazione presentata dal beneficiario alla competente struttura regionale. Quanto rilevato in detto verbale forma oggetto di istruttoria da parte della competente struttura.
Qualora fossero rilevate, in esito a detta istruttoria, irregolarità concernenti lo svolgimento dell'attività progettuale o delle attività di pubblicizzazione del progetto o selezione dei partecipanti, le stesse sono formalmente contestate al beneficiario, con eventuale richiesta di chiarimenti e con facoltà di presentare comunque osservazioni e memorie entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del beneficiario. Tenuto conto degli eventuali chiarimenti e/o delle osservazioni o memorie pervenuti, la competente struttura, se ritiene sussistenti e ingiustificate le irregolarità contestate, adotta o propone, entro 90 giorni dal termine sopra richiamato, i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al soggetto gestore. Qualora dal verbale non emergano irregolarità ovvero siano ritenute accoglibili le osservazioni, memorie o chiarimenti del beneficiario, la struttura competente dispone l'archiviazione.
Salvo che non si configuri una più grave violazione da parte del beneficiario, le irregolarità od omissioni rilevate e debitamente contestate nella tenuta dei registri e/o fogli mobili comportano l'applicazione delle decurtazioni successivamente indicate. Stante la sostanziale natura di atto pubblico del registro presenze e dei fogli mobili, in quanto previamente vidimati dalla Regione del Veneto, si considerano gravi irregolarità le attestazioni contrastanti con quanto accertato in sede di controllo.

18. Revoche e sospensioni cautelative del riconoscimento

La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca parziale o integrale del riconoscimento concesso al beneficiario nei seguenti casi:

- grave violazione della normativa inerente la gestione delle attività oggetto del presente documento;
- modifiche introdotte nel progetto, non autorizzate con provvedimento della struttura competente o gravi difformità progettuali debitamente riscontrate e contestate.

Comporta inoltre la revoca del riconoscimento il mancato avvio del progetto nei termini previsti dalle Direttive di riferimento, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle stesse.
In caso di violazioni comportanti, secondo le vigenti disposizioni la revoca del riconoscimento, la struttura competente, previa contestazione al beneficiario e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca.
Costituiscono fonti per l'accertamento delle violazioni i riscontri ispettivi della competente struttura, nonché verbali di constatazione della Guardia di Finanza, redatti ai sensi dell'art. 30 della L. n. 526/99 art. 20 D.
L.vo n. 74/'00, artt. 51 e 52 D.P.R. n. 633/'72 e 31,32,33, D.P.R. n. 600/'73, i cui rilievi sono autonomamente valutati dall'Amministrazione Regionale, nonché ogni altro atto idoneo allo scopo.

Qualora, nei confronti del beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto del presente documento, la Regione del Veneto si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa del riconoscimento in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della struttura competente, comunicato all'interessato.
Indipendentemente dalle modalità di accertamento delle irregolarità, fatto salvo quanto previsto dalle Direttive di riferimento e dalle presenti disposizioni, si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti previste decurtazioni a carico del beneficiario, fatti salvi i diritti dei destinatari delle attività:

- Attività svolta in assenza dei requisiti previsti (di sede, attrezzature, professionalità degli operatori), rilevata mediante accertamento in contraddittorio, oppure in assenza di autorizzazione quando prevista: mancato riconoscimento delle attività svolte in assenza di tali requisiti;
- Variazioni al progetto non autorizzate tali da non modificare gli elementi oggetto della valutazione: mancato riconoscimento delle attività oggetto di variazione;
- Attività svolta in assenza di comunicazione di avvio o conclusione: mancato riconoscimento delle attività svolte prima della comunicazione di avvio o successivamente alla scadenza del termine;
- Mancata o ritardata comunicazione di variazione calendario relativamente a sede, data e orario: mancato riconoscimento delle attività svolte in assenza di calendario;
- Difformità di sede, data, orario delle attività tra quanto riportato sui documenti vidimati di registrazione delle attività e il calendario comunicato: mancato riconoscimento delle attività difformi;
- Mancata apposizione delle firme dell'operatore sui documenti di registrazione delle attività: mancato riconoscimento delle attività oggetto di irregolarità;
- Mancata apposizione di firma di presenza del destinatario sui documenti di registrazione: mancato riconoscimento;
- Irregolare tenuta dei documenti di registrazione delle attività (registro, fogli mobili ecc.): mancato riconoscimento delle attività oggetto di irregolarità;
- Partecipazione di destinatari privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento: non riconoscibilità delle attività riferite al destinatario privo dei requisiti e la revoca del riconoscimento qualora il destinatario non calcolabile abbia concorso a formare il numero minimo necessario per il riconoscimento dell'intervento;
- Non conformità delle mansioni effettivamente svolte dagli allievi in tirocinio rispetto ai contenuti e obiettivi del progetto: mancato riconoscimento delle attività riferibili all'allievo per le attività di tirocinio;
- Mancato rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di pubblicizzazione delle iniziative e di selezione dei partecipanti: mancato riconoscimento delle attività relative;

Ferme restando le ipotesi di revoca parziale o integrale del riconoscimento secondo le disposizioni vigenti, ulteriori fattispecie di irregolarità formali e/o sostanziali, non previste nel suddetto elenco, comporteranno la valutazione di revoca delle attività in diretta proporzione con il numero di ore corrispondenti alle irregolarità riscontrate.
Qualora le irregolarità sopra richiamate pregiudichino l'efficacia dell'intervento o del progetto, la Regione del Veneto si riserva la potestà di dar luogo alla revoca integrale del riconoscimento.

19. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Regione del Veneto – Direzione Formazione venga in possesso in occasione dell'espletamento delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 694 del 14 maggio 2013

Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici. DM 10.9.2010 - Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Aggiornamento DGR 2100/2011.

[Acque]

Note per la trasparenza:

In attuazione del DM 10.9.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", sono state predisposte la DGR 3493/2010 e la DGR 2100/2011.

Il D.M. 6.7.2012 recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" dispone che per gli impianti idroelettrici possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti in possesso di titolo concessorio alla derivazione d'acqua. Nella Regione del Veneto il soggetto proponente ottiene tale titolo dopo l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; questo potrebbe generare una disparità di trattamento rispetto ai soggetti operanti in altre regioni che dispongono immediatamente della concessione, rendendo indispensabile procedere ad una modifica della DGR 2100/2011 rilasciando subito la concessione di derivazione d'acqua.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Le procedure finalizzate all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti idroelettrici sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel R.D. 1775/1933 "T.U. sulle acque pubbliche", ai fini dell'ottenimento del rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica e dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" per l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e delle opere connesse.

In attuazione dell'art. 12, del citato D.Lgs. 387/2003, sono state approvate con il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.9.2010 le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", che hanno previsto l'adeguamento delle discipline regionali in materia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.

Con la DGR n. 3493 del 30.12.2010 la Giunta regionale ha, quindi, introdotto un primo aggiornamento delle procedure di adeguamento al D.M. 10 settembre 2010.

Ai fini di adeguare la disciplina regionale all'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2011, che ha ridotto il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, con la DGR n. 2100 del 7.12.2011 si sono aggiornate le procedure per semplificare ulteriormente l'iter amministrativo. Tale aggiornamento ha raccolto anche le proposte di modifiche procedimentali emerse nel corso dell'attività istruttoria da parte degli uffici regionali competenti, racchiudendo quindi in un unico testo riportato in allegato alla deliberazione medesima.

Alla luce della recente riforma attuata con il D.M. 6.7.2012 (art. 10) e con le conseguenti "procedure applicative" emanate dal Gestore Servizi Energetici, per gli impianti idroelettrici possono richiedere l'iscrizione al Registro per gli incentivi i soggetti in possesso del titolo concessorio alla derivazione.

Ora, la DGR 2100/2011 prevede che conclusa la prima fase istruttoria relativa al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, l'iter amministrativo venga sospeso sino all'ottenimento, da parte del soggetto istante, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto e venga ripreso e concluso solo a seguito dell'ottenimento di quest'ultimo con il rilascio del provvedimento di concessione di derivazione.

Ai fini di agevolare l'accesso al Registro per gli incentivi, in analogia alle realtà di altre regioni, si ritiene che la prima fase si concluda con il rilascio del provvedimento concessorio sulla derivazione d'acqua e sulla base di questo si attivi la seconda fase relativa all'autorizzazione. Qualora eventuali modifiche progettuali lo richiedano, si dovrà aggiornare il provvedimento di concessione rilasciato.

Di conseguenza, la Commissione Tecnica Regionale Decentrata (CTRD), di cui all'art. 15 della L.R. 27/2003, esprimerà, nella fase di rilascio del provvedimento di concessione alla derivazione, il parere idraulico anche in ordine al Piano di recupero e di reinserimento ambientale dell'impianto a fine concessione, previsto dal D.Lgs. 387/2003 e redatto ai sensi del DR 2/2013 del Segretario regionale per l'Ambiente.

Si procede, pertanto, a sostituire l'allegato alla DGR 2100/2011 aggiornato nel testo riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, in merito alle procedure per il rilascio sia della concessione di derivazione di acqua pubblica - a prescindere dal suo utilizzo - sia dell'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici, con capacità di generazione pari o superiore a 100 kW, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. Lgs. 28/2011.

Si dovrà, conseguentemente, provvedere all'aggiornamento del decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 1/2012 riportante l'elenco dei documenti da presentare, contenuto all'interno dello schema di domanda per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica e dello schema di domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, oltre che ai nuovi procedimenti, anche a quelli in corso limitatamente ai sub procedimenti non ancora avviati, in sostituzione di eventuali corrispondenti disposizioni già approvate con precedenti provvedimenti, secondo quanto riportato nelle disposizioni transitorie (Punto C) di cui all'Allegato A.

Resta valido quant'altro disposto dai provvedimenti regionali in materia, per quanto non in contrasto con il presente atto.

II presente provvedimento viene inoltre trasmesso alla Provincia di Belluno, per l'adozione degli atti di competenza in relazione al necessario coordinamento, ai sensi delle citate DGR 411/2009, 465/2010 e 420/2011. Conseguentemente le procedure di cui all'Al-

legato A, in capo alla Provincia di Belluno, producono effetti una volta assunti i provvedimenti di coordinamento di cui sopra.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

Visti il R.D. 1775/1933, il D.Lgs. 387/2003, il D.Lgs. 42/2004, il D.Lgs. 152/2006, il D.M. 10.9.2010 e il D.Lgs. 28/2011;

Richiamate le proprie deliberazioni 411/2009, 465/2010, 3493/2010, 420/2011 e 2100/2011;

Visti il DR 1/2012 e il DR 2/2013 del Segretario regionale per l'Ambiente.

delibera

1. di approvare, per quanto riportato in premessa, l'aggiornamento delle procedure per il rilascio sia della concessione di derivazione di acqua pubblica - a prescindere dal suo utilizzo - sia dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti idroelettrici, con capacità di generazione pari o superiore a 100 kW, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. Lgs. 28/2011, riportate nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce analogo allegato alla DGR 2100/2011;
2. di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, oltre che ai nuovi procedimenti, anche a quelli in corso limitatamente ai sub procedimenti non ancora avviati, in sostituzione di eventuali corrispondenti disposizioni già approvate con precedenti provvedimenti, secondo quanto riportato nelle disposizioni transitorie (Punto C) di cui all'Allegato A;
3. di dare mandato al Segretario regionale per l'Ambiente di provvedere all'aggiornamento del DR 1/2012 riportante l'elenco dei documenti da presentare, contenuto all'interno dello schema di domanda per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica e dello schema di domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici;
4. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo di comunicare il presente provvedimento alle Strutture regionali ed agli Enti competenti al rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua, per i provvedimenti di competenza;
5. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Belluno, per l'adozione degli atti di competenza in relazione al necessario coordinamento, ai sensi delle citate DGR 411/2009, 465/2010 e 420/2011;
6. di dare atto che le procedure di cui all'Allegato A, producono effetti in capo alla Provincia di Belluno una volta assunti i provvedimenti di coordinamento di cui al punto 5;
7. di confermare quant'altro disposto dai provvedimenti regionali in materia, per quanto non in contrasto con il presente atto, riservandosi di unificare con successivo provvedimento le disposizioni regionali vigenti in materia di rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 694 del 14 maggio 2013

Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica
e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici.
- Aggiornamento maggio 2013 -

A) Procedura per il rilascio di concessione di derivazione d'acqua pubblica

1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

Le domande per il rilascio di concessione di derivazione d'acqua pubblica, comprese quelle connesse alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs. 28/2011, devono essere presentate direttamente all'Ufficio del Genio Civile competente. Per quanto riguarda il territorio della Provincia di Belluno, la domanda è presentata allo Sportello Unico Demanio Idrico, istituito tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno con D.G.R. 420/2011.

La domanda va presentata utilizzando i modelli, approvati con provvedimento del Segretario regionale per l'Ambiente e dovrà essere corredata, a pena di irricevibilità, di tutti gli elaborati previsti nel citato stampato.

L'Ufficio ricevente verifica, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la completezza della documentazione pervenuta; la verifica consiste in un controllo formale della presenza effettiva di tutti gli elaborati richiesti. Nel caso la documentazione sia completa gli uffici procedono, negli stessi termini, alla verifica dell'ammissibilità della domanda, accertando l'eventuale esistenza di palesi, consistenti e insanabili elementi di incompatibilità con le esigenze di sicurezza idraulica e di tutela delle risorse idriche.

Nel caso in cui la documentazione sia completa e la verifica dell'ammissibilità abbia avuto esito positivo, gli uffici comunicano al proponente, entro il termine di cui sopra, l'avvio del procedimento con l'indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990. In ogni caso, decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, senza che sia avvenuta la comunicazione di avvio del procedimento, questo si intende avviato.

Nel caso in cui, invece, la documentazione sia incompleta o la verifica di ammissibilità abbia avuto esito negativo gli uffici comunicano l'irricevibilità della domanda al proponente, che potrà presentare, eventualmente, una nuova domanda.

La verifica dell'ammissibilità della domanda va condotta d'ufficio, senza ricorrere a pareri di organi consultivi o di soggetti esterni all'Amministrazione procedente.

2) PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI PRESENTAZIONE E PARERE DELL'AUTORITA' DI BACINO

Il Genio Civile/Provincia di Belluno, con la stessa comunicazione all'interessato di avvio del procedimento, ovvero decorso il termine di 30 giorni di cui al punto A) 1), quarto capoverso, trasmette al BUR l'avviso di presentazione della domanda per la successiva pubblicazione e inoltra la domanda presentata all'Autorità di Bacino che si esprime nei termini previsti (che si rammenta essere di 40 giorni per le piccole derivazioni e 90 giorni per le grandi, ai sensi dalla vigente normativa). L'eventuale parere negativo dell'Autorità di Bacino, di cui al D.Lgs. 152/2006, art. 96 comma 1, comporta il rigetto della domanda.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre 30 giorni dalla

pubblicazione dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova.

Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; per le domande compatibili con la prima ma non con quelle presentate successivamente, l'istruttoria è limitata a quelle presentate e accettate entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla prima domanda.

Per ogni domanda pervenuta si procede, in via preliminare, alle medesime verifiche e adempimenti previsti al punto 1 e alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Durante la fase di pubblicazione degli avvisi non è consentita la consultazione degli elaborati progettuali relativi a qualsiasi domanda; detta consultazione sarà possibile esclusivamente in seguito all'emissione dell'ordinanza d'istruttoria.

3) PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA DI ISTRUTTORIA E VISITA LOCALE

Il Genio Civile/Provincia di Belluno con ordinanza stabilisce le istanze ammissibili e non ammissibili. Le domande ammissibili sono istruite congiuntamente.

L'ordinanza, da redigersi e da inviare agli enti interessati entro 30 giorni dal termine di scadenza dell'ultima pubblicazione, deve essere affissa per un periodo di 30 giorni presso l'Albo Pretorio dei Comuni nel territorio ove sono previsti gli interventi, ai fini della presentazione di osservazioni/opposizioni.

Nell'ordinanza sono indicati:

- la sede dell'ufficio istruttore presso il quale le domande e i relativi progetti sono depositati nonché gli orari ed i giorni in cui sono visionabili;
- i Comuni presso i quali l'ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio;
- il giorno, l'ora ed il luogo della visita locale.

Alla visita locale può intervenire chiunque vi abbia interesse. A conclusione della visita, è redatto apposito verbale che riporta le circostanze di fatto constatate, le opposizioni e osservazioni presentate, le eventuali controdeduzioni delle ditte istanti e gli interventi dei partecipanti. Il verbale è sottoscritto da tutti i convenuti.

I richiedenti possono inviare le proprie controdeduzioni alle opposizioni e osservazioni presentate, entro un termine che sarà definito dal Genio Civile/Sportello Unico e riportato nel verbale di visita, commisurato alla consistenza delle opposizioni e osservazioni medesime e comunque non superiore a 30 giorni.

4) RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL GENIO CIVILE/SPORTELLO UNICO

L'Ufficio del Genio Civile/Sportello Unico, entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle controdeduzioni, o entro 60 giorni nel caso di istruttoria congiunta, predispone una relazione istruttoria dettagliata, relativa a tutte le domande ammesse ad istruttoria. In particolare dovrà dare indicazioni sui seguenti elementi:

- quantità d'acqua che si possa concedere;
- opere di raccolta e sulla direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la nature degli sbarramenti che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per interessi pubblici e i diritti dei terzi;
- forma e dimensioni delle opere di derivazione e dei relativi organi di regolazione;
- modalità di restituzione delle acque derivate;
- quantificazione del deflusso minimo vitale
- verifica idraulica dei manufatti deputati allo scarico;
- in caso di sbarramento dell'alveo, anche parziale, quantificazione del valore di picco di una piena di adeguato tempo di ritorno (non inferiore a 100 anni) e verifica del dimensionamento

delle varie sezioni di deflusso (sfioratori, luci di fondo, ecc.), calcolo del profilo di rigurgito e verifica del franco arginale e di sponda;
- quantificazione delle utenze e delle relative portate, esistenti e previste sul tratto d'alveo sotteso (compreso tra l'opera di presa e quella di restituzione) e verifica della disponibilità idrica residua rispetto alla derivazione, anche rispetto al deflusso minimo vitale;
- razionale utilizzazione dei corsi d'acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione richiesta con il buon regime idraulico e sulle garanzie da chiedere a tutela di detto regime;
- norme da prescrivere per la regolare esecuzione delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere;
- cautele per impedire l'inquinamento delle acque;
- opposizioni presentate e su tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione richiesta;
- garanzie da richiedere nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della pescicoltura, nonché della sicurezza e dell'igiene pubblica;
- altri elementi di giudizio che l'ufficio ritenga utili circa la convenienza di accordare la concessione.

La relazione deve mettere in evidenza, inoltre, le caratteristiche delle domande, in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso d'acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura e all'attendibilità delle opposizioni e/o osservazioni e dovrà inoltre riportare il parere dell'Autorità di Bacino.

5) PARERE DELLA COMMISSIONE

In caso vi siano domande concorrenti, osservazioni e/o opposizioni la relazione istruttoria è trasmessa alla Segreteria della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, di cui alla DGRV 3493/2010, presso la Direzione Difesa del Suolo unitamente alla copia dei progetti. La Segreteria convoca la Commissione medesima, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione trasmessa dal Genio Civile, ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 9 del R.D. 1775/1933.

La Segreteria trasmette il parere della suddetta Commissione al Genio Civile/Sportello Unico. Tale parere è recepito con provvedimento del Genio Civile/Provincia di Belluno, che sarà poi trasmesso agli interessati, con raccomandata A.R., e alla Direzione Difesa del Suolo.

6) PARERE DELLA CTRD E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Entro 30 giorni dalla data del provvedimento di cui al punto 5) oppure dalla conclusione della fase istruttoria di cui al precedente punto 4), si riunisce, previa convocazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile, la Commissione Tecnica Regionale Decentrata (CTRD) di cui all'art. 15 della L.R. 27/2003, per l'espressione del parere idraulico, anche in ordine al Piano di recupero e di reinserimento ambientale dell'impianto a fine concessione, previsto dal D.Lgs. 387/2003 e redatto ai sensi del DR 2/2013 del Segretario regionale per l'Ambiente.

Il Genio Civile/Provincia di Belluno, entro 30 giorni, in caso di parere favorevole della CTRD, procede alla formalizzazione del disciplinare contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua pubblica secondo quanto previsto dal R.D. 1775/1933 ed in particolare dall'art. 40 e all'emissione del relativo provvedimento di concessione di derivazione. Il provvedimento di concessione di derivazione d'acqua stabilisce la durata della concessione; il provvedimento è comunicato entro 15 giorni al richiedente con raccomandata A.R. e, in caso di uso idroelettrico con capacità di generazione pari o superiore a 100 kW, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. Lgs. 28/2011, anche alla Direzione Difesa del Suolo unitamente, a quest'ultima, ad una copia della documentazione istruttoria, per le finalità di cui al D.Lgs. 387/2003.

Il provvedimento di concessione alla derivazione d'acqua ed il relativo disciplinare possono essere modificati a seguito dell'approvazione dell'impianto ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

Dalla data del provvedimento di concessione decorre l'obbligo, ad esclusione delle grandi derivazioni d'acqua, di versamento dei canoni demaniali.

B) Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici con capacità di generazione pari o superiore a 100 kW, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. Lgs. 28/2011.

1) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento del provvedimento di rilascio della concessione di derivazione d'acqua, di cui al punto 6 della parte A), il proponente trasmette alla Segreteria regionale per l'Ambiente, l'istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

La domanda va presentata utilizzando i modelli, approvati con provvedimento del Segretario per l'Ambiente, e dovrà essere corredata, a pena di irricevibilità, di tutti gli elaborati previsti nel citato stampato.

Scaduto il termine di 180 giorni, senza che il proponente abbia trasmesso l'istanza per l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto, gli uffici della Direzione Difesa del Suolo restituiscono nei 30 giorni successivi, la documentazione all'Ufficio del Genio Civile/Provincia di Belluno, che con provvedimento stabilisce la revoca del provvedimento di concessione di derivazione d'acqua.

La Direzione Difesa del Suolo, per le domande pervenute nei termini, verifica entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica, la completezza della documentazione presentata. La verifica consiste in un controllo formale della presenza effettiva di tutti gli elaborati richiesti.

Nel caso in cui la documentazione sia completa, gli uffici comunicano al proponente l'avvio del procedimento con l'indicazione del Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. 241/1990. In ogni caso, decorsi 15 giorni dalla presentazione della domanda, senza che sia avvenuta la comunicazione di avvio del procedimento, questo si intende avviato.

Nel caso in cui, invece, la documentazione sia incompleta, gli uffici comunicano l'irricevibilità della domanda al proponente, che potrà presentare, eventualmente, una nuova domanda di autorizzazione unica entro il medesimo termine di 180 giorni dal ricevimento del provvedimento di rilascio della concessione di derivazione d'acqua di cui al punto 6 della parte A).

2) CONFERENZA DI SERVIZI

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa convocazione da parte della Direzione Difesa del Suolo, si svolge la prima seduta della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Direzione Difesa del Suolo, contestualmente all'avvio del procedimento, invita il richiedente ad attivare gli adempimenti concernenti la VIA presso la struttura regionale competente.

Nella prima seduta le amministrazioni partecipanti stabiliscono il termine per l'adozione della decisione conclusiva, che non può essere superiore a 60 giorni, fatti i salvi i tempi previsti per l'esaurimento delle procedure di VIA qualora prevista e per l'acquisizione del parere relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale qualora prevista.

La posizione unitaria della Regione nell'ambito della conferenza di servizi è stabilita nella Commissione

Tecnica Regionale Ambiente, opportunamente integrata ai sensi dell'art. 12, comma 5, L.R. 33/1985 dalle strutture regionali competenti, o nella Commissione VIA, contestualmente al parere di compatibilità ambientale.

Prima della chiusura dei lavori della conferenza di servizi, la Direzione Difesa del Suolo provvede ad attivare l'eventuale procedura espropriativa, ai sensi del D.Lgs. 327/2001.

Fatto salvo quanto già indicato alla lettera A, punto 2, in relazione alle conseguenze derivate dal parere negativo espresso dall'Autorità di Bacino, e fatte salve le conseguenze derivanti dai pareri vincolanti ai sensi della normativa vigente espressi in conferenza di servizi, la prevalenza delle posizioni degli Enti facenti parte della conferenza di servizi è valutata al momento della determinazione di conclusione del procedimento.

3) DELIBERA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO; APPROVAZIONE E DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, la Giunta regionale, con delibera, conclude il procedimento e in caso di esito positivo:

- approva il progetto;
- rilascia: l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico;
  - l'autorizzazione paesaggistica, ove prevista ;
  - la compatibilità ambientale, ove dovuta;
- approva la valutazione di incidenza ambientale, ove prevista;
- dichiara la pubblica utilità delle opere.

La Direzione Difesa del Suolo provvede a trasmettere la delibera di approvazione al Genio Civile/Provincia di Belluno, che entro 30 giorni dalla ricezione procedono all'eventuale adeguamento del provvedimento e del disciplinare di rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica sulla base delle modifiche introdotte dalla delibera medesima.

Il Genio Civile/Provincia di Belluno trasmette copia dell'eventuale adeguamento del provvedimento e del disciplinare, di cui al periodo precedente, alla Direzione Difesa del Suolo.

In caso di esito negativo la Direzione Difesa del Suolo provvede a trasmettere la delibera di diniego al Genio Civile/Provincia di Belluno, che entro 30 giorni dalla ricezione provvede a dichiarare la decadenza della concessione di derivazione d'acqua pubblica.

4) ONERI ISTRUTTORI

Ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, il soggetto proponente, al momento della presentazione della domanda, è obbligato al versamento di una somma pari allo 0,03 per cento dell'investimento come risultante dal progetto presentato, finalizzata a coprire le spese istruttorie.

Per le pratiche in itinere, con la nota di convocazione della Conferenza di servizi per l'adozione della decisione conclusiva, il soggetto proponente è invitato a procedere al versamento di una somma pari allo 0,03 per cento dell'investimento come risultante dal progetto presentato. Il soggetto proponente è obbligato ad inviare all'Amministrazione copia dell'avvenuto versamento entro la seduta della Conferenza di servizi.

C) Disciplina della fase transitoria

Per le domande di concessione idrica pervenute al protocollo entro la data di entrata in vigore della DGR 2204/2008 (16.09.2008), il cui iter non è ancora concluso, il Genio Civile/Sportello Unico fissa, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, un termine non superiore a 30 giorni entro il quale il richiedente deve manifestare la sussistenza dell'interesse alla conclusione del procedimento. In caso affermativo, il procedimento è riattivato e per quanto possibile, si applica la procedura prevista dal presente provvedimento, fatti salvi i procedimenti e gli atti intermedi già perfezionati.

Per le domande pervenute al protocollo successivamente all'entrata in vigore della DGR 2204/2008 la presente delibera si applica secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui non sia intervenuta la pubblicazione dell'avviso di presentazione della prima domanda, l'Ufficio richiede, ove necessario, l'aggiornamento documentale, ed esamina la domanda nel rispetto della nuova procedura per quanto compatibile;

- nel caso in cui sia già conclusa la fase di pubblicazione degli avvisi ma non sia stata pubblicata l'ordinanza di istruttoria, le domande giacenti vengono inviate, all'Autorità di Bacino per il parere di competenza. La procedura prosegue, quindi, secondo le nuove disposizioni a partire dal punto 3 della parte A;

- nel caso in cui sia stata già pubblicata l'ordinanza di istruttoria ma non sia ancora intervenuto il parere della Commissione tecnica di cui alla DGR n. 3493 del 30.12.2010, procede il dirigente della Direzione Difesa del Suolo secondo le nuove procedure a partire dal punto 4) della parte A) trasmettendo la domanda all'Autorità di Bacino per il parere di competenza;

- nel caso in cui sia stata già operata la scelta sulle concorrenze, la domanda selezionata viene inviata all'Autorità di Bacino per il parere di competenza.

Per le domande per le quali è applicata la procedura stabilita dalla DGRV 1000/2004 e che sono assoggettate a procedura di VIA, il Dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA, provvede ad inoltrare ai soggetti proponenti richiesta di integrazione della domanda presentata, secondo quanto previsto dal D.M. 10.9.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Entro 90 giorni dalla richiesta, salvo richiesta motivata di proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni, nel caso in cui il soggetto proponente non abbia provveduto compiutamente alle integrazioni, il Dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA stabilisce con decreto l'improcedibilità della domanda.

Nel caso in cui la procedura di VIA abbia esito positivo, il procedimento si conclude con delibera della Giunta regionale avente i medesimi contenuti della delibera di cui al punto 3) parte B) del presente provvedimento.

La procedura di cui alla presente delibera si applica invece integralmente a tutte le nuove domande presentate dopo la data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento.

D) Varianti

La procedura di cui alla presente delibera si applica anche nel caso di modifiche sostanziali al progetto o all'impianto esistente, così come definite dall'art. 49 del RD 1775/1933, dall'art. 5 comma 1 let. l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs. 28/2011.

PARTE TERZA

CONCORSI

AZIENDA ULSS N. 4, ALTO VICENTINO

Concorso pubblico, Bando n. 4/2013, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Dirigente Sanitario (profilo professionale: Medici - disciplina: radiodiagnostica) e Concorso pubblico, Bando n. 5/2013, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Dirigente Sanitario (profilo professionale: Medici - disciplina: urologia).

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 345 e n. 346 di reg. del 18.04.2013, sono stati indetti:
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Dirigente Sanitario (profilo professionale: Medici - disciplina: radiodiagnostica) - (Bando n. 4/2013).
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Dirigente Sanitario (profilo professionale: Medici - disciplina: urologia) - (Bando n. 5/2013).

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in vigore per le Aziende Sanitarie Locali.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 20.12.1979 n. 761, al D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., al D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, nonché dalle norme di cui alla Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i., nonché dai CC.CC.NN.LL. vigenti Area Dirigenza Medica e Veterinaria.

1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174);
b) limiti di età: età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme sul collocamento a riposo d'ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" prima dell'immissione in servizio;
d) laurea in medicina e chirurgia
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini.

   Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Tale personale dovrà allegare alla domanda, anziché la documentazione attestante il possesso della specializzazione nella disciplina, la documentazione attestante la posizione di ruolo in qualità di Dirigente Sanitario di primo livello, alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo, presso altra Azienda U.L.S.S. o Azienda Ospedaliera. I titoli di studio e professionali conseguiti all'estero, devono aver ottenuto la necessaria equipollenza ai titoli italiani, rilasciata dall'Autorità competente.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al Concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro (01.09.1996).

I requisiti prescritti, ad esclusione del limite massimo di età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando determinato dalla sua pubblicazione - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale. Il requisito del rispetto del limite massimo di età deve, invece, sussistere alla data di assunzione.

2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 4 della Regione Veneto, devono pervenire, **entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando** - per estratto - **nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica**, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" - Via Rasa n. 9 - 36016 - Thiene (VI) il cui orario di servizio è il seguente:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
- venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

Si precisa che agli operatori addetti all'Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle domande e relativi allegati.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

I candidati hanno altresì facoltà di presentare la domanda, corredata dei documenti, a mezzo posta elettronica certificata, mediante trasmissione in via telematica all'indirizzo: protocollo@cert.ulss4.veneto.it.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità.

L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto. L'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (Allegato "A"), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il codice fiscale;
4. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
5. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6. le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
7. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti presso cui gli stessi sono stati conseguiti. Per il titolo conseguito all'estero, riconosciuto equipollente a quello italiano con Decreto Ministeriale, dovrà essere allegata la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana. Per la Specializzazione deve essere indicato se la medesima è stata conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e/o del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nonché la durata del corso.
8. l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi:
9. la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
10. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni);
11. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
12. la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 e 19/bis del D.P.R. 445/2000, della documentazione in fotocopia semplice, unita a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la domanda a mezzo servizio postale, deve, oltre alla dichiarazione di conformità all'originale, anche allegare la fotocopia di un documento di identità valido;
13. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. 05.02.1992, n. 104 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
14. l'eventuale diritto alla riserva di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68;
15. il consenso all'utilizzo dei dati personali, compresi quelli "sensibili", se necessari alla procedura concorsuale di cui trattasi (D.Lgs. n. 196/2003);
16. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata;
17. l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC;

La domanda dovrà essere datata e firmata.

Il Candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di casella di posta anche se certificata.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.

Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.

Chi ha titolo alla riserva di posti deve imprescindibilmente indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto diritto, allegando i relativi documenti probatori.

Eventuali preclusioni per i candidati di religione ebraica alla effettuazione delle prove di concorso nelle giornate di sabato o nelle altre festività religiose ebraiche devono essere espressamente indicate nella domanda.

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

À sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i Candidati non dovranno chiedere o produrre alla

Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti che risultano in possesso alla stessa.

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

- un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, nel quale siano indicate le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Si precisa che le dichiarazioni ivi inserite saranno oggetto di valutazione (se valutabili) solo se il medesimo è redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente sottoscritta e datata e quindi sotto la personale responsabilità del candidato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e s.m.i.);
- un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
- fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità;
- tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, come di seguito precisato:
  a) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (ad esempio: titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque stati, fatti e qualità personali previsti dall'art art. 46);
  b) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,(per autoricertificare servizi prestati presso strutture pubbliche, attività didattica, e prestazioni occasionali);
  c) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi art. 19 DPR 445/2000 s.m.i., per autocertificare la conformità delle copie allegate.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, l'Azienda U.L.SS. procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto d'impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.

4) VALUTAZIONE DEI TITOLI

Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i Candidati non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti che risultano in possesso alla stessa.

I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione esaminatrice, nominata successivamente con provvedimento del Direttore Generale, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera punti 10;
b) titoli accademici e di studio punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
d) curriculum formativo e professionale punti 4.

TITOLI DI CARRIERA:

Art. 27 D.P.R. 483/1997

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 483/1997:
   1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
   2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;

Sono parimenti valutabili i servizi prestati nei casi ricompresi e con le modalità previste dagli artt. 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 483/1997, i relativi certificati devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali, per essere valutati a punteggio pieno dovranno contenere estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità, inoltre per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi del riconoscimento IPAB.

I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997. Per la valutazione del servizio militare, la copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per la valutazione stessa.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:

Art. 27 D.P.R. 483/1997

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione;

f) per la specializzazione conseguita à sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n. 257 o à sensi del D. Lgs. 17.08.1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 0017806/PDGRUPS/1.8.d.n. 1.1/1 del 11.03.2009 recepita con deliberazione n. 525 del 31.03.2009.

Per la valutazione delle PUBBLICAZIONI, dei TITOLI SCIENTIFICI e del CURRICULUM FORMATIVO e PROFESSIONALE si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997.

Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere prodotte in originale o copia autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale. Esse devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti individuato l'apporto del candidato.

Tutte le esperienze o attività lavorative prestate presso Enti Privati e/o Case di Cura Accreditate e Convenzionate, ai fini della loro valutazione, dovranno essere documentate all'atto delle presentazione della domanda.

Non saranno valutati titoli o autocertificazioni presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, ne saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

5) COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prova scritta (punti 30): relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

Prova pratica (punti 30): 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione; 3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

Prova orale (punti 20): sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario e la sede della prova scritta verrà comunicato ai Candidati, a cura della Commissione Esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse. Ai Candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale verrà data comunicazione con indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Ove la Commissione stabilisca di procedere nello stesso giorno all'effettuazione delle prove, la data sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.

Ai candidati che conseguono, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 483/97, l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Verranno osservate inoltre tutte le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.R. 483/97.

6) GRADUATORIA - RISERVA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, una volta riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione Esaminatrice, sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS.

Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12.03.1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria del presente concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine

di trentasei mesi dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Ente e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero per posti dello stesso profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili nelle diverse strutture dell'Azienda, anche a tempo determinato.

La graduatoria di merito potrà essere oggetto di utilizzo anche da parte di altri Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7) CONFERIMENTO DEI POSTI

L'Azienda, con l'approvazione della graduatoria di merito, non assume alcun obbligo giuridico circa il suo utilizzo per eventuali assunzioni a vario titolo, non sorgendo a beneficio del candidato vincitore e degli altri utilmente collocati nella graduatoria stessa, alcun diritto soggettivo al riguardo.

L'Azienda U.L.SS., procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici previa stipula del contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese e richiesto l'eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.

L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi e provvedimenti che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione e sarà subordinata all'acquisizione della autorizzazione regionale.

Nel termine di 30 giorni, l'interessato - sotto la propria responsabilità - deve dichiarare di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate del D.Lgs. n. 165/2001.

L'Azienda U.L.SS. verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di recesso è adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS.

Il rapporto di lavoro con l'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" sarà di tipo esclusivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 15-quarter del D.Lgs. 502/92, nel testo novellato dal D.L. n. 81/2004, convertito con modificazioni in legge 26 maggio 2004, n. 138.

I vincitori del concorso pubblico sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi. Al fine del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità a tutti gli effetti.

La conferma a tempo indeterminato diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei.

In relazione alle mansioni da svolgere potrà essere necessario l'utilizzo del mezzo proprio per eventuali spostamenti nelle varie strutture aziendali. In tal caso l'Azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute secondo le vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso devono permanere, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/01, nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.

8) AVVISO

Ai sensi dell'art. 6 - ultimo comma - del DPR 10.12.1997 n. 483, la Commissione incaricata del sorteggio dei Componenti la Commissione Esaminatrice procederà all'estrazione dei nominativi il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, alle ore 9.00 presso la Sede Centrale dell'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" - Dipartimento Risorse Umane, Via Rasa n. 9, 36016 Thiene (VI).

Qualora sia accertata la carenza dei prescritti requisiti da parte di alcuni componenti estratti, sarà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 15 giorni, il primo giorno, non festivo, alla stessa ora e nello stesso luogo.

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n, 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" -Servizio Personale - per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" - Direttore del Servizio Personale, titolare del trattamento.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.

10) RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI

I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso potranno essere restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.

I Candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dall'approvazione della graduatoria con spese a loro carico, la restituzione dei documenti presentati per la partecipazione al concorso. Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda procederà al macero del materiale, senza alcuna responsabilità, salvo necessità connesse ad eventuali procedure giurisdizionali.

Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.

11) NORME FINALI

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni, del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Unità Sanitarie Locali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento alle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997, n. 483, al D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., nonché al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., in particolare quelle introdotte dal D.Lgs. 19.06.1999, n. 229.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Servizio Personale - Ufficio Giuridico dell'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" - Via Rasa n. 9 - 36016 Thiene (VI) - tel.: 0445/389224-389350; copia del bando è reperibile nel sito www.ulss4.veneto.it.

Il Direttore generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4
Avv. Daniela Carraro

AZIENDA ULSS N. 4, ALTO VICENTINO

Graduatorie concorsi e avvisi pubblici.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997 si pubblicano le graduatorie di merito formate a seguito espletamento dei seguenti Concorsi e Avvisi Pubblici:

Concorso Pubblico, Bando n. 11/2012, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Sanitario (profilo professionale: Medici - disciplina: Anestesia e Rianimazione)

Progr.	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1	FAILO ENRICO	78,218
2	FRUNZO FRANCESCO	77,725
3	STRIPPOLI ANDREA	72,596
4	SANTANIELLO GIOVANNI	72,105
5	MARAGÒ MARIA ROSARIA	69,885
6	DALLOCCHIO GIULIA	69,646
7	SIMONE VALENTINA	68,705
8	NUTRICATI MARCELLO	68,121
9	PETROLÀ ALESSANDRA	67,316
10	FUCILI GLORIA	61,391

(Deliberazione del Direttore Generale n. 344 di reg. del 18.04.2013)

Avviso Pubblico, Bando n. 01/2013, per titoli e colloquio, a tempo determinato in via di supplenza, per il conferimento di n. 1 Dirigente del ruolo professionale (profilo professionale: Ingegnere) da assegnare all'U.O.C. Servizio Risorse Informatiche

Progr.	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1	RIZZOTTO GIANCARLO	79,809
2	MANGANOTTI ALESSANDRO	73,979
3	SCREMIN LUCA	72,484
4	BORILE GIOVANNI	64,791
5	MARCASSA VALERIO	64,000
6	MASIERO DARIO	63,505

(Deliberazione del Direttore Generale n. 332 di reg. del 11.04.2013)

Il Direttore generale dell'Azienda U.L.SS. n. 4
Avv. Daniela Carraro

AZIENDA ULSS N. 5, OVEST VICENTINO

Graduatorie concorsi pubblici.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 483/1997 e del D.P.R. 220/2001 si rendono noti i risultati dei seguenti concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato:

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO

Infermiere Pediatrico
(graduatoria approvata con deliberazione n. 492 del 13.11.2012)

	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1)	BIVOLU IULIANA	p. 61,030
2)	ZORZETTO BEATRICE	p. 61,000
3)	TERRAGNO CHIARA	p. 58,072
4)	DAL BROI PAOLA	p. 58,001
5)	TODESCHINI GLORIA	p. 56,010
6)	TRABATTONI SERENA	p. 56,000
7)	D'AMICO VALENTINA MARIAPIA	p. 55,040
8)	TUFARI SIMONA	p. 55,023
9)	SORRENTINO ANTONINO	p. 53,873
10)	TROCINO GLORIA	p. 50,000

DIRIGENTE MEDICO

disciplina di Cardiologia
(graduatoria approvata con deliberazione n. 536 del 11.12.2012)

	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1)	MARINELLI ALESSIO	p. 84,056
2)	LANZELLOTTI DAVIDE	p. 82,400
3)	LODDO ILARIA	p. 81,078
4)	SOLDÀ ELENA	p. 80,453
5)	PELLEGRINI PAOLO	p. 77,486
6)	PAOLINI CARLA	p. 75,370
7)	BUSA MANUELA	p. 74,251
8)	VERMI ANNA CHIARA	p. 73,801
9)	PAGLIANI LEOPOLDO	p. 72,953
10)	GUERRIERI GIUSEPPE	p. 70,594
11)	FARICELLI SIMONE	p. 67,864
12)	IPPEDICO ROBERTA	p. 66,880
13)	TRICHILO ROBERTO	p. 66,837
14)	DAL BIANCO LUCIA	p. 64,477

DIRIGENTE FARMACISTA

disciplina di Farmacia Ospedaliera
(graduatoria approvata con deliberazione n. 538 del 11.12.2012)

	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1)	TABELLI VALENTINA	p. 79,697
2)	GIURRANDINO ANTONINO	p. 78,388
3)	BERNARDI ALESSANDRA	p. 78,140
4)	FESTA CARLA	p. 76,652
5)	TROJNIAK MARTA PAULINA	p. 73,341
6)	CAVAZZANA ANNA	p. 71,903
7)	ESPOSITO LUCIA	p. 71,678
8)	CAVALLI MAURIZIO	p. 66,340
9)	CAPRIGLIONE ANTONIO	p. 60,000
10)	AURIEMMA LUIGIA	p. 58,906
11)	AGNOLETTO LAURA	p. 57,197

DIRIGENTE FARMACISTA

disciplina di Farmaceutica Territoriale
(graduatoria approvata con deliberazione n. 539 del 11.12.2012)

	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1)	VENCATO CHIARA	p. 72,886
2)	ZIMOL ROBERTA	p. 71,147
3)	MANNUCCI FRANCESCA	p. 70,678
4)	GIURRANDINO ANTONINO	p. 68,388
5)	SCHIAVO ALESSANDRA	p. 67,299
6)	ZAGO LISA	p. 67,183
7)	CICCOTTI MARIA ELENA	p. 64,391
8)	SCHIEVENIN FEDERICA	p. 63,200
9)	FESTA CARLA	p. 61,652
10)	GANDINI ANNA	p. 61,324
11)	TROJNIAK MARTA PAULINA	p. 61,211
12)	SPADARO FRANCESCA	p. 61,051
13)	CAVAZZANA ANNA	p. 59,903

DIRIGENTE MEDICO
disciplina di Ortopedia e Traumatologia
(graduatoria approvata con deliberazione n. 128 del 21.03.2013)

	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1)	DONNINI LUCA	p. 85,563
2)	GATTI ANDREA	p. 81,811
3)	ZACHOS ALEXANDROS	p. 76,158
4)	FARACO PINA	p. 75,491

AZIENDA ULSS N. 8, ASOLO (TREVISO)

Avviso pubblico, per titoli, per conferimento incarichi, a tempo determinato per dirigente medico disciplina geriatria.

Deliberazione 30 aprile 2013, n. 426.

Scadenza: **ore 12,00 del 17° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**.

Per informazioni e per ricevere copia del suddetto avviso, rivolgersi all'Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato - Ufficio Concorsi - di Asolo (telefono 0423/526124).

Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet://www.ulssasolo.ven. it

Il Direttore Generale
dott. Bortolo Simoni

AZIENDA ULSS N. 10, VENETO ORIENTALE

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico, disciplina: ortopedia e traumatologia.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico - disciplina: "ortopedia e traumatologia".

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti previsti, scade il **15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR**. Le domande devono essere indirizzate al direttore generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10, Piazza De Gasperi n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE). Il bando integrale è consultabile sul sito internet http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/avvisi.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228284 - 0421/228286).

Il direttore generale
dott. Carlo Bramezza

AZIENDA ULSS N. 17, ESTE (PADOVA)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario - categoria: D.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 23.01.2013, esperite le procedure di mobilità ex art. 19 del C.C.N.L. integrativo del Comparto Sanità, sottoscritto il 20.09.2001 e ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 49 del d.lgs. n. 150/2009, è indetto il suddetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS.

Alla predetta posizione funzionale, è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Unità Locali Socio Sanitarie.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al DPR 27.03.2001, n. 220.

Questa amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dagli artt. 7 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001.

RISERVA DEI POSTI

Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9 del D.lgs. n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all'unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario nelle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Sono fatte salve, nei termini previsti dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001, le percentuali da riservare alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché a ogni altra vigente disposizione di legge in materia.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell'Azienda;

requisiti specifici:

- LAUREA abilitante alla specifica professione L/SNT/4 - CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE - ASSISTENTE SANITARIO di cui al D.M. 19.02.2009
  ovvero LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE di cui al D.I. 02.04.2001
  ovvero DIPLOMA UNIVERSITARIO (D.M. 17.01.1997, n. 69) o TITOLI EQUIPOLLENTI come stabilito dal Decreto 27.07.2000 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22.08.2000);
- iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente.

Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell'ULSS 17, Via Marconi, 19 - 35043 Monselice, dovrà pervenire perentoriamente **entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando**, per estratto, **sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica**.

La stessa potrà, inoltre:

- essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo di questa Azienda, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
- essere presentata per via telematica mediante PEC all'indirizzo protocolloinformatico.ulss17@pecveneto.it, con la precisazione che tutti gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda, come più sopra indicato, comporta la non ammissibilità al concorso.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda i candidati devono indicare, secondo lo schema esemplificativo di cui all'ALLEGATO A, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o del proprio paese e permesso di soggiorno;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio (e l'eventuale recapito telefonico) presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1). L'aspirante ha, inoltre, l'obbligo di comunicare per iscritto le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito;
9) la specificazione di ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 L. 104/1992;
10) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
11) gli eventuali titoli che danno diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio, previsti dal D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 487/94, ad esclusione dell'età, a pena di mancata valutazione;
12) firma in calce alla domanda.

Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti, devono indicare nella domanda la norma di Legge o Regolamento che conferisce loro detto diritto nonché allegare la relativa documentazione probatoria.

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli relativi a quanto sopra indicato mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo che contestualmente all'istanza, possono essere presentate sia le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sia le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare in originale ovvero autocertificare nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i seguenti documenti:
1) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data, della sede e della denominazione completa dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;
2) iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente;
3) certificati di servizio valutabili nei titoli di carriera;
4) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale oppure presentate in copia autenticata ai sensi dell'art. 19 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La domanda deve essere corredata da un curriculum formativo e professionale datato e firmato e da un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Il candidato deve comprovare il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui ai precedenti punti 1) e 2) solo con la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.):

A. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE, ai sensi dell'art. 46 del citato DPR (ALLEGATO C):

sono ammesse certificazioni, anche contestuali all'istanza concorsuale, relative ai seguenti stati, fatti, e qualità personali: titolo di studio, iscrizione ordine professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli stati, fatti e qualità personali previsti dal punto 1) del citato articolo, in particolare:
- le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazioni, abilitazioni, devono obbligatoriamente indicare la scuola dove sono stati conseguiti i relativi diplomi nonché le date di conseguimento;
- per le dichiarazioni relative ai corsi di aggiornamento si dovrà obbligatoriamente specificare:
  - se trattasi di: corso di aggiornamento, convegno, seminario o meeting;
  - organizzato da _____ città _____, via _____ tel./fax _____;
  - oggetto _____ tenutosi a _____ presso _____ in data _____ di n. __ giornate/ore, con/senza esame finale.

B. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, ai sensi dell'art. 47 del DPR sopra citato, (ALLEGATO B):

da utilizzare in particolare, per autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni o privati e per autenticare eventuali copie di documenti.

Nelle dichiarazioni inerenti a eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o privati, deve essere specificato il profilo professionale e la posizione funzionale di inquadramento, il periodo esatto di servizio e se lo stesso è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale, con la precisazione di eventuali interruzioni. Va riportata, inoltre, la misura della eventuale riduzione del punteggio prevista dall'art. 46 del DPR n. 761/1979.

C. per quanto riguarda copia di un atto o documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato da privati, la conformità all'originale

può essere apposta in calce alla copia stessa, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) legge 16.1.2003 n. 3.

Si precisa quanto previsto dall'articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000, successivamente modificato dall'art. 15, della legge n. 183/2011: "le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47"(ALLEGATO B e C).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, non saranno considerate, se rese con modalità diverse da quelle sopra specificate, ovvero incomplete o prive di tutti gli elementi e i dati necessari a determinare la valutabilità ai fini degli atti ad esse conseguenti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice secondo le disposizioni contenute negli artt. 8, 11, 20 e 21 del DPR n. 220/2001.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del bando.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
titoli di carriera punti 10;
titoli accademici e di studio punti 05;
pubblicazioni e titoli scientifici punti 05;
curriculum formativo e professionale punti 10.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice del presente concorso, sarà costituita come stabilito dall'art. 44 del DPR n. 220/2001 e potrà essere integrata da membri aggiunti ai sensi dell'art. 6 c. 11 del regolamento ultimo citato.

PROVE D'ESAME

Le prove d'esame si svolgeranno secondo le modalità fissate dall'art. 7 DPR n. 220/2001. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Le prove d'esame sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: su materie attinenti all'attività professionale e del servizio, in relazione all'attività clinica, organizzativa e gestionale.

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

PROVA ORALE: sulle materie delle precedenti prove, oltre che alla verifica della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e, almeno a livello iniziale, della lingua INGLESE.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Al termine delle prove, la commissione formulerà la graduatoria di merito dei candidati.

Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna prova d'esame la prevista valutazione di sufficienza.

Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti di quanto previsto dall'art. 5 DPR n. 487/1994, così come modificato dall'art. 5 DPR n. 693/1996 e dall'art. 3, comma 7, della L. n. 127/1997 e dall'art. 2, punto 9, della L. n. 191/1998.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell'ULSS, ed è immediatamente efficace: la stessa sarà consultabile presso il sito internet dell'Azienda www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.

ADEMPIMENTO DEI VINCITORI

L'assunzione del vincitore del concorso è condizionata alle eventuali disposizioni restrittive in materia di assunzioni per enti del S.S.N. della "legge finanziaria".

L'ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di inizio servizio.

L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di sei mesi.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Ulss.

Durante il periodo di validità della graduatoria di cui al presente concorso, non viene restituito alcun documento se non ai candidati che non sono stati ammessi o che ammessi non hanno superato le prove.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti per i dipendenti civili dello stato di cui al DPR 10.01.1957, n. 3, al DPR 03.05.1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni.

L'ULSS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per ricevere copia integrale del presente bando, rivolgersi all'ULSS 17, U.O.C. Gestione del Personale - Ufficio Concorsi e Procedure Selettive, via Marconi, 19 - Monselice, tel. 0429.788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it

Il Direttore Generale
Giovanni Pavesi

Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA

Al Direttore Generale
Azienda Ulss n. 17
Via Marconi, 19
35043 Monselice

Il/la sottoscritto/a …….. chiede di essere ammesso/a al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario - ASSISTENTE SANITARIO.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.:

dichiara:

- di essere nato/a il ..... a ……;
- di essere residente a ……;
- di essere cittadino/a ……

ovvero

- di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da …… il …… data di scadenza ……;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …… (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
- di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i processi penali pendenti);
- di essere in possesso del titolo di studio di …… conseguito il …… presso ……. di …… con sede in via ……;
- di essere iscritto/a al n. …….. dell'albo del relativo albo professionale della Provincia/Regione di …… con decorrenza dal ……;
- di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: ……;
- di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- aver diritto (a pena di mancata valutazione), ove ricorra il caso, a preferenza nella nomina, in caso di parità di merito, in quanto:……;
- di necessitare di specifico ausilio in base al proprio handicap e/o di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 L. 104/1992;

- di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.

Dichiara, inoltre, la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., dei seguenti documenti:
1 ……;
2 ……;
3 ……;
Ogni comunicazione relativa al presente concorso deve essere fatta al seguente indirizzo:
Sig. ……
Via …… n. ….
CAP …….. Città ……..
Tel. ……..
Data …….. Firma ……
ALLEGATI: copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ___/___/_____ residente a _____ via _____ n. ___,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.,

DICHIARA (1)

_____
_____
_____
Letto, confermato e sottoscritto il (data) _____

IL DICHIARANTE _____

ALLEGATI: copia documento di riconoscimento in corso di validità.

(1) Per le dichiarazioni relative a stati di servizio si dovrà specificare:
- l'amministrazione presso la quale il servizio è stato prestato;
- l'esatta indicazione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) della durata del rapporto di lavoro e gli eventuali motivi di risoluzione dello stesso;
- il profilo professionale;
- se il servizio è stato prestato a tempo parziale;
- i periodi di aspettativa senza assegni usufruiti.

Nel caso di servizi prestati presso Enti del S.S.N. deve essere specificato se ricorrono o non le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR n. 761/1979.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative all'atto che sostituiscono.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ _____ il ___/___/_____ residente a _____ via _____ n. ___,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.,

DICHIARA (1)

_____
_____
_____

Letto, confermato e sottoscritto il (data) _____
IL DICHIARANTE _____

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative all'atto che sostituiscono.

(1) Per le dichiarazioni relative ai corsi di aggiornamento si dovrà specificare:

- se trattasi di: corso di aggiornamento, convegno, seminario o meeting;
- organizzato da _____ città _____, via _____ tel/fax _____;
- oggetto _____ tenutosi a _____ presso _____ in data _____ di n. ___ giornate/ ore, con/senza esame finale.
- area concorsi e avvisi.

COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)

Selezione pubblica per soli esami, per l'assunzione a tempo determinato ed orario part-time 18 settimanali per n. 2 agenti di polizia locale di Cat. C, posizione economica C1 del Ccnl.

Requisiti per l'ammissione: diploma di scuola media superiore di 2° grado; patente di guida delle categorie A e B (per coloro che hanno conseguito la patente di guida di tipo "B" prima del 26/04/1988 non è richiesta la patente di guida di tipo "A"); possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, L. 65/86 per ottenere la qualifica di Agente di P.S.

Termine di presentazione delle domande: **ore 12.00 di lunedì 17 giugno 2013**.

Calendario prove: eventuale pre-selezione: lunedì 24 giugno 2013 ore 09.00; prova scritta: mercoledì 26 giugno 2013 ore 09.00. La sede delle prove verrà comunicata con avviso sul sito internet.

Prova orale: martedì 02 luglio 2013 ore 10.00 presso la Sede Municipale.

Per informazioni: Servizio Personale dell'Ente - tel. 041/5071154 - 170, orario apertura: dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 13.00 oppure su www.comune.spinea.ve.it

Il Resp. Sett. Econom. Finanziario
dott.ssa Michela Scanferla

IPAB CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, ASIAGO (VICENZA)

Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore socio-sanitario a tempo pieno 36 ore settimanali - Cat. B - Posizione economica B1 Ccnl vigente Regioni-Autonomie Locali, tempo pieno e indeterminato.

Requisiti di ammissione: attestato di qualifica professionale di "Operatore socio sanitario" riconosciuto dalla Regione Veneto o equipollente.

Termine di presentazione delle domande: **30° giorno successivo data pubblicazione presente avviso su BUR**.

L'avviso è pubblicato sul sito: www.casariposoasiago.it

Per informazioni rivolgersi: Ufficio Segreteria dell'Ente tel. n. 0424 – 460740.

Il Presidente
Rag. Sandro Rigoni

IPAB CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTÀ MURATA, MONTAGNANA (PADOVA)

Modifica estratto avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato, ad orario pieno e parziale, nel profilo di: "educatore professionale-animatore", - area 3^ - (Categoria C, posizione economica C1- Ccnl dei dipendenti delle regioni e delle Aa.Ll.). (Pubblicato sul Burv. n. 35 del 19 aprile 2013).

REQUISITI SPECIALI DI AMMISSIONE: "I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

TITOLO DI STUDIO: "Laurea in educatore, o educazione professionale, laurea in educatore o educazione sociale, laurea in scienze dell'educazione, laurea in scienze della formazione e dell'educazione, laurea in pedagogia laurea in pedagogia sociale, laurea in scienza della formazione con indirizzo o curricolo attinente all'ambito, diploma di educatore professionale animatore conseguito a seguito dei corsi triennali di formazione, o altro titolo riconosciuto ai sensi degli accordi internazionali e della normativa vigente in materia".

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: - Le domande dovranno essere redatte obbligatoriamente secondo il fac simile allegato 1) all'avviso integrale ed inviate con raccomandata AR. a: Segretario Direttore della CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTÀ MURATA, Via Berga, 21-35044 MONTAGNANA (PD) o tramite propria PEC personale all'indirizzo PEC dell'Ente: casasoggiornomontagnana@pec.it o presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente e dovranno pervenire, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, **entro le ore 12,30 del giorno 17 giugno 2013** (termine perentorio).

COPIE DELL'AVVISO INTEGRALE e fac simile del modulo di domanda (allegato 1 all'avviso stesso), da utilizzare obbligatoriamente, pena l'esclusione, devono essere richiesti all'ufficio personale dell'Ente, con e mail indirizzata a: personale@cdrmontagnana.it o via telefonica, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (tel. 0429/800670 - 800228 - fax 0429800671), o scaricati dal sito internet:" http://www.cdrmontagnana.it/ ".

Il Segretario Direttore
dr. Bruno Zaffanella

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)

Avviso di selezione pubblica per titoli, prova pratica ed eventuale colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Coadiutore Amministrativo Esperto cat. BS da assegnarsi alla SCT4 - Struttura Complessa Territoriale del Friuli Venezia Giulia - Sezione Territoriale di Pordenone dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 178 del 11/04/2013, è indetta una selezione pubblica per titoli, prova pratica ed eventuale colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 coadiutore amministrativo esperto cat. Bs da assegnarsi alla SCT4 - Struttura Complessa Territoriale del Friuli Venezia Giulia - Sezione Territoriale di Pordenone dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il **30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso,** per estratto, **nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, IV Serie speciale Concorsi ed esami.

Il bando è disponibile consultando il sito www.izsvenezie.it. Per informazioni: tel. 049/8084246 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00) oppure cgallo@izsvenezie.it.

Il Direttore Generale
Prof. Igino Andrighetto

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Padova. Avviso Pubblico n. 70/2013. Avviso per l'affidamento della concessione di sfalcio dei prodotti erbosi su area demaniale relativamente al lotto n. 60 in sinistra idraulica del Canale Pontelongo nei comuni di Bovolenta (PD) e Pontelongo (PD), dal ponte di Bovolenta fino al ponte ferroviario di Pontelongo, per complessiva superficie sfalciabile e catastale di Ha. 17.97.49. Prot. n. 183070 del 30/4/2013.

Si rende noto

che questa Amministrazione intende affidare in concessione lo sfalcio dei prodotti erbosi su area demaniale, relativamente al lotto n. 56 in destra idraulica del Canale Pontelongo nel comune di Pontelongo (PD), dal ponte di Bovolenta al ponte ferroviario di Pontelongo per complessiva superficie sfalciabile e catastale di Ha. 19.42.96 di cui si allega l'elenco mappali, la relativa planimetria e la sezione tipo.

Le Ditte interessate dovranno dichiarare l'intenzione di ottenere il lotto come sopra identificato in concessione per effettuare lo sfalcio di prodotti erbosi. Inoltre, qualora in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, dovranno dichiarare di voler esercitare il diritto di preferenza quale proprietario di terreno confinante con l'intero bene demaniale di cui all'art.51 della Legge 203/1982 (che ha sostituito l'art.2 della Legge n. 11/1971) ovvero il diritto di prelazione quale concessionario uscente ai sensi dell'art.4 bis della citata Legge 203/1982 (introdotto dall'art.5 del D.Lgs.228/2001).

Sia il diritto di prelazione che quello di preferenza possono essere esercitati esclusivamente da soggetti che svolgono attività di imprenditore agricolo o coltivatore diretto. Il possesso dei requisiti dovrà essere debitamente documentato all'atto della comunicazione di voler esercitare il diritto medesimo.

Sono prive d'effetto le domande di prelazione o preferenza avanzate da soggetti sprovvisti di tale requisito.

La dichiarazione (in carta semplice), unita ad apposita domanda (fac-simile allegati alla presente) dovrà pervenire alla REGIONE DEL VENETO - UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA - Corso Milano n. 20 - 35137 PADOVA (PD), **entro le ore 12.00 del giorno 3 giugno 2013**

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data.

L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della concessione per l'intero lotto senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente di Euro 3,08 (tre/08) all'ettaro annuo, aggiornato annualmente con il coefficiente relativo all'aggiornamento ISTAT.

Le condizioni del rapporto di concessione sono regolate dal disciplinare allegato che dovrà essere sottoscritto dalla ditta per accettazione, all'atto del rilascio della concessione.

Nel caso provengano più domande di concessione, l'Ufficio procederà ad esperire apposita gara con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta.

Si avverte sin d'ora che in sede di presentazione delle offerte i partecipanti dovranno allegare una cauzione provvisoria a garanzia della validità dell'offerta di Euro 456,00 (euro quattrocentocinquantasei/00) e cioè pari al 2% (due per cento) dell'importo del totale della fidejussione per sfalcio, da presentare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente; nel solo caso di polizza assicurativa la stessa dovrà essere redatta in conformità allo schema tipo 1.1 del D.M. 123/04.

La polizza fidejussoria ovvero l'atto di fidejussione dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Tale garanzia copre la mancata assegnazione della concessione con decreto per fatto dell'aggiudicatario.

All'atto del rilascio della concessione l'aggiudicatario deve aver corrisposto il canone così come da offerta presentata e deve produrre fidejussione pari a Euro 22.800,00 (euro ventiduemilaottocento/00) a garanzia degli adempimenti assunti con la firma del disciplinare.

Questo Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, presso il Comune di Pontelongo (PD) e presso le principali Associazioni di Categoria degli Agricoltori.

Il Dirigente regionale
Dott. Ing. Tiziano Pinato

Avviso Pubblico n. 70/2013

Prot. n. 183648 del 2/5/2013

DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA PER SFALCIO PRODOTTI ERBOSI

Alla
Regione del Veneto
U.P. Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20
35137 PADOVA PD

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____in via _____

tel._____

CHIEDE

di partecipare alla gara per il rilascio della concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi su area demaniale, con **canone a base d'asta pari a €. 3,08 (tre/08) all'ettaro annuo**, individuata come segue: **lotto n. 56 in destra idraulica del Canale Pontelongo nel comune di Pontelongo (PD),** dal ponte di Bovolenta al ponte ferroviario di Pontelongo per complessiva superficie sfalciabile e catastale di Ha. 19.42.96.
alle condizioni stabilite dallo schema di disciplinare di concessione di cui ho preso visione e che accetto integralmente.

Le comunicazioni dovranno essermi inviate al seguente indirizzo:

Via _____ n°_____ Cap _____ Città _____

Tel. _____ Fax. _____ cell. _____

e-mail _____

Data Firma _____

DICHIARAZIONE

Io sottoscritt__ _____

nat __ a _____ il _____ ,

residente a _____ prov. (_____)

in via_____ n. _____

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, al fine di ottenere la concessione di cui all'Avviso Pubblico n. **70/2013** Prot. n. 183648 del 2/5/2013

☐ di svolgere attività di **IMPRENDITORE AGRICOLO o COLTIVATORE DIRETTO**

Nonché di essere in possesso dei seguenti requisiti:

☐ **DIRITTO DI PREFERENZA** quale proprietario di terreno confinante con il bene demaniale di cui all'art. 51 L. 203/1982;

☐ **DIRITTO DI PRELAZIONE** quale concessionario uscente ai sensi dell'art. 4 bis L. 203/1982;

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.

A sostegno allego documentazione comprovante i requisiti dichiarati.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del DLgs n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede.

_____

Luogo e data

Il dichiarante

_____

Firma leggibile

Si allega copia documento d'identità del dichiarante in corso di validità (art.38 D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA)

Bando di gara per il servizio di trasporto scolastico con scuolabus riservato agli alunni frequentanti gli Istituti scolastici presenti nel territorio comunale (CIG 50860358D9).

I.1) Comune di Noventa di Piave, Piazza G. Marconi n. 1, C.A.P.30020 tel. 0421 65212, fax: 0421 658604; protocollo@comune.noventadipiave.ve.it; Indirizzo Internet (URL): www.comune.noventadipiave.ve.it; Responsabile del procedimento: Donatella Maschietto.

II.1.2) Categoria del servizio: n. 02.

II.1.5) L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con scuolabus riservato agli alunni frequentanti gli Istituti scolastici presenti nel territorio comunale: — scuola dell'Infanzia statale, — scuola Primaria statale, — scuola Secondaria di 1° grado statale. La ditta aggiudicataria dovrà garantire anche la presenza di un accompagnatore sugli scuolabus adibiti al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia.

II.2.1) Media chilometrica annua di percorrenza di 43.265 Km. presunti, per 4 anni (pari a 173.060 Km.) Importo complessivo dell'appalto, a base d'asta, € 346.120,00 oltre IVA.

II.3) Durata: dal 01.09.2013 al 31/08/2017.

IV.1.1) Procedura: aperta.

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

IV.3.4) Termine ricezione offerte: **28.6.2013 - 12:30**;

IV.3.8) Apertura offerte: 28.6.2013 - 13:30.

VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su:
www.comune.noventadipiave.ve.it.

VI.5) GUUE: 24.04.2013

Il Responsabile di p.o. affari generali
Donatella Maschietto

COMUNE DI PORTOGRUARO (VENEZIA)

Bando di gara mediante procedura aperta per l'appalto del servizio quadriennale di brokeraggio assicurativo. Cig n. 50921818b0.

Ente Appaltante: Comune di Portogruaro - Piazza della Repubblica n. 1 - Tel. 0 421/277258 - Fax 0421/ 71217
e-mail: portogruaroragioneria@adria.it - sito internet .www.comune.portogruaro.ve.it

1) OGGETTO: Servizio di brokeraggio assicurativo
Servizio riservato ai soggetti iscritti all'Albo dei Broker di cui al D.lgs 209 del 7.09.2005
2) DURATA DELL'APPALTO: quattro anni con decorrenza dalla data di aggiudicazione.
3) IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO: Euro 68.000,00
4) PROCEDURA APERTA a sensi artt. 54 e 55 del D.LGS 163/2006 e s.m.i.
5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente piu' vantaggiosa - secondo i criteri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto
6) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: **18.06.2013 ore 11.00**
7) APERTURA delle offerte il 19.06.2013 ore 11.00
8) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tar Veneto

Lì, 08.05 .2013

Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria
dott.ssa Anna Rossit

IPAB CASA DI RIPOSO DI ASIAGO, ASIAGO (VICENZA)

Avviso di trattativa privata, per l'assegnazione in locazione ad uso abitativo di n. 1 appartamento, con pertinenza, di proprietà dell'ente, sito in Asiago (VI) via J. Scajaro, a seguito diserzione precedenti gare ad evidenza pubblica.

Si rende noto che la Casa di Riposo di Asiago (VI), Viale dei Patrioti, n° 69 intende procedere per trattativa privata alla locazione di un appartamento ad uso abitativo, con pertinenza, sito in Asiago.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del migliore offerente, secondo i criteri indicati nell'apposito avviso.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle **ore 12.00 del 10.6.2013.**

Per informazioni e per ritirare fotocopia integrale dell'avviso di trattativa, rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (tel. 0424/460740 - fax: 0424/464785).

L'avviso può essere ricevuto via e-mail previa richiesta all'indirizzo informatico: casa.riposo.asiago@tiscali.it.

Il Presidente
Rag. Sandro Rigoni

NOVENTA SERVIZI E PATRIMONIO SRL, NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA)

Bando per l'assegnazione in proprietà di lotti di terreno per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) destinati a imprese di costruzione e cooperative edilizie o società a partecipazione pubblica aventi finalità di edilizia residenziale pubblica.

La Soc. Noventa Servizi e Patrimonio s.r.l. ha indetto un bando (datato 07.05.2013) per l'assegnazione in proprietà di lotti di terreno per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) destinati a imprese di costruzione e cooperative edilizie o società a partecipazione pubblica aventi finalità di edilizia residenziale pubblica:

A - Lotto 5.1: Sup. catastale totale mq.1.504. Edificabilità: S.n. p. mq. 1.057.

B - Lotto 5.2: Sup. catastale totale mq. 719. Edificabilità: S.n. p. mq. 484.

Il prezzo a base di gara dei lotti (a corpo) è così determinato:

Lotto n. 5.1 euro 306.340,00. Lotto n. 5.2 euro 140.270,00. Oltre ad IVA a termini di legge.

Termini per la presentazione delle offerte: il giorno **13 novembre 2013 alle ore 12,00**

Apertura delle offerte in seduta pubblica: il giorno 14 novembre 2013, alle ore 9,30 per il lotto 5.1, e alle ore 11,30 per il lotto 5.2.

Per ulteriori informazioni si rinvia al bando di gara, e relativi allegati, pubblicato integralmente sul sito del Comune di Noventa di Piave (www.comune.noventadipiave.ve.it) e sul sito della Regione Veneto (www.rveneto.bandi.it).

L'Amministratore Unico
Dr. Alessandro Rupil

Esiti di gara

REGIONE DEL VENETO

Direzione Affari Generali - Avviso di appalto aggiudicato servizio di vigilanza delle sedi della Giunta Regionale del Veneto in Venezia.

1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto - Giunta Regionale.
2) Procedura di aggiudicazione: aperta, art. 55 D.Lgs. n. 163/2006.
3) Appalto aggiudicato: servizio di vigilanza delle sedi della Giunta Regionale del Veneto in Venezia. C.I.G. 4448813C9D.
4) Durata dell'appalto: anni 5 (cinque).
5) Valore massimo dell'appalto: € 1.750.000,00=, di cui € 1.500,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
6) Aggiudicazione: Aggiudicazione definitiva: Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali n. 133 del 13.02.2012; Efficacia dell'aggiudicazione: Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali n. 44 in data 08.04.2013.
7) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
8) Numero offerte: pervenute 3; ammesse 3.
9) Aggiudicatario: r.t.i. Axitea S.p.A. (mandataria) e C.I.V.I.S. S.p.A. (mandante), entrambe con sede in Milano.
10) Prezzo di aggiudicazione: € 1.449.168,00=, in funzione del monte ore stimato e dei servizi previsti dal capitolato di gara.

Il Dirigente Regionale
Loriano Ceroni

AVVISI

REGIONE DEL VENETO

Direzione formazione - Avviso pubblico per installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) (D.Lgs. 28/2011 - L.R. 10/1990). Apertura termini 2013 -2016.

- Con il provvedimento n. 653 del 7 maggio 2013 la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi per Installatori e manutentori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) (D.Lgs. 28/2011), 2013 - 2016.
- Le istanze possano essere presentate in diversi periodi nel corso dell'anno, secondo lo schema seguente:
  - Sportello 1) Presentazione domande dal 1 aprile al 30 aprile
  - Sportello 2) Presentazione domande dal 1 ottobre al 31 ottobre

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo. In ogni caso l'istruttoria relativa alle istanze presentate in un determinato periodo sarà effettuata nei 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei progetti.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista la possibilità di presentare le istanze e i relativi progetti **entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**.

- I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, le tipologie progettuali, le procedure ed i criteri di valutazione, i termini d'avvio e conclusione, sono esposti nella Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B) alla Delibera di approvazione dell'Avviso.
- Le istanze di riconoscimento dei progetti, in bollo ove previsto, dovranno essere trasmesse alla Giunta Regionale del Veneto − Direzione Formazione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane o Corriere con ricevuta che certifichi la data di spedizione), o, in alternativa, consegnate a mano all'Ufficio Protocollo della suddetta Direzione. Sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: "Installatore FER - 2013-2016".
- La trasmissione dell'istanza potrà avvenire anche per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le modalità specificate in Direttiva.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Regionale Formazione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/2795098-5143-5035.

Il Dirigente Regionale
Dott. Santo Romano

Link diretto: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg

(Avviso costituente parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 653 del 7 maggio 2013, pubblicata in parte seconda - sezione seconda del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Padova - Prat. n° 11/030 T.U. 1775/1933, art 7. Avviso relativo alla domanda presentata dalla Ditta Siderweld S.r.l, in data 05.07.2011 per ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione da falda sotterranea per una portata di prelievo di moduli massimi 0.0005 (l/s 0.05) e moduli medi 0.0005 (l/s 0.05), in comune di Carceri, per uso irrigazione area verde.

La Ditta Siderweld S.r.l con sede in Carceri (Padova), Via dell'Industria, n°1, ha presentato domanda in data 05.07.2011, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea e concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di moduli medi 0.0005, (l/s 0.05), da n°1 pozzo, localizzato al foglio 3, mappale 275, in Comune di Carceri (PD), per Uso Irrigazione area verde

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno essere presentate e depositate presso la sede del Genio civile di Padova, entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Prat. n. 11/030
Prot. n. 182866
Padova, 30/04/2013

Il Dirigente regionale
Dott. Ing. Tiziano Pinato

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Padova - T.U. 1775/1933, art 7. Avviso relativo alla domanda presentata dalla ditta "Società Agricola Vitivinicola La Costa", in data 11.09.2012 per ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione da falda sotterranea per una portata di prelievo di moduli medi 0.0036 (l/s 0.36), in comune di Arquà Petrarca (PD), per uso irriguo. Prat. n° 12/063.

La Ditta "Società Agricola Vitivinicola La Costa" con sede in Vò (Padova), Via G.Marconi, n°1479, ha presentato domanda in data 11.09.2012, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea e concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di moduli medi 0.0036, (l/s 0.36), da n°1 pozzo, localizzato al foglio 7, mappale 345, in Comune di Arquà Petrarca (PD), Loc. Via Fontanelle, per uso irriguo (Prat.12/063).

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate e depositate presso la sede del Genio civile di Padova, entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Prat. n. 12/063
Prot. n. 182848
Padova, li 30/04/2013

Il Dirigente regionale
Ing. Tiziano Pinato

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7. Avviso relativo istruttoria domanda della ditta Gobbato Aldo per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Fontanelle ad uso scambio termico. Pratica n. 4967.

Si rende noto che la Ditta Gobbato Aldo con sede in Via Roma a Fontanelle in data 29.04.2013 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0017 d'acqua per uso scambio termico dalla falda sotterranea in Comune di Fontanelle via Roma n. 135.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate al Genio civile di Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Il Dirigente responsabile
Ing. Alvise Luchetta

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 187833 di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di Montebello Vicentino - ditta CEB S.p.A. - Prat. n. 804/CH.

Il Dirigente responsabile

Vista la domanda in data 17.10.2011 della Ditta CEB S.p.A. con sede in Montebello VIC. tendente ad ottenere la concessione in sanatoria a derivare moduli 0.00090 da falda sotterranea tramite due pozzi per uso Potabile Igienico Sanitario e Antincendio in Via Fracanzana nel Comune di Montebello Vicentino;

Visti il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n. 112/98, la DGR n. 642/02

Vista la nota dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in data 18.02.2013 n. 191/B.5.11/2, con la quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n. 275;

ordina

che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Ufficio del Genio civile di Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 20.05.2013 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:

- al Comune di Montebello Vicentino perchè venga affissa all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
- all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.

Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate al Genio civile di Vicenza, oppure al Comune di Montebello Vicentino entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURV della presente ordinanza.

Copia della stessa viene inviata inoltre alla Direzione Regionale Difesa del Suolo; all'Amministrazione Provinciale di Vicenza ed altri Enti interessati e alla ditta richiedente.

Ai sensi della Delibera n. 642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.

La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.

Vicenza 06.05.2013

Il Dirigente responsabile
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VERONESE", VERONA

Adeguamento delle tariffe per il servizio idrico integrato per l'anno 2013. Sintesi delle principali decisioni e pubblicazione dei nuovi valori tariffari.

Si rende noto che il Commissario straordinario dell'AATO Veronese, con decreto n. 18 del 29 aprile 2013, ha predisposto le tariffe provvisorie del servizio idrico integrato ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 585/2012/IDR del 28 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

I nuovi valori tariffari sono applicati a partire dal 1° maggio 2013, ed hanno validità provvisoria in attesa dell'approvazione dell'AEEG.

TARIFFE PROVVISORIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2013

A) AREA VERONESE (ACQUE VERONESI Scarl):

USO DOMESTICO, COMUNALE, INDUSTRIALE COMMERCIALE E SERVIZI, ALLEVAMENTO E ANTINCENDIO (TABELLA 1): nei Comuni appartenenti all' "Area Veronese" i valori delle nuove tariffe provvisorie per il 2013 corrispondono ai valori applicati nell'anno 2012 moltiplicati per il coefficiente "teta" pari a 1,094. Il coefficiente "teta" pari a 1,094 viene altresì applicato ai valori delle quote fisse del servizio idrico integrato.
Nell'area gestionale veronese l'aumento provvisorio delle tariffe per l'anno 2013 è quindi pari al 9,4%.
SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA: la nuova tariffa provvisoria per gli scarichi industriali in fognatura viene calcolata applicando il coefficiente "teta" pari a 1,094 a tutte le componenti della tariffa per gli scarichi industriali applicata nel 2012.
Le tariffe provvisorie per l'anno 2013 degli scarichi industriali in fognatura dell'area veronese aumentano, quindi, del 9,4%.

B) AREA DEL GARDA (AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA):

USO DOMESTICO, COMUNALE, INDUSTRIALE COMMERCIALE E SERVIZI, ALLEVAMENTO E ANTINCENDIO (TABELLA 1): nei Comuni appartenenti all' "Area del Garda" i valori delle nuove tariffe provvisorie corrispondono ai valori applicati nell'anno 2012 moltiplicati per il coefficiente "teta" pari a 0,003. Il coefficiente "teta" pari a 0,003 viene altresì applicato ai valori delle quote fisse del servizio idrico integrato.
Nell'area gestionale del Garda l'aumento provvisorio delle tariffe per l'anno 2013 è quindi pari allo 0,3%.
SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA: la nuova tariffa provvisoria per gli scarichi industriali in fognatura viene calcolata applicando il coefficiente "teta" pari a 0,003 a tutte le componenti della tariffa per gli scarichi industriali applicata nel 2012.
Le tariffe provvisorie per l'anno 2013 degli scarichi industriali in fognatura dell'area del Garda aumentano, quindi, dello 0,3%.
La documentazione qui richiamata è reperibile sul sito internet dell'Autorità d'ambito www.atoveronese.it

Verona, 1 maggio 2013

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Tabella 1: Valori delle tariffe applicate dal 1 maggio 2013 nell'ATO Veronese.

QUOTA FISSA					
Tipologia di utenza				AREA GESTIONALE	
				GARDA	VERONESE
				€/anno	€/anno
domestici residente - per famiglia -				**18,05**	**19,69**
domestici non residente - per famiglia -				**40,12**	**43,76**
usi industriali, commerciali e servizi - per utenza -				**40,12**	**43,76**
usi comunali					
usi allevamento - per utenza -				**20,06**	**21,88**
antincendio				**40,12**	**43,76**
QUOTA VARIABILE					
Tipologia di utenza		scaglioni mc/anno		AREA GESTIONALE	
				GARDA	VERONESE
				€/mc	€/mc
DOMESTICI RESIDENTE					
	agevolata	0 - 100	T x 0,5	**€ 0,22467**	**€ 0,22301**
	base	101 - 150	T	**€ 0,44934**	**€ 0,44602**
	1° eccedenza	151 - 200	T x 1,5	**€ 0,67401**	**€ 0,66903**
	2° eccedenza	> 200	T x 2,0	**€ 0,89868**	**€ 0,89204**
DOMESTICI NON RESIDENTE					
	base	0 - 150	T	**€ 0,44934**	**€ 0,44602**
	1° eccedenza	151 - 200	T x 1,5	**€ 0,67401**	**€ 0,66903**
	2° eccedenza	> 200	T x 2,0	**€ 0,89868**	**€ 0,89204**
COMUNALI					
	unico	sc. unico	T X 0,7	**€ 0,31454**	**€ 0,31221**
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E SERVIZI					
	base	0 - 150	T	**€ 0,44934**	**€ 0,44602**
	1° eccedenza	151 - 200	T x 1,5	**€ 0,67401**	**€ 0,66903**
	2° eccedenza	> 200	T x 2,0	**€ 0,89868**	**€ 0,89204**
USO ALLEVAMENTO					
	con fondo agricolo	sc. unico	T x 0,5	**€ 0,22467**	**€ 0,22301**
	senza fondo agricolo	sc. unico	T	**€ 0,44934**	**€ 0,44602**
ANTINCENDIO					
	unico	sc. unico	T x 2,0	**€ 0,89868**	
FOGNATURA E DEPURAZIONE				€ / mc	€ / mc
Fognatura			F	**€ 0,34102**	**€ 0,29268**
Depurazione			D	**€ 0,36108**	**€ 0,43111**

AREA DEL GARDA: comprendente il territorio dei 20 comuni: Affi (1), Bardolino, Brentino Belluno (3), Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano (3), Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco (2), Malcesine, San Zeno di Montagna, Valeggio sul Mincio.
AREA VERONESE: comprendente il territorio dei 77 comuni: Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Badia Calavena, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero (4), Casaleone, Castel d'Azzano, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Erbè, Erbezzo, Fumane, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi (4), Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Legnago, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto (4), Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pescantina, Povegliano Veronese, Pressana, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Roverè Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, Sanguinetto, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno (4), Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Tregnago, Trevenzuolo, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.
Note:
(1) L'acquedotto del comune di Affi è gestito in concessione dalla società Acque Potabili SpA. Per il Comune di Affi sono già valide le tariffe di fognatura e depurazione, in quanto tale servizio è già gestito da AGS SpA. Le tariffe di acquedotto si applicheranno al momento del trasferimento del servizio ad Azienda Gardesana Servizi SpA.
(2) L'acquedotto e la rete fognaria del comune di Torri del Benaco sono gestiti in concessione dalla società Acque Potabili SpA. Per il Comune di Torri del Benaco sono già valide le tariffe di depurazione, in quanto tale servizio è già gestito da AGS SpA. Le tariffe di acquedotto e fognatura si applicheranno al momento del trasferimento dei servizi ad Azienda Gardesana Servizi SpA.
(3) Per i Comuni di Brentino Belluno e Costermano, le tariffe si applicheranno al momento del trasferimento del servizio ad Azienda Gardesana Servizi SpA.
(4) Per i comuni di Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, le tariffe si applicheranno al momento del trasferimento del servizio ad Acque Veronesi Scarl.

AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), VENEZIA

Avviso pubblico per offerta residenziale in strutture ricettive private. Convenzione per il riconoscimento di tariffe agevolate a studenti universitari iscritti alle università e istituti di alta cultura di Venezia.

Premesso che:

- la L.R. n. 8/1998, art. 25, comma 2, stabilisce che " Il servizio abitativo è gestito dall'Azienda direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati" e al comma 7 che "Le Aziende possono organizzare ulteriori forme di facilitazione della residenzialità degli studenti mediante … convenzioni con enti e con privati."
- esiste nel territorio della città di Venezia e Mestre una forte domanda di residenzialità universitaria anche a prescindere dalle condizioni di reddito previste dalla normativa statale e regionale sul diritto allo studio universitario;
- l'ESU Ardsu di Venezia intende comunque provvedere a fornire una soluzione sostenibile anche gli studenti universitari meritevoli ma non partecipanti al concorso attraverso il convenzionamento con strutture residenziali private ubicate nel Comune di Venezia e limitrofi al fine di costituire una rete integrata di servizi residenziali a tariffa agevolata per gli studenti;
- si è riscontrato che, nell'ambito delle numerose attività accademiche promosse dalle Università, vi sono numerose richieste per alloggi anche a breve media permanenza, da parte di soggetti gravitanti, a vario titolo, nell'ambito universitario;
- si rende opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico che consenta di diffondere tale necessità residenziale raccogliendo in modo organizzato e trasparente le eventuali proposte e contatti degli operatori ed enti interessati al progetto.

Destinatari

Possono partecipare al progetto tutte le strutture ricettive, regolarmente autorizzate e rispondenti ai requisiti normativi in tema di sicurezza, aventi sede nel comune di Venezia e comuni confinanti.

Le strutture convenzionate si impegneranno ad offrire alloggio agli studenti universitari iscritti alle università e istituti di alta cultura cittadini, per la durata sperimentale di un anno al prezzo agevolato proposto.

Le strutture dovranno preferibilmente avere una dimensione tale da ospitare 15 o più studenti, fornendo un adeguata disponibilità di spazi dedicati allo studio nelle stanze o in luoghi comuni.

L'ESU Ardsu di Venezia si impegnerà a garantire, alle strutture selezionate, la massima visibilità e l'identificazione, come " strutture convenzionate per l'alloggio universitario ", inserendo tali proposte anche nel proprio "Bando di concorso Interventi regionali per il Diritto allo Studio Universitario" nonché nel sito internet aziendale e come contenuto di altre forme comunicative

Modalità e termini per la presentazione delle proposte

Le proposte dei soggetti interessati dovranno essere presentate all'ESU Ardsu di Venezia Dorsoduro 3439/a - 30124 Venezia, entro e non oltre le **ore 12.00 del 27 maggio 2013**. È possibile anche l'invio via fax al. N. 041-5246600

Ciascuna offerta relativa a soggiorni dei soggetti a diverso titolo gravitanti nell'ambiente Universitario - per tutto il periodo di durata in vigore della convenzione con l'ESU Ardsu di Venezia dovrà dettagliare:

- la percentuale di sconto proposto, che non dovrà essere, in nessun caso, inferiore al 20%;
- i prezzi massimi denunciati al 30/05/2013 per le seguenti tipologie di pernottamento
- camera singola;
- camera doppia ;
- camera tripla;
- soluzione in appartamento

Ogni struttura aderente alla Convenzione potrà praticare, rispetto allo tariffa giornaliera massima denunciata, condizioni ancora più vantaggiose rispetto allo sconto di cui al punto 1) nei casi di pernottamenti:

- superiori a 7 gg.: sconto complessivo del _____ %
- superiori a 15 gg.: sconto complessivo del _____ %
- superiori a 30 gg.: sconto complessivo del _____ %
- tariffa mensile per soggiorni di durata pari all'anno accademico € _____

Selezione delle proposte

Le proposte presentate saranno valutate da una apposita commissione.

Saranno invitati a partecipare al progetto tutte le strutture ricettive che avranno presentato offerte che prevedano percentuali di sconto, sui prezzi di pernottamento, uguali o superiori al 20%.

Alla selezione delle offerte seguirà la stipula di una apposito convenzione tra ciascuna struttura ricettiva e l'ESU Ardsu di Venezia.

Il Direttore
Antonio Trentin

COMUNE DI BARDOLINO (VERONA)

Avviso di sdemanializzazione e declassificazione amministrativa di porzione strada comunale. Art. 2 nuovo codice della strada approvato con D.lgs 30.04.1992 nr 285 e commi 2 e 3 L.r. 13.04.2011 n. 11.

Il responsabile del Servizio rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 21.02.2013, esecutiva, è stato sdemanializzato e declassato il relitto stradale individuato al N.C.T del Comune di Bardolino al FG. 3 mn 1076 " Strada denominata Via Belvedere "della Rocca Vecchia " in località Castello. Gli atti relativi alla sdemanializzazione e declassificazione di cui trattasi sono consultabili presso l'ufficio tecnico comunale, il responsabile del procedimento è l'arch. Maurizio Massei.

Il Responsabile dell'area Tecnico Manutentiva
Arch. Maurizio Massei

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO (TREVISO)

Avviso deposito P.A.T., rapporto ambientale e sintesi non tecnica della V.A.S.

Il Responsabile del Settore

Visto che con delibera di C.C. n. 16 del 23.04.2013 è stato adottato Piano di Assetto del Territorio ai sensi della L.R. 23 marzo 2004, n. 11 e s.m.i., nonché la proposta di Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica finalizzati alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

Precisato, con riferimento all'art. 14 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e delle D.G.R. 31.03.2009 n. 791 e 07.08.2012 n. 1646, che il Comune di Quinto di Treviso è il proponente del Piano e altresì l'autorità procedente;

In esecuzione a quanto stabilito dalla L.R. 23.04.2004 n. 11, dalle D.G.R. 31.03.2009 n. 791 e 07.08.2012 n. 1646, e dal D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

rende noto

- che gli elaborati tecnici del P.A.T. sono depositati a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 17-05-2013;
- che la proposta del Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica sono depositati a libera visione del pubblico per sessanta giorni consecutivi decorrenti dal 17-05-2013;

presso:

- il Comune di Quinto di Treviso - Ufficio Urbanistica - Piazza Roma, 2 - Quinto di Treviso;
- la Provincia di Treviso - Segreteria del Servizio Urbanistica - Via Cal di Breda, 116 - Treviso;
- la Regione del Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti - via Baseggio n. 5 (Mestre);
- il sito internet del Comune: http://www.comune.quintoditreviso.tv.it.

Avverte

che chiunque può presentare osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi all'Ufficio protocollo del comune di Quinto di Treviso:

- al P.A.T. entro 30 giorni successivi al periodo di deposito e della relativa pubblicizzazione e cioè entro il 16-07-2013;
- alla proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica della VAS entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. e cioè entro il 16-07-2013.

che del suddetto deposito è stata data notizia mediante l'affissione dell' avviso all'Albo Pretorio del Comune, nei luoghi pubblici del Comune, sul portale del Comune, sui quotidiani a diffusione locale e sul BUR della Regione Veneto.

Le osservazioni, ai fini della loro accoglibilità, dovranno configurarsi come portatrici di interessi collettivi, coerenti con gli obiettivi del Documento Preliminare e tendenti a proporre ipotesi di miglioramento del Piano adottato.

Il Responsabile del settore
arch. Andrea Sancassani

COMUNE DI TREVISO

Avviso di deposito Prot. 44297 del 9/05/2013. Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), adottato ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. n. 152 del 3/04/2006 e s.m.i., e D.G.R.V. n. 791 del 31/03/2009.

Il Dirigente del Settore pianificazione territoriale e urbanistica

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/03/2013 ad oggetto: "Adozione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell'art. 15, c. 5, della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del Territorio";

Visto l'art. 15 della Legge Regionale n. 11/2004;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e le D.G.R.V. n. 791/2009 e n. 3262/2006;

rende noto

che tutti gli elaborati riguardanti il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) nonché quelli relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, unitamente alla deliberazione di adozione, sono depositati, in libera visione al pubblico, rispettivamente per 30 e 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR (Bollettino Ufficiale Regione Veneto) - prevista per il 17 maggio 2013 - presso:

- il Comune di Treviso - Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica, Piazza Rinaldi n. 1;
- la Provincia di Treviso - Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, Via Cal di Breda n. 116;
- la Regione Veneto - Unità di progetto Coordinamento commissioni (VAS - VINCA - NUV), Via Baseggio 5 - 30174 Mestre (VE);

che gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet del Comune di Treviso al seguente indirizzo: http://www.comune.treviso.it/pat;

avvisa

che chiunque può presentare osservazioni al P.A.T. e osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi alla V.A.S. entro il termine di:

- 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito se relativi agli aspetti urbanistici del PAT (ovvero entro il giorno 16 luglio 2013);
- 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR Veneto, se attinenti alla V.A.S. (ovvero entro il giorno 16 luglio 2013);

che, dell'avvenuto deposito viene data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Treviso e della Provincia di Treviso, nei principali luoghi pubblici, nel sito internet del Comune di Treviso e della Regione Veneto, su due quotidiani a diffusione locale e sul BUR della Regione Veneto.

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice in originale e tre copie e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Treviso mediante una delle seguenti modalità:

- presentazione direttamente all'Ufficio protocollo del Comune nell'orario di apertura al pubblico;
- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Treviso, via del Municipio 16, 31100 Treviso (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: postacertificata@cert.comune.treviso.it.

Treviso, 09 maggio 2013

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica
Arch. Stefano Barbieri

VENETO INNOVAZIONE SPA, MESTRE - VENEZIA

Convocazione assemblea ordinaria.

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 10 e seguenti dello Statuto Sociale presso Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 Venezia,

in prima convocazione il giorno 29 maggio alle ore 14.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 giugno alle ore 14.30, stesso luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Presentazione del budget per l'anno 2013 e del business plan pluriennale e deliberazioni conseguenti;
2. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art 16 dello statuto sociale;
3. Nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Determinazione compenso Amministratori ai sensi dell'art. 13 e 21 dello Statuto Sociale;
5. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, determinazione compensi e nomina del Presidente;
6. Varie ed eventuali.

Venezia, 30 aprile 2013

Il Presidente
Raffaele Zanon

Procedimenti Via

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL, MONTEBELLUNA (TREVISO)

Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

- Ditta proponente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l., via Schiavonesca Priula 86, Montebelluna (TV)
- Titolo del progetto: adeguamento funzionale della sezione biologica del depuratore a seguito dei nuovi limiti imposti dal Piano di Tutela della Acque (PTA)
- Localizzazione: via Brondi 3, 31038, Paese (TV)
- Descrizione sommaria dell'intervento proposto: L'intervento comprende la costruzione di una nuova vasca di denitrificazione di 1125 m3 uguale a quella esistente al fine di rispettare i limiti allo scarico imposto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) su fosforo ed azoto totali. Contestualmente all'intervento di adeguamento è previsto un generale ammodernamento delle opere elettromeccaniche al fine di ridurre i costi energetici di gestione dell'impianto.
- Data e luogo di deposito degli atti ove possono essere consultati:
  - Deposito avvenuto in data 18/04/2013 presso Ufficio U.C. VIA - Regione Veneto, Calle Priuli - Cannaregio, 99, 30121 Venezia;
  - Deposito avvenuto in data 22/04/2013 presso gli uffici del Comune di Paese (TV), via Senatore Pellegrini 4, 31038 Paese (TV);
  - Deposito avvenuto in data 22/04/2013 presso gli uffici del Comune di Quinto (TV), Piazza Roma 2, 31055 Quinto di Treviso TV;

A partire dalla data di pubblicazione decorrono 45 giorni solari entro i quali è possibile presentare le proprie osservazioni presso la Regione Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente - U.C. VIA - Calle Priuli, Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Il Direttore
ing. Roberto Durigon

DITTA FACCIO SILVIO & FIGLI GIORGIO E PAOLO S.N.C., ARZIGNANO (VICENZA)

Verifica di Assoggettabilità di procedura Valutazione Impatto Ambientale - art. 20 D.Lgs 152/06.

Soggetto proponente: Faccio Silvio & Figli Giorgio e Paolo S.n.c.
Via Canove, 12 Arzignano (VI)
Descrizione dell'intervento: Impianto di trattamento di rifiuti recuperabili costituiti da rifiuti inerti e da terra e roccia da scavo.
Localizzazione: Località Canove
36071 Arzignano (VI)
Luogo e data depositi:
- Comune di Arzignano (VI)
- Provincia di Vicenza

Area tecnica ed Ambiente-
Settore Urbanistica - Ufficio VIA
Contrà S.Marco 30 Vicenza-
Tempi per la presentazione di osservazioni: 45 gg dalla data della presente pubblicazione.

IDEALSERVICE SOC. COOP., PASIAN DI PRATO (UDINE)

Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

- Ditta proponente: IDEALSERVICE SOC. COOP.
- Titolo del progetto: Variante potenzialità impianto di recupero rifiuti plastici non pericolosi
- Localizzazione: Via Matteotti 1160 - Costa di Rovigo (RO)
- Descrizione sommaria dell'intervento proposto: aumento del 20% della potenzialità dell'impianto esistente di recupero di rifiuti plastici per la produzione di granulo e di addensato.
- Luogo di deposito degli atti, ove gli stessi possono essere consultati:
  Ufficio VIA - Provincia di Rovigo, 5 45100 Rovigo;
  Uffici del Comune di Costa di Rovigo - Via Scardona, 2 - Costa di Rovigo

A partire dalla data di pubblicazione decorrono 45 giorni solari entro i quali è possibile presentare le proprie osservazioni presso la Provincia di Rovigo - ufficio VIA - Viale della Pace, 5 - 45100 Rovigo.

Il proponente

DITTA IMMOBILMARCA S.R.L., SILEA (TREVISO)

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs n. 4/2008, si comunica il deposito c/o la Provincia di Treviso - Ufficio VIA della documentazione per l'attivazione della Verifica di assoggettabilità alla Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del seguente progetto:

Proponente:

IMMOBILMARCA S.R.L., sede legale in San Zenone degli Ezzelini (TV), via Bosco n. 14/1, codice fiscale e partita iva 03632530261

Localizzazione: Comune di Silea (TV), via Martiri di Nassiria, P.d.L. Melma Comparto B

Descrizione sintetica del Progetto: Realizzazione di un edificio commerciale da destinare a grande struttura di vendita configurata a esercizio singolo del settore non alimentare, con una superficie complessiva di vendita interna ed esterna di circa 4.850 mq.

Luogo di deposito documentazione:

- Provincia di Treviso - Ufficio VIA - Via Cal di Breda n. 116, Sant'Artemio - 31100 TREVISO
- Comune di Silea- Servizio Ecologia Ambiente Igiene Pubblica - Via Don Minzoni, 12 - 31057 Silea (TV)

Termini per la presentazione di osservazioni: 45 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Marta Carron

PROVINCIA DI VENEZIA

Terraglio S.p.A. Avviso di assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all' art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i si comunica che è stata emessa la determina dirigenziale protocollo n. 38326 del 24/04/2013 di assoggettamento alla procedura di V.I.A. in merito alla realizzazione di nuovo centro commerciale in via Caravaggio in Comune di Venezia.

Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Il Dirigente
dott. Massimo Gattolin

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 435 del 7 maggio 2013

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013, subentro della ditta AIA - Agricola Italiana Alimentare spa nella titolarità della domanda n. 1538404 misura 124 Agroalimentare DGR 877/2009.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare il subentro della della ditta AIA - Agricola Italiana Alimentare spa CUAA 00233470236 nella domanda n. 1538404 della misura 124 Agroalimentare, (presentata dall'Università degli Studi di Padova in qualità di capofila dell'associazione temporanea di imprese del progetto di ricerca PRONIRS) dove la ditta Veronesi Verona Spa. CUAA 00789130234 svolge il ruolo di soggetto attuatore per la parte di competenza del progetto;
2. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica.

Il Dirigente
Franco Contarin

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 436 del 7 maggio 2013

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Modifica del decreto n. 649 del 11 settembre 2012 di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili. Misura 214 sottomisura A.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l'allegato al presente provvedimento che modifica per quanto attiene la finanziabilità delle domande indicate in premessa, l'allegato B approvato con precedente decreto n. 649 del 11 settembre 2012 (allegato A);
2. di considerare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie da bando, ammissibili a finanziamento le domande di cui all'allegato al presente provvedimento presentate nell'ambito della misura 214 sottomisura A;
3. di stabilire che il numero delle domande complessivamente finanziate per la misura 214 sottomisura A passa da 692 a 693 e l'importo complessivo finanziato passa da 563.527,47 euro a 561.239,65 euro;
4. di stabilire che lo Sportello Unico Agricolo di Venezia provveda ad effettuare la comunicazione di finanziabilità alle ditte beneficiarie;
5. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di rendere disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente
Franco Contarin

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 437 del 7 maggio 2013

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 214 sottomisura H Rete Regionale della Biodiversità. Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili ed individuazione delle domande finanziabili. Anno 2013.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare per la misura 214, sottomisura H, la graduatoria regionale delle domande relative al Programma in Rete ritenute ammissibili e finanziabili, per l'importo di contributo indicato in corrispondenza di ciascuna domanda nell'allegato A al presente provvedimento di cui è parte integrante;
2. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di rendere disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente
Franco Contarin

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Decreto n. 89 del 29 aprile 2013

Decreto di Espropriazione delle aree utilizzate per la costruzione di una pista ciclo-pedonale sulla Strada Marchesane - Strada Rivarotta - Tratto da Viale Vicenza al ponte sul torrente Longhella, ai sensi dell'art. 20, comma 11, e dell'art. 23 del d.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i. - Ditte Varie.

LA DIRIGENTE DELL'AREA IV^ LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E PROTEZIONE CIVILE

(omissis)

decreta

ART. 1) È pronunciata l'espropriazione, in via permanente e definitiva, a far data dal presente provvedimento, a favore del Comune di Bassano del Grappa con sede in Bassano del Grappa, Via Matteotti, 39 - c.f./p.iva: 00168480242, ai sensi dell'art. 20, comma 11, e dell'art. 23 del d.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i., delle aree utilizzate per i lavori di costruzione di una pista ciclo-pedonale sulla Strada Marchesane - Strada Rivarotta, intestate ai soggetti di seguito indicati ed identificate catastalmente nel Comune di Bassano del Grappa - Sezione di Bassano del Grappa come segue:

1) Mobili d'Arte Caroli s.a.s. di Caroli Luigi Mireno & C. in liquidazione con sede in Bassano del Grappa (VI) - c.f.: 03157050240 - (quota: 1/1):
   - C.F. - Fg. 20, Mapp. 813 (ex 192) di mq 13 - Cat.: Area Urbana.

   Indennità espropriazione € 36,79 - Indennità occupazione € 2,78.
2) Lunardon s.a.s. di Lunardon Sante con sede in Bassano del Grappa (VI) - c.f.: 03157670245 - (quota: 1/1):
   - C.F. - Fg. 20, Mapp. 826 (ex 650) di mq 3 - Cat.: Area Urbana;
   - C.T. - Fg. 20, Mapp. 819 (ex 380) di mq 2 - Qual.: Semin. Arbor., Cl. 2 - R.D. € 0,02 e R.A. € 0,01;
   - C.T. - Fg. 20, Mapp. 821 (ex 382) di mq 13 - Qual.: Semin. Arbor., Cl. 2 - R.D. € 0,11 e R.A. € 0,06.

   Indennità espropriazione € 50,94 - Indennità occupazione € 3,83.
3) Muraro Leonilde nata ad Altavilla Vicentina (VI) il 31/01/1922 - c.f.: MRR LLD 22A71 A231G - (quota: 1/1):
   - C.F. - Fg. 20, Mapp. 835 (ex 768 ed ex 290) di mq 3 - Cat.: Area Urbana;
   - C.F. - Fg. 20, Mapp. 836 (ex 768 ed ex 290) di mq 32 - Cat.: Area Urbana.

   Indennità espropriazione € 99,05 - Indennità occupazione € 7,44.
4) Gamba Mariano nato a Bassano del Grappa (VI) il 15/04/1962 - c.f.: GMB MRN 62D15 A703S - (quota: 1/1):
   - C.F. - Fg. 20, Mapp. 815, Sub 1 (ex 300) di mq 15 - Cat.: Area Urbana;
   - C.T. - Fg. 20, Mapp. 828 (ex 726) di mq 24 - Qual.: Semin. Arbor., Cl. 3 - R.D. € 0,19 e R.A. € 0,10.

   Indennità espropriazione € 110,37 - Indennità occupazione € 8,26.
5) Gamba Silvia nata a Bassano del Grappa (VI) il 12/08/1997 - c.f.: GMB SLV 97M52 A703U - (quota: 1/1):
   - C.T. - Fg. 20, Mapp. 830 (ex 727) di mq 30 - Qual.: Semin. Arbor., Cl. 3 - R.D. € 0,23 e R.A. € 0,12.

   Indennità espropriazione € 84,90 - Indennità occupazione € 6,39.
6) Gamba Irma nata a Bassano del Grappa (VI) il 31/03/1956 - c.f.: GMB RMI 56C71 A703V - (quota: 1/1):
   - C.T. - Fg. 20, Mapp. 832 (ex 728) di mq 27 - Qual.: Semin. Arbor., Cl. 3 - R.D. € 0,21 e R.A. € 0,11.

   Indennità espropriazione € 76,41 - Indennità occupazione € 5,71.
7) Gamba Silvia nata a Bassano del Grappa (VI) il 12/08/1997 - c.f.: GMB SLV 97M52 A703U - (quota: 1/2);
   Gamba Irma nata a Bassano del Grappa (VI) il 31/03/1956 - c.f.: GMB RMI 56C71 A703V - (quota: 1/2):
   - C.F. - Fg. 20, Mapp. 815, Sub 2 (ex 300) di mq 9 - Cat.: Area Urbana;
   - C.T. - Fg. 20, Mapp. 834 (ex 729) di mq 6 - Qual.: Semin. Arbor., Cl. 3 - R.D. € 0,05 e R.A. € 0,02.

   Indennità espropriazione € 42,45 - Indennità occupazione € 3,16.
8) Eredi di Zuinisi Pellegrino Ugo nato a Bassano del Grappa (VI) il 22/01/1936 - c.f.: ZNS PLG 36A22 A703O - (quota: 2/3);
   Zuinisi Fernanda nata a Bassano del Grappa (VI) il 26/11/1933 - c.f.: ZNS FNN 33S66 A703X - (quota: 1/3):
   - C.F. - Fg. 20, Mapp. 816 (ex 309) di mq 4 - Cat.: Area Urbana.

   Indennità espropriazione € 11,32 - Indennità occupazione € 0,83.
9) Ferraro Ivan nato a Marostica (VI) il 19/02/1979 - c.f.: FRR VNI 79B19 E970M - (quota: 1/2);
   Nichele Luigia nata a Marostica (VI) il 20/02/1946 - c.f.: NCH LGU 46B60 E970K - (quota: 1/2):
   - C.F. - Fg. 20, Mapp. 817 (ex 325) di mq 2 - Cat.: Area Urbana;
   - C.T. - Fg. 20, Mapp. 825 (ex 384) di mq 12 - Qual.: Semin. , Cl. 2 - R.D. € 0,11 e R.A. € 0,06.

   Indennità espropriazione € 39,62 - Indennità occupazione € 3,01.
10) Guidolin Donatella Maria nata a Bassano del Grappa (VI) il 26/11/1959 - c.f.: GDL DTL 59S66 A703Z - (quota: 1/4);
    Guidolin Antonio Severino nato a Bassano del Grappa (VI) il 18/04/1953 - c.f.: GDL NNS 53D18 A703K - (quota: 1/4);
    Guidolin Fabiola Brigida nata a Bassano del Grappa (VI) il 26/05/1962 - c.f.: GDL FLB 62E66 A703Z - (quota: 1/4);
    Guidolin Fuggenzio nato a Bassano del Grappa (VI) il 27/07/1951 - c.f.: GDL FGN 51L27 A703M - (quota: 1/4):
    - C.T. - Fg. 20, Mapp. 823 (ex 383) di mq 15 - Qual.: Semin. , Cl. 2 - R.D. € 0,13 e R.A. € 0,07.

    Indennità espropriazione € 42,45 - Indennità occupazione € 3,16.

11) Guidolin Annalisa nata a Bassano del Grappa (VI) il 21/10/1951 - c.f.: GDL NLS 51R61 A703F - (quota: 1/3);
Guidolin Antonio nato a Bassano del Grappa (VI) il 14/02/1949 - c.f.: GDL NTN 49B14 A703K - (quota: 1/3);
Guidolin Nadia Brigida nata a Bassano del Grappa (VI) il 09/12/1946 - c.f.: GDL NBR 46T49 A703A - (quota: 1/3):
- C.F. - Fg. 20, Mapp. 814 (ex 267) di mq 6 - Cat.: Area Urbana.

Indennità espropriazione € 16,98 - Indennità occupazione € 1,28.

12) Gasparotto Arredamenti s.r.l. con sede a Bassano del Grappa (VI) - c.f.: 02374140248 - (quota: 1/1):
- C.T. - Fg. 24, Mapp. 1248 (ex 977) di mq 21 - Qual.: Semin. Arbor., Cl. 3 - R.D. € 0,16 e R.A. € 0,09.

Indennità espropriazione € 204,12 - Indennità occupazione € 0,00.

13) Bianchin Elodia nata a Borso del Grappa (VI) il 16/04/1951 - c.f.: BNC LDE 51D56 B061L - (quota: 1/3);
Bianchin Giovanna nata a Borso del Grappa (VI) il 12/02/1953 - c.f.: BNC GNN 53B52 B061N - (quota: 1/3);
Bianchin Renzo nato a Borso del Grappa (VI) il 13/09/1949 - c.f.: BNC RNZ 49P13 B061N - (quota: 1/3):
- C.T. - Fg. 24, Mapp. 1250 (ex 1034) di mq 54 - Qual.: Semin. Arbor., Cl. 3 - R.D. € 0,42 e R.A. € 0,22.

Indennità espropriazione € 152,82 - Indennità occupazione € 11,50.

14) Bianchin Elodia nata a Borso del Grappa (VI) il 16/04/1951 - c.f.: BNC LDE 51D56 B061L - (quota: 1/6);
Bianchin Giovanna nata a Borso del Grappa (VI) il 12/02/1953 - c.f.: BNC GNN 53B52 B061N - (quota: 1/6);
Bianchin Renzo nato a Borso del Grappa (VI) il 13/09/1949 - c.f.: BNC RNZ 49P13 B061N - (quota: 1/6);
Bianchin Giacomo nato a Borso del Grappa (VI) il 02/12/1938 - c.f.: BNC GCM 38T02 B061F - (quota: 3/6):
- C.T. - Fg. 24, Mapp. 1245 (ex 369) di mq 5 - Qual.: Semin. Arbor., Cl. 3 - R.D. € 0,04 e R.A. € 0,02.

Indennità espropriazione € 14,15 - Indennità occupazione € 1,05.

15) Guidolin Antonio nato a Bassano del Grappa (VI) il 12/07/1953 - c.f.: GDL NTN 53L12 A703I - (quota: 1/2);
Guidolin Giuseppe nato a Bassano del Grappa (VI) il 06/03/1949 - c.f.: GDL GPP 49C06 A703E - (quota: 1/2):
- C.T. - Fg. 24, Mapp. 1252 (ex 1173 ed ex 73) di mq 24 - Qual.: Semin. Arbor., Cl. 3 - R.D. € 0,19 e R.A. € 0,10;
- C.T. - Fg. 24, Mapp. 1253 (ex 1173 ed ex 73) di mq 23 - Qual.: Semin. Arbor., Cl. 3 - R.D. € 0,18 e R.A. € 0,10.

Indennità espropriazione € 133,01 - Indennità occupazione € 9,99.

16) Greselin Rosangela nata a Breganze (VI) il 27/04/1943 - c.f.: GRS RNG 43D67 B132I - (quota: 2/9);
Eredi di Greselin Maria Luisa di nata a Breganze (VI) il 11/09/1944 - c.f.: GRS MLS 44P51 B132E - (quota: 2/9);
Greselin Carla nata a Breganze (VI) il 08/10/1949 - c.f.: GRS CRL 49R48 B132T - (quota: 2/9);
Associazione "La San Vincenzo ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" con sede sociale a Milano (MI) - c.f.: 03170180154 - (quota: 1/3):
- C.F. - Fg. 24, Mapp. 1239 (ex 207) di mq 10 - Cat.: Area Urbana.

Indennità espropriazione € 28,30 - Indennità occupazione € 0,65.

17) Bonato Fabrizio nato a Bassano del Grappa il 05/05/1957 (VI) - c.f.: BNT FRZ 57E05 A703B - (quota: 1/6);
Durighello Olga nata a Bassano del Grappa (VI) il 16/01/1952 - c.f.: DRG LGO 52A56 A703J - (quota: 1/6);
Furlan Maria Grazia nata a Bassano del Grappa (VI) il 17/09/1951 - c.f.: FRL MGR 51P57 A703L - (quota: 1/6);
Gusella Mariagrazia nata a Bassano del Grappa (VI) 22/10/1958 - c.f.: GSL MGR 58R62 A703P - (quota: 1/6);
Sala Natalina nata a Milano (MI) il 07/11/1933 - c.f.: SLA NLN 33S47 F205Q - (quota: 1/6);
Scanagatta Bernadette Annalisa nata a Marostica (VI) 12/12/1966 - c.f.: SCN BND 66T52 E970G - (quota: 1/6):
- C.F. - Fg. 24, Mapp. 1240 (ex 208) di mq 20 - Cat.: Area Urbana.

Indennità espropriazione € 56,60 - Indennità occupazione € 4,28.

18) Barichello Antonio nato a Bassano del Grappa (VI) il 23/10/1943 - c.f.: BRC NTN 43R23 A703L - (quota: 1/1):
- C.F. - Fg. 24, Mapp. 1241 (ex 218) di mq 9 - Cat.: Area Urbana.

Indennità espropriazione € 25,47 - Indennità occupazione € 1,88.

19) Tommasi Elvira nata a Bassano del Grappa (VI) il 31/10/1921 - c.f. TMM LVR 21R71 A703X - (quota: 1/1):
- C.F. - Fg. 24, Mapp. 1246 (ex 429) di mq 5 - Cat.: Area Urbana.

Indennità espropriazione € 14,15 - Indennità occupazione € 1,05.

20) Furlani Antonio nato a San Giorgio in Bosco (PD) il 23/08/1930 - c.f.: FRL NTN 30M23 H897E - (quota: 1/2);
Furlani Gino nato a San Giorgio in Bosco (PD) il 04/09/1932 - c.f.: FRL GNI 32P04 H897L - (quota: 1/2):
- C.F. - Fg. 24, Mapp. 1243 (ex 333) di mq 6 - Cat.: Area Urbana.

Indennità espropriazione € 16,98 - Indennità occupazione € 1,28.

21) Gloder Vania nata a Bassano del Grappa (VI) il 25/01/1973 - c.f.: GLD VNA 73A65 A703I - (quota: 1/1):
- C.F. - Fg. 24, Mapp. 1242 (ex 219) di mq 9 - Cat.: Area Urbana.

Indennità espropriazione € 61,24 - Indennità occupazione € 0,00.

22) Battaggia Bruna Maria nata a Bassano del Grappa (VI) il 14/11/1934 - c.f.: BTT BNM 34S54 A703X - (quota: 1/1):
- C.T. - Fg. 25, Mapp. 1063 (ex 476) di mq 36 - Qual.: Bosco Ceduo, Cl. 3 - R.D. € 0,03 e R.A. € 0,01.

Indennità espropriazione € 101,88 - Indennità occupazione € 7,66.

23) Bertoncello Giuseppe nato a Mirano (VE) il 29/05/1938 - c.f.: BRT GPP 38E29 F241M - (quota: 1/1):
- C.F. - Fg. 25, Mapp. 1058 (ex 164) di mq 25 - Cat.: Area Urbana;
- C.T. - Fg. 25, Mapp. 1065 (ex 489) di mq 6 - Qual.: Area Rurale.

Indennità espropriazione € 87,73 - Indennità occupazione € 6,61.

24) Fiorese Giuseppe nato a Bassano del Grappa (VI) il 07/01/1938 - c.f.: FRS GPP 38A07 A703T - (quota: 1/3);
Fiorese Silvano nato a Bassano del Grappa (VI) il 12/02/1942 - c.f.: FRS SVN 42B12 A703U - (quota: 1/3);
Fiorese Stefano Antonio nato a Bassano del Grappa (VI) il 01/10/1934 - c.f.: FRS SFN 34R01 A703Z - (quota: 1/3):
- C.F. - Fg. 25, Mapp. 1059 (ex 166) di mq 30 - Cat.: Area Urbana.

Indennità espropriazione € 84,90 - Indennità occupazione € 6,39.

25) Baggio Costantino nato a Roma (RM) il 06/10/1938 - c.f.: BGG CTN 38R06 H501E - (quota: 1/1):
- C.T. - Fg. 25, Mapp. 1061 (ex 168) di mq 73 - Qual.: Semin. , Cl. 3 - R.D. € 0,56 e R.A. € 0,30;
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 970 (ex 84) di mq 24 - Qual.: Prato Arbor., Cl. 3 - R.D. € 0,09 e R.A. € 0,06;
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 972 (ex 86) di mq 38 - Qual.: Bosco Ceduo, Cl. 3 - R.D. € 0,03 e R.A. € 0,01;
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 974 (ex 88) di mq 144 - Qual.: Incolto Produttivo, Cl. 3 - R.D. € 0,04 e R.A. € 0,01.

Indennità espropriazione € 2.918,08 - Indennità occupazione € 0,00.

26) Petarlin Claude nato a S.M. Dheres Isere (F) il 05/06/1969 - c.f.: PTR CLD 69H05 Z110Q - (quota: 1/2);
Petarlin Giustiniano nato a Grenoble (F) il 27/08/1958 - c.f.: PTR GTN 58M27 Z110S - (quota: 1/2):
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 989 (ex 374) di mq 55 - Qual.: Prato Arbor., Cl. 3 - R.D. € 0,20 e R.A. € 0,14.

Indennità espropriazione € 925,76 - Indennità occupazione € 0,00.

27) Frison Ampeglio nato a Marostica (VI) il 08/01/1934 - c.f.: FRS MGL 34A08 E970O:
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 976 (ex 102) di mq 15 - Qual.: Semin. Arbor., Cl. 2 - R.D. € 0,13 e R.A. € 0,07.

Indennità espropriazione € 1.548,71 - Indennità occupazione € 0,00.

28) Impasti e Ceramiche Roberti di Zarpellon Valeria & C. s.a.s. con sede in Bassano del Grappa (VI) - c.f.: 00752600247:
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 978 (ex 104) di mq 16 - Qual.: Bosco Ceduo, Cl. 3 - R.D. € 0,01 e R.A. € 0,01;
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 979 (ex 104) di mq 1 - Qual.: Bosco Ceduo, Cl. 3 - R.D. € 0,01 e R.A. € 0,01;
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 982 (ex 105) di mq 168 - Qual.: Prato, Cl. 2 - R.D. € 0,73 e R.A. € 0,69;
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 983 (ex 105) di mq 14 - Qual.: Prato, Cl. 2 - R.D. € 0,06 e R.A. € 0,06;
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 984 (ex 105) di mq 10 - Qual.: Prato, Cl. 2 - R.D. € 0,04 e R.A. € 0,04.

Indennità espropriazione € 2.804,76 - Indennità occupazione € 0,00.

29) Passarin Claudio nato a Marostica il 07/07/1948 - c.f.: PSS CLD 48L07 E970J - (quota: 1/1):
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 968 (ex 82) di mq 580 - Qual.: Prato, Cl. 1 - R.D. € 3,58 e R.A. € 2,70;
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 986 (ex 131) di mq 17 - Qual.: Semin. , Cl. 6 - R.D. € 0,05 e R.A. € 0,04.

Indennità espropriazione € 1.689,51 - Indennità occupazione € 0,00.

30) Morosin Agostino nato a Bassano del Grappa (VI) il 31/12/1925 - c.f.: MRS GTN 25T31 A703B:
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 991 (ex 598) di mq 5 - Qual.: Semin. Arbor., Cl. 3 - R.D. € 0,04 e R.A. € 0,02.

31) Grafiche Novesi s.r.l. con sede in Nove (VI) - c.f.: 00242400240:
- C.F. - Fg. 26, Mapp. 987 (ex 280) di mq 20 - Cat.: Area Urbana;
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 570 (ex 281) di mq 137 - Qual.: Bosco Ceduo, Cl. 3 - R.D. € 0,11 e R.A. € 0,03.

Indennità espropriazione € 8.602,95 comprensiva dell'IVA - Indennità occupazione € 80,01.

32) Fusina Uno s.a.s. di Bonato Giorgio & C. con sede in Nove (VI) - c.f.: 01970300248:
- C.F. - Fg. 26, Mapp. 938 (ex 569) di mq 9 - Cat.: Area Urbana;
- C.F. - Fg. 26, Mapp. 992 (ex 664) di mq 1 - Cat.: Area Urbana;
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 934 (ex 125) di mq 45 - Qual.: Bosco Ceduo, Cl. 3 - R.D. € 0,03 e R.A. € 0,01;
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 935 (ex 125) di mq 13 Qual.: Bosco Ceduo, Cl. 3 - R.D. € 0,01 e R.A. € 0,01;
- C.T. - Fg. 26, Mapp. 936 (ex 281) di mq 99 Qual.: Semin. , Cl. 3 - R.D. € 0,08 e R.A. € 0,02.

Indennità espropriazione € 17.246,30 comprensiva dell'IVA - Indennità occupazione € 800,46.

ART. 2) L'espropriazione viene disposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di due anni decorrenti dalla data del presente decreto.

ART. 3) Il presente decreto sarà notificato nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari dei beni espropriati, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera g), del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. La mancata notificazione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto.

ART. 4) Ai fini dell'efficacia del presente decreto si dà atto che non è necessario eseguire gli adempimenti di cui al comma 1, lettere g) ed h), dell'art. 23 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in quanto l'immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza sono già stati eseguiti, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.,:
- in data 24/03/2009 relativamente al tratto Nord: dall'incrocio di Tre Ponti all'incrocio con Via della Ceramica, come risulta dai relativi verbali agli atti;
- in data 20/04/2009 relativamente al tratto Sud: dalla Chiesa di Marchesane al ponte sul torrente Longhella, come risulta dai relativi verbali agli atti.

ART. 5) Di provvedere ad indicare in calce al presente decreto la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso, provvedendo altresì alla trasmissione del relativo verbale all'Ufficio per i Registri Immobiliari, per la relativa annotazione.

ART. 6) Gli immobili espropriati vengono acquisiti dal Comune di Bassano del Grappa a titolo originario e nello stato di fatto in cui si trovano. Il presente decreto comporta l'espropriazione del diritto di proprietà e l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata, ai sensi dell' art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Le azioni reali e personali esperibili sui beni espropriandi non incidono sul procedimento e sugli effetti del decreto stesso, sicché, una volta esecutivo e trascritto, tutti i diritti relativi ai beni espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sulla indennità liquidata, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

ART. 7) L'Amministrazione Comunale provvederà senza indugio, a propria cura e spese, ai sensi dell' art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Ufficio delle Entrate di Bassano del Grappa e successiva trascrizione presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bassano del Grappa (Conservatoria RR.II), oltre alla voltura catastale presso il competente Ufficio.

ART. 8) Un estratto del presente decreto verrà trasmesso, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

ART. 9) Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena coscienza dello stesso.

ART. 10) Tutte le spese del presente atto, relative e conseguenti, fino alla sua completa esecuzione, sono sostenute dal Comune di Bassano del Grappa.

ART. 11) Il presente provvedimento viene emesso in esenzione del bollo ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, "Allegato B", del d.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.

ART. 12) Il responsabile del procedimento è l'Ing. Federica Bonato. Tutti gli atti inerenti la procedura in esame possono essere visionati presso l'Ufficio Espropriazioni del Comune di Bassano del Grappa - Area IV^ - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile in Piazza Castello degli Ezzelini, 1 - 36061 Bassano del Grappa - Tel. 0424/519.609 - Fax. 0424/519.649 - e-mail: espropriazioni@comune.bassano.vi.it.

ART. 13) Il presente decreto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Bassano del Grappa per 15 giorni consecutivi.

ART. 14) L'autorità espropriante e beneficiario dell'espropriazione è il Comune di Bassano del Grappa.

La Dirigente dell'Area IV^ Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
Ing.a Federica Bonato

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Estratto determinazione n. 224 del 25 febbraio 2013

Procedura espropriativa relativa ai lavori di costruzione di una pista ciclo pedonale sulla Strada Marchesane / Strada Rivarotta - Tratto dal ponte sul torrente Longhella al confine con il Comune di Nove. Pagamento del saldo delle indennità di esproprio e delle indennità di occupazione temporanea di aree soggette ad espropriazione, à sensi dell'art. 20, comma 6, e 26 del d.P.R. n. 327/2001.

Si rende noto che è stato ordinato il pagamento in unica soluzione a saldo delle indennità di espropriazione e delle indennità di occupazione temporanea di aree soggette ad espropriazione relative all'esproprio dei beni occorrenti per i lavori in oggetto, tutti in Catasto Terreni e/o Catasto Fabbricati - Comune censuario di Bassano del Grappa, sezione di Bassano del Grappa e di seguito riportati:

1) Pivato Gaspare nato a Nove (VI) il 21.09.1933 - c.f.: PVT GPR 33P21 F957X - (quota 1/2);
   Pivato Giampiero nato a Nove (VI) il 27.01.1942 - c.f.: PVT GPR 42A27 F957N - (quota 1/2);
   - C.F. - Fg. 26, Mapp. 965 (ex 438) di mq 19 - Cat: Area Urbana.

   Indennità di esproprio € 517,73 ((€/mq 1,97 x 9 mq) + (€/mq 50,00 x 10)) ed indennità di occupazione € 16,49.
2) Tosin Carlo nato a Thiene (VI) il 15.03.1965 - c.f.: TSN CRL 65C15 L157P - (quota 1/1);
   - C.F. - Fg 26, Mapp. 964 (ex 386) di mq 83 - Cat: Area Urbana.

   Indennità di esproprio € 163,51 (€/mq 1,97 x 83 mq) ed indennità di occupazione € 5,20.
3) Fiorese Fabio nato a Bassano del Grappa (VI) il 20.03.1950 - c.f.: FRS FBA 50C20 A703O - (quota 1/2);
   Fiorese Tobia nato a Bassano del Grappa (VI) il 08.04.1980 - c.f.: FRS TBO 80D08 A703O - (quota 1/2);
   - C.F. - Fg. 26, Mapp. 963 (ex 385) di mq 95 - Cat: Area Urbana.

   Indennità di esproprio € 187,15 (€/mq 1,97 x 95 mq) ed indennità di occupazione € 5,96.
4) Tolio Giovanni nato a Nove (VI) il 16.10.1927 - c.f.: TLO GNN 27R16 F957D - (quota 1/1);
   - C.F. - Fg. 26, Mapp. 962 (ex 384) di mq 88 - Cat: Area Urbana.

   Indennità di esproprio € 173,36 (€/mq 1,97 x 88 mq) ed indennità di occupazione € 5,52.
5) Carraro Ivone nata a Nove (VI) il 22.02.1943 - c.f.: CRR VNI 43B62 F957U - (quota 1/1);
   - C.F. - Fg. 26, Mapp. 961 (ex 383) di mq 28 - Cat: Area Urbana.

   Indennità di esproprio € 55,16 (€/mq 1,97 x 28 mq) ed indennità di occupazione € 1,75.
6) Chemello Gianfranca nata a Nove (VI) il 23.03.1943 - c.f.: CHM GFR 43C63 F957O - (quota 1/2);
   Chemello Luciana nata a Bassano del Grappa (VI) il 14.05.1948 - c.f.: CHM LCN 48E54 A703T - (quota 1/4);
   Zanardello Francesco nato a Nove (VI) il 12.07.1948 - c.f.: ZNR FNC 48L12 F957Q - (quota 1/4);
   - C.F. - Fg. 26, Mapp. 960 (ex 382) di mq 24 - Cat: Area Urbana.

   Indennità di esproprio € 47,28 (€/mq 1,97 x 24 mq) ed indennità di occupazione € 1,50.

   Si fa presente che:

- nel corso dei lavori risulta essere stata rimossa dalla proprietà dei Sig.ri Pivato Gaspare e Pivato Giampiero una griglia in ferro per lo scolo dell'acqua ed un tubo in cemento del diametro di 30 cm. e di lunghezza 14 m. destinati alla medesima funzione;
- a seguito di una formale proposta dell'amministrazione comunale, espressa con nota di prot. com. n. 12.534 del 2.03.2012, circa il valore da attribuire ai manufatti rimossi, i Sig.ri Pivato Gaspare Pivato Giampiero, con nota di prot. com. n. 15.090 del 13.03.2012, hanno convenuto una somma di € 700,00 a corpo compresa la manodopera per la griglia ed € 200,00 a corpo compresa la manodopera per il tubo in cemento;
- ai Sig.ri Pivato Gaspare Pivato Giampiero verrà corrisposta una somma aggiuntiva di € 900,00 per l'indennizzo della griglia in ferro e per il tubo in cemento, ai sensi dell'art. 32 del .P.R. n. 327/2001.

I valori e le consistenze d'esproprio sono stati determinati secondo le effettive risultanze del frazionamento.

Il terzo interessato può proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Decorso tale termine l'indennità resterà fissata nella somma indicata.

La Dirigente dell'Area IV^ Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
Ing.a Federica Bonato

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Estratto determinazione n. 225 del 25 febbraio 2013

Procedura espropriativa relativa ai lavori di costruzione di un nuovo marcipiedi in Via Della Ceramica - Tratto da Via Campania a Via Veneto in Comune di Bassano del Grappa. Pagamento del saldo delle indennità di esproprio e delle indennità di occupazione temporanea di aree soggette ad espropriazione, à sensi dell'art. 20, comma 6, e 26 del d.P.R. 327/2001.

Si rende noto che è stato ordinato il pagamento in unica soluzione a saldo delle indennità di espropriazione e delle indennità di occupazione temporanea di aree soggette ad espropriazione relative all'esproprio dei beni occorrenti per i lavori in oggetto, tutti in Catasto Terreni e/o Catasto Fabbricati - Comune censuario di Bassano del Grappa, sezione di Bassano del Grappa e di seguito riportati:

1) Farronato Lino nato a Romano d'Ezzelino (VI) il 12.08.1942 - c.f.: FRR LNI 42M12 H512I - (quota 1/1):
   - C.T. - Fg. 24, Mapp. 1.279 (ex 291) di mq 55 - Qual: Sem Arbor, Cl 3 - R.D. € 0,43 e R.A. € 0,23.

   Indennità esproprio € 162,25 (€/mq 2,95 x 55 mq) ed indennità occupazione € 4,62.
2) Grego Derio nato a Bassano del Grappa (VI) il 22.08.1967 - c.f.: GRG DRE 67M22 A703D - (quota 1/1);
   - C.F. - Fg. 24, Mapp. 1.280 (ex 299) di mq 224 - Cat.: Area Urbana.

   Indennità esproprio € 660,80 (€/mq 2,95 x 224 mq) ed indennità occupazione € 18,72.
3) Bontorin Giulia Angela nata a Bassano del Grappa (VI) il 03.10.1963 - c.f.: BNT GNG 63R43 A703Q - (quota 1/1);
   - C.T. - Fg. 24, Mapp. 1.283 (ex 1.092) di mq 32 - Qual.: Sem Arbor, Cl 3 - R.D. € 0,25 e R.A. € 0,13.

   Indennità esproprio € 352,32 (€/mq 11,01 x 32 mq) ed indennità occupazione € 10,02.

Si fa presente che la Ditta Chris srl con sede a in Cartigliano (VI) - c.f.: 02198210243 - (quota 1/1) ha presentato istanza di cessione volontaria a titolo gratuito, ex art. 45 del d.P.R n. 327/2001, relativamente alle seguenti aree, tutte nel comune censuario di Bassano del Grappa - Sezione di Bassano del Grappa,:

- C.T. - Fg. 24, Mapp. 1.287 (ex 1.110) di mq 15 - Qual: Sem Arbor, Cl 3 - R.D. € 0,12 e R.A. € 0,06;
- C.T. - Fg. 24, Mapp. 1.289 (ex 1.117) di mq 154 - Qual: Sem Arbor, Cl 3 - R.D. € 1,19 e R.A. € 0,64;
- C.T. - Fg. 24, Mapp. 1.291 (ex 1.118) di mq 20 - Qual: Sem Arbor, Cl 3 - R.D. € 0,15 e R.A. € 0,08;
- C.T. - Fg. 24, Mapp. 1.292 (ex 1.118) di mq 20 - Qual: Sem Arbor, Cl 3 - R.D. € 0,15 e R.A. € 0,08;
- C.T. - Fg. 24, Mapp. 1.296 (ex 1.134) di mq 690 - Qual: Sem Arbor, Cl 3 - R.D. € 5,35 e R.A. € 2,85;
- C.T. - Fg. 24, Mapp. 1.298 (ex 1.172) di mq 25 - Qual: Sem Arbor, Cl 4 - R.D. € 0,13 e R.A. € 0,08.

I valori e le consistenze d'esproprio sono stati determinati secondo le effettive risultanze del frazionamento.

Il terzo interessato può proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Decorso tale termine l'indennità resterà fissata nella somma indicata.

La Dirigente dell'Area IV^ Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
Ing.a Federica Bonato

COMUNE DI PORTOGRUARO (VENEZIA)

Decreto n. 28 del 17 aprile 2013

Pua n. 22 Via San Giacomo - Estratto decreto di esproprio.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che con Decreto n. 28 prot. n. 0015799 in data 17.04.2013, ai sensi dell'art. 20 comma 14 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata pronunciata l'espropriazione a favore del Comune di Portogruaro delle aree catastalmente sotto indicate necessarie per la realizzazione delle opere previste nel Piano Urbanistico Attuativo n. 22 - Via San Giacomo:

a) Comune di Portogruaro - Catasto Urbano
   Foglio 47 - mappale 2057 (ex 333/a) di mq 11
   Ditta: Turchet Edoardo, Turchet Lucia
b) Comune di Portogruaro - Catasto Terreni
   Foglio 47 - mappale 2059 (ex 900/b)di mq 19
   Ditta: Turchet Edoardo, Turchet Lucia

L'importo complessivo dell'indennità è di Euro 490,00.

La pubblicazione del presente estratto è curata al fine di darne notizia ai terzi interessati che potranno presentare opposizione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Guido Andrea Anese

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO)

Ordinanza n. 25 del 29 aprile 2013

Procedura di espropriazione per pubblica utilità diretta alla acquisizione dei terreni per "Ampliamento cimiteriale e costruzione loculi nel cimitero di Fagarè". Ordinanza di deposito della indennità provvisoria di espropriazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 8.08.2012 è stato approvato il "Progetto definitivo - esecutivo" dei lavori di "Ampliamento cimiteriale e costruzione di loculi nel cimitero di Fagarè", redatto dall'ing. Dario Fantato con studio a Cervarese S. Croce (PD);

(omissis)

ORDINA

1) il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di € 19.347,63 a titolo di indennità provvisoria di esproprio di aree, identificate al Catasto Terreni di San Biagio di Callalta al Foglio n. 6 Mappale 1076 (ex 394/b), necessarie alla realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero di Fagarè, la cui stima non è stata condivisa dai proprietari di seguito elencati:

Nominativo Codice Fiscale proprietà indennità

De Zottis Severino DZTSRN49H15B128A 1/2 Euro 9.673,82

De Zottis Nicola DZTNCL73P18L407Z 1/2 Euro 9.673,81

2) di disporre che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sul B.U.R. e di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 8, del D.P.R. 327/2001, ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 comma 14 e dell'art. 26 comma 11 T.U., sulla base degli atti comprovanti l'eseguito deposito si provvederà ad emettere ed eseguire il decreto di esproprio;

4) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Veneto, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio on line o comunque dalla piena conoscenza della presente ordinanza; le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa spettano al giudice ordinario (art. 53 D.P.R. n. 327/2001).

Il Responsabile della 3^ area
Arch. Giovanni Barzazi

COMUNE DI SELVA DI CADORE (BELLUNO)

Decreto n. 8 del 6 maggio 2013 Prot. 2139

Realizzazione di un tratto di marciapiede con illuminazione pubblica tra le loc. S. Fosca e Pescul in prossimità del ponte sul rio Giavaz e sostituzione di un tratto di guard-rail nella frazione di L'Andria. D.p.r. 8.6.2001, n° 327 e ss.mm.ii.. Espropriazione definitiva.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO EDILIZIA- URBANISTICA- ESPROPRI

O M I S S I S

decreta

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 Sono definitivamente espropriati, ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di mobilità e sicurezza stradale per la costruzione di nuovi marciapiedi in comune di Selva di Cadore,i sottoelencati beni immobili:

COMUNE DI SELVA DI CADORE:

1) C.T. - foglio 17 - mappale 52 sub 7 - BCNC comune ai Sub 4-5-6-8-9 -R.D. € --- - R.A. € --- - confinante da nord ed in senso orario con la S.P. n. 251, con la p.lla n. 52 sub 8, stesso foglio, con la p.lla 65, stesso foglio, e con la p.lla 53, stesso foglio, di proprietà della ditta:

BAROZZI ALESSANDRO nato a Cortina d'Ampezzo il 12/03/1954 - c.f. BRZ LSN 54C12 A266A - proprietario per 1/7 sub 5 e per 1/7 sub 6, BAROZZI CARLO nato a Cortina d'Ampezzo il 21/10/1967 - c.f. BRZ CRL 67R21 A266P - proprietario per 1/7 sub 5 e per 1/7 sub 6, BAROZZI ENRICA nata a Cortina d'Ampezzo il 09/09/1960 - c.f. BRZ NRC 60P49 A266C - proprietaria per 1/7 sub 5 e per 1/7 sub 6, BAROZZI FRANCESCA nata a Cortina d'Ampezzo il 07/02/1958 - c.f. BRZ FNC 58B47 A266F - proprietaria per 1/7 sub 5 e per 1/7 sub 6, BAROZZI LORENZO nato a Cortina d'Ampezzo il 13/03/1972 - c.f. BRZ LNZ 72C13 A266Y - proprietaria per 1/7 sub 5 e per 1/7 sub 6, BAROZZI MARCO nato a Cortina d'Ampezzo il 09/06/1963 - c.f. BRZ MRC 63H09 A266O - proprietario per 1/7 sub 5 e per 1/7 sub 6, BAROZZI PAOLO nato a Cortina d'Ampezzo il 15/04/1955 - c.f. BRZ PLA 55D15 A266U - proprietario per 1/7 sub 5 e per 1/7 sub 6, CAZZETTA GASPARE nato a Selva di Cadore il 08/09/1936 - c.f. CZZ GPR 36P08 I592TA - proprietario per 1/6 sub 4, per 1/6 sub 8 e per 1/6 sub 9, CAZZETTA PIA nata a Selva di Cadore il 11/07/1934 - c.f. CZZ PIA 34L51 I592M - proprietaria per 1/6 sub 4, per 1/6 sub 8 e per 1/6 sub 9, CAZZETTA SEBASTIANO nato a Selva di Cadore il 05/06/1932 - c.f. CZZ SST 32H05 I592U - proprietario per 1/6 sub 4, per 1/6 sub 8 e per 1/6 sub 9, CAZZETTA TERESA nata a Selva di Cadore il 03/08/1930 - c.f. CZZ TRS 30M43 I592N - proprietaria per 2/6 sub 8 e per 2/6 sub 9, CAZZETTA VIRGINIA nata a Bassano del Grappa il 26/06/1939 - c.f. CZZ VGN 39H66 A703Y - proprietaria per 1/6 sub 4, per 1/6 sub 8 e per 1/6 sub 9, MARTINI TERESA nata a Selva di Cadore il 03/08/1930 - c.f. MRT TRS 30L43 I592V - proprietaria per 2/6 sub 4;

per una indennità di esproprio determinata in via provvisoria ed urgente in euro 2.299,96.#

2) C.T. - foglio 17 - mappale 52 sub 8 - Area urbana - R.D. € --- - R.A. € --- - confinante da nord ed in senso orario con la S.P. n. 251, con la p.lla n. 52 sub 9, stesso foglio, con la p.lla 65, stesso foglio, e con la p.lla 52 sub 7, stesso foglio, di proprietà della ditta:

CAZZETTA GASPAREnato a Selva di Cadore il 08/09/1936 - c.f. CZZ GPR 36P08 I592TA - proprietario per 1/6, CAZZETTA PIAnata a Selva di Cadore il 11/07/1934 - c.f. CZZ PIA 34L51 I592M - proprietaria per 1/6, CAZZETTA SEBASTIANOnato a Selva di Cadore il 05/06/1932 - c.f. CZZ SST 32H05 I592U - proprietario per 1/6, CAZZETTA TERESA nata a Selva di Cadore il 03/08/1930 - c.f. CZZ TRS 30M43 I592N - proprietaria per 2/6, CAZZETTA VIRGINIA nata a Bassano del Grappa il 26/06/1939 - c.f. CZZ VGN 39H66 A703Y - proprietaria per 1/6;

per una indennità di esproprio determinata in via provvisoria ed urgente in euro 917,57.#

3) C.T. - foglio 17 - mappale 52 sub 9 - Area urbana - R.D. € --- - R.A. € --- - confinante da nord ed in senso orario con la S.P. n. 251, con le p.lle n. 176-46-50, stesso foglio, con la p.lla 65, stesso foglio, e con la p.lla 52 sub 8, stesso foglio, di proprietà della ditta:

CAZZETTA GASPAREnato a Selva di Cadore il 08/09/1936 - c.f. CZZ GPR 36P08 I592TA - proprietario per 1/6, CAZZETTA PIA nata a Selva di Cadore il 11/07/1934 - c.f. CZZ PIA 34L51 I592M - proprietaria per 1/6, CAZZETTA SEBASTIANO nato a Selva di Cadore il 05/06/1932 - c.f. CZZ SST 32H05 I592U - proprietario per 1/6, CAZZETTA TERESA nata a Selva di Cadore il 03/08/1930 - c.f. CZZ TRS 30M43 I592N - proprietaria per 2/6, CAZZETTA VIRGINIAnata a Bassano del Grappa il 26/06/1939 - c.f. CZZ VGN 39H66 A703Y - proprietaria per 1/6;

per una indennità di esproprio determinata in via provvisoria ed urgente in euro 509,95.#

4) C.T. - foglio 17 - mappale 53 - Prato classe 2 - R.D. € 0,36 - R.A. € 0,38 - confinante da nord ed in senso orario con la S.P. n. 251, con la p.lla n. 52, stesso foglio, con la p.lla 65, stesso foglio, e con la p.lla 668, stesso foglio, di proprietà della ditta:

BAROZZI ALESSANDRO nato a Cortina d'Ampezzo il 12/03/1954 - c.f. BRZ LSN 54C12 A266A - proprietario per 36/378, BAROZZI CARLO nato a Cortina d'Ampezzo il 21/10/1967 - c.f. BRZ CRL 67R21 A266P - proprietario per 36/378, BAROZZI ENRICA nata a Cortina d'Ampezzo il 09/09/1960 - c.f. BRZ NRC 60P49 A266C - proprietaria per 36/378, BAROZZI FRANCESCA nata a Cortina d'Ampezzo il 07/02/1958 - c.f. BRZ FNC 58B47 A266F - proprietaria per 36/378, BAROZZI LORENZO nato a Cortina d'Ampezzo il 13/03/1972 - c.f. BRZ LNZ 72C13 A266Y - proprietaria per 36/378, BAROZZI MARCO nato a Cortina d'Ampezzo il 09/06/1963 - c.f. BRZ MRC 63H09 A266O - proprietario per 36/378, BAROZZI PAOLO nato a Cortina d'Ampezzo il 15/04/1955 - c.f. BRZ PLA 55D15 A266U - proprietario per 36/378, CAZZETTA GASPAREnato a Selva di Cadore il 08/09/1936 - c.f. CZZ GPR 36P08 I592TA - proprietario per 3/54, CAZZETTA LUCIAnata a Verona il 13/09/1946 - c.f. CZZ LCU 46P53 L781Z

- proprietaria per 3/54, CAZZETTA PIAnata a Selva di Cadore il 11/07/1934 - c.f. CZZ PIA 34L51 I592M - proprietaria per 3/54, CAZZETTA SEBASTIANOnato a Selva di Cadore il 05/06/1932 - c.f. CZZ SST 32H05 I592U - proprietario per 3/54, CAZZETTA TERESAnata a Selva di Cadore il 03/08/1930 - c.f. CZZ TRS 30M43 I592N - proprietaria per 3/54, CAZZETTA VIRGINIAnata a Bassano del Grappa il 26/06/1939 - c.f. CZZ VGN 39H66 A703Y - proprietaria per 3/54;

per una indennità di esproprio determinata in via provvisoria ed urgente in euro 2.947,07.#

5) C.T. - foglio 17 - mappale 66 sub 2 - Bene comune non censibile - R.D. € --- - R.A. € --- - confinante da nord ed in senso orario con la S.P. n. 251, con la p.lla n. 53, stesso foglio, con le p.lle 65-67, stesso foglio, e con la p.lla 178, stesso foglio, di proprietà della ditta:

BONIFACIO COLOMBO nato a Selva di Cadore il 29/12/1933 - c.f. BNF CMB 33T29 I592Z - proprietario per 1/2, CALLEGARI MONICA nata a Selva di Cadore il 04/02/1940 - c.f. CLL MNC 40B44 I592H - proprietaria per 1/2;

per una indennità di esproprio determinata in via provvisoria ed urgente in euro 6.349,28.#

6) C.T. - foglio 17 - mappale 176 - Prato classe 2 - R.D. € 0,17 - R.A. € 0,18 - confinante da nord ed in senso orario con la S.P. n. 251, con la p.lla n. 177, stesso foglio, con la p.lla 46, stesso foglio, e con la p.lla 52, stesso foglio, di proprietà della ditta:

DE MATTIA MARIA PIAnata a Selva di Cadore il 05/02/1935 - c.f. DMT MRP 35B45 I592C - proprietaria per 1/2, DE MATTIA NELLA RINA nata a Selva di Cadore il 13/03/1939 - c.f. DMT NLR 39C53 I592F - proprietaria per 1/2;

per una indennità di esproprio determinata in via provvisoria ed urgente in euro 181,97.#

7) C.T. - foglio 17 - mappale 178 - Pascolo classe 1 - R.D. € 0,09 - R.A. € 0,10 - confinante da nord ed in senso orario con la S.P. n. 251, con la p.lla n. 177, stesso foglio, con la p.lla 46, stesso foglio, e con la p.lla 52, stesso foglio, di proprietà della ditta:

BAROZZI ALESSANDRO nato a Cortina d'Ampezzo il 12/03/1954 - c.f. BRZ LSN 54C12 A266A - proprietario per 1/7, BAROZZI CARLO nato a Cortina d'Ampezzo il 21/10/1967 - c.f. BRZ CRL 67R21 A266P - proprietario per 1/7, BAROZZI ENRICA nata a Cortina d'Ampezzo il 09/09/1960 - c.f. BRZ NRC 60P49 A266C - proprietaria per 1/7, BAROZZI FRANCESCA nata a Cortina d'Ampezzo il 07/02/1958 - c.f. BRZ FNC 58B47 A266F - proprietaria per 1/7, BAROZZI LORENZO nato a Cortina d'Ampezzo il 13/03/1972 - c.f. BRZ LNZ 72C13 A266Y - proprietaria per 1/7, BAROZZI MARCO nato a Cortina d'Ampezzo il 09/06/1963 - c.f. BRZ MRC 63H09 A266O - proprietario per 1/7, BAROZZI PAOLO nato a Cortina d'Ampezzo il 15/04/1955 - c.f. BRZ PLA 55D15 A266U - proprietario per 1/7;

per una indennità di esproprio determinata in via provvisoria ed urgente in euro 1.272,77.#

8) C.T. - foglio 24 - mappale 290 - Prato classe 2 - R.D. € 2,36 - R.A. € 2,48 - confinante da nord ed in senso orario con la p.lla 78 (demanio), stesso foglio, con la p.lla n. 78, stesso foglio, con la p.lla 292, stesso foglio, e con la S.P. n. 251, stesso foglio, di proprietà della ditta:

LORENZINI DAVIDEnato a Selva di Cadore il 28/06/1941 - c.f. LRN DVD 41H28 I592K - proprietario per 1/2, LORENZINI VALERIAnata a Selva di Cadore il 25/11/1936 - c.f. LRN VLR 36S65 I592G - proprietaria per 1/2;

per una indennità di esproprio determinata in via provvisoria ed urgente in euro 164,31.#

9) C.T. - foglio 24 - mappale 292 - Pascolo classe 1 - R.D. € 0,64 - R.A. € 0,64 - confinante da nord ed in senso orario con la p.lla 290, stesso foglio, con la p.lla 78, stesso foglio, con la p.lla 79, stesso foglio, e con la S.P. n. 251, di proprietà della ditta:

BINOTTO TECLAnata a Piombino Dese il 29/11/1947 - c.f. BNT TCL 47S69 G688J - proprietaria per 1/12, GIORGIO BERALDO SAScon sede in Treviso - p.iva 02301780264 - proprietaria per 8/12, RASERA RENATOnato a Treviso il 22/05/1941 - c.f. RSR RNT 41E22 L407X - proprietario per 1/12, SPOLAOR ITALOnato a Martellago il 13/07/1943 - c.f. SPL TLI 43L13 E980Q - proprietario per 1/12, ZAMBERLAN ADAnata a Martellago il 02/06/1943 - c.f. ZMB DAA 43H42 E980H - proprietaria per 1/12;

per una indennità di esproprio determinata in via provvisoria ed urgente in euro 191,96.#

Art. 3 L'espropriazione definitiva viene disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di anni 2 (due). Di tale esecuzione, dovranno essere effettuate le annotazioni e le comunicazioni previste dal 5^ comma dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

Art. 4 Si da atto che l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili indicati all'art. 2, è stata stabilità in via d'urgenza ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, con la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata Espropri n. 69 del 15/4/2013;

Art. 5 Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di immissione nel possesso, sono invitati a comunicare se condividono l'indennità provvisoria così come determinata con il provvedimento indicato nelle premesse, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa deve intendersi rifiutata. Nel caso in cui non condividano la determinazione della misura dell'indennità, i proprietari possono chiedere, entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni, la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. In quest'ultima ipotesi, qualora non dovessero condividere ulteriormente la relazione finale dei tecnici, essi potranno proporre opposizione alla stima. In assenza dell'istanza di nomina dei tecnici, sarà richiesta, a cura dell' autorità espropriante, la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 del citato D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che vi dovrà provvedere entro il termine di 30 gg. e della quale sarà data comunicazione al proprietario con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 6 Qualora i proprietari condividano l'indennità di espropriazione e trasmettano la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, sarà disposto il pagamento dell'indennità medesima nel termine di sessanta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione. Decorso tale termine ai proprietari sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 7 Il presente decreto deve essere, notificato nella forma degli atti processuali civili ai proprietari dei beni espropriati ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente ad un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato, trascritto e volturato senza indugio presso i competenti uffici.

Art. 8 La notifica del presente decreto potrà altresì essere effettuata con le modalità stabilite dal comma 3 dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

Art. 9 Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni al B.U.R per la pubblicazione e trasmesso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

Art.10 Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Il Responsabile edilizia-urbanistica-espropri
p.i. Giorgio Zanon

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PADOVA)

Estratto decreti dal n. 21 al n. 23 del 12 aprile 2013 - rep. dal n. 3897 al n. 3899 e estratto decreti dal n. 24 al n. 29 del 15 aprile 2013 - rep. dal n. 3901 al n. 3906

Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1, del d.p.r. 327/2001. Lavori di manutenzione strade comunali - sistemazione della viabilità di via Miazzo e di un tratto di banchina stradale in via Euganea.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.P.R. 327/2001, si rende noto che:

con decreto di esproprio n. 21 del 12/04/2013, rep. 3897 è stata pronunciata l'espropriazione degli immobili di seguito elencati, per un'indennità complessiva pari a €. 27,00:

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO, C.T.: Fg 19, Mapp 304 di mq. 20:

LEORIN Agostino, Proprietà per 1/4 - per € 6,75;

LEORIN Fidenzia, Proprietà per 1/4 - per € 6,75;

PEDROTTA Arduino, Proprietà per 1/4 - per € 6,75;

PEDROTTA Daniela, Proprietà per 1/4 - per € 6,75;

con decreto di esproprio n. 22 del 12/04/2013, rep. 3898 è stata pronunciata l'espropriazione degli immobili di seguito elencati, per un'indennità complessiva pari a €. 75,60:

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO, C.T.: Fg 19, Mapp 241, di mq. 70,

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO, C.T.: Fg 19, Mapp 329, di mq 10;

CRESTALE Giancarlo, Proprietà per 3/10 - per € 32,40;

CRESTALE Patrizia, Proprietà per 4/10 - per € 43,20;

con decreto di esproprio n. 23 del 12/04/2013, rep. 3899 è stata pronunciata l'espropriazione degli immobili di seguito elencati, per un'indennità complessiva pari a €. 255,15:

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO, C.T.: Fg 19, Mapp 328, di mq 140,

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO, C.T.: Fg 19, Mapp 848, di mq 49, censita al

C.F.: Fg 19, Mapp 848, Area urbana, di mq. 49

CRESTALE Giancarlo, Nuda Proprietà per 1/1 - per € 191,36;

MORANDIN Anna Maria, Usufrutto 1/1 - per € 63,79;

con decreto di esproprio n. 24 del 15/04/2013, rep. 3901 è stata pronunciata l'espropriazione, a titolo gratuito, degli immobili di seguito elencati:

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO, C.T.: Fg 19, Mapp 302, di mq. 15:

MILANI Luigino, Proprietà per 1/1;

con decreto di esproprio n. 25 del 15/04/2013, rep. 3902 è stata pronunciata l'espropriazione, a titolo gratuito, degli immobili di seguito elencati:

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO, C.T.: Fg 19, Mapp 243, di mq. 865, Mapp 245, di mq. 235, Mapp 246, di mq. 15, Mapp 248, di mq. 310, Mapp 249, di mq. 30, Mapp 250, di mq. 25, Mapp 251, di mq. 5:

BIASETTO Antonia, Proprietà per 1/1;

con decreto di esproprio n. 26 del 15/04/2013, rep. 3903 è stata pronunciata l'espropriazione, a titolo gratuito, degli immobili di seguito elencati:

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO, C.T.: Fg 19, Mapp 306, di mq. 36:

GASTALDELLO Eugenia, Proprietà per 1/2;

ZOSO Ugo, Proprietà per 1/2;

con decreto di esproprio n. 27 del 15/04/2013, rep. 3904 è stata pronunciata l'espropriazione, a titolo gratuito, degli immobili di seguito elencati:

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO, C.T.: Fg 19, Mapp 307, di mq. 30:

CEBBA Pietro, Proprietà per 1/1;

con decreto di esproprio n. 28 del 15/04/2013, rep. 3905 è stata pronunciata l'espropriazione, a titolo gratuito, degli immobili di seguito elencati:

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO, C.T.: Fg 19, Mapp 305, di mq. 25:

SORANZO Lina, Usufrutto per 1/3;

VANZATO Alfredino, Proprietà per 2/3 e Nuda proprietà per 1/3;

con decreto di esproprio n. 29 del 15/04/2013, rep. 3906 è stata pronunciata l'espropriazione, a titolo gratuito, degli immobili di seguito elencati:

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO, C.T.: Fg 19, Mapp 297, di mq. 10:

RAMPON Attilio, Proprietà per 1/1;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Decorso il suddetto termine l'indennità resta fissata anche per il terzo nella somma depositata.

Il Responsabile del settore ambiente espropri
Geom. Luigino Masin

COMUNE DI SOVIZZO (VICENZA)

Decreto n. 1 del 7 maggio 2013

Estratto del decreto di esproprio relativo ai lavori di costruzione nuovo tratto di marciapiede lungo Via Castegnini.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e ss.mm., si rende noto che il Comune di Sovizzo (Vi) con decreto nr 1/2013 del 7.05.2013 ha pronunciato l'espropriazione dei sottoriportati terreni:
Comune di Sovizzo Foglio 4 Particella n. 1443 - consistenza mq 30;
Comune di Sovizzo Foglio 4 Particella n. 564 - consistenza mq 290;
intestati a:
MASSIGNAN MARIA GRAZIA
c.f. MSSMGR51B49I879E
proprietà per 1/1
Indennità totale € 600,00

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
geom. Flavio Imbrunito

COMUNE DI SOVIZZO (VICENZA)

Decreto n. 2 del 7 maggio 2013

Estratto del decreto di esproprio relativo ai lavori di costruzione nuovo tratto di marciapiede lungo Via Castegnini.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e ss.mm., si rende noto che il Comune di Sovizzo (Vi) con decreto nr 2/2013 del 7.05.2013 ha pronunciato l'espropriazione dei sottoriportati terreni:
Comune di Sovizzo Foglio 4 Particella n. 1440 - consistenza mq 62;
intestati a:
Fossà Giuseppe
c.f. FSSGPP29T11F464V
proprietà per ½
Marchetto Adriana
c.f. MRCDRN36B67L840F
proprietà per ½
Indennità totale di espropriazione depositata € 3.024,36;

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
Geom. Flavio Imbrunito

COMUNE DI SOVIZZO (VICENZA)

Decreto n. 3 del 7 maggio 2013

Estratto del decreto di esproprio relativo ai lavori di costruzione nuovo tratto di marciapiede lungo Via Castegnini.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e ss.mm., si rende noto che il Comune di Sovizzo (Vi) con decreto nr 3/2013 del 7.05.2013 ha pronunciato l'espropriazione dei sottoriportati terreni:
Comune di Sovizzo Foglio 4 Particella n. 1373 - consistenza mq 57;
Ditta:
ACROPOLIS S.R.L.
Con sede a Vicenza in Contrà Vittorio Veneto, 35
C.F. e P.IVA 03431860240
proprietà per 1/1
Indennità totale € 0,00;

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
Geom. Flavio Imbrunito

COMUNE DI SOVIZZO (VICENZA)

Decreto n. 4 del 7 maggio 2013

Estratto del decreto di esproprio relativo ai lavori di costruzione nuovo tratto di marciapiede lungo Via Castegnini.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e ss.mm., si rende noto che il Comune di Sovizzo (Vi) con decreto nr 4/2013 del 7.05.2013 ha pronunciato l'espropriazione dei sottoriportati terreni:
Comune di Sovizzo Foglio 4 Particella n. 1441 - consistenza mq 83;
Ente Urbano;
Ditta:
CARLOTTO BRUNO
c.f. CRLBRN57M20A459U
proprietà per 1/1
Indennità totale € 3.017,88;

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
Geom. Flavio Imbrunito

COMUNE DI THIENE (VICENZA)

Decreto n. 54 del 6 maggio 2013

Estratto del decreto di deposito dell'indennità provvisoria per l'esproprio relativo ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano Particolareggiato Via dell'Eva.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che il Comune di Thiene (VI), con decreto nr.54 del 6/05/2013 ha ordinato il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti delle somme non accettate a titolo di indennità provvisoria di espropriazione per la somma di euro 57.456,00 a favore del sig. Panozzo Francesco spettante per l'esproprio del seguente bene immobile: CT del Comune di Thiene, Foglio 4, mappale 549 per mq.399 da espropriare, dando atto che l'esatta individuazione della superficie sarà contenuta nel decreto di espropriazione, previa approvazione di apposito tipo di frazionamento.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta, anche per il terzo fissata nella somma suindicata.

Il Dirigente ufficio espropriazioni
Dr.Luigi Alfidi

COMUNE DI VENEZIA

Estratto di Decreto di Asservimento n. 60 del 6 maggio 2013 Rep. n. 130860

Opere di messa in sicurezza idraulica di carattere emergenziale e strutturale da attuarsi nel territorio del Comune di Venezia - Favaro Veneto, intervento Via Altinia e laterali (C.I.12495).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che il Comune di Venezia, per l'intervento denominato "Opere di messa in sicurezza idraulica di carattere emergenziale e strutturale da attuarsi nel territorio del Comune di Venezia - Favaro Veneto, intervento Via Altinia e laterali (C.I.12495)", con proprio decreto n. 60 del 6.05.2013 Rep. n. 130860 ha asservito i seguenti immobili di proprietà della ditte in corrispondenza degli stessi indicate e su corrispettivo delle sotto riportate indennità:

N.	DITTA PROPRIETARIA	DATI CATASTALI					Sup. in Asservimento mq	Caratt.. area	CALCOLO INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO				Indennità di asservimento TOTALE
			TERRENI		FABBRICATI				Area Non Edificabile		Area Edificabile/ Edificata		
		Sez.	Fg.	Mapp.	Fg.	Mapp.			Colture	Art.40-44 €/mq.	Classificazione catastale	Art. 37-38-44 €/mq.	Euro
1	DALLA COSTA Mario n. a VENEZIA (VE) il 23/02/1935, c.f.: DLLMRA35B23L736F; PAVAN Dina n. a MARTELLAGO (VE) il 04/11/1937, c.f.: PVNDNI37S44E980S;	Favaro Veneto	15	587	15	587	80	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	697,60
												Totale Pratica €	697,60
2	DALLA COSTA Andrea n. a MARTELLAGO (VE) il 28/04/1969, c.f.: DLLNDR69D28E980P; DALLA COSTA Michele n. a MARTELLAGO (VE) il 13/11/1961, c.f.: DLLMHL61S13E980C;	Favaro Veneto	15	1785 (ex 661 parte)	15	1785 (ex 661 parte)	24	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	209,28
												Totale Pratica €	209,28
3	DALLA COSTA Chiara n. a VENEZIA (VE) il 12/08/1959, c.f.: DLLCHR59M52L736Y; DALLA COSTA Ennio n. a VENEZIA (VE) il 06/01/1956, c.f.: DLLNNE56A06L736K; DALLA COSTA Francesca n. a VENEZIA (VE) il 03/10/1965, c.f.: DLLFNC65R43L736E; DALLA COSTA Franco n. a VENEZIA (VE) il 29/02/1964, c.f.: DLLFNC64B29L736H; DALLA COSTA Giuseppina n. a VENEZIA (VE) il 12/06/1962, c.f.: DLLGPP62H52L736G; DALLA COSTA Lia n. a VENEZIA (VE) il 10/04/1959, c.f.: DLLLIA59D50L736D; DALLA COSTA Maurizio n. a VENEZIA (VE) il 16/09/1954, c.f.: DLLMRZ54P16L736T; DALLA COSTA Paolo n. a VENEZIA (VE) il 17/09/1973, c.f.: DLLPLA73P17L736Y; DALLA COSTA Sandro n. a VENEZIA (VE) il 28/07/1964, c.f.: DLLSDR64L28L736Y; DALLA COSTA Ubaldo n. a VENEZIA (VE) il 21/06/1956, c.f.: DLLBLD56H21L736K; VOLPATO Agnese n. a VENEZIA (VE) il 10/08/1930, c.f.: VLPGNS30M10L736L;	Favaro Veneto	15	660			10	EDIFICABILE		--	SEMIN ARBOR	8,72	87,20
												Totale Pratica €	87,20

4	DALLA COSTA Dario n. a VENEZIA (VE) il 06/05/1970, c.f.: DLLDRA70E06L736Q; DALLA COSTA Fortunato n. a VENEZIA (VE) il 29/09/1943, c.f.: DLLFTN43P29L736I; DORO Serena n. a VENEZIA (VE) il 16/11/1973, c.f.: DROSRN73S56L736Q;	Favaro Veneto	15	867	15	867	5	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	43,60
												Totale Pratica €	43,60
5	DALLA COSTA Fortunato n. a VENEZIA (VE) il 29/09/1943, c.f.: DLLFTN43P29L736I;	Favaro Veneto	15	1199			14	EDIFICA-BILE		--	SEMIN ARBOR	8,72	122,08
												Totale Pratica €	122,08
6	BALLARIN Giorgia n. a VENEZIA (VE) il 13/06/1980, c.f.: BLLGRG80H53L736Z;	Favaro Veneto	8	539	8	539	8	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	69,76
												Totale Pratica €	69,76
7	CARO E VERA S.r.l. con sede a VENEZIA, p.i. 04071400271; BATTISTON Simone n. a VENEZIA (VE) il 30/04/1990, c.f.: BTTSMN90D30L736E; SCARABEL Alessia n. a VENEZIA (VE) il 24/12/1991, c.f.: SCRLSS91T64L736E;	Favaro Veneto	8	547	8	547	101	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	880,72
												Totale Pratica €	880,72
8	CASARIN Alido n. a VENEZIA (VE) il 31/07/1942, c.f.: CSRLDA42L31L736J;	Favaro Veneto	8	90			28	EDIFICATA		-	SEMIN ARBOR	8,72	244,16
												Totale Pratica €	244,16
9	PASQUALETTO Mirella n. a VENEZIA (VE) il 31/03/1947, c.f.: PSQMLL47C71L736Y;	Favaro Veneto	8	50			50	EDIFICATA		-	SEMIN ARBOR	8,72	436,00
												Totale Pratica €	436,00
10	CORÒ Francesco n. a MIRANO (VE) il 24/08/1980, c.f.: CROFNC80M24F241S; LUGATO Daniele n. a VENEZIA (VE) il 18/02/1957, c.f.: LGTDNL57B18L736O; LUGATO Federica n. a VENEZIA (VE) il 14/02/1981, c.f.: LGTFRC81B54L736P; VIALE Maria n. a MIRANO (VE) il 19/08/1958, c.f.: VLIMRA58M59F241J;	Favaro Veneto	8	166	8	166	31	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	270,32
												Totale Pratica €	270,32
11	CORÒ Francesco n. a MIRANO (VE) il 24/08/1980, c.f.: CROFNC80M24F241S; LUGATO Daniele n. a VENEZIA (VE) il 18/02/1957, c.f.: LGTDNL57B18L736O; LUGATO Federica n. a VENEZIA (VE) il 14/02/1981, c.f.: LGTFRC81B54L736P; MAZZOCATO Diego n. a VENEZIA (VE) il 14/07/1983, c.f.: MZZDGI83L14L736S; MAZZOCATO Enrico n. a VENEZIA (VE) il 20/06/1979, c.f.: MZZNRC79H20L736Z; MAZZOCATO Sisto n. a MONTEBELLUNA (TV) il 09/11/1947, c.f.: MZZSST47S09F443H; VIALE Maria n. a MIRANO (VE) il 19/08/1958, c.f.: VLIMRA58M59F241J;	Favaro Veneto	8	471	8	471	7	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	61,04
												Totale Pratica €	61,04

12	MESTRINER Bruno n. a VENEZIA (VE) il 07/03/1947, c.f.: MSTBRN47C07L736A; MESTRINER Silvia n. a VENEZIA (VE) il 14/03/1971, c.f.: MSTSLV71C54L736U;	Favaro Veneto	8	470	8	470	29	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	252,88
												Totale Pratica €	252,88
13	PONTI Alberto n. a MESTRE (VE) il 08/11/1938, c.f.: PNTLRT38S08L736E; PRESTIGIACOMO Concetta n. a CEGGIA (VE) il 09/07/1946, c.f.: PRSCCT46L49C422Q;	Favaro Veneto	8	260			26	EDIFICATA		-	SEMINA-TIVO	8,72	226,72
												Totale Pratica €	226,72
14	CHECCHIN Maria Grazia n. a VENEZIA (VE) il 26/03/1966, c.f.: CHCMGR66C66L736Y;	Favaro Veneto	8	252	8	252	19	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	165,68
												Totale Pratica €	165,68
15	MAZZETTO Mara n. a VENEZIA (VE) il 11/09/1956, c.f.: MZZMRA56P51L736D; ZENER Mauro n. a VENEZIA (VE) il 05/09/1956, c.f.: ZNRMRA56P05L736P;	Favaro Veneto	8	259			18	EDIFICATA		-	SEMINA-TIVO	8,72	156,96
												Totale Pratica €	156,96
16	PAPA Annamaria n. a MESTRE (VE) il 06/10/1956, c.f.: PPANMR56R46L736D;	Favaro Veneto	8	293	8	293	19	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	165,68
												Totale Pratica €	165,68
17	CABBIA Francesca n. a CAMPONOGARA (VE) il 07/09/1951, c.f.: CBBFNC51P47B554V; COSTANTINO Ennio n. a VENEZIA (VE) il 17/04/1952, c.f.: CSTNNE52D17L736E; TOMASSINI Gabriele n. a FANO (PS) il 12/11/1936, c.f.: TMSGRL36S12D488D;	Favaro Veneto	8	393	8	393	18	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	156,96
												Totale Pratica €	156,96
18	MOMENTÈ Dania n. a VENEZIA (VE) il 23/04/1936, c.f.: MMNDNA36D63C388M; PASQUALETTO Mariagiovanna n. a VENEZIA (VE) il 20/09/1966, c.f.: PSQMGV66P60C388M; PASQUALETTO Mauro n. a JESOLO (VE) il 25/12/1961, c.f.: PSQMRA61T25C388Y;	Favaro Veneto	8	92	8	92	26	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	226,72
												Totale Pratica €	226,72
19	FRANCHINI Carla n. a VENEZIA (VE) il 06/07/1968, c.f.: FRNCRL68L46L736H;	Favaro Veneto	8	302	8	302	27	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	235,44
												Totale Pratica €	235,44
20	BULLO Gianni n. a VENEZIA (VE) il 09/01/1960, c.f.: BLLGNN60A09L736H;	Favaro Veneto	8	342	8	342	24	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	209,28
												Totale Pratica €	209,28
21	VECCHIATO Zemira n. a MARCON (VE) il 23/06/1925, c.f.: VCCZMR25H63E936E; ZAMBON Alessandro n. a MESTRE (VE) il 11/12/1947, c.f.: ZMBLSN47T11L736S; ZAMBON Maria Elisa n. a MIRANO (VE) il 16/03/1963, c.f.: ZMBMLS63C56F241W; ZAMBON Renato n. a MESTRE (VE) il 13/01/1950, c.f.: ZMBRNT50A13L736D;	Favaro Veneto	8	548	8	548	21	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	183,12
												Totale Pratica €	183,12

22	SPADON Gemma n. a VENEZIA (VE) il 17/03/1942, c.f.: SPDGMM42C57L736Y; SPADON Pietro n. a VENEZIA (VE) il 30/12/1946, c.f.: SPDPTR46T30L736D; SPADON Sante n. a VENEZIA (VE) il 23/06/1944, c.f.: SPDSNT44H23L736U; SPADON Teresina n. a VENEZIA (VE) il 07/11/1940, c.f.: SPDTSN40S47L736K; VIVIAN Italia n. a FAVARO VENETO (VE) il 24/10/1921, c.f.: VVNTLI21R64D515L;	Favaro Veneto	8	296			1	EDIFICATA		-	SEMINA-TIVO	8,72	8,72
												Totale Pratica €	8,72
23	MANENTE Sabrina n. a VENEZIA (VE) il 12/09/1968, c.f.: MNNSRN68P52L736Q; SPADON Gemma n. a VENEZIA (VE) il 17/03/1942, c.f.: SPDGMM42C57L736Y; VANZETTO Osvaldo n. a VENEZIA (VE) il 18/07/1964, c.f.: VNZSLD64L18L736E;	Favaro Veneto	8	282	8	282	22	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	191,84
												Totale Pratica €	191,84
24	RUZZA Roberto n. a VENEZIA (VE) il 10/07/1963, c.f.: RZZRRT63L10L736O; TAGLIABUE Laura n. a MILANO (MI) il 17/09/1972, c.f.: TGLLRA72P57F205G;	Favaro Veneto	8	168			8	EDIFICATA		-	SEMINA-TIVO	8,72	69,76
												Totale Pratica €	69,76
25	PASQUALETTO Fabiana n. a MESTRE (VE) il 17/07/1963, c.f.: PSQFBN63L57L736F; PASQUALETTO Vittorio n. a VENEZIA (VE) il 07/09/1931, c.f.: PSQVTR31P07L736X;	Favaro Veneto	8	160	8	160	20	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	174,40
												Totale Pratica €	174,40
26	DALLA COSTA Iole n. a VENEZIA (VE) il 22/05/1939, c.f.: DLLLIO39E62L736S; RUZZA Roberto n. a VENEZIA (VE) il 10/07/1963, c.f.: RZZRRT63L10L736O; TAGLIABUE Laura n. a MILANO (MI) il 17/09/1972, c.f.: TGLLRA72P57F205G;	Favaro Veneto	8	87	8	87	16	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	139,52
												Totale Pratica €	139,52
27	DA RE Alessandra n. a TREVISO (TV) il 17/03/1963, c.f.: DRALSN63C57L407N; PASQUALETTO Vittorio n. a VENEZIA (VE) il 07/09/1931, c.f.: PSQVTR31P07L736X;	Favaro Veneto	8	237	8	237	19	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	165,68
												Totale Pratica €	165,68
28	VIVIAN Federico n. a MESTRE (VE) il 21/06/1964, c.f.: VVNFRC64H21L736U;	Favaro Veneto	8	76	8	76	18	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	156,96
												Totale Pratica €	156,96
29	BERTI Agnese n. a FAVARO VENETO (VE) il 21/01/1955, c.f.: BRTGNS55A61L736Q; SACCHETTO Armando n. a VENEZIA (VE) il 14/01/1953, c.f.: SCCRND53A14L736C;	Favaro Veneto	8	88			22	EDIFICA-BILE		-	VIGNETO	8,72	191,84
		Favaro Veneto	8	63	8	63	27	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	235,44
												Totale Pratica €	427,28

30	AGOSTINETTO Aurelia n. a MUSILE DI PIAVE (VE) il 13/05/1936, c.f.: GSTRLA36E53F826N; CARRER Francesco n. a VENEZIA (VE) il 22/05/1968, c.f.: CRRFNC68E22L736M; CARRER Giuseppe n. a VENEZIA (VE) il 05/05/1962, c.f.: CRRGPP62E05L736J;	Favaro Veneto	8	305	8	305	19	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	165,68
		Favaro Veneto	8	306	8	306	25	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	218,00
												Totale Pratica €	383,68
31	BETTELLA Federico n. a VENEZIA (VE) il 14/07/1976, c.f.: BTTFRC76L14L736B; COSTANTINI Gloria n. a VENEZIA (VE) il 31/10/1976, c.f.: CSTGLR76R71L736S; PERDON Chiara n. a VENEZIA (VE) il 07/06/1974, c.f.: PRDCHR74H47L736M; ZENNARO Pietro n. a VENEZIA (VE) il 29/04/1972, c.f.: ZNNPTR72D29L736P;	Favaro Veneto	8	549	8	549	6	EDIFICATA		-	ENTE URBANO	8,72	52,32
												Totale Pratica €	52,32

Coloro che dovessero avere qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione avanti la Corte d'Appello di Venezia entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine, le indennità restano fissate nelle sopraddette somme.

La Dirigente agli espropri
D.ssa Eliana Zuliani

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA)

Estratto decreto n. 2 del 2013

Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale: rotatoria via Roma-Puotti.

Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ex artt. 20, comma 14 e 26 del D.P.R. 327/2001

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 2 del 2013 è stato ordinato il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sez. di Padova, della somma complessiva di € 1.350,00=, a favore delle seguenti ditte e secondo le somme per ognuna in grassetto indicate, a titolo di indennità provvisoria di esproprio spettante per l'espropriazione dei beni immobili sotto riportati:

A) Comune di Villanova di Camposampiero
NCT: sez U - fgl 6 - mapp. 696 porzione di ha 00.01.80;
COIN GIULIANA PROPRIETA per 1000/1000.

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto

Villanova di Camposampiero, lì 05 marzo 2013.

Il Dirigente responsabile ufficio espropriazioni
geom. Mirco Ferrante

VENETO STRADE SPA, VENEZIA

Decreto n. 402 del 6 maggio 2013

"Riqualificazione ed ammodernamento " S.R.N° 11 - Padana superiore completamento tangenziale di Peschiera del Garda - I° Stralcio "Rovizza - Casello Di Peschiera". In Comune di Peschiera del Garda. D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Il Dirigente

omissis

Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province del Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.

(omissis)

Accertato che il vincolo preordinato all'esproprio,è stato apposto con Decreto della Giunta Regionale n. 101 del 6 giugno 2006.

Visto l'atto con prot. n°. 14.962/08 del 11/07/2008, con il quale l'Amministratore Delegato della Società Veneto Strade S.p.A. Ing. Silvano Vernizzi ha approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori relativi a: Int. 17. - Riqualificazione ed ammodernamento " S.R.N° 11 - Padana superiore completamento tangenziale di Peschiera del Garda - I° Stralcio "Rovizza - Casello Di Peschiera".

Visto l'atto con prot. n°. 31134/10 del 14/09/2010, con il quale l'Amministratore Delegato della Società Veneto Strade S.p.A. ing. Silvano Vernizzi ha approvato una variante al progetto definitivo di cui sopra,

Accertato che sussistono le condizioni per emanare il decreto d'esproprio giusto il disposto dell'art. 8 del D.P.R. 327/01;

Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

decreta

Art. 1

È disposta a favore della Regione del Veneto - Demanio stradale, l'espropriazione degli immobili, identificati negli allegati sub lettera "A" Elenco ditte- facente parte integrante del presente provvedimento, necessari alla realizzazione delle opere viarie: Int. 17. - "Riqualificazione ed ammodernamento " S.R.N° 11 - Padana superiore completamento tangenziale di Peschiera del Garda - I° Stralcio "Rovizza - Casello Di Peschiera". In Comune di Peschiera del Garda.

Art. 2

Il presente decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà alla Regione del Veneto - Demanio stradale.

Art. 3

Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato al relativo proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed inviato, ai sensi del 1° comma dell'art.14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al Presidente della Regione del Veneto.

Art. 4

Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, dando atto che l'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Art. 5

Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 6

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.

(il decreto, completo di tutti gli allegati, è consultabile in internet all'indirizzo www.venetostrade.it - dal menù principale - per le aziende o per i cittadini - Decreti di esproprio, *ndr*)

Il Dirigente Ufficio Espropriazioni
Alessandro Romanini

Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

Ordinanza n. 6 del 9 maggio 2013

Criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la riparazione, il rafforzamento e il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo in relazione agli eventi sismici del mese di maggio 2012.

Il Commissario Delegato

Premesso che:

• con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;

• con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", come convertito, con modificazioni, nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;

• successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in rassegna evidenziato;

• i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall'art. 67 - septies della L. n. 134/2012 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese";

• l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;

• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;

• l'art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

• l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate".

Considerato che:

• l'art. 3 del D.L. n. 74/2012, come modificato dall'art. 2-bis, c. 1 del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11 disciplina la ricostruzione e la riparazione degli immobili di privati e ad uso produttivo. In particolare al c. 1, lett. a) prevede la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

• i successivi commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 3 dettano precise disposizioni in merito alle modalità di accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione, alle modalità di erogazione del saldo dei contributi e alle fasi di attuazione degli interventi di recupero;

• l'art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in attuazione dell'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 disciplina, in particolare, le modalità di erogazione di contributi sotto forma di finanziamento bancario agevolato per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.

Atteso che:

• ai sensi dell'art. 3-bis, c. 5 del D.L. n. 95/2012 in data 4 ottobre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto recante criteri e modalità di attuazione per l'accesso ai finanziamenti bancari agevolati, erogati attraverso i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nel territorio e assistiti dalla garanzia dello Stato, fino a un massimo di 6.000 milioni di Euro, per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del mese di maggio 2012;

• con riferimento alla ripartizione delle risorse in questione, l'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 ha assegnato a favore della Regione del Veneto lo 0,4% delle medesime risorse (pari a Euro 24.000.000,00) da destinare per interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, ricostruzione sia di immobili di edilizia abitativa che ad uso produttivo, volti a ristabilire la loro piena funzionalità in tutte le componenti fisse relative all'attività, ivi inclusi impianti e macchinari.

Preso atto che:

• nell'ambito della ricognizione dei danni subiti a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, di cui all'Ordinanza commissariale n. 1 del 25 gennaio 2013 (registrata presso la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 28 gennaio 2013 - Registro 1, Foglio 47), relativamente agli immobili di edilizia abitativa sono state presentate 388 segnalazioni di danno per un importo complessivo di Euro 8.640.768,72 e per quanto riguarda le attività produttive sono state presentate 199 segnalazioni di danno per un importo complessivo di Euro 16.321.754,66;

• con Ordinanza commissariale n. 4 del ¬¬17 aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013 - Registro 1, Foglio 120) ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio siano da effettuarsi gli interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012, finanziati con le risorse di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, sono state delegate le funzioni relative alle procedure inerenti gli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo;

• per quanto concerne gli immobili di edilizia abitativa, con Ordinanza commissariale n. 5 del 17 aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013 - Registro 1, Foglio 121), sono stati dettati criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione.

Ritenuto:

• con la presente Ordinanza, di stabilire - con esclusivo riferimento alle attività produttive - i criteri di ammissibilità e le modalità di assegnazione e concessione di contributi per la ricostruzione, la riparazione, il ripristino di immobili ad uso produttivo, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, classificati - a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della Di.Coma.C ovvero a seguito di una verifica disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnici esperti operanti sotto il coordinamento della Struttura tecnica commissariale - con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del mese di maggio 2012, risultavano adibite ad attività produttive;

• di finanziare gli interventi oggetto del presente provvedimento con le risorse stanziate dall'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012;

• di dover procedere con gradualità nella messa a punto delle misure e degli interventi necessari per la riparazione degli edifici danneggiati stabilendo disposizioni differenti in ragione delle diverse classificazioni di agibilità, operando una graduazione degli interventi di riparazione e recupero.

Rilevato che:

• in base a quanto disposto dallo stesso D.P.C.M. 8 febbraio 2013 è possibile riconoscere un contributo fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto a favore dei titolari di attività produttive, ovvero a colui che per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della perizia sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del mese di maggio;

• con riferimento alle finalità di cui alla presente Ordinanza, l'art. 1, c. 1 del D.P.C.M. 8 febbraio 2013 ha disposto che ciascun Presidente di Regione in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, può riconoscere:

- un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, c. 1, lett. e) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto.

Considerato, inoltre, che:

• gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo e alle attrezzature delle imprese;

• con decreto del 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, di approvazione delle norme tecniche per la costruzione in applicazione della L. 2 febbraio 1974, n. 64 recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, sono individuate al punto 8.4 le singole categorie di intervento sulle costruzioni esistenti, ivi inclusa quella del rafforzamento locale;

• l'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 dispone che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito.

Preso atto, infine:

• che l'art. 3, c. 1-bis del D.L. n. 74/2012 prevede che i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione non sono ricompresi tra quelli previsti dall'art. 32, c. 1, lett. d) ed e) del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

• della Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell'Interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5-bis, c. 4 del D.L. n. 74/2012.

Visto:

• la Delib. CdM del 30 maggio 2012;

• il Decreto MEF del 1° giugno 2012;

• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;

• il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;

• il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;

• il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

• il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

• la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell'Interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;

• le Decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 relativa all'Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) e C(2012) 9471 relativa all'Aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);
• il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012 n. 213;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
• il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
• il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013;
• il D.L. 26 aprile 2013, n. 43;
• le precedenti Ordinanze commissariali

DISPONE

Art. 1
(individuazione dell'ambito territoriale)

1. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano nel territorio dei Comuni della Provincia di Rovigo di seguito elencati:
- Bagnolo di Po
- Calto
- Canaro
- Canda
- Castelguglielmo
- Castelmassa
- Ceneselli
- Ficarolo
- Gaiba
- Gavello
- Giacciano con Baruchella
- Melara
- Occhiobello
- Pincara
- Salara
- Stienta
- Trecenta
- Adria
- Bergantino
- Castelnovo Bariano
- Fiesso Umbertiano.

2. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano anche nel territorio degli altri Comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 4, qualora venga accertato il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici dal Comitato tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, c. 3 del Protocollo d'Intesa firmato dal Ministro dell'Economia e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012.

Art. 2
(Individuazione dei beneficiari dei contributi)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, situate nei Comuni di cui all'art. 1, i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del mese di maggio 2012.

2. Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo o del bene o del prodotto danneggiato. Il contributo, di cui all'art. 4, è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile. I contributi di cui all'art. 4 sono riconosciuti a condizione del mantenimento dell'attività esercitata alla data del sisma.

3. Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese di rafforzamento, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo strumentali e/o accessori agli immobili ad uso produttivo in cui sono inseriti o collegati, anche se non soggetti a verifica Aedes.

4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, i beneficiari, titolari di attività produttive, devono possedere, al momento della presentazione della domanda di contributo, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento; nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi le imprese non devono essere imprese in difficoltà ai sensi del punto 10 della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 o sottoposte a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;
d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
e) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.

5. Le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione del Veneto.

6. I professionisti, i lavoratori autonomi e gli studi professionali e loro forme associate devono essere in possesso di partita IVA, devono risultare regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui operano e presentare una situazione di regolarità contributiva.

7. In ogni caso, per tutti coloro che presentano la domanda di contributo, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

Art. 3
(Oggetto e natura del contributo)

1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono riconosciuti per le spese di riparazione, rafforzamento e ripristino, ricostruzione delle unità immobiliari e degli impianti strumentali all'attività produttiva, danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, in ragione dell'entità dei danni subiti e convenzionalmente accertati.

2. I contributi sono concessi esclusivamente a copertura dei costi connessi ai danni che sono una conseguenza diretta degli eventi sismici verificatisi.

3. La quantificazione del contributo spettante è calcolata in percentuale sul danno subito da ciascun richiedente, secondo le modalità contenute nei successivi articoli.

Art. 4
(Condizioni per il riconoscimento dei contributi, tipologia degli interventi finanziabili e dei contributi concedibili)

1. Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e al recupero a fini produttivi degli immobili.

2. Al fine di consentire il riavvio e la ripresa delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa.

3. L'inagibilità temporanea, parziale o totale può essere stata rilevata a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della Di.Coma.C, che abbia comportato un esito classificato come B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 ovvero, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. n. 174/2012, a seguito di una verifica, anche documentale, disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnici esperti.

4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, l'attestazione dell'inagibilità dell'edificio compete al tecnico incaricato della redazione del progetto, che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati progettuali presentati con la domanda di contributo di cui all'art. 7.

5. L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata.

6. La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'art 107.2.b del Trattato UE, costituisce il presupposto per l'ottenimento dei contributi di cui alla presente Ordinanza commissariale.

7. Per immobili si intendono gli edifici comprensivi dei necessari impianti (elettrico, idrico sanitario, di riscaldamento e/o climatizzazione, pavimentazione).

8. Per immobile destinato all'esercizio di un'attività produttiva si intende l'immobile o l'insieme di immobili, esistenti o in corso di realizzazione, ubicati nei territori di cui al precedente art. 1, aventi ciascuno una propria configurazione tipologica e strutturale, utilizzati esclusivamente per uno dei settori produttivi individuati dall'art. 2, c. 1 e agibili, se già terminati, alla data del 29 maggio 2012.

9. Le disposizioni del presente articolo, relativamente agli immobili, non si applicano se l'unità produttiva è localizzata all'interno di un edificio, con destinazione mista, già oggetto di valutazione con scheda Aedes e ammissione a contributo sulla base di apposite ordinanze commissariali relative ad altre tipologie di immobili.

Articolo 5
(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi
relativi agli immobili ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 e tempi di realizzazione)

1. Il contributo concedibile per ciascun intervento previsto nell'Ordinanza e per ciascuna tipologia di danno può raggiungere il 100% del costo ammesso e riconosciuto.

2. Al fine di evitare la sovracompensazione, il contributo previsto nell'Ordinanza sarà concesso tenuto conto di eventuali indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte di compagnie assicuratrici. Pertanto l'intero ammontare del costo necessario al ripristino, al riacquisto e/o al ristoro dei beni danneggiati per effetto degli eventi sismici o, comunque, necessario a consentire il riavvio o la prosecuzione dell'attività di impresa, potrà trovare copertura per effetto della somma del suddetto contributo e dell'indennizzo assicurativo.

3. Ai sensi dell'art. 3, c. 7 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili di cui al precedente art. 4, sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 7 e del progetto di riparazione, ripristino o ricostruzione, è pari al minore importo tra

- il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" pubblicato sul BURVET n. 65 del 14 agosto 2012, approvato con DGRV n. 1368 del 17 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico prezzario regionale agro-forestale allegato alla DGRV n. 4383 del 29 dicembre 2009
  e
- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di cui alle Tabelle A, B, C e D, Allegato 1 al presente provvedimento (in relazione al livello di danno, al tipo di intervento e alle caratteristiche dell'immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività.

4. La superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l'attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata. Nel progetto di ricostruzione, presentato nella domanda di cui al successivo art. 7, tale superficie può essere ottenuta anche attraverso interventi su più immobili produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio-urbanistico dell'intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la piena funzionalità dell' attività produttiva. Nel caso di immobili ad uso abitativo accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale - la superficie massima riconosciuta è quella esistente al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata e il contributo è commisurato al livello del danno subito e al tipo di intervento previsto alle Tabelle A, B, C e D.

5. Per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico anche ai fini dell'agibilità sismica prevista dall'art. 3, c. 7, 7-bis, 8 e 8-bis del D.L. n. 74/2012, e per quelli di demolizione e ricostruzione, il contributo è commisurato al livello del danno subito e al tipo di intervento da realizzare, secondo quanto previsto dal precedente comma 3.

6. Qualora gli interventi di miglioramento sismico siano realizzati in fase successiva al rafforzamento locale che ha consentito di acquisire l'agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui all'art. 3, c. 9 del D.L. n. 74/2012, il contributo è commisurato alle opere necessarie per conseguire il livello di sicurezza almeno pari al 60% di quanto previsto per le nuove costruzioni.

7. Gli interventi di miglioramento sismico successivi al rafforzamento locale sono assoggettati ai titoli abilitativi ai fini edilizi ed urbanistici previsti dalla normativa vigente.

8. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 31 dicembre 2014.

9. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell'IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento e sono ammissibili a contributo nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a contributo.

10. I contributi sono destinati per almeno l'80% alle opere di riparazione dei danni, rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione-ricostruzione e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse e funzionali al ripristino dell'immobile e alla ripresa dell'attività produttiva.

11. Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree esterne non direttamente connessi con la produzione (quali giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla temporanea delocalizzazione dell'attività.

12. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. In caso di varianti in diminuzione, il contributo verrà riproporzionato, sulla base delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui all'art. 4, c. 2 della presente Ordinanza, in sede di liquidazione.

13. Gli interventi di cui al precedente art. 4, c. 2 riguardanti beni in leasing o in uso saranno rimborsati, a seguito di apposita istruttoria, anche a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico di quest'ultimo. Il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

14. Relativamente ad interventi di ricostruzione di stalle, fienili e fabbricati rurali strumentali in genere, gravemente danneggiati e/o distrutti dagli eventi sismici, è ammessa la ricostruzione in diminuzione con riferimento alle volumetrie esistenti al momento del sisma, come previsto dall'art. 3, c. 6 del D.L. n. 74/2012.

15. In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione e/o ricostruzione rimangono sospesi i termini relativi ai contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti, fatti salvi i casi di recesso da parte del conduttore (locatario).

16. Per gli interventi di ripristino di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato la cui struttura è riconducibile a quella di edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, la determinazione del contributo avviene con le modalità e i parametri stabiliti dall'Ordinanza n. 5 del 17 aprile 2013 "Criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012".

17. Nel caso in cui il richiedente intenda sostituire l'immobile danneggiato con un immobile di nuova costruzione avente le stesse finalità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative urbanistiche, edilizie e ambientali, il contributo è commisurato in base alle tipologie del danno subito, di cui alle Tabelle A, B, C e D e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore. La domanda dovrà inoltre contenere il computo metrico dell'intervento di riparazione, rafforzamento locale, miglioramento sismico o della nuova costruzione di cui al presente articolo.

Art. 6
(Indennizzi assicurativi)

1. In presenza di copertura assicurativa, il contributo di cui alla presente Ordinanza è riconosciuto sulla differenza tra i costi complessivi, sostenuti ed ammissibili sulla base di quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5 e gli indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazioni; in tal caso il contributo, fatta salva la percentuale massima di rimborso sui costi ammissibili, prevista dalla presente Ordinanza, può consentire la copertura del 100% del costo necessario per gli interventi.

2. Il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:

- descrizione dell'evento che ha causato i danni;
- data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
- tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni assicurati;
- ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
- indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

3. La documentazione di cui al precedente comma deve essere allegata alla domanda di contributo, unitamente alla copia della polizza assicurativa.

4. In caso di ritardo dell'Assicurazione nella liquidazione dell'indennizzo o in caso di controversie, il contributo di cui al comma 1 sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo successivo conguaglio.

5. In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni e adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

Art. 7
(Presentazione delle domande)

1. Entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza i soggetti legittimati individuati all'art. 2 devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato. La domanda è redatta e inoltrata esclusivamente con le modalità a tal fine predisposte dal Commissario delegato, reperibili sul sito web www.regione.veneto.it, nell'apposita sezione "Sisma del maggio 2012", ove è anche allocato l'applicativo informatico predisposto dalla Struttura commissariale per l'inserimento delle domande da parte dei Comuni. Per stabilire la data di presentazione della domanda si terrà conto della data di ricezione della stessa presso il Comune competente.

2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.

3. La domanda, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, oltre a contenere l'indicazione del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi, deve indicare:

a) la descrizione dell'azienda e dell'attività svolta oppure la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva per i soggetti di cui all'art. 2, c. 2;
b) la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, c. 4;
c) la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, c. 6 del D.L. n. 74/2012. I contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo;
d) ove necessario, la dichiarazione di essere in possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle Autorità competenti, o di avere proceduto alla richiesta della suddetta autorizzazione all'Autorità competente. I contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;
e) la documentazione fotografica relativa al danno subito dall'immobile;
f) copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente art. 6 o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;
g) l'indicazione e i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con il Commissario/Comune relativamente alla domanda presentata;
h) i dati dell'azienda affidataria e di quelle esecutrici dei lavori e/o delle forniture e/o dei servizi;
i) l'indicazione dell'istituto di credito prescelto per la successiva erogazione del contributo. L'istituto di credito prescelto dovrà essere incluso nell'elenco degli istituti di credito aderenti alla convenzione stipulata tra Cassa Depositi Prestiti e A.B.I., in applicazione di quanto previsto dal D.L. n. 95/2012;
j) la dichiarazione del beneficiario in base alla quale i fornitori e prestatori di servizi ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 sono inseriti negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture.

4. Alla domanda, pena l'irricevibilità della stessa, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- il progetto degli interventi comprendente anche una relazione descrittiva generale e strutturale, redatta sulla base della normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008, tavole grafiche, particolari costruttivi, descrizione delle finiture connesse all'intervento e computo metrico redatto sulla base del prezzario regionale vigente;
- l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;
- la perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione dei vari interventi previsti, contenente quanto previsto al successivo art. 8, c. 2 della presente Ordinanza;
- copia degli eventuali contratti assicurativi stipulati sui danni all'immobile e copia delle attestazioni di cui al secondo comma dell'art. 6 della presente Ordinanza ricevute dalla Compagnia di Assicurazioni;
- le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'intervento;
- nei casi previsti, la certificazione di agibilità sismica di cui al c. 8 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012;
- nel caso in cui la domanda sia presentata dal conduttore di un bene in leasing, in locazione, in comodato o in uso copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

Art. 8
(Perizie giurate)

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, le perizie giurate da allegare alla domanda di contributo, redatte dai professionisti abilitati incaricati della progettazione degli interventi, dovranno essere redatte con riferimento a ciascuno degli interventi relativi ai beni immobili ad uso produttivo.

2. Le perizie giurate relative alle varie tipologie di interventi dovranno descrivere in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e fotografica l'ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o al riacquisto dei beni danneggiati, ovvero la quantificazione del danno subito, tenendo conto delle Tabelle A, B, C e D allegate al presente provvedimento.

3. Le perizie giurate devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il progetto di ricostruzione, la riparazione, il ripristino e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell'immobile.

Art. 9
(Verifica delle domande e determinazione delle percentuali di contributo riconoscibile)

1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 7 saranno sottoposte, entro 45 giorni dalla trasmissione delle stesse, a specifica istruttoria presso i Comuni di rispettiva competenza, finalizzata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. Il Comune richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Il Comune rigetta le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Il termine di 45 giorni è da considerarsi interrotto qualora il Comune richieda chiarimenti e/o integrazioni. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste sono pervenute al Comune.

2. In particolare, i progetti sono sottoposti a valutazione che sarà effettuata dai Comuni tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti dell'impresa;
b) la congruità della quantificazione del danno subito in relazione all'attività svolta;
c) la tempistica prevista per il ripristino dell'attività o della funzionalità dei beni immobili;
d) la quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
e) la corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

3. Entro 60 giorni dal termine di cui all'art. 7, c. 1 della presente Ordinanza, sulla base delle risultanze delle verifiche delle domande di contributo trasmesse dai Comuni alla Struttura commissariale, il Commissario delegato, in relazione alla disponibilità economica di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, come ripartita dall'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 e nel limite della consistenza finanziaria necessaria per concorrere anche alla copertura dei contributi da erogare a favore dei soggetti privati per gli interventi di ripristino degli immobili di edilizia abitativa, determina, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1, c. 1, lett. e) del D.P.C.M. 8 febbraio 2013 le percentuali di contributo riconoscibile.

4. All'esito delle attività e delle valutazioni di cui al c. 3, il Comune competente adotta, entro 30 giorni, specifico atto di determinazione del contributo ammissibile e notifica la relativa determinazione al soggetto richiedente, all'istituto di credito prescelto e al Commissario delegato.

5. Al fine di garantire la disponibilità di dati affidabili ed esaustivi necessari ad assicurare una corretta gestione e programmazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012 e di assicurare il monitoraggio sul rispetto della relativa autorizzazione di spesa, con successivi provvedimenti commissariali, previa condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disposte procedure di idoneo monitoraggio finanziario e procedurale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012.

Art. 10
(Entità e tipologie di contributo concedibile)

Per gli interventi sugli immobili di cui all'art. 4, c. 2 della presente Ordinanza il contributo concesso può raggiungere il 100% del costo ammesso e riconosciuto a valere sulle risorse dell'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012. Per gli immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, ai sensi dell'art. 2, c. 2 nonché per gli immobili a destinazione produttiva non ancora terminati, il contributo è ridotto al 50%.

Art. 11
(Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili)

1. Gli interventi di cui all'art. 4, c. 2 di riparazione, rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono funzionali al ripristino dell'agibilità sismica e alla verifica di sicurezza, devono essere completati entro il 31 dicembre 2014 a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 16 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o quelli di miglioramento sismico eseguiti successivamente e separatamente da quelli di cui al comma precedente devono essere completati entro il 31 dicembre 2014 e prevedere il rientro completo delle attività delocalizzate a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 16 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

3. Nel caso di immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, dovranno essere comunicati al Comune competente il termine di completamento dei lavori, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, e la messa a disposizione dell'immobile per affitto o altra forma contrattuale idonea al suo effettivo utilizzo.

4. I suddetti termini possono essere prorogati con motivato provvedimento del Commissario subordinatamente alla proroga dello stato emergenziale.

5. Ogni variazione relativa all'impresa affidataria e a quelle esecutrici dei lavori deve essere comunicata nei modi e in osservanza del successivo art. 14 della presente Ordinanza.

6. Nel caso in cui durante i lavori si verifichino cause di sospensione degli stessi per effetto di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi stabilito dai commi precedenti.

7. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario comunicherà al Comune l'avvenuta esecuzione delle opere e degli interventi. Il Comune, in seguito alla suddetta comunicazione, si riserva di eseguire controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario. Sono fatte salve le verifiche a campione che saranno eseguite dal Commissario delegato di cui al successivo art. 15.

Art. 12
(Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili)

1. Il contributo relativo agli interventi sugli immobili è erogato, direttamente dall'istituto di credito prescelto all'atto della presentazione della domanda, sulla base delle disposizioni fornite dal Comune competente.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- erogazioni per stati di avanzamento, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento delle spese sostenute;
- erogazione a saldo, dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative modalità di pagamento, ovvero in un'unica soluzione qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati.

3. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell'istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore.

4. In particolare, i singoli stati di avanzamento dovranno rappresentare una spesa pari ad almeno il 40% del costo ammesso.

5. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo, il beneficiario dovrà produrre la seguente documentazione:

a) l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;
b) un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
c) copia delle fatture relative alle spese sostenute, alle relative quietanze e/o alle disposizioni/modalità di pagamento previste, con indicazione delle imprese a favore delle quali sono disposti i pagamenti, corredate dei relativi DURC;
d) la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
e) la dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con una riduzione che non può essere superiore al 20%.

6. La richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall'erogazione del saldo del contributo.

5. L'istituto di credito prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla previa adozione, da parte del Comune competente, del provvedimento attestante l'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

Art. 13
(Interventi già iniziati)

1. Le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai sensi dell'art. 4, iniziati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla stessa, purché essi siano stati eseguiti per le finalità di ricostruzione e ripristino di cui all'art. 4, la domanda contenga tutte le informazioni e la documentazione richiesta, le perizie giurate dei progettisti e dei tecnici incaricati siano state redatte con le modalità indicate dalla presente Ordinanza.

2. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento iniziato prima della pubblicazione della presente Ordinanza, richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo ammissibile, tenuto conto di quanto disposto dal precedente art. 9, c. 3. Nel caso che il progetto sia sottoposto a controllo, l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.

3. L'istituto di credito, in presenza del provvedimento di determinazione comunale di contributo ammissibile e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti dall'art. 12. Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dall'art. 12.

Art. 14
(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a mantenere inalterata la destinazione dell'immobile ad attività produttiva per due anni dal completamento degli interventi ammessi a contributo. Nel caso in cui tali beneficiari siano persone fisiche, essi sono altresì tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo in proprio o da parte di terzi, impegnandosi ad inviare copia dei contratti di locazione o di affitto d'azienda conclusi nei successivi due anni dal completamento dei lavori indennizzati.

2. Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

a) dare immediata comunicazione al Commissario delegato e al Comune, mediante lettera raccomandata, della propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;
b) dare immediata comunicazione al Commissario delegato e al Comune di variazioni progettuali;
c) dare tempestiva informazione al Commissario delegato e al Comune dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente gli interventi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
d) dare tempestiva comunicazione al Commissario delegato e al Comune di variazione delle imprese esecutrici, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'art. 7, c. 3 della presente Ordinanza;
e) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

3. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario delegato o del Comune, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo e sono tenuti, altresì, a esibire al personale incaricato dal Commissario delegato o del Comune la documentazione richiesta.

Art. 15
(Controlli e qualificazione degli operatori economici)

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario delegato, anche per il tramite dei Comuni, effettua attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso.

2. I progetti degli interventi di miglioramento sismico allegati alla domanda ai sensi dell'art. 7, c. 4, sono sottoposti, nella percentuale minima del 10%, al controllo a campione da parte degli Uffici del Genio civile competente per territorio.

3. L'istruttoria dei progetti selezionati ai sensi del precedente comma 2 viene svolta da parte degli Uffici del Genio civile e successivamente il Dirigente competente provvede a concludere la procedura con l'indicazione circa l'ammissibilità a contributo della domanda, sulla base delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

4. Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta ed entro 20 giorni dalla trasmissione dei progetti di cui al comma 2 da parte del Comune agli Uffici del Genio civile competente, il Dirigente può richiedere i chiarimenti necessari e l'integrazione della documentazione presentata.

5. Al termine del controllo, il Dirigente dell'Ufficio del Genio civile trasmette al Commissario e al Comune competente puntuale resoconto delle verifiche effettuate al fine dell'adozione da parte del Comune del provvedimento di conferma definitiva del contributo, revoca totale o parziale del contributo medesimo.

6. Oltre a quanto già previsto nei singoli articoli, i Comuni provvedono a verificare l'osservanza della normativa prevista in materia di DURC.

7. Per i lavori d'importo superiore a Euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all'impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'impresa affidataria dei lavori deve essere in possesso di attestazione SOA, per l'importo equivalente, di cui al D.P.R. n. 207/2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". È altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 16
(Esclusione dai contributi, revoca e successiva rinuncia)

1. Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 della presente Ordinanza.
2. Sono esclusi dal contributo della presente Ordinanza gli immobili costruiti in totale violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, di cui al D.P.R. n. 380/2001 e al D.Lgs. n. 42/2004, senza che sia intervenuta sanatoria.
3. Il Commissario delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:
a) mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 14;
b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta;
c) irregolarità della documentazione prodotta;
d) mancato esercizio del diritto di riscatto nel caso di beni in leasing;
e) dichiarazioni false in merito alla ripresa dell'attività produttiva.
4. In ogni caso, il Commissario delegato potrà sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori qualora il beneficiario non rispetti l'obbligo di cui all'art. 12, c. 6 di rispettare i tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori, per il pagamento delle imprese esecutrici, dei fornitori e delle imprese fornitrici.
5. In caso di revoca, anche parziale del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto ad ottenere le somme residue non ancora erogate e devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.
6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario questi sarà tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

Art. 17
(Controllo preventivo di legittimità)

La presente Ordinanza commissariale è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c-bis) della L. 14 gennaio 1994, n. 20, successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18
(Pubblicazione)

La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato
Dott. Luca Zaia

COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Allegato 1 all'Ordinanza commissariale n. 6 del 9 maggio 2013

Tabella A

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva

Tipologia di danno	Classi di superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) Ricostruzione di capannone di altezza inferiore a 4 metri sotto trave	Fino a 2.000	500
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	450
	Per superficie eccedente i 5.000	410
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 2.000	70
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	60
	Per superficie eccedente i 5.000	50
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 2.000	40
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	30
	Per superficie eccedente i 5.000	20
d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiori al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Fino a 2.000	300
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	260
	Per superficie eccedente i 5.000	230
e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico.	Fino a 2.000	370
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	330
	Per superficie eccedente i 5.000	300

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.
Per immobili con particolari caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo, nonché per gli immobili, per cui sono previsti interventi diversi da quelli di cui al punto a) della Tabella A, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
Il costo convenzionale è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
Per immobili destinati al ricovero mezzi che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Nel caso l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale il costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno è incrementato dell'80% per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Mod. A - Originale

COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Tabella B

Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale e recupero e di fabbricati rurali di pregio destinati esclusivamente ad attività produttive

Costo convenzionale euro/mq			
	Sino a 120 mq Costo convenzionale euro/mq	**Tra 120 mq e 200 mq**	**Oltre 200 mq**
Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione dell'immobile	1.450	900	400
Danni strutturali gravi con necessità di ripristino, riparazione e miglioramento sismico dell'immobile	800	450	250
Danni diffusi con necessità di ripristino e riparazione dell'immobile	370	200	100

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.
Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale.
Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%.
Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%.
Il costo convenzionale è incrementato del 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
Il costo convenzionale è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ovvero individuati dalla normativa regionale.
Per gli immobili, quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Tabella C

Costi convenzionali per interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere b) e c) della Tabella A

I costi degli interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale, sono conseguenti al progetto redatto sulla base delle NTC08; il progetto dovrà prevedere opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

Il contributo previsto è commisurato a 65 euro/mq per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%.

Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.

Tabella D

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva agricola e similari

I costi convenzionali di cui alle precedenti Tabelle A, B e C sono rispettivamente diminuiti del 15% per gli interventi di riparazione, ricostruzione, rafforzamento, ripristino degli immobili a destinazione produttiva agricola e similari.

Mod. A - Originale

Statuti

COMUNE DI COLOGNA VENETA (VERONA)

Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29 aprile 2013

Modifica dello Statuto Comunale in attuazione della Legge 23.11.2012 n. 215.

L'articolo 2, comma 2, rubricato "Finalità" è così modificato:

f) al rispetto e all'attuazione della legislazione in tema di parità di trattamento e pari opportunità tra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

L'articolo 30, comma 1, rubricato "Composizione", è così modificato:

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, compreso il Vice Sindaco.

Il Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali
Dott. Roberto Nordio

COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO)

Statuto comunale - integrazioni e modifiche apportate dal consiglio comunale in prima votazione con deliberazione n. 13 del 10.04.2013.

Il Responsabile della 1^ Area - Servizi Generali

comunica

che con deliberazione consiliare n. 13 del 10.04.2013 si è provveduto ad integrare e modificare lo Statuto comunale approvato con deliberazione n. 79 del 18.10.2005 nel modo che segue:

a. aggiunta al TITOLO PRIMO - Principi Generali dell'art. 9/bis denominato "Pari opportunità" e così formulato:

1. Il Comune ispira la propria attività al principio di parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli Organi di governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipate.

2. In attuazione delle predette finalità, il Consiglio comunale istituisce una speciale commissione per le pari opportunità, quale organo consultivo e propositivo per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e parità sociale tra uomo e donna, sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente."

b. sostituzione del 1° comma dell'art. 28 con il seguente:

"La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino al numero massimo previsto dalla legge per la classe demografica del Comune di Porto Tolle di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. Nella Giunta è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi nel rispetto del principio di cui all'articolo 9/bis."

Il Responsabile della 1^ Area - Servizi Generali
Mancin Gabriele

Trasporti e viabilità

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE (VERONA)

Decreto n. 3 del 2 maggio 2013

Decreto di declassificazione di un tratto di "strada comunale loc. Le Macce" in comune di San Giovanni Ilarione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OMISSIS

decreta

1. Il tratto "di strada comunale in Loc. Le Macce", Via Verdi del Comune di San Giovanni Ilarione, sez.unica, Foglio 13, mappale n. 2642 di mq. 1,00 (un metro quadro) e mappale n. 2643 di mq. 60,00 (sessanta metri quadri) derivati dal frazionamento presentato dal geom. Baldo Luca in data 24.04.2013 e approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Verona in data 26.04.2013 con prot.n. 2013/VR0131898, è declassificato nel patrimonio disponibile come area non più soggetta al pubblico transito e quindi sdemanializzato;

2. il presente Decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 16.02.1992 n. 495, come modificato dall'art.2 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610, avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

eventuale ricorso avverso al presente provvedimento potrà essere presentato al TAR Veneto entro 60 giorni.

Il Responsabile area tecnica
Bacco geom. Maurizio

COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO (VERONA)

Decreto prot. n. 2476 del 2 maggio 2013

Declassificazione di tratto di strada catastalmente denominata "Strada vicinale Zocchi" e relativo trasferimento al patrimonio disponibile dell'Ente.

Visto l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n° 285, così come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 10/09/1993 n° 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. n° 495/92, così come modificati dal D.P.R. n° 610/96, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;

Vista la L.R. n° 11/2001 riguardante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del D.Lgs. n° 112/98", con la quale sono trasferite a Province e Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;

Vista la delibera di Giunta Regionale del Veneto n° 2042 del 3/08/2001 con la quale si approvano le direttive riportate nel documento individuato come "Allegata A" concernente le funzioni delegate alle Province e ai Comuni di cui all'articolo 94 della L.R. 11/01 e che forma parte integrante della deliberazione stessa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 9 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata declassificata e sdemanializzata parte della strada denominata catastalmente "Strada Vicinale Zocchi";

Visto che l'area oggetto di sdemanializzazione e declassificazione ha assunto i seguenti dati catastali identificativi: Comune di Sant'Anna d'Alfaedo - Catasto Terreni - Foglio 12° - Mappale n° 486 - ha 00 a 07 ca 40;

Ritenuto di procedere all'emissione del previsto Decreto Comunale di declassificazione, ai sensi del citato articolo 2 del D.Lgs. 285/92 ed in base a quanto previsto dall'articolo 94 della L.R. 11/01;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale;

decreta

Il tratto di strada comunale ad uso pubblico catastalmente denominata "Strada Vicinale Zocchi" in Comune di Sant'Anna d'Alfaedo, ora identificata catastalmente al Catasto Terreni al Foglio 12° Mappale n° 486, di complessivi mq. 740, è declassificato ad area non più soggetta a pubblico transito;

Ai sensi dell'articolo 3, 3° comma, del D.P.R. 495/92, come modificato dall'articolo 2 del D.P.R. n° 610/96, il presente Decreto avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R. del Veneto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica Marconi Valentino Il Responsabile del Procedimento
Arch. Marogna Nicoletta

Urbanistica

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione Giunta provinciale n. 57 del 26 aprile 2013

Comune di Megliadino San Vitale (PD). Variante parziale al prg adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 30.08.2012 relativa all'ampliamento e sistemazione del cimitero comunale. Approvazione ai sensi dell'art. 19 del dpr n. 327/2001.

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera:

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.19 del DPR 327/2001, la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Megliadino San Vitale (PD), adottata con deliberazione di Consiglio n. 26 del 30.08.2012, esecutiva a tutti gli effetti, relativa all'ampliamento e sistemazione del cimitero comunale, così come espresso nella Valutazione Tecnica Provinciale n. 01 del 22.03.2013 del Responsabile incaricato per la valutazione tecnica provinciale del Settore Pianificazione Territoriale- Urbanistica della Provincia di Padova, che recepisce e fa proprio il parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 01 del 22.03.2013, istituito ai sensi del Regolamento provinciale n. 81, approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 213 di reg. del 12.10.2010 e ss.mm. ii., allegata al presente atto di cui forma parte integrante (Allegato A). La Variante risulta così composta: • A1 - Relazione Generale e Quadri Economici - 1° e 2° Lotto; •A01 - Piano parcellare d'esproprio - 1° e 2° Lotto; • TAV A01 - Catastale con sovrapposizione intervento, estratto PRG Vigente, estratto PRG Variante - 1° e 2° Lotto; • TAV A03 - Planimetria con distacchi e allineamenti, Tabella dimensionale, Individuazione dei due lotti - 1° e 2° Lotto;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 8.5.1989, n. 14, art. 2. Letto, confermato, sottoscritto.

Allegato A *(omissis).*

Il testo integrale, comprensivo di allegato, è consultabile nell'albo pretorio on-line (approvazione Varianti al PRG) della Provincia di Padova: www.provincia.padova.it

Il Presidente
Barbara Degani

PROVINCIA DI VENEZIA

Delibera Giunta provinciale n. 46 del 26 aprile 2013

Approvazione della variante parziale al p.r.g. del comune di Caorle, relativa alla localizzazione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi.

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di approvare la variante parziale al P.R.G. del Comune di Caorle adottata con delibera di Consiglio comunale n. 56 del 23/07/2012, ai sensi dell'art. 50 c. 3 della L.R. 61/85 e dell'art. 48 c. 1 della L.R. 11/04, relativa alla localizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi, da realizzarsi in località San Gaetano in attuazione della convenzione del 22/05/2012 tra il Comune di Caorle e la ditta Rossi Mario Pietro & C. snc, fatto salvo il rispetto di quanto indicato nella relazione istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica del 16/04/2013, ed in particolare:

a) dovrà essere garantito il rispetto dell'art. 15 della NTA del PTCP, in particolare l'intervento non dovrà comportare riduzione della capacità di invaso;
b) dovranno essere opportunamente adeguati gli elaborati progettuali riportando il limite della fascia di rispetto fluviale e di tutela ambientale sull'area oggetto di variante;
c) il progetto dell'impianto dovrà ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.L.vo 42/2004 in quanto l'area oggetto di variante ricade parzialmente in zona a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lvo n. 42/2004;
d) dovrà essere garantito il rispetto delle norme in materia di VIA e VAS (D. Lgs n. 152/2006);
e) sono comunque fatti salvi tutti i diritti dei terzi e fatte salve le prescrizioni e/o limiti degli Enti competenti.

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

Allegato A) *(omissis)*

Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'albo pretorio on - line della Provincia di Venezia: www.provincia.venezia.it

La Presidente
Francesca Zaccariotto

PROVINCIA DI VENEZIA

Delibera Giunta provinciale n. 51 del 3 maggio 2013

Presa d'atto e ratifica dell'approvazione in sede di conferenza di servizi decisoria del piano di assetto del territorio del comune di San Donà di Piave.

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto dell'approvazione da parte della Conferenza dei servizi decisoria in data 03.05.2013 del Piano di assetto del territorio del Comune di San Donà di Piave, come da verbale del 3.05.2013, sub A);
2. di ratificare l'approvazione del PAT del Comune di San Donà di Piave, ai sensi dell'art. 15, comma 6 e 7 della legge regionale 11/2004 e successive modificazioni;
3. di dare atto che il PAT di cui al punto 2 del presente dispositivo diverrà efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e della presente deliberazione di ratifica.

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.

Allegato A *(omissis)*

Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'albo pretorio on - line della Provincia di Venezia: www.provincia.venezia.it

Il Vice Presidente
Mario Dalla Tor